UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

APRILE/MAGGIO 2025

Indice

SEZIONI UNITE 3

SEZIONE PRIMA 16

SEZIONE SECONDA 90

SEZIONE TERZA 154

SEZIONE LAVORO 250

SEZIONE TRIBUTARIA 307

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 397

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 536

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite

APRILE/MAGGIO 2025

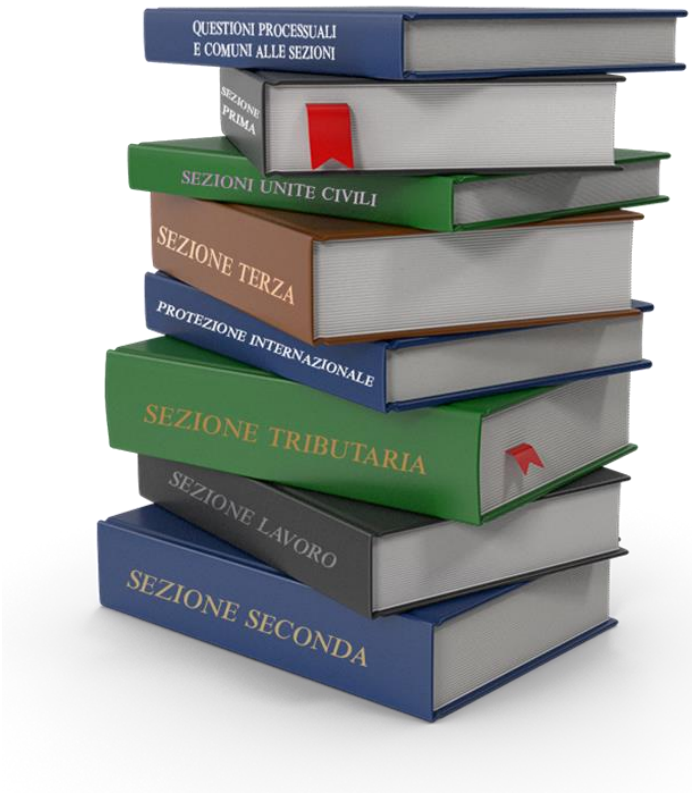

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **8701** *del* **02/04/2025** (Rv. **674546-01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.** *P.M.* **FIMIANI PASQUALE.** *(Conf.)*

P. *(PROCURATORE GENERALE C/O LA CORTE DI CASSAZIONE) contro* G. *(AMATO EMILIANO)*

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 03/04/2024

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio - Sopravvenuta cessazione dell'appartenenza all'ordine giudiziario del magistrato incolpato - Interesse alla prosecuzione del procedimento disciplinare - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

Nel caso di sospensione del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio disposta in sede disciplinare cautelare, a cui abbia successivamente fatto seguito la cessazione dell'appartenenza dell'incolpato all'ordine giudiziario, l'interesse alla prosecuzione del procedimento disciplinare è sospensivamente condizionato, nel prosieguo del giudizio stesso, a una decisione di comminatoria di una sanzione almeno pari alla perdita di anzianità, altrimenti prevalendo e dovendo statuirsi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. (Nella specie, la S.C. ha cassato, per contraddittorietà, la sentenza del C.S.M. che, pur mostrando di condividere il suesposto principio, aveva irrogato la più lieve sanzione della censura, in ragione di un apprezzamento difforme da quello del provvedimento interinale e facendo leva sulla fuoriuscita del ricorrente dalla magistratura).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 23, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28697 del 2024 Rv. 672743-01, N. 18264 del 2019 Rv. 654625-01, N. 7498 del 2022 Rv. 664205-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **8810** *del* **03/04/2025** (Rv. **674049-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Contributo unificato prenotato a debito (art. 11 d.P.R. n. 115 del 2002) - Recupero dal soccombente da parte dell'ente pubblico - Finalità - Versamento all'erario - Adempimento di obbligazione fiscale - Esclusione - Recupero di costi del giudizio - Configurabilità - Atto autoritativo - Esclusione - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario.

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

Il recupero dal soccombente, da parte dell'amministrazione vittoriosa, del contributo unificato prenotato a debito, al fine di trasferirlo all'erario, non integra adempimento di un'obbligazione fiscale (essendo stata questa già definita tra amministrazione della giustizia e parte processuale del processo concluso) ma realizza il diritto alla ripetizione dei costi del giudizio, sicché in ordine alla relativa azione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, involgendo essa profili

meramente patrimoniali circoscritti alla fase esecutiva del titolo giudiziario e non già l'esercizio di poteri pubblici autoritativi.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 11, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 3 com. 1 lett. Q, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23830 del 2015 Rv. 637782-01, N. 18529 del 2019 Rv. 654658-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20427 del 2016 Rv. 641220-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **8810** *del* **03/04/2025** (Rv. **674049-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Contributo unificato - Natura di obbligazione tributaria "ex lege" - Omesso o insufficiente versamento al momento dell'iscrizione della causa - Invito al pagamento ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 - Funzione di atto liquidatorio dell'imposta - Impugnazione ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 – Necessità - Legittimazione processuale passiva della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che ha emesso l'atto - Inadempimento della P.A. esentata dal versamento del contributo - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

133061 PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - IN GENERE In genere.

Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e l'invito al pagamento ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di omesso o insufficiente versamento all'atto di iscrizione della causa, rappresenta l'atto liquidatorio dell'imposta, contro il quale, nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, i soggetti tenuti all'effettivo versamento devono necessariamente proporre l'impugnazione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non potendosi, invece, configurare un reale inadempimento in capo alle amministrazioni che abbiano prenotato a debito la relativa spesa, trattandosi di un debito solo virtuale la cui escussione si tradurrebbe, peraltro, in un pagamento dell'amministrazione a se stessa.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 11, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 247, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 248 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 280, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 158, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 560 del 2025 Rv. 673504-01, N. 27064 del 2024 Rv. 672765-01, N. 40233 del 2021 Rv. 663238-01, N. 2642 del 2022 Rv. 663666-01, N. 4731 del 2021 Rv. 660741-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4315 del 2020 Rv. 657198-02, N. 5994 del 2012 Rv. 621916-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **8802** *del* **03/04/2025** (Rv. **674168-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

P. *(MURA SABRINA) contro* R.

Rigetta, TRIBUNALE SASSARI, 17/03/2020

174125 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE Volo interno - Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Inapplicabilità dell'art. 49 (nullità di clausole di deroga sulla giurisdizione).

La Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - incluso l'art. 49, che prevede la nullità delle clausole contrattuali derogatorie delle relative disposizioni - non si applica ai voli interni agli Stati contraenti.

Riferimenti normativi: Legge 10/01/2004 num. 12 art. 1, Legge 10/01/2004 num. 12 art. 49, Tratt. Internaz. 28/05/1999 art. 49

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3561 del 2020 Rv. 656952-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **8802** *del* **03/04/2025** (Rv. **674168-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

P. *(MURA SABRINA) contro* R.

Rigetta, TRIBUNALE SASSARI, 17/03/2020

174125 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE Domanda di compensazione pecuniaria per cancellazione o ritardo del volo ex Reg. CE n. 261 del 2004 - Giurisdizione - Criteri di determinazione - Regolamento UE n. 1215 del 2012 - Norme sulla competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori - Inapplicabilità ex art. 17, par. 3, del citato Regolamento - Domanda di risarcimento di danni supplementari - Giurisdizione - Art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - Contenuto.

La competenza giurisdizionale sulla domanda di compensazione pecuniaria per ritardo o cancellazione del volo, di cui agli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, si determina in base ai criteri dettati dal Reg. UE n. 1215 del 2012 (con esclusione dell'applicabilità delle disposizioni in tema di contratti di trasporto conclusi dai consumatori, ai sensi dell'art. 17, par. 3, del regolamento da ultimo citato), mentre, nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto il risarcimento supplementare riconosciuto dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 12 del 2004), trova applicazione (anche ai fini della ripartizione territoriale della competenza giurisdizionale tra le autorità di ciascuno Stato contraente) l'art. 33 della Convenzione medesima, che consente al passeggero di agire, a sua scelta, dinanzi al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, ovvero dinanzi al tribunale del luogo di destinazione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 art. 7, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 4, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 17 com. 3, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 71, Legge 10/01/2004 num. 12 all. 1 art. 33, Tratt. Internaz. 28/05/1999 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 20941 del 2024 Rv. 671847-01, N. 24632 del 2020 Rv. 659913-03 Rv. 659913-02 Rv. 659913-04

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36371 del 2021 Rv. 662967-01, N. 21622 del 2017 Rv. 649750-01

Sez. **U**, ***Decreto*** *n.* **9301** *del* **09/04/2025** (Rv. **674669-01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **CASSANO MARGHERITA.**

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VENEZIA, 04/02/2025

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Presupposti - Rilevanza della questione - Incidenza della questione sulla domanda subordinata - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ai fini della sussistenza del requisito della rilevanza della questione afferente alla domanda svolta in via subordinata, è necessario e sufficiente che il giudice del merito, nel disporre il rinvio, evidenzi la possibile infondatezza della domanda principale, senza che occorra che questa sia effettivamente decisa con sentenza. (Nella specie, la Prima Presidente ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale volto a definire l'ambito applicativo dell'istituto della cd. protezione complementare, non avendo il giudice remittente effettuato alcuna delibazione preliminare circa la possibile infondatezza delle domande formulate, in via principale, dal ricorrente, volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 10/03/2023 num. 20, Legge 05/05/2023 num. 50, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11688 del 2024 Rv. 671117-02

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **9442** *del* **10/04/2025** (Rv. **674680-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Relatore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

V. *(CHIOCCA ANTONIO) contro* C. *(MORINI VALERIO)*

Rigetta e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 20/11/2023

183028 URBANISTICA - GIURISDIZIONE Demolizione di manufatto abusivo - Competenza concorrente del giudice penale e dell'amministrazione comunale - Atto della P.A. esecutivo di una statuizione del giudice penale - Domanda volta a contestare l'individuazione del colpevole dell'abuso - Giurisdizione del giudice ordinario.

Il potere di demolizione di un manufatto abusivo spetta in maniera autonoma e concorrente al giudice penale e all'amministrazione comunale, di modo che, ove il relativo provvedimento sia stato emesso dalla P.A. in esecuzione di una statuizione del giudice penale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda volta a contestare le valutazioni da quest'ultimo effettuate in sede di individuazione del colpevole dell'abuso edilizio, e non già i vizi del suddetto provvedimento o del procedimento amministrativo ad esso prodromico.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19231 del 2019 Rv. 654591-01, N. 19889 del 2014 Rv. 632993-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **10933** *del* **25/04/2025** (Rv. **674681-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

B. *(ALONGI ANTONIETTA) contro* S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AGRIGENTO, 09/07/2019

183087 URBANISTICA - VIGILANZA E SANZIONI - SINDACO - ACQUISIZIONE GRATUITA (CONFISCA AMMINISTRATIVA) Acquisizione al patrimonio del Comune ex art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente) - Ipoteca anteriormente iscritta dal creditore non responsabile dell'abuso edilizio - Estinzione - Esclusione - Dichiarazione ex art. 7, comma 5, l. n. 47 del 1985 - Estinzione - Sussistenza.

A seguito della sentenza della Corte cost. n. 160 del 2024, l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile costruito senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, ai sensi dell'art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente) non determina l'estinzione dell'ipoteca iscritta, dal creditore che non sia responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, a meno che il Comune dichiari - secondo il procedimento e nel rispetto dei limiti di cui al comma 5 del medesimo art. 7 - l'esistenza di un interesse pubblico al mantenimento dell'immobile, prevalente su quello al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia, così attraendo l'immobile al proprio patrimonio indisponibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2878, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46 com. 5, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Difformi: N. 23453 del 2017 Rv. 646627-01

Massime precedenti Vedi: N. 21672 del 2024 Rv. 672173-01, N. 14022 del 2013 Rv. 626648-01, N. 30990 del 2018 Rv. 651864-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **10933** *del* **25/04/2025** (Rv. **674681-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

B. *(ALONGI ANTONIETTA) contro* S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AGRIGENTO, 09/07/2019

079179 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IPOTECA Immobile ipotecato - Acquisizione al patrimonio del Comune ex art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente) - Espropriazione forzata - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze per l'aggiudicatario - Presupposti.

183087 URBANISTICA - VIGILANZA E SANZIONI - SINDACO - ACQUISIZIONE GRATUITA (CONFISCA AMMINISTRATIVA) In genere.

A seguito dell'espropriazione forzata di immobile ipotecato che sia stato acquisito al patrimonio disponibile del Comune ex art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente) - da

condursi nelle forme di cui agli artt. 602 ss. c.p.c. - l'aggiudicatario, qualora ricorrano le condizioni per la sanatoria ex art. 13 della l. n. 47 del 1985, ratione temporis vigente (ovvero per il condono ex art. 40, comma 6, della l. n. 47 del 1985 o ex art. 39 della l. n. 724 del 1994 o, ancora, ex art. 32 del d. l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003), è tenuto a presentare domanda di concessione in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente), mentre, ove tali condizioni non ricorrano - e fermo restando che il carattere abusivo e non sanabile dell'immobile deve risultare dall'avviso di vendita -, riceverà il bene con l'obbligazione propter rem di provvedere alla relativa demolizione, con tutte le conseguenze che ne derivano in caso di inottemperanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 2808, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 com. 6 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 4640 del 2009 Rv. 607035-01 Rv. 607036-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25021 del 2019 Rv. 655501-05

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **10934** *del* **26/04/2025** (Rv. **674778-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

P. *(ALIQUO' IRENE) contro* F.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Trattativa tra privato e P.A. - Azione di responsabilità precontrattuale nei confronti della P.A. - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

In caso di trattativa che si svolga, al di fuori di una procedura di evidenza pubblica, tra il privato e la P.A., la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di richiesta afferente non alla fase pubblicistica della gara, ma a quella prodromica, nella quale si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. (Nella specie - nella quale l'appaltatore di un'opera pubblica aveva commissionato a una società terza la fornitura di un ponteggio, la cui materiale disponibilità era rimasta in capo all'ente committente anche dopo la risoluzione del contratto d'appalto -, la S.C. ha ascritto alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, proposta dalla suddetta società, in ragione della frustrazione dell'affidamento colposamente ingenerato dall'ente pubblico circa la conclusione di un contratto di noleggio del menzionato ponteggio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29188 del 2020 Rv. 660160-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16419 del 2017 Rv. 644799-01, N. 1567 del 2023 Rv. 666882-01, N. 11656 del 2008 Rv. 602973-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **10934** *del* **26/04/2025** (Rv. **674778-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

P. *(ALIQUO' IRENE) contro* F.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.

La giurisdizione sulle azioni di indebito arricchimento spetta al giudice ordinario, trattandosi di istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto, anche quando parte sia una P.A., salvo il limite interno del divieto di annullamento e di modificazione degli atti amministrativi. (Fattispecie relativa alla domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dalla società proprietaria di un ponteggio, la cui posa le era stata commissionata dall'appaltatore incaricato della costruzione di un'opera pubblica, nei confronti dell'ente committente che ne aveva mantenuto la disponibilità anche dopo la risoluzione del contratto d'appalto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Legge 22/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23284 del 2010 Rv. 614812-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **11455** *del* **30/04/2025** (Rv. **674682-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

G. *(CARNOVALE MASSIMILIANO) contro* P. *(COREA EMILIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/05/2018

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Actio negatoria servitutis - Contestazione del diritto di proprietà nella comparsa di risposta - Domanda di accertamento del suddetto diritto ex art. 34 c.p.c. da parte dell'attore - Formulazione nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (ratione temporis vigente) - Ammissibilità.

136071 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

In caso di esercizio dell'azione negatoria della servitù, di cui all'art. 949 c.c., in un processo soggetto alle regole previgenti rispetto alle modifiche di cui all'art. 3, comma 12, lett. i), e comma 13, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, l'attore, anche a fronte della contestazione del diritto di proprietà operata dal convenuto con la comparsa di risposta, può proporre domanda di accertamento del suddetto diritto con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., non solo nell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. ma anche con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913, Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 12 lett. I, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 13 lett. B, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26782 del 2016 Rv. 642877-01, N. 18322 del 2023 Rv. 668272-01, N. 5307 del 2025 Rv. 673982-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536-01, N. 26727 del 2024 Rv. 672396-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **11489** *del* **01/05/2025** (Rv. **674787-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

S. *(PASSI MASSIMILIANO) contro* R.

Regola giurisdizione

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Regioni a statuto ordinario - Patrocinio non esclusivo dell'Avvocatura dello Stato - Disciplina speciale sulle notifiche alle Amministrazioni dello Stato - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

La disciplina speciale sulle notifiche alle Amministrazioni dello Stato non si applica alle Regioni a statuto ordinario che non si avvalgono in via generale ed esclusiva del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. (Nella specie, la S.C. ha affermato la validità della notifica effettuata all'indirizzo PEC della Regione Abruzzo, anziché all'Avvocatura dello Stato, sul presupposto che la l.r. Abruzzo n. 9 del 2000, nell'istituire un servizio legale interno, aveva reso il patrocinio di quest'ultima non esclusivo).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 45, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 47, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 107, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 145, Legge Reg. Abruzzi 14/02/2000 num. 9

Massime precedenti Vedi: N. 15819 del 2005 Rv. 584360-01, N. 13893 del 2005 Rv. 582562-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8648 del 1996 Rv. 499886-01, N. 8211 del 2004 Rv. 572438-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **11464** *del* **01/05/2025** (Rv. **674828-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **FINOCCHI GHERSI RENATO.** *(Conf.)*

R. *(PALOSCIA GABRIELE) contro* C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 21/09/2024

026017 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI Sospensione cautelare ex art. 60 l. n. 247 del 2012 - Misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio della professione - Complessivo superamento del limite annuale - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di giudizio disciplinare degli avvocati, ai fini del rispetto del limite annuale di durata massima della sospensione cautelare dall'esercizio della professione, di cui all'art. 60 della l. n. 247 del 2012, non può tenersi conto di quella eventualmente irrogata in sede penale sotto forma di misura cautelare interdittiva, dal momento che i due provvedimenti, pur avendo l'identico effetto di impedire lo svolgimento della professione, tendono a salvaguardare esigenze differenti (di ordine pubblico, in un caso; di salvaguardia della dignità e del prestigio dell'ordine forense, nell'altro) e sono disciplinati da norme specifiche, recanti autonome e distinte previsioni di durata.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 60

Massime precedenti Vedi: N. 2927 del 2017 Rv. 643161-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28505 del 2005 Rv. 587955-01, N. 19711 del 2012 Rv. 623989-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **11487** *del* **01/05/2025** (Rv. **674786-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Personale dell'Agenzia delle Entrate - Domanda di riconoscimento del diritto ad un inquadramento superiore - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La domanda proposta da un dipendente dell'Agenzia delle Entrate, ai fini del riconoscimento del diritto a continuare a svolgere le funzioni di un'area superiore, col correlato trattamento economico, nonché a conservare il relativo inquadramento giuridico, appartiene alla giurisdizione del g.o., non venendo in questione alcun atto autoritativo dell'amministrazione ma unicamente il diritto soggettivo allo svolgimento delle menzionate funzioni. (Nella specie, con riferimento a un lavoratore che, dopo aver svolto per tre anni le mansioni relative alla terza area funzionale, si era visto annullare dal TAR il concorso dal quale era scaturito tale superiore inquadramento, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione ordinaria la domanda volta all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate lo aveva successivamente retrocesso alla seconda area funzionale del c.c.n.l., sul presupposto che, con la stessa, il dipendente non avesse contestato l'obbligo, per la P.A. datrice di lavoro, di ottemperare al dictum del giudice amministrativo, ma si fosse limitato ad invocare l'applicazione, anche nei suoi confronti, della "sanatoria" disposta dall'art. 1, comma 9, della l. n. 208 del 2015, n. 208)

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 9 CORTE COST., Contr. Coll. 28/05/2004 art. 23, Contr. Coll. 10/04/2008 art. 5, Contr. Coll. 12/02/2018 art. 94

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25210 del 2020 Rv. 659294-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **11661** *del* **04/05/2025** (Rv. **674829-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Diff.)*

U. *(CIARROCCHI NAZZARENO) contro* D. *(RIZZICA CECILIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/04/2018

082254 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI Impresa familiare - Nozione di "familiare" ex art. 230-bis c.c. - Sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2024 - Convivente di fatto - Estensione - Fattispecie.

In virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2024 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 230-bis, comma 3, c.c. (nonché, in via consequenziale, dell'art. 230-ter c.c.) -, nella nozione di "familiare" di cui alla menzionata disposizione rientra anche il convivente di fatto dell'imprenditore. (Nella specie, le S.U., all'esito della richiamata decisione della Corte cost., hanno cassato con rinvio la sentenza di merito che

aveva omesso ogni accertamento circa l'effettività e la continuatività dell'opera prestata nell'impresa familiare dalla ricorrente, che si era qualificata convivente di fatto del titolare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 230 ter CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 22405 del 2004 Rv. 578143-01

Massime precedenti Vedi: N. 4204 del 1994 Rv. 486436-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **13200** *del* **18/05/2025** (Rv. **674788-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

M. *(RIPA DI MEANA VIRGINIA) contro* D. *(ROMANELLI CHIARA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/10/2022

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Responsabilità civile da diffamazione a mezzo stampa - Erronea attribuzione della qualità di imputato anziché di indagato ovvero di un fatto diverso da quello per cui si indaga - Esimente del diritto di cronaca giudiziaria - Configurabilità - Esclusione - Eccezione.

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) In genere.

In tema di responsabilità civile da diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile nell'ipotesi in cui venga attribuita a un soggetto, direttamente o indirettamente, la qualità di imputato anziché di indagato (anche per essere riferita un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.) ovvero un fatto diverso da quello per cui si indaga (come nel caso di reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia inequivocabilmente tale da neutralizzare il carattere diffamatorio dei suddetti addebiti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12903 del 2020 Rv. 658176-02, N. 26789 del 2024 Rv. 672534-01, N. 12370 del 2018 Rv. 648934-01, N. 18264 del 2014 Rv. 632094-01, N. 11769 del 2022 Rv. 664805-02

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **13249** *del* **19/05/2025** (Rv. **674830-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* J. *(MANDARA GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/02/2019

141032 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - MORA DELLA P.A. - IN GENERE Restituzioni all'esportazione - Reg. CE n. 3665 del 1987 - Richiesta stragiudiziale di pagamento - Costituzione in mora dell'Amministrazione - Idoneità - Conseguenze - Interessi moratori - Spettanza - Decorrenza.

In tema di "restituzioni" all'esportazione, come disciplinate dal Regolamento CE n. 3665 del 1987 (applicabile ratione temporis), la richiesta stragiudiziale di corresponsione del relativo sussidio economico, rivolta dal creditore esportatore nei confronti dell'Amministrazione finanziaria debitrice, costituisce atto idoneo a costituire in mora quest'ultima, anche agli effetti delle norme di contabilità di Stato, a decorrere dalla scadenza del termine ragionevole entro il quale l'Amministrazione medesima deve svolgere e completare il procedimento di verifica previsto dal Regolamento suddetto; pertanto, conclusasi positivamente tale verifica e spirato quel termine senza l'avvenuto pagamento del menzionato sussidio, spettano al creditore esportatore gli interessi moratori sull'importo dello stesso e con l'indicata decorrenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Regolam. Commissione CEE 27/11/1987 num. 3665

Massime precedenti Vedi: N. 19084 del 2015 Rv. 636676-01, N. 6738 del 1983 Rv. 431456-01, N. 118 del 2023 Rv. 666644-01, N. 13763 del 2021 Rv. 661437-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1561 del 1977 Rv. 385270-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **13376** *del* **20/05/2025** (Rv. **675390-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

P. *(LUCIANI MASSIMO) contro* D. *(DE ANGELIS MAURA)*

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 05/11/2024

060116 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - RILEVANZA - GIUDIZIO (SULLA) - IN GENERE Questione di legittimità costituzionale - Requisito della rilevanza - Configurabilità in sede di giudizio di rinvio - Esclusione - Fondamento.

In tema di eccezione di legittimità costituzionale, il requisito della rilevanza - che implica l'incidenza attuale e non meramente eventuale, nel procedimento a quo, del dubbio di contrasto con la Costituzione, con riguardo a una norma dalla cui applicazione, ai fini della definizione del giudizio dinanzi a lui pendente, il giudice a quo dimostri di non poter prescindere - non è riscontrabile nel giudizio di rinvio, nella misura in cui la norma censurata sia stata già applicata alla controversia, nel giudizio rescindente, dalla S.C., enunciando la regula iuris da applicarsi da parte del giudice del rinvio, senza che in capo a quest'ultimo residui alcun potere di valutare nuovamente la norma medesima.

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7629 del 2025 Rv. 674284-01, N. 14869 del 2025 Rv. 675361-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **13762** *del* **22/05/2025** (Rv. **675013-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Servizio di tesoreria in regime di concessione - Svolgimento

oltre il termine di scadenza - Qualificazione del rapporto - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La domanda della banca concessionaria, volta al pagamento del corrispettivo del servizio di tesoreria reso, in favore di un ente locale, dopo la scadenza della relativa convenzione, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo ove presupponga la qualificazione del rapporto dedotto in giudizio, se avvenuto in via di fatto ovvero quale conseguenza di un provvedimento di cd. proroga tecnica. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di conflitto negativo, ha dichiarato la giurisdizione del g.a., sul presupposto che la domanda svolta dalla banca non avesse contenuto meramente patrimoniale ma investisse anche l'accertamento della legittimità ed efficacia degli atti di proroga adottati dal Comune).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22769 del 2019 Rv. 655115-01, N. 24111 del 2020 Rv. 659450-01, N. 16459 del 2020 Rv. 658339-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **14699** *del* **31/05/2025** (Rv. **674860-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

C. *(FIORMONTI MANFREDO) contro* C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 17/02/2025

026022 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE Divieto del patto di quota lite - Fondamento - Pattuizione consentita ex art. 13, comma 3, l. n. 247 del 2012 - Differenze.

Il divieto del patto di quota lite di cui all'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, si fonda sull'esigenza di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, al risultato della controversia, ciò che non ricorre, invece, nella diversa pattuizione - ammessa dal comma 3 del medesimo art. 13 - nella quale il compenso venga parametrato al valore dei beni o degli interessi litigiosi.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 3, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 4, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11485 del 1997 Rv. 510129-01, N. 6519 del 2012 Rv. 622099-01, N. 23738 del 2024 Rv. 672183-01, N. 2135 del 2025 Rv. 673611-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima

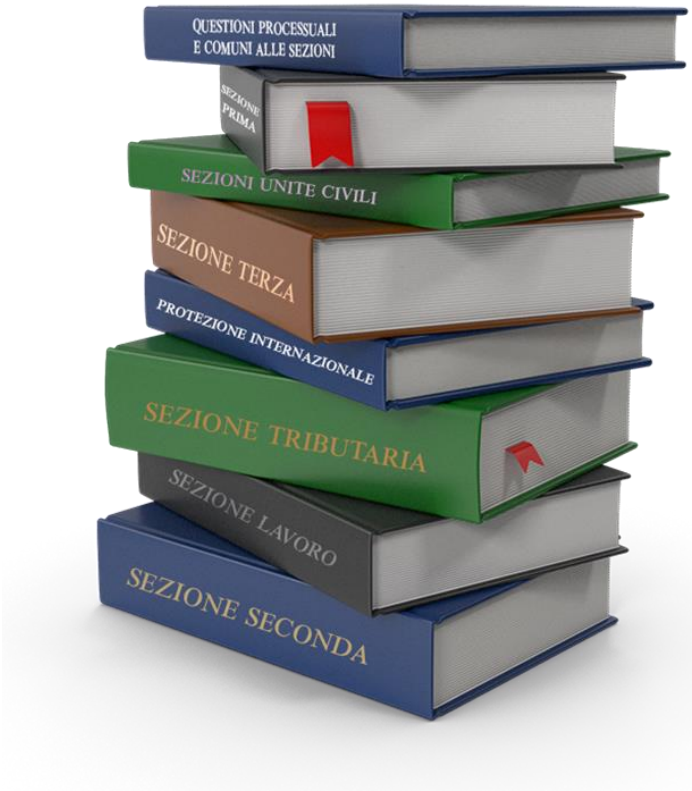

APRILE/MAGGIO 2025

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **8647** *del* **01/04/2025** (Rv. **674190-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **VALENTINO DANIELA.** *Relatore:* **VALENTINO DANIELA.**

S. *(PARENTI LUIGI) contro* I. *(MESSINA PIERA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/01/2021

081086 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETA' Termine per la dichiarazione di fallimento - Decorrenza dalla cancellazione dal registro delle imprese - Sopravvenuto decreto di cancellazione della cancellazione ex art. 2191 c.c. - Conseguenze - Presunzione di continuazione della società - Fondamento.

In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 10 l.fall., l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta, fa presumere sino a prova contraria la continuazione dell'attività d'impresa, atteso che il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità comporta che l'iscrizione del detto decreto rende opponibile ai terzi l'insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e determina altresì, con effetto retroattivo, il venir meno dell'estinzione della società per non essersi questa effettivamente verificata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2191, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20907 del 2023 Rv. 668677-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **8733** *del* **02/04/2025** (Rv. **674502-02**)

Presidente: **ABETE LUIGI.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

B. *(BARILA' MARIO) contro* P. *(FIORILLI PAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/11/2021

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Termine di proposizione delle istanze contro il debitore - Istanza giudiziale del creditore - Necessità - Ammissione del debitore al concordato e inserimento del credito nell'elenco ex art. 161, comma 2, l.fall. - Equipollenza - Esclusione.

085010 FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE In genere.

In tema di concordato preventivo, per l'interruzione del termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c., l'istanza del creditore deve essere necessariamente giudiziale e non meramente stragiudiziale, ossia deve consistere nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, in via di cognizione o esecutivamente, non essendo di ostacolo alla decadenza l'ammissione del creditore alla procedura di concordato preventivo, poiché l'art. 168 l.fall. impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche quelle di accertamento e condanna.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1597, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 168

Massime precedenti Vedi: N. 25197 del 2023 Rv. 668795-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **8733** *del* **02/04/2025** (Rv. **674502-01**)

Presidente: **ABETE LUIGI.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

B. *(BARILA' MARIO) contro* P. *(FIORILLI PAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/11/2021

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Termine di proposizione delle istanze contro il debitore - Funzione - Decorrenza - Dalla domanda di concordato preventivo - Fondamento.

085010 FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE In genere.

In tema di concordato preventivo, il termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c. ed avente lo scopo di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, poiché in tale momento l'obbligazione può dirsi scaduta, stante l'espresso richiamo operato dall'art. 169 l.fall. all'art. 55, comma 2, l.fall.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1597, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 55 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15902 del 2014 Rv. 632722-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **8883** *del* **03/04/2025** (Rv. **674265-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

I. *(SPINAPOLICE GIOVANNI) contro* L. *(MARINONI ROBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/06/2017

081354 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI Liquidazione coatta amministrativa - Sentenza che decide l'opposizione allo stato passivo deliberata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 181 del 2015 - Rimedi esperibili - Appello - Esclusione - Fondamento.

In caso di liquidazione coatta amministrativa bancaria, pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 181 del 2015 (16/11/2015), la sentenza che decide l'opposizione allo stato passivo non è appellabile ma ricorribile per cassazione, in forza della interpretazione letterale della disposizione transitoria di cui all'art. 3 del medesimo d.lgs.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/11/2015 num. 181 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29052 del 2019 Rv. 655633-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **8873** *del* **03/04/2025** (Rv. **674503-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

F. *(MONTEVERDE ALFREDO) contro* K. *(MARTUCCI SCHISA ALFREDO)*

Rigetta, TRIBUNALE NOVARA, 06/02/2017

081271 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA Accollo cumulativo esterno - Fallimento del debitore sussidiario - Art. 1268, comma 2, c.c. - Prevalenza - Conseguenze - Ammissione con riserva - Esclusione - Fattispecie.

In tema di accollo cumulativo esterno, nel caso di fallimento del debitore sussidiario, la disciplina ex art. 1268, comma 2, c.c. - che impone al creditore non una previa escussione del debitore principale ma solo una preventiva richiesta di pagamento - prevale su quella di cui agli artt. 55, comma 3 e 96, comma 2, n. 1), l.fall., con conseguente ammissione al passivo del credito, in modo puro e semplice, anziché con riserva. (La S.C., in cui caso di accollo esterno dei crediti dei lavoratori transitati alle dipendenze dell'affittuaria dell'azienda della società fallita, ha ritenuto privo di interesse il ricorso avverso la decisione di merito che aveva ammesso il creditore al passivo con riserva in quanto, trattandosi di riserva atipica, la stessa doveva già considerarsi come un'ammissione pura e semplice).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1268 com. 2, Legge Falliment. art. 55 com. 3, Legge Falliment. art. 96 com. 2 lett. 1)

Massime precedenti Vedi: N. 11811 del 2014 Rv. 631612-01, N. 21813 del 2023 Rv. 668679-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **8875** *del* **03/04/2025** (Rv. **674504-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

M. *(MONTERISI DOMENICO ROSARIO) contro* B. *(SALOMONE MARCO BENITO)*

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 13/04/2017

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Giudizio soggetto alla disciplina precedente al d.lgs. n. 5 del 2006 - Costituzione dell'opponente - Termine - Modalità - Produzione dei documenti giustificativi - Necessità

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, soggetto alla disciplina precedente alla novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, l'opponente deve, a pena di improcedibilità, costituirsi in giudizio almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata dal giudice delegato e le modalità della sua costituzione, ricavabili in mancanza di una norma espressa dalla disposizione generale dell'art. 165 c.p.c., consistono nel deposito in cancelleria del fascicolo di parte nel quale deve esserci il ricorso notificato, la procura, nonché i documenti giustificativi del credito offerti in comunicazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto applicabile il suesposto principio nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa bancaria, non ostandovi il disposto dell'art. 87 TUB, nel testo anteriore alla modifica del d.lgs. n. 181 del 2015, in quanto corrispondente al previgente art. 98 l.fall. e trattandosi di adempimento facilmente eseguibile dall'opponente e giustificato dalle esigenze di celerità e chiarezza).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 87

Massime precedenti Conformi: N. 1898 del 2018 Rv. 646858-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **8911** *del* **04/04/2025** (Rv. **674454-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Diff.)*

R. *(CONSOLO CLAUDIO) contro* F. *(MAGLIANI ANDREA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/07/2020

013003 ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Arbitrato societario - Lodo rituale straniero - Riconoscimento in Italia - Nomina del collegio da parte di soggetto terzo - Necessità - Conseguenze - Derogabilità degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 - Condizioni.

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di arbitrato societario, può essere riconosciuto in Italia un lodo rituale straniero pronunciato in forza di una clausola compromissoria, inserita nello statuto di una società di diritto italiano, che localizzi all'estero la sede dell'arbitrato medesimo, qualora l'organo arbitrale sia interamente nominato da un soggetto terzo estraneo alla società stessa, in conformità al disposto dell'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003, applicabile ratione temporis, essendo derogabili, una volta rispettate le predette condizioni, le disposizioni di cui ai successivi artt. 35 e 36, attraverso la scelta di una lex arbitri diversa, purché rispettosa dei criteri previsti dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (recepita dalla l. n. 62 del 1968), che, a livello sovranazionale, disciplinano il riconoscimento dei lodi arbitrali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34 com. 2, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 35, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 36, Tratt. Internaz. 10/06/1958

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36374 del 2021 Rv. 662927-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **8926** *del* **04/04/2025** (Rv. **674482-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

K. *(SEGHI LUIGI) contro* F. *(VIOLA FEDERICO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 13/11/2020

081292 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE Affitto di azienda - Risoluzione prima del fallimento dell'affittuario - Ritardata consegna da parte della curatela - Indennità di occupazione - Spettanza - Dolo o colpa del curatore - Irrilevanza - Liquidazione equitativa.

In tema di fallimento, la ritardata consegna, da parte della curatela, dell'azienda che il fallito aveva preso in affitto fa maturare, in capo al concedente, il diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione, da liquidarsi con valutazione equitativa ove non provata nel suo preciso ammontare, per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, anche ove il contratto sia stato risolto prima e anche se il ritardo non sia imputabile a dolo o colpa del curatore, ma dipenda da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge Falliment. art. 79

Massime precedenti Vedi: N. 18289 del 2022 Rv. 665299-01, N. 11379 del 1998 Rv. 520611-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33645 del 2022 Rv. 666193-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9072** *del* **06/04/2025** (Rv. **674455-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

B. *(VEGLIO MAURIZIO) contro* P.

Rigetta, GIUDICE DI PACE VICENZA, 29/06/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Immigrazione - Decreto prefettizio di espulsione - Rispondenza dell'atto alle fattispecie normative espulsive - Verifica del giudice di pace - Necessità.

In tema di immigrazione, il giudice di pace, investito dell'impugnazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto, non incorre in un'illegittima integrazione del provvedimento amministrativo a carattere vincolato ove, nel vagliare la contestazione, dia conto della descrizione dei fatti presenti nell'atto, essendo suo compito verificare, in sede di convalida, la corretta rispondenza dello stesso alle fattispecie normative espulsive, senza basarsi sul mero richiamo delle norme, operato dal provvedimento espulsivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26173 del 2023 Rv. 668934-01, N. 17408 del 2015 Rv. 636696-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9082** *del* **07/04/2025** (Rv. **674266-01**)

Presidente: **FALABELLA MASSIMO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.**

P. *(ASTONE FRANCESCO) contro* E. *(D'ANGELO ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/04/2021

089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Giudicato penale di condanna - "Reato di danno" - Effetti sul giudizio civile - Danno-conseguenza - Accertamento ulteriore - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Il giudicato penale di condanna, formatosi su una fattispecie di "reato di danno" in cui il danno-evento coincide con il danno-conseguenza, si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno che, pertanto, non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, affermando che il giudicato penale di condanna per il reato previsto dall'art. 224, comma 2 l.fall. si estende non solo alla violazione dei doveri contestata all'amministratore, ossia la distribuzione di utili fittizi, ma anche all'accertamento che tale condotta ha determinato il dissesto della società o, comunque, il suo aggravamento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 224 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8477 del 2020 Rv. 657804-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4549 del 2010 Rv. 611796-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9289** *del* **08/04/2025** (Rv. **674460-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

C. *(BARRA SABRINA) contro* E.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/09/2021

114104 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE Appalto pubblico - Obbligo imposto dall'art. 1 del d.l. n. 95 del 2012 - Carattere inderogabile - Automatico recepimento nei contratti in corso - Conseguenze - Fattispecie.

141022 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di appalto pubblico, il carattere inderogabile dell'art. 1, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012, applicabile anche ai contratti incorso in deroga alle clausole difformi apposte dalle parti, consente all'Amministrazione di integrare direttamente le condizioni contrattuali, per adeguarle agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con conseguente diritto di recesso in qualsiasi tempo ove, in presenza di un rifiuto dell'appaltatore alle modifiche contrattuali richieste, le pattuizioni, tenuto anche conto delle prestazioni non ancora eseguite, risultino peggiori di quelle stipulate dalla Consip, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della l. n. 488 del 1999. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, secondo cui il recepimento della nuova disciplina comportava per l'appaltatore un mero impegno ad uniformare i corrispettivi dell'appalto ai minori importi eventualmente previsti dai tariffari Consip, senza obbligo di tradursi in una effettiva modifica del contratto).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 1 com. 13, Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11828 del 2018 Rv. 648440-01, N. 13301 del 2018 Rv. 649158-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **9196** *del* **08/04/2025** (Rv. **674456-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE BARI, 14/12/2023

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Immigrazione - Decreto di trattenimento dello straniero espulso - Sindacato del giudice di pace - Novellato art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008 - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, il provvedimento che dispone l'obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso in Italia, previsto dal novellato art. 32, comma 4, del d.lgs. 25 del 2008, in ossequio al principio di economia degli atti giuridici e per espressa previsione normativa, tiene luogo e produce gli stessi effetti del decreto di espulsione emesso dalla Commissione territoriale, la cui esecuzione è affidata al Questore, e, pertanto, non è necessario un ulteriore provvedimento sottoposto a un diverso rimedio giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, in sede di convalida del trattenimento, aveva ritenuto illegittimo il provvedimento di espulsione, per la mancanza di un espresso conferimento alla Commissione territoriale di poteri espulsivi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 4, Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7 ter, Decreto Legge 05/05/2023 num. 50, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12609 del 2014 Rv. 631511-01, N. 7841 del 2019 Rv. 653116-02, N. 18404 del 2023 Rv. 668301-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9222** *del* **08/04/2025** (Rv. **674459-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

G. *(PONZIANI SANDRO) contro* D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/10/2023

082068 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - IMPUGNAZIONE (PROVVEDIMENTI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO) - CONDIZIONI Parentela collaterale - Azione di accertamento - Ammissibilità - Interesse ad agire - Condizioni - Partecipazione del PM - Necessità.

L'azione di mero accertamento di una parentela collaterale è ammissibile, ove ne sussista un interesse concreto ed attuale, anche solo di carattere patrimoniale, ex art. 100 c.p.c., purché si fondi sul presupposto di uno status (nella specie, filiale) già definitivamente accertato, o almeno ancora accertabile, con le azioni tipiche previste dall'ordinamento e con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero, su tempestiva richiesta dei soli soggetti a tanto legittimati secondo il codice civile (nella specie, artt. 269 e 270 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 270, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27560 del 2021 Rv. 662636-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9218** *del* **08/04/2025** (Rv. **674458-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

Z. *(FILOCAMO ROBERTO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, TRIBUNALE BRESCIA, 05/02/2024

188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO Detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 Cedu - Ricorso ex art. 35-ter, comma 3, O.P. - Scopo - Competenza territoriale - Legittimazione - Fattispecie.

In tema di detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 Cedu, il ricorso ex art. 35-ter, comma 3, O.P. rientra nella competenza non del magistrato di sorveglianza, bensì del tribunale civile del capoluogo del distretto in cui l'ex detenuto ha la residenza, che decide in composizione monocratica nelle forme previste dall'art. 737 c.p.c., attesa l'esigenza di assicurare uno strumento processuale agile ed effettivo, e la legittimazione ad avvalersene spetta a coloro che hanno subito una detenzione inumana a titolo definitivo o non definitivo, purché, nel primo caso, la pena sia cessata e, nel secondo, la custodia cautelare non sia convertibile in pena espiata. (Principio applicato in un caso in cui la persona, che aveva sofferto la custodia cautelare in condizioni inumane, non era poi stata condannata).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Massime precedenti Vedi: N. 2519 del 2019 Rv. 652293-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9218** *del* **08/04/2025** (Rv. **674458-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

Z. *(FILOCAMO ROBERTO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, TRIBUNALE BRESCIA, 05/02/2024

188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO Detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 Cedu - Ricorso ex art. 35-ter, comma 3, O.P. - Scopo - Conseguenze.

In tema di detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 Cedu, il ricorso ex art. 35-ter, comma 3, O.P. ha lo scopo di evitare il protrarsi della violazione dei principi enunciati in materia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, prevedendo, in via eccezionale, il rimedio indennitario ex lege di otto euro al giorno solo quando non è possibile la riduzione della pena, prevista dal comma 1 del citato art. 35-ter, sicché il soggetto, che, dopo un periodo di custodia cautelare in carcere, venga rimesso in libertà, può invocare il ristoro entro sei mesi dalla cessazione della misura custodiale, solo ove non sia sottoposto, per il medesimo titolo, ad altro periodo di detenzione; se, invece, dopo essere stato rimesso in libertà per il venir meno della misura, venga condannato, il successivo inizio del nuovo periodo di detenzione non gli consente di chiedere il ristoro nella cd. forma specifica per la precorsa carcerazione preventiva, potendo egli, con riferimento al secondo periodo detentivo fondato su un diverso titolo, far valere il rimedio, ove ne ricorrano nuovamente i presupposti.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter com. 3 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter com. 1 CORTE COST.

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **9216** *del* **08/04/2025** (Rv. **674457-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(LOLLINI SUSANNA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/02/2024

082006 FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE Carta di identità elettronica - Figlio minore di coppia omoaffettiva femminile - Inserimento dell'espressione "genitore" in luogo di "madre/padre" - Disapplicazione del d.m. 31 gennaio 2019 - Legittimità - Ragioni.

166009 STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI In genere.

In tema di carta di identità elettronica, la disapplicazione del d.m. 31 gennaio 2019 da parte del giudice, che ordini al Ministero dell'interno di indicare sul documento del figlio minore di una coppia omoaffettiva femminile la dicitura "genitore", in corrispondenza dei nomi del genitore naturale e di quello adottivo, è legittima, poiché il decreto ministeriale suddetto, nel disporre l'utilizzo dei termini "padre" e "madre", contrasta con l'art. 3, comma 5, T.U.L.P.S., che si riferisce ai "genitori" come soggetti richiedenti il rilascio, e consente un'indicazione appropriata solamente per una delle due madri, poiché impone all'altra di veder classificata la propria relazione di parentela secondo una modalità ("padre") non consona al suo genere, senza dare adeguata rappresentazione alla realtà giuridica familiare venutasi a creare a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di adozione.

Riferimenti normativi: DM Interno 31/01/2019, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 3 com. 5, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22179 del 2022 Rv. 665161-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38162 del 2022 Rv. 666544-02 Rv. 666544-04

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9212** *del* **08/04/2025** (Rv. **674505-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

A. *(PELLEGRINI PAOLA) contro* P. *(FERRAJOLO UMBERTO)*

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 10/10/2023

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Inammissibilità dell'appello - Mancato rilievo da parte del giudice del merito - Rilevabilità d'ufficio in fase di legittimità - Configurabilità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio - Fattispecie.

La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione. (Nella specie, il tribunale aveva rigettato nel merito l'appello avverso la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, omettendo di dichiarare l'inammissibilità del gravame in quanto proposto per motivi esorbitanti quelli deducibili ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Conformi: N. 26525 del 2018 Rv. 650843-01

Massime precedenti Vedi: N. 22256 del 2017 Rv. 645418-01, N. 5991 del 2020 Rv. 657577-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **9371** *del* **09/04/2025** (Rv. **674462-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

A. *(AURELI LORENZO) contro* B.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 04/01/2024

081079 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO Concordato preventivo ordinario e con riserva - Disciplina del c.c.i.i. - Incompetenza per territorio - Rilievo d'ufficio - Termine - Individuazione - Fondamento.

In tema di concordato preventivo ordinario e con riserva, il termine per rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale ex art. 27 del d.lgs. n. 14 del 2019 va individuato nel momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi per compiere tale valutazione e, dunque, quando vi sia l'allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 3 del citato decreto, coincidente con il momento deliberativo dell'ammissione o non ammissione alla procedura pattizia di regolamento della crisi aziendale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 27 com. 2, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9 bis

Massime precedenti Vedi: N. 907 del 2017 Rv. 643152-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9328** *del* **09/04/2025** (Rv. **674478-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

E. *(GIULIANI FABIO) contro* E. *(CARDARELLI MASSIMILIANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/01/2024

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Prescrizione del diritto - Norme di ordine pubblico - Esclusione - Fondamento.

Le disposizioni sulla prescrizione non possono considerarsi norme di ordine pubblico, tutelando l'interesse sostanzialmente privato, da un lato, del soggetto passivo del rapporto giuridico, a ritenersi libero da vincoli in conseguenza del decorso del tempo stabilito dalla legge e, dall'altro, del soggetto attivo, titolare della facoltà di impedire il realizzarsi dell'effetto estintivo attraverso l'inequivoca manifestazione di volontà dimostrativa dell'intento di esercitare il proprio diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2936

Massime precedenti Vedi: N. 1084 del 2011 Rv. 616404-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9315** *del* **09/04/2025** (Rv. **674506-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

B. *(NATALE MICHELA) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2021

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Reclamo ex art. 18 l.fall. - Contraddittorio scritto - Concessione di termini a difesa - Adozione del provvedimento decisorio in epoca antecedente - Conseguenze.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

In tema di reclamo ex art. 18 l.fall., ove il collegio ritenga di "sentire le parti" attraverso il contraddittorio scritto, concedendo termini a difesa per la comunicazione di scritti conclusionali, l'adozione del provvedimento decisorio prima della loro scadenza determina la nullità del procedimento e della conseguente sentenza.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29510 del 2024 Rv. 672887-01, N. 32016 del 2024 Rv. 673011-01, N. 34421 del 2024 Rv. 673181-01, N. 17717 del 2024 Rv. 671597-01, N. 32538 del 2024 Rv. 673111-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9332** *del* **09/04/2025** (Rv. **674461-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

M. *(FEMIA GIUSEPPE) contro* C. *(MORETTI MARCO)*

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 05/12/2022

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Amministrazione straordinaria delle grandi imprese - Prestazioni rese dopo l'apertura della procedura - Prededucibilità del credito - Condizioni - Dichiarazione di scioglimento del commissario - Effetti - Fattispecie.

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, il credito del contraente in bonis alla remunerazione delle prestazioni rese in favore della procedura, successivamente alla sua apertura, e derivanti da un contratto ad esecuzione periodica o continuata, ha carattere deducibile, pur in mancanza di subentro da parte del commissario, poiché, continuando il rapporto anche dopo l'apertura della procedura, gli effetti della manifestazione della volontà di scioglimento dello stesso non possono riverberarsi, per il principio ricavabile dagli artt. 1378, 1373 e 1460 c.c., sulle prestazioni già eseguite. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ammesso la società opponente al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della locataria per il credito ai canoni maturati e non pagati, in prededuzione, senza dare rilievo al mancato subentro della stessa nei contratti di locazione pendenti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 50, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 51, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 52, Legge Falliment. art. 72, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Pen. Mil. Guerra art. 1460

Massime precedenti Vedi: N. 28159 del 2024 Rv. 672797-01, N. 28797 del 2018 Rv. 651472-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9417** *del* **10/04/2025** (Rv. **674483-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

L. *(PABIS TICCI NICOLA) contro* N. *(PENZA ANDREA)*

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Competenza territoriale - Controversia sull'interpretazione dello statuto - Rapporti sociali - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

159024 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE In genere.

Nelle controversie concernenti l'interpretazione dello statuto si applica il criterio di determinazione della competenza territoriale previsto dall'art. 23 c.p.c., trattandosi di cause che hanno ad oggetto questioni attinenti, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale. (Principio applicato in una causa relativa all'esercizio del diritto di prelazione previsto dallo Statuto e all'interpretazione del valore vincolante della denutiatio, non trattandosi di controversia avente ad oggetto l'intervenuto trasferimento di quote sociali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10322 del 2024 Rv. 671161-01, N. 2318 del 2006 Rv. 588141-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9452** *del* **11/04/2025** (Rv. **674267-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

T. *(GENTILESCHI NUNZIO) contro* B. *(SALOMONE MARCO BENITO)*

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 04/11/2017

081352 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa - Opposizione - Omesso deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione di udienza notificata ai commissari - Improcedibilità del ricorso in applicazione analogica dell'art. 348 c.p.c. - Sussistenza - Sanatoria per effetto dell'avvenuta costituzione in giudizio della controparte - Esclusione - Ragioni.

Nell'ambito della procedura della liquidazione coatta amministrativa, la costituzione dell'opponente si realizza secondo una scissione articolata in due adempimenti, di cui il primo - il deposito del ricorso - determina l'introduzione del giudizio a contraddittorio differito, mentre l'altro - il deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza notificato - perfeziona e completa la costituzione, consentendo al tribunale adito di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e la sussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente, di talché l'omesso deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza notificata ai commissari determina l'improcedibilità del ricorso, in applicazione analogica dell'art. 348 c.p.c., non risultando ammissibile neppure la sanatoria del vizio in conseguenza dell'avvenuta costituzione della controparte nel termine assegnato, atteso che la sanzione dell'improcedibilità è diretta a colpire l'inattività della parte e a garantire il giusto processo e la sua ragionevole durata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 87 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16084 del 2021 Rv. 661389-01, N. 10864 del 2011 Rv. 617623-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9455** *del* **11/04/2025** (Rv. **674507-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

G. *(VECCHIOLI PAOLO) contro* B. *(DEL PRINCIPE MARIO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TERAMO, 01/09/2019

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - Decreto di revoca dell'apertura del procedimento di liquidazione del patrimonio ex artt.14-ter e segg. della l. n. 3 del 2012 - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Ragioni.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

In tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto con cui il tribunale ha revocato il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex artt.14-ter e segg. della l. n. 3 del 2012, in accoglimento del reclamo proposto da un creditore, in quanto si tratta di decisione non definitiva (che non esclude cioè la reiterabilità della proposta) nonché priva di natura decisoria su diritti soggettivi, e pertanto non suscettibile di passaggio in giudicato.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 22616 del 2023 Rv. 668434-01, N. 17836 del 2019 Rv. 654542-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9549** *del* **11/04/2025** (Rv. **674465-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

B. *(CARBONETTI FABRIZIO) contro* G. *(DI FANO VINCENZO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VASTO, 06/05/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Omologazione del piano del consumatore - Creditore privilegiato - Sorte della parte incapiente - Diritto ad un ulteriore soddisfacimento quale credito chirografario - Sussistenza.

In tema di sovraindebitamento, il creditore privilegiato a beneficio del quale, ai fini dell'omologazione del piano del consumatore, venga previsto un pagamento parziale nei limiti della capienza sul valore del bene gravato dal privilegio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l. n. 3 del 2012, non cessa di essere creditore per la parte residua degradata in chirografo, sulla quale egli mantiene il diritto a un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27843 del 2022 Rv. 665711-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9455** *del* **11/04/2025** (Rv. **674507-02**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

G. *(VECCHIOLI PAOLO) contro* B. *(DEL PRINCIPE MARIO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TERAMO, 01/09/2019

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento - Decreto di inammissibilità della proposta - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Ragioni - Decreto reso sul reclamo avverso il diniego di omologazione o avverso l'avvenuta omologazione - Ricorribilità in cassazione - Ammissibilità - Ragioni.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, in quanto privo del carattere di decisorietà, siccome non pronunciato su diritti contrapposti, laddove sono suscettibili di ricorso straordinario per cassazione quelli resi in esito al reclamo avverso il diniego di omologazione, ovvero avverso l'avvenuta omologazione, giacché in tali ipotesi essi integrano una decisione su diritti soggettivi contrapposti e sono resi in esito al contraddittorio tra le parti, divenendo come tali suscettibili di stabilizzazione, equipollente al giudicato allo "stato degli atti".

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 22616 del 2023 Rv. 668434-01, N. 17836 del 2019 Rv. 654542-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9451** *del* **11/04/2025** (Rv. **674463-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

I. *(SGROI ANTONINO) contro* F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 24/07/2017

048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE Aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la disciplina comunitaria - Azione per il recupero - Domanda tardiva di insinuazione al passivo fallimentare - Art. 101, comma 1 e 4, l.fall. - Disapplicazione - Fondamento.

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento dello stato passivo fallimentare, nell'ipotesi in cui la domanda di ammissione ha ad oggetto un credito che trae origine da una decisione della Commissione europea che ha dichiarato la natura di aiuti di Stato delle somme ottenute dall'imprenditore fallito sulla base di una normativa nazionale confliggente con i principi eurounitari in materia di concorrenza, il giudice fallimentare è tenuto, in virtù dei canoni di effettività e leale collaborazione, a disapplicare la disciplina nazionale sulle condizioni di ammissibilità della domanda tardiva di insinuazione al passivo, così da garantire il raggiungimento in concreto del risultato imposto dal diritto comunitario.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 com. 4, Regolam. Consiglio CEE 22/03/1999 num. 659 art. 14, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108

Massime precedenti Vedi: N. 36772 del 2022 Rv. 666299-01, N. 15006 del 2024 Rv. 671423-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **9453** *del* **11/04/2025** (Rv. **674464-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

S. *(BASSI ANDREA) contro* T. *(AULETTA ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/10/2022

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI Controllo demandato al Tribunale in sede di omologazione - Valutazione della realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria in tempi ragionevolmente contenuti - Inclusione - Valutazione dei termini di adempimento e dei rischi temporali connessi - Spettanza al ceto creditorio.

In sede di omologa del concordato preventivo, rientra nell'alveo del giudizio di fattibilità giuridica demandato al tribunale, la valutazione dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria attraverso la previsione di una soddisfazione in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti; viceversa, sono rimessi all'apprezzamento dei creditori la verosimiglianza dei termini di adempimento prospettati e i rischi temporali connessi alla liquidazione dell'attivo, trattandosi di aspetti concernenti la mera convenienza economica.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180

Massime precedenti Conformi: N. 21175 del 2018 Rv. 650169-01

Massime precedenti Vedi: N. 11522 del 2020 Rv. 658133-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9755** *del* **14/04/2025** (Rv. **674496-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

U. *(VIGLIOTTI DANIELA) contro* M.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE VARESE, 21/02/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione - Art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata - Necessità - Distinzione tra vita privata e familiare - Esclusione - Fondamento.

In tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115

Massime precedenti Conformi: N. 23957 del 2018 Rv. 650406-01

Massime precedenti Vedi: N. 20075 del 2024 Rv. 672082-01, N. 19815 del 2022 Rv. 665219-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9779** *del* **14/04/2025** (Rv. **674268-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

C. *(ARIETA GIOVANNI) contro* A. *(TORRELLI EVELINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 25/07/2018

159283 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - NOMINA - DA PARTE DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI Società a partecipazione pubblica - Divieto di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati e di partecipare al capitale di società o enti nazionali ex art. 13, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006 (ratione temporis applicabile) - Applicabilità alle società a partecipazione pubblica che svolgono attività esterna di erogazione di un pubblico servizio - Esclusione - Ragioni.

In tema di società a partecipazione pubblica, il divieto di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati e di partecipare al capitale di società o enti nazionali, ex art. 13, comma

1, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. nella l. n. 248 del 2006 (nel testo ratione temporis applicabile), colpisce le società pubbliche strumentali alle Amministrazioni regionali o locali che esercitano attività amministrativa in forma privatistica, e non anche le società costituite o partecipate per la gestione di servizi pubblici locali esercenti attività d'impresa per conto di enti pubblici, in quanto, trattandosi di disposizione introdotta per evitare che un soggetto che svolge attività amministrativa possa esercitare allo stesso tempo attività d'impresa, beneficiando dei privilegi dei quali può godere come Pubblica Amministrazione, costituisce una norma a carattere eccezionale, che non può essere applicata oltre i casi in essa previsti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 13 com. 1, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31994 del 2024 Rv. 673238-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9774** *del* **14/04/2025** (Rv. **674442-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

P. *(ABRAM DANIELA) contro* D. *(MARZI CORINNA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/07/2024

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Sentenza di appello - Sentenza sull'istanza di revocazione - Distinti ricorsi per cassazione - Riunione - Necessità - Esclusione - Trattazione alla medesima udienza con priorità alla sentenza di merito - Sussistenza - Ragioni.

Qualora pendano contemporaneamente, proposti dalla stessa parte, sia ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, impugnata anche per revocazione, sia ricorso avverso la sentenza che ha deciso, rigettandola, sulla revocazione, è sufficiente trattare i ricorsi nella stessa udienza o camera di consiglio. (Nella specie, la Corte ha dato priorità all'esame del ricorso avverso la sentenza di appello, sul rilievo che il suo accoglimento era suscettibile di riconoscere la giurisdizione italiana anche sulla domanda concernente l'entità del contributo, da parte del genitore, del mantenimento della figlia minore, giurisdizione invece esclusa dalla sentenza di appello, e di incidere, così, sulla sentenza resa in sede di impugnazione per revocazione, il cui ricorso sarebbe divenuto privo di oggetto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Civ. art. 395, Cod. Proc. Civ. art. 397

Massime precedenti Vedi: N. 18966 del 2024 Rv. 671721-01, N. 21315 del 2022 Rv. 665129-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9811** *del* **14/04/2025** (Rv. **674466-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

B. *(TOSI EMILIO) contro* F. *(SILVETTI MASSIMILIANO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/04/2020

081209 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE Pegno regolare e irregolare - Differenze - Garanzia bancaria costituita mediante bene fungibile - Qualificazione come pegno regolare o irregolare - Condizioni - Conseguenze in tema di compensazione e revocatoria.

149175 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - EFFICACIA - DEL PRIVILEGIO SPECIALE RISPETTO AL PEGNO ED ALLE IPOTECHE - IN GENERE In genere.

E' assoggettabile a revocatoria fallimentare la compensazione in conto corrente dell'esposizione passiva del cliente fallito con un corrispondente debito della stessa banca verso quest'ultimo, ove si accerti la natura regolare del pegno di denaro costituito dal cliente presso la banca, dovendo considerarsi che l'esenzione da revocatoria può conseguire solo all'accertata natura irregolare del pegno di denaro, che consegue unicamente all'espresso conferimento alla banca, in sede di costituzione della garanzia, della facoltà di disposizione della somma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1851, Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2796, Cod. Civ. art. 2797

Massime precedenti Vedi: N. 24137 del 2018 Rv. 650609-02

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **9882** *del* **15/04/2025** (Rv. **674270-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

V. *(REGGIO D'ACI MICHELA) contro* T. *(CARUGNO CUCCIA RAFFAELLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2023

082296 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - IMPUGNAZIONI Giudizio di appello in controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio - Rito cartolare ex art.221, comma 4, del d. l. n. 34 del 2020 - Possibilità per le parti di produrre documenti sopravvenuti allegati alle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione - Sussistenza - Provvedimenti necessari a garantire il diritto di difesa della controparte - Contenuto.

In sede di appello avverso la decisione di primo grado sulle statuizioni economiche nelle controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove trovi applicazione il rito cartolare previsto dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, le parti hanno il diritto di depositare documenti nuovi sopravvenuti, nella cui eventualità il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, deve disporre la rimessione della causa sul ruolo o, in alternativa, consentire un differimento per assicurare alla controparte di replicare alla nuova documentazione prodotta in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7067 del 2025 Rv. 674151-01, N. 29908 del 2024 Rv. 673190-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **9879** *del* **15/04/2025** (Rv. **674269-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*

V. *(MANNINO SAVERIO FELICE) contro* P. *(MANGANIELLO ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/05/2023

082274 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - IN GENERE Pensione di reversibilità - Ripartizione tra coniuge superstite e coniuge divorziato - Natura previdenziale - Esclusione - Fondamento - Applicazione del termine di sospensione feriale - Sussistenza.

Le controversie, ex art. 9, comma 3, della l. n. 898 del 1970, aventi ad oggetto la ripartizione in quote dell'unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e quello divorziato non hanno natura previdenziale, in ragione dell'oggetto e della causa petendi, nonché della complessa qualificazione giuridica dei diritti in contesa, tutti scaturenti dalla solidarietà post coniugale da un lato (coniuge divorziato) e dalla posizione di parentela giuridicamente qualificata (coniuge superstite). Pertanto la controversia che ne deriva concerne la quantificazione di siffatte quote in applicazione dei criteri stabiliti dalla l. n. 898 del 1970, non riguardando profili strettamente relativi al rapporto assicurativo e previdenziale con l'ente previdenziale, e trova applicazione il termine di sospensione feriale, secondo la regola generale, dettata dalla l. n. 742 del 1969 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, ciò anche in ragione del principio per cui l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale costituisce un presidio della tutela giurisdizionale dei diritti e del principio dell'ultrattività del rito.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 3 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Massime precedenti Vedi: N. 10668 del 2023 Rv. 667677-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9812** *del* **15/04/2025** (Rv. **674467-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

F. *(VALDINA PIER FRANCESCO) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 09/11/2021

081209 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE Pegno bancario - Monetizzazione a opera della banca - Effetti sulla decorrenza del termine per la proposizione dell'azione revocatoria.

149175 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - EFFICACIA - DEL PRIVILEGIO SPECIALE RISPETTO AL PEGNO ED ALLE IPOTECHE - IN GENERE In genere.

In tema di revocatoria fallimentare, al fine di stabilire se il pagamento si collochi o meno nel "periodo sospetto" rilevante per l'esercizio dell'azione, la monetizzazione da parte della banca del pegno costituito in garanzia dal cliente poi fallito è idonea a determinare la decorrenza del relativo termine, siccome equivale al pagamento del debito garantito dal pegno stesso, restando invece irrilevante la data dell'eventuale successiva imputazione del pagamento, da parte del creditore, a uno piuttosto che a un altro dei plurimi debiti del medesimo obbligato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2797

Massime precedenti Vedi: N. 24137 del 2018 Rv. 650609-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9895** *del* **15/04/2025** (Rv. **674271-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.**

N. *(DE MARCO GIANCARLO) contro* M. *(AMICOSANTE GIULIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/02/2024

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Appello nel novellato rito famiglia - Proposizione con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.30 c.p.c. - Applicabilità agli appelli proposti successivamente al 28 febbraio 2023 - Esclusione - Applicabilità alle sole controversie introdotte in primo grado a partire dal 1° marzo 2023 - Sussistenza - Ragioni.

In tema di giudizio di appello del nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, la disposizione dell'art. 473-bis.30 c.p.c., che prevede che l'appello si propone con ricorso, si applica soltanto per i ricorsi depositati in primo grado a partire dal 1° marzo 2023, secondo la regola transitoria generale dettata nel comma 1 dell'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 30, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **9890** *del* **15/04/2025** (Rv. **674468-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

C. *(PELLEGRINI ENRICO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TARANTO, 05/07/2024

075010 ELEZIONI - ELETTORATO - IN GENERE Incandidabilità alla carica elettiva degli enti locali ex d.lgs. n. 235 del 2012 - Circostanze riabilitative - Introduzione del comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p. ad opera dell'art. 25 del d.lgs. n. 150 del 2022 - Effetto abrogativo tacito dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 - Sussistenza - Retroattività della novella legislativa e conseguente applicabilità ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore - Esclusione - Ragioni.

In materia elettorale, il comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p., introdotto dall'art. 25 del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha tacitamente abrogato l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 nella parte in cui, ai fini dell'incandidabilità, equiparava alle sentenze di condanna la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p., trova applicazione solo a far data dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022, atteso che la natura extra penale delle disposizioni del d. lgs. n. 235 del 2012 rende inapplicabile il principio di retroattività della legge più favorevole al soggetto giudicato incandidabile secondo la disciplina vigente al tempo della presentazione delle liste.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 15 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 25 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10224 del 2022 Rv. 664542-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9893** *del* **15/04/2025** (Rv. **674539-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

C. *(CELLI ALFONSO) contro* R. *(MASTRAGOSTINO FRANCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/11/2023

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Art. 2362 c.c. nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Responsabilità illimitata dell'unico socio sopravvenuto - Estensione del principio alle fondazioni - Esclusione - Ragioni.

159351 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - RAPPORTI CON I TERZI - OBBLIGAZIONI SOCIALI - UNICO AZIONISTA In genere.

L'art. 2362 c.c., nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2003, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, laddove prevedeva che, "in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente", è una norma eccezionale, che deroga al principio della responsabilità esclusiva dell'ente, e come tale non è suscettibile di applicazione analogica, dovendo pertanto escludersi che essa sia applicabile alle fondazioni per le quali non vi è un vincolo di plurisoggettività dei fondatori, potendo essere costituite anche da un solo fondatore, a differenza che per le società, per le quali, nella disciplina "ratione temporis" vigente, non vi era la possibilità di costituzione per atto unilaterale, essendo nulla la società costituita in mancanza originaria della pluralità dei soci.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2362

Massime precedenti Vedi: N. 2422 del 2008 Rv. 601539-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **9890** *del* **15/04/2025** (Rv. **674468-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

C. *(PELLEGRINI ENRICO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TARANTO, 05/07/2024

075010 ELEZIONI - ELETTORATO - IN GENERE Incandidabilità alla carica elettiva degli enti locali ex d.lgs. n. 235 del 2012 - Equiparazione alla sentenza di riabilitazione ex art. 178 c.p. della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 445, comma 2, c.p.p. - Esclusione - Ragioni.

In materia elettorale, in applicazione del d.lgs. n. 235 del 2012, l'efficacia estintiva anticipata della ragione di incandidabilità può essere riconosciuta all'intervenuta pronuncia di sentenza di riabilitazione del candidato ai sensi dell'art. 178 c.p., ma non anche all'intervenuta estinzione del reato derivante dall'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., stante la diversità dei due istituti quanto agli effetti sia penali ed extra-penali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 CORTE COST., Cod. Pen. art. 178 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 2 CORTE COST., Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10224 del 2022 Rv. 664542-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **10077** *del* **16/04/2025** (Rv. **674509-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

A. *(PETROZZIELLO ANTONIO) contro* C. *(MATARAZZO GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/07/2023

080020 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA' Decreto liquidazione indennizzo ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 - Opposizione - Termine ex art. 54, comma 2, dello stesso d.P.R. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il termine perentorio previsto dall'art. 54, comma 2, del d.P.R n. 327 del 2001 e, successivamente, dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alla determinazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell'art. 42-bis del d.P.R n. 327 del 2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione; infatti, l'art. 29 citato, pur essendo successivo, non effettua alcun rinvio al precedente art. 42-bis del menzionato d.P.R n. 327, non risultando peraltro, in ogni caso, consentite interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l'esercizio del diritto di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge; al contempo, se la comune natura indennitaria del credito pecuniario dell'espropriato e del soggetto attinto dal decreto di acquisizione può valorizzarsi per giustificare la giurisdizione ordinaria e la competenza funzionale della Corte d'appello, quale giudice delle indennità in materia, ciò non consente di superare le diversità strutturale dei relativi procedimenti amministrativi.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 324 art. 42 bis, DPR 08/06/2001 num. 324 art. 43, DPR 08/06/2001 num. 324 art. 54 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/2001 num. 150 art. 29 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 35287 del 2023 Rv. 669804-01

Massime precedenti Vedi: N. 5517 del 2017 Rv. 644652-01, N. 159 del 2024 Rv. 669816-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **10074** *del* **16/04/2025** (Rv. **674508-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

M. *(VENTURA COSTANTINO) contro* C. *(BALDI ALESSANDRA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 07/04/2023

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Provvedimento amministrativo oggetto di ricorso del proprietario del bene ai fini della determinazione dell'indennizzo - Individuazione.

In caso di adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il ricorso da parte del privato ai fini della determinazione dell'indennizzo deve essere proposto avverso la delibera del Consiglio comunale, organo che ha la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l) del d.lgs. n. 267 del 2000, agli acquisti e alle alienazioni immobiliari, così ricomprendendo anche l'ipotesi di acquisto di immobili disciplinata dall'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, restando irrilevante, ai fini della predetta impugnazione, il successivo provvedimento attuativo emesso dal Dirigente dell'ufficio comunale.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 42 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25707 del 2024 Rv. 672419-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **10144** *del* **17/04/2025** (Rv. **674510-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

B. *(ACCORDI CRISTIANO) contro* B.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MANTOVA, 14/06/2024

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Divieto per l'amministratore di anticipare somme per conto dell'amministrato e di rendersi cessionario di ragioni di credito verso il medesimo - Sussistenza - Violazione - Sostituzione - Ragioni.

L'amministratore di sostegno che anticipa somme di denaro per conto del suo amministrato e si rende cessionario di ragioni di credito verso il medesimo entra con il pupillo in una situazione di conflitto di interessi, in quanto ne diventa creditore, ciò che ne determina l'obbligatoria sostituzione attesa la mancanza, nella disciplina dell'amministrazione di sostegno, di una figura assimilabile al protutore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 378, Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Civ. art. 360

Massime precedenti Vedi: N. 7414 del 2024 Rv. 670648-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **10307** *del* **18/04/2025** (Rv. **674511-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(GALLETTI DANILO)*

Rigetta, TRIBUNALE MODENA, 17/03/2022

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Concordato preventivo in continuità aziendale - Crediti sorti dopo la chiusura della procedura ex art. 181 l.fall. e durante l'esecuzione del concordato - Successivo fallimento - Prededucibilità c.d. "in funzione" - Esclusione.

In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 181 l.fall. e durante la fase di esecuzione del concordato non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. "in funzione", di cui all'art. 111, comma 2, l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 com. 2, Legge Falliment. art. 181, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182 quater

Massime precedenti Vedi: N. 22772 del 2024 Rv. 672275-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42093 del 2021 Rv. 663508-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **10243** *del* **18/04/2025** (Rv. **674272-02**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

M. *(GIARDINO GIANCARLO) contro* C.

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 27/04/2022

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Reclamo avverso il decreto di definitiva formazione dello stato passivo ex art. 14-octies, comma 4, l. n. 3 del 2012 - Rinvio all'art. 739 c.p.c. - Decorrenza del termine di proposizione - Comunicazione da parte del liquidatore del decreto - Compatibilità.

In tema di sovraindebitamento, nel giudizio di reclamo avverso il decreto di definitiva formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 14-octies, comma 4, della l. n. 3 del 2012, il rinvio operato dall'art. 10, comma 6, della stessa legge all'art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte del liquidatore.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4326 del 2024 Rv. 670270-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **10243** *del* **18/04/2025** (Rv. **674272-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

M. *(GIARDINO GIANCARLO) contro* C.

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 27/04/2022

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Reclamo avverso il decreto di formazione dello stato passivo - Legittimazione passiva del liquidatore - Sussistenza.

In tema sovraindebitamento, nel giudizio di reclamo proposto dal creditore avverso il decreto di formazione dello stato passivo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14-octies e 10, comma 6, della l. n. 3 del 2012 e 737 ss. c.p.c., il liquidatore del patrimonio è legittimato a resistere nell'interesse della massa dei creditori.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 octies CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6849 del 2025 Rv. 674166-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **10240** *del* **18/04/2025** (Rv. **674289-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

P. *(BRIGUGLIO ANTONIO) contro* C. *(GUASTADISEGNI FABIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/05/2017

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Prova presuntiva - Erroneo apprezzamento del giudice di merito - Vizio ex art. 360, n. 3 c.p.c. - Macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale - Necessità - Controversie in materia di regolazione del mercato e di diritto dell'economia - Criterio di maggior rigore - Ragioni.

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI In genere.

In tema di prova presuntiva, l'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave, precisa e concordante una presunzione, che non lo sia, può configurare un vizio censurabile in cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., purché vi sia stata una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale; tale principio si declina, con maggior rigore, nelle controversie in materia di regolazione del mercato e del diritto dell'economia, ove l'intervento giudiziale, nell'apprezzamento della prova, non deve essere vincolato dalla "tipizzazione" di precostituite fattispecie applicative, dovendosi, invece, esplicare nella libertà di adattamento della regola generale al caso concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729, Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Vedi: N. 9054 del 2022 Rv. 664316-01, N. 18611 del 2021 Rv. 661649-01, N. 27266 del 2023 Rv. 669130-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **10240** *del* **18/04/2025** (Rv. **674289-02**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

P. *(BRIGUGLIO ANTONIO) contro* C. *(GUASTADISEGNI FABIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/05/2017

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Eccezione riconvenzionale - Erronea declaratoria di inammissibilità in rito - Perdita della "potestas iudicandi" - Successiva statuizione anche sul merito - Mera argomentazione ad abundantiam - Sussistenza.

L'erronea declaratoria di inammissibilità in rito di un'eccezione riconvenzionale comporta che il giudice si spogli della sua "potestas iudicandi", con la conseguenza che la successiva statuizione, anche in relazione al merito della controversia, deve essere in realtà considerata come una mera argomentazione spesa ad abundantiam, come tale non rilevante ai fini decisori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 32092 del 2024 Rv. 673254-01 Rv. 673254-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3840 del 2007 Rv. 595555-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **10248** *del* **18/04/2025** (Rv. **674469-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

M. *(FRANCESCON MARCO) contro* F. *(LA ROSA MARIA ROSARIA)*

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 26/07/2021

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Potere del giudice di accertare d'ufficio la fondatezza della domanda - Sussistenza - Limiti - Conseguenze.

Il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base dei fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata; sicché tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda, per difetto delle sue condizioni di fondatezza, possono essere rilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29254 del 2019 Rv. 655635-01, N. 14589 del 2022 Rv. 664766-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **10701** *del* **23/04/2025** (Rv. **674471-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

E. *(CESTER CARLO) contro* R. *(LONDEI LUISA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/09/2020

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Corsi di formazione e istruzione professionale - Finanziamento ex l.r. Regione Veneto n. 19 del 2002 - Transazione commerciale ex art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 - Esclusione - Fondamento.

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI In genere.

In tema di corsi di formazione ed istruzione professionale, il finanziamento della Regione Veneto, previsto dall'art. 1 comma 2 della l.r. n. 19 del 2002, non è il corrispettivo pattuito per la prestazione di un servizio avente le caratteristiche della transazione commerciale ex art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, ma é una sovvenzione che l'amministrazione regionale eroga per coprire i costi del beneficiario, selezionato all'esito di un procedimento amministrativo, in cui vengono verificati tutti i requisiti per l'approvazione del progetto formativo.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 09/08/2002 num. 19 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 13086 del 2020 Rv. 658107-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **10652** *del* **23/04/2025** (Rv. **674472-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

S. *(DI DONNA LUCA) contro* A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 11/10/2023

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Concordato preventivo - Crediti derivanti da "atti legalmente compiuti" dall'imprenditore - Distinzione tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione - Valutazione di fatto caso per caso - Necessità - Fattispecie.

In tema di concordato preventivo, la valutazione di fatto della natura di straordinaria o di ordinaria amministrazione degli "atti legalmente compiuti" dal debitore, che abbia chiesto di

essere ammesso alla procedura, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., deve essere svolta caso per caso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva ammesso al passivo, in prededuzione, il credito di uno studio professionale per prestazioni di assistenza e rappresentanza in ambito tributario, senza compiere alcuna valutazione e senza neppure precisare se la prestazione da cui era sorto il credito oggetto della richiesta di prededuzione fosse o meno un atto di ordinaria di amministrazione ed eventualmente perché).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 7, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26646 del 2018 Rv. 651306-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42093 del 2021 Rv. 663508-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **10616** *del* **23/04/2025** (Rv. **674470-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

S. *(VALENTINI ALDO) contro* F.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 26/03/2020

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Ammissione al passivo fallimentare con riserva - Sentenza di rigetto della domanda proposta dal creditore - Sopravvenienza del fallimento - Effetti - Fattispecie.

In tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l'art. 96, comma 2, n. 3, l.fall. deve essere interpretato estensivamente, in modo da ricomprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza non passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento; in tal caso, il creditore, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della decisione di merito, deve proporre impugnazione in via ordinaria nei confronti della curatela e la sentenza di accertamento del credito, eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado, spiega efficacia nei confronti della procedura. (Fattispecie nella quale il fallimento era intervenuto dopo la sentenza di rigetto della domanda del creditore, che, anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, aveva proposto appello ed il relativo giudizio si era interrotto; poiché, tuttavia, l'appellante non aveva provveduto alla riassunzione del giudizio nei confronti della curatela, era passata in giudicato la sentenza di rigetto di primo grado, sicché restava precluso l'accoglimento della pretesa creditoria in sede fallimentare).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96 com. 2 lett. 3, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 81 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 2018 del 2018 Rv. 647264-01, N. 14768 del 2019 Rv. 654096-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **10645** *del* **23/04/2025** (Rv. **674512-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.**

C. *(sciarrino vera) contro* C. *(PIAZZA LUCIANO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 15/03/2023

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Art. 202, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 - Natura di norma imperativa ed inderogabile - Esclusione - Fondamento.

097166 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE In genere.

In tema di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la disposizione di cui all'art. 202, comma 4, del d.l.gs. n. 152 del 2006 ("gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio") non integra gli estremi di una norma imperativa ed inderogabile, tale da determinare una "nullità virtuale" per il caso di sua violazione, giacché i principi di "sussidiarietà verticale" e "differenziazione" consentono che l'esigenza espressa dal medesimo comma 4 del citato art. 202 e l'interesse pubblico alla gestione integrata dei rifiuti siano perseguiti mercé l'utilizzo di forme contrattuali anche diverse dal comodato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/2006 num. 152 art. 202 com. 4, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Costituzione art. 118 com. 1

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **10813** *del* **24/04/2025** (Rv. **674474-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

E. *(SCATAMACCHIA FABIO) contro* C. *(TOLOMEI CINZIA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 18/12/2018

081211 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - A TERMINE O A RATE Cessione di azienda con riserva di proprietà - Effetto traslativo non ancora perfezionato al momento del fallimento del cessionario - Subingresso del curatore nel rapporto - Obblighi - Fondamento.

In tema di cessione di azienda con riserva di proprietà, quando l'effetto traslativo non si è ancora perfezionato al momento della dichiarazione di fallimento del cessionario, il curatore fallimentare, ove opti per il subingresso nel rapporto, ai sensi degli artt. 72, comma 1, e 73, comma 1, l.fall., assume, a carico della massa, tutte le obbligazioni correlate all'esecuzione del contratto, tra cui essenzialmente quella di pagare in prededuzione le residue rate del prezzo, non essendo evidentemente logico che, a fronte dell'integrale adempimento della propria obbligazione in corso di procedura, il terzo cedente debba subire una falcidia del suo credito.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72 com. 1, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 73 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5585 del 2025 Rv. 673962-01, N. 826 del 2018 Rv. 646797-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **10811** *del* **24/04/2025** (Rv. **674473-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

C. *(MERLINO FRANCO MARIA FRANCESCO) contro* P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 24/05/2022

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Accollo cd. "non allo scoperto" - Dichiarazione di inefficacia ex art. 67 l.f. - Fondamento - Presupposti.

L'accollo cd. "non allo scoperto", nel quale, cioè, l'accollante è obbligato verso il debitore, poi fallito, e il suo pagamento vale ad estinguere entrambi i debiti, trattandosi di pagamento riferibile al debitore fallito, rientra tra i possibili modi di pagamento del terzo soggetto a revocatoria fallimentare, conservando tutti i presupposti a tal fine rilevanti, quali la soddisfazione di un creditore fuori del fallimento con risorse provenienti dal patrimonio del fallito, ancorché per il tramite di un terzo, e la corrispondente lesione della par condicio creditorum.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1273

Massime precedenti Vedi: N. 23652 del 2012 Rv. 624599-01, N. 506 del 2016 Rv. 638135-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **10819** *del* **24/04/2025** (Rv. **674475-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

O. *(VIVALDI MAURO) contro* D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 31/05/2021

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Annullamento del decreto di inammissibilità del concordato - Giudicato esterno - Estensione degli effetti sulle domande di fallimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il giudicato esterno formatosi sull'annullamento del decreto di inammissibilità del concordato preventivo non estende i suoi effetti alle domande di fallimento riunite al procedimento concordatario, in quanto il deducibile, che resta coperto dal giudicato, va riferito a tutte le premesse logiche essenziali e indefettibili e, in particolare, a tutte le questioni preliminari, ma non può investire anche le questioni "a valle" della decisione (come, nella specie, quelle relative al merito e ai presupposti in sé della domanda di fallimento).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 180, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9935 del 2015 Rv. 635322-01, N. 27073 del 2016 Rv. 641811-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **10775** *del* **24/04/2025** (Rv. **674513-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

C. *(VIGNOLA SIMONE) contro* D. *(CARBONI SILVESTRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/02/2023

081084 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO Art. 10, comma 1, l.fall. - Decreto della corte di appello di accoglimento del reclamo avverso il rigetto dell'istanza di fallimento - Rispetto del termine annuale dalla cancellazione della società - Necessità - Sentenza dichiarativa del fallimento oltre il termine annuale - Irrilevanza.

La regola prevista dall'art. 10, comma 1, l.fall., secondo cui la dichiarazione di fallimento nei confronti di una società insolvente deve intervenire entro l'anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, è, comunque, rispettata, nel senso previsto dall'art. 22, comma 5, l.fall., ove il decreto della corte di appello che accolga il reclamo avverso il decreto di rigetto

delle domande di fallimento intervenga entro e non oltre il decorso dell'anno dalla cancellazione della società, restando solo in tal caso irrilevante la circostanza che la pronuncia della successiva sentenza dichiarativa di fallimento intervenga oltre il suddetto termine annuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 com. 1, Legge Falliment. art. 22 com. 4, Legge Falliment. art. 22 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 8932 del 2013 Rv. 625943-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **11071** *del* **27/04/2025** (Rv. **674516-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

P. *(FATTORI GIUSEPPE) contro* R. *(RAPISARDA GRAZIELLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/12/2017

159293 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO Condizioni di esercizio - Natura diretta del danno lamentato dall'attore - Necessità - Fondamento - Diritto alla conservazione del patrimonio sociale - Titolarità esclusiva della società - Mancata percezione degli utili e diminuzione di valore della quota - Danno diretto del socio – Esclusione.

L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha negato la natura diretta dei danni lamentati dal socio di una s.r.l., in conseguenza della condotta dolosa degli amministratori della medesima società, i quali, attraverso vendite non fatturate e la distrazione di somme, avevano portato all'azzeramento del capitale sociale, alla mancata percezione di dividendi ed alla perdita di valore della quota del socio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2395

Massime precedenti Conformi: N. 11223 del 2021 Rv. 661189-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11031** *del* **27/04/2025** (Rv. **674514-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

A. *(BRIGUGLIO ANTONIO) contro* S. *(BOLETTO MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/09/2023

031063 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - CONTRAFFAZIONE Somiglianza del segno a marchio registrato - Protezione conferita dagli artt. 20 lett. b) c.p.i. e 9, par. 2, Reg. Marchi UE - Valore ornamentale - Limiti.

In tema di segni distintivi, la percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non rappresenta un ostacolo alla protezione conferita dagli artt. 20, lett. b), c.p.i. e 9, par. 2, del Regolamento Marchi UE, allorché, nonostante il suo carattere decorativo, il detto segno presenti una somiglianza con il marchio registrato tale che il pubblico interessato possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 14/06/2017 num. 1001 art. 9, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20 lett. B, Cod. Civ. art. 2598 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 3395 del 2025 Rv. 673952-01, N. 32408 del 2022 Rv. 666445-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11067** *del* **27/04/2025** (Rv. **674515-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

V. *(IRTI NATALE) contro* V. *(GARIBOLDI MATTEO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/11/2019

127021 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE Occultamento doloso - Mera omissione di informazione - Distinzione - Rilievo di detta omissione ai fini della sospensione della prescrizione - Condizioni - Fattispecie in tema di prelazione.

In tema di sospensione della prescrizione di un diritto, l'occultamento doloso è requisito diverso e più grave della mera omissione di un'informazione, la quale ha rilievo, ai fini della detta sospensione, soltanto se sussista un obbligo di informare; né il doloso occultamento può ritenersi implicito nella mancata registrazione o trascrizione di un contratto, trattandosi certamente di adempimenti doverosi, in quanto previsti da norme, anche se per finalità estranee ai rapporti tra privati, e tali da poter, in ipotesi, agevolare la conoscenza del contratto da parte dei terzi, ma inidonei, di per sé, a dimostrare il doloso occultamento della data del contratto o di altri fatti produttivi di diritti altrui. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che, in tema di prelazione relativa all'alienazione di quote societarie, aveva dichiarato prescritto il relativo diritto, non ravvisando la causa di sospensione nel semplice occultamento della compravendita e, dunque, nella mancata denuntiatio, anche in considerazione della natura esclusivamente pattizia del diritto di preferenza accordato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 com. 1 lett. 8, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2030 del 2010 Rv. 611453-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11076** *del* **27/04/2025** (Rv. **674540-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

M. *(CINQUE GIOVANNI) contro* R.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/07/2020

159395 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - QUOTA DI PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTO Oggetto immediato - Partecipazione sociale - Conseguenze ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1497 cod. civ. - Mancanza di qualità inerente al patrimonio sociale - Rilevanza - Esclusione - Prestazione di garanzie contrattuali specifiche - Fattispecie.

187074 VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA In genere.

La cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di conseguenza, alla consistenza economica della partecipazione, possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione per difetto di "qualità" della cosa venduta ai sensi dell'art.1497 c.c. solo se il cedente abbia fornito a tale riguardo specifiche garanzie contrattuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di risoluzione di un preliminare di vendita di quote sociali evidenziando che la garanzia di assenza di pesi riguardava la quota oggetto di contratto preliminare e non gli immobili della società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 2322

Massime precedenti Conformi: N. 26690 del 2006 Rv. 593651-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11220** *del* **28/04/2025** (Rv. **674519-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

C. *(CZMIL JAN) contro* F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/12/2023

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI Concordato in continuità ex art. 186-bis l.fall. - Prosecuzione indiretta - Requisito del miglior soddisfacimento dei creditori - Necessità - Contenuto.

Lo statuto del concordato in continuità, così come disegnato dall'art. 186-bis l.fall., impone di ritenere che anche nel caso di prosecuzione indiretta dell'attività di impresa sia necessaria, a pena di inammissibilità, l'attestazione che la stessa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, che il tribunale è chiamato a valutare in concreto, accertando l'esistenza di un c.d. surplus concordatario che, a prescindere dalle percentuali di pagamento contemplate nella proposta a favore delle singole classi di creditori, si traduca in una maggiore disponibilità di attivo concordatario rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare. (Fattispecie nella quale la prosecuzione dell'attività era affidata ad un terzo affittuario dell'azienda del debitore).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 186 bis, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22169 del 2024 Rv. 672168-01, N. 6772 del 2022 Rv. 664105-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11218** *del* **28/04/2025** (Rv. **674518-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

G. *(NIGRO ALESSANDRO) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 06/12/2021

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Accordi di ristrutturazione dei debiti - Iscrizione nel registro delle imprese e deposito del ricorso in tribunale - Termini - Fondamento.

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, l'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 182-bis l.fall. deve precedere o quanto meno essere contestuale al suo deposito in tribunale e, comunque, al più tardi, deve essere effettuata nel termine di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., poiché consentire al debitore di procedere a tale formalità secondo tempistiche

discrezionali, anche oltre il detto termine, non solo produce effetti negativi per lo stesso debitore, ma impedisce ai terzi ed ai creditori di poter acquisire contezza dell'evoluzione della proposta di regolazione della crisi e di conoscere quale delle due opzioni alternative previste dalla legge ha scelto il debitore nel termine perentorio assegnatogli, esponendo quindi i creditori non aderenti ad una situazione di incertezza.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 bis, Legge Falliment. art. 161 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 34837 del 2024 Rv. 673366-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11148** *del* **28/04/2025** (Rv. **674517-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

S. *(MASSAFRA ARMANDO) contro* C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 11/11/2022

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Calcolo a ritroso del periodo sospetto - Decorrenza - Consecuzione fra domanda di concordato anteriore al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 e successivo fallimento - Applicabilità dell'art. 69-bis della l.fall. - Esclusione.

Nel caso di consecuzione fra procedura di concordato preventivo e successivo fallimento, la data di presentazione della domanda di concordato preventivo - se anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 - costituisce il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto rilevante ai fini delle azioni recuperatorie ex art. 64 e ss. della l.fall., non trovando applicazione l'art. 69-bis, comma 2, della l.fall., nel testo introdotto dall'art. 33, comma 1, del citato d.l., che fa esclusivo riferimento alla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, quale formalità estranea alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Legge Falliment. art. 69 bis, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 33 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 8970 del 2019 Rv. 653236-01

Massime precedenti Vedi: N. 4482 del 2021 Rv. 660513-01, N. 10104 del 2019 Rv. 654170-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11239** *del* **29/04/2025** (Rv. **674522-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**

B. *(ZITIELLO LUCA) contro* B. *(JACCHIA GIORDANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/02/2020

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Domanda di risoluzione per inadempimento del contratto proposta dall'investitore - Accoglimento - Conseguenze - Reciproci obblighi restitutori - Restituzione del capitale investito da parte dell'intermediario - Restituzione dei titoli e del valore delle cedole da parte dell'investitore - Ammissibilità - Fattispecie.

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE In genere.

Quando è dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, nel dichiarare la risoluzione dell'acquisto di bonds argentini e disporre in favore dell'investitore il rimborso della differenza tra prezzo di acquisto e valore di rivendita in perdita dei titoli, aveva disatteso parzialmente la richiesta della banca di restituzione di tutte le cedole medio tempore riscosse, accordandola unicamente per il periodo successivo alla data dalla domanda giudiziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2038, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 2661 del 2019 Rv. 652415-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11296** *del* **29/04/2025** (Rv. **674525-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

C. *(CAPRIO LUISA) contro* C. *(ARGENIO GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/09/2019

081198 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA Sussistenza dell'eventus damni - Onere della prova - Requisiti - Pluralità di elementi - Ricorrenza complessiva - Necessità - Fattispecie.

Il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 66, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Conformi: N. 26331 del 2008 Rv. 605530-01

Massime precedenti Vedi: N. 2336 del 2018 Rv. 647928-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11289** *del* **29/04/2025** (Rv. **674524-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

C. *(CASTELLANO MICHELE) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 04/02/2021

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Subentro nel rapporto contrattuale - Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Art. 74 l.fall. - Danni riferiti a inadempimenti successivi all'apertura della procedura – Obblighi risarcitori - Prededuzione - Fattispecie.

Il curatore o il commissario straordinario che subentra nel rapporto contrattuale ad esecuzione continuata o periodica delle prestazioni, ex art. 74 l.fall., ove non adempia, in tutto o in parte, alle obbligazioni assunte in conseguenza del subingresso, assume l'obbligo di risarcire, in prededuzione, i danni riferiti ai soli inadempimenti posti in essere successivamente all'apertura della procedura concorsuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la natura prededucibile del credito risarcitorio del Comune, in forza di una pretesa non utilità per la procedura di detto subentro contrattuale, senza considerare che quest'ultimo si era verificato a seguito dell'apertura dell'esercizio provvisorio dell'impresa della fallita, relativamente ad un contratto di appalto concernente l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 74

Massime precedenti Vedi: N. 5585 del 2025 Rv. 673962-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11240** *del* **29/04/2025** (Rv. **674523-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

B. *(AMENDOLA LUIGI) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 15/04/2021

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Responsabilità dell'intermediario finanziario - Condotte agevolatrici del danneggiato caratterizzate da anomalia - Valutazione del giudice - Conseguenze - Fattispecie.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

In tema di responsabilità dell'intermediario, una volta che sia ravvisato il compimento, da parte del danneggiato, di condotte agevolatrici dell'illecito dell'intermediario, caratterizzate da profili di anomalia, deve ritenersi che al giudice del merito sia preclusa la possibilità di escludere discrezionalmente la sussistenza di un contributo causale del danneggiato medesimo, potendo tale contributo essere escluso solo quando tali condotte non siano direttamente riconducibili al danneggiato stesso, ma derivino da caso fortuito o forza maggiore, oppure da condotte fraudolente dello stesso intermediario aventi caratteri tali da non potere essere percepite, previste e prevenute con l'ordinaria diligenza. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di appello che aveva escluso la rilevanza causale della condotta incauta dell'investitore, il quale aveva affidato all'intermediario le credenziali per operare sul proprio conto corrente, non assumendo rilievo contrario la scarsa cultura informatica del medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 11698 del 2014 Rv. 631111-01, N. 31894 del 2023 Rv. 669571-01, N. 28952 del 2024 Rv. 672891-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11225** *del* **29/04/2025** (Rv. **674521-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

B. *(TUCCI ADA) contro* F. *(CORDOPATRI MARINA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/05/2023

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Consecuzione di procedure concorsuali - Revoca della sentenza dichiarativa del fallimento - Dichiarazione di insolvenza ex art. 3 d.lgs. n. 270 del 1999 - Nuova dichiarazione di fallimento - Computo a ritroso del periodo sospetto - Decorrenza - Individuazione.

In tema di effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, nel caso in cui una prima sentenza di fallimento venga revocata perché l'impresa aveva i requisiti dimensionali per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e a detta revoca faccia seguito la dichiarazione di insolvenza, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 270 del 1999 e, ulteriormente, all'esito del periodo di osservazione, venga emessa una nuova dichiarazione di fallimento, il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto, rilevante ai fini delle azioni recuperatorie ex art. 64 e ss. l.fall., corrisponde al giorno della pubblicazione della prima sentenza dichiarativa di fallimento, configurandosi una consecuzione fra procedura concorsuali che non è esclusa dal passaggio in giudicato della revoca di detta prima pronuncia.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 3, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 30 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4482 del 2021 Rv. 660513-01, N. 10104 del 2019 Rv. 654170-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11224** *del* **29/04/2025** (Rv. **674520-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

P. *(PAGLIERANI STEFANO) contro* G. *(LENTINI ANNALISA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/10/2023

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Termine triennale previsto dall'art. 69-bis l.fall. - Decorrenza – Individuazione nella dichiarazione di fallimento - Precedente domanda di concordato preventivo - Irrilevanza.

La decorrenza del termine triennale ex art. 69-bis, comma 1, l.fall., previsto per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari, deve individuarsi nella dichiarazione di fallimento, posto che prima di tale momento, che coincide con la nomina del curatore fallimentare, l'azione non sarebbe in concreto esercitabile, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c.; tale regola non trova eccezione neppure nel caso in cui la pronuncia di fallimento si collochi in consecuzione rispetto ad una domanda di concordato preventivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 69 bis com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4482 del 2021 Rv. 660513-01, N. 10104 del 2019 Rv. 654170-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11447** *del* **30/04/2025** (Rv. **674526-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Parz. Diff.)*

R. *(FONTANA LUCA) contro* N.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VITERBO, 19/01/2024

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. n. 3 del 2012 - Decreto di formazione dello stato passivo ex art. 14-octies, comma 4, l. n. 3 del 2012 - Impugnazione - Legittimazione del debitore - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter della l. n. 3 del 2012, non sussiste la legittimazione del debitore sovraindebitato a impugnare il decreto di formazione dello stato passivo, a termini degli artt. 14-octies, comma 4 e 10, comma 6, della l. n. 3 del 2012, attesa la posizione del liquidatore quale rappresentante della massa dei creditori, il quale esercita prerogative proprie di questi ultimi e non in qualità di avente causa del debitore.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 4 art. 14 ter, Legge 27/01/2012 num. 4 art. 14 octies com. 3, Legge 27/01/2012 num. 4 art. 10 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29156 del 2024 Rv. 673223-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11444** *del* **30/04/2025** (In attesa del numero di rivista)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

M. *(MASSELLA MICHELE) contro* F.

Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 29/03/2023

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Domanda di ammissione al passivo in via chirografaria - Richiesta in sede di opposizione del riconoscimento di un privilegio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio di verificazione dello stato passivo, l'indicazione del titolo del privilegio di cui si chiede il riconoscimento non attiene alla semplice qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, bensì integra la "causa petendi" della domanda di ammissione. Ne consegue che, ove l'indicazione del titolo del privilegio, inizialmente omessa, venga mutata o specificata per la prima volta in sede di opposizione, la relativa domanda è inammissibile per il suo carattere di novità. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha confermato il provvedimento di merito con il quale, in relazione alla domanda di partecipazione allo stato passivo della liquidazione del patrimonio, stante l'omessa richiesta del privilegio correlato allo svolgimento di attività professionale, è stata disposta l'ammissione del corrispondente credito al solo chirografo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2751 bis, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 septies com. 1 lett. D, Legge Falliment. art. 93 com. 3 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 1331 del 2017 Rv. 643707-02

Massime precedenti Vedi: N. 2287 del 2024 Rv. 669956-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11448** *del* **30/04/2025** (Rv. **674527-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

G. *(DI NOVI ANGELO) contro* F. *(BOVENZI GAETANO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PAOLA, 28/12/2020

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Sovraindebitamento - Domanda di apertura della liquidazione del patrimonio in conversione da precedente accordo di composizione della crisi - Pronuncia di inammissibilità - Decisorietà e definitività - Esclusione - Ricorribilità in cassazione - Esclusione.

Il provvedimento che dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 5, l. n. 3 del 2012, la domanda di apertura della liquidazione del patrimonio, in conversione di una precedente procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 14-bis, comma 2, lett. b) della stessa legge, è privo dei caratteri della definitività e decisorietà, con la conseguenza che lo stesso provvedimento, non precludendo di per sé la riproposizione della domanda, non è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111, comma 7, Cost.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter com. 5 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 bis com. 2 lett. B CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 4500 del 2018 Rv. 647890-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11395** *del* **30/04/2025** (Rv. **674498-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

R. *(RAGO LOREDANA) contro* M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE MELFI, 15/01/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Trattenimento dello straniero presso il CPR - Prima proroga e proroghe successive - Valutazione del giudice - Differenze - Fattispecie.

In tema di trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, il giudice è tenuto ad un giudizio di congruità da rapportare, nel caso della prima proroga, alla gravità delle difficoltà incontrate per la preparazione del rimpatrio e, nel caso delle proroghe successive, ad un attività già diligentemente espletata, ma non portata a termine per fatto non imputabile all'Amministrazione bensì a terzi, con un accertamento necessariamente più rigoroso sulla necessità del trattenimento, in considerazione del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso. (Fattispecie relativa alla richiesta di prima proroga chiesta dall'Amministrazione, in ragione della necessità di attendere il rilascio del lasciapassare e la disponibilità di un vettore per il rimpatrio del cittadino straniero trattenuto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 10, Decreto Legge 05/10/2023 num. 133, Legge 01/12/2023 num. 176, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 370 del 2025 Rv. 673833-01, N. 3843 del 2025 Rv. 673844-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11449** *del* **30/04/2025** (Rv. **674528-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

T. *(VITALE ANTONIO) contro* T. *(FERRARI MARCO PAOLO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PADOVA, 13/01/2020

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Provvedimento di accoglimento del reclamo avverso decreto di apertura della liquidazione del patrimonio - Comunicazione integrale - Applicabilità del termine lungo - Esclusione - Conseguenze.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

La comunicazione in forma integrale del provvedimento di accoglimento del reclamo avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-quinquies della l. n. 3 del 2012, esclude l'applicabilità del termine "lungo" previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., dovendosi pertanto ritenere inammissibile il ricorso per cassazione, proposto avverso tale provvedimento, senza l'osservanza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 quinquies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4326 del 2024 Rv. 670270-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11392** *del* **30/04/2025** (Rv. **674497-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

T. *(VIGLIOTTI DANIELA) contro* M.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE VARESE, 19/12/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Straniero richiedente protezione internazionale ex art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 142 del 2015 - Condizioni - Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno - Applicabilità - Fattispecie.

Il principio in forza del quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 142 del 2015, è richiedente protezione internazionale non solo il cittadino straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale, ma anche colui che ha solo manifestato la volontà di chiedere tale protezione, si applica anche nel caso in cui la domanda di protezione si sostanzia in una richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Giudice di pace che, decidendo sull'impugnazione di un decreto di espulsione, aveva rigettato il ricorso proposto dal cittadino straniero, omettendo di considerare che il ricorrente già in precedenza aveva manifestato la volontà di presentare domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 2 com. 1 lett. A, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 9597 del 2024 Rv. 670879-01, N. 20930 del 2022 Rv. 665230-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11451** *del* **30/04/2025** (Rv. **674529-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

C. *(CESARE FABIO) contro* F. *(CORTESI MARZIA)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TREVISO, 07/12/2021

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Provvedimento in sede di reclamo che si arresta alla fase dell'inammissibilità della domanda - Decisorietà e definitività - Esclusione - Fattispecie.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

Nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimento reso in sede di reclamo che si arresta alla fase dell'inammissibilità della domanda - ad esempio per carenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, della l. n. 3 del 2012 o dall'art. 14 ter, commi 1 e 5 della stessa legge - non determina una decisione sui diritti contrapposti delle parti e, pertanto, non avendo i connotati della decisorietà e definitività, non è ricorribile per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento che aveva accolto il reclamo nei confronti del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, in ragione della ritenuta mancanza del requisito di ammissibilità previsto dall'art. 14 ter, comma 5, della l. n. 3 del 2012, trattandosi di domanda riproponibile).

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter com. 5 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 quinquies CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11482** *del* **01/05/2025** (Rv. **674568-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

S. *(D'ANGELO MAURIZIO) contro* M. *(LOMBARDI SANDRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/05/2024

013043 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - TERMINI PER LA PRONUNCIA - DECADENZA DEGLI ARBITRI Nullità - Eccezione - Termine di proposizione - Limiti.

In tema di impugnazione di lodo arbitrale, la nullità dovuta alla scadenza del termine di deposito della decisione, con conseguente decadenza degli arbitri, può essere eccepita ex art. 821 c.p.c. fino a prima della deliberazione del lodo, purché nel frattempo non siano intervenute le proroghe di cui al comma 4 dell'art. 820 c.p.c., la cui operatività ipso iure è volta ad assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa, così da determinare lo slittamento in avanti del termine per la pronuncia del lodo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 821 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27364 del 2020 Rv. 659897-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11521** *del* **02/05/2025** (Rv. **674569-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

T. *(BOLOGNESI LUCA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/02/2018

138074 PROVA CIVILE - "AD PROBATIONEM" - "AD SUBSTANTIAM" Contratto con la pubblica amministrazione - Prova del pagamento - Forma scritta ad substantiam - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nei contratti con la pubblica amministrazione, la forma scritta non è richiesta a pena di nullità ai fini della prova del pagamento, poiché essa attiene al momento formativo dell'accordo e non alla fase esecutiva, in cui il requisito formale risponde esclusivamente ad una finalità di documentazione, sicché la sua mancanza non impedisce l'estinzione dell'obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2735, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 4431 del 2017 Rv. 643051-01, N. 525 del 2020 Rv. 656582-01, N. 2091 del 2022 Rv. 663945-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11604** *del* **03/05/2025** (Rv. **674805-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

L. *(FIACCAVENTO MARIO) contro* F. *(PAPPALARDO ANTONIO MAURO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/05/2023

081309 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - IN GENERE Società di capitali - Partecipazione, anche di fatto, a società di persone - Prova - Contenuto - Fattispecie.

159040 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE In genere.

La prova della partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali a una società di persone (cd. supersocietà di fatto) deve essere fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti dall'esercizio in comune dell'attività economica, dall'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali) e dall'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, dei soci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'esistenza di una società di fatto tra due imprese, di cui una fallita, sulla base del vicendevole utilizzo del personale dipendente e della comunanza di intenti nella vendita ed assistenza post vendita di macchine edili-stradali, unitamente all'identità della compagine sociale e dell'amministratore unico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2361, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 111 duodecies

Massime precedenti Vedi: N. 1095 del 2016 Rv. 638275-01, N. 4784 del 2023 Rv. 666994-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11607** *del* **03/05/2025** (Rv. **674831-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

P. *(PATTI MICHELA) contro* E.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 19/04/2024

002014 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di appello - Genitori del minore - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei genitori non impugnanti - Necessità - Mancata integrazione del contraddittorio - Conseguenze.

In tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, il titolo II della l. n. 184 del 1983, nel testo novellato dalla l.n. 149 del 2001, che riflette anche principi sovranazionali (artt. 3, 9, 12, 14, 18, 21 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. n. 176 del 1991; artt. 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con l. n. 77 del 2003; art. 24 della Carta di Nizza), attribuisce a ciascuno dei genitori del minore una legittimazione autonoma connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, atta a fare assumere loro la veste di parti necessarie dell'intero procedimento e, quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio di appello, quand'anche non si siano costituiti in primo grado, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove non abbiano proposto il gravame; pertanto, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Legge 02/03/2003 num. 77

Massime precedenti Conformi: N. 18148 del 2018 Rv. 649903-01

Massime precedenti Vedi: N. 20243 del 2021 Rv. 661967-01, N. 24482 del 2013 Rv. 629091-01, N. 14423 del 2023 Rv. 667948-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11601** *del* **03/05/2025** (Rv. **674804-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

F. *(AMMIRATI LUIGI) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 13/04/2021

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori - Liquidatore - Legittimazione processuale - Limiti.

In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale; ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che, nel corso ed in funzione della liquidazione, vengono in essere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Legge Falliment. art. 182, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33422 del 2019 Rv. 656317-01

Massime precedenti Vedi: N. 286 del 2023 Rv. 666646-01, N. 26982 del 2022 Rv. 665946-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11622** *del* **03/05/2025** (Rv. **674570-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

B. *(LA VECCHIA PATRIZIA) contro* S.

Regola competenza

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimenti in materia di minori - Competenza per territorio - Luogo di residenza abituale del minore - Trasferimento illecito - Eccezione ex art. 471-bis.11 c.p.c. - Fondamento - Fattispecie.

Nei procedimenti in materia di minori, è territorialmente competente il tribunale nel cui circondario il minore ha la residenza abituale, salvo che la stessa sia stata trasferita illecitamente, ossia senza il consenso di uno dei genitori, poiché, ai sensi dell'art. 473-bis.11 c.p.c., anche se si instaura un nuovo habitat con tutte le caratteristiche di una residenza abituale, ove la domanda sia formulata entro l'anno dal trasferimento, resta ferma la competenza per territorio del giudice del luogo della precedente residenza abituale. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività del disposto dell'art. 473-bis.11, comma 1, seconda parte c.p.c., poiché, a fronte di un rapporto sentimentale gravemente compromesso, il centro della vita del minore si era radicato presso la casa dei nonni materni, in Siracusa, anziché nel luogo di lavoro del padre, in Milano, e tutti gli spostamenti della madre in Sicilia erano stati effettuati consensualmente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 11, Cod. Civ. art. 43, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 22022 del 2023 Rv. 668386-01, N. 15835 del 2021 Rv. 661902-01, N. 27358 del 2017 Rv. 646774-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11647** *del* **03/05/2025** (Rv. **674717-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

G. *(DELUCIA ANTONIO VITO) contro* C. *(LATORRE VINCENZO)*

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 07/02/2017

081097 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE Art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006 - Interpretazione - Data di deposito del ricorso - Consecuzione delle procedure - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di consecuzione di procedure concorsuali, l'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006 non contiene una deroga al principio della considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo cui succede quella di fallimento, sicché, ai fini dell'individuazione delle norme applicabili alle azioni recuperatorie esperibili dal fallimento successivamente dichiarato, rileva la data di inizio della procedura concordataria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, che non aveva applicato i nuovi termini di decadenza, di cui all'art. 69-bis, comma 1, l.fall., alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di un fallimento, dichiarato successivamente all'entrata in vigore dalla citata disposizione, ma in consecuzione rispetto ad un concordato preventivo iniziato in precedenza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST., Legge Falliment. art. 69 bis com. 1, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 6506 del 2020 Rv. 657485-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **11657** *del* **04/05/2025** (Rv. **674888-02**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

C. *(CERISANO GIOVANNI ERNESTO) contro* B.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 17/03/2023

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Espropriazione per pubblica utilità - Giudicato - Acquisizione sanante - Conseguenze - Disapplicazione del giudice ordinario - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la formazione di un giudicato sull'avvenuta acquisizione (ad altro titolo) dell'immobile ad opera dell'amministrazione espropriante impedisce di esercitare il potere attribuitole dall'art. 42-bis del TUE e il provvedimento eventualmente emesso, risultando adottato in palese carenza di potere, va disapplicato dal giudice ordinario, poiché il limite di operatività dell'istituto presuppone l'intervento tempestivo dell'amministrazione, per ripristinare la legalità violata in seguito all'occupazione illegittima di beni appartenenti a privati.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11258 del 2016 Rv. 639787-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3517 del 2019 Rv. 652752-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11649** *del* **04/05/2025** (Rv. **674718-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

O. *(BISCEGLIA ROBERTO MARIA) contro* F. *(RUGGIERO GAETANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/06/2022

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore - Eventus damni - Onere della prova - Contenuto.

In tema di azione revocatoria ordinaria promossa dalla procedura fallimentare ex art. 66 l.fall., il curatore, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, ha l'onere di provare che l'atto dispositivo posto in essere dal fallito, tenuto conto della consistenza dei crediti ammessi al passivo, della preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al suo compimento e del conseguente mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore, è tale da rendere oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 1902 del 2015 Rv. 634175-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **11657** *del* **04/05/2025** (Rv. **674888-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

C. *(CERISANO GIOVANNI ERNESTO) contro* B.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 17/03/2023

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Espropriazione per pubblica utilità - Acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Applicabilità ai procedimenti ablatori anteriori all'entrata in vigore - Inclusione - Ragioni - Conseguenze.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'istituto dell'acquisizione sanante si applica anche ai fatti di illecita irreversibile trasformazione del bene, consumatisi in epoca antecedente alla sua introduzione, atteso il tenore testuale dell'art 42-bis, comma 8, del TUE e in ragione della ratio di tale norma speciale, prevista al fine di rimediare alla carenza strutturale del modello delle cd. espropriazioni indirette, sanando le situazioni irregolari, ma ormai irreversibili e perpetratesi nel tempo.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 159 del 2024 Rv. 669816-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3517 del 2019 Rv. 652752-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12085** *del* **07/05/2025** (Rv. **674541-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* K.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 05/03/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Impugnazione del trasferimento - Clausola discrezionale ex art. 17 del reg. (UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - Valutazione del giudice dello Stato membro richiedente - Limiti.

In tema di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, il giudice dello Stato richiedente, pur non potendo valutare il rischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, né fondare la decisione su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale (salva la acclarata sussistenza di carenze nel sistema di asilo e di accoglienza), può valutare il mancato esame, da parte dell'Autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, potendo questo configurare rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale, ex art. 17 reg. UE n. 604 del 2013, purché i fatti posti a fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 935 del 2025 Rv. 673420-01, N. 24413 del 2021 Rv. 662246-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12021** *del* **07/05/2025** (Rv. **674889-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

L. *(BRIANNI FILIPPO) contro* P.

Rigetta, GIUDICE DI PACE RAGUSA, 16/02/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione amministrativa - Trattenimento illegale nel territorio dello Stato - Decreto prefettizio di espulsione - Carattere di automaticità - Affermazione - Sussistenza di poteri discrezionali del Prefetto - Esclusione - Ingresso regolare nel territorio dello Stato e svolgimento di attività lavorativa in assenza di attivazione della procedura di sanatoria - Rilevanza - Esclusione.

In tema di immigrazione e condizione giuridica dello straniero, la ricorrenza dell'ipotesi di trattenimento illegale nel territorio dello Stato, di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, comporta l'emissione del decreto di espulsione con carattere di automaticità, salvo il solo caso di tardiva presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale del Prefetto al riguardo e senza che assumano alcun rilievo né la circostanza che lo straniero sia entrato regolarmente in Italia, né che vi svolga attività lavorativa, in assenza dell'attivazione della specifica procedura di sanatoria al riguardo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8984 del 2016 Rv. 639502-01

Massime precedenti Vedi: N. 18540 del 2016 Rv. 641169-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12085** *del* **07/05/2025** (Rv. **674541-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* K.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 05/03/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Cassazione del provvedimento di annullamento del trasferimento - Clausola discrezionale ex art. 17 del reg. (UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - Giudizio di rinvio - Verifiche - Limiti.

Nel giudizio di rinvio all'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, fondato sul rischio di refoulement indiretto, il giudice nazionale deve verificare se, in base alle allegazioni contenute nel ricorso, ai documenti prodotti, integrati dai fatti acquisiti nella decisione oggetto d'impugnazione e da ulteriori fatti, sopravvenuti o in precedenza non emersi, allegati o acquisiti in sede di giudizio di rinvio, il rifiuto anche tacito di avvalersi della clausola discrezionale ex art. 17 del reg. n. 604 del 2013 possa considerarsi illegittimo per violazione del diritto al riconoscimento della protezione complementare nazionale, che ha consistenza di diritto umano fondamentale, essendo fondata sul diritto d'asilo, di cui all'art. 10, comma 3, Cost., di cui costituisce una delle forme di attuazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2954 del 2020 Rv. 657583-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 935 del 2025 Rv. 673420-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12127** *del* **08/05/2025** (Rv. **674745-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

S. *(ZANIN ENRICA MARIA) contro* V.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/06/2024

082029 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - IN GENERE Procedimento in materia di stato delle persone - Instaurazione antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 - Forma dell'appello - Disposizioni applicabili - Fondamento.

Nei procedimenti in materia di stato delle persone, instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, l'appello va proposto con atto di citazione, poiché l'art. 35, comma 1, del cit. d.lgs., nello stabilire che ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti, si riferisce all'intero sviluppo del giudizio successivo alla sua introduzione, includendo ogni sua fase o grado.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 9895 del 2025 Rv. 674271-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12180** *del* **08/05/2025** (Rv. **674721-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

M. *(OPPO ROSELLA) contro* B. *(CARBONI ELISABETTA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 07/04/2020

058017 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI Credito al consumo - Contratto di credito collegato - Risoluzione - Difetto di conformità - Denuncia tempestiva - Valutazione preliminare - Fondamento.

In tema di credito al consumo, l'eccezione di decadenza ex art. 132, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005, vigente ratione temporis, impone di verificare innanzitutto che sia stato tempestivamente denunciato, nel termine di due mesi dalla scoperta, il difetto di conformità del bene, poiché l'intervenuta decadenza impedisce l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di credito, collegato a quello di fornitura, anche nei confronti del fornitore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 125 quinquies, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 132 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 6639 del 2025 Rv. 674249-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **12131** *del* **08/05/2025** (Rv. **674720-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

C. *(ANNONI MARCO) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/05/2023

052030 CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - IN GENERE Appalti pubblici - Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro - Affidamento - Responsabilità per le obbligazioni assunte - Responsabilità solidali - Fondamento - Fattispecie.

114032 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

In materia di appalti pubblici, i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della l. n. 422 del 1909 e partecipanti alle procedure di affidamento, sono responsabili per le obbligazioni assunte dalle cooperative consorziate versi i terzi, poiché, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, delle imprese subappaltanti e dei fornitori, salvo che si tratti di lavori scorporabili, in cui essa è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del consorzio mandatario o capogruppo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata, che aveva riconosciuto, ex art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, la responsabilità solidale del consorzio, capogruppo di un'ATI, per il pagamento dei crediti del subappaltatore, indipendentemente dall'instaurazione di un rapporto contrattuale diretto, sorto solo con la consorziata assegnataria dei lavori).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1909 num. 422, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 10 com. 1 lett. D, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 10 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 34, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 37, Cod. Civ. art. 1372 com. 2, Cod. Civ. art. 2165

Massime precedenti Vedi: N. 34430 del 2024 Rv. 673364-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12121** *del* **08/05/2025** (Rv. **674719-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

A. *(SAVARESE MICHELE) contro* M. *(DIMARTINO FABRIZIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/12/2023

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Mantenimento figlio maggiorenne non autonomo economicamente - Onere di allegazione e dimostrazione - Contenuto - Presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nell'escludere il contributo di mantenimento a carico del padre separato, si era limitata a rilevare che la giovane, appena ventenne, non aveva proseguito gli studi, senza valutare la sua capacità lavorativa, in relazione alla sua formazione professionale, alle possibilità concrete del mercato del lavoro in quel territorio e all'occupazione femminile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 bis, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter

Massime precedenti Vedi: N. 26875 del 2023 Rv. 668962-01, N. 29264 del 2022 Rv. 665892-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12148** *del* **08/05/2025** (Rv. **674890-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

F. *(SARACENO PASQUALE) contro* M. *(TRAPANESE DOMENICO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 01/02/2022

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Concordato preventivo - Domanda anteriore all'entrata in vigore dell'art. 69-bis l.fall. - Successivo fallimento - Calcolo del periodo sospetto - Dies a quo - Individuazione.

Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo, presentata in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 69-bis, comma 2, legge fall. (introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012), segua la dichiarazione di fallimento, il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto, rilevante ai fini delle azioni recuperatorie ex art. 64 e s. l. fall., corrisponde alla data del deposito della citata domanda e non a quella dell'eventuale decreto di ammissione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 69 bis, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 33 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25728 del 2016 Rv. 642756-01, N. 36354 del 2022 Rv. 666478-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12352** *del* **09/05/2025** (Rv. **674807-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

T. *(DI TIZIO GIUSEPPE) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/08/2021

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Domanda con riserva - Facoltà del tribunale di fissare un termine per il deposito di una somma di denaro rapportata alle spese della procedura - Sussistenza - Mancato versamento del deposito - Automatica inammissibilità della proposta o improcedibilità della domanda - Esclusione - Ragioni.

Nel caso di domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall., il tribunale che, concedendo al debitore il termine per il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, nomina immediatamente il commissario giudiziale, può disporre il deposito di una somma di denaro rapportata alle spese che si presumono necessarie per tale prima fase della procedura, ma il mancato deposito della somma, così come il mancato rispetto del termine all'uopo fissato o il deposito di somma inferiore a quella indicata non possono essere causa di automatica dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità della domanda, in mancanza di espressa disposizione di legge in tal senso, non essendo "ratione temporis" applicabili al giudizio le disposizioni innovative di cui all'art. 44, comma 1, lett. d), e comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 6, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 82 com. 1, Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 com. 2 lett. 4, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 44

Massime precedenti Vedi: N. 8100 del 2016 Rv. 639538-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12249** *del* **09/05/2025** (Rv. **674530-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

L. *(CANANZI PASQUALE) contro* C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 02/03/2024

082308 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE Assegnazione parziaria della casa familiare - Ammissibilità - Criteri - Esclusiva considerazione interesse dei figli - Fattispecie.

In tema di assegnazione della casa familiare, qualora il giudice decida, nel migliore interesse dei figli, di assegnarne solo una porzione, il potere di imporre limiti al diritto dominicale deve essere esercitato sempre nell'ambito di quanto previsto dall'art. 337-sexies c.c., trattandosi di un provvedimento in favore del genitore convivente con i figli e nell'interesse di costoro, di talché, in siffatti casi, la restante porzione della casa familiare non assegnata resta regolata dal titolo di proprietà o da eventuali diritti reali o di godimento sulla stessa, e non dal provvedimento del giudice del divorzio, con l'ulteriore conseguenza che nessun provvedimento di assegnazione di porzioni di casa familiare, ovvero di altre unità immobiliari che non costituiscono l'ambiente di vita dei figli, può essere disposto in favore del genitore non convivente con la prole, restando a tali fini estranea ogni valutazione relativa alla ponderazione degli interessi di natura solo economica o abitativa dei genitori. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva assegnato una parte dell'immobile al genitore non convivente con la prole in considerazione delle sue esigenze abitative, riducendo in tale modo, senza alcun motivo collegato all'interesse diretto della prole, il relativo ambito domestico di quest'ultima.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 sexies

Massime precedenti Vedi: N. 8580 del 2014 Rv. 631071-01, N. 2771 del 2017 Rv. 643715-02, N. 25604 del 2018 Rv. 650826-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12245** *del* **09/05/2025** (Rv. **674806-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

A. *(GALLENCA GIUSEPPE) contro* M. *(CIOLA ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 19/04/2024

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009930/2023 66734601

Massime precedenti Conformi: N. 9930 del 2023 Rv. 667346-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12395** *del* **10/05/2025** (Rv. **674808-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

S. *(LUCONI MASSIMO) contro* M.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 20/06/2022

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Formazione stato passivo - Eccezione revocatoria ordinaria - Proponibilità da parte del liquidatore in via incidentale - Sussistenza - Fondamento.

081277 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - VERIFICAZIONE In genere.

In tema di sovraindebitamento, nell'ambito del sub-procedimento di formazione del passivo disciplinato dall'art. 14-octies della l. n. 3 del 2012, il liquidatore può sollevare in via incidentale l'eccezione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum", atteso che l'art. 14-decies, comma 2, della l. n. 3 del 2012 (integrato dal d.l. n.137 del 2020, conv. con mod. dalla l.n.176 del 2020, applicabile anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore) riconosce al liquidatore il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del giudice, le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95 com. 1, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 octies CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 decies com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 4 ter CORTE COST., Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 3778 del 2019 Rv. 652550-01, N. 4777 del 2023 Rv. 666993-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12450** *del* **11/05/2025** (Rv. **674499-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

B. *(ALESSIO SIMONA) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 22/05/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Carta di soggiorno per motivi familiari - Diniego di aggiornamento da parte della P.A. dei dati ivi indicati - Domanda dello straniero diretta ad accertare il diritto soggettivo a un titolo di soggiorno permanente - Ammissibilità - Assoggettamento della domanda a termini processuali di decadenza - Insussistenza.

In materia di carta di soggiorno per o di permesso di soggiorno per motivi familiari, la domanda giudiziale proposta dal familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, avente a oggetto non già l'impugnazione del provvedimento amministrativo di diniego dell'istanza di "aggiornamento" della carta di soggiorno, ma l'accertamento del diritto soggettivo all'ottenimento da parte del medesimo di un titolo di soggiorno permanente, ai sensi degli artt. da 14 a 17 del d.lgs. n. 30 del 2007 o, in via subordinata, di un permesso di soggiorno ex art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, non è soggetta a termini processuali di decadenza, non previsti né dall'art.16, né dall'art.20 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 16, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 20, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 14, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 15, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 16, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 17, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11033 del 2024 Rv. 671108-01, N. 20856 del 2022 Rv. 665125-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12459** *del* **11/05/2025** (Rv. **674542-01**)

Presidente: **ENRICO SCODITTI**. *Estensore:* **PAOLO FRAULINI.**

M. *(NICASTRO LUCIO) contro* S. *(TONI ELENA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/03/2020

058049 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO Presupposto - Estraneità del terzo al rapporto - Necessità - Mancanza - Conseguenze.

La promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo ha come presupposto indispensabile che il rapporto si sia svolto unicamente fra colui che ha fatto e colui che ha ricevuto la promessa, alla quale il terzo è rimasto estraneo; per l'effetto, se il terzo è indicato come destinatario dell'adempimento dell'obbligazione o per la natura e l'oggetto del negozio partecipi alla formazione di esso, prestando il proprio consenso alla stipulazione, non può configurarsi l'istituto regolato dall'art. 1381 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1381

Massime precedenti Vedi: N. 1110 del 1980 Rv. 404589-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12474** *del* **11/05/2025** (Rv. **674531-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **FRAULINI PAOLO.** *Relatore:* **FRAULINI PAOLO.**

G. *(CALZAVARA PIETRO) contro* C. *(NANNI ALBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/05/2021

149154 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI CREDITI - IN GENERE Fondi comuni di investimento - Legittimazione degli investitori a impugnare le deliberazioni prese dall’assemblea degli investitori - Sussistenza - Modalità.

In tema di fondi comuni di investimento, sussiste la legittimazione degli investitori a impugnare le deliberazioni prese dall'assemblea degli investitori, alle condizioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c., o a quelle speciali eventualmente previste dal regolamento di funzionamento del fondo medesimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 36, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379

Massime precedenti Vedi: N. 7201 del 2025 Rv. 673998-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **12515** *del* **11/05/2025** (Rv. **674543-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

G. *(CASTALDI FILIPPO) contro* F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 06/05/2021

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Insinuazione al passivo - Opposizione - Tempestività - Controllo officioso da parte del tribunale - Sussistenza - Modalità - Fattispecie.

In tema di opposizione allo stato passivo ai sensi degli artt. 98 e 99 l.fall. (nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), il tribunale ha il potere-dovere di verificare d'ufficio la tempestività del deposito del ricorso e, in caso di deposito tardivo, di dichiarare inammissibile l'opposizione; tuttavia, qualora l'opponente abbia chiaramente descritto nel ricorso le ragioni della tempestività, il giudice non può dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione sulla base del semplice rilievo della carenza di prova documentale della tempestività, ma deve verificare in concreto la tempestività o la tardività del deposito del ricorso, anche consultando il fascicolo della procedura fallimentare. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che aveva dichiarato la tardività dell'opposizione senza tenere conto delle indicazioni dell'opponente inerenti alla tempestività dell'opposizione in relazione all'indicata data di comunicazione del decreto di esecutorietà dello stato passivo.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16306 del 2021 Rv. 661576-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12741** *del* **13/05/2025** (Rv. **674500-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA.**

A. *(PETRUCCI AMERIGA MARIA) contro* P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE POTENZA, 11/03/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Provvedimento di espulsione - Irreperibilità di un traduttore della lingua dello straniero - Onere prova - Riparto - Accertamento del giudice - Contenuto.

In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, sull'Amministrazione che provvede ad adottare il provvedimento di espulsione in una lingua non conosciuta dalla persona destinataria del medesimo grava l'onere di dimostrare l'impossibilità della traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall'espellendo, potendo ritenersi legittimo il ricorso all'uso della lingua "veicolare" le volte in cui l'Amministrazione allega, e il giudice ritiene plausibile, l'indisponibilità di un testo predisposto nella lingua dello straniero, o l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta, in presenza dell'attestazione dell'irreperibilità nell'immediato di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 5837 del 2022 Rv. 664008-01, N. 14733 del 2015 Rv. 635877-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12647** *del* **13/05/2025** (Rv. **674571-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.**

C. *(CAMPOCHIARO RICCARDO) contro* Q.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE CATANIA, 27/06/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione dello straniero - Ricorso al giudice di pace - Straniero rimpatriato - Termine ex art. 18, comma 3, d. lgs. n. 150 del 2011 - Individuazione.

In tema di impugnazione del decreto di espulsione, ove la parte impugnante alleghi e dimostri, anche in esito al completamento del procedimento di allontanamento dal territorio nazionale conseguente all'esecuzione del provvedimento amministrativo, di essere residente all'estero, il termine per la proposizione del ricorso è di quaranta giorni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 3, Decreto Legge 05/10/2023 num. 133 art. 1 com. 4, Legge 01/12/2023 num. 176

Massime precedenti Vedi: N. 24938 del 2017 Rv. 646051-01, N. 3218 del 2025 Rv. 674057-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12841** *del* **13/05/2025** (Rv. **674533-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Diff.)*

S. *(SCORDINO DOMENICO) contro* M. *(SARACINO NICOLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 23/10/2023

031076 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - IN GENERE Autorizzazione del titolare del diritto di autore alla trasmissione dell'opera - Destinatari dell'autorizzazione - Individuazione - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.

Il diritto dell'autore di autorizzare la comunicazione al pubblico delle sue opere, mediante diffusione del segnale televisivo, ha come destinatari sia i detentori di apparecchi di ricezione che, individualmente o nella loro sfera privata, captano le trasmissioni, sia i titolari di luoghi privati, accessibili al pubblico, in cui sono installati detti apparecchi e ai quali può accedere un numero indeterminato, ma considerevole, di destinatari potenziali, i quali costituiscono un "pubblico" ai sensi dell'art. 3 della direttiva 29/2001/CE, dovendo considerarsi che il requisito del pagamento di uno specifico diritto d'ingresso al luogo in cui si effettua la comunicazione è previsto solo in relazione alla diversa ipotesi del diritto connesso degli organismi di radiodiffusione di autorizzare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, requisito che non è, invece, richiesto in relazione al diritto di autore. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso l'obbligo di pagamento dei compensi per diritto d'autore da parte del titolare di un albergo in cui erano installati apparecchi televisivi fruibili dai suoi frequentatori, ritenendo che il prezzo della camera di albergo potesse ricomprendere anche il corrispettivo della comunicazione al pubblico dei contenuti dell'emissione televisiva ivi attuata mediante l'apparecchio televisivo a disposizione del cliente.).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 16, Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 68 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 21/05/2001 num. 29 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 12/12/2006 num. 115 art. 8, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 79 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16771 del 2012 Rv. 624083-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **12838** *del* **13/05/2025** (Rv. **674722-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

F. *(D'ARGENIO MATTEO MASSIMO) contro* D.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Carta credito cd. "revolving" - Legittimazione all'emissione nella vigenza del d.lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. n. 485 del 2001 - Necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi - Sussistenza - Contratto di emissione concluso da fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario, ma non iscritto nel predetto elenco - Nullità del contratto - Sussistenza.

Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. n. 485 del 2001, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. "revolving", che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 com. 1, Decreto Legisl. 25/09/1999 num. 374 art. 3, Decr. Minist. min. EFI 13/12/2001 num. 485, Decreto Legisl. 13/08/2010 num. 141 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 7243 del 2024 Rv. 670579-01, N. 525 del 2020 Rv. 656582-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12815** *del* **13/05/2025** (Rv. **674532-01**)

Presidente: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Estensore:* **ELEONORA REGGIANI.**

P. *(STARACE ALDO) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/02/2022

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Espropriazione per pubblica utilità - Sistema introdotto dalla l. n. 865 del 1971 - Opposizione alla stima - Termine - Decorrenza - Individuazione.

In tema di espropriazione regolata dalla l. n. 865 del 1971, ove l'indennità provvisoria non sia accettata e venga emesso il decreto di esproprio, ancorché contenente la somma depositata a titolo di indennità in favore degli espropriati, senza la redazione della relazione da parte della Commissione di cui all'art. 16 l. cit., non opera la decadenza prevista dal successivo art. 19 per proporre opposizione alla stima, il cui termine di trenta giorni decorre solo dall'inserzione dell'avviso del deposito di detta relazione nel foglio degli annunci legali della provincia.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 14, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 13, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 13, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14452 del 2014 Rv. 631627-01, N. 21731 del 2016 Rv. 642058-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **12949** *del* **14/05/2025** (Rv. **674534-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Diff.)*

I. *(MANFEROCE TOMMASO) contro* T. *(ROSSI ANNA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/07/2019

052030 CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - IN GENERE Responsabilità verso i consorziati ex art. 2608 c.c. - Natura - Equiparabilità all'azione di cui all'art. 2393-bis c.c. - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

La responsabilità verso i consorziati dei preposti al consorzio ex art. 2608 c.c., essendo regolata dalle norme sul mandato, tutela l'interesse diretto di ciascun consorziato alla preservazione del patrimonio consortile comune, attuato mediante la costituzione del fondo consortile ex art. 2614 c.c. composto dai conferimenti operati, per cui non è equiparabile a quella di cui all'art. 2393-bis c.c., che è finalizzata, invece, alla tutela del patrimonio sociale, sotto il profilo della conservazione dell'integrità del capitale sociale, con la quale i soci mirano a prevenire un eventuale depauperamento del patrimonio dell'ente o a ripristinare l'integrità patrimoniale della società; ne consegue, pertanto, la non sovrapponibilità tra l'azione ex art. 2393-bis c.c. con quella ex art. 2608 c.c., che affida esclusivamente ai consorziati il potere di agire nei confronti di detti preposti, e l'inconfigurabilità di un litisconsorzio necessario dal lato attivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2608, Cod. Civ. art. 2614, Cod. Civ. art. 2393 bis

Massime precedenti Vedi: N. 13465 del 2010 Rv. 613663-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 781 del 2021 Rv. 660229-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13037** *del* **16/05/2025** (Rv. **674723-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*

C. *(LEO LOREDANA) contro* M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 10/09/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Unità Dublino - Decisione di trasferimento del richiedente asilo - Colloquio personale ex art. 5 Reg. UE n. 604 del 2013 - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.

Nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, così come nell'ambito di una procedura di ripresa in carico, l'amministrazione è tenuta a svolgere, "di persona", il colloquio, ex art. 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, con la finalità di acquisire direttamente dal richiedente tutte le informazioni potenzialmente idonee a impedire l'applicazione del criterio generale di competenza previsto dal regolamento di Dublino; ne consegue che, nel caso in cui il colloquio personale sia mancato o non sia stato svolto nelle modalità garantistiche previste dal regolamento, la decisione di trasferimento deve essere annullata, salvo che, nel procedimento giurisdizionale, il giudice non abbia proceduto all'audizione personale del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, in presenza di un verbale del colloquio che si esauriva nella mera compilazione del modulo nella parte delle generalità del ricorrente, aveva rigettato il ricorso avverso la decisione di trasferimento, perché il richiedente non aveva adempiuto all'onere di anticipare la rilevanza delle proprie allegazioni, quale condizione per accedere all'audizione).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 10331 del 2024 Rv. 671163-01, N. 25310 del 2024 Rv. 672414-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 935 del 2025 Rv. 673420-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13098** *del* **16/05/2025** (Rv. **674572-02**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

S. *(D'ERCOLE STEFANO) contro* S.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 10/09/2022

081276 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE Domanda di ammissione del credito in prededuzione e domanda di rivendica - Differenza quanto al petitum - Sussistenza.

In tema di procedure concorsuali, il petitum della domanda di ammissione del credito in prededuzione non è equivalente a quello della domanda di rivendica di una somma di denaro: infatti, la prededuzione opera su tutto il patrimonio del debitore sottoposto alla procedura concorsuale, salva solo la parte destinata ai creditori garantiti da pegno o ipoteca del ricavato della vendita dei beni gravati da tali garanzie; viceversa la rivendica, per definizione, opera soltanto su determinati beni, che vengono sottratti alla liquidazione concorsuale, per essere restituiti al loro titolare.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 bis

Massime precedenti Vedi: N. 13511 del 2021 Rv. 661453-01, N. 193 del 2022 Rv. 663621-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13092** *del* **16/05/2025** (Rv. **675413-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

C. *(FOCARETA FRANCO) contro* B. *(GIUNTA ANTONINO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/06/2023

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Responsabilità di amministratore di associazione non riconosciuta - Operazioni e movimentazioni occulte - Individuazione del termine iniziale di prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. - Momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno - Rilevanza.

In caso di responsabilità dell'amministratore di un'associazione non riconosciuta, derivante da operazioni extracontabili e movimentazioni occulte realizzate attraverso conti correnti segreti e pagamenti "in nero", il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge non dal momento in cui il fatto determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile, secondo l'ordinaria diligenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24270 del 2020 Rv. 659754-01, N. 14662 del 2016 Rv. 640554-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 576 del 2008 Rv. 600901-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13098** *del* **16/05/2025** (Rv. **674572-03**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

S. *(D'ERCOLE STEFANO) contro* S.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 10/09/2022

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Interessi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002 - Procedure concorsuali aperte - Esclusione - Applicazione ad una transazione commerciale anteriore alla procedura concorsuale - Salvezza degli interessi già maturati - Sussistenza - Fondamento.

In tema di interessi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, l'esclusione dall'applicazione del tasso legale di interesse maggiorato, in quanto riferita ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte", non riguarda gli interessi maturati sui debiti sorti da "una transazione commerciale" di cui è parte un imprenditore quando, solo successivamente, lo stesso viene sottoposto a una procedura concorsuale, poiché l'anticipazione della disapplicazione dei tassi cd. commerciali a un'epoca anteriore a detta procedura priverebbe i creditori concorsuali di un diritto ormai maturato al momento dell'apertura del concorso.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 1, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 29/06/2000 num. 35

Massime precedenti Vedi: N. 3300 del 2017 Rv. 643257-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13053** *del* **16/05/2025** (Rv. **675412-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/12/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Minori introiti derivanti da autodeterminazione provvisoria rendite catastali di fabbricati categoria D - Dichiarazione prevista dall'art. 2, comma 4, del d.m. n. 197 del 1992 - Necessità dell'invio - Condizioni.

In tema di trasferimenti erariali agli enti locali diretti a compensare a decorrere dall'anno 2001, i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni, per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, la dichiarazione prevista dall'art. 2, comma 4, del d.m. n. 197 del 1992 deve essere inviata al fine di ottenere il contributo statale per i minori introiti accertati nell'anno di riferimento, sicché, ove nell'anno non si verifichino tali minori entrate (o si verifichino minori entrate che non superano

la soglia prevista), non è necessaria la presentazione di detta dichiarazione, essendo le minori entrate dichiarate negli anni precedenti compensate con trasferimenti erariali oramai consolidati.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Interno 01/07/2002 num. 197 art. 2 com. 4, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 64

Massime precedenti Vedi: N. 18701 del 2023 Rv. 668426-01, N. 14824 del 2024 Rv. 671342-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13098** *del* **16/05/2025** (Rv. **674572-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

S. *(D'ERCOLE STEFANO) contro* S.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 10/09/2022

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Crediti prededucibili - Qualificazione da parte dell'interprete - Ricorso all'analogia legis - Esclusione - Fattispecie.

In tema di insinuazione al passivo, i crediti non possono essere qualificati come prededucibili da parte dell'interprete, nel silenzio della legge, tanto meno mediante il ricorso all'analogia legis, stante la rigorosa formula adottata nell'art. 111, comma 2, l.fall. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata, che non aveva riconosciuto la prededuzione ai crediti vantati nei confronti di una società, poi sottoposta ad amministrazione straordinaria, alla quale era stato dato mandato di continuare a incassare i crediti oggetto di cessione, in nome proprio e per conto della cessionaria, con obbligo di riversare immediatamente a quest'ultima le somme via via incassate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1706 com. 1, Cod. Civ. art. 1707, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 111 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12332 del 2023 Rv. 667751-01, N. 15724 del 2019 Rv. 654456-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13148** *del* **17/05/2025** (Rv. **674725-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

G. *(FOGLIATI SILVIO) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 02/01/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2007 - Vivenza a carico di cittadino UE - Attestazione del Sindaco del Comune del Paese di provenienza - Prova - Esclusione.

In tema di permesso di ingresso e soggiorno a favore di familiare del cittadino dell'Unione europea, di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2007, il requisito della "vivenza a carico" non è provato dall'attestazione da parte del Sindaco del Comune del Paese di provenienza, in assenza di una prova certa di rimesse in denaro continuative nel tempo che dimostrino il mantenimento del familiare, in modo strutturato e continuativo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 3 com. 2 lett. A, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 38

Massime precedenti Vedi: N. 13189 del 2024 Rv. 671456-01, N. 27772 del 2024 Rv. 672789-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13127** *del* **17/05/2025** (Rv. **674724-01**)

Presidente: **ABETE LUIGI.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

F. *(ORTINI GUERRINO) contro* F. *(RICCI MASSIMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/02/2021

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Dichiarazione di inefficacia ex art. 64 l.fall. della cessione di crediti nei confronti della società scissa - Responsabilità solidale della beneficiaria della scissione - Sussistenza - Presupposti.

159517 SOCIETA' - FUSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di revocatoria fallimentare, sussiste la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2506 quater, comma 3 c.c., della società beneficiaria della scissione, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato, per il debito restitutorio conseguente alla dichiarazione di inefficacia ex art. 64 l.fall. dell'atto di cessione dei crediti tra la società cedente, poi dichiarata fallita, e la società cessionaria, poi oggetto di scissione, a condizione che il predetto debito restitutorio e la dichiarazione di fallimento siano anteriori rispetto all'atto di scissione societaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506 quater com. 3, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 64

Massime precedenti Vedi: N. 31652 del 2024 Rv. 673511-01, N. 6675 del 2025 Rv. 674251 - 06

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13151** *del* **18/05/2025** (Rv. **674832-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA.**

F. *(RUSSO JACOPO) contro* P.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE FOGGIA, 10/01/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto di espulsione - Successiva proposizione di domanda di protezione internazionale - Effetti - Sopravvenuta invalidità del decreto - Esclusione - Sospensione dell'efficacia - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace, adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza del giudice di pace, che aveva respinto il ricorso proposto contro il decreto di espulsione, emesso 21 aprile 2023, dopo che il ricorrente era già stato attinto da altro provvedimento di espulsione, divenuto definitivo nel 2022, in seguito al quale lo stesso aveva presentato domanda di protezione internazionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 9, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 5437 del 2020 Rv. 657039-01

Massime precedenti Vedi: N. 3206 del 2025 Rv. 673957-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13331** *del* **19/05/2025** (Rv. **674726-01**)

Presidente: **ABETE LUIGI.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

G. *(PETRELLA LUCA ANTONIO MARIA) contro* Z. *(TATOZZI CLAUDIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/09/2023

081156 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - VOTO Patto concordatario tra proponente e creditori ipotecari - Degrado al chirografo di parte del credito ipotecario - Deroga alla relazione del professionista ex art. 124, comma 3, l.fall. - Ammissibilità - Limiti.

Il patto concordatario tra proponente e creditori ipotecari, con il quale questi ultimi accettano, su base negoziale ed individuale, il degrado al chirografo di parte del credito ipotecario, può legittimamente derogare alla prescrizione di cui all'art. 124 l.fall., salvo che, ai fini della determinazione dell'importo per cui il credito prelatizio è ammesso al voto e computato nel calcolo della maggioranza, permanga un interesse degli altri creditori o dello stesso debitore alla relazione giurata di un professionista designato dal tribunale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 124 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 22045 del 2016 Rv. 642640-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13337** *del* **19/05/2025** (Rv. **674727-01**)

Presidente: **ABETE LUIGI.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

R. *(SARROCCO PIETRO) contro* C. *(GRASSELLI EDDA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/06/2024

081124 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IN GENERE Chiusura del fallimento - Attività successiva di esecuzione del concordato fallimentare omologato - Ammissibilità - Fondamento.

081126 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - DECRETO DI CHIUSURA - IN GENERE In genere.

081133 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE In genere.

La chiusura del fallimento, dopo la definitività dell'omologazione del concordato fallimentare e la predisposizione del conto di gestione del curatore, non impedisce i successivi adempimenti relativi alla fase esecutiva del concordato, compreso il completamento della procedura di liquidazione dei beni e di pagamento dei creditori, secondo il piano approvato da questi ultimi, sotto la sorveglianza del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori, in ragione dell'ultrattività degli organi fallimentari, desumibile dall'art. 136 l. fall.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 130 com. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 136

Massime precedenti Vedi: N. 16040 del 2011 Rv. 619694-01, N. 20977 del 2012 Rv. 624542-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13479** *del* **20/05/2025** (Rv. **674728-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

C. *(GIGLIOTTI SAVERIO) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/05/2022

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Art. 118, comma 2, l.fall. - Controversie relative a beni da trasformare in denaro - Revocatoria ordinaria e fallimentare - Applicabilità.

L'art. 118, comma 2, l.fall., che consente espressamente la chiusura della procedura di fallimento, nonostante la pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore conserva, a norma dell'art. 43 l.fall., la propria legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi, è applicabile non solo in relazione alle liti attive, che hanno ad oggetto direttamente il recupero di somme di denaro, ma anche alle controversie che riguardano beni, da trasformare in denaro ai fini del riparto, come la revocatoria ordinaria e fallimentare.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 118 com. 1 lett. 3, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 118 com. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 120

Massime precedenti Vedi: N. 10893 del 2024 Rv. 671103-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13664** *del* **21/05/2025** (Rv. **674775-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(LO PRESTI FILIPPO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/05/2022

114100 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI Ritardato pagamento - Decorrenza degli interessi - Emissione del titolo di spesa ai sensi dell'art. 35 d.P.R. n. 1063 del 1962 - Nozione.

In tema di appalto di opere pubbliche ed in relazione al diritto dell'appaltatore agli interessi per il ritardato pagamento degli acconti, a norma dell'art. 35 d.P.R. n. 1063 del 1962 deve intendersi per "emissione" del titolo di spesa non la mera redazione dello stesso, bensì tale redazione seguita dall'invio del titolo all'organo destinato al pagamento di esso, costituendo tale invio attività indispensabile perché il titolo stesso risulti idoneo a produrre l'effetto cui è inteso.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 5349 del 1999 Rv. 526939-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13662** *del* **21/05/2025** (Rv. **674891-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**

M. *(BIGARI MARCO) contro* S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/03/2024

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Deduzione di violazione del giudicato - Contenuto del ricorso - Osservanza del principio di autosufficienza - Necessità.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

Il ricorso per cassazione, con il quale si deduce la violazione dell'art. 2909 c.c., deve contenere, a pena di inammissibilità, per il principio dell'autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., la specifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi: N. 15737 del 2017 Rv. 644674-01, N. 1041 del 2025 Rv. 673537-01, N. 17310 del 2020 Rv. 658895-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5633 del 2022 Rv. 664034-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13754** *del* **22/05/2025** (Rv. **675414-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

P. *(ROCCA CARLO EDOARDO) contro* U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/10/2020

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939 - Azione ex art. 2395 c.c. - Legittimazione dei singoli fiduciarti - Sussistenza - Legittimazione della società - Esclusione - Fondamento.

Poiché le società fiduciarie ex l. n. 1966 del 1939 non sono istituzionalmente proprietarie dei titoli loro affidati in gestione e strumentalmente intestati, appartenendo detti titoli ai fiduciarti quali effettivi proprietari, la legittimazione all'esercizio dell'azione ex art. 2395 c.c. per il risarcimento dei danni derivanti dalle minusvalenze dei titoli acquistati dalla fiduciaria per conto dei fiduciarti deve essere riconosciuta non alla società fiduciaria, ma ai singoli fiduciarti, in quanto è nel patrimonio di questi ultimi, e non in quello della fiduciaria, che si verifica la lesione oggetto della tutela risarcitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Legge 23/11/1939 num. 1966

Massime precedenti Vedi: N. 29410 del 2020 Rv. 660198-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13143 del 2022 Rv. 664654-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13750** *del* **22/05/2025** (Rv. **674892-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

L. *(PAGLIETTI GIANCARLO) contro* M. *(CATRICALA' FRANCESCO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2020

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Domanda di condanna separata dei singoli convenuti - Determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di lite - Cumulo del valore delle singole domande - Esclusione - Fondamento.

133186 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO In genere.

In ipotesi di domande di condanna separata dei convenuti, il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40832 del 2021 Rv. 663460-01, N. 10367 del 2024 Rv. 670780-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14023** *del* **26/05/2025** (Rv. **674848-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

S. *(GIORGI VITTORIO) contro* S. *(DE MARTINIS LORENZO)*

Rigetta, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 15/04/2024

031050 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE Art. 21, comma 1, lett. b) CPI - Provenienza geografica - Requisiti.

In tema di tutela del marchio, la prescrizione dell'art. 21, comma 1, lett. b) CPI, secondo cui il titolare di un marchio registrato non può impedire a terzi l'uso di un marchio contenente indicazioni relative alla provenienza geografica, presuppone che lo stesso sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti e che la notorietà sia diffusa in una parte sostanziale del territorio di uno Stato membro, tenuto conto, in particolare, della quota di mercato coperta dal marchio, dell'intensità, dell'ambito geografico e della durata del suo uso, nonché dell'entità degli investimenti realizzati per promuoverlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisone della Commissione dei ricorsi, la quale aveva accolto l'opposizione alla registrazione di un marchio la cui parte denominativa, peraltro espressa in lingua friulana, era sconosciuta al pubblico dei consumatori, in quanto attinente alla frazione di un comune friulano nota solo localmente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 21 com. 1 lett. B, Legge 21/06/1942 num. 929 art. 21 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 13 com. 1 lett. B, Regolam. Consiglio CEE 26/02/2009 num. 207 art. 12 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 21086 del 2005 Rv. 583842-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14008** *del* **26/05/2025** (Rv. **674833-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

C. *(FLORIS GONARIO) contro* C. *(DORE GIOVANNI)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAGLIARI, 29/04/2020

099045 IMPRESA - REGISTRO DELLE IMPRESE Provvedimento del tribunale su ricorso ex art. 2192 cod. civ. - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Statuizioni sulla gestione del registro - Inammissibilità - Condanna alle spese - Ricorribilità - Fondamento.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

Il decreto emesso in sede di reclamo dal tribunale, ai sensi dell'art. 2192 c.c., non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, di cui all'art. 111 Cost., con riguardo alle statuizioni che si riferiscono alla gestione del registro e, quindi, agli atti da iscrivere o da cancellare, mentre ad opposta conclusione deve pervenirsi con riguardo all'eventuale distinta decisione con la quale il giudice, pronunciando sul reclamo, condanni una parte al pagamento delle spese processuali, in quanto questa ha carattere decisorio e definitivo, risolvendo un conflitto tra le parti in ordine ad un diritto soggettivo senza che la stessa sia modificabile o revocabile neppure in un procedimento diverso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2191, Cod. Civ. art. 2192, Legge 29/12/1993 num. 580 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 2757 del 2012 Rv. 621561-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **14019** *del* **26/05/2025** (Rv. **674834-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Parz. Diff.)*

C. *(ZITIELLO LUCA) contro* L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/04/2019

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Violazione obblighi informativi dell'intermediario - Prescrizione dell'azione di risoluzione contrattuale - Decorrenza - Dalla data di esecuzione dell'ordine di investimento.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte dell'investitore, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento, con la conseguente restituzione di quanto investito, per effetto della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto, essendo questo il momento in cui si verifica l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 32226 del 2024 Rv. 673234-01, N. 996 del 2022 Rv. 663568-01, N. 6386 del 2018 Rv. 648422-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14016** *del* **26/05/2025** (Rv. **674573-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

C. *(CAVARRETTA SILVANO) contro* F. *(FIORE CARMELO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/08/2020

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Società - Patti parasociali - Opzioni put e call - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di patti parasociali, è valida la previsione all'interno di essi di opzioni put e call tra i soci stipulanti, identificandosi la causa concreta del negozio in una forma di garanzia per il socio finanziatore, come tale rientrante nell'autonomia contrattuale concessa ai soci e pertanto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. (Fattispecie relativa ad un intervento di finanziamento garantito dall'attribuzione di una opzione put a favore del mutuante e di una corrispondente opzione call a favore del socio e legale rappresentante della società finanziata, aventi ad oggetto il trasferimento di una partecipazione sociale, per un corrispettivo commisurato al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società, da esercitarsi alla scadenza del settimo anno successivo alla sottoscrizione dell'aumento di capitale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2341 bis, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1331, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27227 del 2021 Rv. 662722-01

Massime precedenti Vedi: N. 27283 del 2024 Rv. 672775-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14098** *del* **27/05/2025** (Rv. **674835-02**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

F. *(PERROTTA DAVIDE) contro* S. *(DARIO ANNA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/11/2023

050012 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE Concorrenza sleale - Appropriazione di tabulati recanti nominativi di clienti e distributori - Da parte di ex dipendenti - Notorietà - Irrilevanza - Superamento della capacità mnemonica del singolo normale individuo - Vantaggio competitivo.

Costituisce concorrenza sleale la condotta di un imprenditore che, per il tramite di propri dipendenti già alle dipendenze del concorrente, si appropria di tabulati recanti i nominativi di clienti e distributori di quest'ultimo, non rilevando la circostanza che essi fossero già noti al medesimo imprenditore ed a tali dipendenti, trattandosi di un complesso strutturato di informazioni aziendali comunque riservate, e non divulgabili ove esse superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati, il cui trasferimento è idoneo ad arricchire la conoscenza del concorrente e a fornirgli un vantaggio competitivo che trascende la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2105

Massime precedenti Vedi: N. 18772 del 2019 Rv. 654770-03

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14095** *del* **27/05/2025** (Rv. **674893-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.**

T. *(TRUFFO EMANUELA) contro* H. *(RINALDI FRANCESCA PAOLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/09/2023

031049 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - COMPLESSO Marchio complesso - Valutazione di somiglianza - Esame d'insieme - Impressione legata alla memoria del pubblico - Conseguenze - Fattispecie.

In presenza di un marchio complesso, benché la valutazione della somiglianza tra i segni non possa limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con quella dell'altro, occorrendo procedere all'esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme, ciò non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componenti e in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, giudicando della contraffazione di un marchio complesso contenente una parte denominativa ed una figurativa, aveva ricondotto la capacità distintiva del marchio all'elemento figurativo rappresentato da un cane bassotto, desumendone la sussistenza del rischio di confusione tra i segni in conflitto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12, Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 22034 del 2023 Rv. 668387-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14098** *del* **27/05/2025** (Rv. **674835-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

F. *(PERROTTA DAVIDE) contro* S. *(DARIO ANNA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/11/2023

050012 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE Concorrenza sleale - Assenza di un patto di non concorrenza - Irrilevanza - Art. 2598 n. 1 e 2 c.c. - Clausola generale.

In tema di concorrenza sleale, l'assenza di un patto di non concorrenza non esime il concorrente dall'assumere comportamenti improntati alla correttezza commerciale nei termini di cui all'art. 2598 c.c., norma che costituisce clausola generale dell'illecito extracontrattuale concorrenziale, all'interno della quale operano anche le fattispecie tipizzate di cui ai nn. 1) e 2), riguardanti atti idonei a danneggiare l'altrui azienda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2596 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2125

Massime precedenti Vedi: N. 24159 del 2014 Rv. 633176-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14265** *del* **28/05/2025** (Rv. **675415-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

M. *(GRASSO BIAGIO) contro* O.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/08/2021

159293 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO Azione aquiliana del terzo - Nocumento diretto alla sua sfera patrimoniale - Necessità - Fattispecie.

L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società. (Nella specie, il S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dalle creditrici di una società poi fallita, le quali avevano agito per il ristoro dei danni subiti nei confronti di una società di revisione, assumendo che l'erronea o infedele certificazione dei bilanci rilasciata da quest'ultima le aveva indotte a contrattare con la società destinataria dell'attività di revisione, di cui ignoravano incolpevolmente lo stato di decozione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2395, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Civ. art. 2409 bis

Massime precedenti Conformi: N. 11071 del 2025 Rv. 674516-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14272** *del* **28/05/2025** (Rv. **674575-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

L. *(CARBONI FRANCESCO) contro* B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SASSARI, 07/06/2019

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Ricorso proposto congiuntamente avverso la sentenza di primo grado e l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. - Trattazione separata delle censure - Necessità - Fondamento.

Il ricorso per cassazione, con il quale sono impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all'uno e quale all'altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica ai provvedimenti impugnati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12440 del 2017 Rv. 644293-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14268** *del* **28/05/2025** (Rv. **674574-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.**

S. *(ZACCHEO MASSIMO) contro* A. *(PASSALACQUA MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/10/2020

159275 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - IN GENERE Sostituzione degli amministratori ex art. 2386, comma 4, c.c. - Clausola simul stabunt simul cadent - Validità - Unico limite applicativo - Compatibilità con il sistema dualistico - Applicabilità - Fondamento.

In tema di sostituzione degli amministratori, l'art. 2386, comma 4, c.c. riconosce la validità della clausola "simul stabunt simul cadent", in quanto diretta a garantire il mantenimento inalterato di una determinata composizione dell'organo collegiale per tutto l'arco del mandato, nel caso del venir meno di alcuni dei suoi componenti, con l'unico limite derivante dalla necessità di rispettare i doveri di buona fede, di lealtà e di correttezza che regolano i rapporti all'interno della società, non potendosi ritenere lecito un utilizzo della stessa preordinato all'estromissione di amministratori non graditi; ne consegue che, non essendo le riferite finalità estranee al funzionamento e all'operatività delle società per azioni basate sul sistema dualistico, l'adozione di una siffatta clausola è legittimo anche in tali società, essendo coerente con la filosofia generale di tale modello organizzativo e non ponendosi in contrasto con alcuna disposizione imperativa, a nulla rilevando la assenza di un puntuale richiamo all'art. 2386, comma 3, c.c. nell'ambito della specifica disciplina a queste società dedicata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2356 com. 4, Cod. Civ. art. 2409 duodecies com. 5

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14340** *del* **29/05/2025** (Rv. **674576-03**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

S. *(MORETTI ANNA) contro* M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE MILANO, 24/02/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Riesame del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione - Istanza di allontanamento - Esigenze di salute dello straniero - Valutazione da parte del giudice - Necessità.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

Nel giudizio di riesame del trattenimento, nel corso del quale la difesa della persona straniera trattenuta ha presentato istanza di autorizzazione al temporaneo allontanamento, il giudice di pace è tenuto ad esaminare i documenti attestanti lo stato di salute del trattenuto, nonché a valutare se nella situazione concreta vi siano effettivamente esigenze di cura non assolvibili all'interno del centro.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 33 PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 21

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14340** *del* **29/05/2025** (Rv. **674576-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

S. *(MORETTI ANNA) contro* M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE MILANO, 24/02/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003843/2025 67384401

Massime precedenti Conformi: N. 3843 del 2025 Rv. 673844-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14340** *del* **29/05/2025** (Rv. **674576-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

S. *(MORETTI ANNA) contro* M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE MILANO, 24/02/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Riesame del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione - Garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

Il riesame del trattenimento della persona straniera in attesa dell'attuazione del provvedimento di espulsione, pur in assenza di un procedimento ad hoc, deve essere effettuato con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio, previste nel diritto interno dagli artt. 24 e 111 Cost. e - a livello euro unitario - dagli artt. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dovendosi infatti ritenere che le amministrazioni degli Stati membri abbiano l'obbligo di rispettare i diritti di difesa dei destinatari di decisioni che incidono in modo rilevante sui loro interessi, ogniqualvolta si debbano adottare provvedimenti che rientrano nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione. (Nella specie, la S.C. ha cassato, senza rinvio, la decisione del Giudice di pace che, nell'udienza di discussione dell'istanza di proroga del trattenimento, non aveva verificato se vi fosse stata una regolare nomina di difensore di fiducia e se questi fosse stato tempestivamente avvisato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 14, Costituzione art. 111, Tratt. Internaz. 07/12/2000

Massime precedenti Vedi: N. 4774 del 2025 Rv. 673961-01, N. 7613 del 2023 Rv. 667270-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14401** *del* **29/05/2025** (Rv. **674577-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

C. *(CAPPUCCILLI VITTORIO) contro* P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 19/09/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006865/2025 67396901

Massime precedenti Conformi: N. 6865 del 2025 Rv. 673969-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14318** *del* **29/05/2025** (Rv. **674836-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

E. *(PASQUALINO GAETANO MARIO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 19/12/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimenti in materia di protezione internazionale - Credibilità soggettiva del richiedente - Valutazione negativa - Incidenza sulle domande volte ad ottenere il riconoscimento dello status e della protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 251 del 2007 - Sussistenza - Incidenza sulle domande di protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 251 del 2007 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di non credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente esclude la necessità di un approfondimento istruttorio officioso esclusivamente ai fini del riscontro dei presupposti prescritti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria nelle ipotesi previste all'art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007, mentre non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) della stessa disposizione, in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull'accertamento officioso della situazione generale esistente nell'area di provenienza del cittadino straniero. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, sulla base del mero giudizio d'inattendibilità espresso in ordine alla vicenda personale riferita dal ricorrente e senza procedere all'acquisizione d'informazioni relativamente alla situazione in atto nel suo Paese di origine, aveva ritenuto infondato il timore, prospettato dal ricorrente, di rimanere esposto, in caso di rimpatrio, ad una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, per effetto di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato nel Borno State, in Nigeria).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 16122 del 2020 Rv. 658561-01, N. 21363 del 2023 Rv. 668381-01, N. 11058 del 2023 Rv. 667741-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **14488** *del* **30/05/2025** (Rv. **675488-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

C. *(BIANCULLI DOMENICO) contro* G. *(MASNADA MASSIMILIANO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 20/02/2024

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Diritto all'oblio - Bilanciamento con il diritto di cronaca - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE In genere.

In tema di diritto all'oblio, la valutazione compiuta dal giudice di merito nel bilanciamento con il diritto di cronaca è censurabile in sede di legittimità nella misura in cui tocca non l'accertamento del fatto nella sua dimensione storica, bensì la correttezza del metodo adottato e il rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che il giudice di legittimità è tenuto a verificare in relazione al diritto fondamentale alla cd. autodeterminazione informativa, inteso come controllo sull'insieme delle informazioni che definiscono l'immagine sociale dell'individuo, rispetto al quale elementi come il decorso del tempo o l'intervenuto provvedimento penale favorevole assumono rilievo centrale, concorrendo a orientare il senso e l'esito del bilanciamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 17, Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 5, Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 6, Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 10, Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 3952 del 2022 Rv. 664161-02, N. 17738 del 2024 Rv. 671573-01, N. 17005 del 2024 Rv. 671706-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14458** *del* **30/05/2025** (Rv. **675014-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

R. *(PITARO FRANCESCO) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/07/2024

082150 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE Assegnazione della casa familiare in presenza di figlio maggiorenne - Art. 337-sexies c.c. - Convivenza rilevante - Nozione - Prevalenza temporale della presenza del figlio - Necessità - Fattispecie.

La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese). (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, rigettando la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare all'ex moglie, aveva omesso di valutare se, alla luce del documentato trasferimento del figlio maggiorenne in altra città per motivi di studio e della corresponsione in via diretta da parte del padre dell'assegno di mantenimento, l'abitazione familiare fosse rimasta per il figlio un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 sexies, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 55

Massime precedenti Conformi: N. 16134 del 2019 Rv. 654712-01

Massime precedenti Vedi: N. 25353 del 2024 Rv. 672415-01, N. 25604 del 2018 Rv. 650826-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **14488** *del* **30/05/2025** (Rv. **675488-02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*

C. *(BIANCULLI DOMENICO) contro* G. *(MASNADA MASSIMILIANO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 20/02/2024

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Diritto all'oblio - Bilanciamento con il diritto di cronaca - Contenuto - Presupposti - Fattispecie in tema di deindicizzazione.

In tema di diritto all'oblio, il giudizio di bilanciamento con il diritto all'informazione nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, quale espressione dell'art. 21 Cost., richiede una valutazione complessa tra l'interesse del singolo a non essere più associato a fatti passati e quello della collettività a conoscere eventi legittimamente divulgati, assumendo rilievo decisivo la notorietà dell'interessato, il suo coinvolgimento nella vita pubblica, l'oggetto della notizia e il tempo trascorso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che non aveva adeguatamente considerato l'obsolescenza della notizia originaria e lo sproporzionato pregiudizio derivante dalla persistente reperibilità online di articoli, cha associavano il nominativo del ricorrente all'accusa di appartenere a un'associazione mafiosa, in assenza di collegamento con la notizia aggiornata della sua assoluzione o di rimozione degli stessi mediante deindicizzazione).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 20861 del 2021 Rv. 662180-02 Rv. 662180-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14463** *del* **30/05/2025** (Rv. **674746-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

P. *(GORI FRANCESCO) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/04/2024

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 031575/2023 66947202

Massime precedenti Conformi: N. 31575 del 2023 Rv. 669472-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14585** *del* **30/05/2025** (Rv. **674894-01**)

Presidente: **ABETE LUIGI.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

U. *(DE SIMONE ANTONIO) contro* F.

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 09/04/2018

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Ammissione allo stato passivo - Credito derivante da saldo negativo di conto corrente bancario - Prova - Produzione degli estratti conto - Insufficienza - Produzione del contratto provvisto di data certa - Necessità - Conseguenze.

In tema di ammissione allo stato passivo, il credito derivante dal saldo negativo di un contratto di conto corrente bancario, per il quale la forma scritta è imposta a pena di nullità ai sensi dell'art. 117 del TUB, non è opponibile ai creditori, ove siano prodotti i soli estratti del conto, benché integrali, essendo insostituibile la prova dell'esistenza della fonte contrattuale scritta avente data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 95, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36602 del 2022 Rv. 666527-01, N. 33724 del 2022 Rv. 666235-01, N. 17080 del 2016 Rv. 640933-01, N. 37028 del 2021 Rv. 663289-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda

APRILE/MAGGIO 2025

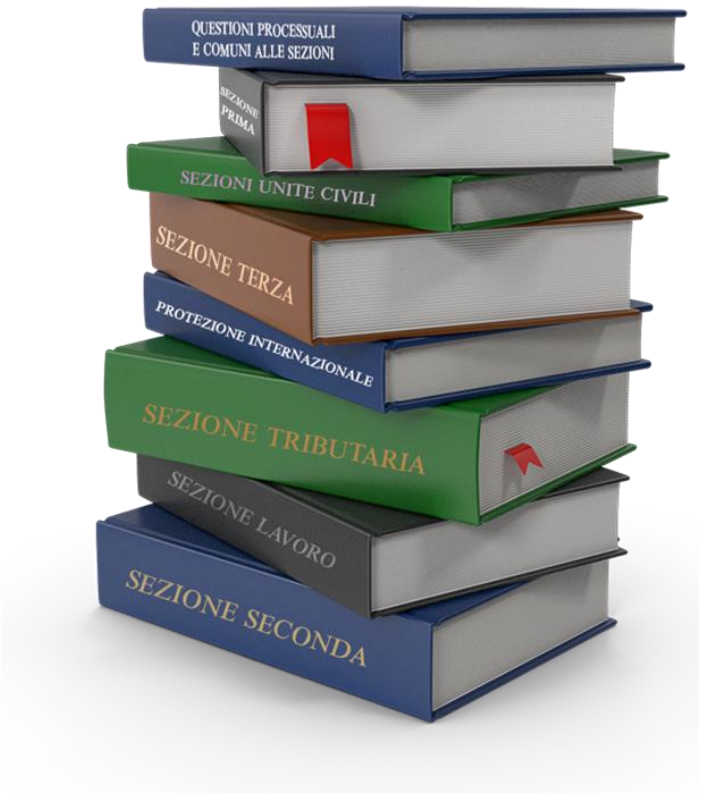

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **8519** *del* **01/04/2025** (Rv. **674588-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Parz. Diff.)*

S. *(AGOSTINI CHIARA) contro* E.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/12/2021

082043 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - LEGITTIMAZIONE - DIVIETO - LEGITTIMAZIONE DEI FIGLI PREMORTI - PER PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - CONDIZIONI Azioni non soggette a prescrizione - Azione giudiziale di riconoscimento di paternità - Ritardo nel proponimento dell'azione - Equivalenza a rinunzia al diritto successorio derivante dall'accertamento dello status - Esclusione - Conseguenze rispetto ai terzi e all'erede apparente.

168007 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE In genere.

In presenza di un'azione non soggetta a prescrizione, come l'azione giudiziale per il riconoscimento della paternità, il ritardo nel proponimento dell'azione, di per sé, non equivale a rinunzia al diritto successorio derivante dallo status, poichè non è configurabile l'esistenza di un onere del figlio di attivarsi tempestivamente; in tal caso però il figlio non potrà recuperare l'intero patrimonio ereditario, ma soltanto quei diritti reali che, nelle more dell'accertamento, non siano, da terzi o dall'erede apparente, legittimamente acquistati sui beni del de cuius e quei diritti di credito che non si trovino estinti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 270, Cod. Civ. art. 277

Massime precedenti Vedi: N. 24292 del 2016 Rv. 642802-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **8517** *del* **01/04/2025** (Rv. **674031-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Diff.)*

S. *(AGOSTINI CHIARA) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/12/2023

168047 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE Usucapione dei beni ereditari - Interruzione del termine per usucapire - Figli naturali riconoscibili al tempo di apertura della successione - Decorrenza del termine prescrizionale - Dal passaggio in giudicato della sentenza di status - Esclusione - Fondamento.

Il figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge vigente al tempo di apertura della successione, ha il potere di interrompere l'usucapione dei beni ereditari, senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione, poiché, ai fini della idoneità dell'atto interruttivo del possesso ad usucapionem di un bene ereditario, non è richiesto l'acquisto della qualità di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l'interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, che, nel caso di specie, sussiste fin dalla morte del genitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 230

Massime precedenti Vedi: N. 2923 del 1990 Rv. 466501-01, N. 2424 del 2011 Rv. 616611-01, N. 10333 del 1993 Rv. 483975-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **8514** *del* **01/04/2025** (Rv. **674555-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MONDINI ANTONIO.** *Relatore:* **MONDINI ANTONIO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

C. *(PROSPERINI ALBERTO) contro* P. *(CARNEVALI RICCARDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/01/2019

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Atti interruttivi della prescrizione - Poteri del giudice - Valutazione sull'idoneità giuridica - Condizioni.

La valutazione sull'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. è parte integrante e necessaria dell'unica e inscindibile questione di prescrizione già dedotta dalle parti nel processo e spetta al giudice in quanto valutazione idonea a mettere capo a una pronuncia di rigetto non solo ove non sia decorso il termine di legge, ma anche in presenza di idonei atti interruttivi, rilevabili d'ufficio, sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti, o, a contrario, ritenuti inidonei, anche d'ufficio, a interrompere la prescrizione per ragioni diverse da quelle esposte negli atti difensivi della parte eccipiente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 1149 del 2020 Rv. 656884-01, N. 16542 del 2010 Rv. 614525-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **8560** *del* **01/04/2025** (Rv. **674004-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(COTICELLI PASQUALE)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/06/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo - Concordato preventivo - Attività del liquidatore successiva al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione - Funzioni - Attività estranea all'organizzazione del servizio pubblico della giustizia - Responsabilità dello Stato per l'equa riparazione - Esclusione.

In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, deve escludersi la responsabilità dello Stato ex l. n. 89 del 2001, con riferimento alla protrazione nel tempo dell'attività dei liquidatori nominati con la sentenza di omologazione del concordato preventivo, tanto perché il concordato si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e i liquidatori non sono organi della procedura pubblica, bensì mandatari dei creditori per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dei beni ceduti, di modo che la loro attività non rientra nell'organizzazione del servizio pubblico della giustizia.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 181, Legge Falliment. art. 182, Legge 29/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7021 del 2012 Rv. 622382-01

Massime precedenti Vedi: N. 27544 del 2019 Rv. 655779-01, N. 34150 del 2024 Rv. 673407-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **8555** *del* **01/04/2025** (Rv. **674003-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

P. *(LIGUORI VINCENZO) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/10/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Giudizio di ottemperanza - Art. 1-ter, comma 3, della l. n. 89 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di equa riparazione, l'art. 1-ter, comma 3, della l. n. 89 del 2001 non trova applicazione nel giudizio di ottemperanza poiché quest'ultimo è disciplinato tenendo conto dell'esigenza di rapida e agile definizione del giudizio ed è caratterizzato dagli strumenti di cui agli articoli 87, commi 2 e 3, e 114, comma 3 c.p.a. che già assicurano gli effetti dell'istanza di prelievo ex art. 71, comma 2, e 71 bis dello stesso codice.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 ter com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 71, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 87 com. 2, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 114 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 26522 del 2024 Rv. 672799-01

Massime precedenti Vedi: N. 16741 del 2022 Rv. 664887-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **8520** *del* **01/04/2025** (Rv. **674556-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

C. *(CORNELIO ENRICO) contro* S. *(AGOSTINI CHIARA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/09/2023

168058 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Accettazione tacita dell'eredità - Azioni giudiziarie proposte dal chiamato - Trascrivibilità - Condizioni - Fondamento.

La proposizione di azioni giudiziarie proposte dal chiamato, al di fuori degli atti conservativi o di gestione consentiti dall'art. 460 c.c., dà luogo ad accettazione tacita dell'eredità, anche in assenza delle condizioni per la loro trascrivibilità, essendo i requisiti richiesti per la trascrizione tassativamente individuati dalla legge ai soli fini della pubblicità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 460, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2657 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14499 del 2018 Rv. 648845-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **8905** *del* **03/04/2025** (Rv. **674006-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

P. *(PETRUCCI CLAUDIO) contro* M. *(CONSOLO CLAUDIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/10/2019

187095 VENDITA - PROMESSA DI VENDITA Preliminare di vendita immobiliare - Risoluzione del contratto e risarcimento del danno del promittente venditore - Danno da lucro cessante - Determinazione - Condizioni.

In tema di preliminare di vendita immobiliare, il danno da lucro cessante spettante al promittente venditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, in ragione dell'inadempimento del promissario acquirente, danno derivante dalla sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, deve essere parametrato alla differenza (recte al deprezzamento) tra il prezzo pattuito nel preliminare e il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, potendosi tener conto anche di ulteriori circostanze, suscettibili di determinare un incremento o una riduzione del pregiudizio, a condizione che esse siano allegate e provate e appaiano ragionevolmente prevedibili e non meramente ipotizzate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 26042 del 2020 Rv. 659919-01, N. 13792 del 2017 Rv. 644471-01, N. 18498 del 2021 Rv. 661622-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **8900** *del* **03/04/2025** (Rv. **674005-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

E. *(ROMANO SALVATORE ALBERTO) contro* G. *(MANZI ANDREA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 09/05/2020

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE Principio di non contestazione - Generica allegazione di fatti - Applicabilità - Esclusione - Specificità dell'allegazione desumibile dai documenti prodotti - Irrilevanza - Fondamento.

Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22055 del 2017 Rv. 646016-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **8996** *del* **04/04/2025** (Rv. **674292-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GRAZIANO FRANCESCO.** *Relatore:* **GRAZIANO FRANCESCO.**

L. *(CARTONI MOSCATELLI PIERA AMALIA) contro* C. *(CORBYONS GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/03/2019

113006 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - IN GENERE Contratto d'opera - Attività professionale - Diligenza del prestatore - Valutazione dei rischi relativi alla prestazione - Inclusione - Fattispecie.

In tema di contratto d'opera, l'esercente un'attività professionale è soggetto, nell'esecuzione della prestazione dovuta, al dovere di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che comporta l'obbligo di apprezzare i rischi connessi alla prestazione richiesta e informarne il committente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato la responsabilità di una lavanderia per non aveva informato il committente circa i rischi connessi alle operazioni di lavaggio e asciugatura di alcuni tendaggi teatrali vetusti, privi di etichettatura e mai lavati e che, a causa di tali operazioni, avevano subito un accorciamento di cinquanta centimetri).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 25699 del 2024 Rv. 672455-01, N. 12407 del 2020 Rv. 658222-01, N. 11382 del 2002 Rv. 556479-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **9153** *del* **07/04/2025** (Rv. **674596-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

A. *(ISIDORI ISIDORO) contro* A. *(DEL FIACCO ANSELMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/06/2019

168088 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITA' (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Petitio hereditatis - Non contestazione sulla qualità di erede dell'attore - Contestazione sull'appartenenza del bene all'asse ereditario - Conseguenze - Trasformazione della petizione di eredità in rivendicazione - Esclusione - Effetti circoscritti al piano probatorio - Sussistenza.

Qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, la petitio hereditatis non si trasforma in azione di rivendicazione, giacché tale non contestazione non fa venir meno le finalità recuperatorie della domanda, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità di erede, fermo restando l'onere di provare - nei limiti della difesa di controparte - l'appartenenza del bene all'asse ereditario all'apertura della successione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 533, Cod. Civ. art. 948

Massime precedenti Vedi: N. 5304 del 1984 Rv. 437021-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **9319** *del* **09/04/2025** (Rv. **674597-02**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

C. *(RICCI MASSIMO) contro* M. *(PIANESE MARIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/12/2017

168251 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - AUTOGRAFIA Testamento redatto, in tutto o in parte, "a mano guidata" - Conseguenze - Esclusione dell'autografia - Fondamento.

La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità

del gesto scrittorio e tale da condizionare l'accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze - quali l'effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 5505 del 2017 Rv. 643258-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **9309** *del* **09/04/2025** (Rv. **674557-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

A. *(DONATIVI VINCENZO) contro* A. *(CONSALES CLAUDIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 11/07/2018

159001 SOCIETA' - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETA' - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA Azienda ereditaria - Comunione tra tutti i coeredi - Condizioni - Limiti.

168002 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITA' (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE In genere.

L'azienda ereditaria è oggetto di comunione tra tutti i coeredi finché questi si limitino a godere in comune l'azienda relitta dal de cuius, mentre quando essa viene esercitata da uno o da alcuni dei coeredi, la comunione incidentale è limitata all'azienda come relitta dal de cuius, con gli elementi, materiali e immateriali, esistenti al momento dell'apertura della successione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2555

Massime precedenti Vedi: N. 10188 del 2019 Rv. 653493-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **9319** *del* **09/04/2025** (Rv. **674597-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

C. *(RICCI MASSIMO) contro* M. *(PIANESE MARIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/12/2017

133211 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PER PUBBLICI PROCLAMI Omessa specificazione delle generalità dei destinatari - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Configurabilità - Limiti.

In tema di notificazione per pubblici proclami, la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l'inesistenza dell'atto e della relativa vocatio in ius, tutte le volte in cui tale notifica sia necessaria per difficoltà dovute all'elevato numero dei destinatari, sicché è onere del notificante procedere all'individuazione di ciascuno di essi; laddove, invece, la mancata specificazione sia conseguente a difficoltà di identificazione di tutti i possibili destinatari e ciò risulti dal provvedimento autorizzativo emanato dalla competente autorità giudiziaria, la notificazione per pubblici proclami è valida.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 150, Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 121 del 2005 Rv. 582604-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **9362** *del* **09/04/2025** (Rv. **674598-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

P. *(MARTINELLI MARIANTONIETTA) contro* V. *(ANDRIOLO WALTER)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 03/04/2020

071011 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - EFFETTI - IN GENERE Automatica attribuzione dei frutti prodotti durante la comunione ereditaria - Esclusione - Acquisizione da parte di un erede di frutti maturati durante la comunione e prodotti da beni poi assegnatigli per divisione fatta dal testatore - Debito verso i coeredi - Sussistenza - Diritti dei coeredi.

Gli effetti dichiarativi della divisione ereditaria, comportanti che ciascun condividente debba considerarsi successore immediato del de cuius nei beni di cui diviene titolare, non determinano anche l'automatica attribuzione dei frutti (naturali o civili) al condividente che risulti assegnatario dei beni che li abbiano prodotti, giacché i frutti, ove non distribuiti fra i coeredi, formano una massa indivisa, sulla quale ciascun partecipante ha un diritto di natura e consistenza identiche a quelle del diritto sui beni della comunione; ne consegue che, nel caso in cui uno degli eredi si sia appropriato dei frutti maturati durante la comunione, ancorché prodotti da beni poi assegnatigli, sorge un corrispondente suo debito verso gli altri coeredi (art. 724, comma 2, c.c.), qualora i frutti non siano più esistenti al momento della divisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 724 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 725, Cod. Civ. art. 733, Cod. Civ. art. 820, Cod. Civ. art. 821

Massime precedenti Conformi: N. 4131 del 1976 Rv. 382793-01

Massime precedenti Vedi: N. 21013 del 2011 Rv. 619858-01, N. 18548 del 2022 Rv. 664992-01, N. 5978 del 2024 Rv. 670527-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **9389** *del* **10/04/2025** (Rv. **674545-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

S. *(VIARO SILVIA) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/04/2023

011001 APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI) Distinzione tra compravendita e appalto - Prestazione consistente sia in un dare che in un facere - Criteri - Prevalenza dell'attività lavorativa sulla fornitura della materia.

187008 VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE In genere.

Per distinguere tra compravendita e appalto, ove la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se tale attività, di adattamento della res alle specifiche esigenze della controparte, risulti accessoria e strumentale alla fornitura, costituente l'oggetto principale del negozio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655

Massime precedenti Vedi: N. 5935 del 2018 Rv. 647849-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **9431** *del* **10/04/2025** (Rv. **674559-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

M. *(MOSCARINI GIOVANNI ERCOLE) contro* O.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/06/2021

106010 MEDIAZIONE - PROVVIGIONE Contratto stipulato per intervento del mediatore - Immobile in costruzione non ancora ultimato - Mancato rilascio di garanzia fideiussoria ex art. 2 d.lgs. n. 122 del 2005 - Diritto alla provvigione - Esclusione - Nullità di protezione - Mancata eccezione dell'acquirente - Irrilevanza - Rilievo officioso - Necessità.

Il diritto alla provvigione del mediatore resta escluso, ai sensi dell'art. 1757, comma 3, c.c., in presenza di vizi tali da impedire la definitiva attuazione dell'affare, come in caso di mancato rilascio della garanzia fideiussoria prevista ex art. 2 d.lgs. n. 122 del 2005, ove si tratti di immobile in costruzione non ancora ultimato e tale da non permettere il rilascio del certificato di agibilità, senza che rilevi la mancata eccezione dell'acquirente legittimato a far valere la nullità di protezione, dovendo tale questione essere rilevata d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1757 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 20/06/2005 num. 122 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 30555 del 2019 Rv. 656208-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **9389** *del* **10/04/2025** (Rv. **674545-02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

S. *(VIARO SILVIA) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/04/2023

011001 APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI) Distinzione tra compravendita e appalto - Prestazione - Modificazione di cose - Accorgimenti non secondari rientranti nella normale attività produttiva dell'obbligato - Opus perfectum - Configurabilità dell'appalto - Attività integrative strumentali alla fornitura - Configurabilità della compravendita.

187008 VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE In genere.

In tema di distinzione tra compravendita e appalto, quando le modifiche che il debitore è tenuto ad apportare a cose rientranti nella sua normale attività produttiva non siano accorgimenti secondari e marginali, ma tali da dar luogo ad un opus perfectum, si rientra nello schema dell'appalto; viceversa, si ricade in quello della vendita allorché le attività integrative (come l'installazione) siano strumentali alla fornitura della res e non diano luogo ad un'opera diversa, anche in ragione del rapporto tra il valore della cosa e le spese per tali attività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655

Massime precedenti Vedi: N. 14209 del 1999 Rv. 532306-01, N. 11522 del 1996 Rv. 501524-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **9436** *del* **10/04/2025** (Rv. **675362-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

M. *(GIGLIO MAURIZIO) contro* A. *(D'AUDINO VINCENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/03/2020

173015 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - EREDITA' E LEGATO Accettazione tacita di eredità - Trascrizione dell'acquisto da parte di avente causa dagli eredi - Ammissibilità - Promissario acquirente - Trascrizione dell'acquisto mortis causa degli eredi del promittente venditore - In base alla sentenza favorevole ex art. 2932 c.c. - Conseguenze.

Ai sensi dell'art. 2648 c.c., ove il chiamato alla eredità abbia compiuto atti di accettazione tacita, si può chiedere la trascrizione del relativo acquisto ove esso risulti da sentenza, atto pubblico o scrittura autentica o accertata giudizialmente, cosicché, nel caso di contratto preliminare di vendita immobiliare, il promissario acquirente che abbia ottenuto la sentenza ex art. 2932 c.c. nei confronti degli eredi del promittente venditore può, in base ad essa (che presuppone necessariamente l'accettazione di quell'eredità), procedere alla trascrizione (eventualmente mancante) dell'acquisto mortis causa di tali eredi, oltre che del successivo trasferimento da questi ultimi in suo favore, con la conseguenza di non avere interesse a chiedere, ai fini della trascrizione ex art. 2648, comma 3, c.c., una pronuncia di accertamento del pregresso trasferimento della proprietà del bene per successione mortis causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 2648, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Conformi: N. 6724 del 1987 Rv. 454941-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **9399** *del* **10/04/2025** (Rv. **674558-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.**

L. *(PETILLO FRANCESCO) contro* W. *(MAZZETTA ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/12/2019

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Domanda di risoluzione per inadempimento - Valutazione giudiziale in ordine alla non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. - Doverosità - Possibilità di desumerla dalla fondatezza di domanda uguale e contraria - Esclusione.

A fronte di una domanda di risoluzione per inadempimento, il giudice è tenuto a valutare l'importanza dell'inadempimento stesso, ai sensi dell'art. 1455 c.c., senza poterla implicitamente ricavare dall'accoglimento di una domanda uguale e contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Massime precedenti Vedi: N. 7187 del 2022 Rv. 664394-03

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **9479** *del* **11/04/2025** (Rv. **674560-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

M. *(CHIOSI AUGUSTO) contro* Z.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/07/2020

074003 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - AREE IN CONCESSIONE - PROPRIETA' SUPERFICIARIA Convenzione P.E.E.P. avente ad oggetto il trasferimento della proprietà in favore del Comune - Accordo di cessione volontaria dei diritti edificatori in favore di terzi - Assenza dei requisiti soggettivi - Validità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

074016 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO - IN GENERE In genere.

In tema di convenzione P.E.E.P. avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di aree in favore del Comune, l'accordo con cui il cedente dispone dei diritti edificatori concessigli su di esse dal Comune in favore di terzi (nella specie, pattuendo come corrispettivo l'intestazione a proprio favore di alcuni degli appartamenti da realizzare), è valido malgrado l'assenza dei requisiti soggettivi previsti per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, poiché a seguito dell'abrogazione, ad opera dell'art. 23 l. n. 179 del 1992, dell'art. 35, comma 18, della l. n. 865 del 1971, l'acquirente non deve più dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, salvo che essi non siano previsti dalla stessa convenzione P.E.E.P., rilevando in tal caso solo ai fini di un'eventuale responsabilità contrattuale.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 17/02/1992 num. 179 art. 23 com. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30062 del 2023 Rv. 669241-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **9529** *del* **11/04/2025** (Rv. **674599-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

A. *(SCARDIGNO LEONARDO) contro* C. *(MARALFA GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 11/02/2020

058268 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI Essenzialità del termine - Accertamento - Criteri - Desumibilità della sola espressione "entro e non oltre" - Esclusione - Fattispecie.

Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano escluso l'inadempimento della promittente venditrice, atteso che la condotta dei promissari acquirenti - che non si erano opposti ai diversi rinvii e avevano poi effettivamente stipulato il contratto

definitivo in data successiva - evidenziava comunque che essi non avevano considerato perduta l'utilità economica derivante dal contratto preliminare oggetto di causa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1184, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1457

Massime precedenti Conformi: N. 5797 del 2005 Rv. 580854-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **9534** *del* **11/04/2025** (Rv. **674600-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

B. *(CRISTOFARI RICCARDO) contro* L. *(SCOPSI CLAUDIO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/09/2019

037059 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - TESTAMENTO Testamento - Incapacità naturale - Prova - Esistenza di legami affettivi e di intensa frequentazione con soggetti pretermessi nel testamento - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Poteri del giudice di merito.

In tema di incapacità naturale del disponente che, ai sensi dell'art. 591 c.c., determina l'invalidità del testamento, l'esistenza di legami affettivi e di intensa frequentazione con soggetti pretermessi nel testamento non è di per sé indice di incapacità se non associata ad anomalie, incoerenze della scheda o altri segnali che rilevino una condizione patologica invalidante, la quale può essere comunque esclusa dal giudice sulla base di altri elementi maggiormente significativi, il cui accertamento è incensurabile se sorretto da motivazione adeguata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 591, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3411 del 1978 Rv. 392862-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **9763** *del* **14/04/2025** (Rv. **674276-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

M. *(SIPALA ALDO) contro* C. *(FAZI GIANCARLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/07/2019

168259 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO PER ATTO NOTARILE - PUBBLICO - IN GENERE Testamento Pubblico - Mancata indicazione del locus loci - Nullità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nel testamento pubblico la mancata indicazione del locus loci, inteso come indirizzo completo del luogo in cui è stato redatto, prevista dalla dalla legge notarile, non ne determina la nullità, trattandosi di sanzione che tale legge limita alla mancata indicazione del Comune, e perché, avendo il codice civile attenuato, rispetto ad essa, le sanzioni in materia di invalidità formali del testamento, non è ragionevole che tale omissione debba avere, nel testamento, conseguenze più gravi rispetto agli altri atti notarili in genere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 603, Cod. Civ. art. 606, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 58 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 7264 del 2011 Rv. 616846-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **9734** *del* **14/04/2025** (Rv. **674562-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(TREVISAN ELIANA) contro* C. *(PISANI STEFANIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 04/06/2020

168155 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - IN GENERE Legato in sostituzione di legittima - Rinuncia - Effetti - Conversione in legato in conto di legittima - Esclusione - Fondamento.

In caso di rinuncia, il legato in sostituzione di legittima non si converte in legato in conto legittima atteso che, in forza dell'effetto retroattivo della rinuncia, il lascito rientra nell'asse e viene devoluto secondo le regole ordinarie, fatta salva l'azione di riduzione e il diritto del legittimario pretermesso di conseguire la sua quota.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551

Massime precedenti Vedi: N. 19646 del 2017 Rv. 645100-01, N. 30082 del 2019 Rv. 656201-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **9733** *del* **14/04/2025** (Rv. **674561-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

B. *(CIPOLLA LUCIANA) contro* G. *(CAPROTTI VALERIA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 27/03/2019

036018 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - PERSONALE - STATUTO GIURIDICO ED ECONOMICO Rapporto avvocato e cliente - Accordo sul compenso professionale - Forma scritta ad substantiam - Necessità - Conseguenze - Mancata contestazione dell'accordo - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 2233, ultimo comma, c.c. i patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali vanno redatti per iscritto a pena di nullità, non potendo assumere rilevanza un'ipotetica non contestazione dell'accordo, né potendo trarsi la prova della conclusione del primo accordo dal contenuto di quello successivo. (Nella specie, la S.C. ha che la cassato la decisione che aveva ritenuto che tra le parti fossero intercorsi due distinti accordi in punto di tariffe applicabili a prestazioni forensi, deducendo l'avvenuta conclusione del primo accordo dalla sua mancata contestazione e dalla stipulazione della ulteriore e successiva convenzione - che aveva esteso l'applicazione del primo ad un periodo ad essa antecedente - pur in assenza della necessaria prova scritta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 717 del 2023 Rv. 666672-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **9869** *del* **15/04/2025** (Rv. **674537-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

C. *(MARTINO RINALDO) contro* C. *(ARIANNA CRISTINA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/10/2018

071086 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Divisione ereditaria - Principio di universalità - Eccezioni - Previsioni del legislatore o accordo dei condividenti - Conseguenze - Supplemento di divisione ex art. 762 c.c.

Il principio di universalità della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell'eredità deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario, non è assoluto ed inderogabile, ma trova eccezione per via legislativa (ex artt. 713, comma 3, 720, 722 1112 del c.c.) o per accordo dei condividenti, tanto che l'art. 762 c.c. ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui siano stati omessi uno o più beni ereditari, senza che sia necessario indagare se alle parti ne fosse nota l'esistenza al momento dell'apertura della successione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 722, Cod. Civ. art. 1112, Cod. Civ. art. 762

Massime precedenti Vedi: N. 1065 del 2022 Rv. 663570-01, N. 6931 del 2016 Rv. 639451-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **9868** *del* **15/04/2025** (Rv. **674277-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

L. *(DI PORTO ANDREA) contro* A.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/11/2022

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Responsabilità disciplinare ex art. 28 della legge notarile - Divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge"- Ricezione di atto suscettibile di sanatoria successivamente all'entrata in vigore dell'art. 29, comma 1-ter, della l. n. 52 del 1985 - Responsabilità del notaio - Sussistenza - Fondamento.

La responsabilità del notaio ex art. 28, comma 1, n. 1 della l. n. 89 del 1913 per il caso di violazione del divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" sussiste pur quando l'atto rogato ed affetto da nullità sia suscettibile di sanatoria, nella specie ex art. 29, comma 1-ter, l. n. 52 del 1985, e ciò in quanto l'illecito disciplinare ha carattere istantaneo e si consuma con la stipula, di modo che la sopravvenuta eliminazione della causa di nullità non incide sul momento consumativo dell'illecito, assumendo rilevanza esclusivamente ai fini della valutazione della gravità della condotta.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28 com. 1 lett. 1, Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1, Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 CORTE COST., Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419

Massime precedenti Vedi: N. 21828 del 2019 Rv. 654910-02, N. 27181 del 2022 Rv. 665889-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **9935** *del* **16/04/2025** (Rv. **674813-02**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

G. *(LORENZELLI SABINA) contro* R. *(CERZA CLAUDIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/05/2019

168204 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA' - DI TESTARE - INCAPACITA' - IN GENERE Testamento invalido per vizi della volontà del testatore - Doveri del giudice - Contenuto.

In tema di testamento invalido per vizi della volontà del testatore, il giudice di merito è tenuto ad accertare sia la volontà del beneficiario di attribuire efficacia all'atto invalido sia la conoscenza della causa d'invalidità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 590, Cod. Civ. art. 591

Massime precedenti Vedi: N. 8690 del 2019 Rv. 653301-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **9935** *del* **16/04/2025** (Rv. **674813-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

G. *(LORENZELLI SABINA) contro* R. *(CERZA CLAUDIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/05/2019

168257 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - SOTTOSCRIZIONE Art. 590 c.c. - Presupposti per la conferma - Disposizione testamentaria riconducibile alla volontà del de cuius - Necessità - Conseguenze.

In tema di conferma o esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, l'art. 590 c.c., per la sua operatività, presuppone l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà, anche viziata, del de cuius e non trova applicazione solo in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, che esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 590, Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 10065 del 2020 Rv. 657760-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10145** *del* **17/04/2025** (Rv. **674538-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.** *Relatore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.**

R. *(PALANGE GIANFAUSTO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/03/2021

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Risoluzione del contratto per inadempimento - Conseguenze - Obbligo di restituzione delle somme ricevute - Frutti per l'anticipato godimento - Debenza - Fattispecie.

L'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., e, pertanto, implica che il promissario acquirente, che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita, debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso. Ne consegue che, nel caso di occupazione di un immobile, fondata su di un titolo contrattuale venuto meno per effetto della risoluzione giudiziale del contratto, va esclusa la funzione risarcitoria degli obblighi restitutori. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, dichiarata la risoluzione di un preliminare di vendita per inadempimento del promissario acquirente, aveva erroneamente ricondotto ad una richiesta di risarcimento del danno per illegittima occupazione la domanda dei promittenti alienanti relativa ai frutti per l'anticipato godimento dell'immobile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1458

Massime precedenti Conformi: N. 35280 del 2022 Rv. 666326-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10151** *del* **17/04/2025** (Rv. **674283-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

T. *(GENOVESE STEFANO) contro* C. *(DEBIASI MASSIMILIANO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO, 26/07/2024

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Procedimento cautelare - Provvedimento d'incompetenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, in applicazione del foro del consumatore, aveva rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, promosso da un architetto per accertare difformità e problematiche riscontrate nell'esecuzione di lavori commissionati per trasformare un furgone in camper).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Massime precedenti Conformi: N. 1613 del 2017 Rv. 642735-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10131** *del* **17/04/2025** (Rv. **674922-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

A. *(LA FRANCESCA MICHELE) contro* Z. *(AGATE GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/11/2019

058261 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - DIFFIDA AD ADEMPIERE Recesso dal contratto del promissario acquirente - Effetti - Risoluzione del contratto - Conseguenze - Fattispecie.

Il recesso dal contratto del promissario acquirente prevista dall'art. 1385, comma 2, c.c. consente di conseguire in via stragiudiziale la risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, con la conseguenza che esso preclude la successiva domanda di adempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato risolto in contratto per aver la promittente venditrice alienato a terzi l'immobile sebbene tale vendita fosse intervenuta successivamente all'intervenuto recesso del promissario acquirente che aveva, in seguito, inviato illegittimamente una diffida ad adempiere).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454

Massime precedenti Vedi: N. 15070 del 2016 Rv. 640588-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **10328** *del* **18/04/2025** (Rv. **674730-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

G. *(CAVALLONE BRUNO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/07/2018

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Danno alla proprietà - Contenuto - Concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento del bene - Onere di allegazione e prova - Contenuto - Fattispecie.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Il danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della prova del danno derivante dall'aumento di ombra sull'edificio, la violazione delle distanze, in quanto il pregiudizio si realizzava solamente nelle prime ore del mattino e nelle ore precedenti il tramonto, e limitatamente al periodo ricadente tra ottobre e febbraio, quando il soleggiamento era più scarso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 832

Massime precedenti Vedi: N. 17758 del 2024 Rv. 671712-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33645 del 2022 Rv. 666193-01 Rv. 666193-04

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **10329** *del* **18/04/2025** (Rv. **674747-03**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

F. *(CUOMO CARLA) contro* F. *(CALABRESE RAFFAELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 29/04/2019

136151 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - In genere - Costruzione illegittima del vicino prevenuto - Eliminazione da parte del giudice - Condanna in via alternativa.

In tema di distanze fra costruzioni, la facoltà del vicino prevenuto di arretrare fino alla distanza legale la propria costruzione illegittima, ovvero di avanzarla fino a quella del preveniente, si traduce sul piano processuale nel potere del giudice, ancorché sollecitato dalla parte interessata, di disporre l'eliminazione della situazione illegittima, ordinando con la sentenza di condanna in via alternativa l'arretramento della costruzione illegittima ovvero l'avanzamento di essa secondo i principi dell'aderenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11284 del 1992 Rv. 478961-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **10329** *del* **18/04/2025** (Rv. **674747-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

F. *(CUOMO CARLA) contro* F. *(CALABRESE RAFFAELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 29/04/2019

136151 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE Costruzione in violazione delle distanze - Possibilità prevista dai regolamenti locali per il confinante preveniente di costruire sino al confine del fondo contiguo non edificato - Regolarizzazione del fabbricato - Modalità.

In tema di distanze legali, nell'ipotesi in cui il proprietario preveniente abbia realizzato la sua costruzione ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta dai regolamenti locali e lo strumento urbanistico consenta al confinante che costruisce per primo di spingere il proprio fabbricato sino al confine del fondo contiguo non edificato, la situazione di illegittimità può essere rimossa, in via alternativa, mediante arretramento della costruzione fino alla distanza regolamentare ovvero con il suo avanzamento fino al confine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Conformi: N. 21455 del 2015 Rv. 636830-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10362** *del* **19/04/2025** (Rv. **674563-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

P. *(SILENZI GIANLUCA) contro* C. *(COLELLA ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2019

046180 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETA' (MILLESIMAZIONE) "Diversa convenzione" ex art. 1123, comma 1, c.c. - Dichiarazione negoziale unanime dei condomini, espressione di autonomia privata - Regolamento predisposto unilateralmente dal costruttore - Contenuto - Successive modifiche - Nuova manifestazione unanime di volontà dei condomini - Necessità.

La "diversa convenzione", ex art. 1123, comma 1, c.c., è una dichiarazione negoziale, espressione di autonomia privata, con cui i condomini (come parimenti può fare il costruttore, con il regolamento predisposto unilateralmente in vista della successiva alienazione delle unità edificate) dispongono di derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese di cui agli artt. 1118, 1123 e ss. c.c. e 68 disp. att. c.c.: sicché nell'ipotesi di convenzione pattuita all'unanimità - o di regolamento del costruttore - per le successive modifiche è necessaria una nuova manifestazione di volontà unanime dei condomini, restando altrimenti vincolante la deroga originaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68

Massime precedenti Vedi: N. 6735 del 2020 Rv. 657132-02, N. 21086 del 2022 Rv. 665377-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10361** *del* **19/04/2025** (Rv. **674776-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

M. *(MOCHI ANGELO) contro* C. *(BIGAGLI MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/03/2019

046079 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE Assemblea condominiale - Avviso di convocazione - Prescrizioni di forma - Esclusione - Conseguenze - Prova della comunicazione - Contenuto - Fattispecie.

L'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale non è soggetto a particolari prescrizioni, sicché può assumere qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo, e la relativa comunicazione può essere provata da univoci elementi dai quali risulti, anche in via presuntiva, che il condomino ne ha ricevuto effettiva notizia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto efficace la comunicazione presso la precedente residenza anagrafica, ove il ricorrente ancora si recava - come dimostrato anche dalla circostanza che egli aveva ritirato la corrispondenza proveniente dal condominio, ivi indirizzata, sia prima che dopo la convocazione oggetto di causa - per provvedere al ritiro degli abiti dell'anziana madre ormai ricoverata in una struttura assistenziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136

Massime precedenti Vedi: N. 875 del 1999 Rv. 522856-01, N. 8449 del 2008 Rv. 602471-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10369** *del* **19/04/2025** (Rv. **674814-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

M. *(PARRONI LORENZO) contro* B. *(BORGIOLI GIAMPAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/06/2019

046152 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Locali per i servizi in comune ex art. 1117, n. 2), c.c. - Natura di bene comune - Destinazione di fatto al momento della costituzione del condominio, in mancanza di apposita convenzione - Necessità - Cessazione della natura di bene comune - Per il sopravvenuto venir meno del servizio comune - Esclusione - Fattispecie.

Poiché i locali dell'edificio per i servizi in comune di cui all'art. 1117, n. 2), c.c. costituiscono beni suscettibili di utilizzazioni diverse, anche autonome, la natura di bene comune degli stessi necessita - in mancanza di apposita convenzione - di una specifica destinazione di fatto al momento della costituzione del condominio e non cessa per il sopravvenuto venir meno del servizio comune. (Fattispecie relativa a locale bruciatore, contenente la caldaia a servizio dell'originario impianto di riscaldamento centralizzato e adibito a deposito di materiali a seguito della realizzazione di impianti di riscaldamento autonomo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 35514 del 2021 Rv. 663070-01, N. 30791 del 2024 Rv. 673043-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10360** *del* **19/04/2025** (Rv. **674731-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

F. *(CONTALDI MARIO) contro* F. *(ROSTAN ENRICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/09/2018

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità ex art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 - Natura - Nullità testuale - Nozione - Dichiarazione dell'alienante, nell'atto, degli estremi del titolo urbanistico, esistente e riferibile all'immobile - Sufficienza ai fini della validità dell'atto - Sussistenza - Difformità della costruzione rispetto al titolo menzionato - Irrilevanza ai fini della validità dell'atto - Fattispecie.

La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.(Fattispecie relativa ad atti di trasferimento che il giudice d'appello aveva ritenuto nulli per mancanza di conformità urbanistica degli immobili alienati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 com. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8230 del 2019 Rv. 653283-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10374** *del* **19/04/2025** (Rv. **674815-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

G. *(FIORILLO VINCENZO) contro* C. *(DE VIVO ARISTIDE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 01/10/2019

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Fatti allegati dall'attore - Non contestazione - Prova - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.

L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - in riforma della pronuncia di primo grado - aveva rigettato la domanda di condanna alla rimozione della struttura di legno lamellare, tipo chalet, realizzata sul terrazzo all'ultimo livello dello stabile, con appoggio ad un muro e ad una canna fumaria modificata, sebbene la convenuta avesse prospettato solamente in appello difese in ordine al contenuto del regolamento condominiale effettivamente vigente e all'inopponibilità della servitù reciproca d'immodificabilità prevista dal regolamento prodotto dagli attori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 27596 del 2008 Rv. 605696-01

Massime precedenti Vedi: N. 10860 del 2011 Rv. 618044-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10361** *del* **19/04/2025** (Rv. **674776-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

M. *(MOCHI ANGELO) contro* C. *(BIGAGLI MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/03/2019

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Condominio - Deliberazione dell'assemblea - Domanda di declaratoria dell'invalidità per un determinato motivo - Annullamento per altra ragione attinente alla medesima questione - Esclusione - Fondamento.

In materia di condominio, la domanda di declaratoria dell'invalidità di una deliberazione assembleare per un determinato motivo ne impedisce l'annullamento per altra ragione, sebbene attinente alla medesima questione, in considerazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 16675 del 2018 Rv. 649235-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10395** *del* **21/04/2025** (Rv. **674923-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*

M. *(FATICONI MAURIZIO) contro* F. *(ANTONETTI MARCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/04/2020

136287 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - POSIZIONI SOGGETTIVE DEL PRIVATO Violazione delle distanze - Necessità della demolizione - Esclusione - Ragioni - Arretramento della costruzione - Sufficienza - Condizioni.

La violazione delle distanze tra fabbricati non comporta necessariamente la demolizione totale del manufatto, in quanto il principio di proporzionalità del contenuto del provvedimento di tutela giurisdizionale deve condurre a realizzare integralmente l'interesse sostanziale protetto con il minor sacrificio dell'interesse dell'obbligato: ne consegue che deve essere disposta la condanna all'arretramento invece che alla totale demolizione, quando la prima tuteli integralmente gli interessi protetti dal rispetto delle distanze legali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Vedi: N. 25680 del 2023 Rv. 668967-01, N. 23184 del 2020 Rv. 659404-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10395** *del* **21/04/2025** (Rv. **674923-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*

M. *(FATICONI MAURIZIO) contro* F. *(ANTONETTI MARCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/04/2020

136307 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. Norme dei regolamenti edilizi sulle distanze - Finalità - Conseguenze.

Le norme dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabiliscono un determinato distacco tra le costruzioni e il confine sono volte non solo a regolare i rapporti di vicinato evitando la formazione di intercapedini dannose, ma anche a soddisfare esigenze di carattere generale, come quella della tutela dell'assetto urbanistico, così che, ai fini del rispetto di tali norme, rileva la distanza in sé, a prescindere dal fatto che gli edifici si fronteggino.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Conformi: N. 22054 del 2018 Rv. 650320-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10504** *del* **22/04/2025** (Rv. **675279-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

D. *(SANTOPIETRO LUIGI) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 02/10/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Carattere devolutivo dell'opposizione al decreto emesso ex art. 3, comma 5, della l. n. 89 del 2001 - Portata - Conseguenze - Rigetto dell'opposizione - Titolo esecutivo.

In tema di equa riparazione, il carattere devolutivo dell'opposizione al decreto emesso ex art. 3, comma 5, della l. n. 89 del 2001 non comporta che esso sia travolto per effetto della mera proposizione del ricorso di cui all'art. 5 ter di detta legge, ma solo che è rimessa alla Corte d'appello, in composizione collegiale, la cognizione dell'intera materia controversa senza che il giudizio incontri altri limiti se non quelli derivanti dai capi del decreto monocratico oggetto d'opposizione, con la conseguenza che solo l'accoglimento totale o parziale di quest'ultima travolge il decreto, che in caso di rigetto permane, invece, quale unico titolo esecutivo per il pagamento dell'indennizzo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 5 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST.

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **10482** *del* **22/04/2025** (Rv. **675364-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MONDINI ANTONIO.** *Relatore:* **MONDINI ANTONIO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

A. *(VICEDOMINI GIULIO) contro* C. *(RICCIARDELLI BRUNO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/06/2019

167010 STRADE - AUTOSTRADE - DISTANZA DI RISPETTO Distanze dalla sede autostradale - Immobile di data antecedente all'entrata in vigore del codice della strada e del relativo regolamento attuativo - Accertamento del giudice del merito - Contenuto.

Nel caso di immobile risalente a data antecedente all'entrata in vigore del nuovo codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) e del relativo regolamento attuativo (d.P.R. n. 495 del 1992) che pongano detta costruzione, distante meno di trenta metri dalla sede autostradale, in condizione di sopravvenuta illegittimità, il giudice di merito deve accertare se, alla data di costruzione, l'immobile si trovasse o meno all'interno del centro abitato, avendo riguardo alla l. 729 del 1961, n. 285 e al principio secondo cui, nei comuni dotati di piano regolatore edilizio o programma di fabbricazione, è delle relative previsioni che deve tenersi conto ai fini dell'individuazione del "perimetro urbano".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 18, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 28, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 879 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2164 del 2005 Rv. 579188-01, N. 21939 del 2013 Rv. 628769-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10490** *del* **22/04/2025** (Rv. **675365-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

T. *(ROSSETTI MARTA) contro* F. *(BROLLO GIUSEPPE)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/11/2019

008021 ALIMENTI - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE - SENTENZE DETERMINATIVE Obbligazione di alimenti - Mutamento delle circostanze intervenuto nel corso del giudizio - Rilevanza - Fattispecie.

Nel giudizio relativo alla prestazione di alimenti si deve tenere conto dei mutamenti delle circostanze verificatisi in corso di causa che, in base all'art. 440 c.c., possono incidere sulla quantificazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, nel quantificare l'assegno dovuto dal coniuge separato e donatario, aveva tenuto conto della condotta aggressiva tenuta dall'altro coniuge).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 440, Cod. Civ. art. 438

Massime precedenti Vedi: N. 1577 del 2019 Rv. 652673-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **10500** *del* **22/04/2025** (Rv. **674817-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Diff.)*

A. *(SENONER CHRISTOPH) contro* I. *(PICCINI BARBARA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 16/09/2022

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Prelazione ex art. 7 della l. n. 817 del 1971 - Posizione del confinante - Contenuto - Conseguenze - Pagamento della provvigione dovuta al mediatore - Esclusione.

106010 MEDIAZIONE - PROVVIGIONE In genere.

Il confinante che esercita il diritto di prelazione di cui all'art. 7 della l. n. 817 del 1971, che ha esteso a favore del coltivatore diretto proprietario di fondo confinante il diritto di prelazione già previsto dall'art. 8, comma 3, della l. n. 590 del 1965 per il coltivatore diretto insediato sul fondo stesso, si sostituisce al promissario acquirente nel contratto preliminare stipulato con il proprietario del fondo, assumendo le sole obbligazioni ivi previste inerenti alla causa della vendita, e non è tenuto, pertanto, al pagamento della provvigione dovuta al mediatore, ancorché regolata nel preliminare.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16973 del 2024 Rv. 671704-01, N. 19226 del 2016 Rv. 641339-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **10481** *del* **22/04/2025** (Rv. **674750-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MONDINI ANTONIO.** *Relatore:* **MONDINI ANTONIO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

D. *(IMMORDINO GIOVANNI) contro* C. *(GOZZI MATTEO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/01/2023

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Trasferimento di immobile usucapito, pur in assenza di preventivo accertamento giudiziale - Validità - Illecito ex art. 147 della l. n. 89 del 1913 e artt. 50, lett. b) e 14, lett. b) del codice deontologico - Obblighi di chiarezza e completezza del contenuto dell'atto - Sussistenza - Fattispecie.

La validità del trasferimento di un immobile usucapito, pur in assenza di un preventivo accertamento giudiziale, non esclude la configurabilità a carico del notaio di un illecito alla luce del combinato disposto dell'art. 147 della l. n. 89 del 1913 e degli artt. 50, lett. b) e 14, lett. b) del codice deontologico, quanto al rispetto degli obblighi di chiarezza e di completezza nel contenuto dell'atto rogato, dal quale devono normalmente risultare le indicazioni necessarie per l'inquadramento dell'atto nella vicenda giuridico-temporale su cui opera. (Nella fattispecie in

esame, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza della corte d'appello, con la quale era stato confermato il provvedimento sanzionatorio nei confronti di un notaio, sottrattosi all'obbligo di informare il donatario del fatto che, non essendo il donante in possesso di un titolo di acquisto certo e verificabile, la donazione era sottoposta al rischio di un eventuale esercizio dell'azione di rivendica da parte dell'effettivo proprietario del bene).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27709 del 2024 Rv. 672824-01, N. 32147 del 2018 Rv. 652047-01, N. 11186 del 2021 Rv. 661093-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10490** *del* **22/04/2025** (Rv. **675365-02**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

T. *(ROSSETTI MARTA) contro* F. *(BROLLO GIUSEPPE)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/11/2019

008009 ALIMENTI - DECORRENZA Alimenti - Decorrenza - Sentenza - Esclusione - Domanda giudiziale - Condizioni.

Gli alimenti non possono essere riconosciuti a far data dalla sentenza, in base al principio secondo il quale un diritto non può rimanere pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio, ma - ai sensi dell'art. 445 c.c. - sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale, in mancanza di costituzione in mora intervenuta nei sei mesi precedenti la stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 445

Massime precedenti Vedi: N. 2960 del 2017, N. 2066 del 1966 Rv. 324021-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10446** *del* **22/04/2025** (Rv. **674816-01**)

Presidente: **MARIO BERTUZZI.** *Estensore:* **CESARE TRAPUZZANO.**

F. *(NAPOLITANO SALVATORE) contro* C. *(DI NITTO COSMO LUIGI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA

105017 MANDATO - ESTINZIONE - IN GENERE Mandatario "ad negotia" costituito in giudizio per il mandante, a mezzo di procuratore legale - Morte del mandante - Conseguenze processuali - Atti compiuti dal mandatario anteriormente alla conoscenza della morte del mandante - Validità nei confronti del mandante o dei suoi eredi.

La morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario "ad negotia", costituito tramite procuratore legale, in tanto ha rilevanza processuale ed importa l'interruzione del processo in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte della parte sia nota al giudice ed alla controparte, sopravvivendo la rappresentanza processuale, per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte, al decesso del mandante; mentre nei rapporti interni fra mandante e mandatario, gli atti (in essi compresa la nomina di un procuratore "ad processum") che siano stati compiuti dal mandatario prima di conoscere l'estinzione del mandato (per morte del mandante) restano validi, sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi (salva da parte di questi ultimi la ratifica dell'operato del mandatario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1722 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 77 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399

Massime precedenti Conformi: N. 10487 del 2018 Rv. 648169-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10503** *del* **22/04/2025** (Rv. **674925-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

V. *(TUIS PATRIZIA) contro* P.

Rigetta, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 28/04/2022

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Ordinanze-ingiunzione - Notificazione diretta della P.A. ex art. 18 della l. n. 689 del 1981 - A mezzo di posta elettronica certificata - Mancanza della relata, dell'attestazione di conformità o della firma digitale - Validità - Sussistenza - Limiti - Fondamento - Elemento psicologico del destinatario in ordine alla finalità della comunicazione - Irrilevanza.

In tema di ordinanze-ingiunzione, la notifica diretta, operata dalla P.A. - ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 - a mezzo di posta elettronica certificata, è valida anche quando manchi della relata, dell'attestazione di conformità o della firma digitale, salvo che detta mancanza abbia inficiato o anche solo reso verosimilmente sospetta o incerta l'idoneità della comunicazione ad espletare la propria funzione o poco agevole l'esercizio del diritto di difesa: trattandosi di violazione di norme processuali, difatti, non è tutelabile l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, restando peraltro irrilevante l'elemento psicologico del destinatario in ordine alla finalità della comunicazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 20 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 com. 1, DM Interno 18/12/2017 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 28829 del 2020 Rv. 660000-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10456** *del* **22/04/2025** (Rv. **674748-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

S. *(SCHIVAZAPPA PAOLO) contro* G. *(BANCHINI FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/11/2019

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione - Onere probatorio del legittimario - Contenuto - Indicazione dell'onere cronologico degli atti di disposizione - Necessità.

Il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione; in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt 555 e 559 c..c., egli ha l'onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il

valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 558, Cod. Civ. art. 559, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3661 del 1975 Rv. 377871-01

Massime precedenti Vedi: N. 35461 del 2022 Rv. 666331-01, N. 4721 del 2016 Rv. 639177-01, N. 16535 del 2020 Rv. 658294-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10499** *del* **22/04/2025** (Rv. **674732-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

C. *(FUMIA DONATELLO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/08/2023

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Atti di scioglimento della comunione ereditaria - Nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 - Applicabilità.

071086 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46 com. 1, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 com. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Cod. Civ. art. 713

Massime precedenti Vedi: N. 9255 del 2023 Rv. 667522-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25021 del 2019 Rv. 655501-02 Rv. 655501-03

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10454** *del* **22/04/2025** (Rv. **675363-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

D. *(TOMASELLA ELISA) contro* D. *(TADDEI ALESSANDRA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/05/2019

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Compravendita conclusa a mezzo di scrittura privata - Qualificazione di preliminare o definitivo - Denominazione di preliminare risultante dall'intestazione del contratto, obbligo di stipulazione di atto pubblico di trasferimento con contestuale immissione in possesso, eventuale completamento del pagamento del prezzo in sede di rogito - Irrilevanza - Fattispecie.

Nel caso di compravendita conclusa per mezzo di scrittura privata, la denominazione di preliminare risultante dall'intestazione del contratto, l'obbligo assunto dalle parti di addivenire alla stipulazione di un atto pubblico di trasferimento, con contestuale immissione nel possesso del bene e l'eventuale completamento in quella sede del pagamento del prezzo non valgono a

convertire in preliminare il definitivo che le parti hanno inteso concludere, nella loro autonomia negoziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva qualificato il contratto come preliminare valorizzando il trasferimento delle rendite e dei pubblici aggravi al momento della stipula del definitivo, in assenza di trascrizione ai sensi dell'art. 2645-bis c.c., e che non aveva conferito rilievo ai seguenti elementi: richiamo espresso all'immediata intenzione traslativa; riserva di usufrutto in favore dell'alienante; immediata assunzione di oneri e spese da parte dell'acquirente; totale versamento del prezzo; rinvio della stipula dell'atto pubblico ai fini della mera rinnovazione del consenso; previste garanzia per l'evizione e limitazione della garanzia per i vizi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2645 bis

Massime precedenti Vedi: N. 21650 del 2019 Rv. 655209-01, N. 17682 del 2007 Rv. 599185-01, N. 13827 del 2000 Rv. 541044-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10459** *del* **22/04/2025** (Rv. **674924-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

F. *(MAIELLA ANTONIO) contro* M. *(BECCARI RENZO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/06/2019

058238 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - IN GENERE Simulazione - Contratto a forma libera - Limitazione di cui all'art. 2725 c.c. - Esclusione - Conseguenze - Rapporti tra le parti - Prova per testimoni o presunzioni - Per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato o nelle ipotesi di cui all'art. 2724 c.c. - Ammissibilità - Limiti.

138254 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA In genere.

In ipotesi di simulazione relativa concernente un contratto a forma libera non opera la limitazione di cui all'art. 2725 c.c., sicché, nel rapporto tra le parti, potrà essere invocata la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c., sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall'art. 2724 c.c., che costituiscono eccezioni al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2722

Massime precedenti Vedi: N. 13857 del 2016 Rv. 640447-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10553** *del* **23/04/2025** (Rv. **674733-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

N. *(MATTEOLI MASSIMO) contro* C. *(ASCOLI MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/09/2019

113198 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE Pagamento con modalità diverse da quelle pattuite, che non assicurino il soddisfacimento del credito - Di iniziativa del debitore e senza previo accordo con il creditore - Esatto adempimento - Esclusione.

Non costituisce esatto adempimento il pagamento eseguito - di iniziativa del debitore e senza preventivo accordo con il creditore - con modalità diverse da quelle pattuite, che non assicurino il soddisfacimento del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 27520 del 2008 Rv. 605940-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10703** *del* **23/04/2025** (Rv. **674926-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.**

G. *(TITOLO FIORELLA) contro* G. *(CASTRIOTA SCANDERBEG MARIA CHIARA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/05/2021

058100 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA' - LEGITTIMAZIONE Azione di nullità contrattuale - Legittimati - Interesse ad agire - Dimostrazione dell'interesse in concreto delle parti - Necessità - Esclusione - Fondamento.

La locuzione "chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2670 del 2020 Rv. 657090-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **10858** *del* **24/04/2025** (Rv. **675280-01**)

Presidente: **ROSA MARIA DI VIRGILIO.** *Estensore:* **MARIO BERTUZZI.** *P.M.* **ROSA MARIA DELL'ERBA.**

C. *(MENORELLO DOMENICO) contro* S. *(VIGATO EVA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/05/2019

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Produzione di documenti nuovi in grado di appello - Decadenza - Conoscenza presuntiva - Esclusione - Conoscenza effettiva o presunzione assoluta di conoscenza - Rilevanza - Fattispecie.

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

In tema di appello, ciò che rileva, ai fini della decadenza dal diritto di produrre, entro la prima occasione processuale utile, i documenti nuovi, non è la mera conoscenza presuntiva dell'atto, ma la sua conoscenza effettiva ovvero la presunzione di conoscenza assoluta, potendo solo da essa e dalla successiva inerzia dell'interessato discendere la conseguenza della tardività della produzione. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva ritenuto tardiva la produzione in giudizio di una delibera della giunta comunale, sulla base dell'erronea premessa che la conoscenza dell'atto dovesse essere fatta risalire al momento della pubblicazione nell'albo pretorio e non a quello della comunicazione agli interessati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 12731 del 2011 Rv. 618546-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **10860** *del* **24/04/2025** (Rv. **674849-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

A. *(LADURNER KARL) contro* G. *(PAFUNDI GABRIELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 31/12/2018

176146 TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - BOLZANO - IN GENERE Masi chiusi - Estensione - Atti privatistici modificativi - Autorizzazione dell'apposita Commissione - Natura.

In tema di masi chiusi, ai fini della modifica della loro estensione tramite atti privatistici, è necessaria, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, l'autorizzazione dell'apposita commissione amministrativa, ai sensi dell'art. 9 della legge della Provincia di Bolzano 29 marzo 1954 n. 1 (recepito nel T.U. delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978 n. 32), che non svolge il ruolo di mera "condicio juris", ma ha l'effetto di rendere commerciabili beni altrimenti indisponibili e che, pertanto, deve precedere l'atto per cui è prescritta e non può utilmente seguirlo con effetti di convalidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge Reg. Bolzano 29/03/1954 num. 1 art. 9, Legge Reg. Bolzano 29/03/1954 num. 1 art. 36, Legge Reg. Bolzano 25/07/1978 num. 33 art. 4, Decr. Pres. Giunta Provv. 28/12/1978 num. 32 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 8524 del 1994 Rv. 488147-01

Massime precedenti Vedi: N. 2317 del 2008 Rv. 601818-01, N. 12234 del 2002 Rv. 556945-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **10916** *del* **25/04/2025** (Rv. **674838-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

T. *(GAROFALO LUIGI) contro* T. *(FRATE ELISABETTA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/09/2019

127009 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA Conferimento di procura per il compimento dell'atto di costituzione in mora - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Intimazione scritta ad adempiere effettuata dal legale - Interruzione della prescrizione - Idoneità - Fattispecie.

Ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di un'apposita procura, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto idonea a interrompere la prescrizione la comunicazione proveniente dal legale del creditore, pur in assenza di una specifica procura in forma scritta, desumendo la prova presuntiva del suo

conferimento dal fatto che lo stesso legale aveva poi patrocinato la causa intrapresa dall'intimante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1392

Massime precedenti Conformi: N. 7097 del 2012 Rv. 622705-01

Massime precedenti Vedi: N. 2965 del 2017 Rv. 643072-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **10914** *del* **25/04/2025** (Rv. **674837-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*

P. *(RICCIARDI VALERIO) contro* T. *(FERRARO MARCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/07/2020

136278 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - EFFICACIA Vendita - Vincolo paesistico - Natura di onere non apparente ex art. 1489 c.c. - Configurabilità - Conseguenze.

187040 VENDITA - "ACTIO QUANTI MINORIS" In genere.

I vincoli paesistici - la cui conoscenza non può essere presunta, essendo fissati da atti di natura amministrativa e non normativa - costituiscono oneri non apparenti, per i quali può essere esperita l'azione ex art. 1489 c.c., con la conseguenza che essi sono invocabili dal compratore quale fonte di responsabilità del venditore che non li abbia dichiarati nel contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489, Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 1441 del 2024 Rv. 669974-01, N. 16795 del 2018 Rv. 649661-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **11078** *del* **27/04/2025** (Rv. **674927-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

B. *(SAPORITO GUGLIELMO) contro* M. *(COSSU BRUNO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/05/2019

157083 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - COSTITUZIONE SERVITU' COATTIVE Costituzione per contratto di servitù coattiva di passaggio soggetta alla relativa disciplina - Requisiti - Sussistenza delle condizioni legali - Presunzione del carattere coattivo del vincolo in assenza di contraria volontà delle parti - Configurabilità - Fattispecie.

157097 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - INDENNITA' - CESSAZIONE DELL'INTERCLUSIONE In genere.

La servitù di passaggio costituita per contratto non cessa di essere coattiva, con conseguente operatività della causa di estinzione per cessazione dell'interclusione di cui all'art. 1055 c.c., laddove risultino sussistenti le relative condizioni di legge, pur se non emergenti dall'atto, ma ricavabili aliunde, senza che rilevi che le parti non abbiano previsto la corresponsione di un'indennità in favore del proprietario del fondo servente, dovendosi presumere il carattere coattivo del vincolo, salvo che non emerga in concreto l'intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontaria. (Nella specie, la S.C. nel confermare la sentenza gravata ha in particolare rimarcato che la gratuità della servitù costituisce un elemento

sintomatico del carattere coattivo, essendo inusuale il riconoscimento di un diritto reale, non dovuto ex lege, che reca utilità a un fondo senza alcun corrispettivo a favore del fondo che ne subisce il peso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1055

Massime precedenti Conformi: N. 18770 del 2015 Rv. 636382-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **11443** *del* **30/04/2025** (Rv. **674928-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

L. *(MIRIELLO CARMELO ANTONIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 23/06/2022

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001- Previsione di una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio e di assenza del pregiudizio in caso di estinzione per rinuncia o inattività delle parti - Applicabilità all'ipotesi di mancata comparizione delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio e di conseguente assenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001 in caso di estinzione per rinuncia o inattività delle parti ex artt. 306 e 307 c.p.c. si applica anche all'ipotesi di mancata comparizione delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c., in quanto anch'essa conduce alla dichiarazione di estinzione del processo, con contestuale cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307 c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 sexies com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20423 del 2022 Rv. 665168-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **11570** *del* **02/05/2025** (Rv. **674839-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

M. *(GHIA LUCIO) contro* B. *(MONTEMAGGI STEFANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/02/2020

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Autorità di garanzia - Equiparazione agli organi di giustizia - Esclusione - Procedimento sanzionatorio ex l. n. 262 del 2005 - Riconducibilità al modello del processo - Esclusione - Sanzioni inflitte dalla Banca d'Italia - Natura penale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

Le autorità indipendenti, nello svolgimento delle funzioni di garanzia loro attribuite, perseguono la tutela di interessi collettivi dello Stato-Comunità (quali la libertà del mercato, la tutela del risparmio, il corretto funzionamento della borsa e del sistema creditizio, etc.) e, in taluni casi, di diritti soggettivi individuali (come la tutela della riservatezza) e, nei rispettivi ambiti, esercitano funzioni sanzionatorie, ponendosi quali organi giustiziali, non equiparabili ad organi di giustizia

in senso proprio che pronunciano statuizioni giudiziali. Il procedimento sanzionatorio di cui alla l. n. 262 del 2005 non partecipa, quindi, della natura giurisdizionale del processo tipicamente inteso, che è solo quello che si svolge davanti ad un giudice, e le sanzioni applicate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 195 T.U.F. non hanno natura penale, con la conseguenza che non è violato l'art. 6, par. 1, della CEDU, ben potendo l'incolpato esercitare tutti i suoi diritti di difesa nella successiva eventuale fase di opposizione, ove si realizza un pieno sindacato giurisdizionale, fino al vaglio di legittimità.(Nella specie, la S.C. ha affermato che le sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 144 TUB per carenza nell'organizzazione e nei controlli interni non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla Consob ai sensi dell'articolo 187-ter TUF per manipolazione del mercato, sicché non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a quest'ultimo e non pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dell'art. 6 CEDU).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Legge 28/12/2005 num. 262 art. 24, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4 del 2019 Rv. 652574-01

Massime precedenti Vedi: N. 8237 del 2019 Rv. 653485-01, N. 9371 del 2020 Rv. 657750-01, N. 16517 del 2020 Rv. 659018-05

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **11571** *del* **02/05/2025** (Rv. **675282-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

contro

Regola competenza

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Opposizione a cartella esattoriale per notifica intempestiva del verbale di contestazione - Natura - Individuazione del giudice competente - Criterio.

L'opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa non ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela ma di opposizione all'esecuzione volta a contrastare la legittimità dell'iscrizione a ruolo, sicché il giudice territorialmente competente va individuato ai sensi degli artt. 27 e 480 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19579 del 2015 Rv. 636746-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **11568** *del* **02/05/2025** (Rv. **675281-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

M. *(DELLA VECCHIA ROBERTO) contro* B. *(LA LICATA DONATELLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/08/2019

254043 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO Coscienza e volontà della condotta - Accertamento - Sufficienza - Colpa

o dolo - Accertamento - Necessità - Esclusione - Fondamento - Prova contraria - Onere dell'autore dell'illecito.

Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. (Fattispecie inerente a violazioni in materia bancaria).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 11777 del 2020 Rv. 658212-01

Massime precedenti Vedi: N. 4114 del 2016 Rv. 638801-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **11964** *del* **07/05/2025** (Rv. **675283-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

E. *(VACCARELLA ROMANO) contro* S. *(PONTECORVO BARBARA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/12/2018

048001 COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE Sentenza CGUE del 25 aprile 2024 (C-276/22) - Art. 25 l. n. 218 del 1995 e art. 2381 c.c. - Interpretazione - Restrizioni agli atti di gestione - Applicabilità a società con sede in altro Stato membro - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

086042 FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - IN GENERE In genere.

Alla luce della pronuncia della CGUE del 25 aprile 2024 (causa C-276/22), l'art. 25, comma 1, della l. n. 218 del 1995 non può essere interpretato nel senso che una società costituita in uno Stato membro, la cui sede amministrativa o il cui oggetto principale si trova in Italia, è integralmente soggetta alla legge italiana, in quanto ciò comporta una restrizione alla libertà di stabilimento sancita dall'art. 54 del TFUE, che può essere limitata solo se giustificata da motivi imperativi di interesse generale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, in applicazione degli artt. 25 l. n. 218 del 1995 e 2381 c.c., aveva dichiarato nullo l'atto di attribuzione di poteri gestori ad un terzo estraneo alla compagine della società, avente sede in Lussemburgo ed esercente la propria attività in Italia).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 25 com. 1, Cod. Civ. art. 2381, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 54

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18625 del 2024 Rv. 671744-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **12268** *del* **09/05/2025** (Rv. **675285-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

C. *(GAROFALO LUIGI) contro* C. *(PAVAN GIULIANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/06/2019

168165 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGITTIMARI Disposizioni poenae nomine apposte a testamento olografo - Validità - Condizioni e limiti - Fattispecie.

168361 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - IN GENERE In genere.

Le disposizioni testamentarie a carattere sanzionatorio (cd. poenae nomine) hanno lo stesso trattamento della disposizione condizionale, soggette all'unico limite incidente sulla loro validità di non essere impossibili o illecite. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valida la condizione nella parte in cui subordinava l'efficacia del testamento al mancato esperimento dell'azione di riduzione poiché non pregiudicava i diritti dei legittimari e non comprimeva diritti fondamentali dei chiamati alla successione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 634

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **12264** *del* **09/05/2025** (Rv. **675284-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

L. *(PANARITI PAOLO) contro* C. *(CREMONA DIEGO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/06/2020

031124 BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE Cessione gratuita di terreno ai fini del conseguimento della concessione edilizia per la ristrutturazione e la sopraelevazione di un proprio edificio - Natura - Atto di diritto privato - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Interversione di possesso mediante pagamento di oneri tributari - Esclusione - Fondamento.

125005 POSSESSO - ACQUISTO - MUTAMENTO DELLA DETENZIONE IN POSSESSO - IN GENERE In genere.

La convenzione, stipulata tra comune e privato costruttore, con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di una concessione o di una licenza edilizia, si obblighi nei confronti dell'ente pubblico ad un "facere" o a determinati adempimenti - nella specie la cessione gratuita del terreno - non costituisce un atto di diritto privato, avendo invece connotazione pubblicistica e configurandosi come accordo endoprocedimentale dal contenuto vincolante quale mezzo rivolto al fine di conseguire l'autorizzazione edilizia. Con la conseguenza che, una volta acquisito il terreno al patrimonio comunale, la mera disponibilità del bene da parte dei privati, estrinsecatasi nel pagamento degli oneri tributari, non costituisce interversione del possesso, essendo necessaria una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141

Massime precedenti Vedi: N. 9314 del 2013 Rv. 626114-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **12258** *del* **09/05/2025** (Rv. **674564-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

R. *(LO RE CLAUDIO) contro* T. *(CANNIZZO MAURIZIO SALVATORE MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 24/02/2020

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Sospensione per pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Condizioni - Sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c. - Ammissibilità - Fattispecie.

Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l'art. 336, comma 2 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione che aveva respinto la domanda di sospensione del giudizio di divisione in attesa della definizione, con passaggio in giudicato della relativa sentenza, del giudizio di usucapione introdotto dal convenuto dopo la sentenza di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 9470 del 2022 Rv. 664320-01, N. 8885 del 2023 Rv. 667230-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21763 del 2021 Rv. 662227-03

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12416** *del* **10/05/2025** (Rv. **674579-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

P. *(DOLCE ROSARIO) contro* C.

Regola competenza

046068 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE In genere

058135 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014410/2024 67117201

Massime precedenti Conformi: N. 14410 del 2024 Rv. 671172-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12416** *del* **10/05/2025** (Rv. **674579-02**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

P. *(DOLCE ROSARIO) contro* C.

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Consumatore convenuto dinanzi al "suo foro" - Possibilità di eccepire l'incompetenza e la competenza di altri fori - Esclusione - Fondamento.

Il consumatore evocato in giudizio dinanzi al "suo foro" non può eccepire l'incompetenza e la competenza di altri fori (nella specie in ragione di una clausola pattizia derogatoria) ciò in quanto vale il principio secondo il quale è l'attore che sceglie il foro competente e poiché, diversamente, il consumatore potrebbe paralizzare sempre l'azione avversaria, sostenendo la competenza del giudice diverso di quello adito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 8406 del 2022 Rv. 664433-01, N. 12981 del 2020 Rv. 658228-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12628** *del* **12/05/2025** (Rv. **675286-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

B. *(MENGUCCI MAURO) contro* E.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/09/2019

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura speciale ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c. - Contestualità rispetto alla redazione dell'atto cui accede - Necessità - Esclusione - Congiunzione materiale o telematica - Sufficienza - Conferimento non antecedente alla pubblicazione dell'impugnando provvedimento e non posteriore alla notificazione del ricorso - Necessità - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in forza di procura conferita "giusta delega a margine del ricorso in appello" ossia prima della pronuncia della sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2075 del 2024 Rv. 669833-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12764** *del* **13/05/2025** (Rv. **674566-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

C. *(VACIRCA SALVATORE) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/05/2017

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Diritto ad agire per la riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima - Rinunzia - Ammissibilità - Condizioni - Comportamento concludente - Contenuto - Fattispecie.

La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso come la sottoscrizione da parte dell'erede pretermesso del preliminare di vendita di un bene caduto in successione, con il quale l'erede istituito aveva promesso di consegnare parte del prezzo anche all'erede pretermesso, costituisse rinuncia all'azione di riduzione da parte di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551, Cod. Civ. art. 557, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 590

Massime precedenti Conformi: N. 168 del 2018 Rv. 647028-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12791** *del* **13/05/2025** (Rv. **674567-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

D. *(SORRENTINO PAOLO) contro* U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/01/2021

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Reiterazione delle istanze istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Modalità - Omissione - Conseguenze - Superamento della presunzione di rinuncia alle richieste istruttorie - Condizioni - Fattispecie.

Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto come implicitamente rinunciata la prova testimoniale, inizialmente ammessa e poi revocata dal giudice istruttore, non espressamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, nel corso della quale la parte si era limitata ad un generico richiamo agli atti difensivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Conformi: N. 33103 del 2021 Rv. 662750-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12693** *del* **13/05/2025** (Rv. **674602-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.**

S. *(DI CIOLLO FRANCESCO) contro* D.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/06/2023

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Appello - Omessa sanatoria dei vizi relativi all'editio actionis nel termine per impugnare - Conseguenze - Fattispecie.

133082 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" In genere.

In tema di appello, i vizi riguardanti l'editio actionis non sono più sanabili una volta scaduto il termine perentorio per la notifica dell'atto di gravame, sicché, in tal caso, il giudice adito deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, dichiarando l'inammissibilità dell'appello che, dopo essere stato notificato l'ultimo giorno utile, privo del contenuto del gravame, era stato nuovamente notificato in modo completo il giorno successivo, quando l'appellante era, ormai, decaduto dal termine per impugnare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17951 del 2008 Rv. 604115-01, N. 35325 del 2024 Rv. 673614-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **12683** *del* **13/05/2025** (Rv. **674601-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

L. *(GIGLI DIONISIO) contro* P. *(DE SARIO GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 10/06/2019

133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE Contratto con parte plurisoggettiva - Azione di nullità - Litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i soggetti intervenuti nella stipulazione - Esclusione - Fondamento.

In caso di contratto con parte plurisoggettiva, l'azione di nullità non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio nei confronti di tutti i soggetti che, quale unica controparte, siano intervenuti nella stipulazione, in quanto la sentenza di accoglimento, che dichiara la nullità o l'inefficacia del contratto, ha natura dichiarativa e non costitutiva, sicché essa, senza apportare alcuna modifica all'atto, nullo ab origine, si limita a constatare l'inidoneità del negozio a produrre effetti tra le parti litiganti e non fa stato rispetto agli altri contraenti rimasti estranei al giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4462 del 1997 Rv. 504519-01, N. 19804 del 2016 Rv. 641841-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **12684** *del* **13/05/2025** (Rv. **674565-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

T. *(PASQUINI ALESSANDRO) contro* D. *(LANFRANCONI RENATO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notificazioni al domicilio digitale - Costituzione in giudizio contenente la esplicita indicazione dell'indirizzo pec per le sole comunicazioni di cancelleria - Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c. - Validità - Fondamento.

In tema di notificazioni al domicilio digitale, l'indicazione fatta dal difensore, nell'atto di costituzione in giudizio, del proprio indirizzo di posta elettronica con riferimento alle sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria non vale infatti ad escludere la validità della notificazione della sentenza eseguita dalla controparte a tale indirizzo, ai fini ed effetti di cui all'art. 325 c.p.c., non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che prevedono la validità ed efficacia del domicilio digitale di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con l. n. 221 del 2012, per tutte le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 149, Cod. Proc. Civ. art. 325, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 18/12/2012 num. 221 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149

Massime precedenti Vedi: N. 10355 del 2020 Rv. 657819-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **12679** *del* **13/05/2025** (Rv. **675618-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

B. *(DELLA COSTANZA MAURIZIO) contro* C. *(MARIANI MARIA GIUSEPPINA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 18/07/2019

058170 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) Concessione in comodato di immobile nel corso delle trattative destinate alla stipula della compravendita - Recesso dalle trattative del comodante - Conseguenze - Risarcimento del danno in favore del comodatario - Liquidazione - Criteri.

Colui il quale, in pendenza delle trattative per la stipula di un contratto di compravendita, ottenga dal proprietario la detenzione dell'immobile non può ritenersi detentore di buona fede nel caso in cui l'altra parte gli manifesti in modo inequivoco la volontà di recedere dalle trattative e recuperare la detenzione dell'immobile; con la conseguenza che, anche se il recesso è ingiustificato e fonte di responsabilità precontrattuale, nella liquidazione del danno conseguente il giudice di merito deve tenere conto del periodo di tempo per il quale l'immobile è stato detenuto illegittimamente dalla parte avente diritto al risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 4382 del 2012 Rv. 622393-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12833** *del* **13/05/2025** (Rv. **674580-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.**

P. *(DAVALLI PIER PAOLO) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/12/2018

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Giudizio di cassazione - Procedimento instaurato in data antecedente al 4 luglio 2009 - Costituzione di un nuovo difensore e conferimento della procura in calce all'atto di richiesta della decisione ex art. 380-bis, c.p.c. - Nullità della costituzione - Fondamento - Sostituzione del difensore - Rilevanza - Esclusione - Art. 380-bis, comma 2, c.p.c., come sostituito dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Deroga all'art. art. 83 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione relativo ad un procedimento instaurato in data antecedente al 4 luglio 2009, la successiva comparsa di costituzione di un nuovo difensore, con il conferimento della procura in calce all'atto ed autenticata dallo stesso legale nominato, è nulla in quanto la procura speciale, ex art. 83, comma 3, c.p.c., vigente ratione temporis, deve essere rilasciata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c., ove non apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso; non può pervenirsi, peraltro, ad una soluzione diversa quando sopraggiunge la sostituzione del difensore, dovendosi anche escludere l'introduzione da parte dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - come sostituito dal d.lgs. n. 149 del 2022, che ha disposto che l'istanza di decisione è eseguita dal difensore munito di nuova procura speciale - di una regola in deroga all'art. 83 c.p.c., nella formulazione applicabile al giudizio in relazione alla data di suo inizio. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso, relativo ad una giudizio iniziato nel 1976, affermando la nullità dell'atto denominato "comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ." in ragione del conferimento della procura speciale con atto in calce a tale comparsa e sottoscrizione autenticata dal difensore stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164

Massime precedenti Vedi: N. 12434 del 2022 Rv. 664786-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **12905** *del* **14/05/2025** (Rv. **675360-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

G. *(CAPROTTI VALERIA) contro* B. *(CIPOLLA LUCIANA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 15/04/2020

026023 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE Procedimento liquidazione degli onorari dell'avvocato - Interessi moratori - Obbligo - Sussistenza - Condizioni - Decorrenza.

113203 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI In genere.

Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1219, Decreto Legisl. 11/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24973 del 2022 Rv. 665548-01

Massime precedenti Vedi: N. 33198 del 2024 Rv. 673463-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12968** *del* **14/05/2025** (Rv. **674582-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

C. *(ANTONANGELI LUIGI) contro* G. *(SCOZZAFAVA OBERDAN TOMMASO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/09/2019

157003 SERVITU' - PREDIALI - IN GENERE Servitù prediali - Carattere atipico dell'utilità - Contrasto principio tassatività diritti reali - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

157058 SERVITU' - "NEMINI RES SUA SERVIT" - UTILITA' (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

In tema di servitù prediali, la formula dell'art. 1027 c.c. non tipizza - in modo tassativo - le utilità suscettibili di concretizzare il contenuto della servitù, ma si limita a stabilire le condizioni che valgono a distinguere queste ultime dai rapporti di natura strettamente personale, non derivando alcun ostacolo dal principio di tassatività dei diritti reali, il quale si connette alle connotazioni strutturali della situazione di vantaggio esercitabile erga omnes ed è indipendente dal contenuto di quest'ultima.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto sussistente una servitù, realizzata attraverso la apposizione di un insegna luminosa sul lastrico solare di un edificio, a vantaggio delle porzioni rimaste in titolarità della società, condomina dell'edificio del quale era originariamente integralmente proprietaria e che aveva poi alienato parzialmente a terzi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028

Massime precedenti Vedi: N. 18465 del 2020 Rv. 659129-01, N. 15928 del 2022 Rv. 664883-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12879** *del* **14/05/2025** (Rv. **674581-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

T. *(BELLOMO LUIGI) contro* G. *(SANTORO FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 23/12/2019

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Violazione delle distanze legali - Automatico riconoscimento del danno sofferto dal proprietario del fondo confinante - Esclusione - Oneri di allegazione e contestazione - Conseguenze in tema di onere della prova.

In tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10477 del 2024 Rv. 670697-02, N. 30791 del 2024 Rv. 673043-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33645 del 2022 Rv. 666193-04

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13011** *del* **15/05/2025** (Rv. **675374-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

F. *(DORNA DIEGO) contro* C. *(BONA CARLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 21/07/2020

173073 TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) Decreto di trasferimento all'aggiudicatario del bene espropriato ex art. 586 c.p.c. - Iscrizione o intavolazione - Efficacia costitutiva - Esclusione - Pignoramenti immobiliari successivi al decreto di trasferimento ed annotati sui libri fondiari prima del decreto stesso - Inefficacia rispetto al decreto - Sussistenza - Conseguenze - Proponibilità da parte degli aggiudicatari dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.

Nel sistema tavolare l'efficacia costitutiva dell'iscrizione è limitata agli atti negoziali tra vivi (art. 2 del r.d. n. 499 del 1929) e non si estende ai trasferimenti attuati per autorità del giudice, quale è quello che si realizza attraverso il decreto di trasferimento all'aggiudicatario del bene espropriato ai sensi dell'art. 586 c.p.c., cui consegue immediatamente l'effetto traslativo della proprietà. Sono, pertanto, inefficaci i pignoramenti immobiliari successivi al decreto di trasferimento, anche se annotati sui libri fondiari prima del decreto stesso, ed in tal caso gli aggiudicatari sono legittimati a proporre opposizione di terzo in virtù dell'art. 619 c.p.c., vantando un proprio ed autonomo titolo di proprietà che non ha bisogno dell'effetto costitutivo dell'intavolazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 9881 del 2008 Rv. 602538-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **13103** *del* **16/05/2025** (Rv. **674929-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

L. *(CARDOSI UGO) contro* V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/09/2021

071083 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - (STIMA) DEI BENI Giudizio di divisione - Contestazioni alla stima del bene da dividere formulate per la prima volta in appello - Domanda o eccezione nuova - Esclusione - Fondamento.

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di divisione, le contestazioni alla stima del valore del bene da dividere, formulate per la prima volta in appello, non integrano domande o eccezioni nuove, precluse ex art. 345 c.p.c., atteso che la contestazione mira semplicemente a verificare la legittimità dello svolgimento delle operazioni divisionali e, precisamente, l'esattezza della stima del bene comune, ma sempre in vista del perseguimento del risultato cui mirava la proposizione della domanda originaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 8194 del 2020 Rv. 657641-01

Massime precedenti Vedi: N. 9655 del 2013 Rv. 626171-01, N. 21791 del 2010 Rv. 615045-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13197** *del* **18/05/2025** (Rv. **675368-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

P. *(RIANNA ARTURO) contro* P. *(TERRACCIANO PASQUALE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/01/2020

046187 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - PROPRIETA' DELLA COLONNA D'ARIA Indennità - Fondamento - Esonero dal pagamento - Esclusione - Limiti - Rinuncia all'indennità - Natura - Effetti.

In tema di condominio, l'indennità prevista dall'ultimo comma dell'art. 1127 c.c. trae fondamento dalla considerazione che, per effetto della sopraelevazione, il proprietario dell'ultimo piano aumenta, a scapito degli altri condomini, il proprio diritto sulle parti comuni dell'edificio che, ai sensi dell'art. 1118, comma 1, c.c., è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene; pertanto, il legislatore ha inteso compensare in parte i condomini, assumendo a parametro il valore del suolo occupato, che costituisce l'unica parte comune suscettibile di valutazione autonoma, cosicché un titolo attributivo al proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare della proprietà esclusiva della colonna d'aria non è idoneo ad esonerare dall'obbligo di pagamento dell'indennità prevista per la sopraelevazione, poiché a siffatto titolo, ex art. 1424 c.c., potrebbe essere riconosciuta solo la più limitata efficacia di rinuncia da parte degli altri condomini alla (futura ed eventuale) indennità di cui all'art. 1127 c.c., rinuncia che, essendo priva di effetti reali, non impegnerà gli aventi causa a titolo particolare dagli originari stipulanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118 com. 1, Cod. Civ. art. 1127 com. 4, Cod. Civ. art. 1424

Massime precedenti Conformi: N. 12880 del 2005 Rv. 581421-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13157** *del* **18/05/2025** (Rv. **674931-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

V. *(VICIDOMINI PIERLUIGI) contro* C. *(PAGLIARA MASSIMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 23/07/2019

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Costruzione - Nozione - Natura unitaria - Possibilità di deroga da parte dei regolamenti locali - Esclusione.

In tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata; i regolamenti comunali, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio ai regolamenti locali, contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c., è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, DM Lavori pubblici 02/04/1968 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 23843 del 2018 Rv. 650629-01

Massime precedenti Vedi: N. 12712 del 2024 Rv. 671499-01, N. 345 del 2024 Rv. 669919-01, N. 1818 del 2024 Rv. 670133-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13155** *del* **18/05/2025** (Rv. **674930-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

D. *(BELLANCA GIUSEPPE ANTONIO) contro* C. *(MEREU PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/01/2020

136247 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - DISTANZE Muro di cinta - Esenzione dal computo delle distanze tra costruzioni - Requisiti - Muro sopraelevato su fabbricato a delimitazione della terrazza di copertura - Muro parte integrante di un patio - Inclusione nel computo delle distanze - Ragioni.

Il muro di cinta, da non considerare per il computo delle distanze tra costruzioni, è solo quello con facce emergenti dal suolo che, essendo destinato alla demarcazione della linea di confine ed alla separazione dei fondi, si presenti separato da ogni altra costruzione; esulano, pertanto, da tale nozione, sia il muro eretto in sopraelevazione di un fabbricato, a delimitazione di una terrazza di copertura di questo, sia quello costituente delimitazione laterale di un patio, giacché ambedue tali manufatti non si configurano separati dall'edificio cui ineriscono ma restano in esso incorporati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878

Massime precedenti Vedi: N. 26263 del 2018 Rv. 650781-01, N. 26713 del 2020 Rv. 659725-01, N. 8922 del 2017 Rv. 643545-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13153** *del* **18/05/2025** (Rv. **675366-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

R. *(COMBARIATI LUIGI) contro* O.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 15/07/2019

136113 PROPRIETA' - "INSPECTIO ET PROSPECTIO IN ALIENUM" - LATERALE OD OBLIQUA Disciplina delle distanze - Ambito di applicazione - Vedute aperte iure proprietatis o iure servitutis - Irrilevanza.

La disciplina delle distanze per le vedute, contenuta nell'art 907 c.c., vale per tutte le vedute, indipendentemente dal fatto che esse siano state aperte iure proprietatis o iure servitutis.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1291 del 1980 Rv. 404795-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13197** *del* **18/05/2025** (Rv. **675368-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

P. *(RIANNA ARTURO) contro* P. *(TERRACCIANO PASQUALE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/01/2020

046151 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' NEL CONDOMINIO Applicabilità norme

sulle distanze - Condizioni - Contrasto fra disciplina generale sulle distanze e normativa speciale sulla comunione - Prevalenza della disciplina in materia di comunione - Fondamento - Limiti.

La regolamentazione generale sulle distanze è applicabile anche tra i condomini di un edificio condominiale soltanto se compatibile con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, dovendo prevalere in caso di contrasto la norma speciale in tema di condominio in ragione della sua specialità; pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l'opera realizzata senza osservare le norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue sempre che venga rispettata la struttura dell'edificio condominiale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102

Massime precedenti Conformi: N. 30528 del 2017 Rv. 646609-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13154** *del* **18/05/2025** (Rv. **675367-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

A. *(FIORILLO VINCENZO) contro* P. *(SPARANO GIACOMO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 04/02/2020

136120 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - IN GENERE Disciplina ex art. 889 c.c. - Estensione alle opere non espressamente contemplate dall'art. 889 c.c. - Condizioni - Applicabilità alla piscina - Criteri.

L'obbligo del rispetto delle distanze previsto per pozzi, cisterne e tubi può essere affermato, in via di interpretazione estensiva, anche per le opere non espressamente contemplate dall'art. 889 c.c. (nella specie, piscina), purché sia accertata in concreto, sulla base delle loro specifiche caratteristiche, l'esistenza di un'eguale potenzialità dannosa che imponga una parità di trattamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889

Massime precedenti Vedi: N. 3643 del 1986 Rv. 446544-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13153** *del* **18/05/2025** (Rv. **675366-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

R. *(COMBARIATI LUIGI) contro* O.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 15/07/2019

136114 PROPRIETA' - "INSPECTIO ET PROSPECTIO IN ALIENUM" - SERVITU' DI VEDUTA - IN GENERE Violazioni - Presupposti - Fattispecie in tema di innalzamento del livello di quota del fabbricato, previa trasformazione del tetto in terrazza.

La trasformazione di un tetto in terrazza con innalzamento del livello di quota del fabbricato non è di per sé idonea ad alterare il contenuto di una servitù di veduta esercitata sul tetto medesimo, a meno che il titolare dello ius in re aliena non provi che l'innalzamento abbia, in concreto, modificato, riducendola ed ostacolandola, la veduta stessa; in tal caso, con riguardo al semplice possesso della veduta, il pregiudizio derivante dalla costruzione da altri realizzata ben può integrare gli estremi della turbativa o della molestia, tutelabile con azione di manutenzione da parte del possessore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1675 del 2003 Rv. 560257-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **13217** *del* **19/05/2025** (Rv. **674932-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

D. *(PASQUINI ALESSANDRO) contro* T. *(GIOVANNELLI MAURO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 15/04/2020

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Compravendita di terreno con permesso di costruire - Illegittimità di variante - Azione per la riduzione del prezzo - Vizio di contraddittorietà della motivazione - Configurabilità - Fattispecie.

187126 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE In genere.

In tema di compravendita di terreno con permesso di costruire e azione di riduzione del prezzo per illegittimità di variante, ricorre il vizio di contraddittorietà della motivazione, censurabile in sede di legittimità, ove la sentenza di merito, escludendo la presenza di evidenze del fatto che, se l'altezza dell'edificio fosse stata conforme alla normativa, i servizi igienici avrebbero potuto essere legittimamente realizzati, non abbia considerato quanto affermato in precedenza circa la conformità agli strumenti urbanistici della variante relativa a vani e cantina, come acclarata dal c.t.u..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25081 del 2024 Rv. 674785-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13459** *del* **20/05/2025** (Rv. **675369-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

S. *(PREVITI STEFANO) contro* E. *(SARTORI ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/04/2021

101033 INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITU' DI ELETTRODOTTO Industria - Energia elettrica (industria ed impianti elettrici) - Servitù di elettrodotto - Giudizio per la pronuncia di sentenza costitutiva - Giudice - Percorso autorizzato - Modificazione al fine di un minor pregiudizio per il fondo servente - Ammissibilità - Autorizzazione amministrativa relativa all'impianto - Rilevanza.

Nel giudizio per la pronuncia di sentenza costitutiva della servitù di elettrodotto, il giudice ha il potere di valutare se il percorso autorizzato riesca il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, ovvero se è necessario modificarlo a tal fine, atteso che l'autorizzazione amministrativa del relativo impianto, quando l'ente pubblico invece di seguire la via espropriativa abbia discrezionalmente preferito servirsi della costituzione coattiva della servitù "iure privatorum", integra un mero presupposto, di per sé inidoneo per il successivo insorgere della servitù di elettrodotto, la quale ha come titolo esclusivamente la pronuncia del giudice, che la costituisce previo pagamento della relativa indennità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 1056 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 121, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 122, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 06/09/1991 num. 24 art. 15

Massime precedenti Conformi: N. 5864 del 1993 Rv. 482506-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **13428** *del* **20/05/2025** (Rv. **674933-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

S. *(MELI ROSALBA) contro* C. *(BARONE ANSELMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/11/2022

112015 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE Illecito disciplinare - Emissione di fatture infedeli - Pregiudizio a carico dell'intera categoria - Fondamento - Condotta realizzatrice di illecita concorrenza - Successiva regolarizzazione contabile e fiscale - Attenuante per ravvedimento operoso - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

112017 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità disciplinare del notaio, l'emissione di fatture infedeli pregiudica anche gli interessi della categoria, configurandosi come condotta realizzatrice di illecita concorrenza, tale da attribuire al suo autore una posizione di vantaggio rispetto agli altri professionisti che, invece, producono documentazione fiscale fedelmente rappresentativa delle condizioni economiche instaurate con la clientela; ne deriva che la regolarizzazione contabile e tributaria non può assumere rilevanza ai fini della configurabilità dell'attenuante per ravvedimento operoso, giacché essa, realizzandosi nei soli rapporti con l'amministrazione finanziaria, è inidonea a elidere il pregiudizio scaturito, a carico degli altri notai, dalla contestata condotta anticoncorrenziale.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 144

Massime precedenti Vedi: N. 29707 del 2024 Rv. 673039-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **13432** *del* **20/05/2025** (Rv. **675519-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

C. *(FANTACCHIOTTI MARIO) contro* F. *(PIETROLUCCI ANDREA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 18/04/2019

140050 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - SOSPENSIONE Procedimento di sospensione - Natura - Subprocedimento incidentale - Conseguenze - Spese relative - Liquidazione - Criteri - Riferimento all'esito complessivo del procedimento principale.

L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, formulata ex art. 283 c.p.c., instaura un subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese ad esso relative va disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2671 del 2013 Rv. 624920-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13477** *del* **20/05/2025** (Rv. **674935-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.** *Relatore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.**

Z. *(PARISI TOMMASO) contro* C. *(MARRA MICHELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/12/2019

113049 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE Creditore attore per il pagamento - Onere della prova - Oggetto - Titolo del credito - Inclusione - Mancato pagamento - Esclusione - Fondamento - Pagamento con imputazione - Effetti - Onere del creditore di provare la diversa imputazione - Sussistenza - Condizioni - Contestualità tra pagamento e imputazione - Necessità.

Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; l'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1193

Massime precedenti Conformi: N. 19527 del 2012 Rv. 624037-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13483** *del* **20/05/2025** (Rv. **675370-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.** *Relatore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.**

S. *(GUASTAMACCHIA GIUSEPPE) contro* C. *(QUARTO ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/02/2024

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sulle spese - Impugnazione - Con regolamento per quanto attiene alla competenza - Nei modi ordinari relativamente alle spese - Fattispecie.

La sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sulle spese può essere impugnata unicamente con l'istanza di regolamento per quanto riguarda la questione relativa alla competenza e nei modi ordinari relativamente alla pronuncia sulle spese, indipendentemente e separatamente dall'istanza di regolamento. (Nella specie, in presenza di adesione all'eccezione di incompetenza per territorio, il tribunale, anziché disporre la cancellazione della causa dal ruolo, aveva declinato la propria competenza e statuito sulle spese; tale statuizione era stata impugnata dinanzi alla corte distrettuale che aveva dichiarato inammissibile il gravame affermando che l'appellante non poteva impugnare la sentenza di primo grado limitatamente alle spese; la S.C. ha dunque cassato tale decisione in applicazione del principio enunciato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1039 del 1996 Rv. 495797-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **13430** *del* **20/05/2025** (Rv. **674934-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

S. *(LAURO GROTTO GAETANO) contro* U. *(TUCCILLO MARIO)*

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 17/05/2019

113146 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE Atto interruttivo della prescrizione - Attività interpretativa - Finalità - Censurabilità in cassazione - Limiti.

L'attività interpretativa di un atto interruttivo della prescrizione è finalizzata non a ricostruire l'intento perseguito dal suo autore, ma ad accertare l'oggettiva riconoscibilità dell'atto da parte del destinatario, traducendosi, pertanto, in un'indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Vedi: N. 11579 del 2014 Rv. 631047-01, N. 11416 del 2018 Rv. 648873-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13866** *del* **25/05/2025** (Rv. **675439-02**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

R. *(CARUSO CARMELO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/01/2024

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per durata irragionevole - Art. 2, comma 2, l. n. 89 del 2001 - Riferimento autonomo a ogni fase di giudizio - Omesso calcolo delle frazioni di anno delle singole fasi ai fini del complessivo ritardo - Rilevanza - Esclusione.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, i tempi di durata delle diverse fasi del giudizio vanno considerati separatamente, senza sommare tra loro e/o accrescere alla fase successiva i periodi temporali non rilevanti, in termini di ritardo, delle differenti fasi.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13866** *del* **25/05/2025** (Rv. **675439-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

R. *(CARUSO CARMELO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/01/2024

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per durata irragionevole - Inizio del processo penale - Richiesta di proroga delle indagini - Sufficienza - Fondamento.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la notifica della richiesta di proroga delle indagini è idonea a segnare l'inizio del processo penale ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, l. n. 89 del 2001 – nel testo risultante a seguito sentenza n.184 del 2015 della Corte costituzionale – trattandosi di un atto dell'autorità giudiziaria che rende l'indagato edotto del procedimento a suo carico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 251, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14385 del 2015 Rv. 635768-01, N. 20467 del 2015 Rv. 636594-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13863** *del* **25/05/2025** (Rv. **674971-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

M. *(GUARALDI BRUNO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/10/2023

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Responsabilità aggravata - Estraneità del fatto fondante l'abuso - Valorizzazione - Esclusione - Fattispecie.

In materia di responsabilità aggravata, ai fini dell'accertamento dell'abuso del processo non può essere valorizzato un fatto estraneo all'ambito del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva fondato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. sulla ritenuta consapevolezza in capo alla ricorrente di un presunto credito privilegiato di lavoro vantato verso la procedura fallimentare, pur essendo elemento estraneo all'oggetto del giudizio, che verteva su un indennizzo per equa riparazione ex l. n. 89 del 2001).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19298 del 2016 Rv. 642582-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13996** *del* **26/05/2025** (Rv. **674734-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

C. *(CINGARI GAETANO) contro* D.

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 25/01/2024

040039 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA' In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010505/2024 67088701

Massime precedenti Conformi: N. 10505 del 2024 Rv. 670887-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **13994** *del* **26/05/2025** (Rv. **674603-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

M. *(DI BENEDETTO NICOLA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/03/2021

068015 DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO Passaggio dal demanio al patrimonio - Requisiti - Art. 157 del codice della marina mercantile del 1877 - Differenze dall'art. 35 del vigente cod. nav. - Necessità di apposito e formale decreto ministeriale - Esclusione.

La disposizione dell'art. 157 del codice della marina mercantile del 1877 valorizzava, ai fini del passaggio dei beni dal pubblico demanio marittimo al patrimonio dello Stato, l'aspetto sostanziale della vicenda attinente ai beni stessi, nel senso che la loro non necessarietà in fatto all'uso pubblico, della quale l'Amministrazione doveva fornire un mero riconoscimento, era condizione sufficiente per il transito dal demanio al patrimonio; diversamente, sulla stessa materia, il vigente art. 35 c.n. valorizza l'aspetto formale della menzionata transizione, laddove pretende, oltre al medesimo riconoscimento da parte del capo del compartimento, un apposito decreto ministeriale.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 35

Massime precedenti Conformi: N. 3950 del 1999 Rv. 525575-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14030** *del* **26/05/2025** (Rv. **674749-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

S. *(D'ALESSANDRO PIETRO) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/06/2024

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Reciproci inadempimenti - Valutazione comparativa - Criterio meramente cronologico - Esclusione - Criterio di proporzionalità - Sussistenza.

In tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460

Massime precedenti Vedi: N. 11430 del 2006 Rv. 589056-01, N. 22626 del 2016 Rv. 642966-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **13936** *del* **26/05/2025** (Rv. **674583-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

F. *(MOSCARINI GIOVANNI ERCOLE) contro* M. *(MANIERI GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/04/2019

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE In genere

136307 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022589/2020 65936902

Massime precedenti Conformi: N. 22589 del 2020 Rv. 659369-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14039** *del* **26/05/2025** (Rv. **674974-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Diff.)*

G. *(BOLOGNESI RICCARDO) contro* B.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/12/2021

046076 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA Condominio negli edifici - Amministratore in prorogatio - Domanda di revoca giudiziale - Carenza di interesse - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità.

In tema di condominio negli edifici, è inammissibile, per carenza di interesse, la domanda dell'assemblea o di ciascun condomino, ex art. 1129 comma 11, c.c., diretta ad ottenere la revoca dell'amministratore cessato dall'incarico per la decorrenza di due anni dalla nomina, essendo questi tenuto, ai sensi dell'ottavo comma dello stesso articolo, soltanto a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto a ulteriori compensi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 com. 11, Cod. Civ. art. 1129 com. 8, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 64

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14000** *del* **26/05/2025** (Rv. **674973-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

D. *(SAVOIA ANTONIO) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 12/07/2022

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Circolazione stradale - Fatto commesso da minorenne privo dell'abilitazione alla guida - Responsabilità dell'esercente la responsabilità genitoriale - Prova di non aver potuto impedire il fatto - Requisiti.

In tema di sanzioni amministrative di carattere pecuniario per violazioni al codice della strada, per gli illeciti commessi da minori di età, la responsabilità del genitore per culpa in vigilando - presunta, diretta e personale - è superata ove il genitore dimostri di non aver potuto impedire il fatto fornendo la prova rigorosa di avere esercitato la massima vigilanza sul minore e di aver

compiuto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con un veicolo senza avere conseguito la corrispondente patente di guida.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048, Cod. Strada art. 116

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **13959** *del* **26/05/2025** (Rv. **674972-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*

P. *(TAGLIABUE STEFANO FRANCESCO) contro* V. *(RINALDI ROBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/02/2020

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Contratto preliminare di compravendita - Inadempimento del promittente venditore in tema di difformità catastale dell'immobile compromesso - Valutazione ex art. 1455 c.c. - Recesso del promissario acquirente - Fattispecie.

058264 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO In genere.

In tema di contratto preliminare, la regolarizzazione delle evidenze catastali è elemento essenziale ai fini dell'adempimento dell'obbligo di stipulare, costituendo la dichiarazione di conformità catastale requisito di validità del contratto definitivo, per l'effetto non valutabile di scarsa importanza ex art. 1455 c.c.; si giustifica così il recesso del promissario acquirente. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza che aveva valutato di scarsa importanza l'inadempimento del promittente venditore, il quale non aveva provveduto alla regolarizzazione delle evidenze catastali nonostante i solleciti ricevuti, pregiudicando la possibilità per la controparte di ottenere il finanziamento richiesto per l'acquisto dell'immobile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1351

Massime precedenti Vedi: N. 22429 del 2020 Rv. 659009-01, N. 7649 del 2023 Rv. 667271-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14146** *del* **27/05/2025** (Rv. **674735-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

M. *(MAJO ENRICO) contro* R. *(PATRIARCA PIER LUDOVICO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 27/09/2018

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Avvocati - Liquidazione compenso - Minimi ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014 novellato - Derogabilità - Esclusione - Retroattività per le liquidazioni "sub iudice" alla data di entrata in vigore - Condizioni.

L'inderogabilità dei parametri minimi previsti ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014 novellato opera retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sottoposte alla cognizione del giudice, seppure regolate, al tempo della statuizione impugnata, dall'art. 4 nella sua originaria formulazione; unico limite alla retroattività del principio di inderogabilità è la definitività della statuizione sulle spese, dovendo diversamente il Giudice provvedere a una nuova liquidazione con riferimento

alla tabella vigente alla data in cui si pronuncia, quando a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37

Massime precedenti Vedi: N. 24993 del 2023 Rv. 671474-01, N. 10438 del 2023 Rv. 667640-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14177** *del* **27/05/2025** (Rv. **674840-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

R. *(MARTINI SONIA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FIRENZE, 02/11/2022

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Revoca dell'ammissione - Accoglimento dell'opposizione - Liquidazione del compenso al difensore - Esclusione - Fondamento.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice, accogliendo l'opposizione proposta ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione, non può liquidare il compenso spettante al difensore, che è munito di una propria distinta legittimazione a tutela del suo diritto soggettivo patrimoniale, poiché tale liquidazione deve avvenire nelle forme di cui all'art. 83, comma 2, del citato d.P.R.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10669 del 2020 Rv. 657822-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14170** *del* **27/05/2025** (Rv. **674736-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

R. *(CAPOLUPO FRANCESCO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 14/11/2019

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012756/2024 67091601

Massime precedenti Conformi: N. 12756 del 2024 Rv. 670916-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14236** *del* **28/05/2025** (Rv. **674584-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

B. *(GAROFALO SILVIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/12/2020

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Sanzioni in materia valutaria - Decorrenza del termine per l'irrogazione ex art. 8, comma 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 - Fondamento.

In tema di irrogazione delle sanzioni in materia valutaria, il termine perentorio ex art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 195 del 2008, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze deve adottare il decreto sanzionatorio, decorre soltanto dal giorno in cui è avvenuta la trasmissione dei verbali di contestazione, prevista con termine ordinatorio dall'art. 4, comma 6, del medesimo decreto, giacché, in presenza di un termine perentorio, il momento di decorrenza dell'attività sanzionatoria deve essere necessariamente agganciato a un momento procedimentale certo, interno all'amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 195 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 195 art. 4 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 29236 del 2019 Rv. 656186-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14236** *del* **28/05/2025** (Rv. **674584-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

B. *(GAROFALO SILVIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/12/2020

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Infrazioni valutarie - Parere commissione consultiva - Vincolatività - Esclusione - Fondamento.

In tema di irrogazione delle sanzioni valutarie, il parere della commissione consultiva, che svolge attività istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione dei decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni, ex art. 1 del d.P.R. n. 114 del 2007, non è vincolante per il Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto non può interferire con l'applicazione della normativa primaria in materia valutaria.

Riferimenti normativi: DPR 14/05/2007 num. 114 art. 1, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 60 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 1698 del 2024 Rv. 669978-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14273** *del* **28/05/2025** (Rv. **674585-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

C. *(VALENTE ANTONELLA) contro* G. *(GALANTE GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/12/2019

033001 BORSA - IN GENERE Sanzioni Consob - Insider trading secondario - Prova indiziaria - Fase analitica e fase sintetica - Diacronicità o sincronicità degli indizi - Irrilevanza.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

Nei procedimenti per insider trading secondario, il giudice deve valutare gli indizi in modo unitario, attraverso una fase analitica in cui si scartano gli elementi privi di rilevanza ed una fase sintetica in cui gli elementi significativi sono considerati nel loro insieme, a nulla rilevando la diacronicità o la sincronicità di tali elementi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7647 del 2023 Rv. 667567-01, N. 6072 del 2025 Rv. 673991-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14273** *del* **28/05/2025** (Rv. **674585-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

C. *(VALENTE ANTONELLA) contro* G. *(GALANTE GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/12/2019

033001 BORSA - IN GENERE Abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis, comma 4, del d.lgs. n. 58 del 1998 - Insider trading secondario - Fatti costitutivi.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

I fatti costitutivi del trading secondario di cui all'art. 187-bis, comma 4, TUF sono: il possesso dell'informazione privilegiata, la conoscenza o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza del carattere privilegiato dell'informazione, il compimento di operazioni in strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata, oppure la comunicazione ad altri dell'informazione privilegiata, al di fuori delle situazioni che legittimano tale comunicazione, o ancora la raccomandazione o l'induzione di altri al compimento di tali operazioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 bis com. 4 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 28/01/2003 num. 6 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8782 del 2020 Rv. 657699-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14424** *del* **29/05/2025** (Rv. **674587-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

P. *(FINA GIULIANO) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 29/09/2022

046075 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE Delibera di approvazione del rendiconto contenente il compenso dell'amministratore, non analiticamente indicato nell'atto di nomina - Nullità ex art. 1129, comma 14 c.c. - Rilevabilità in appello anche d'ufficio - Fondamento.

La deliberazione dell'assemblea condominiale che abbia approvato il rendiconto annuale, includendovi l'importo dovuto all'amministratore a titolo di compenso per l'attività svolta, ove tale importo non sia stato analiticamente indicato all'atto dell'accettazione della nomina e del

suo rinnovo, é affetta da nullità, rilevabile in appello anche d'ufficio, per contrarietà all'art. 1129, comma 14 c.c., non potendo il rendiconto valere a sanare tale originaria nullità della partita contabile in esso inserita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 com. 14

Massime precedenti Vedi: N. 12927 del 2022 Rv. 664643-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14428** *del* **29/05/2025** (Rv. **674737-04**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

Q. *(DE LUCA ANDREA BRUNO) contro* C. *(NICOLAOU TATIANA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 22/11/2022

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Condominio - Sindacato giudiziale sulle delibere assembleari ex art. 1137, comma 2, c.c. – Censurabilità delle scelte assembleari inerenti alla gestione di spese relative alle cose e ai servizi comuni - Esclusione.

In tema di condominio negli edifici, il sindacato del giudice sulla validità delle delibere assembleari oggetto di impugnazione è limitato, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., alla verifica dell'eventuale mancato rispetto della legge, del regolamento di condominio o al grave pregiudizio arrecato dal deliberato alle cose comuni, non rientrandovi questioni inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2460 del 2025 Rv. 673898-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14424** *del* **29/05/2025** (Rv. **674587-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

P. *(FINA GIULIANO) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 29/09/2022

046075 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE Approvazione del consuntivo da parte dell’assemblea - Facoltà di contestazione delle voci di entrata e di uscita - Preclusione - Limiti.

L'approvazione del consuntivo da parte dell'assemblea preclude ai condomini la facoltà di contestare le voci di entrata e di uscita sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quello della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano le partite inserite nel conto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 com. 14

Massime precedenti Vedi: N. 12927 del 2022 Rv. 664643-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14428** *del* **29/05/2025** (Rv. **674737-05**)

Presidente: **MILENA FALASCHI**. *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

Q. *(DE LUCA ANDREA BRUNO) contro* C. *(NICOLAOU TATIANA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 22/11/2022

046073 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO Approvazione del rendiconto condominiale - Contenuto e finalità delle informazioni contenute nel documento contabile - Individuazione - Criteri.

In tema di condominio negli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto non è necessaria la presentazione da parte dell'amministratore all'assemblea di una contabilità redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, dovendo ritenersi sufficiente, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, una contabilità idonea a rendere intelligibili le voci di entrata e di spesa, con le relative quote di ripartizione, che contenga in ogni caso l'indicazione delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi eseguiti, come di ogni altro elemento fattuale idoneo a consentire l'individuazione e il vaglio da parte dell'assemblea delle modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1130 bis, Cod. Civ. art. 1123

Massime precedenti Vedi: N. 28257 del 2023 Rv. 669175-01, N. 1370 del 2023 Rv. 666900-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14428** *del* **29/05/2025** (Rv. **674737-03**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

Q. *(DE LUCA ANDREA BRUNO) contro* C. *(NICOLAOU TATIANA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 22/11/2022

046075 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE Attività dell'amministratore non esorbitante dal mandato - Compenso - Inclusione nel corrispettivo riconosciuto al momento del conferimento del mandato - Possibilità per l’assemblea di determinare un compenso aggiuntivo - Sussistenza - Condizioni.

In tema di condominio, l'attività dell'amministratore, connessa e indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dalle attribuzioni ex art. 1130 c.c., deve presumersi remunerata dal compenso stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa, potendo tuttavia l'assemblea dei condomini riconoscere, con una specifica delibera e anche in sede di approvazione del rendiconto, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un'attività straordinaria, nel caso in cui non si ritenga sufficiente il compenso forfettario in precedenza determinato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittima la determinazione di un compenso straordinario per l'assistenza fiscale e commerciale fornita ai condomini, in quanto attività estranea agli adempimenti dovuti in forza del rapporto ordinario di amministrazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 com. 14, Cod. Civ. art. 1130 com. 5, Cod. Civ. art. 1709, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10204 del 2010 Rv. 612637-01, N. 5014 del 2018 Rv. 647157-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14422** *del* **29/05/2025** (Rv. **674586-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

B. *(SPAGLIARDI RICCARDO) contro* G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ASTI, 03/11/2021

162004 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Ausiliari del giudice - Compenso - Liquidazione in sentenza - Mezzo di impugnazione - Ordinario rimedio ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Fondamento.

Il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato, ancorché erroneamente pronunciato all'interno della sentenza o dell'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, anziché con separato decreto come previsto dall'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, è autonomo rispetto al provvedimento conclusivo del giudizio e pertanto soggetto al peculiare regime di impugnazione di cui all'art. 170 del d.P.R. innanzi citato, esclusa l'esperibilità dei rimedi di cui all'art. 323 c.p.c..

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Massime precedenti Vedi: N. 10487 del 2020 Rv. 657893-01, N. 11431 del 2024 Rv. 671032-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14428** *del* **29/05/2025** (Rv. **674737-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

Q. *(DE LUCA ANDREA BRUNO) contro* C. *(NICOLAOU TATIANA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 22/11/2022

046075 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE Amministratore di condominio - Art. 1129, comma 14, c.c. - Determinazione di un compenso globale - Presunzione di comprensione nell'importo dell'IVA, dei contributi previdenziali professionali e della ritenuta d'acconto dovuti per l'attività dell'amministratore - Sussistenza - Prova contraria - Ammissibilità.

In tema di condominio negli edifici, ove il compenso dell'amministratore sia assoggettabile a IVA, perché inerente ad attività espletata con l'impiego di mezzi organizzati (ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972) l'importo specificato ai sensi dell'art. 1129, comma 14, c.c. deve ritenersi già comprensivo dell'imposta, salvo diverso accertamento della volontà delle parti; analogo principio trova applicazione anche in relazione all'inerenza del compenso ai contributi previdenziali professionali o di ritenuta d'acconto dovuti per l'attività dell'amministratore, senza che la mancata autonoma specificazione di tali accessori, in sede di determinazione del compenso globale, incida sulla validità della deliberazione agli effetti dell'art. 1129, comma 14, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 com. 14, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 5 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 49 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 756 del 2024 Rv. 669950-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14428** *del* **29/05/2025** (Rv. **674737-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

Q. *(DE LUCA ANDREA BRUNO) contro* C. *(NICOLAOU TATIANA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 22/11/2022

046075 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE Condominio - Specificazione analitica dell'importo dovuto all'amministratore ex art. 1129, comma 14, c.c. - Modalità di determinazione globale ex artt. 1130 e 1129, comma 10, c.c. - Ammissibilità.

In tema di condominio negli edifici, l'obbligo previsto dall'art. 1129, comma 14, c.c. di specificare analiticamente l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta dall'amministratore non impone di determinare la remunerazione per singola prestazione, ma consente alle parti del contratto di amministrazione condominiale il riferimento a un importo globale, comprensivo di tutte le attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. e in relazione all'intera durata dell'incarico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 com. 10, Cod. Civ. art. 1129 com. 14, Cod. Civ. art. 1130

Massime precedenti Vedi: N. 12927 del 2022 Rv. 664643-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14558** *del* **30/05/2025** (Rv. **675375-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MONDINI ANTONIO.** *Relatore:* **MONDINI ANTONIO.**

R. *(BRUNO ANTONELLO) contro* N. *(PANZUTI CARLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/12/2021

077001 ENFITEUSI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Enfiteuta - Atto traslativo della proprietà - Mutamento del titolo del possesso - Esclusione - Conseguenze - Usucapione - Esclusione.

125005 POSSESSO - ACQUISTO - MUTAMENTO DELLA DETENZIONE IN POSSESSO - IN GENERE In genere.

L'enfiteusi è un diritto reale di godimento a favore dell'utilista sul fondo la cui proprietà rimane in capo al concedente, titolare del dominio diretto, come tale imprescrittibile, salvo l'acquisto per effetto del possesso "ad usucapionem", al cui fine non costituisce atto di interversione del possesso, idoneo a far scattare la decorrenza del termine utile ad usucapire, la disposizione con cui l'enfiteuta trasferisca la piena proprietà del fondo, essendo tale atto inidoneo ad attribuire all'acquirente il possesso ad immagine della proprietà, posto che l'interversione deve derivare da una causa proveniente da un terzo o in forza di espressa opposizione dell'utilista contro il diritto del proprietario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 959, Cod. Civ. art. 960, Cod. Civ. art. 965, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1164

Massime precedenti Vedi: N. 11691 del 1990 Rv. 470054-01, N. 4231 del 1976 Rv. 382917-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14568** *del* **30/05/2025** (Rv. **675376-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

V. *(ZANONI MATTEO) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/03/2021

254050 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SOLIDARIETA' Adozione di un registro degli accessi carente di alcune delle indicazioni prescritte - Disciplina sulla solidarietà dettata dall'art. 6, comma 2, della legge n. 689 del 1981 - Applicabilità al soccidante - Fondamento.

Rientrano tra gli obblighi del soccidante, titolare dell'impresa, la vigilanza sulla regolare istituzione e tenuta del registro degli accessi, trattandosi di misura attinente all'organizzazione dell'azienda e all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie riferibili alle funzioni di direzione e controllo che gli sono attribuite; sicché egli risponde in solido con il soccidario, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l. n. 689 del 1981, nell'ipotesi di adozione di un registro degli accessi carente di alcune delle indicazioni prescritte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2170, Cod. Civ. art. 2171, Cod. Civ. art. 2173, Cod. Civ. art. 2174, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 15088 del 2006 Rv. 590869-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14540** *del* **30/05/2025** (Rv. **675287-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

T. *(DI PRIMA MARGHERITA) contro* M. *(DI MICELI SALVATORE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/06/2022

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028865/2021 66251601

Massime precedenti Conformi: N. 28865 del 2021 Rv. 662516-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14571** *del* **30/05/2025** (Rv. **675288-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

G. *(LOMBARDI DAVIDE) contro* C. *(DONEGATTI FEDERICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/12/2022

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Accordo sui compensi - Accertata debenza di somma superiore a quella già corrisposta in base all'accordo - Esubero derivante dalla quantificazione degli oneri accessori - Conseguenze - Avvocato parte vittoriosa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE In genere.

Nell'ipotesi di accordo sui compensi, l'accertata debenza di una somma superiore a quella già corrisposta e derivante dalla sola quantificazione degli oneri accessori non comporta che l'avvocato possa essere considerato parte vittoriosa, in quanto, ai fini della valutazione della soccombenza, rileva il solo importo liquidato a titolo di compenso e non la maggior somma dovuta a tale titolo, esulando dal principio della domanda il riconoscimento degli oneri accessori, siccome previsti dalla legge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva condannato al pagamento delle spese di lite il difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 13693 del 2018 Rv. 648785-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32061 del 2022 Rv. 666063-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14567** *del* **30/05/2025** (Rv. **675371-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

S. *(BISSOLI BARBARA) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/03/2021

254050 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SOLIDARIETA' Disciplina dettata dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981 - Applicabilità al soccidante - Sussistenza - Fondamento.

La disciplina della solidarietà contenuta nell'art. 6 della l. n. 689 del 1981 - secondo cui il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione nonché chi è incaricato della direzione o della vigilanza cui è soggetto l'autore della violazione sono obbligati in solido con il medesimo al pagamento della somma dovuta, a meno che non offrano la prova liberatoria ivi prevista - è applicabile al soccidante, in base alle disposizioni del codice civile che gli assegnano la proprietà del bestiame nonché la direzione e il controllo sull'attività di allevamento e di sfruttamento dello stesso, nonché alle clausole del contratto di soccida che regolano a loro volta tali poteri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2170, Cod. Civ. art. 2171, Cod. Civ. art. 2173, Cod. Civ. art. 2174, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Cod. Civ. art. 1374

Massime precedenti Vedi: N. 11206 del 2008 Rv. 603062-01, N. 15088 del 2006 Rv. 590869-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14567** *del* **30/05/2025** (Rv. **675371-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

S. *(BISSOLI BARBARA) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/03/2021

254010 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE Vizio di motivazione in relazione alle deduzioni difensive - Rilevanza in sede di opposizione giurisdizionale - Condizioni e limiti.

L'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione

(ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2959 del 2016 Rv. 638872-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14674** *del* **31/05/2025** (Rv. **675372-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

S. *(BONADUCE NICOLA) contro* D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 29/02/2024

136073 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - PROVA Espropriazione per pubblica utilità - Acquisto a titolo originario - Azione di rivendicazione - Prova della proprietà - Sufficienza - Condizioni.

L'acquisto a titolo originario conseguente all'espropriazione per pubblica utilità, se adeguatamente documentato, è idoneo a soddisfare la prova della proprietà richiesta ai fini dell'azione di rivendicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 922, Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9643 del 2011 Rv. 617885-01, N. 4633 del 1979 Rv. 401167-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14714** *del* **31/05/2025** (Rv. **675289-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

C. *(BRUNO GAETANO) contro* C. *(MIGLINO ARNALDO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 08/09/2021

046168 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO Presunzione di comunione - Titolo contrario - Configurabilità - Primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare - Rilevanza - Criteri.

Al fine di stabilire se sussiste un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., occorre fare riferimento all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dall'originario proprietario ad altro soggetto, ne consegue che, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni risulta riservata ad uno solo dei contraenti, detto bene non rientra nel novero di quelli comuni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644

Massime precedenti Conformi: N. 20693 del 2018 Rv. 650008-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza

APRILE/MAGGIO 2025

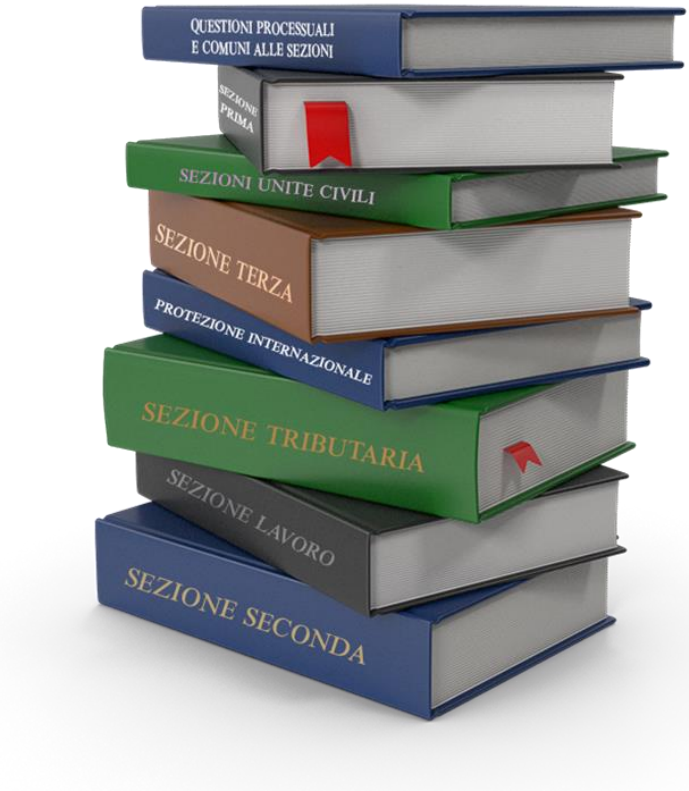

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **8499** *del* **01/04/2025** (Rv. **674342-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

G. *(NISSOLINO LAURA) contro* G. *(DEL FANTE FAUSTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/05/2022

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Impugnazione contro uno o alcuni capi della sentenza - Consumazione del diritto limitatamente ai capi non impugnati - Esclusione - Condizioni - Impugnazione incidentale della controparte relativamente a detti capi - Proposizione di ricorso incidentale avverso i medesimi capi - Ammissibilità - Fondamento.

La regola generale della consumazione del diritto d'impugnazione - secondo cui la parte che ha già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell'ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello, incidentale, in presenza d'impugnazione proposta dalla parte avversa - vale ogni qual volta l'impugnazione principale concerna una sentenza articolata in più capi tutti astrattamente suscettibili d'impugnazione, perché sorretti da un corrispondente interesse attuale e concreto della parte che impugna in via principale; non può trovare applicazione, invece, nella diversa ipotesi in cui la pronuncia impugnata consti di più capi e in relazione soltanto ad alcuno di essi sussista, per l'impugnante, un interesse all'impugnazione, essendo egli risultato, quantunque per ragioni parzialmente differenti da quelle da lui prospettate nel precedente grado del giudizio, in parte vittorioso, sicché una sua impugnazione principale involgente anche i capi favorevoli della decisione (impugnati, questi, al solo fine di ottenere una motivazione conforme ad altre sue richieste) sarebbe, in relazione a tali capi, inammissibile per carenza d'interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 333

Massime precedenti Conformi: N. 1616 del 2004 Rv. 569781-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **8625** *del* **01/04/2025** (Rv. **674298-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

F. *(ZANGHI' GIUSEPPE) contro* U. *(BALDI FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 04/07/2022

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Carenza - Rilevabilità di ufficio - Criteri - Fattispecie.

La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in relazione alla domanda di risarcimento del danno riportato da un veicolo in conseguenza di un sinistro stradale, ha rilevato il difetto di titolarità del diritto azionato in capo all'attore poiché, dalle emergenze istruttorie in atti, non era risultata la prova né che questi fosse proprietario del veicolo, avendo interrotto il pagamento delle rate del prezzo di vendita già prima del verificarsi dell'evento, né di un titolo in base al quale avesse sostenuto l'onere della riparazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 11744 del 2018 Rv. 648612-02

Massime precedenti Vedi: N. 2203 del 2024 Rv. 670016-01, N. 3082 del 2015 Rv. 634395-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **8499** *del* **01/04/2025** (Rv. **674342-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

G. *(NISSOLINO LAURA) contro* G. *(DEL FANTE FAUSTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/05/2022

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Accertamento diagnostico richiesto da soggetto in occasione di donazione di sangue - Obblighi informativi del sanitario del centro donazioni - Insussistenza – Fattispecie.

In caso di accertamento diagnostico richiesto da un soggetto in occasione di una donazione di sangue, in capo al sanitario del centro donazioni non gravano obblighi informativi ulteriori rispetto alla mera comunicazione dei suoi risultati. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il sanitario - che non era medico curante del donatore - fosse tenuto a fornire informazioni sull'esito dell'esame, pur se questo aveva evidenziato valori di antigene PSA superiori a quelli normali, né a suggerire approfondimenti diagnostici).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1176, Costituzione art. 32

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **8758** *del* **02/04/2025** (Rv. **674299-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

V. *(MAGGIONI GIUSEPPE) contro* N.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/01/2023

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Danno da lucro cessante - Prova - Nesso causale e pregiudizio effettivo - Necessità - Fattispecie.

Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per violazione del diritto alla prelazione in un affitto di azienda, non avendo l'affittuaria provato che, in seguito alla disdetta, non aveva potuto svolgere altrove la medesima attività, né di averla svolta a condizioni più gravose o a fronte di una sensibile perdita dell'avviamento commerciale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 11968 del 2013 Rv. 626250-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **8678** *del* **02/04/2025** (Rv. **674242-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

B. *(BIANCO PAOLO) contro* L.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 14/04/2023

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Art. 371 c.p.c. - Riforma d.lgs. n. 149 del 2022 - Ricorso incidentale - Deposito - Sufficienza - Conseguenze.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, il ricorso incidentale, che la parte, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., deve proporre con l'atto contenente il controricorso, va soltanto depositato - esclusivamente con modalità telematiche, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione - e non anche notificato, sicché è onere della parte che riceve rituale notifica del ricorso seguire diligentemente, mediante accesso anche solo per via telematica agli atti, lo sviluppo del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 18683 del 2024 Rv. 671673-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **8837** *del* **03/04/2025** (Rv. **674340-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

A. *(GUERRERA FRANCESCA) contro* S. *(NAPOLITANO ANDREA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/02/2022

127014 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI Eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale - Effetto estintivo nei confronti dell'altro coobbligato - Condizioni - Fattispecie.

In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avendo la sentenza correttamente esteso gli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della responsabilità civile automobilistica agli eredi dei coobbligati in solido, ad eccezione di uno di questi che, dopo essersi costituito in giudizio, nulla aveva eccepito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2939, Cod. Civ. art. 1306 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 15869 del 2019 Rv. 654291-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **8837** *del* **03/04/2025** (Rv. **674340-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

A. *(GUERRERA FRANCESCA) contro* S. *(NAPOLITANO ANDREA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/02/2022

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Incidente stradale - Decesso del conducente e lesioni del trasportato - Azione di risarcimento danni del trasportato contro gli eredi del defunto conducente - Prescrizione - Decorrenza.

Qualora in uno scontro fra due veicoli rimane ferita una persona trasportata a bordo di uno di essi e decede il conducente dello stesso veicolo, il diritto al risarcimento del danno vantato dal trasportato nei confronti degli eredi del defunto e del responsabile civile si prescrive in due anni dalla data dell'incidente perché, conseguendo l'estinzione del reato "ipso iure" al decesso del reo, è nella stessa data che deve ritenersi estinto il reato di lesioni colpose a costui ascrivibile e deve farsi decorrere, quindi, il termine di prescrizione, senza che possa influire l'azione penale nei confronti dell'altro conducente, del pari coinvolto nell'incidente e rimasto in vita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12907 del 2004 Rv. 574493-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **8839** *del* **03/04/2025** (Rv. **674301-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

M. *(IANNARELLI MASSIMO) contro* R. *(MESSORE SERGIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/07/2022

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Risarcimento per equivalente - Stima e determinazione del danno - Criteri applicabili - Vigenti al momento della liquidazione - Necessità - Sopravvenienza di nuovi criteri - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l'applicazione di criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva liquidato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale applicando le tabelle a punti del Tribunale di Roma in uso alla data di emissione della sentenza, anziché quelle vigenti alla data, antecedente, del versamento spontaneo dell'intero massimale da parte della compagnia agli eredi della vittima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5013 del 2017 Rv. 643140-01

Massime precedenti Vedi: N. 8352 del 2025 Rv. 674236-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **8839** *del* **03/04/2025** (Rv. **674301-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

M. *(IANNARELLI MASSIMO) contro* R. *(MESSORE SERGIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/07/2022

130022 PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE Sub procedimento cautelare - Liquidazione delle spese - Valutazione complessiva dell'esito della controversia - Necessità.

La liquidazione delle spese relative al sub procedimento cautelare deve essere operata nell'ambito di una valutazione complessiva dell'esito della controversia, attraverso una riconsiderazione delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9785 del 2022 Rv. 664323-02, N. 12898 del 2021 Rv. 661381-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **8793** *del* **03/04/2025** (Rv. **674341-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

S. *(SCIALDONI LUIGI) contro* R.

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 29/11/2022

133040 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE Institore - Rappresentanza processuale - Sussistenza - Conferimento di "tutti i poteri di legge" - Rilascio di procura alle liti - Legittimazione - Fattispecie.

L'institore ha, di regola, la rappresentanza processuale attiva e passiva dell'imprenditore, sicché la procura speciale con la quale gli sono conferiti "tutti i poteri di legge" attribuisce anche la legittimazione al rilascio della procura ad litem. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto valido il mandato ad litem rilasciato dall'institore sulla base di una procura speciale con la quale la società gli aveva conferito "tutti i poteri di legge", ivi compreso quello di rappresentarla davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e in ogni grado di giurisdizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1397, Cod. Civ. art. 2203, Cod. Proc. Civ. art. 77 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9264 del 2008 Rv. 602758-01, N. 19976 del 2005 Rv. 585078-01, N. 5643 del 1999 Rv. 527203-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **8847** *del* **03/04/2025** (Rv. **674300-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

L. *(TANA NICOLA) contro* U. *(TASSONI FRANCO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 23/12/2020

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Domanda riconvenzionale trasversale - Termine per la proposizione - Prima udienza di trattazione - Necessità - Memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La domanda riconvenzionale traversale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione e non con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis), che consente all'attore soltanto di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni "già proposte", ma non anche di proporre le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva respinto l'eccezione d'inammissibilità della domanda di regresso formulata dalla compagnia assicuratrice nei confronti di alcuni dei corresponsabili del sinistro per le somme versate a titolo di risarcimento in favore di un altro corresponsabile, in conseguenza della riconvenzionale da questi proposta ma solo con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 3238 del 2024 Rv. 670086-01, N. 30745 del 2019 Rv. 656177-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26727 del 2024 Rv. 672396-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **8888** *del* **03/04/2025** (Rv. **674486-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

C. *(AUGUSTO VINCENZO) contro* P. *(MICCOLIS GIUSEPPE)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BARI, 29/03/2023

079052 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - IN GENERE Domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. - Ambito di applicazione - Ipotesi diverse da quelle espressamente previste - Esclusione - Conseguenze.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione forzata, la domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. può essere proposta in particolari e ben delimitati casi e soltanto dal creditore intervenuto sine titulo (nell'ipotesi di disconoscimento del credito da parte del debitore e nella pendenza del giudizio intrapreso per ottenere il titolo esecutivo), sicché è inammissibile l'istanza di accantonare somme proposta in relazione a qualunque altra pretesa che terzi estranei al processo esecutivo possano vantare verso il debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 510

Massime precedenti Vedi: N. 15996 del 2022 Rv. 664899-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **8885** *del* **03/04/2025** (Rv. **674485-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

F. *(FRENGUELLI SIMONA) contro* F. *(PULSONI FABIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/03/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione nei confronti del terzo debitore ex art. 8, comma 3, l. n. 898 del 1970 (ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2,

c.p.c.) - Opposizione ex art. 615 c.p.c. del terzo - Litisconsorzio necessario del coniuge obbligato - Configurabilità - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. volta a contestare l'an o il quantum del diritto di agire in executivis del coniuge creditore che ha promosso l'esecuzione nei confronti del terzo debitore ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. n. 898 del 1970, ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c., sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge obbligato, interessato a partecipare ad un giudizio che è teso ad accertare l'esatta consistenza del suo obbligo e la cui decisione, avente attitudine al giudicato, incide sulla sua liberazione nei confronti del procedente e/o sul suo diritto di credito verso il terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 437 bis, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29629 del 2024 Rv. 673529-01, N. 13533 del 2021 Rv. 661412-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **8892** *del* **03/04/2025** (Rv. **674487-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

G. *(PUSATERI RAIMONDO) contro* C. *(MAZZEO LUCA HEROS)*

Rigetta, TRIBUNALE BOLZANO, 05/12/2022

149027 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - RISPETTO AL TERZO ACQUIRENTE - IN GENERE Pagamento del debito ipotecario da parte dell'acquirente - Effetti - Surrogazione ex lege - Subingresso nelle ipoteche del creditore soddisfatto - Condizioni.

Il pagamento del debito ipotecario da parte del terzo acquirente dell'immobile comporta, ai sensi dell'art. 2866, comma 2, c.c., la sua surrogazione, ex art. 1203, n. 3, c.c., nei diritti e nella garanzia ipotecaria del creditore iscritto a condizione che il debito garantito sia stato integralmente estinto e che, dunque, la garanzia abbia esaurito la sua funzione in favore del creditore soddisfatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203 lett. 3, Cod. Civ. art. 2866 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 23648 del 2019 Rv. 655101-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9061** *del* **06/04/2025** (Rv. **674607-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

C. *(DI FONSO SIMONA) contro* A.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 13/12/2022

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Azione di accertamento - Proponibilità - Stato di incertezza giuridica - Necessità - Fondamento - Strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale - Scopi dell'azione di accertamento.

In tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso

verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare, poiché, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, lo scopo dell'azione di accertamento è il ripristino della certezza giuridica su un diritto in chiave positiva (affermazione della sua esistenza, da altri contestata) o negativa (negazione della sua esistenza, da altri vantata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24552 del 2024 Rv. 672260-01, N. 7353 del 2022 Rv. 664474-01, N. 29479 del 2022 Rv. 666034-01, N. 5361 del 2025 Rv. 674165-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9062** *del* **06/04/2025** (Rv. **674589-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

M. *(SPARTI VINCENZO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/12/2022

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Interesse all'impugnazione - Nozione sostanziale di soccombenza - Contenuto - Fattispecie in materia di impugnazione di un fermo amministrativo - Accoglimento dell'impugnazione solo per idoneità del bene a soddisfare una futura eventuale esecuzione - Interesse dell'opponente ad impugnare tale capo della pronuncia - Sussistenza.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, la quale fa riferimento (non già alla mera divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia del giudice di merito, ma) all'eventuale pregiudizio che la parte potrebbe subire a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato e, corrispondentemente, all'utilità concreta che, in quanto diretta all'eliminazione di tale pregiudizio, potrebbe derivare alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione; pertanto, accolta un'impugnazione di un fermo amministrativo esclusivamente per inidoneità del bene aggredito a soddisfare una futura eventuale esecuzione, ma previamente respinta la contestazione della sussistenza o dell'entità del credito cautelato dal fermo, sussiste l'interesse dell'opponente ad impugnare tale specifico capo della pronuncia, a lui sfavorevole.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 658 del 2015 Rv. 633855-01, N. 12086 del 2023 Rv. 667569-01, N. 38054 del 2022 Rv. 666530-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9059** *del* **06/04/2025** (Rv. **674606-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

N. *(MIRACAPILLO ISABELLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 18/10/2022

100200 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE Motivo di impugnazione - Contenuto - Critica della decisione impugnata - Considerazione delle motivazioni poste a fondamento della decisione - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.

Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui il ricorrente, nell'invocare l'ammissibilità dell'opposizione avverso una cartella esattoriale, fondata su ingiunzione di pagamento ex r.d. n. 639 del 1910, perché proponibile senza limiti di tempo, quando volta a contestare il difetto del titolo esecutivo, non si era confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata nella quale l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione era stata pronunciata in forza del principio per cui il debitore opponente non può far valere vizi antecedenti alla formazione del titolo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 1341 del 2024 Rv. 669796-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7931 del 2013 Rv. 625631-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9063** *del* **06/04/2025** (Rv. **674608-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

C. *(SALVAGO RITA) contro* S. *(DI BENEDETTO MAURIZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/04/2023

079143 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Fatto sopravvenuto impediente - Nozione - Condotta ostativa della parte del giudizio in cui si è formato il titolo giudiziale - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

Nell'esecuzione forzata di obblighi di fare, il "fatto sopravvenuto impediente", che comporta l'ineseguibilità del titolo esecutivo, non è integrato né dalla condotta ostativa o renitente di colui che è stato parte del giudizio in cui si è formato il titolo giudiziale e che avrebbe dovuto sottoporre al in quel giudizio eventuali ostacoli alla realizzazione, né dalla condotta ostativa o renitente di soggetti sottoposti a poteri di direzione dell'esecutato o, comunque, all'obbligo di conformarsi alle indicazioni di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, secondo cui l'obbligo di realizzare le opere necessarie per eliminare la fuoriuscita di liquami, contenuto nel titolo esecutivo giudiziale emesso nei confronti di un Comune, non poteva essere eluso dall'ente pubblico obbligato, adducendo l'affidamento del servizio idrico integrato a terzi concessionari e il rifiuto di questi ultimi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9101** *del* **07/04/2025** (Rv. **674609-01**)

Presidente: **VINCENTI ENZO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

I. *(ROSSI ANDREA) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/09/2021

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Diritto di surroga dell'assicuratore sociale per l'indennità giornaliera ex art. 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Danno civile - Contenuto.

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE In genere.

Ai fini del riconoscimento del diritto di surroga dell'assicuratore sociale per l'indennità giornaliera ex art. 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965, occorre accertare se l'indennizzo pagato dall'assicuratore sociale ha ristorato o prevenuto un pregiudizio qualificabile come danno civile - inclusa la perdita della remunerazione durante il periodo di malattia, quale pregiudizio diverso dal danno patrimoniale futuro, da lucro cessante, per la perdita della capacità lavorativa specifica -, a nulla rilevando che la vittima ne abbia (o meno) chiesto il risarcimento al terzo responsabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68

Massime precedenti Vedi: N. 3296 del 2018 Rv. 647577-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9135** *del* **07/04/2025** (Rv. **674709-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

C. *(BLUNDA VALENTINA) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/02/2022

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Obbligazioni in genere - Nascenti dalle legge - Ingiustificato arricchimento (senza causa) - In genere - Azione di arricchimento senza causa - Prescrizione - Decorrenza - Fattispecie in tema di c.d. arricchimento indiretto.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

Anche per l'azione di arricchimento senza causa, come per ogni altra, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno nel quale può essere fatto valere il diritto all'indennizzo e cioè dal momento in cui detto diritto matura, che coincide con quello in cui si verifica l'arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte. (Nella specie, relativa ad azione di c.d. arricchimento indiretto proposta nei confronti del Comune dal suo direttore dei lavori per recuperare le somme versate in forza di sentenza di condanna all'impresa appaltatrice, quale compenso di lavori eseguiti e non previsti nel progetto principale, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva individuato il dies a quo della prescrizione nella data di realizzazione dell'impoverimento per effetto della sentenza di condanna passata in giudicato, anziché nella data di esecuzione dei lavori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11439 del 1993 Rv. 484400-01

Massime precedenti Vedi: N. 6292 del 2007 Rv. 595748-01, N. 6570 del 2005 Rv. 581855-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9360** *del* **09/04/2025** (Rv. **674610-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

L. *(ZAMBRELLI DAVIDE) contro* S. *(ACCINNI ALESSANDRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/10/2022

133012 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE Imparzialità del consulente tecnico d'ufficio - Collaborazione scientifica all'interno di un manuale scritto da diversi autori - Causa di astensione - Condizioni - Fattispecie.

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio, non rappresentano, di per sé, cause di astensione o ricusazione del consulente la mera collaborazione scientifica all'interno di un manuale scritto da più autori o la semplice collaborazione didattica all'interno di un medesimo istituto universitario, attività che non determinano una comunione di interessi da cui l'ausiliario del giudice possa essere condizionato nella stesura della relazione, occorrendo invece la prova di una situazione tale da rendere il c.t.u. interessato a non contraddire il consulente tecnico di parte o ad aderire alle sue tesi. (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione del dovere d'imparzialità del consulente tecnico d'ufficio, incaricato di valutare la capacità di intendere e volere di un soggetto al momento della stipula di un contratto di mandato a gestire investimenti finanziari e pervenuto ad un giudizio concordante col consulente di una delle parti, col quale aveva condiviso un manuale di psichiatria redatto da più autori ed un'esperienza didattica nel medesimo corso universitario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 192, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27902 del 2019 Rv. 655526-01, N. 8406 del 2014 Rv. 630221-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9501** *del* **11/04/2025** (Rv. **674612-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .**

G. *(GRANDINETTI ERNESTO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/06/2022

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Artt. 370 e 371 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Giudizi introdotti con ricorso notificato prima dell'1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

Ai giudizi di legittimità introdotti con ricorso notificato prima dell'1 gennaio 2023, non si applicano gli artt. 370 e 371 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022, non essendo tali disposizioni richiamate dall'art. 35, comma 6, del medesimo d.lgs. fra quelle che - in deroga alla regola generale di cui al precedente comma 5 - sono applicabili anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato a tale data, per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 18683 del 2024 Rv. 671673-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9491** *del* **11/04/2025** (Rv. **674611-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

G. *(MICELI MARIKA) contro* B. *(LIUZZI GIANFRANCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/07/2022

018062 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - RIASSICURAZIONE Azione ex art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 - Contestuale domanda di accertamento della responsabilità del convenuto - Necessità - Esclusione - Conseguenze sugli oneri di allegazione.

L'azione di regresso ex art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005, esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che ha risarcito il danno, non richiede la contestuale domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, sicché è sufficiente che nell'atto introduttivo del giudizio siano allegati i fatti relativi all'esistenza del sinistro, alla scopertura assicurativa del mezzo responsabile e all'avvenuto pagamento dell'importo risarcitorio, non anche quelli inerenti alla dinamica dell'incidente e alla responsabilità del convenuto, che possono essere introdotti da questo a fondamento dell'eccezione della sua mancanza di responsabilità, la quale ultima costituisce presupposto (ma non oggetto) della domanda.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 292 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21514 del 2022 Rv. 665191-03

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9454** *del* **11/04/2025** (Rv. **674628-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

V. *(CAMPIONE ANTONIO ONOFRIO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 24/06/2021

052038 CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' INTERNA Artt. 3 e 4 l.r. Sicilia n. 1 del 1984 - Immobili di proprietà dei consorzi di sviluppo industriale - Divieto di cessione in locazione ordinaria - Insussistenza.

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

Le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della l.r. Sicilia n. 1 del 1984 non vietano, neppure implicitamente, la cessione in locazione ordinaria degli immobili di proprietà dei consorzi di sviluppo industriale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 04/01/1984 num. 1 art. 3, Legge Reg. Sicilia 04/01/1984 num. 1 art. 4

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9561** *del* **11/04/2025** (Rv. **674613-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

A. *(IVALDI ENRICO) contro* G. *(PASSALACQUA MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/05/2022

138130 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI Apertura di un sub-procedimento istruttorio distinto dalla ordinaria fase istruttoria - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Il giudice di merito che ha acquisito e ritenuto rilevante l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta deve, ai sensi dell'art. 217 c.p.c., disporre l'apertura della fase istruttoria, non essendo invece necessario ricorrere ad un sub-procedimento istruttorio distinto per il giudizio di verificazione, posto che il principio del libero convincimento del giudice ex art. 116 c.p.c. non impone alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 217, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25508 del 2021 Rv. 662406-01, N. 19024 del 2024 Rv. 671723-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9649** *del* **13/04/2025** (Rv. **674665-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

I. *(BERTOLI FIORELLA) contro* G. *(DE ROSA DAMIANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/10/2019

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Azione revocatoria ordinaria - Fallimento della società convenuta nel corso del giudizio di merito - Omessa dichiarazione di interruzione del giudizio - Nullità relativa degli atti successivi - Parte interessata a farla valere - Curatela fallimentare - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di revocatoria ordinaria, ove la società convenuta sia dichiarata fallita nel corso del giudizio di merito, l'omessa declaratoria di interruzione del processo comporta la nullità relativa degli atti successivi che va fatta valere dalla parte interessata, da identificarsi nella curatela fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che i ricorrenti, parti diverse dalla curatela, avessero interesse a far valere la nullità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12154 del 2021 Rv. 661210-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9650** *del* **13/04/2025** (Rv. **674629-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

Z. *(DI COLA MASSIMO) contro* S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/06/2023

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Cessione del credito - Contratto autonomo di garanzia - Contestazione da parte del garante dell'intervenuta cessione - Proponibilità dell'eccezione - Esclusione - Fondamento.

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE In genere.

Nel contratto autonomo di garanzia l'eccezione di intervenuta cessione del credito sottostante non può essere proposta dal garante, poiché attiene al rapporto principale e, come tale, spetta a chi è parte del predetto rapporto e, solo se la garanzia non è autonoma o a prima richiesta, al garante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945

Massime precedenti Vedi: N. 19693 del 2022 Rv. 665000-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9673** *del* **13/04/2025** (Rv. **674630-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

G. *(POLI ROBERTO) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/06/2022

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto di fideiussione - Termine di efficacia della garanzia - Termine di decadenza per far valere la garanzia stessa - Distinzione - Criteri - Fattispecie.

Nel contratto di fideiussione il termine di efficacia del contratto si distingue da quello di decadenza dai diritti dallo stesso derivanti, in quanto il primo indica il momento entro cui deve verificarsi l'inadempimento per essere coperto dalla garanzia, mentre il secondo individua il tempo entro il quale il creditore, una volta rimasto inadempiente il debitore, deve attivarsi per far valere il diritto nei confronti del garante, pena la sua perdita. (In applicazione di tale principio, la S.C., in riferimento ad una fideiussione prestata a garanzia della stipula di un contratto definitivo, fino alla sottoscrizione del rogito notarile e comunque non oltre una certa data, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato tale termine come di decadenza, anziché di efficacia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1184, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30185 del 2022 Rv. 666263-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **9727** *del* **14/04/2025** (Rv. **674710-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(BRANCATO GIANFRANCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/03/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile - Contenuto e limiti - Fattispecie.

089028 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE In genere.

In tema di recupero di spese di giustizia penali, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile avverso la cartella di pagamento è ammissibile qualora - senza mettere in discussione l'estensione, i caratteri e la portata della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, pronunziata dal giudice penale - il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base di tale decisione, come liquidato dagli organi competenti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dall'interessato per essere stato posto a suo carico un decimo delle spese relative a un procedimento penale e non solo quelle relative al reato a lui ascritto, senza considerare che la sua posizione processuale era del tutto secondaria rispetto a quella degli altri coimputati a cui si riferivano la quasi totalità delle intercettazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 bis, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter

Massime precedenti Conformi: N. 31774 del 2023 Rv. 669475-01 Rv. 669475-01

Massime precedenti Vedi: N. 560 del 2025 Rv. 673504-03, N. 14082 del 2023 Rv. 667834-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9754** *del* **14/04/2025** (Rv. **674712-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

R. *(SBRESCIA FRANCESCO VINCENZO) contro* R.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/02/2021

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Arricchimento cosiddetto indiretto - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie.

In tema di c.d. arricchimento indiretto, l'azione ex art. 2041 c.c. è esperibile contro il terzo che ha conseguito l'indebita locupletazione in danno dell'istante quando l'arricchimento è stato dallo stesso conseguito a titolo gratuito ovvero di fatto, nei rapporti con il soggetto obbligato per legge o per contratto nei confronti del "depauperato", e resosi insolvente nei riguardi di quest'ultimo, mentre è inammissibile se la prestazione è stata conseguita dal terzo in virtù di un atto a titolo oneroso. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di rigetto della domanda di indebito arricchimento proposta da una società di costruzioni, che – in base a un contratto di subappalto stipulato con l'ATI appaltatrice - aveva fornito all'appaltante Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. dei casseri per la realizzazione di una tratta ferroviaria, senza neppure dedurre l'insolvenza dell'ATI).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Conformi: N. 29672 del 2021 Rv. 662731-02

Massime precedenti Vedi: N. 11656 del 2002 Rv. 556612-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24772 del 2008 Rv. 604830-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9731** *del* **14/04/2025** (Rv. **674614-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

V. *(CASSIANI MARCO) contro* P. *(CHIARABINI PAOLO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE URBINO, 04/10/2022

138219 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE Prova testimoniale - Mancata ammissione - Vizio di motivazione ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. - Ammissibilità della censura - Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

La mancata ammissione della prova testimoniale non è censurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la prima violazione ricorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e la seconda quando ha disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista o ha valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime. (In applicazione dei predetti principi, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, con cui si censurava la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di liberazione degli immobili staggiti, da parte dei conduttori, per la "viltà" del canone locatizio, deducendosi la nullità dell'ordinanza che non aveva ammesso le prove volte a dimostrare la natura non "vile" di tale canone).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9877 del 2022 Rv. 664400-02, N. 11892 del 2016 Rv. 640192-01, N. 32547 del 2024 Rv. 673369-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20867 del 2020 Rv. 659037-01 Rv. 659037-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9761** *del* **14/04/2025** (Rv. **674713-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

S. *(FALZEA PAOLO) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SASSARI, 13/01/2021

100107 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA Giudizio di rinvio - Cassazione della condanna alle spese processuali - Domanda di ripetizione d'indebito - Legittimazione passiva - Difensore non distrattario - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

Il difensore della parte vittoriosa in base a una sentenza d'appello poi cassata con rinvio - anche se ha dichiarato solo in sede esecutiva di essere distrattario e purché abbia ottenuto, in tale qualità, l'assegnazione di somme - è passivamente legittimato per la domanda di ripetizione d'indebito svolta nel giudizio di rinvio, poiché la richiesta di restituzione di quanto pagato non può essere rivolta nei confronti dell'assistito, che non ha percepito alcunché, e la domanda, tesa al ripristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, presuppone la legittimazione del solvens e dell'accipiens soltanto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 11656 del 2002 Rv. 556612-01, N. 15030 del 2019 Rv. 654191-01, N. 13736 del 2004 Rv. 574851-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9861** *del* **15/04/2025** (Rv. **674631-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

S. *(CORBO' FEDERICO MARIA) contro* U. *(LIBERATORE ROBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/05/2022

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Assicurazione della responsabilità civile - Clausola "claims made" - Decadenza convenzionale ex art. 2965 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1917 com. 1, Cod. Civ. art. 2965

Massime precedenti Conformi: N. 21036 del 2024 Rv. 671839-01

Massime precedenti Difformi: N. 8894 del 2020 Rv. 657843-01

Massime precedenti Vedi: N. 29437 del 2024 Rv. 672578-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9972** *del* **16/04/2025** (Rv. **674641-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

L. *(NORRITO ANTONIO) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/10/2023

132084 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE Domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e morali proposta "jure proprio" da congiunti di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro - Esclusione della competenza per materia del giudice del lavoro - Conseguenza - Assoggettamento della controversia al giudice competente per valore.

Esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non "jure hereditario", per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa, bensì "jure proprio", quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Conformi: N. 907 del 2018 Rv. 647127-01

Massime precedenti Vedi: N. 32072 del 2024 Rv. 672933-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9970** *del* **16/04/2025** (Rv. **674634-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

F. *(FERRERIO ANDREA) contro* A.

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 26/01/2022

100007 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE Giudice di pace - Domanda di risarcimento del danno - Indicazione specifica di somma nei limiti della competenza equitativa - Alternativa richiesta di somma minore o maggiore da determinarsi in corso di causa - Portata - Mera di clausola di stile - Esclusione - Condizioni e limiti - Assenza di circostanze idonee a comprovare il superamento del valore espressamente indicato - Necessità - Fattispecie in tema di individuazione del mezzo di impugnazione esperibile.

140069 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' In genere.

Nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile ex art. 339, comma 3, c.p.c. l'appello proposto avverso la sentenza resa dal giudice di pace, ritenendo ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto al pagamento di "una somma diversa ritenuta di giustizia", rispetto a quella specificamente quantificata di euro 950,00).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24153 del 2010 Rv. 614911-01

Massime precedenti Difformi: N. 3290 del 2018 Rv. 647509-01

Massime precedenti Vedi: N. 29537 del 2024 Rv. 672889-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **9957** *del* **16/04/2025** (Rv. **674632-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Parz. Diff.)*

P. *(SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro* A. *(SPIRITO FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/06/2021

138243 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE Prove assunte in processo penale - Sentenze penali prive di efficacia ex art. 651 e 652 c.p.p. - Prove documentali atipiche - Ammissibilità - Poteri delle parti - Poteri del giudice civile.

Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Massime precedenti Vedi: N. 9507 del 2023 Rv. 667489-02, N. 517 del 2020 Rv. 656811-03, N. 5947 del 2023 Rv. 667202-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9969** *del* **16/04/2025** (Rv. **674633-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

F. *(BAVETTA CARLO) contro* R. *(VACCARELLA ROBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/11/2022

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE Responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c. - Imputabilità del fatto dannoso a più soggetti - Necessità - Autonomia delle condotte e dei titoli di responsabilità - Ininfluenza - Fondamento - Accertamento del nesso di causalità - Criteri - Fattispecie.

Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso una responsabilità solidale dell'agenzia immobiliare e del promittente venditore, in relazione alle domande restitutorie e risarcitorie proposte relativamente ad un contratto preliminare di vendita di immobile da costruire su un'area che, diversamente da quanto garantito, era in larga parte di proprietà di soggetti terzi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13143 del 2022 Rv. 664654-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10188** *del* **17/04/2025** (Rv. **674642-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Relatore:* **TRAVAGLINO GIACOMO.**

C. *(RICCIONI ALESSANDRO) contro* A. *(RUSSO FLORENZA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/11/2021

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Incertezza sul nesso causale - Oneri del giudice di merito - Conseguenze.

In tema di accertamento e di prova del nesso di causalità, sia materiale che giuridica, il giudice di merito, quando ritiene ignota la causa dell'evento dannoso, non è tenuto ad indagare sulle relative ragioni, dimostrando di poter risolvere tutti i relativi problemi tecnici, qualora i fatti posti a fondamento del giudizio di incertezza eziologica siano stati esaustivamente e compiutamente individuati, analizzati ed enunciati nella sentenza, mentre l'insanabile incertezza circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1256

Massime precedenti Vedi: N. 21511 del 2024 Rv. 672043-01, N. 18392 del 2017 Rv. 645164-01, N. 3704 del 2018 Rv. 647948-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10189** *del* **17/04/2025** (Rv. **674635-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Relatore:* **TRAVAGLINO GIACOMO.**

R. *(GIARDINA CALOGERO) contro* C. *(LO MONACO CARLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 09/05/2022

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Onere di informazione del paziente - Contenuto - Limiti - Fattispecie.

In tema di consenso del paziente ad un intervento chirurgico, l'onere di informazione che grava sul medico e che va assolto nei confronti del paziente, pur rivestendo i caratteri della completezza e della specificità, non si estende sino agli estremi della rappresentazione di ogni possibile conseguenza, negativa o addirittura infausta, dell'intervento stesso, tanto sotto il profilo dell'estrema improbabilità di tali conseguenze, quanto sotto quello della non necessità di indicazioni strettamente scientifiche, tra le quali lo specifico "nomen morbi", già rappresentato nelle sue linee generali all'atto del consenso. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha rigettato il ricorso dei parenti di una paziente, deceduta per embolia adiposa, a seguito di un intervento di protesi d'anca, ritenendo sufficientemente indicativo dell'esaustività del consenso il modulo da lei sottoscritto, contenente un'indicazione generica di embolia come possibile rischio clinico, senza che fosse necessario illustrare le differenze medico-scientifiche tra le varie forme di embolia, non apparendo verosimile che, in presenza di tali, peraltro ultronee, specificazioni, la paziente avrebbe scelto di non operarsi a seguito di una frattura al femore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2236

Massime precedenti Vedi: N. 16633 del 2023 Rv. 668112-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10201** *del* **17/04/2025** (Rv. **674636-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

D. *(DI CAMILLO CARMINE) contro* W.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/10/2021

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Inadempimento del gestore telefonico - Lesione al corretto svolgimento dell'attività professionale - Danno non patrimoniale - Sussistenza - Fondamento -Fattispecie.

L'inadempimento del gestore telefonico, tale da impedire ad un professionista l'uso del telefono fisso, cagiona un danno non patrimoniale risarcibile perché lede la sua immagine e reputazione professionale, facendolo apparire un soggetto sempre irreperibile o che ha cessato l'attività senza disattivarne il numero e, dunque, inaffidabile. (Nella specie, per circa dieci mesi, il numero telefonico di uno studio legale, a causa del malfunzionamento, risultava libero per chi chiamava, ma muto per il ricevente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15742 del 2018 Rv. 649413-01, N. 17894 del 2020 Rv. 658758-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26972 del 2008 Rv. 605494-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10298** *del* **18/04/2025** (Rv. **674761-02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

G. *(STEFANO STEFANO) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/06/2021

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") "Eventus damni" - Configurabilità - Necessità di un danno concreto ed effettivo - Esclusione - Pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione - Sufficienza - Valutazione prognostica - Necessità.

In tema di azione revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2740

Massime precedenti Vedi: N. 26310 del 2021 Rv. 662500-03, N. 2971 del 1999 Rv. 524689-01, N. 11892 del 2016 Rv. 640191-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10289** *del* **18/04/2025** (Rv. **674645-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

D. *(SCARCIOLLA GIANNICOLA) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/09/2021

133098 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE Nullità ex art. 164 c.p.c. per violazione del termine minimo di comparizione o mancanza dell'avvertimento ex art.163, comma 3, n. 7, c.p.c. - Sanabilità - Limiti.

In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva disatteso il motivo di appello relativo alla nullità, per difettosa formulazione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., del ricorso svolto in primo grado ex art. 702-bis c.p.c., non avendo il convenuto richiesto la fissazione di una nuova udienza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 164 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis lett. 7

Massime precedenti Conformi: N. 21957 del 2014 Rv. 632671-01

Massime precedenti Vedi: N. 28646 del 2020 Rv. 660047-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10298** *del* **18/04/2025** (Rv. **674761-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

G. *(STEFANO STEFANO) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/06/2021

149244 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - RESPONSABILITA' PATRIMONIALE Atto di disposizione del debitore - Assunzione da parte dell'avente causa dei debiti del disponente - Rilevanza ai fini della verifica dell' "eventus damni" - Esclusione - Fondamento.

In tema di azione revocatoria ordinaria, non assume rilievo ai fini dell'esclusione dell'"eventus damni" la presenza, all'interno dell'atto di disposizione del debitore, di una clausola di salvaguardia, con cui il terzo beneficiario assume la responsabilità dei debiti del suo dante causa che siano già sorti al momento dell'atto, perché il pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l'atto di disposizione determina anche solo una variazione peggiorativa, in termini quantitativi o qualitativi, del patrimonio del debitore, da valutarsi, nel caso di solidarietà passiva, esclusivamente con riferimento alla sfera patrimoniale di quest'ultimo, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri obbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 2740

Massime precedenti Conformi: N. 12901 del 2020 Rv. 658022-01

Massime precedenti Vedi: N. 3541 del 1997 Rv. 503899-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **10261** *del* **18/04/2025** (Rv. **674643-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

E. *(MASSARELLI ROBERTO) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 26/04/2021

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Revocatoria di atto di retrocessione conseguente a simulata alienazione - Conflitto tra creditore revocante e simulato alienante retroceduto - Risoluzione - Priorità della trascrizione delle domande - Conseguenze.

173019 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE In genere.

Nel caso di domanda di revocatoria di un atto di retrocessione conseguente a una simulata alienazione, il conflitto tra creditore revocante e simulato alienante nonché apparente retroceduto dev'essere regolato in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione, se eseguita, delle domande ex art. 2901 c.c. e di simulazione, con la conseguenza che, in presenza della prioritaria trascrizione della prima, la simulazione resta inopponibile al creditore vittorioso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2652 lett. 4, Cod. Civ. art. 2652 lett. 5, Cod. Civ. art. 1416

Massime precedenti Vedi: N. 25862 del 2020 Rv. 659784-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10290** *del* **18/04/2025** (Rv. **674646-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

D. *(BRACCIALE FRANCO) contro* I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/03/2022

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Ricorso per cassazione - Omessa pronuncia - Illustrazione del carattere decisivo dell'omissione - Necessità - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, per integrare il vizio di omessa pronuncia è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che la minuspetizione ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che non aveva riportato, per la parte di interesse, la sentenza di primo grado, così precludendo la verifica della decisività della questione su cui la sentenza di appello gravata aveva asseritamente omesso di pronunciarsi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 bis, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16102 del 2016 Rv. 641581-01

Massime precedenti Vedi: N. 41205 del 2021 Rv. 663494-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10277** *del* **18/04/2025** (Rv. **674644-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

B. *(VALERI DANIELE) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/08/2021

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Pronuncia di compensazione della spese - Contestuale addossamento all'attore delle spese di consulenza tecnica di ufficio - Compensazione parziale - Configurabilità.

Non viola l'art 92 c.p.c. il giudice di merito che, dopo avere dichiarato la compensazione delle spese fra le parti, pone a carico dell'attore quelle della consulenza tecnica di ufficio, in quanto tale pronuncia sta solo ad indicare che la compensazione ha natura parziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22868 del 2019 Rv. 655093-01

Massime precedenti Vedi: N. 11068 del 2020 Rv. 657898-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10511** *del* **22/04/2025** (Rv. **674651-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 23/06/2022

113225 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - REGRESSO Domanda di regresso verso più condebitori solidali - Accoglimento nei confronti di uno solo di essi "per l'intero" - Impugnazione della statuizione di rigetto emessa in favore dell'altro - Effetti ex art. 336 c.p.c. sulla statuizione di accoglimento quale parte dipendente dalla decisione impugnata - Configurabilità.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

In presenza di una domanda di regresso avanzata verso più condebitori solidali, la statuizione di accoglimento nei confronti di uno solo di essi "per l'intero" implica il rigetto della stessa domanda proposta contro gli altri, sicché l'accoglimento dell'impugnazione volta a censurare tale rigetto, postulando l'erroneità del riconoscimento del diritto in via esclusiva e totalitaria, produce effetto, ex art. 336 c.p.c., sulla statuizione di accoglimento quale parte dipendente dalla decisione impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 5550 del 2021 Rv. 660830-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10541** *del* **22/04/2025** (Rv. **674615-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

G. *(SALANITRO UGO ANTONINO) contro* D.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/06/2022

113078 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO Azione revocatoria - Cessione del credito a garanzia del quale fu proposta l'azione - Conseguenze - Invocabilità degli effetti da parte del cessionario - Fondamento.

149221 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - IN GENERE In genere.

Il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "ex latere creditoris".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20315 del 2022 Rv. 665260-03

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10435** *del* **22/04/2025** (Rv. **674648-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

C. *(PERRONE PAOLO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/01/2021

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Natura giuridica - Allegazione e prova - Onere dell'attore - Limiti.

La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. (Nella specie, la S.C., in un giudizio di risarcimento del danno derivante da evento alluvionale, ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che l'attore avesse l'onere di provare la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile e sul veicolo danneggiati, stante la tardività della contestazione svolta dal Comune convenuto solo con la comparsa conclusionale ed a fronte di difese, contenute nella comparsa di costituzione, costituenti riconoscimento implicito della suddetta titolarità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16814 del 2024 Rv. 671561-01, N. 16904 del 2018 Rv. 649436-01, N. 23721 del 2021 Rv. 662115-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638371-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10511** *del* **22/04/2025** (Rv. **674651-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 23/06/2022

113225 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - REGRESSO Obbligazione plurisoggettiva solidale ex delicto - Titolo di responsabilità diverso per i vari coobbligati - Regresso da (o contro il) responsabile oggettivo - Questio iuris della sussistenza del diritto di regresso e questio mixta iuri ac facti della ripartizione del carico della prestazione risarcitoria - Distinzione - Necessità.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

In tema di obbligazione plurisoggettiva solidale ex delicto, la sussistenza del diritto di regresso di taluno dei coobbligati nei confronti degli altri è una questione che deve essere tenuta distinta da quella della misura della ripartizione del carico della prestazione risarcitoria nei rapporti interni tra i coobbligati: la prima è una questione di puro diritto che, nell'ipotesi in cui il titolo di responsabilità sia reputato diverso per i vari coobbligati, postula la soluzione del problema del regresso esercitato dal (o contro il) responsabile oggettivo per fatto altrui; la seconda, invece, è una questione sia di fatto che di diritto, che postula la previa individuazione della gravità della colpa di ogni corresponsabile e delle conseguenze che ne sono derivate, ferma nel dubbio la presunzione ex art. 2055, comma 3, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2055, Costituzione art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 7332 del 2025 Rv. 674218-02, N. 6716 del 2024 Rv. 670765-03

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10507** *del* **22/04/2025** (Rv. **674649-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

A. *(PONZANELLI GIULIO) contro* B.

Regola competenza

092018 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO Litispendenza internazionale - Presupposti - Fattispecie.

La litispendenza internazionale presuppone, oltre all'identità delle parti, l'identità dei risultati pratici perseguiti dalle domande, a prescindere dall'identità del loro "petitum" immediato e del titolo specifico che esse fanno valere, atteso che l'art. 7 della l. n. 218 del 1995, interpretato alla luce del successivo art. 64, lett. e), mira ad evitare inutili duplicazioni di attività giudiziaria e ad eliminare il rischio di conflitto tra giudicati, obiettivi che sarebbero frustrati ove il giudizio nazionale e quello straniero potessero determinare risultati pratici fra loro incompatibili. (In applicazione del principio, la S.C. ha accolto il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione del giudizio interno avente ad oggetto la declaratoria di estinzione del performance bond emesso dalla banca convenuta in favore di società bengalese a garanzia dell'adempimento di un contratto di appalto, difettando il presupposto dell'identità delle parti in assenza di prova della notifica alla società ricorrente dell'atto introduttivo del giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale pendente in Bangladesh).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 lett. E CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2654 del 2021 Rv. 660738-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21108 del 2012 Rv. 624040-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21767 del 2021 Rv. 661869-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10541** *del* **22/04/2025** (Rv. **674615-02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

G. *(SALANITRO UGO ANTONINO) contro* D.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/06/2022

113078 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO Azione revocatoria - Cessione del credito in pendenza del giudizio - Conseguenze - Intervento del cessionario - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 105

Massime precedenti Conformi: N. 5649 del 2023 Rv. 666943-01

Massime precedenti Vedi: N. 5591 del 2025 Rv. 673864-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10545** *del* **22/04/2025** (Rv. **674637-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

M. *(DI LEVA MARIA ALESSIA) contro* S. *(NOBILONI ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/08/2022

082304 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE Trasferimento immobiliare in attuazione degli accordi di separazione consensuale - Azione revocatoria - Ammissibilità - Fondamento - Omologazione dell'accordo e funzione solutoria degli obblighi di mantenimento - Rilevanza ostativa - Esclusione - Ragioni.

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO In genere.

L'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte

legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 21358 del 2020 Rv. 659157-01

Massime precedenti Vedi: N. 28558 del 2024 Rv. 672651-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10432** *del* **22/04/2025** (Rv. **674647-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

G. *(FERRAU' GIOVANNI) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/02/2021

133172 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE Eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta - Successivo intervento adesivo autonomo del terzo - Efficacia dell'eccezione nei confronti di quest'ultimo - Riproposizione nel primo atto successivo - Necessità.

L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta non è efficace nei confronti del terzo che, sulla base di una posizione autonoma ma soggetta allo stesso termine di prescrizione, ha successivamente spiegato un intervento adesivo autonomo rispetto alla domanda dell'attore e l'eccezione assume rilievo solo se riproposta nel primo atto successivo all'intervento stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 267, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32720 del 2023 Rv. 669506-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10547** *del* **22/04/2025** (Rv. **674652-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.**

A. *(CIAMBOTTI STEFANO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/12/2021

149226 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO Revocatoria di atto di trasferimento di bene inserito in fondo patrimoniale - Coniuge non debitore partecipante all'atto per prestare consenso allo scioglimento del fondo - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di azione revocatoria di un atto di trasferimento di un bene inserito in un fondo patrimoniale, sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge non debitore che ha partecipato all'atto di disposizione patrimoniale per prestare consenso allo scioglimento del fondo, ex art. 169 c.c., essendo necessario che sia posto in condizione di difendersi rispetto alla evenienza dell'inefficacia della sua volontà, dirimente per giungere al perfezionamento negoziale, conseguente all'accoglimento dell'azione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 169, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8447 del 2023 Rv. 667106-01, N. 9536 del 2023 Rv. 667254-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10509** *del* **22/04/2025** (Rv. **674650-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

M. *(BRUNO MARIA ANTONIETTA) contro* D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 03/03/2021

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE Individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile - Rito in concreto adottato - Rilevanza - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., ratione temporis applicabile, sull'erroneo presupposto che, dovendo farsi applicazione del rito del lavoro, in realtà non disposto dal giudice di prime cure, ai fini della tempestività dell'impugnazione rilevava la data di deposito e non di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17646 del 2021 Rv. 661595-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10540** *del* **22/04/2025** (Rv. **674711-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

U. *(FLORIO SALVATORE) contro* S. *(ARNESANO SALVATORE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/06/2022

037090 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - CONFLITTO DI INTERESSI Curatore speciale ex art. 320 c.c. - Rappresentanza processuale - Oggetto - Giudizio nel quale è coinvolto l'atto che ne ha imposto la nomina - Azione revocatoria - Esclusione - Fondamento.

149221 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - IN GENERE In genere.

Il curatore speciale, nominato dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 320, comma 6, c.c., ha la rappresentanza processuale del minore con riferimento ai giudizi nei quali sia coinvolto l'atto per il compimento del quale è stato nominato e nei limiti dell'affare che ne ha imposto la nomina, con la conseguenza che detta rappresentanza va esclusa ove il giudizio abbia per oggetto una domanda revocatoria, giacché il suo eventuale accoglimento, non avendo effetto recuperatorio, non inciderebbe negativamente sulla titolarità del diritto conseguito dal minore attraverso l'atto stipulato con l'intervento del curatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 com. 6, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13507 del 2002 Rv. 557414-01, N. 7889 del 2017 Rv. 643702-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5073 del 1985 Rv. 442390-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10548** *del* **22/04/2025** (Rv. **674653-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

O. *(GUGLIERI ALESSANDRO) contro* O.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/02/2021

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Agente di riscossione - Azione revocatoria - Legittimazione - Sussistenza - Esperibilità a tutela di credito oggetto di istanza di rateizzazione - Sussistenza - Fondamento.

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE In genere.

L'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 1, comma 415, della l. n. 311 del 2004, è legittimato a promuovere azione revocatoria a tutela del credito spettante all'ente impositore, anche se oggetto di istanza di rateizzazione, senza sottostare alle condizioni ed ai limiti previsti dal successivo art. 50 - che fa salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento - sia perché esula dall'oggetto dell'azione revocatoria ogni valutazione in ordine alla legittimità dell'iscrizione a ruolo o all'accertamento delle somme ancora dovute, sia perché l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 28141 del 2023 Rv. 669116-01, N. 30737 del 2019 Rv. 656044-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10731** *del* **23/04/2025** (Rv. **674654-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

F. *(FANTINI UMBERTO) contro* A. *(MANZI LUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/01/2020

074008 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE Alloggio di edilizia residenziale pubblica - Box pertinenziale -

Applicabilità della disciplina relativa al diritto di riscatto previsto dagli artt. 2 e 3 della l. n. 60 del 1963 - Tutelabilità ex art. 2932 c.c. - Esclusione - Fondamento.

074016 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO - IN GENERE In genere.

In tema di edilizia residenziale pubblica, la disciplina relativa al diritto di riscatto, previsto dagli artt. 2 e 3 della l. n. 60 del 1963, che attribuisce al conduttore il diritto, suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., di convertire il contratto di locazione in compravendita, concerne solo gli alloggi e non può essere esteso alle autorimesse pertinenziali, rispetto alle quali non sussiste alcuna finalità di carattere sociale, tale da giustificare un trattamento speciale e privilegiato, nella prospettiva tracciata dall'art. 47 Cost. di favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione.

Riferimenti normativi: Legge 14/02/1963 num. 60 art. 2, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 3, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 3280 del 2021 Rv. 660507-01, N. 2237 del 2016 Rv. 638824-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10725** *del* **23/04/2025** (Rv. **674616-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

A. *(MARIANI TIZIANO) contro* D. *(PASCUCCI ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/11/2021

018016 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OBBLIGO DI SALVATAGGIO Obbligo di salvataggio dell'assicurato danneggiante - Portata - Difesa tecnica nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato - Inclusione - Criterio di valutazione - Buon esito della difesa - Irrilevanza.

L'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c. incombe sul danneggiante assicurato per la responsabilità civile anche nella conduzione della controversia promossa nei suoi confronti dal danneggiato (volta proprio a determinare l'an e il quantum del pregiudizio da risarcire) e l'adempimento del dovere di compiere quanto è possibile per evitare o diminuire il danno dev'essere esaminato in base al canone della diligenza del buon padre di famiglia in relazione alla difesa svolta rispetto alla pretesa risarcitoria, anche se l'attività di salvataggio non ha sortito buon esito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1914, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14992 del 2016 Rv. 641273-01, N. 18076 del 2020 Rv. 658762-01, N. 5479 del 2015 Rv. 634662-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10794** *del* **24/04/2025** (Rv. **674639-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

D. *(RUTIGLIANO DOMENICO) contro* C. *(GALLO MONICA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 30/12/2021

100058 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE Nullità della sentenza di primo grado per

vizio di costituzione del giudice - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Decisione sulle spese di appello - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO In genere.

Il giudice d'appello che rinvia la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo, perché con quel provvedimento chiude il giudizio davanti a sé. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'applicabilità del principio anche in ipotesi di erronea rimessione al giudice di primo grado, per vizio di costituzione del giudice, non sindacabile in quanto non impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11865 del 2021 Rv. 661476-01, N. 8498 del 2025 Rv. 674241-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10830** *del* **24/04/2025** (Rv. **674640-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**

M. *(RUSSO CLAUDIO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/08/2023

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura apposta a margine o in calce - Requisito della specialità - Sussistenza - Errori materiali - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce all'atto è presuntivamente riferibile all'attività difensiva compiuta con l'atto a cui accede, in ragione della specialità della procura così collocata, sicché sono irrilevanti gli eventuali errori materiali in essa contenuti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di ius postulandi in quanto la procura in calce all'atto introduttivo risultava apparentemente rilasciata per un procedimento diverso, in ragione dell'erronea indicazione nel corpo di un soggetto conferente diverso da quello effettivo, il quale, però, aveva effettivamente e correttamente sottoscritto il mandato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 27302 del 2020 Rv. 659726-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12445 del 2022 Rv. 664568-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10786** *del* **24/04/2025** (Rv. **674638-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

T. *(PIZZICARIA SABRINA) contro* M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/08/2021

162011 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA' Intervento in causa - Principio della soccombenza - Applicabilità - Condizioni - Legittimazione o interesse - Irrilevanza - Fattispecie.

Il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo una posizione attiva di contrasto verso l'altro, resta soggetto al

principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, nel provvedere sulle spese in sede di rinvio, non aveva tenuto conto della soccombenza reciproca in grado d'appello derivante dall'essere stato accolto l'appello incidentale ma rigettato quello proposto in via principale da altra parte, sostenuto adesivamente dall'appellante in via incidentale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 97, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12025 del 2017 Rv. 644284-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10815** *del* **24/04/2025** (Rv. **674480-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

S. *(NIGRO BRUNO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/04/2022

138147 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE Querela di falso incidentale avverso il mandato conferito per l'introduzione del giudizio – Mancanza di esplicita volontà della parte di avvalersi della procura - Conseguenze - Inutilizzabilità e giuridica inesistenza del mandato - Sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. ratione temporis vigente - Esclusione - Fattispecie.

Qualora sia proposta querela di falso incidentale avverso la sottoscrizione apposta in calce alla procura rilasciata per l'introduzione del giudizio, la mancanza di un'inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi del mandato conferito, ex art. 222 c.p.c., priva di efficacia e rende giuridicamente inutilizzabile il documento, il quale va considerato come mai rilasciato, con la conseguenza che il vizio non è regolarizzabile, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo ratione temporis vigente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur in assenza di espressa dichiarazione di volersi avvalere della procura oggetto della querela, aveva ritenuto efficace il mandato conferito e, comunque, sanato il vizio per effetto del rilascio, in corso di causa, di un nuovo mandato "in rinnovazione").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 883 del 2006 Rv. 588642-01, N. 23700 del 2014 Rv. 633195-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37434 del 2022 Rv. 666508-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10829** *del* **24/04/2025** (Rv. **674617-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**

L. *(FIORILLO ERNESTO) contro* F. *(TABACCO LUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 03/01/2022

062001 COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE Formazione del giudicato - Sentenza contenente due statuizioni - Di cessazione della materia del contendere e di accertamento - Conseguenze - Fattispecie.

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE In genere.

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE In genere.

In tema di formazione del giudicato, se una sentenza contiene due statuizioni, una di cessazione della materia del contendere (nella specie, in relazione alla domanda di esecuzione dell'obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 c.c.) e l'altra contenente un accertamento (nella specie, di responsabilità del promissario acquirente che non aveva dato esecuzione al preliminare, ai fini della soccombenza virtuale), detta seconda statuizione va impugnata onde evitare che la decisione diventi definitiva, a differenza della prima che è inidonea al giudicato, salvo quanto alla statuizione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 5641 del 2015 Rv. 634954-01, N. 36572 del 2022 Rv. 666258-01, N. 4167 del 2020 Rv. 657307-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10810** *del* **24/04/2025** (Rv. **674437-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

C. *(SAUCHELLA GIUSEPPE) contro* F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 10/02/2021

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) Pubblicazione e deposito della sentenza - Coincidenza - Momento identificativo - Effetti - Impropria scissione con apposizione di distinte date in calce alla sentenza - Conseguenze - Accertamento del giudice ed onere della parte - Fattispecie.

Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della pronunzia nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, in tale momento venendo ad esistenza la sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione, sicché, se tali momenti sono impropriamente scissi con apposizione in calce alla decisione di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività del gravame, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva erroneamente affermato la tardività dell'impugnazione senza considerare che, in conseguenza dell'accorpamento di due diversi Uffici del G.d.P., la sentenza, pur depositata presso la cancelleria dell'ufficio accorpato, era stata reperita e inserita nell'elenco cronologico delle sentenze - evento dal quale dipende il deposito - di quello accorpante oltre un anno dopo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6384 del 2017 Rv. 644662-01

Massime precedenti Vedi: N. 9917 del 2023 Rv. 667571-01, N. 9958 del 2020 Rv. 657755-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10814** *del* **24/04/2025** (Rv. **674590-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

S. *(SANTARELLI GUGLIELMO) contro* M. *(MANZIA CLAUDIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/07/2021

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Rigetto dell'istanza di correzione - Rilevanza ai fini dell'interpretazione o integrazione del provvedimento - Esclusione - Fondamento.

L'ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di correzione dell'errore materiale è inutilizzabile ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l'ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Conformi: N. 26047 del 2020 Rv. 659921-01

Massime precedenti Vedi: N. 17836 del 2023 Rv. 668450-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10778** *del* **24/04/2025** (Rv. **674655-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

I. *(PEPA ROSELLA) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/05/2021

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Notificazione di un atto processuale - Ordine di rinnovazione - Nullità della notificazione in rinnovazione - Ulteriore ordine di rinnovazione - Esclusione - Notificazione tempestivamente effettuata, ma carente sul piano contenutistico - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di notificazione di un atto processuale, l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione non consente di ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., poiché la perentorietà del termine assegnato dal giudice impedisce, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., che lo stesso possa essere prorogato o concesso nuovamente, salva la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini ed essendo irrilevante l'esistenza di una notificazione che, seppur correttamente effettuata sul piano formale, in quanto tempestiva, sia inidonea, in ragione della carenza contenutistica, a soddisfare la finalità di dare al destinatario adeguata notizia dell'atto processuale, in modo da metterlo nelle condizioni di esercitare pienamente il suo diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19218 del 2019 Rv. 654757-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10784** *del* **24/04/2025** (Rv. **674762-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

C. *(ZAZA D'AULISIO ALBERTO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/12/2020

037079 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Azione risarcitoria promossa dai genitori di un minore iure proprio e n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale - Successiva pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale - Effetto interruttivo permanente della prescrizione - Sussistenza.

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE In genere.

In tema di azione risarcitoria promossa dai genitori di un minore iure proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale, il minore può beneficiare, ex art. 2943 c.c., dell'effetto interruttivo permanente (o sospensivo) della prescrizione, prodotto dalla citazione introduttiva del giudizio promosso dai genitori, anche ove essi, nelle more, siano stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale ed abbiano abbandonato la pretesa esercitata in rappresentanza del figlio per il danno dallo stesso patito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Massime precedenti Vedi: N. 12312 del 2005 Rv. 582441-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10806** *del* **24/04/2025** (Rv. **674715-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

A. *(COSI SAVERIO) contro* A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2021

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione sottoscritto da avvocato iscritto nell'apposito albo - Notificazione a mezzo PEC ad istanza di procuratore non iscritto nominato difensore unitamente al primo - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento.

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE In genere.

Il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo può essere validamente notificato a mezzo PEC su istanza di altro avvocato, nominato unitamente al primo difensore e procuratore del ricorrente per il giudizio di legittimità ma non abilitato all'esercizio davanti alle magistrature superiori, sia perché il requisito dell'iscrizione nell'albo speciale riguarda l'attività difensiva e non già quella puramente procuratoria, sia perché il procedimento notificatorio può essere delegato dal soggetto legittimato a compierla ad altro professionista, anche verbalmente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 21/01/1994 num. 53, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3645 del 1976 Rv. 382373-01

Massime precedenti Vedi: N. 10403 del 2017 Rv. 643997-01, N. 19294 del 2016 Rv. 642581-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10900** *del* **25/04/2025** (Rv. **674656-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

R. *(MARSANO VALERIA) contro* V. *(PASQUALIN ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/07/2018

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Tariffa di igiene ambientale - Assoggettamento ad IVA - Esclusione - Fondamento - Indebito oggettivo - Sussistenza.

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI In genere.

La tariffa di igiene ambientale ex art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. TIA1), a differenza della cd. TIA2, avendo natura tributaria, non è assoggettabile a IVA e, pertanto, le somme versate a tale titolo costituiscono un indebito, che legittima l'azione di ripetizione nei confronti del cedente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238

Massime precedenti Vedi: N. 6149 del 2020 Rv. 657290-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5078 del 2016 Rv. 639013-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10929** *del* **25/04/2025** (Rv. **674657-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

P. *(TANCREDI GIANPAOLO) contro* F. *(IADAROLA CLAUDIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/03/2023

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO Conferimento di beni in società - Nuova disciplina dell’art. 2332 c.c. - Azione revocatoria - Ammissibilità - Fondamento.

È ammissibile l'azione revocatoria di un negozio di conferimento di beni in società, perché non riguarda la validità del contratto costitutivo della società e, quindi, non interferisce col disposto dell'art. 2332 c.c. (anche nella formulazione successiva alla riforma apportata dal d.lgs. n. 6 del 2003), concernente la nullità del negozio societario e non i vizi della singola partecipazione, regolati dalle norme generali, e perché non intacca il principio di separazione del patrimonio societario da quello dei soci (dato che il bene oggetto di revocatoria non rientra nel patrimonio del debitore se il conferimento è dichiarato inefficace nei confronti del suo creditore), né incide sulla disciplina della trascrizione, la quale tutela gli aventi causa dell'acquirente diretto e non la società che riceve il conferimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante che l'atto di conferimento costituisse atto esecutivo di una delibera di aumento di capitale, da ritenersi comunque atto presupposto rispetto alla vicenda traslativa, in quanto per effetto di essa nel patrimonio del conferente si sostituisce al bene - nel caso un immobile - un semplice titolo partecipativo ad un capitale di rischio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2332, Cod. Civ. art. 2253, Cod. Civ. art. 2901, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Massime precedenti Conformi: N. 20232 del 2023 Rv. 668274-01

Massime precedenti Vedi: N. 30455 del 2023 Rv. 669490-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10963** *del* **26/04/2025** (Rv. **674744-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

Z. *(IOPPOLI FRANCESCO) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 16/11/2021

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI Responsabilità civile dei magistrati - Mancato rispetto termine di conclusione indagini preliminari – Risarcibilità dei danni subiti dalla persona offesa che non ha presentato denuncia querela - Esclusione - Necessità di costituirsi parte civile quale condizione per l'esercizio dell'azione civile risarcitoria - Esclusione - Esistenza di danno risarcibile quale conseguenza immediata e diretta - Esclusione - Fattispecie.

In tema di responsabilità civile dei magistrati, è esclusa la risarcibilità dei danni subiti, a causa del mancato rispetto del termine di conclusione delle indagini preliminari, dalla persona offesa che non ha presentato denuncia querela e non si è costituita parte civile, non essendo né l'una (querela), né l'altra (costituzione di parte civile) condizioni necessarie per poter agire civilmente e non potendo i lamentati danni essere considerati conseguenza immediata e diretta della mancata tempestiva conclusione delle indagini. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso della vittima di una truffa subita nel corso della vendita di un autoveicolo, che, pur avendo proposto denuncia-querela e nonostante il decorso dei termini delle indagini preliminari, avrebbe potuto esercitare le azioni civili per ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto, con le conseguenti restituzioni e risarcimenti).

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11293 del 2005 Rv. 581874-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10957** *del* **26/04/2025** (Rv. **674660-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

G. *(GRECO GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 28/02/2022

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Sospensione cautelare di aiuti comunitari - Responsabilità della p.a. - Valutazione ex ante - Fumus di fondatezza della notizia criminis - Fattispecie.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità della P.A. per i danni conseguenti alla sospensione cautelare dell'erogazione di aiuti comunitari, il giudice di merito deve valutare se, al tempo dell'applicazione della misura, la notitia criminis ricevuta dalla P.A. fosse priva di fumus boni iuris, sì da rendere manifestamente insussistente il sospetto su cui deve fondarsi la misura cautelare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità dell'ente in relazione al periodo antecedente all'emissione della sentenza penale di assoluzione, considerata come post factum irrilevante rispetto alla cautela preventivamente disposta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 28/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST., DM Agricoltura e Foreste 21/01/1985 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 8395 del 2020 Rv. 657601-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11180** *del* **28/04/2025** (Rv. **674659-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

L. *(PONTECORVO MICHELE) contro* T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/12/2021

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Anamnesi - Omissione di informazioni da parte del paziente - Assenza di specifiche richieste del medico - Inadeguato presidio operatorio - Onere del paziente di riferire le più gravi patologie di cui abbia sofferto - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di responsabilità medica, il paziente che, anche in assenza di specifiche richieste del medico, omette di riferire spontaneamente ai sanitari, in fase preoperatoria di raccolta dei dati anamnestici, le più gravi patologie di cui ha sofferto, deve ritenersi esclusivo responsabile delle conseguenze di quelle carenze informative derivanti dalla mancata predisposizione di adeguate misure di contrasto dell'evento, imprevedibile, verificatosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha escluso la responsabilità dei sanitari, avendo accertato che il paziente aveva taciuto la prolungata assunzione di farmaci anticoagulanti per oltre un decennio, agevolando per questa via il verificarsi dell'emorragia nel cavo operatorio).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 26426 del 2020 Rv. 659788-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11138** *del* **28/04/2025** (Rv. **674658-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

S. *(PAOLETTI GINEVRA) contro* C. *(BRUGNANO ALBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 19/10/2022

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Formazione del giudicato interno - Conseguenze - Fattispecie.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

Il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio anche in appello (così come in sede di rinvio), fermo restando il limite del giudicato interno, sicché, qualora sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di ravvisare l'avvenuta eventuale formazione del giudicato interno sulle questioni concernenti l'esistenza dell'illecito commesso dall'ente locale e l'entità delle relative conseguenze dannose, in relazione alla compromissione delle capacità edificatorie del terreno di proprietà degli originari attori, atteso che tali questioni erano state costantemente devolute, dapprima al giudice d'appello, e poi al giudice di legittimità, e quindi al giudice del rinvio, mediante le impugnazioni proposte dalle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 27258 del 2024 Rv. 672543-01

Massime precedenti Vedi: N. 19218 del 2018 Rv. 649740-01

Sez. **3**, ***Ordinanza interlocutoria*** *n.* **11210** *del* **28/04/2025** (Rv. **674763-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .**

M. *(MIANO ANGELO) contro* S.

Ordina rinnovazione notifica

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Notifica a persona detenuta - Applicazione delle regole ordinarie - Fattispecie in materia di opposizione ex art. 617 c.p.c.

In tema di notificazione al detenuto, a differenza di quanto previsto dal codice di procedura penale, manca nel codice di rito civile una disciplina ad hoc, dovendosi pertanto applicare le regole ordinarie e, in particolare, nel caso di notificazione eseguita a mezzo posta, l'art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982, secondo cui, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, l'operatore postale dà notizia a quest'ultimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. (Nella specie, relativa ad un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la S.C. ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso che era stata effettuata mediante consegna all'ufficio matricola della casa circondariale di reclusione).

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9279 del 1998 Rv. 518986-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11309** *del* **29/04/2025** (Rv. **674664-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(MALTA GIUSEPPE)*

Regola sospensione

048011 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG) AGEA - Organismo pagatore ex art. 7 Reg. UE 1306/2013 - Legittimazione attiva e passiva in relazione alla domanda di restituzione dei contributi comunitari indebitamente versati - Condizioni.

L'AGEA svolge per l'Italia i compiti di "organismo pagatore" di cui all'art. 7 del Reg. UE n. 1306 del 2013 ed è, pertanto, l'unico soggetto attivamente legittimato a domandare la restituzione di contributi comunitari indebitamente versati, nonché passivamente legittimato rispetto alla contestazione dell'obbligo restitutorio, a meno che le funzioni di recupero dei contributi indebitamente pagati non siano state devolute con apposito provvedimento ad un organismo pagatore regionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 17/12/2013 num. 1307 art. 7, Decreto Legisl. 21/05/2018 num. 74 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31730 del 2023 Rv. 669214-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11290** *del* **29/04/2025** (Rv. **674666-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Relatore:* **TRAVAGLINO GIACOMO.**

M. *(BRUNO ANDREA) contro* L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/11/2023

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Corresponsabilità di tre soggetti - Citazione in giudizio solo di due - Condanna solidale al risarcimento dei danni in una percentuale inferiore al 100% - Limiti della condanna per i due soggetti evocati in giudizio - Rapporti interni.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

148078 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO In genere.

La condanna di due coobbligati al risarcimento del danno in una percentuale inferiore del 100%, poiché un terzo (potenziale) coobbligato, benché ne sia stata astrattamente riconosciuta la corresponsabilità (nella specie, in misura del 10%), non è stato evocato in giudizio dal danneggiato, comporta che i due soggetti ritenuti responsabili e condannati al risarcimento dei danni (nella specie, in percentuale pari al 90%) siano vincolati in solido entro i limiti della accertata responsabilità, salvo riparto interno pro quota (nella specie, paritariamente riconosciute nella misura del 45%).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2049

Massime precedenti Vedi: N. 34516 del 2023 Rv. 669530-03

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11249** *del* **29/04/2025** (Rv. **674662-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

I. *(CRIPPA LETIZIA) contro* M. *(TROIANI ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/10/2021

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Assicuratore sociale - Surroga - Successione a titolo particolare - Momento in cui si realizza - Necessità della manifestazione di volontà del danneggiato o dell'assicuratore - Irrilevanza - Fondamento.

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE In genere.

La surrogazione dell'assicuratore sociale configura una successione a titolo particolare del solvens nel diritto di credito vantato dall'accipiens nei confronti di un terzo, che si realizza ipso facto al momento del pagamento effettuato dal surrogante nelle mani del creditore originario (il danneggiato) a prescindere da qualsiasi manifestazione di volontà del danneggiato o dell'assicuratore, poiché la perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1203

Massime precedenti Vedi: N. 6007 del 2025 Rv. 674064-02, N. 9003 del 2023 Rv. 667243-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11237** *del* **29/04/2025** (Rv. **674661-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

C. *(SUCAPANE FRANCA) contro* G. *(ARIETA GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/01/2021

018026 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE Obbligo di indennizzo dell'assicurato da parte dell'assicuratore - Natura - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.

113092 OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA In genere.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore ha natura di debito di valuta sia quando il danno causato dall'assicurato al terzo superi il massimale, sia in caso di danno inferiore al massimale, ma in quest'ultimo caso essa "si comporta" come una obbligazione di valore, sicché l'assicurato va tenuto indenne di tutti i danni causati al terzo e, quindi, non solo del risarcimento in conto capitale, ma anche degli interessi compensativi di mora dovuti dal giorno del fatto ai sensi dell'art. 1219 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la corte d'appello, nell'accogliere una domanda risarcitoria nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, aveva affermato che il tempo trascorso per la condotta inerte imputabile al Fondo aveva reso incapiente il massimale, senza però considerare che, essendo il massimale incapiente all'epoca del fatto, il capitale non poteva essere rivalutato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1219

Massime precedenti Conformi: N. 28811 del 2019 Rv. 655963-05

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11309** *del* **29/04/2025** (Rv. **674664-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(MALTA GIUSEPPE)*

Regola sospensione

048011 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG) Giudizio di accertamento dell'illegittimità del provvedimento di revoca di aiuti comunitari all'agricoltura instaurato nei confronti della Regione - Giudizio di opposizione avverso il provvedimento emesso da AGEA per il recupero di aiuti comunitari - Pregiudizialità - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Il giudizio avente ad oggetto la legittimità della pretesa di AGEA alla restituzione di aiuti già concessi (nella specie relativi alla destinazione di terreni a scopi ambientali), anche quando si fondi sull'illegittimità o erroneità degli accertamenti di fatto compiuti dagli organi regionali competenti, va proposto unicamente nei confronti di AGEA; ne consegue che il giudizio di accertamento dell'illegittimità del provvedimento amministrativo regionale di revoca di aiuti comunitari all'agricoltura che sia stato instaurato nei confronti della Regione, risultando introdotto contro un soggetto privo di legittimazione passiva in senso sostanziale - in quanto erroneamente individuato come titolare della pretesa creditoria di cui si asserisce l'inesistenza - non è pregiudiziale rispetto al giudizio di opposizione avverso il provvedimento ex r.d. n. 639 del 1910 emesso dall'AGEA per il recupero dei suddetti aiuti, sul presupposto che siano stati

indebitamente pagati, con conseguente illegittimità della sospensione ex art. 295 c.p.c. che ne sia stata disposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 17/12/2013 num. 1307 art. 7, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5671 del 2023 Rv. 667262-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **11319** *del* **29/04/2025** (Rv. **674618-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

C. *(DEFILIPPI CLAUDIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/12/2020

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Giudizio di cassazione - Improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. - Oneri a carico delle parti - Ripartizione - Conseguenze.

In tema di improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare, ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copia autentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione solo ove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo è stato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre, ove l'avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso da taluno dei controricorrenti, ad essi spetterà dare prova di tale affermazione, depositando la relata nel termine per il deposito del controricorso o in quello più ampio di cui all'art. 372 c.p.c., con la conseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata la tardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e non improcedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermare l'avvenuta notifica, senza depositare la relata, di tale allegazione non potrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini della valutazione della tempestività del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 27883 del 2024 Rv. 672552-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11287** *del* **29/04/2025** (Rv. **674663-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Relatore:* **TRAVAGLINO GIACOMO.**

A. *(MERELLI STEFANO) contro* D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/05/2022

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Principio di integralità del risarcimento del danno non patrimoniale - Contenuto - Fattispecie.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

Il principio della integralità del risarcimento del danno non patrimoniale deve essere inteso, nei rapporti tra danneggiante e danneggiato, e nella relativa, reciproca dimensione speculare, oltre che nel senso che al danneggiato va riconosciuto tutto quanto è sua diritto conseguire, anche in quello della illegittimità di un ingiustificato arricchimento conseguente ad una pronuncia

giurisdizionale che gli riconosca una somma maggiore di quella a lui dovuta. (Fattispecie in tema di transazione non contestata nell'an dal danneggiato e da questi stipulata con altro coobbligato solidale del danneggiante, illegittimamente condannato a risarcire l'intera somma riconosciuta al soggetto leso, senza che il giudice di merito abbia operato la pur dovuta detrazione di quanto già riscosso da quest'ultimo per effetto della convenzione transattiva, a prescindere da un eccepito effetto espansivo della transazione medesima da parte del coobbligato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 8532 del 2020 Rv. 657813-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **11320** *del* **29/04/2025** (Rv. **674699-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

Z. *(CILIBERTI GIUSEPPE) contro* P. *(LIMONCIELLO ROSARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/04/2022

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Lavoratore dipendente - Danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica - Quantificazione ex art. 137, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 - Criteri - Esclusione delle ritenute fiscali dal reddito considerato.

Ai fini della quantificazione del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore dipendente deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005, degli emolumenti che in concreto spettanti al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 137 com. 1, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 23330 del 2024 Rv. 672064-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11376** *del* **30/04/2025** (Rv. **674591-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

H. *(MORSOLETTO PAOLO) contro* S. *(IOELE MANUELA)*

Rigetta, TRIBUNALE VICENZA, 15/11/2022

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Prassi giudiziaria "contra legem" - Legittimo affidamento - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

Una prassi contraria alla legge o che implica la disapplicazione di norme primarie è inidonea, a prescindere dal suo livello di radicamento, a determinare un legittimo affidamento negli utenti del servizio giustizia. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di un legittimo affidamento dell'aggiudicatario, dichiarato decaduto per tardivo versamento del saldo prezzo, sulla prassi locale, secondo cui la pronuncia dell'aggiudicazione da parte del professionista delegato - dies a quo del termine per il predetto versamento - era soggetta a "convalida" del giudice dell'esecuzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 587

Massime precedenti Vedi: N. 15985 del 2024 Rv. 671138-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11337** *del* **30/04/2025** (Rv. **674667-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

S. *(PASINI ISIDE) contro* V. *(OLIVERI SERGIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 31/07/2024

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Presupposti - Prestazioni di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro - Azione ex art. 2041 c.c. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

113197 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI In genere.

L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale; pertanto, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, aveva ritenuto che le somme versate all'ex convivente per il pagamento del mutuo relativo alla casa in cui i due avevano coabitato, in quanto corrispondenti a quanto notoriamente sarebbe stato speso a titolo di canone di locazione per un immobile, fosse proporzionato e, come tale, da ricondursi ad una forma di collaborazione e di assistenza morale e materiale doverosa nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2034, Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Conformi: N. 14732 del 2018 Rv. 649049-01

Massime precedenti Vedi: N. 5086 del 2022 Rv. 663923-01, N. 28 del 2025 Rv. 673591-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11328** *del* **30/04/2025** (Rv. **674619-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .**

T. *(STANISCIA NICOLA) contro* C. *(PROIETTI LIVIO)*

Rigetta, TRIBUNALE TIVOLI, 16/11/2022

079011 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI Udienza indicata nell'atto di pignoramento ricadente nel periodo di sospensione delle attività giudiziarie ex d.l. n. 18 del 2020 - Anticipazione dell'udienza - Mancata comunicazione - Ordinanza di assegnazione del credito resa in udienza - Opposizione ex art. 617 c.p.c. del debitore - Termine - Decorrenza - Riferimento alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento - Esclusione - Conoscenza del provvedimento.

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione presso terzi, qualora l'udienza ex art. 548 c.p.c. indicata nell'atto di pignoramento ricada nel periodo di sospensione delle attività giudiziarie ai sensi del d.l. n. 18 del 2020, il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione da parte del debitore avverso l'ordinanza di assegnazione del credito, resa durante un'udienza anticipata senza preventiva comunicazione all'esecutato, non decorre dalla data dell'udienza individuata nell'atto, bensì dalla conoscenza dell'emissione del provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15193 del 2018 Rv. 649055-01, N. 28926 del 2023 Rv. 669022-01, N. 27424 del 2023 Rv. 669114-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11375** *del* **30/04/2025** (Rv. **674871-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

A. *(CAPONE PASQUALE) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 24/11/2022

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, conv. nella l. n. 27 del 2020 - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 - Termini delle opposizioni esecutive - Applicabilità - Ragioni.

La sospensione straordinaria emergenziale dei termini processuali prevista dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, conv. nella l. n. 27 del 2020, si applica anche alle opposizioni esecutive, in ragione, oltre che dell'inequivoco tenore letterale della disposizione (che prevede la sospensione del decorso dei termini per "il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili"), della ratio legis, ad essa sottesa, di evitare il maturarsi di decadenze processuali in un periodo di tempo in cui il compimento delle attività era materialmente inibito per l'eccezionale vicenda pandemica da Covid-19.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST., Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32015 del 2024 Rv. 672932-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11376** *del* **30/04/2025** (Rv. **674591-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

H. *(MORSOLETTO PAOLO) contro* S. *(IOELE MANUELA)*

Rigetta, TRIBUNALE VICENZA, 15/11/2022

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Vendita senza incanto - Termine per il versamento del saldo prezzo - Caratteristiche - Decorrenza - Conoscenza della dichiarazione di aggiudicazione - Aggiudicazione provvisoria - Configurabilità - Esclusione.

079225 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI In genere.

In tema di vendita senza incanto nell'espropriazione immobiliare, il termine per versare il saldo del prezzo è perentorio, non è né prorogabile, né soggetto a sospensione nel periodo feriale, e decorre dalla data in cui l'aggiudicatario acquisisce conoscenza della dichiarazione di aggiudicazione in suo favore (nella specie, all'atto dell'esperimento di vendita, svolto con modalità non telematiche dal professionista delegato ed in presenza degli offerenti), non essendo configurabile un'aggiudicazione "provvisoria, sino al decreto di trasferimento", dato che non è ammessa l'offerta in aumento di un quinto ex art. 584 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 572, Cod. Proc. Civ. art. 573, Cod. Proc. Civ. art. 574, Cod. Proc. Civ. art. 587

Massime precedenti Vedi: N. 18421 del 2022 Rv. 665021-01, N. 14542 del 2022 Rv. 664820-01, N. 32136 del 2019 Rv. 656506-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **11481** *del* **01/05/2025** (Rv. **674700-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

L. *(ALIPERTI VINCENZO FIORAVANTE) contro* I.

Rigetta, TRIBUNALE NOLA, 05/10/2022

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Espropriazione forzata di un bene in comunione legale - Notifica dell'atto di pignoramento al coniuge non debitore - Natura - Atto strutturato come un pignoramento - Conseguenze.

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione forzata di un bene in comunione legale promossa dal creditore particolare di uno dei coniugi, la notifica dell'atto di pignoramento al coniuge non debitore ha natura di mera denuntiatio (equiparabile, quanto agli effetti, all'avviso ex art. 599 c.p.c.) dell'avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in contitolarità; qualora, tuttavia, detto atto sia in concreto strutturato come un pignoramento (rechi cioè l'ingiunzione ad astenersi, gli avvisi e gli avvertimenti previsti dall'art. 492 c.p.c.), il coniuge non debitore assume le vesti di esecutato, sicché è legittimo l'intervento nella procedura di suoi creditori personali e il concorso di questi nella distribuzione della quota del ricavato di spettanza di tale coniuge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 498, Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 189, Cod. Civ. art. 186

Massime precedenti Vedi: N. 150 del 2023 Rv. 666945-01, N. 6575 del 2013 Rv. 625462-01, N. 9536 del 2023 Rv. 667254-01, N. 1647 del 2023 Rv. 666729-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11514** *del* **02/05/2025** (Rv. **674691-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

R. *(RAPALLINI DAVIDE) contro* S. *(BINI MARZIO)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 13/04/2022

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI

RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE Azione ex art. 149, comma 6 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Sentenza di condanna anche nei confronti del responsabile - Vizio di ultrapetizione - Sussistenza - Fondamento.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

Se il giudice adito ex art. 149, comma 6, del d.lgs. n. 209 del 2005 pronuncia una sentenza di condanna nei confronti non solo dell'assicuratore del danneggiato, ma anche del responsabile civile, incorre nel vizio di ultrapetizione, in quanto il fondamento legale della procedura di risarcimento diretto è affatto diverso dal fatto costitutivo della pretesa del danneggiato contro il responsabile del danno, chiamato a rispondere secondo il diritto comune in base all'azione ex art. 2054, comma 3, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 644 del 2025 Rv. 673680-01, N. 4994 del 2023 Rv. 666753-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11565** *del* **02/05/2025** (Rv. **674692-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

A. *(CONSOLI RODOLFO) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VASTO, 23/11/2022

018162 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE Obbligazione a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada - Natura sostitutiva e non solidale - Uniformità della decisione per tutte le parti - Necessità - Violazione - Conseguenze.

100209 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI In genere.

In caso di esercizio dell'azione diretta nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, obbligato ex lege a una prestazione avente natura risarcitoria sostitutiva e non solidale, la decisione assunta in ordine alla responsabilità e al danno deve essere uniforme per tutte le parti che partecipano al processo, diversamente risultando inutiliter data; ne consegue che, in un tale giudizio, l'impugnazione di un capo della sentenza che attenga ai presupposti della domanda impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronuncia con riguardo a tutte le parti e gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcuna delle parti si estendono anche a quelle non impugnanti o contumaci, che condividono la stessa posizione processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 292, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2347 del 2011 Rv. 617266-01, N. 29038 del 2018 Rv. 651661-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11613** *del* **03/05/2025** (Rv. **674851-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

G. *(LAI MICHELE) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/05/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Assegnazione del bene pignorato al creditore con funzione satisfattiva - Rimedi cognitivi endoesecutivi - Necessità - Ripetizione d'indebito - Esclusione - Mancata opposizione - Ragioni - Irrilevanza.

113178 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE In genere.

In tema di esecuzione forzata, nel caso in cui l'assegnazione del bene staggito sia divenuta definitiva per mancato esperimento dei rimedi endoesecutivi, il debitore espropriato non può più contestare, con l'azione di ripetizione dell'indebito, l'esistenza o l'entità del diritto del creditore procedente in tal guisa soddisfatto, essendo irrilevante che la mancata proposizione dell'opposizione sia dipesa da negligente o infedele patrocinio del difensore dell'esecutato, ciò potendo fondare unicamente un'azione di responsabilità professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23283 del 2024 Rv. 672062-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11614** *del* **03/05/2025** (Rv. **674875-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

C. *(ANGELINI ENRICO) contro* M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/07/2023

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Danni da reato - Liquidazione nei confronti del responsabile civile - Detrazione della provvisionale riconosciuta nel giudizio penale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

113231 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRA CONDEBITORI In genere.

Nella liquidazione dei danni da reato il giudice non può detrarre dalla complessiva somma dovuta dal responsabile civile e riconosciuta a titolo di risarcimento l'ammontare della provvisionale - che non è un acconto, ma una condanna parziale e non definitiva - già posta a carico del coobbligato in solido all'esito del corrispondente giudizio penale, in quanto, in base alla disciplina delle obbligazioni solidali, il danneggiato può scegliere di agire, anche in momenti diversi, contro uno o più dei condebitori, ciascuno dei quali è tenuto a risarcire l'intero danno subito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva detratto dall'importo complessivo liquidato a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito - responsabile ex artt. 28 Cost. e 2049 c.c. per gli abusi sessuali commessi da un docente nei confronti di alcuni alunni - la provvisionale al cui pagamento era stato condannato il medesimo insegnante nel giudizio penale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 6739 del 2011 Rv. 617579-01

Massime precedenti Vedi: N. 28044 del 2021 Rv. 662577-01, N. 10141 del 2022 Rv. 664422-01, N. 6895 del 2024 Rv. 670403-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11615** *del* **03/05/2025** (Rv. **674592-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO LECCE, 11/12/2023

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Danni da incolpevole affidamento - Configurabilità - Convincimento ragionevole sulla correttezza dell'azione della P.A. - Requisiti - Fattispecie.

L'efficacia dell'atto amministrativo non è di per sé sola idonea a legittimare l'affidamento del privato, perché questo è meritevole di tutela solo quando è sorretto da un convincimento ragionevole rispetto alla correttezza della condotta dell'Amministrazione, che non è configurabile quando quella condotta sia - o possa essere - plausibilmente tacciata d'illegittimità o, addirittura, appaia ictu oculi illegittima oppure sia per sua natura instabile e sub iudice. (In una fattispecie relativa all'utilizzo dei ccdd. "titoli P.A.C." per l'accesso ai benefici comunitari, la S.C. ha affermato che non è configurabile un affidamento meritevole di tutela risarcitoria in capo ad un imprenditore agricolo che ha programmato la sua attività economica sulla base di una circolare, emessa a seguito di una misura cautelare, soggetta a revisione nel corso di un giudizio amministrativo ancora pendente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4717 del 2025 Rv. 674045-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11616** *del* **03/05/2025** (Rv. **674488-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

M. *(AMITRANO MARGARETH) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 28/02/2022

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Controricorso - Art. 365 c.p.c. - Applicabilità - Procura conferita prima della pubblicazione della sentenza - Requisito della specialità - Mancanza - Conseguenza - Inammissibilità del controricorso - Fattispecie.

In tema di giudizio di legittimità, al controricorso si applica la disposizione dell'art. 365 c.p.c. che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale; in particolare, il requisito di specialità della procura implica l'esigenza che questa riguardi specificamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata e, di conseguenza, non può considerarsi speciale la procura rilasciata in data precedente a quella della decisione da impugnare. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il controricorso proposto dal difensore che aveva richiamato nell'atto la procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2125 del 2006 Rv. 588052-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11614** *del* **03/05/2025** (Rv. **674875-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

C. *(ANGELINI ENRICO) contro* M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/07/2023

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Abusi sessuali commessi a scuola da un insegnante - Responsabilità civile della P.A. ex artt. 28 Cost. e 2049 c.c. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

148013 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI In genere.

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE In genere.

Sussiste la responsabilità civile della P.A. (nella specie, del Ministero dell'Istruzione e del Merito) ai sensi degli artt. 28 Cost. e 2049 c.c. per gli abusi sessuali commessi ai danni di minori da parte di un insegnante durante le attività didattiche, perché tali condotte, ancorché opposte rispetto ai fini istituzionali dell'ente, sono legate da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni svolte e rispetto a queste non costituiscono un'anomalia del tutto imprevedibile, tale cioè da esentare l'Amministrazione dal dovere di adottare le adeguate misure di prevenzione e, in ogni caso, dall'assunzione del rischio conseguente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza dei giudici di merito, che avevano riconosciuto la responsabilità risarcitoria del Ministero per gli abusi e le violenze sessuali, definitivamente accertati in sede penale, compiuti ai danni di alcuni allievi di scuola media da parte di un docente di educazione musicale, nelle ore di lezione e nel corso di una gita scolastica).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2049

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13246 del 2019 Rv. 654026-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11825** *del* **05/05/2025** (Rv. **674845-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

A. *(DE NIGRIS PIA) contro* M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/01/2022

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Ricorso palesemente inammissibile - Notifica nulla o inesistente - Fissazione del termine per la rinnovazione della notifica - Necessità - Esclusione - Fondamento.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un

aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 160, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 127, Cod. Proc. Civ. art. 175

Massime precedenti Conformi: N. 12515 del 2018 Rv. 648755-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11804** *del* **05/05/2025** (Rv. **674842-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

S. *(TASSONE BRUNO) contro* A. *(MERELLI STEFANO)*

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Giudizio ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 - Natura - Momento determinativo della competenza - Individuazione - Proposizione dell'istanza di ATP conciliativo - Rilevanza.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

Il giudizio regolato dall'art. 8 della l. n. 24 del 2017 non ha natura di giudizio bifasico a struttura unitaria, ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena), funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.; tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria, con effetto preclusivo in quello a cognizione piena, ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all'introduzione della domanda di merito ex art. 281-undecies c.p.c., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratta di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la "retroazione" degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale ex art. 281-undecies c.p.c. al deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., la natura del giudizio impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell'istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto, anche processuale. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 281 undecies, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5046 del 2022 Rv. 663868-01, N. 33835 del 2024 Rv. 673312-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11809** *del* **05/05/2025** (Rv. **674844-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**

S. *(IPPOLITO ANGELO) contro* G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 17/01/2022

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Domanda di accertamento di occupazione senza titolo - Eccezione relativa all'esistenza di un titolo di godimento legittimo del bene - Onere probatorio a carico del convenuto - Sussistenza.

A fronte della domanda di accertamento di un'occupazione senza titolo volta ad ottenere la condanna al rilascio del bene e al risarcimento del danno, compete esclusivamente al convenuto provare il possesso di un titolo che assicura il legittimo godimento del cespite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18660 del 2013 Rv. 627541-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11815** *del* **05/05/2025** (Rv. **674766-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

D. *(TORELLI CHIARA) contro* V.

Regola sospensione

048068 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE Pregiudiziale comunitaria - Giudizio pendente innanzi alla CGUE - Riproposizione davanti ad altro giudice nazionale, non di ultima istanza, della stessa questione dipendente dall'adottanda decisione del giudice comunitario - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Legittimità - Adozione da parte del giudice di pace - Regolamento di competenza - Ammissibilità.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

In tema di pregiudiziale comunitaria, il giudice nazionale, non di ultima istanza, innanzi al quale è proposta una controversia la cui decisione dipende da una questione già precedentemente sottoposta all'esame della CGUE, può legittimamente sospendere il giudizio in attesa della pronunzia della Corte di Lussemburgo, senza necessità di sollevare la medesima questione dinanzi alla giustizia eurounitaria e ferma restando la possibilità di impugnare con il regolamento necessario di competenza il provvedimento di sospensione, ancorché adottato dal giudice di pace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 13/03/1958 num. 204 art. 3, Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27994 del 2017 Rv. 647003-01, N. 21635 del 2006 Rv. 592383-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11800** *del* **05/05/2025** (Rv. **674843-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

G. *(COLOMBINI DAVID) contro* J. *(MANZATO PAOLO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/05/2022

079175 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE Spese "per gli atti necessari al processo" ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Nozione - Spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato - Inclusione - Spese di manutenzione ordinaria o straordinaria - Esclusione - Conseguenze.

Nelle spese per gli atti necessari al processo ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 rientrano, in quanto strumentali all'espropriazione forzata, le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato, ossia quelle indissolubilmente finalizzate a mantenerlo in fisica e giuridica esistenza, mentre ne sono escluse quelle che non hanno un'immediata funzione conservativa della sua integrità, come le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria, sicché il creditore procedente e il custode non sono passivamente legittimati rispetto a domande di rimborso per spese manutentive o riparative effettuate dal conduttore, ma asseritamente gravanti sul locatore, o rispetto a domande di riduzione del corrispettivo per vizi della cosa locata, poiché tale legittimazione spetta al locatore esecutato, il quale, ai sensi dell'art. 1577 c.c., è tenuto a rimborsare il conduttore dei costi delle riparazioni che non sono a suo carico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 95 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Proc. Civ. art. 560, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2770 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12877 del 2016 Rv. 640292-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11801** *del* **05/05/2025** (Rv. **674852-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

O. *(CAPPONI BRUNO) contro* C. *(LICENZIATI ADRIANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/05/2022

104042 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA Deterioramento della cosa locata - Risarcimento - Onere della prova - Criterio di riparto - Fondamento.

In tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore, qualora il locatore abbia provato l'avvenuto deterioramento della cosa locata, l'onere di dimostrare che questo si è verificato per un uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile spetta al locatario, sia per la regola generale che ripartisce l'onere probatorio in ragione della scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, sia per la regola particolare di esclusione della responsabilità di cui all'art. 1590, comma 1, seconda parte, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1590

Massime precedenti Vedi: N. 6387 del 2018 Rv. 648463-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11827** *del* **05/05/2025** (Rv. **674767-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

B. *(SANNA GIOVANNI PIETRO) contro* D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/07/2021

104320 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO Restituzione dell'immobile da parte del conduttore - Omissione dovuta al mancato pagamento dell'indennità da parte del locatore - Conseguenze - Obblighi del conduttore - Pagamento del

corrispettivo - Necessità - Limiti - Godimento dell'immobile o mera detenzione senza concreta utilizzazione - Irrilevanza.

Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della l. n. 392 del 1978 (e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, scaduto il contratto, rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità di avviamento a lui dovuta, è obbligato esclusivamente al pagamento del corrispettivo convenuto, a nulla rilevando il godimento dell'immobile o la sua mera detenzione senza concreta utilizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1173, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14728 del 2001 Rv. 550472-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **11882** *del* **06/05/2025** (Rv. **674668-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Diff.)*

C. *(CALCAGNI LIVIA IDA) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/05/2021

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE "Prospective overruling" - Nozione - Nuovo indirizzo giurisprudenziale di interpretazione di norme sostanziali - Invocabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il mutamento imprevisto di un orientamento di giurisprudenza consolidato (cd. prospective overruling) legittima la rimessione in termini della parte incorsa in una preclusione soltanto quando riguardi l'interpretazione di norme processuali e non quando investa princìpi di diritto sostanziale. (Nel caso di specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha affermato che il mutamento giurisprudenziale relativo alla qualificazione della responsabilità di una struttura ospedaliera per il fatto del medico come responsabilità per fatto proprio e non per fatto altrui attiene a princìpi di diritto sostanziale e non può, quindi, legittimare la rimessione in termini di una clinica che non aveva formulato nei confronti della propria compagnia assicuratrice la domanda di manleva per la responsabilità scaturente dalla condotta di un sanitario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 31681 del 2024 Rv. 672983-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11891** *del* **06/05/2025** (Rv. **674846-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

M. *(PISONI GIOVANNI FRANCESCO) contro* G. *(VIGANOTTI LUDOVICO ITALO GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/03/2022

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Giudizio di appello - Deliberazione della sentenza anteriormente all'udienza di discussione ex art. 352 c.p.c., ratione temporis vigente - Nullità - Fondamento.

Nel giudizio di appello, la deliberazione prima dell'udienza di discussione, ritualmente richiesta ai sensi dell'art. 352 c.p.c., ratione temporis vigente, comporta la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, in quanto l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di cooperare, anche nelle forme orali, alla decisione della controversia costituisce, di per sé, un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 2067 del 2023 Rv. 666781-01, N. 1769 del 2025 Rv. 673942-01, N. 11877 del 2025 Rv. 674693-01, N. 7845 del 2024 Rv. 670513-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11899** *del* **06/05/2025** (Rv. **674854-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

F. *(ZICARELLI ENEDINO) contro* A.

Rigetta, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 11/11/2021

127032 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE Assicurazione contro infortuni non mortali - Prescrizione del diritto all'indennizzo in caso di postumi permanenti - Dies a quo - Emendabilità dei postumi - Irrilevanza.

Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la prescrizione del diritto all'indennizzo dovuto per il caso di postumi permanenti decorre dal giorno del consolidamento dei postumi, a nulla rilevando che essi, in futuro, potranno essere eliminati o ridotti con un apposito intervento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14420 del 2016 Rv. 640578-01, N. 8973 del 2020 Rv. 657936-04

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11877** *del* **06/05/2025** (Rv. **674693-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

B. *(FARACI CARMELO) contro* M. *(MONTEROSSO TITO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 31/03/2021

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Mancata comunicazione dell'ordinanza di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni - Nullità della sentenza di primo grado - Sussistenza - Fondamento - Poteri del giudice d'appello - Fattispecie.

L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello secondo cui la mancata comunicazione

dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado non era di per sé sufficiente a configurare la suddetta nullità, sulla base dell'erronea convinzione circa la necessità di dedurre il pregiudizio concretamente subito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25628 del 2013 Rv. 628630-01, N. 7845 del 2024 Rv. 670513-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11875** *del* **06/05/2025** (Rv. **674853-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

S. *(STARA SALVATORE) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 15/01/2020

138149 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO Querela di falso - Finalità - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.

La querela di falso é uno strumento processuale che ha lo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata e, dunque, di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa, sicché essa è inammissibile ove siffatte finalità non debbano essere perseguite. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con la quale era stata dichiarata inammissibile la querela di falso proposta contro alcuni atti compiuti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Vedi: N. 19626 del 2020 Rv. 659001-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11887** *del* **06/05/2025** (Rv. **674694-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

A. *(TUNDO ANTONIO) contro* D. *(MARCHETTI GIULIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/12/2022

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Limiti oggettivi e soggettivi - Individuazione - Fattispecie.

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO In genere.

L'individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva accolto l'eccezione di giudicato, in quanto non vi era identità tra le domande di garanzia proposte nei

giudizi conclusi con le sentenze richiamate dalle parti e la domanda di garanzia formulata nella fattispecie in esame, essendo diverse le parti della domanda principale risarcitoria e, dunque, diversi il petitum e la causa petendi della domanda accessoria, con cui era stato azionato, in forza di una clausola on claims made basis, il diritto di manleva dell'ente ospedaliero verso la compagnia assicuratrice).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932, Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Vedi: N. 32545 del 2024 Rv. 673070-01, N. 29437 del 2024 Rv. 672578-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11926** *del* **06/05/2025** (In attesa del numero di rivista)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

V. *(PUGNO STEFANO) contro* M. *(CIAFRE' MANRICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/10/2023

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Contratto di cosiddetto "lease back" - Profilo causale - Contratto di impresa - Elusione "ipso facto" del divieto di patto commissorio - Esclusione - Fondamento.

149131 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - In genere.

Lo schema socialmente tipico del cosiddetto "lease back" presenta autonomia strutturale e funzionale, quale contratto di impresa, e caratteri peculiari di natura oggettiva e soggettiva, che non consentono di ritenere che esso integri, per sua natura e nel suo fisiologico operare, una fattispecie che - in quanto realizzi una alienazione a scopo di garanzia - si risolva in un negozio atipico, nullo per illiceità della causa concreta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 2744

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11875** *del* **06/05/2025** (Rv. **674853-02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

S. *(STARA SALVATORE) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 15/01/2020

138149 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO Giudizio di falso in via principale - Valore della causa indeterminabile - Fondamento.

138150 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - DECISIONE - IN GENERE In genere.

In tema di spese processuali, la querela di falso proposta in via principale va considerata causa di valore indeterminabile, tenuto conto sia dello scopo di eliminare la verità del documento, sia delle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 4, DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 15642 del 2017 Rv. 644952-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12110** *del* **07/05/2025** (Rv. **674855-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

P. *(DI PIETRO MASSIMO) contro* H. *(NAPOLITANO FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 23/01/2023

018141 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE Rilascio di certificato di assicurazione o di contrassegno assicurativo - Rimedi esperibili dal danneggiato - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore apparente del responsabile - Azione risarcitoria nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - Scelta rimessa al danneggiato - Configurabilità.

In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, in caso di rilascio del certificato e del contrassegno assicurativo, il danneggiato può, a sua scelta, esperire sia l'azione diretta, ex art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005, nei confronti dell'assicuratore, facendo valere la situazione di apparenza indotta dall'emissione dei documenti suddetti, sia - una volta acquisite le informazioni, presso gli archivi delle autorità competenti, in ordine alla inesistenza di una valida polizza assicurativa RCA - l'azione risarcitoria nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ex art. 283 del citato d.lgs.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14636 del 2014 Rv. 631706-01, N. 24069 del 2017 Rv. 645830-01, N. 18519 del 2018 Rv. 649727-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12630** *del* **12/05/2025** (Rv. **674695-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

M. *(MARCHESE ANTONIO CARMINE) contro* P. *(CHIARADIA GIANCARLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 15/12/2022

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

L'ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 del codice di rito, in regione della formulazione letterale di quest'ultima norma, della sua ratio (assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dell'impossibilità di accedere ad un'interpretazione analogica della disposizione, avente carattere eccezionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5645 del 2017 Rv. 643987-01

Massime precedenti Vedi: N. 7532 del 2025 Rv. 674228-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **12636** *del* **12/05/2025** (Rv. **675332-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

B. *(PENNA LEONARDO) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/07/2021

138001 PROVA CIVILE - IN GENERE Preclusioni istruttorie - Successiva produzione di un documento - Termine per controdedurre e articolare prova contraria - Necessità - Documento già conosciuto o maliziosamente nascosto all'avversario - Conseguenze.

La produzione di un documento dopo che sono maturate le preclusioni istruttorie impone al giudice di assegnare alla controparte un termine per controdedurre e articolare prova contraria, anche se essa era già a conoscenza del documento medesimo o lo abbia maliziosamente nascosto all'avversario, potendo tale contegno rilevare solo ai fini della responsabilità aggravata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 171 ter, Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12605** *del* **12/05/2025** (Rv. **674821-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

H. *(ALTOMANO LEONARDO) contro* A. *(LATTARULO CARMINE)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 01/06/2023

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Diritto di accesso agli atti di cui all'art. 146 c.ass. - Oggetto - Limiti.

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

Il diritto di accesso di cui agli artt. 146 c.ass. e 2 d.m. n. 191 del 2008 ha ad oggetto gli atti istruttori già presenti nel fascicolo del sinistro, esperiti al fine di accogliere o di negare l'indennizzo al danneggiato in sede stragiudiziale, e, quindi, già in possesso della compagnia di assicurazione, la quale non è obbligata né ad eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici, né ad acquisire ulteriore documentazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 3, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 146 com. 1, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148 com. 2, Decr. Minist. min. SEC 29/10/2008 num. 191 art. 2, Decr. Minist. min. SEC 29/10/2008 num. 191 art. 6, DPR 18/07/2006 num. 254 art. 9 CORTE COST.

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **12627** *del* **12/05/2025** (Rv. **674822-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

R. *(BAMBINI FRANCO) contro* G. *(SCARCIOLLA GIANNICOLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 27/06/2022

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Violazione obblighi professionali - Condotta negligente - Conseguenze - Azione di responsabilità - Sussistenza del danno - Necessità - Fattispecie in tema di attività notarile.

La domanda di condanna di un professionista (nella specie, di un notaio) per responsabilità contrattuale - cioè, per violato gli obblighi professionali - può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. (Nella specie, la S.C., escludendo la responsabilità del notaio in relazione alla garanzia per evizione, ha cassato con rinvio la sentenza gravata che aveva condannato gli eredi del professionista rogante al pagamento, a favore dei compratori evitti, sia della somma pari a quella da questi pagata, prima del rogito, titolo di prezzo della compravendita immobiliare, sia di quella corrisposta al terzo per l'illegittima occupazione dell'immobile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1483

Massime precedenti Conformi: N. 3657 del 2013 Rv. 625299-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **12636** *del* **12/05/2025** (Rv. **675332-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

B. *(PENNA LEONARDO) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/07/2021

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Doppia conforme - Motivo di impugnazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Preclusione ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. - Sentenza d'appello resa in sede di rinvio - Applicabilità - Fondamento.

La regola secondo cui, in caso di cd. "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è applicabile anche alle sentenze d'appello rese in sede di rinvio, perché, non distinguendo l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. tra queste e quelle d'appello rese in via ordinaria, la ratio della norma va individuata nell'esigenza di evitare la proliferazione di ricorsi per cassazione volti alla rivisitazione della ricostruzione dei fatti, qualora la doppia giurisdizione di merito li abbia valutati in senso conforme.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 26934 del 2023 Rv. 669015-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12858** *del* **13/05/2025** (Rv. **674696-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **LA BATTAGLIA LUIGI.** *Relatore:* **LA BATTAGLIA LUIGI.**

F. *(DI MICHELE GENNARO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 02/09/2021

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Mediazione - Rilievo del giudice del mancato previo esperimento - Concessione di un termine ad hoc - Inosservanza - Omesso rilievo e mancata eccezione di parte alla prima udienza successiva - Rilevabilità dell'improcedibilità in appello - Esclusione.

L'improcedibilità della domanda per omesso svolgimento della mediazione obbligatoria non è rilevabile in appello se il giudice di primo grado, dato atto del mancato previo esperimento dell'incombente, ha assegnato alle parti un termine per procedervi e la conseguente inottemperanza non è stata rilevata, né eccepita, alla prima udienza successiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32454 del 2024 Rv. 673144-01, N. 22038 del 2023 Rv. 668560-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12943** *del* **14/05/2025** (Rv. **674697-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

P. *(AMENDOLA BRUNO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 18/11/2019

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Enti locali - Impegno di spesa attivato dal funzionario in violazione dello schema procedimentale - Conseguenze - Rapporto obbligatorio diretto con il funzionario inadempiente - Esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale - Esclusione - Riconoscimento del debito fuori bilancio - Presupposti.

In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, il quale può, comunque, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, con apposita deliberazione dell'organo competente, che riconosca l'utilità dell'arricchimento, non bastando, a tal fine, il mero comportamento degli organi rappresentativi, in quanto insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale sulla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042

Massime precedenti Conformi: N. 30109 del 2018 Rv. 651591-01

Massime precedenti Vedi: N. 5130 del 2020 Rv. 657048-01, N. 5665 del 2021 Rv. 660732-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **12929** *del* **14/05/2025** (Rv. **675391-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

B. *(ROMITA FRANCESCO) contro* F. *(MADAMA CARLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/02/2022

045127 COMUNE - ORGANI - SINDACO - PROVVEDIMENTI - CONTINGIBILI E URGENTI Ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000 - Ordine nei confronti dei proprietari di eseguire unitariamente le opere di messa in sicurezza e di bonifica dei luoghi inquinati - Mancata impugnazione - Ottemperanza da parte di uno dei destinatari - Diritto di regresso nei confronti degli altri - Sussistenza - Fondamento.

Nell'ipotesi di ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000 emessa nei confronti dei proprietari di luoghi inquinati, divenuta definitiva perché mai impugnata e non soggetta a disapplicazione in quanto integrante uno dei fatti costitutivi del diritto di rimborso (cosiddetta pregiudiziale in senso logico), il debitore che ottempera all'ordine di eseguire unitariamente le opere di messa in sicurezza e di bonifica ha diritto di regresso nei confronti degli altri, in quanto l'obbligo di fare specifico e fungibile oggetto di tale provvedimento da un lato legittima l'intervento del singolo coobbligato solidale sul bene stesso, a prescindere dalla volontà degli altri coobbligati, per ottemperare all'ordinanza emessa nei confronti di tutti, e dall'altro implica l'applicazione diretta della disciplina delle spese in tema di comunione, sicché ne esige la ripartizione con il recupero, a favore di chi le abbia sostenute nell'interesse di tutti, della quota di pertinenza dei contitolari.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 54 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1299

Massime precedenti Vedi: N. 459 del 1984 Rv. 432694-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12875** *del* **14/05/2025** (Rv. **674872-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

D. *(TREVISAN LUCA) contro* P. *(MANCINI ANTONIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/11/2023

148038 RESPONSABILITA' CIVILE - DENUNCE INFONDATE Presentazione di una denuncia calunniosa - Domanda di risarcimento del danno - Ripartizione onere della prova - Fondamento.

Colui che domanda il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante - sotto il profilo oggettivo e soggettivo - il reato di calunnia, dovendosi considerare l'interesse pubblico all'adempimento del dovere civico di segnalazione, da parte dei cittadini, della possibile sussistenza di fatti criminosi, il quale rischierebbe di essere frustrato nel caso in cui il denunciante andasse incontro a responsabilità per una denuncia inesatta o infondata, nonché, stante il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, l'attività del pubblico ministero, che si sovrappone all'iniziativa del denunciante interrompendo il nesso causale tra denuncia e pregiudizio eventualmente subito dal denunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368

Massime precedenti Conformi: N. 11271 del 2020 Rv. 658144-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13003** *del* **15/05/2025** (Rv. **674698-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

M. *(MARCUCCETTI NICOLA) contro* V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/01/2021

148012 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONTRATTI DELLA P.A. - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE Tutela precontrattuale - Società in house - Colposa lesione dell'affidamento ingenerato nella controparte contrattuale - Obbligo di cooperazione rafforzato - Ingiustificata ignoranza della controparte di norme inderogabili - Responsabilità - Sussistenza - Condizioni.

159383 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' CON PARTECIPAZIONE STATALE O PUBBLICA - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità precontrattuale, la società in house, in quanto espressione della P.A. da cui promana, nell'esercizio della propria attività negoziale privatistica è tenuta all'osservanza di un obbligo di cooperazione rafforzato con l'altra parte contraente, a protezione del suo affidamento, sicché la colpa di quest'ultima nell'ignorare l'esistenza e la portata di norme inderogabili, non può ritenersi elemento tale da escludere la colpa concorrente di detta società, consistita nell'assunzione di un contegno incompatibile con il rispetto delle medesime norme inderogabili, facenti capo all'ente pubblico di cui essa stessa è espressione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 2 com. 1, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338

Massime precedenti Vedi: N. 6531 del 2025 Rv. 674443-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13085** *del* **16/05/2025** (Rv. **674873-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

U. *(GARAU PAOLO) contro* P. *(URSINO ANNA MARIA ROSARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/03/2022

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Travisamento della prova - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Presupposti e limiti - Punto controverso - Nozione - Fatto controvertibile - Inclusione - Fattispecie.

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità ad esso dell'informazione probatoria, può essere censurato ai sensi dell'art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale, se ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, nella cui nozione rientra non solo il fatto che è stato oggetto di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la censurabilità, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dell'erronea supposizione, da parte del giudice di merito, di un fatto - la spedizione di un titolo di credito, sottratto prima di pervenire a destinazione e posto all'incasso, a mezzo posta ordinaria, anziché, come documentalmente emergente, per posta assicurata - che era stato oggetto di discussione tra le parti, essendo stata la metodologia di spedizione del plico ampiamente specificata in comparsa conclusionale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 7187 del 2022 Rv. 664394-02, N. 7435 del 2023 Rv. 667048-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5792 del 2024 Rv. 670391-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13094** *del* **16/05/2025** (Rv. **674847-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

P. *(DI FONSO SIMONA) contro* A.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 13/12/2022

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Allegazione della titolarità di pensione INPS - Integrazione dell'interesse ad agire "qualificato" ex art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Ragioni - Attualità dell'interesse - Necessità.

In tema di riscossione coattiva, l'allegazione della mera titolarità di una pensione INPS non integra di per sé la condizione dell'azione richiesta dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 per l'impugnazione diretta della cartella di pagamento conosciuta tramite estratto di ruolo, poiché l'attore ha l'onere di provare la sussistenza di un interesse ad agire qualificato (e, cioè, uno specifico pregiudizio) che, in base a regole generali, dev'essere dotato del requisito dell'attualità.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12532 del 2024 Rv. 671493-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26283 del 2022 Rv. 665660-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13118** *del* **16/05/2025** (Rv. **674604-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

N. *(MILENI MUNARI GIOVANNI MARCO) contro* R. *(MANZONI LAURA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/04/2023

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Querela di falso in via principale - Proposizione nello stesso giudizio di domande dipendenti dall'accertamento nei confronti di terzi - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio introdotto con querela di falso in via principale non possono essere proposte domande nei confronti di terzi, pur ove dipendenti da detto accertamento, in quanto l'unico legittimato passivo e titolare di un interesse a contraddire è il soggetto che intende avvalersi del documento di cui si assume la falsità, tenuto altresì conto che l'eventuale accertamento della dedotta falsità produce effetti erga omnes. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel giudizio relativo alla querela di falso promossa in via principale in relazione ad alcune relate di notifica, aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'operatore postale privato al quale Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva appaltato i servizi di notificazione dei propri atti e nei cui confronti intendeva agire in manleva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19281 del 2019 Rv. 654635-01, N. 13190 del 2006 Rv. 591908-01, N. 8688 del 2024 Rv. 670698-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13063** *del* **16/05/2025** (Rv. **674768-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

A. *(MANAUZZI ALFREDO) contro* H.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/03/2021

148078 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO Fatto illecito imputabile a più persone - Graduazione delle colpe - Necessità di domanda da parte del presunto autore dell'illecito - Sussistenza - Proposizione della domanda per la prima volta in appello - Inammissibilità.

Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso; ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 3803 del 2004 Rv. 570530-01

Massime precedenti Vedi: N. 5475 del 2023 Rv. 666905-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13145** *del* **17/05/2025** (Rv. **674621-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

S. *(GUALNIERA EMANUELE) contro* A.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PALERMO, 01/03/2023

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Dichiarazione del difensore ai fini del contributo unificato - Valore della domanda - Irrilevanza - Dichiarazione errata - Liquidazione delle spese - Giudizio di impugnazione proposto per emendare l'errore nella determinazione dello scaglione applicabile - Compensazione delle spese - Ammissibilità.

La dichiarazione del difensore, attinente alla determinazione del contributo unificato, è ininfluente sul valore della domanda in quanto è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, ma, ove sia errata, può costituire una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese processuali dell'impugnazione proposta dalla parte che voglia emendare l'errore in cui ha indotto il giudice adito nella determinazione dello scaglione applicabile per liquidare le spese nel provvedimento da lui emesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12770 del 2023 Rv. 668082-01, N. 23132 del 2021 Rv. 662070-02, N. 3290 del 2018 Rv. 647509-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13131** *del* **17/05/2025** (Rv. **674605-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

V. *(BORNEY GIOVANNI) contro* A. *(RIGHETTI ELENA)*

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE BIELLA, 19/04/2023

099001 IMPRESA - IN GENERE Associazione temporanea di imprese - Rappresentanza esclusiva anche processuale - Titolarità ed esercizio del diritto di credito verso l'appaltante - Pignorabilità presso il terzo committente del credito delle mandanti - Esclusione - Fondamento.

Nell'associazione temporanea di imprese spetta alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante fino all'estinzione di ogni rapporto, benché senza alcuna cessione o trasferimento della titolarità del credito delle associate; di conseguenza, non è consentito ai creditori delle mandanti associate pignorare presso il terzo committente il diritto di credito (di cui le mandanti restano comunque titolari), perché la procedura espropriativa presso terzi mira a far conseguire al creditore procedente l'assegnazione di un credito che lo stesso esecutato potrebbe far valere e attribuisce all'assegnatario la medesima posizione creditoria che nel rapporto obbligatorio spettava all'esecutato. (Principio affermato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 37 com. 17, Cod. Civ. art. 1723 com. 2, Cod. Civ. art. 1726, Cod. Proc. Civ. art. 363

Massime precedenti Vedi: N. 16266 del 2018 Rv. 649508-01, N. 34616 del 2023 Rv. 669747-01, N. 17411 del 2004 Rv. 576407-01, N. 25204 del 2011 Rv. 620607-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13145** *del* **17/05/2025** (Rv. **674621-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

S. *(GUALNIERA EMANUELE) contro* A.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PALERMO, 01/03/2023

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Rimborso delle spese a carico del soccombente - Determinazione del valore della controversia in primo grado e in grado di appello - Criterio del "disputatum" - Fattispecie.

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del principio, la S.C. ha riformato la sentenza che, nonostante l'impugnazione fosse fondata sull'erronea compensazione parziale delle spese in primo grado, aveva liquidato quelle del grado d'appello in ragione dello scaglione corrispondente all'intero importo e non alla sola differenza ancora oggetto di contestazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 6, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147

Massime precedenti Conformi: N. 35195 del 2022 Rv. 666350-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13131** *del* **17/05/2025** (Rv. **674605-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

V. *(BORNEY GIOVANNI) contro* A. *(RIGHETTI ELENA)*

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE BIELLA, 19/04/2023

079111 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - RIVENDITA Subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo - Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015 - Funzione.

Il subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, diversamente da quanto affermato rispetto al giudizio regolato dal previgente art. 548 c.p.c., non ha la funzione di ricostruire le vicende tra debitore e "debitor debitoris", bensì di stabilire, al solo fine della definizione della procedura espropriativa, se il terzo debitore, in esito all'eventuale ordinanza di assegnazione del credito, possa legittimamente liberarsi pagando al creditore procedente anziché al debitore e, quindi, se e nella misura in cui avrebbe potuto farlo pagando a quest'ultimo. (Principio affermato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 20 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 19 com. 1, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363

Massime precedenti Vedi: N. 23123 del 2022 Rv. 665425-01, N. 16266 del 2018 Rv. 649508-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13132** *del* **17/05/2025** (Rv. **674620-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

A. *(MAVIGLIA BRUNO) contro* A.

Rigetta, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 20/01/2023

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione ex art. 60, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973 (ratione temporis applicabile) - Perfezionamento - Data di ricezione della raccomandata di avviso o di conferma - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

La procedura di notificazione prevista dall'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo ratione temporis applicabile, non ricalca lo schema di notificazione agli irreperibili, ma costituisce una deroga allo schema della notificazione per posta elettronica, sicché la notifica si perfeziona a prescindere dalla data di ricezione della raccomandata di avviso o di conferma.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/02/2024 num. 13 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 3703 del 2025 Rv. 674092-01, N. 1621 del 2025 Rv. 673580-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13198** *del* **18/05/2025** (Rv. **674683-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

C. *(FIERRO FRANCESCO) contro* P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/08/2022

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Processo telematico - Omesso deposito di copia autentica del provvedimento impugnato - Improcedibilità - Limiti - Fondamento.

In tema di processo telematico, dal mancato deposito da parte del ricorrente della copia autentica del provvedimento impugnato non discende l'improcedibilità del ricorso qualora il controricorrente ne abbia depositato la copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione, o il duplicato informatico, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e, per le sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che determini l'alterazione dell'originale; ne consegue che, anche quando dalla copia analogica del duplicato informatico non risulti la data del deposito, i dati necessari ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione sono comunque presenti nel documento informatico e sono leggibili mediante adeguati strumenti informatici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 27379 del 2022 Rv. 665895-01, N. 12971 del 2024 Rv. 671148-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13169** *del* **18/05/2025** (Rv. **674764-01**)

Presidente: **VINCENTI ENZO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

H. *(MORGANTI DAVID) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/11/2022

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato esterno - Rilevanza entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione - Sussistenza - Identità di petitum e causa petendi - Necessità - Fattispecie.

Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva escluso la sussistenza del giudicato esterno in ordine all'estinzione delle obbligazioni di una compagnia assicuratrice per intervenuto esaurimento del massimale aggregato, accertata in altro giudizio tra le medesime parti e in relazione al medesimo periodo di vigenza del contratto, ma avente diverso petitum e diversa causa petendi, in quanto relativa ad altro sinistro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 211 del 2024 Rv. 670130-01, N. 5138 del 2019 Rv. 652760-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13916 del 2006 Rv. 589696-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13289** *del* **19/05/2025** (Rv. **674874-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .**

E. *(ORSONI GIORGIO) contro* C. *(ZANLUCCHI FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/05/2022

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Responsabilità della P.A. per il danno da incolpevole affidamento su provvedimento ampliativo annullato - Natura - Responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato - Conseguenze in tema di riparto dell'onere probatorio.

In tema di responsabilità della P.A. per lesione dell'affidamento incolpevolmente riposto nella legittimità di un provvedimento amministrativo, da inquadrarsi nell'ambito della responsabilità da contatto sociale qualificato, l'onere probatorio è ripartito in base all'art. 1218 c.c., sicché il privato è tenuto a dimostrare il rapporto inerente al provvedimento autorizzatorio richiesto, il comportamento della P.A. contrario ai doveri di correttezza e buona fede e tale da ingenerare l'affidamento incolpevole (salva l'ipotesi del comportamento omissivo, per il quale è sufficiente la mera allegazione), il relativo nesso di causalità e il danno lamentato (da rapportarsi di norma al cosiddetto "interesse negativo"), mentre l'Amministrazione è onerata di provare che non vi è stato comportamento omissivo oppure che la condotta addebitata non è rilevante sotto il profilo eziologico oppure che l'evento di danno non le è imputabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2 bis, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24073 del 2017 Rv. 645834-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8236 del 2020 Rv. 657613-01, N. 1567 del 2023 Rv. 666882-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13289** *del* **19/05/2025** (Rv. **674874-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .**

E. *(ORSONI GIORGIO) contro* C. *(ZANLUCCHI FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/05/2022

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Responsabilità della P.A. - Provvedimento ampliativo successivamente annullato - Danno da incolpevole affidamento - Fatti verificatisi dopo l'avvio del giudizio - Condizione soggettiva di buona fede - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di responsabilità della P.A., non è configurabile una lesione dell'affidamento incolpevole riposto dal privato nella legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato in sede giurisdizionale, sia perché la consapevolezza della pendenza del giudizio impugnatorio esclude di per sé la condizione soggettiva di buona fede ed è, quindi, logicamente incompatibile con un affidamento incolpevole, sia perché le conseguenze pregiudizievoli inerenti ad attività comunque compiute dopo l'avvio del giudizio derivano dalla libera assunzione del relativo rischio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria del privato, che aveva fatto affidamento sulla circostanza che la P.A., nel giudizio di impugnazione del provvedimento ampliativo, aveva strenuamente sostenuto la sua legittimità e non ne aveva sospeso l'efficacia in via di autotutela).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2 bis, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6531 del 2025 Rv. 674443-01, N. 11615 del 2025 Rv. 674592-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8236 del 2020 Rv. 657613-01, N. 25324 del 2023 Rv. 668740-01, N. 2175 del 2023 Rv. 666634-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13294** *del* **19/05/2025** (Rv. **674684-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .**

F. *(POLARA VERUSCHA GLENDA) contro* R. *(GIULIANO CORRADO V.)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 04/07/2023

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Spese di lite - Compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale - Assoluta novità della questione - Limitazione alla valutazione giuridica - Esclusione - Dimensione fattuale - Rilevanza - Fattispecie.

In tema spese di lite, l'assoluta novità della questione trattata - che può giustificare la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018) - non deve necessariamente investire la valutazione giuridica, ma può anche riguardare la dimensione fattuale. (In applicazione del principio, la S.C., in relazione ad un giudizio di risarcimento del danno da immissioni ambientali di sostanze nocive, ha disposto la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, valorizzando la novità della questione epidemiologica esaminata e la circostanza che l'esito negativo della causa era dipeso dal deficit probatorio sul nesso di causalità, legato al progresso scientifico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3977 del 2020 Rv. 656993-01, N. 6424 del 2024 Rv. 670340-01, N. 16130 del 2023 Rv. 667829-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13383** *del* **20/05/2025** (Rv. **674685-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

D. *(DI ROCCO MARIA TERESA) contro* A. *(TAVAZZI MICHELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/10/2021

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Lesione di lieve entità - Allegazione e prova delle conseguenze dannose - Accertamento rigoroso - Danno morale - Personalizzazione massima del danno biologico - Presunzione di assorbimento - Sussistenza.

Al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, il danno morale

laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 31684 del 2024 Rv. 672982-02, N. 6444 del 2023 Rv. 667084-01, N. 7892 del 2024 Rv. 670461-01, N. 339 del 2016 Rv. 638731-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13385** *del* **20/05/2025** (Rv. **674686-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

F. *(TADDEI GABRIELE) contro* B. *(FERRIOLO GIOVAMBATTISTA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 21/03/2022

133012 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE Consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. - Successiva proposizione di azione di accertamento negativo di una delle parti - Legittimazione ad agire - Sussistenza - Presupposto di ammissibilità - Interesse ad agire diverso dalla refusione delle spese di ATP - Necessità - Fattispecie.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

162026 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - SPESE NON RIPETIBILI In genere.

La parte che ha partecipato al procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è legittimata ad agire con una azione di accertamento negativo della propria responsabilità, prospettata nell'ambito di detto procedimento, al fine di verificare giudizialmente la correttezza o meno di quanto assunto nell'ATP, posto che la consulenza è liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite; tuttavia, l'azione, per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto e attuale interesse ad ottenere detto accertamento, ex art. 100 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale della controparte, non potendo coincidere unicamente con quello dell'attore di ottenere la refusione delle spese di ATP sostenute nella fase stragiudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'azione di accertamento negativo proposta da un odontoiatra, la cui responsabilità era stata esclusa in sede di ATP, in quanto, stante la condotta inerte assunta dalla controparte, che non aveva contrastato la domanda, risultava finalizzata esclusivamente al rimborso delle spese).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9061 del 2025 Rv. 674607-01, N. 24552 del 2024 Rv. 672260-01, N. 30854 del 2023 Rv. 669454-01, N. 16162 del 2015 Rv. 636440-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13405** *del* **20/05/2025** (Rv. **674687-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

A. *(TAMBURELLI LUCA) contro* F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 22/12/2021

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Esenzioni ex art. 67, comma 3, l. fall. - Applicabilità ai casi di revocatoria ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

In tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, l. fall. per gli atti costitutivi di garanzie trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore, poiché anche in tali ipotesi è ravvisabile la medesima esigenza di non revocare una garanzia che la società aveva costituito in vista di un suo risanamento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 66, Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. D, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Conformi: N. 1147 del 2023 Rv. 666659-01

Massime precedenti Difformi: N. 3778 del 2019 Rv. 652550-02

Massime precedenti Vedi: N. 6508 del 2023 Rv. 667150-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13377** *del* **20/05/2025** (Rv. **675320-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

O. *(CUFFARO VINCENZO) contro* Z.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/12/2020

152013 RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Azione di riduzione in pristino - Natura reale - Automaticità - Esclusione - Reintegrazione in forma specifica - Configurabilità - Sussistenza.

La domanda di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non costituisce elemento dal quale debba automaticamente desumersi la natura reale dell'azione proposta, dato che quella può essere configurata come richiesta di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2306 del 1978 Rv. 391709-01

Massime precedenti Vedi: N. 32898 del 2023 Rv. 669627-01, N. 2472 del 1988 Rv. 458244-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13518** *del* **20/05/2025** (Rv. **674690-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

C. *(BROCCHI LEONELLO) contro* F. *(SARDINI PAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 03/04/2023

126018 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - IN GENERE Portabilità utenza telefonica (c.d. number portability) - Servizio accessorio - Esclusione - Oggetto della prestazione dell'operatore di telefonia - Sussistenza - Inadempimento - Risarcimento dei danni da inutilizzabilità della specifica utenza telefonica - Ammissibilità - Condizioni - Possibilità di fare ricorso a mezzi alternativi - Rilevanza - Esclusione.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere.

In tema di rapporti contrattuali concernenti le utenze telefoniche, la portabilità del numero telefonico (cosiddetta "number portability") non è un mero servizio accessorio, ma integra l'oggetto della prestazione che l'operatore di telefonia è tenuto ad adempiere in favore dell'utente, ex art. 1, comma 3, d.l. n. 7 del 2007 ("decreto Bersani"), conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2007, sicché il suo inadempimento determina la risarcibilità di tutte le ripercussioni negative, patrimoniali e non patrimoniali, subite in conseguenza dell'inutilizzabilità della specifica utenza telefonica, senza che assuma rilevanza l'eventuale esistenza di mezzi di comunicazione alternativi, estranei al rapporto contrattuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/01/2007 num. 7 art. 1 com. 3, Legge 02/04/2007 num. 40 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10201 del 2025 Rv. 674636-01

Massime precedenti Vedi: N. 29849 del 2024 Rv. 673530-01, N. 17894 del 2020 Rv. 658758-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13611** *del* **21/05/2025** (Rv. **674789-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

F. *(PALLOTTA LEONARDO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/10/2021

079115 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA Pignoramento di somme di danaro dovute da un terzo al debitore - Obbligo del terzo di rendere la dichiarazione - Insussistenza - Conseguenza - Mancata dichiarazione - Comportamento antigiuridico produttivo dell'obbligo di risarcimento del danno - Esclusione - Fattispecie.

Nell'espropriazione forzata di crediti presso terzi, il terzo, chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., non diviene parte del giudizio, né assume un dovere, giuridicamente sanzionato, di rendere la menzionata dichiarazione, poiché, nel regime normativo anteriore alla l. n. 228 del 2012, l'unica conseguenza derivante dalla mancata comparizione o dal rifiuto della dichiarazione o dalle contestazioni insorte su quest'ultima è costituita dall'assoggettamento al successivo ed eventuale giudizio di accertamento del suo obbligo; ne consegue che la mancata presentazione del terzo all'udienza per rendere la dichiarazione oppure la sua omessa costituzione nel giudizio di accertamento non costituiscono - diversamente dal caso in cui sia resa una dichiarazione manifestamente reticente od elusiva, che allontani nel tempo la realizzazione del credito - comportamenti antigiuridici produttivi dell'obbligo di risarcire eventuali danni in favore del creditore pignorante, il quale, fino all'assegnazione, può tutelarsi facendo

valere la responsabilità contrattuale del proprio debitore in mora, dal quale può pretendere gli interessi e l'eventuale maggior danno, a norma dell'art. 1224 c.c. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso che la condotta del terzo - il Ministero delle Infrastrutture - integrasse gli estremi dell'illecito civile, atteso che questo, nel momento in cui aveva reso la dichiarazione, effettivamente non aveva posizioni debitorie nei confronti del debitore esecutato, non rilevando le vicende successive del credito pignorato in ragione del ritardo nell'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, imputabile a scelte processuali dello stesso creditore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9888 del 1995 Rv. 494076-01

Massime precedenti Vedi: N. 5037 del 2017 Rv. 643141-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13612** *del* **21/05/2025** (Rv. **674622-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/11/2022

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Preesistenza di titolo giudiziale - Divieto di duplicazione di titoli esecutivi - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso che il creditore, già munito di decreto ingiuntivo, avesse uno specifico interesse a duplicare i titoli esecutivi iscrivendo a ruolo una somma corrispondente a quella del provvedimento monitorio mai portato ad esecuzione e, di conseguenza, aveva ridotto l'importo della cartella di pagamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2808, Cod. Proc. Civ. art. 640, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Massime precedenti Conformi: N. 21768 del 2019 Rv. 655030-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13608** *del* **21/05/2025** (Rv. **674824-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

P. *(LATTARULO CARMINE) contro* A.

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 13/10/2022

018047 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - OGGETTO - AREA: PASSEGGERI - ABBONAMENTO Convenzione Card - Contenuto - Censurabilità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - Esclusione.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

La Convenzione Card (Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto) è un negozio di diritto privato, con valenza interna tra le compagnie assicurative che vi aderiscono, rispetto al quale non può essere predicato il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 CORTE COST., DPR 18/07/2006 num. 254 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 12172 del 2023 Rv. 667556-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13608** *del* **21/05/2025** (Rv. **674824-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

P. *(LATTARULO CARMINE) contro* A.

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 13/10/2022

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE Assicurazione - Art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006 in tema di indennizzo diretto - Accesso al fascicolo del sinistro ex art. 146 c. ass. e art. 2 d.m. n. 191 del 2008 - Differenze - Obbligo della compagnia di eseguire nuove perizie o di acquisire ulteriore documentazione - Esclusione.

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, mentre la specifica disciplina relativa alla sola procedura di indennizzo diretto, di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006, impone alla compagnia assicuratrice ampi obblighi di assistenza del danneggiato al fine di garantire la piena realizzazione del suo diritto al risarcimento del danno, la disciplina generale, di cui agli artt. 146, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 e 2 del d.m. n. 191 del 2008, prevede un più limitato diritto del danneggiato di accesso agli atti che la compagnia abbia ritenuto necessari e sufficienti al fine di accogliere o negare, in sede stragiudiziale, l'indennizzo e che, dunque, siano già presenti nel fascicolo del sinistro, non configurando alcun obbligo di eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici né di acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi.

Riferimenti normativi: DPR 18/07/2006 num. 254 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 146 com. 1, Decr. Minist. min. SEC 29/10/2008 num. 191 art. 2, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12605 del 2025 Rv. 674821-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13752** *del* **22/05/2025** (Rv. **674623-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

G. *(STARVAGGI PAOLO) contro* A.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE PATTI, 26/01/2023

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Atti compiuti da ausiliari del giudice - Ufficiale giudiziario - Proponibilità immediata dell'opposizione

ex art. 617 c.p.c. - Esclusione - Necessità della preventiva istanza al giudice da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 60 c.p.c. - Sussistenza - Fattispecie.

L'opposizione agli atti esecutivi è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, che è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, sicché, ove l'atto che si assume contrario a diritto sia riferibile solo ad un ausiliario del giudice, ivi compreso l'ufficiale giudiziario, esso è sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, e solamente dopo che questi si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'improponibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento dell'ufficiale giudiziario di nomina di un ausiliario, geometra, in asserito conflitto di interessi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 60, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5175 del 2018 Rv. 648289-01

Massime precedenti Vedi: N. 10898 del 2023 Rv. 667592-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13749** *del* **22/05/2025** (Rv. **674765-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

M. *(DE NEGRI GIORGIO PAOLO) contro* S. *(BOCCA RENATO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/01/2022

091003 GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE Video lotteria istantanea - Regolamentazione contrattuale ex d.m. 22.1.2010 - Applicabilità della disciplina dei contratti del consumatore - Clausola ex art. 6, comma 2, del d.m. 22.1.2010 - Natura vessatoria - Conseguenze.

Il contratto di video lotteria istantanea (VLT), riconducibile al contratto di lotteria di cui all'art. 1935 c.c. e disciplinato dal regolamento emanato con d.m. 22 gennaio 2010 (avente natura contrattuale), è di norma soggetto alla disciplina dei contratti del consumatore dettata dagli artt. 33-38 d.lgs. n. 206 del 2005, sicché deve ritenersi vessatoria, violando l'art. 33, comma 2, lett. b), l), p) e t), di tale d.lgs., la clausola di cui all'art. 6, comma 2, del predetto d.m., se interpretata nel senso che la procedura di "validazione", necessaria ai fini della riscossione della vincita, si intenda superata solo se il gestore-professionista riscontra ex post il corretto funzionamento del sistema di gioco rispetto ad anomalie o malfunzionamenti del sistema stesso, perché ha l'effetto di esimere da responsabilità il gestore in relazione a fatti inerenti alla sua sfera organizzativa e sotto il suo esclusivo controllo, vincola il consumatore agli esiti di questo (peraltro, basati su complesse procedure ordinariamente dallo stesso non controllabili) ed esclude ogni valenza probatoria di documenti (lo scontrino) direttamente emessi dal gestore.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 6 CORTE COST., DM min. EFI 22/01/2010 art. 6 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 2006, Cod. Civ. art. 1935

Massime precedenti Vedi: N. 17458 del 2006 Rv. 592683-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13760** *del* **22/05/2025** (Rv. **674688-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

S. *(MAGRI' ROBERTO CRISTOFARO) contro* L.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 11/09/2023

100007 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE Intimazione di pagamento avente ad oggetto la c.d. TIA 2, ex art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 - Sentenza del Giudice di pace – Appellabilità - Fondamento - Limiti ex art. 339, ultimo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis - Esclusione.

La sentenza del giudice di pace che decide sull'intimazione di pagamento relativa alla tariffa integrata ambientale (cosiddetta TIA2), disciplinata dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, deve intendersi pronunciata secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia, in quanto, riguardando il diritto di una delle parti di percepire dall'altra l'importo corrispondente ad una prestazione dovuta per legge, ha ad oggetto una prestazione patrimoniale imposta e, pertanto, un diritto indisponibile ed è, dunque, appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238

Massime precedenti Vedi: N. 5782 del 2025 Rv. 674065-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8631 del 2020 Rv. 657620-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13749** *del* **22/05/2025** (Rv. **674765-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

M. *(DE NEGRI GIORGIO PAOLO) contro* S. *(BOCCA RENATO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/01/2022

091003 GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE Video lotteria istantanea - Riconducibilità al contratto di lotteria ex art. 1935 c.c. - Regolamentazione ex d.m. 22.1.2010 - Natura contrattuale - Diritto al premio - Condizioni - Malfunzionamento o anomalia del sistema - Emissione di una combinazione vincente - Diritto al premio - Possibilità del gestore di invocare l'impossibilità della prestazione ex art. 1218 c.c. - Esclusione - Fondamento.

Nel contratto di video lotteria istantanea (VLT), riconducibile al contratto di lotteria ex art. 1935 c.c. e disciplinato dal regolamento emanato con d.m. 22 gennaio 2010 (avente natura contrattuale), la vincita è subordinata all'evento futuro e incerto dell'elaborazione di una combinazione vincente esposta su videoterminale ed è documentata dal possesso dello scontrino relativo alla giocata - completo dei dati identificativi della stessa, del tipo di vincita e degli elementi distintivi atti a garantirne l'autenticità materiale (ad esempio, codici a barre, ecc.) - la cui immediata emissione integra la cosiddetta "validazione" alla quale il predetto d.m. fa riferimento per la riscossione del premio; di conseguenza, se a causa di anomalie o malfunzionamenti del sistema informatico non riconducibili al giocatore viene emessa una combinazione vincente, il gestore della lotteria - che risponde comunque verso i giocatori solo nei limiti del montepremi messo a disposizione e ad essi noto - è tenuto a corrispondere il premio al possessore dello scontrino vincente, non potendo invocare l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c., giacché dette anomalie non costituiscono eventi imprevedibili o inevitabili, ma - rientrando integralmente nell'ambito della sfera organizzativa e di controllo dell'attività - concernono il rischio d'impresa sullo stesso gravante.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 6 CORTE COST., DM min. EFI 22/01/2010, Cod. Civ. art. 1935, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 13434 del 2013 Rv. 626378-01, N. 17458 del 2006 Rv. 592683-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13759** *del* **22/05/2025** (Rv. **674624-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

T. *(STANISCIA NICOLA) contro* P.

Regola competenza

100169 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA A SEZIONI UNITE Rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c. - Condizioni - Contrasto sincronico e non diacronico - Fondamento.

In tema di rimessione alle Sezioni Unite di una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., il contrasto tra le sezioni semplici deve essere sincronico e non diacronico, ben potendo la giurisprudenza evolversi in senso diverso da quello precedentemente seguito, né occorrendo la rimessione alle Sezioni Unite ogniqualvolta si intenda mutare orientamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 374 com. 2

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13749** *del* **22/05/2025** (Rv. **674765-03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

M. *(DE NEGRI GIORGIO PAOLO) contro* S. *(BOCCA RENATO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/01/2022

091003 GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE Contratto di video lotteria istantanea (VLT) - Scontrino emesso dal videoterminale - Natura - Titolo di legittimazione - Configurabilità - Prova documentale della vincita - Condizioni.

Nel contratto di video lotteria istantanea (VLT), disciplinato dal regolamento ministeriale emanato con d.m. 22 gennaio 2010 (avente natura contrattuale) e riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall'art. 1935 c.c., qualora non sia in discussione l'estraneità del giocatore-consumatore ad eventuali anomalie o malfunzionamenti del sistema di gioco e non ne sia equivoca la sua integrità materiale, lo scontrino emesso dal videoterminale, attestante la vincita del premio "jackpot", non solo individua, nel suo possessore, la legittimazione alla richiesta di riscossione del premio, ma costituisce idonea prova documentale della vincita, nei limiti massimi pattuiti con la conclusione del contratto, sempre che dallo scontrino siano evincibili i dati identificativi della giocata, il tipo di premio vinto e gli elementi (quali, ad esempio, codici a barre, ecc.) atti a garantirne la genuinità materiale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 6 CORTE COST., DM min. EFI 22/01/2010, Cod. Civ. art. 1935

Massime precedenti Vedi: N. 5062 del 2007 Rv. 596534-01, N. 17458 del 2006 Rv. 592683-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13740** *del* **22/05/2025** (Rv. **674743-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

A. *(BAROTTI FRANCESCO) contro* I. *(RUSPI CRISTIANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/02/2023

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica - Illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 per contrasto con il diritto UE - Effetti - Prestazione indebita ex tunc - Conseguenze - Azione ex art. 2033 c.c. del consumatore finale nei confronti del fornitore - Ammissibilità.

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) In genere.

In tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 2, Legge 27/01/1989 num. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9450 del 2025 Rv. 674679-01 Rv. 674679-01, N. 15198 del 2019 Rv. 654134-01, N. 31609 del 2022 Rv. 666099-01, N. 21154 del 2024 Rv. 671657-02 Rv. 671657-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13844** *del* **23/05/2025** (Rv. **674771-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

D. *(ZACCAGNINO VITO VINCENZO) contro* B. *(BRIGUGLIO ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 26/10/2022

148021 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE Attività pericolosa - Rilevanza della condotta del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Necessaria valutazione della natura e pericolosità dell'attività - Risarcimento dei danni da fumo attivo - Configurabilità del concorso di colpa del consumatore fumatore - Conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici - Necessità - Fattispecie.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la condotta del danneggiato può assumere rilievo causale, concorrente o esclusivo, nella produzione del danno, ai sensi dell'art.

1227, comma 1, c.c., secondo una valutazione adeguata alla natura e pericolosità dell'attività stessa; in particolare, nell'ipotesi di domanda di risarcimento dei danni da fumo attivo, il concorso di colpa del consumatore fumatore nella causazione dell'evento dannoso può configurarsi solamente a fronte della conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici connaturati alla pratica del fumo, in mancanza della quale la condotta del danneggiato non può considerarsi improntata ad effettiva libertà di determinazione e come tale non può assurgere a causa prossima di rilievo nella produzione del danno alla salute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 com. 1, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 16170 del 2022 Rv. 665056-01, N. 1165 del 2020 Rv. 656688-01, N. 28299 del 2011 Rv. 621061-01, N. 27544 del 2017 Rv. 646469-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13838** *del* **23/05/2025** (Rv. **674593-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

B. *(NIGRO DANIELE) contro* B. *(BOIENTI ALESSANDRO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/10/2022

100043 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE Differimento dell'udienza ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. - Rilevanza ai fini del termine per la proposizione dell'appello incidentale - Esclusione.

In tema di appello incidentale, il differimento della udienza indicata nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.168-bis, comma 4, c.p.c. per il caso che il giudice in quel giorno non tenga udienza, non incide, a differenza di quello previsto dal comma 5 del medesimo art. 168-bis c.p.c., sul termine per la proposizione del gravame incidentale, anche ove il rinvio sia disposto con provvedimento espresso adottato dal Presidente della Corte d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343

Massime precedenti Vedi: N. 8638 del 2020 Rv. 657693-01, N. 2299 del 2017 Rv. 642490-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13860** *del* **24/05/2025** (Rv. **674856-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

F. *(IULIANO GABRIELE) contro* D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 17/12/2021

018144 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) Domanda di regresso ex art. 292, comma 1, d.lgs. 209 del 2005 - Natura speciale e autonoma - Conseguenze - Omessa pronuncia da parte del primo giudice - Riproposizione ex art. 346 c.p.c.

100023 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) In genere.

La domanda di regresso ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che ha risarcito il danno, avendo natura di azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del

danneggiato, va riproposta in appello ex art. 346 c.p.c., ove non sia intervenuta alcuna statuizione su di essa da parte del primo giudice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 292, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 9491 del 2025 Rv. 674611-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21514 del 2022 Rv. 665191-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13885** *del* **25/05/2025** (Rv. **674738-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **LA BATTAGLIA LUIGI.** *Relatore:* **LA BATTAGLIA LUIGI.**

A. *(RUSSO CLAUDIO) contro* T. *(ZAMBONI SARA BENEDETTA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/06/2022

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Contratto di trasporto - Sinistro verificatosi durante il viaggio - Danno biologico micropermanente del viaggiatore - Liquidazione - Criteri ex art. 139 c.ass. - Applicabilità - Fondamento.

174076 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE In genere.

La liquidazione del danno biologico per lesioni micropermanenti soggiace ai criteri dell'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 anche se il danno si verifica nell'ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore (con collegamento eziologico dell'evento lesivo alla circolazione stradale), senza che assuma rilevo la matrice contrattuale, anziché extracontrattuale, del titolo di responsabilità dedotto dall'attore, perché è centrale il rango inviolabile dell'interesse leso e, cioè, del diritto alla salute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1812 del 2025 Rv. 673738-02, N. 7151 del 2023 Rv. 667349-01, N. 4509 del 2022 Rv. 664074-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14029** *del* **26/05/2025** (Rv. **674739-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

I. *(IANNITTI BENEDETTO MARIA) contro* P. *(PALOMBI NICOLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/01/2023

058001 CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratti con il consumatore - Pratica ingannevole - Numerus clausus - Esclusione - Apposizione di una clausola nulla - Riconducibilità all'art. 21 c.cons. - Sussistenza - Conseguenze - Diritto al risarcimento dl danno - Fattispecie.

Nei contratti con il consumatore, nei quali l'elenco dei comportamenti scorretti contenuti nella normativa di settore non rappresenta un numerus clausus, la pratica commerciale di apporre una clausola nulla, non avente alcun effetto per la parte disponente, può costituire una pratica ingannevole sussumibile nella disposizione dell'art. 21 del c.cons., in grado di dar luogo a un inadempimento contrattuale e al relativo risarcimento del danno, da cui far conseguire un obbligo

informativo correlato alla invalidità della clausola in questione, posto che detta clausola ha un contenuto tale da orientare in maniera ingannevole il consumatore verso quel prodotto anziché verso un altro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che, in un contratto avente ad oggetto una polizza vita concluso da un consumatore, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni escludendo che sussistesse in capo alla società assicuratrice l'obbligo di informare il contraente in merito al reale termine di prescrizione, per legge biennale, laddove nel prospetto informativo era indicato come decennale, così ingenerando nell'aderente il ragionevole affidamento in ordine al differimento della presentazione della richiesta).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 21, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8277 del 2024 Rv. 670521-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14164** *del* **27/05/2025** (Rv. **674740-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

F. *(POLISENA FILIPPO) contro* G. *(SPADAVECCHIA PIERLUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/01/2023

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Destinazione di credito sociale litigioso ancora "sub iudice" - Facoltà - Forma - Delibera assembleare anteriore alla cancellazione dal registro delle imprese - Sufficienza - Necessità del consenso dei successori nel patrimonio sociale dopo l'estinzione - Esclusione.

La volontà della società di dare una determinata destinazione ad un credito litigioso ancora sub iudice si forma, prima dell'estinzione per cancellazione dal registro delle imprese, mediante una delibera assembleare adottata con il quorum ordinario e non richiede una manifestazione di volontà di tutti i soci che, a seguito dell'estinzione, diverranno successori del patrimonio residuo, del quale non fanno parte le aspettative validamente dismesse e trasferite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2490, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2479

Massime precedenti Vedi: N. 30075 del 2020 Rv. 660194-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14158** *del* **27/05/2025** (Rv. **674625-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

A. *(VACCARELLA ROMANO) contro* C. *(BRATTELLI VITTORIO)*

Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 19/04/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione per consegna o rilascio - Verbale di immissione in possesso ex art. 608 c.p.c. - Opposizione al giudice della cognizione - Possibilità di sanatoria - Esclusione - Ragioni.

In tema di esecuzione per consegna o rilascio, qualora il soggetto passivo dell'esecuzione avanzi opposizione al verbale di immissione in possesso ex art. 608 c.p.c. con ricorso presentato direttamente al giudice della cognizione, si configura una nullità insuscettibile di sanatoria, poiché la violazione della necessaria bifasicità delle opposizioni esecutive consente la trasmissione dell'atto introduttivo al giudice dell'esecuzione soltanto se quest'ultimo è posto in

condizione di esaminarlo tempestivamente, in relazione alla natura e ai motivi dell'opposizione, non già se questa risulta tardiva perché proposta successivamente all'immissione dell'istante nel possesso del bene oggetto di esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25170 del 2018 Rv. 651161-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14189** *del* **28/05/2025** (Rv. **674701-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.**

P. *(BARBIERI MAURIZIO) contro* H.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/06/2023

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Eccezione di inammissibilità della domanda per tardiva riassunzione - Controdeduzione di introduzione di autonomo giudizio - Preclusione - Prima udienza di trattazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La deduzione con cui, a fronte di un'eccezione di inammissibilità della domanda per tardiva riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio oltre il termine di cui all'art. 392 c.p.c., si invoca l'avvenuto esercizio della facoltà di avviare un nuovo processo ex art 393 c.p.c., non costituisce l'oggetto di un'eccezione in senso stretto, ma un semplice argomento di difesa, sicché non è tardiva la sua proposizione nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ratione temporis applicabile. (Nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata decisione del giudice d'appello che aveva ritenuto tempestiva la deduzione inerente all'esercizio della facoltà di proporre un autonomo giudizio ex art. 393 c.p.c. dinanzi al tribunale civile, anziché riassumere il giudizio ai sensi dell'art. 622 c.p.p.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Massime precedenti Vedi: N. 26970 del 2023 Rv. 668761-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **14253** *del* **28/05/2025** (Rv. **674626-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(CONTI CINZIA) contro* S. *(GUILIZZONI MARCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/03/2023

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Conto corrente di uno Stato estero - Impignorabilità - Regime anteriore alla l. n. 212 del 2014 - Mera intestazione dei conti - Esclusione - Prova della concreta destinazione delle somme all'esercizio delle funzioni sovrane - Necessità.

In tema di esecuzione forzata, per configurare l'impignorabilità del conto corrente di uno Stato estero (nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 19-bis del d. l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del 2014) non è sufficiente la sola intestazione del rapporto bancario, ma è invece necessario che, con atto anteriore alla notifica del pignoramento, risulti espressamente effettuata

la destinazione degli importi all'esercizio delle finalità pubbliche istituzionali dello Stato e che le movimentazioni del conto siano state coerenti con tale destinazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 19 bis, Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2041 del 2010 Rv. 611265-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16136 del 2024 Rv. 671735-01, N. 27044 del 2008 Rv. 605246-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14440** *del* **29/05/2025** (Rv. **674627-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

I. *(ZANOTTO PAOLO) contro* D. *(CAROTTA MICHELE)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/04/2023

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Iscrizione ipotecaria - Richiesta di cancellazione al conservatore - Rifiuto - Reclamo alla Corte d'appello ex artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.p.c. - Decreto di rigetto - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento - Contestazione del diritto all'iscrizione ipotecaria - Differenze - Decisione - Idoneità al giudicato - Conseguenze.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

Il decreto della Corte d'appello emesso in sede di reclamo ai sensi degli artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c., riguardante il rifiuto di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria da parte del conservatore, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto provvedimento reso all'esito di un procedimento privo di natura contenziosa e insuscettibile di passare in giudicato; diversamente, qualora la parte contesti il diritto all'iscrizione ipotecaria, il relativo accertamento va compiuto in contraddittorio con chi ha eseguito la formalità, portatore di un interesse contrario, e in sede contenziosa, al fine di ottenere una pronuncia - idonea al giudicato e, quindi, ricorribile per cassazione - sull'esistenza del diritto alla cancellazione ovvero sull'inesistenza del diritto della controparte all'iscrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2888, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 113, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 6749 del 2024 Rv. 670532-01, N. 3279 del 2015 Rv. 634483-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14348** *del* **29/05/2025** (Rv. **674689-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

A. *(MORGANTI DAVID) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/08/2022

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Rimessione in termini - Presupposti - Tempestività dell'iniziativa della parte incorsa in decadenza - Immediatezza della reazione - Riferibilità al primo momento processualmente utile - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'istituto della rimessione in termini per l'introduzione di mezzi istruttori presuppone la presenza di un errore ascrivibile ad un fattore impeditivo - avente carattere assoluto e non di mera difficoltà e contrassegnato da un rapporto di causalità diretta e incolpevole rispetto alla decadenza maturata - estraneo alla volontà della parte nei cui confronti si è verificata una decadenza e richiede l'immediata reazione di questa - entro un "termine ragionevolmente contenuto" - dal momento in cui acquisisce la conoscenza e la disponibilità di elementi probatori prima sconosciuti e inaccessibili, nonché la non imputabilità alla parte stessa. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto immune da vizi la decisione della Corte territoriale che aveva considerato tardiva la richiesta di acquisizione della documentazione formatasi in sede penale, poiché avvenuta a distanza di più di sei mesi dall'effettiva conoscenza degli elaborati peritali del pubblico ministero nei procedimenti penali parallelamente pendenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 347

Massime precedenti Vedi: N. 4034 del 2025 Rv. 673885-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14288** *del* **29/05/2025** (Rv. **674702-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

M. *(ANNECCHINO MARCO) contro* A. *(MERELLI STEFANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/11/2021

133021 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE Azione proposta dall'erede - Dimostrazione della relazione familiare e della posizione di chiamato all'eredità - Certificato stato di famiglia del "de cuius" - Sufficienza - Certificazione e proposizione dell'azione - Accettazione tacita dell'eredità - Presunzione "iuris tantum" - Configurabilità.

Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 460, Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 475, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/05/1989 num. 223

Massime precedenti Conformi: N. 16814 del 2018 Rv. 649422-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14537** *del* **30/05/2025** (Rv. **674981-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

C. *(BRANCHICELLA LUCA) contro* A. *(FENAROLI FELICITA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/06/2023

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Pretesa contrattuale - Omesso rilievo officioso in primo grado della nullità del contratto - Possibilità di un siffatto rilievo nel giudizio di appello in cui si invochi il riconoscimento di quella pretesa - Sussistenza - Ragioni.

Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto deve essere esercitato anche dal giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, senza che a tale esercizio possa essere di impedimento il divieto di domande nuove in appello ex art. 345 c.p.c., il quale deve essere coordinato con l'obbligo del giudice, che non conosce limiti di grado, di rilevare d'ufficio una nullità negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7294 del 2017 Rv. 643337-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14528** *del* **30/05/2025** (Rv. **674980-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

B. *(SOZZI OSCAR) contro* S. *(PAZZAGLIA STEFANIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/03/2023

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Domanda originaria di invalidità del finanziamento del TEG usurario e TAEG diverso da quello pattuito - Successiva domanda di restituzione delle commissioni non maturate in sede di estinzione del finanziamento - Novità - Esclusione - Fondamento.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

La domanda di restituzione delle commissioni non maturate in sede di estinzione del finanziamento non è domanda nuova rispetto a quella di invalidità e inefficacia del finanziamento per applicazione di TEG usurario e di TAEG diverso da quello pattuito, poiché attiene alla medesima vicenda sostanziale, sebbene le due domande siano in rapporto di reciproca incompatibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 lett. 1, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 125 sexies

Massime precedenti Vedi: N. 30455 del 2023 Rv. 669490-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14537** *del* **30/05/2025** (Rv. **674981-02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

C. *(BRANCHICELLA LUCA) contro* A. *(FENAROLI FELICITA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/06/2023

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto autonomo di garanzia - Disciplina consumeristica - Qualità di consumatore del garante - Rilevanza - Applicabilità alle clausole limitative delle eccezioni.

In relazione al contratto autonomo di garanzia con clausola che limita la facoltà di opporre eccezioni, una volta accertata la qualità di consumatore del garante, non sussiste alcun impedimento ad applicare la disciplina del codice del consumo sulle clausole vessatorie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1297, Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. T)

Massime precedenti Vedi: N. 5423 del 2022 Rv. 663930-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14528** *del* **30/05/2025** (Rv. **674980-02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

B. *(SOZZI OSCAR) contro* S. *(PAZZAGLIA STEFANIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/03/2023

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Credito al consumo - Estinzione anticipata - Rimborso - Clausola contrattuale di esclusione - Nullità - Fondamento - Rilievo officioso - Doverosità.

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

In tema di credito al consumo, è abusiva ex art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005 la clausola contrattuale che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, cosicché il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36 com. 4, Cod. Civ. art. 1421, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 125

Massime precedenti Vedi: N. 25977 del 2023 Rv. 668971-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14709** *del* **31/05/2025** (Rv. **674989-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

G. *(GIANNUBILO GUIDO) contro* S. *(MORELLI ANTONIO)*

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/06/2024

100276 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE Improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito della copia notificata del provvedimento impugnato - Ricorso per revocazione - Onere del ricorrente ex art. 366, n. 4) e n. 6), c.p.c. - Contenuto.

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.

In tema di revocazione avverso la decisione della Corte di cassazione che abbia dichiarato l'improcedibilità del ricorso originario per mancato deposito della copia notificata del provvedimento impugnato (completa, cioè, del provvedimento munito dei suoi dati identificativi

e della relata di notifica), il ricorrente è tenuto a precisare ex art. 366, n. 4) e n. 6), c.p.c., di aver fornito, nel ricorso originario, puntuale indicazione circa la collocazione dei documenti rilevanti all'interno del fascicolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14002 del 2017 Rv. 644473-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14668** *del* **31/05/2025** (Rv. **674982-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

D. *(CASAFINA RICCARDO) contro* A. *(MUSTO LUISA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/06/2022

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo - Citazione in giudizio del chiamato all'eredità - Mancata assunzione della qualità di erede - Onere della prova - Spettanza - A carico del chiamato - Fondamento.

In caso di rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo, ove quest'ultimo convenga in giudizio il chiamato all'eredità della parte deceduta, spetta a tale chiamato dimostrare di non aver assunto la qualità di erede e, dunque, di non aver accettato l'eredità, in base al principio di vicinanza della prova, giacché, prima dell'accettazione, il chiamato all'eredità è titolare di una facoltà che può incidere sull'evoluzione del rapporto successorio e, conseguentemente, su quello processuale sorto in origine tra defunto e terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 459, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6815 del 2024 Rv. 670501-01, N. 3391 del 2023 Rv. 667175-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14691** *del* **31/05/2025** (Rv. **674987-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .**

C. *(GIAMPETRUZZI ALESSANDRO) contro* U. *(SPECIALE EDMONDO)*

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 07/02/2024

018149 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE Richiesta di risarcimento del danneggiato - Scadenza del termine per la formulazione di proposta di risarcimento - Inerzia dell'assicuratore - Conseguente domanda di adempimento coattivo - Esclusione - Ragioni - Effetti di tale inerzia.

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE In genere.

113146 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE In genere.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore, a seguito di richiesta di risarcimento del danneggiato, la scadenza dei termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2, c.ass. senza formulazione della proposta di risarcimento dell'assicuratore e senza comunicazione delle ragioni del diniego, non giustifica la proposizione di una domanda di condanna all'adempimento coattivo del relativo obbligo, atteso che l'ordinamento ricollega all'inerzia dell'assicuratore esclusivamente la possibilità per il danneggiato di far valere la pretesa risarcitoria in sede giudiziale, salvi, sul piano amministrativo, gli accertamenti dell'IVASS ex artt. 7 e 148, comma 10, c.ass., nonché, sul piano civilistico, la responsabilità dell'assicuratore per ritardo nel pagamento ex art. 1219 c.c. e infine, sul piano processuale, la sua eventuale responsabilità ex art. 96, comma 1, c.p.c., ove ne sussistano i presupposti all'esito del giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 7, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148 com. 1, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148 com. 2, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148 com. 10, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20778 del 2022 Rv. 665113-02, N. 29924 del 2024 Rv. 672908-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14707** *del* **31/05/2025** (Rv. **674988-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

S. *(MAGRI' ROBERTO CRISTOFARO) contro* P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 11/09/2023

100010 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITA' Tariffa integrata ambientale (cd. TIA 2) - Intimazione di pagamento - Prestazione patrimoniale concernente diritto indisponibile - Conseguenze - Sentenza del giudice di pace - Pronuncia secondo diritto - Necessità - Appellabilità.

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI In genere.

L'intimazione di pagamento della tariffa integrata ambientale (cd. TIA 2), disciplinata ex art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), concerne una prestazione patrimoniale imposta e riguarda, pertanto, un diritto indisponibile, cosicché la sentenza del giudice di pace che decide su di essa deve intendersi pronunciata secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia ed è appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile, ratione temporis, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 114, Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5782 del 2025 Rv. 674065-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14689** *del* **31/05/2025** (Rv. **675321-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

P. *(PFEIFER KARL) contro* W. *(GAPP HUBERT)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 22/11/2019

113116 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - VOLONTARIA Effetto estintivo - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione di parte - Necessità.

In tema di obbligazioni, l'effetto estintivo derivante da compensazione volontaria non è rilevabile d'ufficio e, poiché attiene allo specifico contenuto dell'accordo inter partes, deve formare oggetto di eccezione in senso proprio, da sollevarsi a cura della parte interessata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1252, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 13949 del 2024 Rv. 671693-01, N. 253 del 1984 Rv. 432514-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14668** *del* **31/05/2025** (Rv. **674982-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

D. *(CASAFINA RICCARDO) contro* A. *(MUSTO LUISA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/06/2022

100209 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003391/2023 66717501

Massime precedenti Conformi: N. 3391 del 2023 Rv. 667175-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14711** *del* **31/05/2025** (Rv. **674990-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**

Z. *(DI COLA MASSIMO) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/03/2023

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Operatività - Limiti - Retrattabilità - Condizioni.

La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31402 del 2019 Rv. 656256-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14679** *del* **31/05/2025** (Rv. **674985-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

P. *(ROGORA MAURIZIO) contro* G. *(ROMAGNOLI MAURIZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/10/2023

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Clausola di delimitazione dell'oggetto dell'assicurazione - Quota di responsabilità dell'assicurato - Rischio assicurato - Individuazione - Incidenza sulla determinazione del premio.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso di clausola di delimitazione dell'oggetto del contratto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, il rischio assicurato è circoscritto alla quota di danno effettivamente cagionato da quest'ultimo, con esclusione di quella a lui non causalmente riconducibile e derivante dall'insolvenza degli altri responsabili o dalla scelta discrezionale del danneggiato, cosicché tale clausola incide sulla determinazione del premio assicurativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1882

Massime precedenti Vedi: N. 14595 del 2020 Rv. 658318-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **14676** *del* **31/05/2025** (Rv. **674983-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

V. *(BRAZESCO MARZIO) contro* P. *(CAIMMI CLARA GIORGIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/10/2021

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Conferimento del potere di rappresentanza - Requisiti - Riferimento specifico alla singola controversia - Necessità - Esclusione.

Ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, per il valido conferimento del potere di rappresentanza è necessario che il rappresentante sia munito di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e sia a conoscenza di tutte le circostanze di fatto rilevanti per l'utile esperimento del procedimento stesso, mentre non è necessario che la procura contenga un espresso e specifico riferimento alla controversia oggetto di mediazione, né che venga conferita caso per caso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1704

Massime precedenti Vedi: N. 8473 del 2019 Rv. 653270-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **14677** *del* **31/05/2025** (Rv. **674984-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

K. *(THURIN STEFAN) contro* U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 28/03/2023

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004588/2022 66378101

Massime precedenti Conformi: N. 4588 del 2022 Rv. 663781-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14709** *del* **31/05/2025** (Rv. **674989-03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

G. *(GIANNUBILO GUIDO) contro* S. *(MORELLI ANTONIO)*

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/06/2024

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al provvedimento impugnato - Errore revocatorio ex artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c. - Esclusione.

Non integra errore revocatorio, ai fini degli artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c., la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato o l'inesatta osservanza di altri obblighi a carico del Collegio decidente, ancorché ricavati in via ermeneutica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 137 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 9786 del 2023 Rv. 667725-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14709** *del* **31/05/2025** (Rv. **674989-04**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

G. *(GIANNUBILO GUIDO) contro* S. *(MORELLI ANTONIO)*

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/06/2024

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Formulazione della proposta - Atto dovuto - Esclusione - Valutazione discrezionale - Mancato esercizio - Errore revocatorio - Esclusione.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento per la decisione accelerata del giudizio di legittimità ex art. 380-bis c.p.c., anche in presenza dei presupposti ivi previsti, la formulazione della proposta definitoria

non è atto dovuto, ma è lasciata alla valutazione discrezionale della Corte e il mancato esercizio di tale facoltà non integra un errore percettivo rilevante ai fini della revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **14676** *del* **31/05/2025** (Rv. **674983-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

V. *(BRAZESCO MARZIO) contro* P. *(CAIMMI CLARA GIORGIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/10/2021

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Rappresentanza - Conferimento del relativo potere con unico atto per più controversie - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, ciascuna delle parti può, con un'unica procura, conferire a un soggetto il potere di rappresentarla nei procedimenti di mediazione relativi a plurime controversie, atteso che richiedere che la procura sia conferita in relazione a una specifica lite comporterebbe un aggravio, non previsto dalla legge, per l'accesso alla tutela giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1704

Massime precedenti Vedi: N. 8473 del 2019 Rv. 653270-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14682** *del* **31/05/2025** (Rv. **674986-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

I. *(STRATICO' PASQUALE) contro* D.

Rigetta, TRIBUNALE PAOLA, 19/05/2023

079168 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ALIENAZIONI: INEFFICACIA; CESSIONI E LIBERAZIONE PIGIONI E FITTI - IN GENERE Art. 2914 c.c. - Cessione di contratto di durata a prestazioni corrispettive parzialmente eseguite - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Limiti.

L'art. 2914 c.c. non è applicabile alla cessione del contratto di durata a prestazioni corrispettive parzialmente eseguite (cioè della mera posizione contrattuale che, di per sé, non è un bene pignorabile), in quanto tale disposizione riguarda la cessione dei crediti, anche futuri, oggetto di pignoramento, salva l'ipotesi in cui la cessione del contratto implichi anche quella di determinati crediti, già sorti o anche futuri ed eventuali, purché derivanti dalle attività di adempimento del contratto riconducibili alla sola parte cedente e realizzate prima della cessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2914, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1406

Massime precedenti Vedi: N. 8579 del 2024 Rv. 670660-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14709** *del* **31/05/2025** (Rv. **674989-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

G. *(GIANNUBILO GUIDO) contro* S. *(MORELLI ANTONIO)*

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/06/2024

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo civile telematico - Giudizio di legittimità - Risultanze degli applicativi - Fede privilegiata - Esclusione - Limiti - Conseguenze - Produzione dei documenti unitamente al ricorso originario - Dimostrazione a cura del ricorrente - Certificazione della Cancelleria - Necessità.

In tema di processo civile telematico, nel giudizio di revocazione di una decisione di legittimità, in difetto di espressa disposizione normativa, non può essere attribuita fede privilegiata alle risultanze degli applicativi attualmente in dotazione all'ufficio, ove esse non siano state certificate dalla cancelleria ad impulso di chi ne abbia interesse, cosicché il ricorrente è tenuto a provare, tramite apposita certificazione di cancelleria, che i documenti rilevanti erano stati ritualmente prodotti col ricorso originario e risultavano nella disponibilità della Corte al momento della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater

Massime precedenti Vedi: N. 12971 del 2024 Rv. 671148-02

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro

APRILE/MAGGIO 2025

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **8674** *del* **01/04/2025** (Rv. **675549-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(VENTURA GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/01/2020

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Procedimenti antidiscriminazione - Discriminazioni collettive in ragione della nazionalità - Enti previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 215 del 2003 - Legittimazione ad agire - Sussistenza.

Nelle discriminazioni collettive in ragione del fattore della nazionalità, ai sensi degli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 e dell'art. 43 del d.lgs. n. 286 del 1998, sussiste la legittimazione ad agire in capo alle associazioni e agli enti previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 215 del 2003.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 215 art. 2, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 215 art. 4, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 215 art. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 43

Massime precedenti Conformi: N. 11165 del 2017 Rv. 644231-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **8675** *del* **01/04/2025** (Rv. **674489-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/10/2020

103217 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE Pubblico impiego - Riammissione in servizio - Diritto soggettivo - Esclusione - Potere discrezionale della P.A. - Limiti - Conseguenze - Inadempimento da parte della P.A. degli obblighi c.d. strumentali - Presupposti - Fattispecie.

In materia di pubblico impiego, la riammissione in servizio del lavoratore dimissionario non è configurabile come diritto soggettivo, in quanto presuppone la scelta discrezionale della P.A. di coprire il posto vacante senza avviare una nuova procedura concorsuale, ma utilizzando gli esiti di una procedura precedente, previo rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge in funzione esclusiva dell'interesse pubblico alla copertura; pertanto, il lavoratore può dolersi solamente dell'inadempimento da parte della P.A. dei cosiddetti obblighi strumentali, relativi sia alla tempestività nell'esame della domanda e al rispetto dei suddetti criteri generali, sia alla congruità della motivazione del diniego di riammissione in servizio. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel rigettare il gravame dell'Agenzia delle Entrate, aveva accertato il diritto del dipendente alla ricostituzione del rapporto di lavoro ed emesso pronuncia di cessata materia del contendere, a fronte del rifiuto di sottoscrizione del contratto per sopravvenuta perdita di interesse da parte del lavoratore).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 28/05/2004 art. 32, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21660 del 2008 Rv. 605034-01, N. 30342 del 2017 Rv. 646557-01, N. 6037 del 2011 Rv. 616542-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **8672** *del* **01/04/2025** (Rv. **674479-02**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

V. *(IMPROTA PASQUALE) contro* I. *(LANZETTA ELISABETTA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/06/2017

098245 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Assegnazione di un impiegato della Regione Lazio all'INPS - Convenzione ex art. 80, comma 8, l. n. 388 del 2000 - Comando eseguito nell'esclusivo interesse della P.A. di appartenenza - Conseguenze sugli oneri economici.

103124 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI In genere.

L'assegnazione di un pubblico impiegato della Regione Lazio presso l'INPS, a norma dell'art. 80, comma 8, della l. n. 388 del 2000, per esercitare funzioni delle quali era titolare detta Regione, ai sensi dell'art. 130, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998, integra una speciale ipotesi di comando disposto nell'interesse esclusivo dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, su cui continuano pertanto a gravare gli oneri economici connessi alle prestazioni rese.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 130 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1471 del 2024 Rv. 669941-01 Rv. 669941-02

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **8674** *del* **01/04/2025** (Rv. **675549-02**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(VENTURA GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/01/2020

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Assistente giudiziario - Bando di concorso limitato ai soli cittadini italiani - Natura discriminatoria della cd. riserva di nazionalità - Fondamento.

Il bando di concorso per assistente giudiziario, riservato ai soli cittadini italiani, integra una riserva di nazionalità di natura discriminatoria, avendo ad oggetto l'attribuzione di funzioni ausiliarie che non comportano l'esercizio diretto di poteri pubblici di coercizione o di imperio nei confronti di terzi.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 26/10/2012 art. 45, DPCM 07/02/1994 art. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18523 del 2014 Rv. 632637-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **8676** *del* **01/04/2025** (Rv. **674484-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.** *Relatore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 01/02/2021

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Incaricato di pubblico servizio - Nozione - Requisiti in positivo e in negativo - Configurabilità in capo agli operai forestali stagionali addetti al servizio antincendio - Ragioni.

La nozione di incaricato di pubblico servizio, di cui all'art. 358 c.p., va determinata in base alla connotazione oggettiva e funzionale dell'attività esercitata, la quale, in positivo, è disciplinata da norme di diritto pubblico, ma presenta due requisiti negativi, in quanto, da un lato, manca dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione e, dall'altro, non ricomprende le attività che si risolvono nello svolgimento di mansioni di ordine o in prestazioni d'opera meramente materiale; rivestono quindi tale qualifica gli operai forestali stagionali addetti al servizio antincendio di cui all'art. 7, commi 1 e 6, della l. n. 353 del 2000, in quanto l'attività a cui sono prevalentemente adibiti rientra nei fini istituzionali dell'amministrazione forestale ed implica compiti intellettivi, che comportano la conoscenza e l'applicazione di normative, ancorché di livello esecutivo, cioè competenze e un grado di autonomia operativa tali da escludere incombenze puramente materiali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 353 art. 7 com. 1, Legge 21/11/2000 num. 353 art. 7 com. 6, Legge 21/11/2000 num. 353 art. 4

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **8672** *del* **01/04/2025** (Rv. **674479-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

V. *(IMPROTA PASQUALE) contro* I. *(LANZETTA ELISABETTA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/06/2017

098245 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Pubblico impiego - Comando - Caratteri - Nessuna modificazione del rapporto di ufficio - Instaurazione del rapporto di servizio con la P.A. di destinazione - Differenze dal distacco - Caratteri - Utilizzazione temporanea in un ufficio con sede diversa - Medesima P.A. di appartenenza.

103124 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI In genere.

In tema di pubblico impiego, ricorre l'istituto del comando quando il pubblico impiegato viene temporaneamente destinato a prestare servizio presso altra Amministrazione o diverso ente pubblico, per esigenze esclusive di detta Amministrazione o ente, determinandosi così una scissione fra la titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, e l'esercizio dei poteri di gestione dello stesso, a cui consegue una modifica del cosiddetto rapporto di servizio, poiché il dipendente viene inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'Amministrazione di destinazione a favore della quale presta la sua opera; si configura, invece, il distacco del dipendente pubblico quando quest'ultimo è temporaneamente impiegato presso la stessa P.A. di appartenenza e per esclusive esigenze di questa, ma in un ufficio diverso da quello nel quale è formalmente incardinato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 12, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 56, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 1471 del 2024 Rv. 669941-01 Rv. 669941-02

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **8673** *del* **01/04/2025** (Rv. **674490-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*

S. *(MANZI ANDREA) contro* P. *(VON GUGGENBERG RENATE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 17/04/2020

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Trasporto pubblico locale - Art. 32-bis del d.P.R. n. 752 del 1976, introdotto dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 354 del 1997 - Interpretazione conforme al principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche - Necessità - Conseguenze per le società di trasporto private - Assunzioni nel rispetto della cd. proporzionale etnica di cui all'art. 89 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige.

176196 TRENTINO-ALTO ADIGE - SERVIZI PUBBLICI - IN GENERE In genere.

In tema di trasporto pubblico locale, l'art. 32-bis del d.P.R. n. 752 del 1976, introdotto dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 354 del 1997 - che, nel riferirsi alle "società (…) che abbiano assunto o assumano funzioni (…) delle Ferrovie dello Stato", comprende le società private alle quali è stato affidato il servizio di trasporto pubblico ferroviario di linea d'interesse provinciale - va interpretato in maniera conforme al principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 6 Cost., sicché le società di trasporto private sono tenute a rispettare, nelle assunzioni, la regola della cd. proporzionale etnica, prevista per il pubblico impiego dall'art. 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Riferimenti normativi: DPR 26/07/1976 num. 752 art. 32 bis, Decreto Legisl. 09/09/1997 num. 354 art. 1 com. 1, DPR 31/08/1972 num. 670 art. 89

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11074 del 1997 Rv. 509697-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **8710** *del* **02/04/2025** (Rv. **674756-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

F. *(SECHI PAOLO) contro* C. *(PALMAS SERGIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SASSARI, 16/10/2023

103257 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO Poteri datoriali di controllo - Ricorso alle agenzie investigative - Presupposti - Comportamenti suscettibili di rilevanza penale o di lesione del patrimonio e dell'immagine aziendale - Fattispecie.

In tema di controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, rientra nei poteri del datore di lavoro avvalersi di agenzie investigative, ove l'attività di indagine sia esercitata in luoghi pubblici e non sia diretta a verificare le modalità di adempimento dell'obbligazione lavorativa bensì ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore, suscettibili di rilievo penale o, comunque, idonei a raggirare il datore di lavoro e a ledere il patrimonio aziendale ovvero l'immagine e la reputazione dell'azienda all'esterno. (Principio affermato in relazione all'attività investigativa svolta nei confronti di un lavoratore addetto al ritiro porta a porta di rifiuti urbani, licenziato perché, durante

il turno svolto al di fuori dell'azienda, usava intrattenersi presso diversi bar per un periodo di tempo che eccedeva ampiamente l'arco temporale previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 8, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 15094 del 2018 Rv. 649245-01, N. 3590 del 2011 Rv. 616087-01, N. 23985 del 2024 Rv. 672269-01, N. 12810 del 2017 Rv. 644504-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **8706** *del* **02/04/2025** (Rv. **674798-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

E. *(STRADA FEDERICO) contro* M. *(DE MARCHIS CARLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/01/2024

103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Trasferimento - Accordo sindacale - Individuazione del personale da trasferire - Valorizzazione della sola anzianità maturata dopo la stipula di contratti a tempo indeterminato - Contrarietà alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

Nel caso di trasferimento del personale, l'accordo sindacale che individui i dipendenti da trasferire valorizzando unicamente l'anzianità maturata dopo la stipula di contratti a tempo indeterminato è contrario alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, che impone, viceversa, di tener conto della complessiva anzianità di servizio, quindi anche dei periodi di lavoro svolti in esecuzione di rapporti a termine, salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il trasferimento di un assistente di volo, disposto dalla compagnia aerea senza alcuna valorizzazione della complessiva anzianità di servizio in applicazione dell'art. 2.1.2 dell'accordo sindacale del 25.3.2022).

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST., Contr. Coll. 25/03/2022 art. 2 com. 1 lett. 2, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4195 del 2020 Rv. 656817-01, N. 23595 del 2018 Rv. 650545-01, N. 7584 del 2022 Rv. 664122-01, N. 12361 del 2020 Rv. 658333-02

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **9077** *del* **06/04/2025** (Rv. **674780-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Diff.)*

A. *(MAZZONI MAURO) contro* B. *(DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)*

Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Individuazione - Riferimento alla dipendenza aziendale - Nozione - Condizioni - Collegamento oggettivo o soggettivo con l'organizzazione dell'azienda - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di competenza per territorio nelle controversie di lavoro, la nozione di dipendenza aziendale ex art. 413, comma 2, c.p.c., pur indicando il luogo in cui il datore di lavoro ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, non può prescindere dalla sussistenza di un significativo collegamento funzionale, oggettivo o soggettivo, con l'organizzazione aziendale, tale da escludere che il lavoratore possa scegliere liberamente ed insindacabilmente il luogo dal quale offrire la propria prestazione e, quindi, incidere sulla individuazione dei criteri legali per la delibazione sulla competenza territoriale. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha escluso che l'abitazione del lavoratore potesse integrare la nozione di "dipendenza" per il sol fatto che egli vi svolgesse la prestazione lavorativa, non essendo sufficiente a dimostrare il suddetto collegamento funzionale il mero utilizzo di un computer o una stampante).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 26081 del 2023 Rv. 668612-01, N. 14449 del 2019 Rv. 654021-01, N. 19023 del 2023 Rv. 668104-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **9064** *del* **06/04/2025** (Rv. **674826-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.**

L. *(BOCCAFRESCA RENATO) contro* B. *(CALVANI LORENZO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/10/2023

103202 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE Patto di prova - Ripetizione in sequenza di contratti - Legittimità - Condizioni - Deduzione dell'illegittimità del patto - Onere della prova - A carico del lavoratore - Presunzione di difetto funzionale del patto - Insussistenza - Fattispecie.

La ripetizione del patto di prova nei confronti di un lavoratore assunto dopo una successione di contratti di lavoro è legittima qualora il nuovo rapporto presenti decisivi elementi di novità (come ad es. ove si instauri con un diverso datore, o sia inserito in una differente organizzazione produttiva anche se facente capo allo stesso datore o, ancora, abbia ad oggetto mansioni diverse da quelle già svolte) che rendano logicamente plausibile l'esigenza di una nuova sperimentazione e, quindi, astrattamente configurabile la causa funzionale del patto medesimo; in tali condizioni, il lavoratore che deduca l'illegittimità del patto di prova sopporta il relativo onere probatorio posto che, non operando la presunzione di difetto funzionale del patto che discende dal pregresso svolgimento di rapporti di lavoro fra le stesse parti e con le stesse mansioni, non può addossarsi alla parte datoriale l'onere di dimostrare le esigenze poste a base della sua apposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato illegittimo il patto di prova apposto al contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato da una società, subentrata ad altra in un appalto, con un lavoratore precedentemente impiegato nel servizio oggetto dell'appalto come lavoratore inviato da diverse agenzie di somministrazione in favore del precedente appaltatore, considerando solo la identità delle mansioni svolte e non anche la diversità della parte datoriale e del servizio appaltato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28252 del 2018 Rv. 651740-01, N. 28930 del 2018 Rv. 651731-01, N. 12379 del 1998 Rv. 521466-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **9243** *del* **08/04/2025** (Rv. **675250-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

C. *(FUSILLO ALESSANDRO) contro* F. *(COSTANTINO GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/08/2023

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Personale sanitario ed equiparato - Rifiuto di vaccinazione - Conseguenze ex art. 4-ter d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021 - Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione - Legittimità costituzionale - Fondamento.

135024 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI In genere.

In tema di vaccinazione anti-Covid, la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto - disposta, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, quale conseguenza dell'inadempimento all'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario ed equiparato - è costituzionalmente legittima siccome espressiva del contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, che trova attuazione in un bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost. non irragionevole né sproporzionato, tenuto conto della natura altamente contagiosa del virus.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/04/2021 num. 44 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 01/04/2021 num. 44 art. 4 ter CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 4, Costituzione art. 32, Costituzione art. 35, Legge 28/05/2021 num. 76 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15697 del 2024 Rv. 671433-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31692 del 2023 Rv. 669400-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **9256** *del* **08/04/2025** (Rv. **674881-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **AMIRANTE VITTORIA.** *Relatore:* **AMIRANTE VITTORIA.**

I. *(BALDIERI ALBA RINA) contro* C. *(MOJANA LEONARDO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/04/2023

103256 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTA' - DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA Patto di non concorrenza - Autonomia rispetto al contratto di lavoro subordinato - Sussistenza - Congruità del corrispettivo - Valutazione ex ante - Necessità.

Il patto di non concorrenza, anche quando stipulato contestualmente al contratto di lavoro, costituisce una fattispecie negoziale autonoma rispetto a quest'ultimo, in quanto dotata di una causa distinta, in virtù della quale il lavoratore si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore, a fronte di un corrispettivo la cui congruità va valutata ex ante, ossia alla luce del tenore delle clausole al momento della loro sottoscrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2125, Cod. Civ. art. 1346

Massime precedenti Vedi: N. 3758 del 2015 Rv. 634562-01, N. 16489 del 2009 Rv. 610157-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **9516** *del* **11/04/2025** (Rv. **674777-01**)

Presidente: **SPENA FRANCESCA.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**

I. *(SGROI ANTONINO) contro* S. *(RUSSO ERNESTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 02/08/2018

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Addetti agli impianti sportivi - Iscrizione alla gestione ex ENPALS - Necessità.

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, integrato dalle disposizioni emanate con la l. n. 2388 del 1952, sono obbligatoriamente iscritti all'ENPALS (oggi INPS) gli addetti agli impianti sportivi, intendendosi per tali tutti quelli organizzati e gestiti per lo svolgimento di attività genericamente sportive, anche se non esercitate al fine dello spettacolo.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 15/03/2005

Massime precedenti Conformi: N. 4408 del 1982 Rv. 422395-01

Massime precedenti Vedi: N. 41397 del 2021 Rv. 663368-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **9471** *del* **11/04/2025** (Rv. **674790-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**

T. *(ANGELOZZI GIOVANNI) contro* I. *(CIACCI PATRIZIA)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VELLETRI, 17/09/2020

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Errore revocatorio - Percezione inesatta della documentazione prodotta in giudizio - Configurabilità - Fattispecie.

Costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso volto a censurare l'erroneità della condanna alle spese di lite in presenza di dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. in calce alla procura, siccome proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c. anziché secondo lo schema della revocazione ex art. 395 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5369 del 2001 Rv. 545816-01

Massime precedenti Vedi: N. 2529 del 2016 Rv. 638935-01, N. 1562 del 2021 Rv. 660223-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **9544** *del* **11/04/2025** (Rv. **674752-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*

U. *(MARCELLI LUIGI) contro* D. *(VIGORITI VINCENZO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/05/2020

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Imprese con più di quindici dipendenti - Licenziamento individuale - Mancata o generica individuazione del fatto - Mera violazione formale - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

In tema di vizi della motivazione del licenziamento individuale in imprese con più di quindici dipendenti, la mancata o generica individuazione del fatto posto a base del provvedimento integra una violazione non meramente formale bensì sostanziale, dal momento che impedisce di pervenire all'identificazione di qualsivoglia ragione giustificativa (che dovrà, pertanto, essere dichiarata insussistente dal giudice), determinando l'illegittimità originaria del licenziamento, con applicazione della reintegra attenuata di cui all'art.18, comma 4, della l. n. 300 del 1970.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 37 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 16795 del 2020 Rv. 658576-01, N. 19323 del 2022 Rv. 664927-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **9526** *del* **11/04/2025** (Rv. **674791-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

C. *(PIGRINI ENEA) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/03/2024

103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE Libertà sindacale - Contenuto - Libertà delle forme organizzative e delle modalità di azione - Sussistenza - Limiti - Azione collettiva di astensione dal turno con espletamento dell'attività lavorativa in orari diversi da quelli previsti dal datore - Liceità - Conseguenze - Licenziamenti - Nullità.

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE In genere.

In ragione dell'ampiezza della libertà sindacale protetta dall'art. 39 Cost. – la quale spazia dalla libertà di scelta delle forme organizzative a quella delle modalità di azione, incontrando i soli limiti dettati per l'esercizio del diritto di sciopero (rappresentati dal rispetto delle posizioni soggettive di rango pari o superiore, quali il diritto alla vita, all'incolumità personale o la libertà dell'iniziativa economica) –, il licenziamento di massa intimato per giusta causa ai partecipanti all'azione collettiva di autotutela (tradottasi, nella specie, nell'astensione dal turno con espletamento dell'attività lavorativa in orari diversi da quelli previsti dal datore) è nullo, per discriminazione e ritorsione, allorquando le modalità della protesta, finalizzata ad ottenere migliori condizioni di lavoro o il rispetto dei contratti collettivi, non siano trasmodate in atti violenti o danneggiamenti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 4899 del 2017 Rv. 643422-01, N. 9950 del 2005 Rv. 581609-01, N. 7331 del 1998 Rv. 517503-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **9617** *del* **13/04/2025** (Rv. **674782-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

I. *(ANDREONI PIERPAOLO) contro* I. *(MARINUZZI DARIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 22/04/2020

098329 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITA' - VARIE Enti locali - Dirigenti - Trattamento di fine servizio - Calcolo - Inclusione della retribuzione di posizione - Negazione - Fondamento.

Ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio dei dirigenti degli enti locali, non deve tenersi conto della retribuzione di posizione, neanche ove tale emolumento sia parte fissa del trattamento retributivo globale e, in particolare, sia inserito dalla contrattazione collettiva nella struttura della retribuzione, giacché l'indennità per le funzioni dirigenziali non rientra fra gli emolumenti specificamente indicati dall'art. 11, comma 5, della l. n. 152 del 1968, né può considerarsi come componente dello stipendio nel senso fatto proprio da tale norma.

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 30993 del 2019 Rv. 655887-01, N. 27547 del 2020 Rv. 659795-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **9617** *del* **13/04/2025** (Rv. **674782-02**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

I. *(ANDREONI PIERPAOLO) contro* I. *(MARINUZZI DARIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 22/04/2020

098329 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITA' - VARIE Enti Locali - Lavoratori assunti dall'1.1.1996 - Trattamento di fine servizio - Superamento della disciplina pubblicistica - Dipendenti già in servizio al 31.12.1995 - Contrattazione collettiva - Rilevanza - Limiti.

In tema di enti locali, solo per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 1996 è previsto che i trattamenti di fine servizio siano regolati secondo l'art. 2120 c.c., con conseguente superamento della struttura previdenziale dei trattamenti previsti dalla disciplina pubblicistica, mentre, per quel che riguarda i lavoratori già in servizio al 31 dicembre 1995, è demandata alla contrattazione collettiva la sola definizione delle modalità applicative della disciplina.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5717 del 2018 Rv. 647525-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **9805** *del* **14/04/2025** (Rv. **674753-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.**

F. *(CORNELIO ENRICO) contro* F. *(MORRICO ENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/08/2022

129050 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI Malattia ad eziologia multifattoriale - Nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia - Concreta e specifica dimostrazione - Necessità - Giudizio di probabilità qualificata - Ammissibilità - Elementi di verifica - Rilevanza.

Il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia ad eziologia multifattoriale non può essere oggetto di mere presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia medesima), dovendo trattarsi, peraltro, di una "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale.

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13814 del 2017 Rv. 644527-01

Massime precedenti Vedi: N. 8773 del 2018 Rv. 648724-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **9952** *del* **16/04/2025** (Rv. **674754-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.**

C. *(CARLONI SILVIO) contro* I. *(MARITATO LELIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/10/2018

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Minimale contributivo - Livello retributivo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale - Derogabilità in peius ad opera di quella aziendale - Esclusione - Fondamento.

La contrattazione aziendale può derogare in melius ma non in peius al livello retributivo assunto dall'art. 1 della l. n.389/89 ai fini del calcolo del minimale contributivo (vale a dire quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale), essendo la materia previdenziale indisponibile, come desumibile dall'art. 2115, comma 3 c.c.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 17993 del 2021 Rv. 661647-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **10012** *del* **16/04/2025** (Rv. **674793-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

A. *(SCAPARONE PAOLO) contro* M. *(NANO GINEVRA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/05/2024

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Specialisti ambulatoriali convenzionati ASL - ACN anteriori al 2020 - Mancato riconoscimento dei permessi ex lege n. 104 del 1992 - Discriminazione diretta - Sussistenza - Flessibilità orario di lavoro - Accomodamento ragionevole - Esclusione.

Gli accordi collettivi nazionali anteriori al 2020 realizzano una discriminazione diretta nei confronti degli specialisti ambulatoriali convenzionati con l'ASL affetti da handicap grave, nella misura in cui non gli riconoscono la fruizione dei permessi ex l. n. 104 del 1992, senza che la flessibilità dell'orario di lavoro configuri un accomodamento ragionevole, dal momento che essa non garantisce di per sé all'interessato il recupero delle energie psicofisiche.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 2, Tratt. Internaz. 13/12/2006, Direttive Commissione CEE 27/11/2000 num. 78 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20204 del 2019 Rv. 654788-01, N. 22925 del 2017 Rv. 645450-01, N. 20243 del 2020 Rv. 658911-01, N. 605 del 2025 Rv. 673386-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10084** *del* **16/04/2025** (Rv. **674783-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.**

V. *(TRAMONTE MICAELA) contro* I. *(MAUGERI FILIPPO)*

Rigetta, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 03/05/2023

081161 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO Fallimento del datore di lavoro - Omesso versamento dei contributi a suo carico - Insinuazione al passivo del lavoratore - Esclusione - Quote contributive a carico del lavoratore non versate dal datore all'INPS - Legittimazione del lavoratore - Sussistenza - Collocazione privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c.

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di fallimento del datore di lavoro, in caso di omesso versamento dei contributi, il lavoratore non può insinuarsi al passivo per le quote contributive a carico del predetto, non avendo alcuna legittimazione attiva in relazione all'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della contribuzione previdenziale, mentre le quote di contributi a carico del lavoratore, ritenute dal datore e non versate tempestivamente all'INPS, devono essere corrisposte al lavoratore stesso, con collocazione privilegiata a norma dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23426 del 2016 Rv. 642657-01, N. 18897 del 2019 Rv. 654506-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10082** *del* **16/04/2025** (Rv. **674794-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.**

N. *(MAZZOTTA GIUSEPPE) contro* F.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 11/12/2023

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Aziende con almeno cinquanta dipendenti - TFR - Periodo successivo al 1°.1.2007 - Art. 1, commi 755-757, l. n. 296 del 2006 - Quote non versate dal datore al Fondo di tesoreria - Natura - Retributiva - Conseguenze - Legittimazione del lavoratore all'ammissione al passivo - Sussistenza.

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di TFR, nel regime introdotto dall'art. 1, commi 755 - 757, della l. n. 296 del 2006 per il periodo successivo all'1.1.2007, le quote maturate dal lavoratore e non versate dal datore di lavoro al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS, per le aziende con almeno cinquanta dipendenti, mantengono la natura di crediti retributivi, certi e liquidi, del primo, la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto, di modo che il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa né perde la titolarità passiva dell'obbligazione di pagare il trattamento (con trasferimento della stessa ad esclusivo carico dell'INPS), con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore medesimo, il lavoratore è legittimato a domandare la relativa ammissione al passivo.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 755 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 756 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 757 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25838 del 2022 Rv. 665478-02, N. 18477 del 2023 Rv. 668209-02, N. 24510 del 2021 Rv. 662550-01, N. 11198 del 2024 Rv. 671002-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10082** *del* **16/04/2025** (Rv. **674794-02**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.**

N. *(MAZZOTTA GIUSEPPE) contro* F.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 11/12/2023

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Fondo di tesoreria - Omesso versamento delle quote di TFR - Natura retributiva - Richiamo, ex art. 1, commi 755-757, l. n. 296 del 2006 alle norme in tema di contributi - Significato.

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.

In ipotesi di omesso versamento delle quote di TFR al Fondo di tesoreria di cui all'art. 1, commi 755 - 757, della l. n. 296 del 2006, il richiamo operato da tali disposizioni alle norme in tema di "contributi" non produce alcuna automatica modificazione della natura sostanziale del TFR (inteso quale retribuzione differita ex art. 2120 c.c.) ma vale ai fini procedurali e della più agevole riscossione del credito maturato, mese per mese, dal lavoratore, oltre che del rafforzamento delle garanzie dello stesso in sede previdenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 755 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 756 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 757 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, Cod. Civ. art. 2554, Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23426 del 2016 Rv. 642657-01, N. 25682 del 2019 Rv. 655510-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **10224** *del* **17/04/2025** (Rv. **674825-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Diff.)*

M. *(PAVAROTTI FABRIZIO) contro* R. *(COLLACCIANI ANNA MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/11/2020

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Procedura di riduzione del personale ex artt. 4 e 24 l. n. 223 del 1991 - Riallocazione ex art. 1, commi 563 - 568, l. n. 147 del 2013 - Enti controllanti - Nozione - Fattispecie.

Ai fini della procedura di riallocazione del personale in eccedenza di società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, commi 563 - 568, della l. n. 147 del 2013 - prodromica e strettamente collegata a quella di riduzione del personale ex artt. 4 e 24 della l. n. 223 del 1991 -, la nozione di ente controllante, tenuto ad espletarla, va desunta, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 33 del 2013 (ratione temporis applicabile), dalla disciplina dell'art. 2359 c.c., che impone di apprezzare non soltanto la percentuale numerica della partecipazione azionaria in capo all'ente pubblico ma anche l'esercizio di poteri di ingerenza e condizionamento, sia tramite i voti esercitati sia in virtù di particolari vincoli contrattuali, potendo la situazione di controllo atteggiarsi anche in termini di controllo congiunto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che Regione Lazio e Roma Capitale non fossero tenuti alla riallocazione di un dipendente di Fiera di Roma s.r.l. per il sol fatto che nella stessa detenevano partecipazioni di minoranza, senza valutare se fosse previsto un potere di nomina dei vertici aziendali o dei componenti degli organi sociali).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 565 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 566 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 567 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 568 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2013 num. 33 art. 11 com. 2 lett. B, Cod. Civ. art. 2359

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9940 del 2005 Rv. 580688-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10316** *del* **18/04/2025** (Rv. **674784-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.** *Relatore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.**

A. *(MICHELI MASSIMO) contro* S. *(SANTULLI TERESA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/07/2021

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE Personale sanitario - Rapporti di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria instaurati ai sensi della l. n. 740 del 1970 - Trasferimento al S.S.N. ex d.p.c.m. del 1° aprile 2008 - Rideterminazione del compenso orario - Atto unilaterale delle A.S.L. - Esclusione - Necessità di una negoziazione collettiva - Sussistenza - Blocco delle procedure negoziali - Applicabilità.

In tema di rapporti di lavoro con l'Amministrazione penitenziaria instaurati ai sensi della l. n. 740 del 1970, la rideterminazione del compenso orario del personale sanitario trasferito ex lege al Servizio Sanitario Nazionale ex art. 3, comma 4, del d.p.c.m. del 1° aprile 2008, non può essere operata con atto unilaterale delle A.S.L. ma deve essere oggetto di contrattazione, con la conseguenza che è assoggettata al blocco delle procedure negoziali previsto dall'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, e successivi provvedimenti di proroga.

Riferimenti normativi: Legge 09/10/1970 num. 740 CORTE COST., DPCM 01/04/2008 art. 3 com. 4, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 283 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10990 del 2023 Rv. 667414-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **10305** *del* **18/04/2025** (Rv. **674795-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **GANDINI FABRIZIO.** *Relatore:* **GANDINI FABRIZIO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

P. *(BIANCHI ELETTRA) contro* F. *(PROIA GIAMPIERO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/10/2020

103205 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO Recesso - Obbligo di motivazione - Previsione della contrattazione collettiva - Inosservanza - Conseguenze - Reintegra del lavoratore - Esclusione - Applicabilità della sola tutela risarcitoria - Fattispecie.

Il recesso per mancato superamento del periodo di prova, pur se illegittimo perché esercitato senza osservare l'obbligo di motivazione previsto dalla contrattazione collettiva, in mancanza di una disposizione che ne preveda espressamente l'inefficacia, con conseguente reintegra del lavoratore, è comunque efficace e idoneo a produrre l'effetto estintivo del rapporto, salva la sola tutela risarcitoria. (Fattispecie in tema di recesso intimato in violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 1, comma 5, del c.c.n.l. del 14 febbraio 2001 per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 14/02/2001 art. 1 com. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20239 del 2023 Rv. 668158-01, N. 31159 del 2018 Rv. 652007-01, N. 1180 del 2017 Rv. 642518-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10384** *del* **19/04/2025** (Rv. **674757-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **MAGNANENSI SIMONA.** *Relatore:* **MAGNANENSI SIMONA.**

B. *(VESCI GERARDO) contro* C. *(BONURA HARALD MASSIMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/12/2018

129083 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO Indebito previdenziale - Irripetibilità ex art. 52 della l. n. 88 del 1989, come modificato dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991 - Applicabilità ai trattamenti previdenziali integrativi previsti da contratti collettivi o norme regolamentari - Esclusione - Fattispecie relativa a pensione erogata da cassa previdenziale privatizzata.

In tema di indebito previdenziale, l'irripetibilità ex art. 52 della l. n. 88 del 1989 (come modificato dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991) non può essere invocata in relazione a trattamenti previdenziali integrativi previsti da contratti collettivi o norme regolamentari, essendo oggetto di una regolamentazione speciale, che deroga alla disciplina generale in materia di indebito, riferibile alle sole pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria ed alle sue forme e gestioni obbligatorie sostitutive o integrative, e pertanto non estensibile, in assenza di specifica previsione di legge, ai sistemi previdenziali privatizzati, caratterizzati da autonomia e specialità. (Fattispecie relativa ad ipotesi di indebito sorto a seguito della riduzione, per concorrente reddito di impresa, della pensione erogata da una cassa previdenziale privatizzata).

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29418 del 2018 Rv. 651708-01, N. 2506 del 2017 Rv. 643065-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10350** *del* **19/04/2025** (Rv. **674792-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/07/2021

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Atto amministrativo generale - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Atto impositivo di prestazione pecuniaria - Contestazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.

102094 ISTRUZIONE E SCUOLE - TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI In genere.

L'atto amministrativo generale - rispetto al quale la posizione del privato si connota in termini di interesse legittimo - può essere impugnato solo davanti al giudice amministrativo, mentre, laddove ad essere contestato sia il singolo atto impositivo di una prestazione pecuniaria - rispetto al quale venga in considerazione l'applicazione della disposizione contenuta in un atto amministrativo generale emanato da un ente pubblico nell'esercizio del suo potere auto-organizzativo -, la posizione del cittadino è quella propria del titolare di un diritto soggettivo, tutelabile davanti al giudice ordinario, al quale può essere chiesta la dichiarazione dell'inesistenza dei presupposti di legittimità della pretesa azionata. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda volta alla restituzione delle tasse universitarie asseritamente pagate in eccesso, poiché calcolate in violazione del limite massimo inderogabile della "contribuzione studentesca", stabilito dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 306 del 1997).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 25/07/1997 num. 306 art. 5 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6322 del 1997 Rv. 505916-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10335** *del* **19/04/2025** (Rv. **674796-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**

L. *(CORTESE NINO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/01/2022

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Termine di decadenza ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Applicabilità alle sole ipotesi di cui agli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 - Esclusione - Estensione alle altre fattispecie di illegittimità del termine - Sussistenza - Fondamento.

Il termine di decadenza di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966 (come modificato dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010) si applica non solo alle ipotesi previste dagli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 - cui il comma 4, lett. a, del menzionato art. 32 fa espressamente rinvio - ma anche alle altre fattispecie di illegittima apposizione del termine di cui agli artt. 3 e 5 del medesimo d.lgs. (ratione temporis vigenti), riferendosi il suddetto rinvio alla tipologia di atto oggetto di impugnazione e non al vizio denunciabile, in ragione dell'esigenza di favorire la certezza delle situazioni giuridiche per tutti i casi in cui si intende contestare la legittimità dell'apposizione del termine.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 3, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4960 del 2023 Rv. 666913-01, N. 30975 del 2022 Rv. 665848-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10402** *del* **21/04/2025** (Rv. **674797-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

C. *(MAINARDI SANDRO) contro* P. *(PETTINI ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 31/08/2018

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Avvocati interni degli enti locali - Compensi - Natura retributiva - IRAP - Soggetto obbligato - Datore di lavoro pubblico - Traslazione a carico dei dipendenti - Esclusione.

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE In genere.

I compensi dovuti agli avvocati interni degli enti locali, ai sensi degli artt. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale delle regioni e delle autonomie locali, 1, comma 208, della l. n.

266 del 2005 e 9 del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), hanno natura retributiva e spettano al netto dell'IRAP, che resta a carico della P.A. datrice di lavoro, la quale non può farla gravare sui suoi dipendenti né in via diretta né indiretta, riducendo, in proporzione all'ammontare dell'imposta, le risorse che - in base alla legge, alla contrattazione collettiva o al regolamento dell'ente - sono destinate agli stessi a titolo di compensi professionali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Contr. Coll. 14/09/2000 art. 27, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 208 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20010 del 2022 Rv. 665116-01, N. 27315 del 2021 Rv. 662367-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10404** *del* **21/04/2025** (Rv. **674758-03**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

M. *(BRUNORO MARIA) contro* I. *(DE RUVO GAETANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/01/2020

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Avvocati interni dell'INPS - Compensi - Oneri riflessi ed IRAP - Soggetto obbligato - Individuazione - Traslazione dell'IRAP a carico dei dipendenti - Esclusione - Possibilità di far gravare l'IRAP sul fondo per la retribuzione accessoria - Limiti.

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE In genere.

I compensi dovuti all'avvocatura interna dell'INPS, ai sensi delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari interne e della contrattazione collettiva, in relazione all'attività giudiziale svolta, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 208, della l. n. 166 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, ma non dell'IRAP, che grava inderogabilmente sulla P.A., la quale può accantonare tale imposta sul fondo destinato alla retribuzione accessoria dei dipendenti solo se le risorse complessive ivi allocate superano i limiti massimi di spesa eventualmente fissati da norme inderogabili di legge o - se questi non esistono o non sono stati allegati o dimostrati - l'ammontare complessivo del credito vantato dai medesimi dipendenti, come riconosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni dell'ente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST., DPR 26/05/1976 num. 411 art. 30, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 208 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115, Contr. Coll. 08/01/2003 art. 6 com. 1, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 20010 del 2022 Rv. 665116-01, N. 27315 del 2021 Rv. 662367-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10404** *del* **21/04/2025** (Rv. **674758-02**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

M. *(BRUNORO MARIA) contro* I. *(DE RUVO GAETANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/01/2020

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Avvocati interni dell'INPS - Compensi professionali - Misura - Individuazione - Limiti - Rilevabilità.

I compensi dovuti all'avvocatura interna dell'INPS, in applicazione delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari interne e della contrattazione collettiva, per l'attività giudiziale svolta, non possono superare i limiti all'erogazione di somme stabiliti da disposizioni di legge che, in via permanente o di anno in anno, vincolano la capacità di spesa della P.A.; limiti che, ove direttamente fissati dalla legge in via inderogabile e determinata, possono essere conosciuti d'ufficio dal giudice adito per l'adempimento, in virtù del principio iura novit curia, e la cui sussistenza dev'essere, invece, dimostrata dall'ente che ne eccepisce la vigenza, laddove debbano essere individuati dalla P.A. con atti organizzativi interni.

Riferimenti normativi: DPR 26/05/1976 num. 411 art. 30, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST., Contr. Coll. 08/01/2003 art. 6 com. 1, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 33, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST.

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10402** *del* **21/04/2025** (Rv. **674797-02**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

C. *(MAINARDI SANDRO) contro* P. *(PETTINI ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 31/08/2018

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Avvocati interni degli enti locali - Compensi - Misura - Limiti - Sussistenza - Rilevabilità.

I compensi dovuti agli avvocati interni degli enti locali, ai sensi degli artt. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale delle regioni e delle autonomie locali, 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005 e 9 del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), spettano nella misura stabilita dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal regolamento interno e non possono superare i limiti all'erogazione di somme previsti da disposizioni di legge che impongono vincoli alla capacità di spesa della P.A.; tali limiti, ove fissati dalla legge in via inderogabile e determinata, possono essere conosciuti d'ufficio dal giudice adito per l'adempimento in base al principio iura novit curia, mentre, ove debbano essere individuati dalla P.A. con atti organizzativi interni, vanno allegati e dimostrati dall'ente che ne eccepisca la concreta vigenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Contr. Coll. 14/09/2000 art. 27, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 208 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20010 del 2022 Rv. 665116-01, N. 27315 del 2021 Rv. 662367-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10404** *del* **21/04/2025** (Rv. **674758-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

M. *(BRUNORO MARIA) contro* I. *(DE RUVO GAETANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/01/2020

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Avvocati interni dell'INPS - Compensi professionali - Versamento dell'IRAP - Soggetto obbligato - Datore di lavoro pubblico

- Fondamento - Traslazione dell'onere a carico dei dipendenti - Esclusione - Rilevanza a tal fine della normativa in tema di contabilità pubblica e di redazione dei bilanci - Esclusione - Natura contrattuale dell'azione di pagamento - Sussistenza - Onere della prova a carico del dipendente - Contenuto.

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE In genere.

I compensi dovuti all'avvocatura interna dell'INPS, ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge, regolamentari interne e della contrattazione collettiva, in relazione all'attività giudiziale svolta, sono una componente della retribuzione di tali dipendenti e pertanto spettano al netto dell'IRAP, che resta a carico del datore di lavoro, il quale non può farla gravare su di essi né in via diretta (applicando una ritenuta) né in via indiretta (riducendo a monte e in proporzione le risorse che, in base alle fonti anzidette, sono specificamente destinate a titolo di compensi professionali), e neanche opponendo la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore, degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica e di redazione dei bilanci, la cui violazione non può paralizzare l'azione contrattuale di adempimento esercitata dal lavoratore medesimo, in relazione alla quale quest'ultimo deve solo provare la fonte del proprio diritto e dedurre l'inadempimento del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST., DPR 26/05/1976 num. 411 art. 30, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 208 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115, Contr. Coll. 08/01/2003 art. 6 com. 1, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 20010 del 2022 Rv. 665116-01, N. 27315 del 2021 Rv. 662367-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10402** *del* **21/04/2025** (Rv. **674797-03**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

C. *(MAINARDI SANDRO) contro* P. *(PETTINI ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 31/08/2018

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Avvocati interni degli enti locali - Compensi - Oneri riflessi ed IRAP - Soggetto obbligato - Individuazione - Datore di lavoro pubblico - Traslazione dell'IRAP a carico dei dipendenti - Esclusione - Possibilità di far gravare l'IRAP sul fondo per la retribuzione accessoria - Limiti.

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE In genere.

I compensi dovuti agli avvocati interni degli enti locali, ai sensi degli artt. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale delle regioni e delle autonomie locali, 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005 e 9 del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro ma non dell'IRAP, che grava inderogabilmente sulla P.A., la quale non può addebitarla al dipendente e può accantonarla sul fondo destinato alla retribuzione accessoria dei dipendenti solo se le risorse ivi allocate superano i limiti massimi di spesa eventualmente fissati da norme inderogabili di legge o - se questi non esistono o non sono stati allegati o dimostrati - l'ammontare complessivo del credito vantato dai medesimi dipendenti, come riconosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni dell'ente.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 14/09/2000 art. 27, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 208 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20010 del 2022 Rv. 665116-01, N. 27315 del 2021 Rv. 662367-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10406** *del* **21/04/2025** (Rv. **674759-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

Z. *(DALLA VALLE MICHELE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/11/2019

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Transito dai ruoli della Polizia di Stato in quelli civili del Ministero dell'Interno - Diritto a mantenere l'inquadramento acquisito - Sussistenza - Disciplina dell'amministrazione di destinazione - Applicazione - Conseguenze.

Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che transita in quelli civili del Ministero dell'Interno mantiene, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 339 del 1982, il diritto all'inquadramento acquisito nella P.A. di provenienza e al riconoscimento dell'anzianità ai fini della conservazione di un trattamento economico non inferiore a quello precedente, ma, una volta passato nella nuova P.A., soggiace al regime giuridico di quest'ultima, sicché le progressioni economiche orizzontali successive al trasferimento saranno disciplinate, in applicazione degli artt. 11 del d.P.R. n. 339 del 1982 e 2 del d.P.R. n. 551 del 1981, dalla contrattazione collettiva, nazionale e integrativa, dell'amministrazione di destinazione, che potrà attribuire un maggior valore al servizio reso alle proprie dipendenze rispetto all'attività lavorativa svolta presso la Polizia di Stato.

Riferimenti normativi: DPR 24/04/1982 num. 339 art. 10, DPR 24/04/1982 num. 339 art. 11, DPR 24/07/1981 num. 551 art. 2, Contr. Coll. 06/02/1999 art. 17 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10210 del 2020 Rv. 657787-01, N. 13318 del 2024 Rv. 671199-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10518** *del* **22/04/2025** (Rv. **674799-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.** *Relatore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(MARIENI MARCO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/05/2021

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Licenziamento disciplinare - Disciplina sanzionatoria di cui al novellato art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità ratione temporis - Licenziamenti irrogati nella vigenza della legge di modifica - Illecito disciplinare anteriormente commesso - Irrilevanza.

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE In genere.

In tema di pubblico impiego, l'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 21, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 75 del 2017 - nella parte in cui prevede che, in caso di licenziamento illegittimo o nullo, il giudice condanna l'amministrazione alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria dalla data del licenziamento a quella della reintegra, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre che, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali - si applica a tutti i licenziamenti irrogati

nella vigenza della novella, restando irrilevante che l'illecito disciplinare sia stato commesso anteriormente alla stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 21 com. 1 lett. L. A PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 25717 del 2018 Rv. 650946-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10648** *del* **23/04/2025** (Rv. **674760-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.**

C. *(CREMONA ANTONINO MARIA) contro* C. *(VALENZA IGNAZIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/12/2021

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Orario di lavoro - Definizione - Conseguenze - Turni di pernottamento presso il luogo di lavoro - Obbligatorietà - Diritto ad una retribuzione adeguata ex art. 36 Cost. - Sussistenza - Fattispecie relativa al c.c.n.l. cooperative sociali del 2010.

In base alla normativa dell'U.E., come interpretata dalla Corte di giustizia ed attuata nell'ordinamento italiano, le nozioni di "orario di lavoro" e di "riposo" si escludono a vicenda, sicché il tempo in cui il lavoratore è tenuto al pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non comportante interventi lavorativi, va considerato orario di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito secondo i criteri di proporzionalità e sufficienza ex art. 36 Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, secondo cui i turni di reperibilità notturna, con obbligo di presenza sul posto di lavoro, non dessero diritto al compenso per il lavoro straordinario notturno ma all'indennità fissa mensile di reperibilità notturna, esclusa dal computo dell'orario di lavoro, prevista dall'art. 57 c.c.n.l. cooperative sociali del 2010, senza verificare però se la sua misura fosse conforme ai parametri costituzionali).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 04/11/2003 num. 88

Massime precedenti Vedi: N. 27711 del 2023 Rv. 669026-01, N. 30301 del 2021 Rv. 662656-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10634** *del* **23/04/2025** (Rv. **674755-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**

D. *(PETRECCA CLAUDIO) contro* I. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 22/12/2023

129164 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI Verbali ispettivi - Valore probatorio - Dichiarazioni rese dagli interessati agli ispettori - Rilievo maggiore rispetto alle dichiarazioni rese in giudizio - Condizioni.

I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni,

riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9251 del 2010 Rv. 612813-01, N. 23252 del 2024 Rv. 672193-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10763** *del* **24/04/2025** (Rv. **675535-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

A. *(GRISOLIA ADRIANO) contro* U. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/11/2019

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE Docenti universitari in servizio presso strutture sanitarie - Perequazione economica con i dirigenti medici del S.S.N. - Artt. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 e 6 del d.lgs. n. 517 del 1999 - Diritto a voci retributive proprie della contrattazione dei medici "privatizzati" del S.S.N. - Esclusione - Fattispecie in materia di indennità di risultato e di indennità di specificità medica.

In tema di equiparazione del trattamento economico dei docenti universitari in servizio presso le strutture sanitarie con i dirigenti medici del S.S.N. con pari incarico e anzianità, i trattamenti perequativi riconosciuti dagli artt. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 e 102 del d.P.R. n. 382 del 1980, e quelli aggiuntivi ex art. 6 del d. lgs. n. 517 del 1999, non contemplano il riconoscimento diretto di voci retributive (nella specie, l'indennità di risultato e di specificità medica) proprie della dirigenza medica del S.S.N. soggetta al regime contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, le quali possono essere attribuite solo in esito ad una valutazione o a determinazioni di perequazione adottate dalle Università e dalle Regioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/12/1999 num. 517 art. 6, DPR 11/07/1980 num. 382 art. 102 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5142 del 2024 Rv. 670154-01, N. 18962 del 2024 Rv. 671920-01, N. 28295 del 2022 Rv. 665677-01, N. 12952 del 2022 Rv. 664482-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10891** *del* **24/04/2025** (Rv. **675619-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.**

B. *(BONOMO MARIA) contro* P. *(FERRARO GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 06/11/2023

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Licenziamento intimato per una pluralità di condotte - Impugnazione - Richiesta di costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato per una condotta già sanzionata - Preclusione alla valutazione complessiva delle condotte da parte del giudice - Insussistenza - Recidiva - Irrilevanza.

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE In genere.

In tema di impugnazione del licenziamento disciplinare, intimato sulla base di una pluralità di condotte idonee a legittimarlo, la pregressa richiesta del lavoratore di costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato per impugnare la sanzione inflitta per una di tali condotte, con conseguente sua sospensione, non impedisce al giudice adito per l'accertamento dell'illegittimità del recesso di tenerne conto, in una valutazione complessiva degli addebiti, ai fini dell'integrazione di un più grave illecito disciplinare sanzionato con il licenziamento, a prescindere dalla recidiva.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3915 del 1996 Rv. 497275-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10864** *del* **24/04/2025** (Rv. **675252-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PICCONE VALERIA.** *Relatore:* **PICCONE VALERIA.**

A. *(MAMMARELLA TOSE' OLIVIA) contro* K. *(MACALE MASSIMILIANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/06/2024

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Esercizio del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro - Legittimità - Condizioni - Sollecitazione all'attivazione del potere gerarchico ed organizzativo - Rilevanza - Fattispecie.

L'esercizio del diritto di critica verso il datore di lavoro è legittimo se il dipendente - anche sollecitando l'attivazione del potere gerarchico ed organizzativo datoriale al fine di evitare conflittualità tra le diverse realtà operanti nei luoghi di lavoro - si limita a difendere la propria posizione soggettiva senza travalicare, con dolo o colpa grave, il limite della verità oggettiva, ricorrendo a modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore o del superiore gerarchico e non determinare pregiudizi per l'impresa. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto di rilievo disciplinare le espressioni contenute nelle e-mail con le quali un lavoratore aveva criticato le modalità di attuazione dei protocolli anti-Covid da parte dell'amministratore delegato della società datrice di lavoro, senza previamente verificare il superamento del limite di continenza formale e la rispondenza dei toni accesi usati, piuttosto che all'offesa gratuita, alla volontà di sollecitare controlli sul rispetto di detti protocolli).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 1, Costituzione art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 21649 del 2016 Rv. 641460-01, N. 3627 del 2025 Rv. 673782-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10756** *del* **24/04/2025** (Rv. **675251-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

L. *(LIOI MICHELE ROSARIO LUCA) contro* A. *(PEZZALI PAOLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/01/2020

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE Docenti universitari in servizio presso strutture sanitarie - Perequazione economica con i dirigenti medici del S.S.N. con pari incarico e anzianità - Art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999 - Portata applicativa - Conservazione dei trattamenti economici in godimento - Indennità ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 - Adeguamento - Sussistenza - Criteri.

In tema di docenti universitari in servizio presso le strutture sanitarie, l'art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999 fa salva la conservazione dei trattamenti economici in godimento, assicurando, nelle more dell'attuazione del nuovo regime, la perequazione economica garantita dal previgente art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, il cui ammontare deve essere adeguato, in una comparazione in senso dinamico, tenendo conto del trattamento fondamentale ed accessorio spettante, sulla base della disciplina contrattuale, al dirigente medico del S.S.N. di pari incarico e anzianità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/12/1999 num. 517 art. 6, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST., DPR 11/07/1980 num. 382 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5142 del 2024 Rv. 670154-01, N. 18962 del 2024 Rv. 671920-01, N. 28295 del 2022 Rv. 665677-01, N. 12952 del 2022 Rv. 664482-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10917** *del* **25/04/2025** (Rv. **674800-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**

C. *(PESSI ROBERTO) contro* P. *(ROSSI DONATELLA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 12/12/2023

127038 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU' BREVE Ripetizione dell'indebito - Pagamenti indebiti con cadenza periodica - Carattere periodico del diritto al rimborso - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di prescrizione - Fattispecie.

129201 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - IN GENERE In genere.

La ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l'accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate, con la conseguenza che il diritto al rimborso di tali importi non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti. (Fattispecie relativa alla domanda di restituzione delle ritenute operate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 art. 129, DPR 30/04/1970 num. 369 art. 47 bis

Massime precedenti Vedi: N. 31527 del 2022 Rv. 665981-01, N. 20361 del 2023 Rv. 668150-02, N. 1998 del 2020 Rv. 656853-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10995** *del* **26/04/2025** (Rv. **674882-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **SOLAINI LUCA.** *Relatore:* **SOLAINI LUCA.**

C. *(INFANTINO LORENZO SALVATORE) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 15/04/2019

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Società cooperative - Obbligo contributivo a carico della società - Soci lavoratori - Equiparazione ai lavoratori subordinati - Condizioni.

Il riconoscimento, in favore dei soci di cooperative, di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente obbligo della società, presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo, non comportando l'assoggettamento a contribuzione della società l'automatica configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra questa e il socio.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Legge 03/03/2001 num. 142 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094

Massime precedenti Conformi: N. 16356 del 2016 Rv. 640853-01

Massime precedenti Vedi: N. 29973 del 2022 Rv. 665778-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10969** *del* **26/04/2025** (Rv. **674803-01**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.**

P. *(MASSERDOTTI SONIA) contro* I. *(VESCI LEONARDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 06/12/2023

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Collaborazione coordinata e continuativa - Conversione in rapporto di lavoro subordinato ex art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 - Natura sanzionatoria - Periodo antecedente la conversione - Principio di corrispettività - Conseguenze - Differenze retributive in base all'orario di lavoro effettivamente svolto - Spettanza.

La conversione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è un meccanismo di natura sanzionatoria che va coordinato, con riguardo al periodo antecedente alla propria operatività, con il principio di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, con la conseguenza che i compensi economici e le eventuali differenze retributive spettanti in relazione a tale lasso temporale debbono essere commisurati all'orario di lavoro effettivamente osservato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 69 com. 1, Cod. Civ. art. 2094

Massime precedenti Vedi: N. 27543 del 2020 Rv. 659693-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10964** *del* **26/04/2025** (Rv. **674801-01**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.**

C. *(GALDO MANUEL) contro* P. *(MELE MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/01/2020

133112 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE Istanze ex art. 89 c.p.c. - Autonomia rispetto all'oggetto principale della causa - Conseguenze - Impugnazione specifica - Necessità - Omessa impugnazione - Giudicato interno - Sussistenza.

L'istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive e l'eventuale correlata domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. sono caratterizzate da una propria specificità rispetto all'oggetto del contendere e danno luogo, pertanto, a una decisione del tutto indipendente rispetto a quella afferente alla domanda originariamente formulata, che può essere autonomamente impugnata e sulla quale, in mancanza di apposita impugnazione, si forma il giudicato interno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17914 del 2022 Rv. 665073-02

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10996** *del* **26/04/2025** (Rv. **675536-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **SOLAINI LUCA.** *Relatore:* **SOLAINI LUCA.**

I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* A. *(MARRA LUCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/03/2019

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Aziende esercenti servizi pubblici - Esenzione dall'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria - Condizioni - Accertamento della stabilità d'impiego - Fattispecie.

L'esenzione dall'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria dei dipendenti di aziende esercenti pubblici servizi opera soltanto ove si accerti che ai medesimi è garantita la stabilità d'impiego. (Fattispecie in tema di società cooperativa costituita per la gestione dell'edilizia sociale e partecipata da ente pubblico).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 25354 del 2018 Rv. 650995-01, N. 5429 del 2019 Rv. 652920-01, N. 11346 del 2021 Rv. 661108-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10966** *del* **26/04/2025** (Rv. **674802-01**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.**

G. *(CARONIA FERDINANDO) contro* R. *(CORSETTI ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 05/12/2023

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Impugnazione del licenziamento - Causa petendi - Individuazione - Deduzione in appello di un diverso profilo di illegittimità - Domanda nuova - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità.

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE In genere.

La causa petendi dell'azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l'efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell'atto denunciato nel ricorso

introduttivo, con la conseguenza che costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione, in sede di impugnazione, di un profilo di illegittimità diverso e non tempestivamente dedotto.

Riferimenti normativi: Legge 30/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 9675 del 2019 Rv. 653619-01, N. 15506 del 2015 Rv. 636234-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **11064** *del* **27/04/2025** (Rv. **674827-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

B. *(MAINI LO CASTO LUIGI) contro* E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/05/2021

158057 SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE Dipendenti dell'Ente Sviluppo Agricolo della Regione Sicilia (ESA) - Trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva - Spettanza - Mancata approvazione del regolamento ex art. 31 l.r. Sicilia n. 6 del 1997 - Irrilevanza - Misura del trattamento.

I dipendenti dell'ESA, ente pubblico strumentale della Regione Sicilia, hanno diritto a percepire il trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile vigente, senza che il relativo pagamento possa essere precluso dalla mancata approvazione, da parte della competente autorità regionale, del regolamento organico relativo alla disciplina giuridica ed economica del personale impiegato e salariato o delle tabelle di equiparazione ex art. 31 della l.r. Sicilia n. 6 del 1997; tale trattamento, peraltro, ai sensi del citato art. 31, non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali secondo le tabelle di equiparazione adottate dai rispettivi organi di amministrazione, vistate dai componenti gli organi di revisione ed approvate dal Presidente della Regione su deliberazione della Giunta regionale, e non può essere determinato applicando la contrattazione collettiva del Comparto Ministeri.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 164 art. 45, Legge Reg. Sicilia 07/03/1997 num. 6 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 11163 del 2008 Rv. 603014-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **11011** *del* **27/04/2025** (Rv. **675253-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **ROSETTI RICCARDO.** *Relatore:* **ROSETTI RICCARDO.**

S. *(COSI SAVERIO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/07/2018

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006259/2011 61643301

Massime precedenti Conformi: N. 6259 del 2011 Rv. 616433-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **11058** *del* **27/04/2025** (Rv. **675254-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

D. *(CATALDI CLAUDIO) contro* E. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/05/2021

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Incarichi dirigenziali nella P.A. - Obbligo di adottare i provvedimenti organizzativi interni finalizzati al relativo conferimento - Violazione - Azione di adempimento - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno da perdita di chance - Sussistenza - Presupposti - Riparto dell'onere della prova.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

La violazione dell'obbligo della P.A. di adottare i provvedimenti organizzativi interni finalizzati al conferimento di incarichi dirigenziali legittima il dipendente interessato ad agire non già per il relativo adempimento ma unicamente per il risarcimento del danno (liquidabile in via equitativa dal giudice) conseguente alla perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione e l'indennità di risultato, essendo egli tenuto, a tal fine, ad allegare la fonte del proprio diritto e l'inadempimento della controparte (cui compete, per converso, l'onere di provare che l'inadempimento è derivato da causa ad essa non imputabile), nonché a provare - anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità - l'esistenza di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlativo nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, secondo il principio della c.d. regolarità causale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21931 del 2024 Rv. 672135-01, N. 10030 del 2015 Rv. 635389-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **11216** *del* **28/04/2025** (Rv. **674781-01**)

Presidente: **SPENA FRANCESCA.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**

I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 23/06/2021

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Gestione commercianti INPS - Contributi a percentuale - Prescrizione - Decorrenza.

La prescrizione dei contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti dell'INPS decorre non già dalla scadenza del versamento dei contributi sul minimale di reddito ma da quella del versamento a saldo di quanto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 3 bis CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 18, Decreto Legge 15/04/2002 num. 63 art. 2, Legge 15/06/2002 num. 112 PENDENTE, DPR 07/12/2001 num. 435 art. 17, DPCM 06/06/2012

Massime precedenti Vedi: N. 13463 del 2017 Rv. 644520-01, N. 27950 del 2018 Rv. 651360-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **11154** *del* **28/04/2025** (Rv. **675257-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.**

S. *(CATERINO LUIGI) contro* F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/04/2024

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Dipendente assente per malattia - Svolgimento di attività extra-lavorative - Violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà e dei doveri generali di correttezza e buona fede - Configurabilità - Valutazione ex ante - Contenuto - Fattispecie.

Lo svolgimento di altre attività da parte del dipendente durante l'assenza per malattia, se da un lato mette in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore, per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia, dall'altro integra violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà e dei doveri di correttezza e buona fede; la relativa valutazione, trattandosi di illecito di pericolo e non di danno, è costituita da un giudizio ex ante, riferito al momento in cui è stato tenuto il comportamento contestato, e ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato illegittimo - per sproporzione tra la sanzione e l'infrazione disciplinare - il licenziamento comminato, a un lavoratore infortunatosi al braccio, in ragione dello svolgimento di un'attività ludica durante l'assenza per malattia, sulla scorta dell'accertamento che la serie variegata di attività compiute senza alcun tutore o fasciatura ne aveva esposto a rischio di peggioramento le condizioni di salute, tenuto conto delle prescrizioni mediche che indicavano il riposo e l'immobilizzazione dell'arto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Vedi: N. 26496 del 2018 Rv. 650900-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **11147** *del* **28/04/2025** (Rv. **675256-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.**

S. *(SANTAGATI ANTONIO) contro* R. *(GALASSI VALERIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 14/06/2024

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Licenziamento disciplinare - Clausola del c.c.n.l. contemplante sanzione conservativa - Efficacia retroattiva - Esclusione - Ragioni.

In tema di licenziamento disciplinare, non sono applicabili retroattivamente le previsioni del c.c.n.l. di settore che, in data successiva all'infrazione contestata e al provvedimento espulsivo, prevedano in relazione ai medesimi fatti una sanzione meramente conservativa, dal momento che l'apparato sanzionatorio di cui all'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970 (come novellato dalla l. n. 92 del 2012) e all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nel riservare la tutela reintegratoria ai casi di abuso consapevole del potere disciplinare, postula una sicura e chiaramente intellegibile conoscenza preventiva, da parte del datore di lavoro, dell'illegittimità del provvedimento espulsivo, derivante o dalla insussistenza del fatto contestato ovvero dalla pacifica riconducibilità del comportamento a una delle fattispecie che le parti sociali, nell'esercizio

dell'autonomia negoziale collettiva, hanno previamente qualificato come inidonee a giustificare l'espulsione del lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 3 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12365 del 2019 Rv. 653758-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **11130** *del* **28/04/2025** (Rv. **675255-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.** *Relatore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.**

D. *(MANCUSI SERGIO MASSIMO) contro* I. *(MASSA MANUELA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 22/10/2020

162024 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - GLOBALE Opposizione ex art. 445-bis c.p.c. - Spese di lite - Valutazione in base all'esito finale del giudizio di merito - Necessità - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione promosso avverso le risultanze conclusive della consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la soccombenza, quale criterio determinativo della statuizione sulle spese, deve essere valutata con riferimento al complesso dell'attività processuale svolta, comprensiva sia della fase di istruzione preventiva che di quella contenziosa di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, nell'accogliere due delle tre domande originariamente proposte dal ricorrente, aveva condannato l'INPS al pagamento della metà delle spese di lite della fase di istruzione preventiva, compensandole per la restante metà, e posto, invece, a carico del ricorrente quelle del giudizio di opposizione, sulla scorta di una valutazione della soccombenza parcellizzata in rapporto alle due fasi suddette).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26849 del 2019 Rv. 655550-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **11429** *del* **30/04/2025** (Rv. **675537-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.**

D. *(MARESCA ARTURO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 17/03/2023

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Divieto di licenziamento nel "periodo Covid" ex art. 46 d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - Applicabilità al licenziamento per superamento del periodo di comporto - Esclusione - Ragioni.

Il divieto di recesso del datore di lavoro nel "periodo Covid" non si applica al licenziamento per superamento del periodo di comporto, in quanto le norme che regolano le due fattispecie sono in rapporto di specialità reciproca, essendo ispirato l'art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con

modif. dalla l. n. 27 del 2020, alla specifica ratio di tutela dei lavoratori rispetto alle conseguenze negative sull'occupazione derivanti dal blocco o dalla riduzione dell'attività produttiva conseguente all'emergenza Covid-19, e attenendo, invece, l'art. 2110, comma 2, c.c., ad ipotesi particolari, di modo che quest'ultimo prevale sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa sia su quella limitativa dei licenziamenti individuali.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 46 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3044 del 2025 Rv. 673785-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **11584** *del* **02/05/2025** (Rv. **675538-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.**

Z. *(SABATINI FRANCO) contro* W. *(GALIZIA OSVALDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/10/2023

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Comportamenti costituenti violazione di legge o di doveri fondamentali del lavoratore - Affissione del codice disciplinare - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la necessità dell'affissione con riguardo alla contestazione, nei confronti del dipendente, di condotte ingiuriose e minacciose nei confronti di colleghi e di ulteriori comportamenti irrispettosi nei confronti della clientela e violativi dell'obbligo di attenersi alle condizioni di vendita stabilite dall'azienda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6893 del 2018 Rv. 647505-01

Massime precedenti Vedi: N. 28741 del 2019 Rv. 655610-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **11630** *del* **03/05/2025** (Rv. **675539-02**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.**

L. *(NICHIL ANTONIO PACIFICO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 19/11/2019

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE Medico specialista convenzionato - Assunzione in via preferenziale come medico specialista ambulatoriale - Computo dell'anzianità pregressa - Assimilabilità al rapporto di pubblico impiego - Esclusione - Fondamento.

Il medico convenzionato con il SSN, assunto in via preferenziale come medico specialista ambulatoriale, non ha diritto al computo, a fini economici, del pregresso servizio svolto in regime di convenzione, perché le relative prestazioni non sono assimilabili a quelle rientranti nel pubblico impiego, essendo svolte nell'ambito di un rapporto privo del requisito della subordinazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 2 lett. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/07/2000 num. 254 art. 6, DPCM 08/03/2001 art. 1, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6294 del 2020 Rv. 657185-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **11630** *del* **03/05/2025** (Rv. **675539-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.**

L. *(NICHIL ANTONIO PACIFICO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 19/11/2019

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE Medici convenzionati a tempo indeterminato - Diritto all'assunzione in via preferenziale come medici specialisti ambulatoriali - Sussistenza - Diritto al computo dell'anzianità pregressa - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

I medici convenzionati a tempo indeterminato hanno un titolo preferenziale all'assunzione come medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 23 dell'ACN 23 marzo 2005, come integrato con l'ACN 29 luglio 2009, nonché il diritto al computo della pregressa anzianità a fini economici solo se maturata in base allo stesso titolo, secondo la previsione di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), d.p.c.m. 8 marzo 2001, volta ad evitare un peggioramento del trattamento economico del sanitario che continui a svolgere la stessa attività. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda diretta ad ottenere il pieno riconoscimento dell'anzianità e del "maturato economico" pregresso, in quanto il sanitario aveva svolto l'attività in convenzione nell'ambito della medicina generica prima, e dei servizi poi, mentre il nuovo rapporto di impiego era stato instaurato in qualità di specialista ambulatoriale).

Riferimenti normativi: DPCM 08/03/2001 art. 1, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 2 lett. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/07/2000 num. 254 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 13236 del 2009 Rv. 608823-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **11741** *del* **05/05/2025** (Rv. **675551-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.** *Relatore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**

W. *(VISALLI ROSARIO) contro* B. *(GUARINO GIANCARLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/11/2021

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Procedimento

disciplinare - Designazione del rappresentante sindacale - Obbligo di procedere all'audizione congiunta - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

Il lavoratore che abbia designato il rappresentante sindacale per essere assistito nel procedimento disciplinare a proprio carico, facendo specifica richiesta di audizione congiunta, ha diritto di essere sentito unitamente a quest'ultimo dal datore di lavoro, senza tuttavia poter pretendere il differimento dell'incontro laddove si limiti ad addurre una generica impossibilità di presenziare, sua o del rappresentante, in quanto l'obbligo di accogliere tale richiesta sussiste solo ove la stessa risponda a un'effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'illegittimità di un licenziamento disciplinare in un caso in cui, a fronte della presentazione di dettagliate difese scritte e senza che fosse stata formulata specifica richiesta di audizione congiunta, il rappresentante sindacale aveva comunicato la propria indisponibilità per la data indicata dal datore di lavoro e il lavoratore non si era presentato all'incontro).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 855 del 2017 Rv. 642512-02, N. 980 del 2020 Rv. 656533-01, N. 19846 del 2020 Rv. 658846-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **11664** *del* **05/05/2025** (Rv. **675550-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

A. *(FAVALLI GIACINTO) contro* B. *(MOSHI NYRANNE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/02/2020

103294 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - IN GENERE Indennità di rischio radiologico - Personale diverso da medici e tecnici di radiologia - Spettanza - Condizioni - Accertamento giudiziale - Giudizio negativo della commissione tecnica - Preclusione - Esclusione - Fondamento.

L'accertamento giudiziale della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento, in favore del personale diverso da medici e tecnici di radiologia, del diritto all'indennità di rischio radiologico e alla fruizione dello speciale congedo, non è precluso dal giudizio negativo della commissione tecnica di cui all'art. 58, comma 4, del d.P.R. n. 270 del 1987, la cui attività, vertendosi in materia di diritti soggettivi che sorgono per effetto dell'applicazione del dipendente ad un'attività che lo esponga alle radiazioni nelle dosi superiori a quelle stabilite dalla legge, non è espressione di alcun potere amministrativo discrezionale e non ha, pertanto, efficacia costitutiva.

Riferimenti normativi: Legge 27/10/1988 num. 460 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 742 art. 5, DPR 20/05/1987 num. 270 art. 58

Massime precedenti Difformi: N. 19819 del 2013 Rv. 628596-01

Massime precedenti Vedi: N. 17116 del 2015 Rv. 636424-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **11920** *del* **06/05/2025** (Rv. **675552-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.**

A. *(LIMUTI WILLIAM) contro* I. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/06/2021

132170 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) Art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 - Rito del lavoro - Applicabilità - Trattazione scritta - Deposito telematico del dispositivo all'esito della camera di consiglio - Lettura in udienza - Equivalenza.

133050 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO In genere.

La norma emergenziale di cui all'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, che consente la sostituzione dell'udienza in presenza con quella cartolare, si applica anche alle controversie di lavoro, cosicché anche per quest'ultime, in tali casi, il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio equivale alla lettura dello stesso in udienza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13176 del 2024 Rv. 671198-01, N. 17587 del 2024 Rv. 671887-01, N. 32358 del 2023 Rv. 669549-01, N. 15993 del 2024 Rv. 671266-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **11918** *del* **06/05/2025** (Rv. **675258-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.**

B. *(PAOLANTONI SILVIA) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/06/2021

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Appalto svolto all’interno dell’azienda del committente - Infortunio dei dipendenti dell’appaltatore - Violazione degli obblighi ex art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008 - Responsabilità del committente ex artt. 2087 c.c. - Fondamento - Omessa ingerenza sull'attività dell’impresa appaltatrice - Irrilevanza.

Il datore di lavoro committente che affidi in appalto lavori, servizi o forniture da svolgersi all'interno della propria azienda, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della medesima, e, avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, non ottemperi agli specifici obblighi imposti dall'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, risponde dell'infortunio sul lavoro occorso ai dipendenti dell'impresa appaltatrice che sia causalmente riconducibile a tale inadempimento, anche in mancanza di qualsiasi ingerenza sull'attività di quest'ultima, realizzandosi una compresenza organizzata e coordinata di lavoratori di più imprese sinergicamente orientata al medesimo scopo produttivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655

Massime precedenti Vedi: N. 9178 del 2023 Rv. 667234-01, N. 2517 del 2023 Rv. 666602-01, N. 12465 del 2020 Rv. 658114-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **11968** *del* **07/05/2025** (Rv. **675259-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **GARRI GUGLIELMO.** *Relatore:* **GARRI GUGLIELMO.**

B. *(NASO DOMENICO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/07/2019

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013440/2024 67120001

Massime precedenti Conformi: N. 13440 del 2024 Rv. 671200-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **11960** *del* **07/05/2025** (Rv. **675542-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

F. *(BAIOCCHI DAVIDE) contro* I. *(SFERRAZZA MAURO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/06/2022

129002 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE Assegno per il nucleo familiare - Requisito reddituale - Fattore di graduazione della prestazione - Esclusione - Elemento costitutivo del diritto alla prestazione - Sussistenza - Onere della prova - Spettanza.

In tema di assegno per il nucleo familiare, il reddito riferibile allo stesso non rappresenta mero fattore di graduazione dell'entità della prestazione richiesta, bensì elemento costitutivo del diritto al relativo conseguimento, la cui prova incombe, pertanto, su tutti coloro - cittadini italiani, europei o extraeuropei - che ne reclamino il riconoscimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6953 del 2023 Rv. 666978-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **12027** *del* **07/05/2025** (Rv. **675260-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(ROCCO NICOLA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO POTENZA, 15/11/2022

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Vigili del fuoco - Personale volontario - Condanna per reato doloso - Radiazione - Provvedimento necessitato - Ragioni - Fattispecie.

La radiazione dagli elenchi dei vigili del fuoco volontari ex art. 35, comma 2, della l. n. 521 del 1988 non costituisce esercizio di potestà disciplinare bensì conseguenza automatica della condanna penale per un reato doloso, configurando un'ipotesi di decadenza dovuta alla perdita dei requisiti morali e di condotta incensurabile richiesti per l'iscrizione e indispensabili in ragione delle funzioni, anche di polizia giudiziaria, conferite ai suddetti volontari. (Nella specie, la S.C., in riforma dell'impugnata sentenza, ha confermato il provvedimento di radiazione di un soggetto nei cui confronti era stata emessa sentenza di patteggiamento per il reato di violenza sessuale di gruppo ex artt. 110 e 609-octies c.p., in ragione della equiparazione della stessa alla sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 05/12/1988 num. 521 art. 35 com. 2, DPR 06/02/2004 num. 76 art. 20 com. 1 lett. F, Decreto Legisl. 13/10/2005 num. 217 art. 5, Legge 01/02/1989 num. 53 art. 26 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8967 del 2023 Rv. 667171-01

Massime precedenti Vedi: N. 20721 del 2019 Rv. 654793-02, N. 7366 del 2024 Rv. 670454-01, N. 30577 del 2024 Rv. 672941-02, N. 439 del 2021 Rv. 660138-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **11940** *del* **07/05/2025** (Rv. **675553-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

V. *(PIZZUTI PAOLO) contro* U. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/10/2018

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE Docenti universitari assegnati ad attività assistenziali - Trattamento economico aggiuntivo - Art. 6 d.lgs. n. 517 del 1999 - Art. 102, comma 2, d.P.R. n. 382 del 1980 - Estensione automatica di ciascuna componente del trattamento retributivo della dirigenza medica - Esclusione - Adeguatezza delle risorse - Verifica - Finalità perequativa - Necessità.

In tema di trattamento economico aggiuntivo spettante ai docenti universitari impegnati in attività assistenziali, l'art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999, richiamando l'art. 102, comma 2, del d.P.R. n. 382 del 1980, ha fissato, con una chiara finalità perequativa, un criterio di quantificazione del trattamento economico che tenga conto, da un lato, del trattamento economico già corrisposto al docente dall'Università e, dall'altro, dell'assetto della dirigenza medica e della struttura della retribuzione per essa delineata dalle parti collettive, con la conseguenza che ai docenti non può essere operata l'estensione automatica della disciplina dettata per ciascuna componente del trattamento retributivo dai CCNL della dirigenza medica succedutisi nel tempo, dovendo, al contrario, essere verificata l'adeguatezza delle risorse stanziate ai sensi del comma 2 del citato art. 6, globalmente considerate, ad assicurare la finalità perequativa dei trattamenti complessivi e non delle singole voci stipendiali, secondo un criterio di "congruità e proporzione".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/12/1999 num. 517 art. 6, DPR 11/07/1980 num. 382 art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 CORTE COST., Legge 25/03/1971 num. 213 art. 4 CORTE COST., DPR 28/11/1990 num. 384, Contr. Coll. 05/12/1996, Contr. Coll. 08/06/2000

Massime precedenti Vedi: N. 12952 del 2022 Rv. 664482-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9279 del 2016 Rv. 639531-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **11943** *del* **07/05/2025** (Rv. **675541-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

G. *(DORSI DANIELE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/02/2024

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Giudicato - Interpretazione - Criteri - Esame del dispositivo e della motivazione - Necessità - Fattispecie.

L'interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva illegittimamente integrato ab extra, con conseguente rideterminazione in peius della carriera della ricorrente, la sentenza passata in giudicato con cui, tanto nella motivazione quanto nel dispositivo, era stato univocamente riconosciuto il diritto della docente al computo integrale del servizio prestato ai fini dell'anzianità di servizio e della retribuzione, senza alcun abbattimento e senza escludere l'applicazione della regola dell'equivalenza prevista dell'art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 489

Massime precedenti Vedi: N. 31149 del 2019 Rv. 655985-01, N. 21165 del 2019 Rv. 654996-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **11942** *del* **07/05/2025** (Rv. **675540-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

D. *(PARAGALLO FABRIZIO) contro* I. *(MASSAFRA PAOLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/02/2021

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Direttore generale ENAM - Procedura di rinnovo dell'incarico - Mancato perfezionamento - Art. 7, comma 3-bis, d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - Subentro dell'INPDAP a seguito di soppressione dell'ENAM - Determinazione di mancato rinnovo dell'incarico - Legittimità - Fondamento - Impossibilità sopravvenuta della prestazione.

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE In genere.

Laddove la procedura di rinnovo della carica di direttore generale dell'ENAM non risulti perfezionata con la stipula del contratto e si verifichi, ai sensi dell'art. 7, comma 3-bis, d.l. n. 78 del 2010, la soppressione dell'ente con conseguente subentro dell'INPDAP, è legittima la determinazione di mancato rinnovo dell'incarico, giacché la normativa sopravvenuta determina l'impossibilità giuridica della prestazione oggetto del contratto e la sua conseguente risoluzione, per ragioni dovute alla diversa organizzazione dell'amministrazione subentrante e al venir meno della pregressa funzione apicale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16753 del 2019 Rv. 654242-01, N. 25517 del 2024 Rv. 672471-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16728 del 2012 Rv. 623427-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **12128** *del* **08/05/2025** (Rv. **675392-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

A. *(ROSETTINI FRANCESCO) contro* B. *(DI PASQUALE DEBORAH)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/12/2020

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Mansioni accessorie inferiori - Adibizione - Esigibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore, in considerazione del suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, purché esse non siano completamente estranee alla sua professionalità e ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, e sempre che la richiesta di svolgere mansioni inferiori sia marginale rispetto a quelle qualificanti ovvero, laddove non ricorra tale aspetto, sia meramente occasionale, fermo restando lo svolgimento in via prevalente delle suddette attività qualificanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato l'illegittimità dell'assegnazione di una infermiera a mansioni proprie di un operatore sociosanitario, in quanto non effettuata in via marginale ed occasionale bensì in maniera prevalente, riguardando buona parte della giornata lavorativa, nonché "costante e sistematica").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Costituzione art. 98, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8910 del 2019 Rv. 653216-01, N. 19419 del 2020 Rv. 658845-01, N. 27049 del 2007 Rv. 601422-01, N. 17774 del 2006 Rv. 591870-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **12210** *del* **08/05/2025** (Rv. **675261-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/03/2024

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Supplenze temporanee - Seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze - Equiparazione agli insegnanti abilitati di quelli in possesso di laurea e ventiquattro crediti formativi - Esclusione - Conseguenze.

In tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. 13 giugno 2007 e nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze previste dall'art. 1-quater del d.l. n. 126 del 2019, devono essere inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, cui non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di ventiquattro crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 59 del 2017 (nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla modifica operata dal d.l. n. 36 del 2022), i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie di circolo e di istituto e nella seconda fascia delle citate graduatorie provinciali per le supplenze.

Riferimenti normativi: DM min. IUR 13/06/2007 art. 5 com. 3, Decreto Legisl. 13/04/2017 num. 59 art. 5 com. 1, Decreto Legge 29/10/2019 num. 126 art. 1 quater CORTE COST., Legge

20/12/2019 num. 159 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/2022 num. 36 CORTE COST., Legge 29/06/2022 num. 79 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7084 del 2024 Rv. 670357-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **12293** *del* **09/05/2025** (Rv. **675555-01**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** *Estensore:* **AMIRANTE VITTORIA.** *Relatore:* **AMIRANTE VITTORIA.**

M. *(RABACCHIN BARBARA) contro* P.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/06/2024

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Art. 58, lett. b), c.c.n.l. addetti all'industria delle calzature - Obbligo datoriale di informare il lavoratore un mese prima della scadenza del termine - Natura - Conformazione del potere di licenziamento - Equiparazione della ritardata informazione a quella omessa - Ragioni.

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, la previsione dell'obbligo datoriale di informare il lavoratore un mese prima della scadenza del termine, contenuta nell'art. 58, lett. b), del c.c.n.l. addetti all'industria delle calzature, conforma - al pari dell'arco temporale massimo di comporto - l'esercizio del potere di licenziamento, dovendosi interpretare il silenzio della norma collettiva per l'ipotesi della tardività di tale comunicazione nel senso della equiparazione del ritardo alla omissione dell'informazione, in quanto il superamento del termine concordemente pattuito dalle parti sociali in relazione all'obbligo di tenere una condotta o compiere un determinato atto deve essere inteso come valutazione di intrinseca inadeguatezza a soddisfare detto obbligo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 21/06/2021 art. 58

Massime precedenti Vedi: N. 13491 del 2024 Rv. 671202-01, N. 20761 del 2018 Rv. 650127-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **12272** *del* **09/05/2025** (Rv. **675622-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*

N. *(ZAULI CARLO) contro* A. *(COSSU BRUNO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/11/2022

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Divieto di tener conto delle assenze ex d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - Conoscenza del datore di lavoro della causa dell'assenza - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, il divieto di computo delle assenze stabilito dall'art. 26, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, opera oggettivamente, a prescindere dalla conoscenza che il datore di lavoro abbia della causa dell'assenza, sia in quanto l'esistenza di una siffatta condizione per l'applicabilità dello scomputo introdurrebbe surrettiziamente un requisito aggiuntivo non previsto dalla legge,

sia in quanto il legislatore, tacendo sulla conoscenza soggettiva del datore, ha evidentemente ritenuto - nel bilanciamento degli opposti interessi - di dare prevalenza a quello del lavoratore ammalato per ragioni riconducibili alla situazione eccezionale di emergenza pandemica, considerando, per converso, recessiva la tutela dell'affidamento datoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 26, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5413 del 2003 Rv. 561941-01, N. 17780 del 2005 Rv. 583730-01, N. 15845 del 2024 Rv. 671278-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **12275** *del* **09/05/2025** (Rv. **675554-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

F. *(CATTADORI MICHELE) contro* I. *(FAILLA LUCA MASSIMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/04/2024

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Rito cd. Fornero - Abrogazione ad opera dell'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022 - Procedimenti instaurati prima del 28 febbraio 2023 - Forma del gravame - Reclamo - Applicazione - Ragioni.

Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, l'abrogazione delle norme del rito cd. Fornero opera per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, sicché, per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, il gravame è assoggettato alle forme del reclamo anziché a quelle dell'appello, tenuto conto, da un lato, che la coincidenza temporale tra l'abrogazione delle norme preesistenti e l'applicazione delle nuove, prevista dal decreto, ne assicura la contestuale operatività; dall'altro, che l'espressa volontà legislativa si mostra coerente con il principio della perpetuatio iurisdictionis, in forza del quale il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda; infine, che l'art. 37 del medesimo d.lgs., che dispone l'abrogazione dell'art. 1, commi da 47 a 69, della l. n. 92 del 2012, non prevede alcuna disciplina intertemporale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 37

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **12473** *del* **11/05/2025** (Rv. **675543-02**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.**

M. *(SOTTILE GIUSEPPE) contro* T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/12/2023

103173 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI Uso aziendale - Nozione - Portata ed effetti - Conseguenze - Derogabilità "in peius" ad opera dei contratti collettivi - Ammissibilità.

La reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, di un comportamento favorevole nei confronti dei propri dipendenti, che si traduca in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti individuali e collettivi, integra

di per sé gli estremi dell'uso aziendale, il quale - in ragione della sua appartenenza al novero delle c.d. fonti sociali, dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, con la conseguenza che il trattamento di favore che ne deriva è modificabile in peius dalle fonti collettive (nazionali e aziendali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1340, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2078

Massime precedenti Conformi: N. 8342 del 2010 Rv. 613298-01

Massime precedenti Vedi: N. 3296 del 2016 Rv. 638966-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **12488** *del* **11/05/2025** (Rv. **675620-02**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **DE MARINIS NICOLA.** *Relatore:* **DE MARINIS NICOLA.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(FONTANA GIORGIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 03/01/2024

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI Magistrati onorari - Natura subordinata del rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia - Esclusione - Sentenza della CGUE del 16 luglio 2020 (C-658/18) - Rilevanza della nozione di "lavoratore" propria del diritto dell'Unione - Caratteristica - Rilevanza ai fini dell'abusiva reiterazione del contratto a termine - Sussistenza.

141039 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - ONORARI In genere.

In tema di magistratura onoraria, pur dovendo escludersi che il rapporto di servizio del magistrato onorario sia riconducibile ad un rapporto di lavoro di natura subordinata con il Ministero della Giustizia, ai fini dell'applicazione della disciplina sanzionatoria dell'abusiva reiterazione del contratto a termine assume rilevanza la nozione di "lavoratore" propria del diritto dell'Unione, come delineata dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 16 luglio 2020, in causa C-658/18, per la quale è essenziale che, per un certo periodo di tempo, un soggetto fornisca a un altro, sotto la direzione di quest'ultimo, prestazioni non meramente marginali e accessorie, percependo in cambio una retribuzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 106, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 4 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 1 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 28 com. 2, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10080 del 2023 Rv. 667553-01, N. 10774 del 2020 Rv. 657872-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **12488** *del* **11/05/2025** (Rv. **675620-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **DE MARINIS NICOLA.** *Relatore:* **DE MARINIS NICOLA.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(FONTANA GIORGIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 03/01/2024

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Giudice di pace - Domanda di accertamento della qualità di "lavoratore" ai sensi del diritto eurounitario e del conseguente trattamento economico e normativo -

Trattamento spettante al magistrato togato - Assunzione come mero parametro - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza.

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in relazione al petitum sostanziale dedotto in giudizio, la domanda di un giudice di pace volta all'accertamento della sua qualità di "lavoratore" ai sensi del diritto eurounitario (nella specie quale presupposto per il riconoscimento del danno "comunitario" per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine) e della spettanza del conseguente trattamento economico e normativo, in relazione alla quale il riferimento al trattamento spettante al magistrato togato sia assunto come mero parametro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10080 del 2023 Rv. 667553-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21986 del 2021 Rv. 661873-01, N. 11272 del 1998 Rv. 521313-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **12473** *del* **11/05/2025** (Rv. **675543-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.**

M. *(SOTTILE GIUSEPPE) contro* T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/12/2023

103173 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI Uso aziendale - Idoneità ad eliminare la normale riassorbibilità dei superminimi individuali - Sussistenza - Vincolo "sine die" per la parte datoriale - Esclusione - Potere del datore di lavoro di sottrarsi all'osservanza di tale uso aziendale - Condizioni - Fattispecie.

103364 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCATTI DI ANZIANITA' - MINIMI SALARIALI In genere.

La naturale riassorbibilità dei superminimi individuali può venir meno per effetto di un uso aziendale, ma esso non può vincolare sine die la parte datoriale impedendole, a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali, di sottrarsi alla sua osservanza esercitando la facoltà di recesso prevista nel contratto individuale, la quale deve però esplicarsi nel rispetto del principio di correttezza e buona fede e in coerenza con la natura di fonte sociale dell'uso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva affermato la revocabilità unilaterale dell'uso aziendale anzidetto, avvenuta senza un'espressa dichiarazione diretta ai lavoratori e in conseguenza della sola previsione di incrementi retributivi in un accordo di rinnovo del c.c.n.l. Telecomunicazioni, che nulla aveva disposto in ordine all'uso suddetto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2078, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23105 del 2019 Rv. 655017-01, N. 26017 del 2018 Rv. 650897-01, N. 3296 del 2016 Rv. 638966-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **12531** *del* **12/05/2025** (Rv. **675544-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.**

A. *(ESPOSITO MARCO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/04/2024

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Dirigenti scolastici in servizio all'estero - Parte variabile della retribuzione di posizione - Regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 31, comma 3, del c.c.n.l. del 7.8.2024 - Spettanza - Esclusione.

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.

Ai dirigenti scolastici in servizio all'estero, fino alla stipula dell'art. 31, comma 3, del c.c.n.l. del 7.8.2024, non compete la parte variabile della retribuzione di posizione, in quanto la previsione speciale di cui all'art. 48, comma 4, del c.c.n.l. del 2006 - riferita alla sola dirigenza estera - riconosce la sola parte fissa della retribuzione medesima.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 01/04/2006 art. 48 com. 4, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 658 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/2017 num. 64 art. 29, Contr. Coll. 07/08/2024 art. 31 com. 3

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **12973** *del* **14/05/2025** (Rv. **675546-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

I. *(PULLI CLEMENTINA) contro* P. *(BOER PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/01/2017

129067 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI Lavoratori che ricoprono cariche sindacali provinciali e nazionali - Maggiorazione contributiva ex art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000 - Spettanza - Fondamento.

Il beneficio della maggiorazione contributiva riconosciuto dall'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000, al ricorrere delle condizioni d'invalidità stabilite dalla norma, spetta anche ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, per tutta la durata dell'aspettativa non retribuita di cui all'art. 31, comma 2, della l. n. 300 del 1970, giacché un'interpretazione in senso contrario costituirebbe un ostacolo all'esercizio dell'attività sindacale e produrrebbe effetti discriminatori proprio per quei lavoratori che versano in condizioni di più elevata invalidità, in contrasto con gli artt. 38 e 51 Cost.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 38, Costituzione art. 51

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **12971** *del* **14/05/2025** (Rv. **675545-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* A. *(GUARISO ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/05/2018

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Premio di natalità ex art. 1, comma 353, l. n. 232 del 2016 (ratione temporis vigente) - Cittadine extracomunitarie prive di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - Spettanza - Circolari Inps applicative nn. 39, n. 61 e n. 78 del 2017 - Illegittimità - Fondamento.

Il premio di natalità di cui all'art. 1, comma 353, della l. n. 232 del 2016 (ratione temporis vigente) spetta alle cittadine extracomunitarie, anche se prive di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, essendo illegittime le circolari Inps n. 39, n. 61 e n. 78 del 2017, in quanto di atti interni che, nel richiedere tale permesso come presupposto per il riconoscimento del premio, introducono, in violazione del criterio di gerarchia delle fonti, un presupposto - quello della nazionalità - non previsto dalla norma primaria per il riconoscimento del beneficio, che che determina un'ingiustificata disparità di trattamento contraria alla legge.

Riferimenti normativi: Legge 11/12/2016 num. 232 art. 1 com. 353 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10728 del 2024 Rv. 670997-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **13057** *del* **16/05/2025** (Rv. **675556-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

L. *(LALLI CLAUDIO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SASSARI, 13/09/2023

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Aumento o riduzione dei compensi ex art. 4, commi 2 e 4, del d.m. n. 55 del 2014 - Sindacabilità in cassazione - Limiti.

In tema di compensi di avvocato, gli aumenti e le riduzioni previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 4 dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, per l'ipotesi di difesa di (o contro) una pluralità di parti, non sono sindacabili in sede di legittimità se contenuti entro i minimi e massimi di tariffa, non necessitando in quest'ultimo caso di specifica motivazione, fermo restando, comunque, che deve trattarsi di cause riguardanti soggetti caratterizzati dalla stessa posizione processuale.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 461 del 2020 Rv. 656861-02

Massime precedenti Vedi: N. 12537 del 2019 Rv. 653760-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31030 del 2019 Rv. 656077-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **13038** *del* **16/05/2025** (Rv. **675547-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.**

A. *(MORESCO VITTORIO) contro* M. *(INFANTINO BORIS)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/02/2021

103364 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCATTI DI ANZIANITA' - MINIMI SALARIALI Superminimo individuale - Principio dell'assorbimento - Eccezioni - Onere della prova - A carico del lavoratore - Fattispecie.

Il cd. superminimo è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a una qualifica superiore, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, interpretando restrittivamente la lettera di assunzione - secondo cui "ogni futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto dalla legge o dal c.c.n.l. sarà assorbito nel superminimo assorbibile" -, aveva limitato tale assorbimento ai soli aumenti dei minimi tabellari, escludendolo per quello derivante dal passaggio automatico ad un superiore inquadramento, previsto dal c.c.n.l. fin dall'assunzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1367

Massime precedenti Conformi: N. 26017 del 2018 Rv. 650897-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **13182** *del* **18/05/2025** (Rv. **675557-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.**

I. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(D'ANGELO INNOCENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/03/2023

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni amministrative per lavoro irregolare ex art. 3 del d.l. n. 12 del 2002 - Natura "sostanzialmente penale" - Conseguenze - Principio di retroattività della lex mitior - Applicabilità.

La sanzione amministrativa per il c.d. lavoro irregolare, prevista dall'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. con modif. nella l. n. 73 del 2002, in ragione della sua eccedenza rispetto al valore del profitto in concreto conseguito o conseguibile dall'autore dell'illecito, ha natura afflittiva e quindi "sostanzialmente penale", con conseguente applicabilità del regime di retroattività della lex mitior.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20949 del 2024 Rv. 671976-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **13234** *del* **19/05/2025** (Rv. **675566-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.**

P. *(FERRARI MORANDI ESTER) contro* I. *(CIACCI PATRIZIA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 20/01/2022

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Contestazioni parziali alla CTU - Omologa - Esclusione - Ricorso in opposizione - Accertamento giudiziale - Estensione.

In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., le contestazioni - anche parziali - alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso

l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3377 del 2019 Rv. 652901-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **13237** *del* **19/05/2025** (Rv. **675567-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.**

F. *(FERRARI MORANDI ESTER) contro* I. *(GIANNICO GIUSEPPINA)*

Rigetta, TRIBUNALE TIVOLI, 23/12/2021

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Assegno ordinario di invalidità - Diversità delle conclusioni dei CTU nominati in giudizi distinti - Violazione del giudicato - Esclusione - Ragioni.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la diversità delle conclusioni rassegnate dal CTU nel giudizio per la mancata conferma dell'assegno ordinario di invalidità, rispetto a quelle del CTU nominato in altro procedimento che aveva dato luogo al riconoscimento di tale assegno, non consente di ravvisare alcuna violazione di giudicato se prospettata in relazione a stati patologici la cui valutazione è ex se variabile nel tempo, e per i quali può dunque escludersi la sovrapponibilità del quadro clinico accertato dai due consulenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30828 del 2024 Rv. 672953-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **13529** *del* **20/05/2025** (Rv. **675569-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

I. *(PASSARELLI MARIA) contro* S. *(FORNACIARI ERMANNO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE NASpI - Art. 3, comma 1, d. lgs. n. 22 del 2015 (ratione temporis applicabile) - Requisiti - Criteri di determinazione.

In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASpI), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 (nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall'art. 1, comma 171, della l. n. 207 del 2024), il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo è integrato, oltre che dalle giornate di ferie e/o di riposo retribuito, da ogni giornata che dà luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione, mentre il requisito dei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione va computato escludendo i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause previste dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 3 com. 1, Legge 30/12/2024 num. 207 art. 1 com. 171

Massime precedenti Vedi: N. 3593 del 2025 Rv. 673723-01, N. 22922 del 2024 Rv. 672302-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **13525** *del* **20/05/2025** (Rv. **675631-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

I. *(DE ROSE EMANUELE) contro* E. *(SAVELLI CLAUDIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/04/2019

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Trattamento di fine rapporto - Disciplina delle anticipazioni - Derogabilità in melius ex art. 2120, ultimo comma, c.c. - Corresponsione continuativa del T.F.R. in busta paga senza specifica causale - Illegittimità - Ragioni - Fattispecie.

La derogabilità in melius della disciplina delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto, prevista dall'art. 2120, ultimo comma, c.c., non può realizzarsi mediante accredito continuativo mensile nella busta paga di un'anticipazione dello stesso non sostenuta da specifica causale, in quanto tale modalità svuota la funzione dell'anticipazione di erogazione una tantum, alterando il meccanismo di funzionamento legale del T.F.R. attraverso l'accantonamento mensile. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia d'appello che aveva ritenuto legittima l'anticipazione del T.F.R. corrisposta mensilmente in busta paga ai lavoratori, in base a un accordo contenuto nel contratto di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7546 del 1998 Rv. 517657-01, N. 4133 del 2007 Rv. 595561-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **13514** *del* **20/05/2025** (Rv. **675568-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.**

L. *(CESTER CARLO) contro* P.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/04/2021

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Infortunio del dipendente dell'impresa subappaltatrice - Responsabilità del preposto del subappaltante - Esclusione - Fondamento - Eccezioni.

Nell'ipotesi di infortunio del dipendente dell'impresa subappaltatrice, la responsabilità del preposto del subappaltante non è configurabile né ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 (disposizione che non riguarda il preposto e regola solo la responsabilità del datore di lavoro, committente o subcommittente, e dell'appaltatore, in considerazione di una serie di obblighi che la legge attribuisce ai datori di lavoro chiamati a cooperare tra di loro), né per la mancata adozione delle misure precauzionali previste nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), in quanto anche l'obbligo di adottare tali misure incombe sul datore di lavoro o su un suo delegato munito di adeguati poteri decisionali e di spesa, e non sul preposto, destinatario del solo obbligo di assicurare il rispetto delle misure già decise e predisposte dal datore e dai dirigenti

responsabili, essendo comunque necessario, ai fini di una sua responsabilità, che egli sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 5419 del 2019 Rv. 652918-01, N. 2517 del 2023 Rv. 666602-01, N. 29157 del 2024 Rv. 673017-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **13618** *del* **21/05/2025** (Rv. **675571-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

U. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 02/04/2024

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Personale docente e A.T.A. della scuola statale - Sistema retributivo per fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio - Disposizioni di "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013 - "Sterilizzazione" dell'anno 2013 ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali - Durata - Rilevanza agli effetti giuridici dell'anzianità - Esclusione.

In tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 23 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, DPR 04/09/2013 num. 122 art. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legge 23/01/2014 num. 3 art. 1, Legge 19/03/2014 num. 41, Contr. Coll. 13/03/2013 art. 1 com. 3, Contr. Coll. 07/08/2014

Massime precedenti Vedi: N. 34724 del 2023 Rv. 669563-01, N. 5138 del 2022 Rv. 663890-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **13654** *del* **21/05/2025** (Rv. **675561-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

B. *(GIACOMARDO LUCIO) contro* A. *(PORTA OLGA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/06/2023

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE Medici convenzionati ambulatoriali - Trattamento economico - Disciplina - Contratti collettivi nazionali e integrativi - Retribuzione cd. incentivante - Distinzione tra compensi per performance generali e performance individuali, in forma aggregata o di gruppo - Corresponsione dei compensi per performance individuali - Condizioni.

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di trattamento economico dei medici convenzionati ambulatoriali, la disciplina prevista dagli accordi collettivi nazionali del 9 febbraio 2005 e del 30 luglio 2015 in relazione alla retribuzione c.d. incentivante distingue compensi per performance generali, remunerativi di obiettivi riguardanti l'intera struttura, e compensi per performance individuali, in forma aggregata o di gruppo, per la cui corresponsione è necessaria la previa fissazione di obiettivi individuali, in forma parimenti aggregata o di gruppo, tramite accordi regionali ed aziendali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 CORTE COST., Contr. Coll. 09/02/2005, Contr. Coll. 30/07/2015

Massime precedenti Vedi: N. 11566 del 2021 Rv. 661117-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **13578** *del* **21/05/2025** (Rv. **675560-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **MAGNANENSI SIMONA.** *Relatore:* **MAGNANENSI SIMONA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

I. *(SFERRAZZA MAURO) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/10/2021

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Lavoro carcerario - Cessazione dell'attività lavorativa inframuraria per trasferimento in diverso istituto di pena - Stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della NASpI - Sussistenza.

La cessazione del rapporto di lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, determinata dal trasferimento in diverso istituto penitenziario, dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASpI.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 396 del 2024 Rv. 669710-02 Rv. 669710-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **13575** *del* **21/05/2025** (Rv. **675570-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.**

I. *(PREDEN SERGIO) contro* M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/05/2019

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Pensione di anzianità - Regola generale della decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda - Deroga per effetto dell'art. 1, comma 195, l. n. 147 del 2013 (c.d. misura di salvaguardia) - Esclusione.

La regola generale dettata dall'art. 22, comma 5, della l. n. 153 del 1969, secondo cui la pensione di anzianità "decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda", non è derogata dall'art. 1, comma 195, della l. n. 147 del 2013, il quale individua solo un limite iniziale inderogabile (1° gennaio 2014) all'applicazione della disciplina di miglior favore, riconducibile alle cd. misure di salvaguardia, stabilita per il trattamento pensionistico dei lavoratori di cui al precedente comma 194.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 com. 5 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 195 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 194 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 25075 del 2023 Rv. 668752-01, N. 23414 del 2024 Rv. 672143-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **13577** *del* **21/05/2025** (Rv. **675559-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **MAGNANENSI SIMONA.** *Relatore:* **MAGNANENSI SIMONA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

I. *(SFERRAZZA MAURO) contro* M. *(ANDREONI AMOS)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/06/2022

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Lavoro carcerario - Ammissione alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 - Cessazione dell'attività lavorativa inframuraria - Stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della NASpI - Sussistenza.

La cessazione del rapporto di lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, determinata dall'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico ex art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASpI.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2015 num. 22 art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 20 CORTE COST., DPR 29/09/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 396 del 2024 Rv. 669710-02 Rv. 669710-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **13556** *del* **21/05/2025** (Rv. **675558-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(BAVA ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/07/2023

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere e categorie equiparate - Elargizione di cui all'art. 1 l. n. 302 del 1990 - Prescrizione decennale - Decorrenza - Dalla data di entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006.

127028 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE In genere.

Il diritto delle vittime del dovere, e dei soggetti ad esse equiparati, alla speciale elargizione una tantum, già prevista dall'art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si prescrive nel termine di dieci anni, il quale decorre dalla data di entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006, che ne ha disciplinato termini e modalità di corresponsione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 07/07/2006 num. 243 art. 4, Legge 20/10/1990 num. 302 art. 1, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 565 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18309 del 2020 Rv. 659091-01, N. 34714 del 2024 Rv. 673322-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **13556** *del* **21/05/2025** (Rv. **675558-02**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(BAVA ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/07/2023

Il diritto delle vittime del dovere, e dei soggetti ad esse equiparati, alla speciale elargizione una tantum, già prevista dall'art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si prescrive nel termine di dieci anni, il quale decorre dalla data di entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006, che ne ha disciplinato termini e modalità di corresponsione.

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **13691** *del* **22/05/2025** (Rv. **675573-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.**

A. *(TRIVELLINI RAFFAELE) contro* A. *(PESSI ROBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/11/2021

103312 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DELLE FERIE Ferie non godute - Divieto di monetizzazione ex art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012 - Cessazione del rapporto di lavoro cui il lavoratore abbia concorso - Applicabilità - Condizioni - Effettiva possibilità di godimento delle ferie - Onere della prova - A carico del datore di lavoro - Fattispecie.

Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute ex art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, interpretato in conformità alla giurisprudenza della CGUE (v. sentenza del 18.1.2024, n. 218), si applica anche per ogni causa di cessazione del rapporto di lavoro (ivi compresi i licenziamenti) a cui il lavoratore abbia concorso attivamente, sempreché egli, ancorché dirigente, si sia consapevolmente astenuto dal fruire delle ferie dopo essere stato messo in condizione di esercitare in modo effettivo il relativo diritto dal datore di lavoro, su cui grava il corrispondente onere della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in assenza della prova anzidetta, aveva escluso la monetizzazione delle ferie per una lavoratrice licenziata per giusta causa, sul presupposto che ella, in quanto dirigente apicale, aveva potuto scegliere in autonomia il periodo di fruizione delle stesse).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 36 com. 3, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 5 com. 8 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 art. 1 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88

Massime precedenti Vedi: N. 6262 del 2022 Rv. 664002-01, N. 21780 del 2022 Rv. 665135-02

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **13688** *del* **22/05/2025** (Rv. **675572-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**

D. *(COMPAGNINO MASSIMO) contro* G. *(PILEGGI ANTONIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 19/07/2023

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Indennità risarcitoria di cui al novellato art. 18, comma 4, st.lav. - Retribuzione globale di fatto - Base di calcolo - Contratto di agenzia convertito in contratto di lavoro subordinato - Media delle provvigioni percepite negli ultimi dodici mesi del rapporto.

La retribuzione globale di fatto del lavoratore licenziato, rilevante per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui al novellato art. 18, comma 4, st.lav., deve essere commisurata a quella che egli avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare, assumendo come parametro la retribuzione base ed i compensi di carattere continuativo legati alle modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, di modo che, in caso di conversione in rapporto di lavoro subordinato di un contratto di agenzia, è coerente con la funzione dell'anzidetta indennità il calcolo dell'ultima retribuzione globale effettuato sulla media delle provvigioni percepite negli ultimi dodici mesi del rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15066 del 2015 Rv. 636245-01, N. 6744 del 2022 Rv. 664087-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **13721** *del* **22/05/2025** (Rv. **675574-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.** *Relatore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

E. *(DEL ROSSO MARIA GABRIELLA) contro* I. *(PASSARELLI MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/11/2023

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Lavoro carcerario - Unicità del rapporto - Fasi di sospensione per avvicendamento in base alle risorse disponibili - Stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della NASpI - Esclusione - Fondamento.

Il lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario è connotato da modalità di avvicendamento in base alle risorse disponibili, con fasi di rotazione e di attesa di chiamata secondo il programma dell'istituto penitenziario, sicché sussiste unicità del rapporto lavorativo anche durante le sospensioni mediante le quali, tra una chiamata e l'altra, l'Amministrazione garantisce la rotazione nell'ambito di un unico programma, con la conseguenza che la temporanea inattività lavorativa susseguente a detto meccanismo non integra uno stato di disoccupazione involontaria rilevante per l'accesso alla NASpI, non costituendo un'ipotesi di conclusione del rapporto di lavoro, la quale può invece discendere da cause incompatibili con la sua prosecuzione (cessazione della detenzione, età, stato di salute, idoneità al lavoro, trasferimento della sede di detenzione, mutamento delle lavorazioni richieste dall'Amministrazione, termine finale delle rotazioni), da accertarsi a cura del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 22993 del 2024 Rv. 672303-01, N. 396 del 2024 Rv. 669710-01 Rv. 669710-02, N. 17484 del 2024 Rv. 671593-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **13773** *del* **23/05/2025** (Rv. **675548-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.** *Relatore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

R. *(MARINELLI MASSIMILIANO) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/01/2019

143017 REGIONI - REGIONI A STATUTO SPECIALE - IMPIEGO PUBBLICO Incarichi dirigenziali - Regione Sicilia - Mancata riconferma nell'incarico - Mantenimento del trattamento economico nei termini di cui all'art. 42 c.c.r.l. - Esclusione - Ragioni - Prevalenza dell'art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010.

158078 SICILIA - LAVORO (RAPPORTO DI) E LEGISLAZIONE SOCIALE In genere.

In tema di incarichi dirigenziali nella Regione Sicilia, il dirigente che non sia stato riconfermato nell'incarico non ha diritto a mantenere il trattamento economico nei termini di cui all'art. 42 del c.c.n.l. dirigenti della Regione Sicilia 2002-2005, atteso che tale clausola collettiva è stata travolta dall'art. 9, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, la quale, in quanto norma fondamentale di riforma economico-sociale, si applica anche alla Regione Sicilia senza invadere il campo riservato alla legislazione regionale, ed è idonea a sterilizzare l'applicazione del menzionato art. 42.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 32 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Sicilia 03/12/2003 num. 20, Legge Reg. Sicilia 15/05/2000 num. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3134 del 2019 Rv. 652876-01, N. 4983 del 2025 Rv. 674053-01, N. 5138 del 2022 Rv. 663890-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16730 del 2012 Rv. 623426-01, N. 21744 del 2009 Rv. 609710-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **14043** *del* **26/05/2025** (Rv. **675575-01**)

Presidente: **SPENA FRANCESCA.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

I. *(DE ROSE EMANUELE) contro* B. *(LAVARI MARIA TERESA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 17/02/2021

129190 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI Gestione commercianti - Determinazione dell'imponibile contributivo - Esclusione dei redditi di capitale - Ragioni - Partecipazione agli utili quale socio fondatore e quale socio non fondatore - Distinzione - Rilevanza a fini contributivi.

Nella determinazione della base imponibile funzionale ad accertare la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione commercianti non rientrano i redditi di capitale, come quelli derivanti da una partecipazione a società di capitali che non si accompagni alla prestazione di attività lavorativa, in quanto la distinzione operata dall'art. 53, comma 2, lettera d), del d.P.R. n. 917 del 1986, tra partecipazione agli utili del socio fondatore (generante reddito da lavoro autonomo) e del socio non fondatore (generante reddito di capitale) rileva ai soli effetti fiscali ma non è idonea a incidere sulla qualificazione dei relativi redditi a fini contributivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 3 bis CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53 com. 2 lett. D, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 22901 del 2024 Rv. 672335-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **14603** *del* **30/05/2025** (Rv. **675623-01**)

Presidente: **LUCIA ESPOSITO.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(TARTAGLIA ANGELO FIORE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 09/12/2023

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere - Elargizione ex art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, del d.P.R. n. 243 del 2006 - Ritardata corresponsione - Applicazione dell'art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991 - Cumulo di rivalutazione monetaria e interessi legali - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di provvidenze in favore delle vittime del dovere, in caso di ritardata corresponsione dell'elargizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, del d.P.R. n. 243 del 2006, trova applicazione l'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, stante la natura assistenziale della stessa e la necessità di assicurare, inalterato nel tempo, il valore reale dell'importo fissato dalla norma, dovendosi invece escludere l'applicazione del regime del cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, previsto dall'art. 442 c.p.c. (come integrato dalle sentenze Corte cost. nn. 156 del 1991 e 196 del 1993), il quale non rappresenta il fisiologico adeguamento di un importo determinato in misura fissa dal legislatore bensì la risposta dell'ordinamento a un inadempimento, o a un non esatto adempimento, del soggetto obbligato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto gli interessi sulle prestazioni economiche dovute, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa).

Riferimenti normativi: Legge 20/10/1990 num. 302 art. 8, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24104 del 2016 Rv. 642273-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22753 del 2018 Rv. 650606-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **14684** *del* **31/05/2025** (Rv. **675624-01**)

Presidente: **LUCIA ESPOSITO.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**

C. *(GAUDIO VINCENZO) contro* I.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BARI, 13/12/2021

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Procedimento ex art. 445 bis c.p.c. - Difetto dei presupposti - Ordinanza di inammissibilità - Ricorso ex art. 111 Cost. - Proponibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi

presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al secondo comma del menzionato art. 445-bis, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Fattispecie relativa a ricorso proposto ex art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento, a seguito di revoca della prestazione, dichiarato inammissibile per la mancanza di preventiva nuova domanda amministrativa).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 CORTE COST., Legge 24/04/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8932 del 2015 Rv. 635347-01

Massime precedenti Vedi: N. 10753 del 2022 Rv. 664423-01, N. 16685 del 2018 Rv. 649246-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria

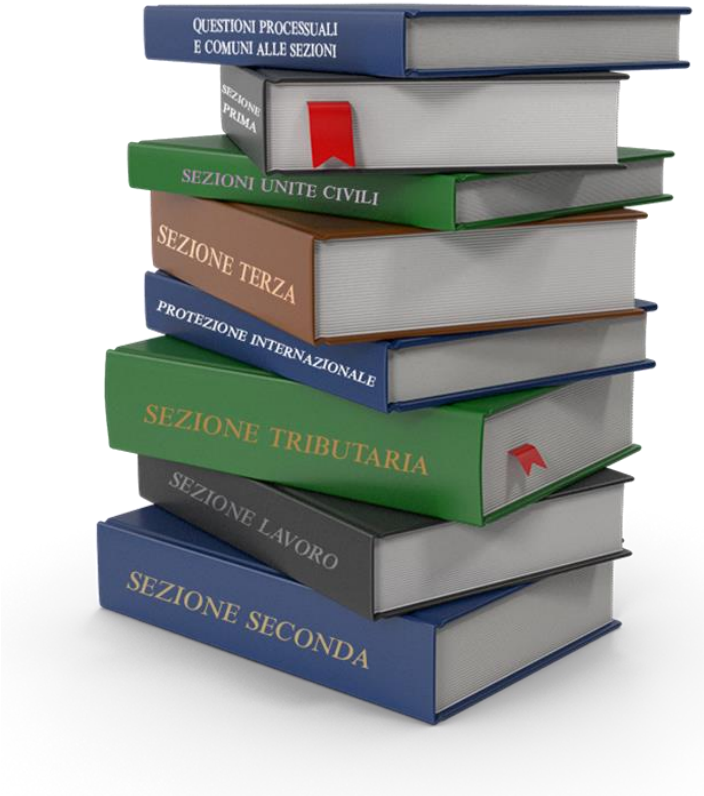

APRILE/MAGGIO 2025

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **8604** *del* **01/04/2025** (Rv. **674477-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBERATI GIOVANNI.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

C. *(ANTONUCCIO GIUSEPPE) contro* R. *(NOVARA ENZA)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 10/07/2018

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento - Contestazione di conformità all'originale ex art. 2719 c.c. - Specificazione delle ragioni - Necessità - Mero disconoscimento della conformità della copia all'originale - Insufficienza.

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA In genere.

In tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23426 del 2020 Rv. 659342-01, N. 23902 del 2017 Rv. 646629-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **8565** *del* **01/04/2025** (Rv. **674339-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

I. *(LA COMMARA UMBERTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 27/05/2015

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Contraddittorio preventivo - Principio fondamentale dell'Unione europea - Prerogativa assoluta - Esclusione - Restrizioni - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di contraddittorio preventivo, il principio fondamentale dell'Unione europea del rispetto dei diritti della difesa endoprocedimentale non costituisce una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni rispondenti a obiettivi di interesse generale unionale, quale quello di procedere al recupero tempestivo delle entrate proprie.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12095 del 2019 Rv. 653853-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **8535** *del* **01/04/2025** (Rv. **674411-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(LIZZA EGIDIO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/05/2016

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Art. 32, commi 3-bis e 4-bis, del d.l. n. 78 del 2010 - Finalità antielusiva - Sussistenza - Fondamento.

In tema di fondi comuni di investimento immobiliare, le disposizioni recate dall'art. 32, commi 3-bis e 4-bis, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, hanno finalità antielusiva, in quanto pongono a carico degli investitori, diversi da quelli "istituzionali", indicati nel comma 3 dello stesso art. 32, che possiedano quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare superiori al 5 per cento, una presunzione legale relativa di elusione fiscale, collegata alla possibilità di detenzione per interposta persona delle quote intestate ai familiari.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 32 com. 3, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 32 com. 4 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 32 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 16921 del 2023 Rv. 668240-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **8505** *del* **01/04/2025** (Rv. **674410-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

F. *(LUCCI MARIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/03/2018

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Contestazione del contribuente sulla legittimazione del sottoscrittore - Prova a carico dell'Amministrazione - Fondamento ed oggetto.

In caso di contestazione specifica, da parte del contribuente, dei requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria è tenuta, anche per il principio di vicinanza della prova, a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell'avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19190 del 2019 Rv. 654755-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **8595** *del* **01/04/2025** (Rv. **674412-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

D. *(DELLA VALLE EUGENIO) contro* R. *(ROSSI DOMENICO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 11/11/2021

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARI - Esclusioni - Operatività in via automatica - Esclusione - Presupposti - Onere di dichiarazione del contribuente - Necessità - Fattispecie.

In tema di TARI, le esclusioni dall'imposizione previste dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui, in assenza della dichiarazione prevista dal regolamento comunale, in ordine alla mancata produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la contribuente non poteva beneficiare dell'esenzione dall'imposta).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 11853 del 2024 Rv. 671232-01, N. 31460 del 2019 Rv. 656023-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **8696** *del* **02/04/2025** (Rv. **674413-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

F. *(PICIOCCHI PIETRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 25/11/2020

154176 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali - Debiti tributari - Conseguenze - Responsabilità degli amministratori - Esclusione.

In tema di obbligazioni tributarie, l'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti, sicché, non essendo applicabile la norma derogatoria e speciale di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, va esclusa la responsabilità degli amministratori, anche di fatto, per i debiti fiscali della società.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36, Cod. Civ. art. 2462, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 9236 del 2023 Rv. 667433-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **8747** *del* **02/04/2025** (Rv. **674416-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

P. *(PUOTI GIOVANNI) contro* C. *(DI BENEDETTO PIETRO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/04/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Aree ricomprese nel piano regolatore

generale - Vincoli assoluti - Conseguenze - Inedificabilità - Vincoli specifici - Incidenza sul valore venale.

In tema di IMU, per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, l'edificabilità è esclusa in presenza di vincoli assoluti, ancorché posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale, i quali prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale, ma non in presenza di vincoli specifici, che incidono unicamente sul valore venale delle aree in ragione delle concrete potenzialità edificatorie.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 142 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 145 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 8, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23206 del 2019 Rv. 655138-01

Massime precedenti Vedi: N. 25935 del 2024 Rv. 672517-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **8749** *del* **02/04/2025** (Rv. **674417-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **GRAZIANO FRANCESCO.** *Relatore:* **GRAZIANO FRANCESCO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 05/01/2021

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento con metodo induttivo ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 o ex art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Facoltà dell'amministrazione di prescindere dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili - Presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza - Legittimità - Inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

In tema di rettifica dei redditi di impresa, se l'accertamento è condotto con metodo induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 o all'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, se esistenti, fondando l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo il contribuente tenuto a dimostrare - con inversione dell'onere della prova - che l'imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l'atto impositivo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15027 del 2014 Rv. 631522-01, N. 19191 del 2019 Rv. 654710-01, N. 33604 del 2019 Rv. 656397-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **8729** *del* **02/04/2025** (Rv. **674415-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

A. *(CROCAMO GENNARINO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 17/03/2023

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 504 del 1995 - Natura amministrativa - Sussistenza - Natura punitiva - Esclusione.

Le sanzioni previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 504 del 1995 hanno natura amministrativa e assolvono a una funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, che consiste nella sottrazione del consumo all'imposta, mentre non perseguono finalità punitive, in quanto producono effetti sul soggetto obbligato all'adempimento fiscale, anche se questo non è l'autore del prelievo abusivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 59

Massime precedenti Vedi: N. 15201 del 2019 Rv. 654012-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **8718** *del* **02/04/2025** (Rv. **674414-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

R. *(MAIORANA ANTONIO) contro* R. *(CINQUEMANI LUIGI)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 15/03/2018

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Intervento adesivo autonomo - Ente impositore - Ammissibilità - Fondamento.

Nel giudizio tributario promosso contro l'agente della riscossione è ammissibile l'intervento adesivo autonomo da parte dell'ente impositore, trattandosi di facoltà consentita dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 non soltanto per i destinatari dell'atto impositivo, ma anche per le parti del rapporto tributario controverso, incluso certamente l'ente titolare della pretesa tributaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 6854 del 2021 Rv. 660772-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **8806** *del* **03/04/2025** (Rv. **674418-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

M. *(DI GRAVIO PAOLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 23/03/2021

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamento induttivo - Richiesta di deduzione di costi ulteriori rispetto a quelli già considerati dall'amministrazione finanziaria - Onere della prova - A carico del contribuente - Necessità.

In tema di accertamento induttivo, ai fini della coerenza con il principio di capacità contributiva, è sufficiente che l'amministrazione finanziaria abbia tenuto conto dei costi unitamente ai ricavi, determinandoli anche in via presuntiva; l'onere di fornire la prova contraria ai dati dell'amministrazione grava sul contribuente, che non può limitarsi a evocare la richiesta di deduzione di ulteriori costi forfettizzati.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 lett. A) CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 lett. C) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2581 del 2021 Rv. 660477-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **8819** *del* **03/04/2025** (Rv. **674419-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*

S. *(FRANSONI GUGLIELMO) contro* A.

Cassa senza rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 21/04/2023

279410 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Oneri generali di sistema elettrico (cd. "OGSE" o "OGDS") - Fondamento - Natura tributaria - Esclusione - Conseguenze.

Gli oneri generali di sistema elettrico (cd. "OGSE" o "OGDS"), in quanto maggiorazioni tariffarie inserite ex lege nei contratti di utenza stipulati dai distributori di energia elettrica in stretta correlazione alla prestazione da eseguire in favore dell'utente del servizio, ancorché abbiano carattere cogente, non rivelano natura tributaria, ma di corrispettivo contrattuale, sicché rientrano nella base imponibile ai fini IVA.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 3 com. 10, Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 3 com. 11, Decreto Legge 18/02/2003 num. 25 art. 1, Decreto Legge 18/02/2003 num. 25 art. 2, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2015 num. 210 art. 3 com. 2 lett. B, Legge 25/02/2016 num. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35282 del 2023 Rv. 669890-01, N. 8631 del 2020 Rv. 657620-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **8910** *del* **04/04/2025** (Rv. **674494-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

M. *(CATALANO ROSANNA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 03/03/2021

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Notifica della cartella di pagamento - Irreperibilità relativa del destinatario - Omesso invio della raccomandata informativa - Sistema anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 - Validità - Presupposti.

In tema di riscossione delle imposte, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, la notificazione della cartella di pagamento effettuata in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012 (che ha dichiarato incostituzionale l'art. 26, comma 3, ora comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973) è valida ed efficace con la sola affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune di residenza del destinatario, perfezionandosi il giorno ad esso successivo, non occorrendo, quindi, l'inoltro e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, invece previsti per le notificazioni

effettuate in data successiva alla citata decisione, purché la cartella di pagamento sia divenuta definitiva per mancata impugnazione (altrimenti operando l'effetto retroattivo della stessa).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Cod. Civ. art. 140, Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 703 art. 60 com. 1 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 35692 del 2021 Rv. 663000-01, N. 27729 del 2024 Rv. 672718-01, N. 9782 del 2018 Rv. 647736-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **8991** *del* **04/04/2025** (Rv. **674866-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

V. *(MANCA BITTI DANIELE) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/04/2022

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Atti impugnabili - Avviso di accertamento o di liquidazione - Nozione - Comunicazione della pretesa tributaria - Sufficienza - Intimazione di pagamento - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine ovvero giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto al rimborso delle accise sulla percentuale di idrocarburi presenti nei reflui industriali, c.d. altobollenti, per non avere la società ricorrente previamente impugnato l'atto - da ritenersi immediatamente lesivo della sua sfera giuridica - con cui l'Amministrazione le aveva imposto di liquidare l'accisa, indicando l'aliquota applicabile).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14373 del 2010 Rv. 613642-01

Massime precedenti Vedi: N. 22934 del 2023 Rv. 668528-01, N. 25591 del 2010 Rv. 615371-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9010** *del* **05/04/2025** (Rv. **674492-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

D. *(LEONETTI MASSIMILIANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 28/11/2022

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Rapporto d'imposta - Formazione anteriore alla declaratoria

di fallimento - Impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del curatore - Legittimazione del fallito all'impugnazione della sentenza sfavorevole - Esclusione - Fattispecie in tema di accertamento a carico di società di capitali a ristretta base sociale.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui i presupposti del rapporto d'imposta si siano formati anteriormente alla dichiarazione di fallimento, ove il curatore si sia attivato in sede giurisdizionale avverso l'avviso di accertamento, il fallito non è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole, ancorché il curatore non abbia proposto gravame, non sussistendo il presupposto dell'inerzia assoluta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal socio per conto della società fallita, al fine di evitare la formazione di un giudicato suscettibile di spiegare effetto pregiudizievole nel giudizio di impugnazione del distinto avviso di accertamento da lui personalmente ricevuto).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 36241 del 2023 Rv. 669881-01

Massime precedenti Vedi: N. 32634 del 2023 Rv. 669504-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9001** *del* **05/04/2025** (Rv. **674867-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

P. *(CHIESSI STEFANIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/04/2016

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Omessa esibizione dei documenti in sede amministrativa - Inutilizzabilità in sede contenziosa - Condizioni - Invito dell'Amministrazione - Onere della prova.

In tema di accertamento tributario, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull'Amministrazione, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27069 del 2016 Rv. 642549-01

Massime precedenti Vedi: N. 16757 del 2021 Rv. 661533-01, N. 26133 del 2024 Rv. 672605-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9004** *del* **05/04/2025** (Rv. **674491-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(MAGNABOSCO GIANFRANCO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 24/05/2016

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Avviso di accertamento - Termine quinquennale ex art. 43, comma 2, d.p.r. n. 600 del 1973 (ratione temporis vigente) - Omessa dichiarazione - Applicabilità - Fattispecie.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il termine quinquennale per la notifica dell'avviso di cui all'art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nella versione antecedente alla modifica intervenuta con l'art. 1, comma 131, della l. n. 208 del 2015, ratione temporis vigente), si applica in tutti i casi in cui sia stata omessa la dichiarazione dei redditi, anche se la sua presentazione non era dovuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che aveva applicato il termine quadriennale, omettendo di considerare i cospicui versamenti ingiustificati emersi dalle indagini bancarie effettuate nei confronti del contribuente, dai quali discendeva l'obbligo, per quest'ultimo, di presentare la dichiarazione dei redditi, con conseguente prolungamento a cinque anni del termine per la notifica dell'avviso).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 131 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10668 del 2021 Rv. 660973-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **9095** *del* **07/04/2025** (Rv. **674869-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

F. *(PICCA DANTE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/05/2017

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Disciplina antielusiva ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Distinzione tra interposizione fittizia e interposizione reale - Irrilevanza - Prova della titolarità del reddito formalmente attribuito al soggetto interposto - Anche per presunzioni - Necessità - Fattispecie in tema di redditi da partecipazioni societaria conferite in trust.

In tema di disciplina antielusiva ex art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, è irrilevante la distinzione tra interposizione fittizia e reale di persona, in quanto la norma imputa al contribuente i redditi formalmente intestati ad altro soggetto laddove, anche in base a presunzioni, vi sia prova che egli ne sia l'effettivo titolare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto direttamente ascrivibili al contribuente alcune attività ed investimenti all'estero, in ragione dell'accertata natura simulata del trust in cui erano confluite le partecipazioni delle società del gruppo di imprese a lui riconducibili).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11055 del 2021 Rv. 661235-01, N. 5276 del 2022 Rv. 663895-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9111** *del* **07/04/2025** (Rv. **674495-02**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* U. *(GIORDANO VITTORIO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/02/2023

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborso Iva - Richiesta dell'Amministrazione della produzione di documenti - Sindacabilità dal giudice di merito - Limiti - Fattispecie.

In tema di rimborso del credito IVA, ai sensi dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, la richiesta di documentazione, inviata al contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria, non è sindacabile dal giudice di merito, salvo che, alla luce di una valutazione complessiva del quadro fattuale e giuridico, non si riveli manifestamente pretestuosa o meramente dilatoria e contraria al principio di ragionevolezza. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto tale richiesta inidonea a sospendere la decorrenza del pagamento degli interessi di mora, senza adeguatamente valutarne le ragioni alla luce delle concrete circostanze, tra cui l'elevato ammontare del credito da rimborsare, l'avvenuta cessione dello stesso e l'esigenza di una compiuta identificazione del titolare e delle modalità di pagamento con efficacia liberatoria).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **9094** *del* **07/04/2025** (Rv. **674868-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(D'AMBRA GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB. PROV. CATANIA, 18/10/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di ottemperanza in materia tributaria - Distinzione dal giudizio esecutivo civile - Fondamento - Finalità - Conseguenze - Verifica della compatibilità del giudicato con decisione della Commissione UE - Ammissibilità - Fattispecie.

Il giudizio di ottemperanza dinnanzi alle Commissioni tributarie, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), a differenza del giudizio esecutivo civile ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato, pur quando quest'ultima non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, consentendo al giudice di enucleare e precisare il contenuto degli obblighi da eseguire, chiarendone il reale significato e verificandone la compatibilità con i principi unionali di equivalenza ed effettività, con la conseguenza che, sul versante del diritto interno, nulla osta alla verifica, in sede di ottemperanza, della compatibilità del dictum contenuto nella sentenza passata in giudicato con una decisione della Commissione UE. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur ritenendo di dover verificare la compatibilità con il diritto unionale del diritto al rimborso del 50% dei tributi versati ex art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006, aveva omesso di verificare - sull'erroneo presupposto che a ciò ostasse il giudicato sul punto - la compatibilità delle predette agevolazioni connesse a calamità naturali con la decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015, C 5549 final sotto il profilo soggettivo, ossia del rispetto del regolamento cd. de minimis applicabile).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 com. 10 CORTE COST., Legge 12/12/2012 num. 289 art. 9 com. 17, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1011 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108, Regolam. Consiglio CEE 22/03/1999 num. 659

Massime precedenti Conformi: N. 23379 del 2022 Rv. 665294-01

Massime precedenti Vedi: N. 669 del 2025 Rv. 673682-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **9160** *del* **07/04/2025** (Rv. **674870-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

C. *(GENTILI EMANUELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 26/01/2017

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Importazioni infraunionali - Fittizia interposizione - Interponente - Contestazione di omessa regolarizzazione degli acquisti - Fictio iuris - Esclusione- Necessità - Ragioni.

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di importazioni dall'Unione europea intermediate da operatori fittiziamente interposti, la contestazione, nei confronti dell'interponente, dell'omessa regolarizzazione degli acquisiti mediante integrazione delle fatture non costituisce una mera fictio avulsa dal sistema normativo, giacché l'interponente (che non ha titolo alla detrazione dell'IVA in quanto il relativo diritto - incidendo l'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972 sia sull'emittente che sul destinatario della fattura - presuppone l'effettività anche soggettiva dell'operazione) è direttamente obbligato a monte, quale importatore effettivo, ad integrare con l'IVA le fatture di acquisto all'importazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.l. n. 331 del 1993, conv. dalla l. n. 427 del 1993.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 46, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 47, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1249 del 2020 Rv. 656738-01, N. 6526 del 2020 Rv. 657411-01, N. 4250 del 2022 Rv. 663882-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9131** *del* **07/04/2025** (Rv. **675656-01**)

Presidente: **LA ROCCA GIOVANNI.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* N. *(CICERO MATTEO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 28/09/2016

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Redditi d'impresa - Accertamento induttivo - Provvedimento di rettifica - Motivazione - Adeguatezza - Sufficienza - Presunzione di legittimità dell'operato degli accertatori - Onere a carico del contribuente - Mera invocazione dell'apparente regolarità delle annotazioni contabili - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa - consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili -, l'atto di rettifica, qualora sufficientemente motivato, in relazione agli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e alla loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, non essendo tenuta l'Amministrazione a provare altro, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata

antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore eccedente quello effettivo. (Nella specie, relativa alla rettifica del reddito di impresa di una s.r.l., la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'idoneità delle circostanze addotte dall'Amministrazione ad integrare gli elementi indiziari di cui al citato art. 39, comma 1, lett. d, a fronte dei quali, invece, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto esaminare quelli offerti dalla società quale prova contraria, consistenti sia nella ragionevolezza dell'operazione di finanziamento a fronte delle proprie esigenze sia nella presunzione di possesso delle disponibilità finanziarie, a suo tempo debitamente esistenti e regolarmente assoggettate a imposizione in capo ai soci finanziatori).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27804 del 2018 Rv. 651084-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9111** *del* **07/04/2025** (Rv. **674495-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* U. *(GIORDANO VITTORIO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/02/2023

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborso Iva - Pagamento oltre il termine di novanta giorni dalla richiesta - Decorrenza degli interessi di mora - Richiesta di documentazione dall'Amministrazione - Computo del periodo dalla richiesta alla consegna della documentazione superiore a quindici giorni - Esclusione - Momento della richiesta integrativa - Irrilevanza.

In tema di rimborso del credito IVA, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini della decorrenza degli interessi di mora non si computa il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'amministrazione finanziaria e quella della loro consegna da parte del contribuente, quando sia superiore a quindici giorni, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la circostanza che la richiesta integrativa sia fatta nei novanta giorni dall'istanza di rimborso con la dichiarazione annuale o successivamente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25164 del 2022 Rv. 665505-01, N. 11418 del 2019 Rv. 653943-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **9093** *del* **07/04/2025** (Rv. **674937-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

P. *(PEREGO EZIO) contro* E. *(CIABATTINI LIDIA)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/11/2015

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Lite pendente - Configurabilità - Potenziale sindacato sul provvedimento impositivo - Sussistenza - Preventivo riscontro sulla ritualità e fondatezza del ricorso del contribuente - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di impugnazione di iscrizione di ipoteca.

In tema di condono fiscale, il presupposto della lite pendente sussiste, salve le ipotesi di abuso del processo, in presenza di un'iniziativa giudiziaria del contribuente non dichiarata inammissibile con sentenza definitiva e potenzialmente idonea a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e fondatezza del ricorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo suscettibile di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, la controversia relativa all'impugnazione di atto di iscrizione ipotecaria con cui il contribuente aveva contestato la pretesa per vizio di notifica delle cartelle di pagamento sulla base delle quali la menzionata iscrizione era avvenuta).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12619 del 2016 Rv. 640024-01

Massime precedenti Vedi: N. 3759 del 2019 Rv. 652343-01, N. 32132 del 2018 Rv. 651785-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9085** *del* **07/04/2025** (Rv. **674936-01**)

Presidente: **LA ROCCA GIOVANNI.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(MUCCARI PIERLUIGI)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/05/2018

159372 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Fenomeno successorio - Responsabilità dei soci - Misura - Fondamento.

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

La cancellazione dal registro delle imprese di una società - sia essa di persone o di capitali - determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono illimitatamente ovvero nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali pendente societate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13386 del 2019 Rv. 653738-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **9148** *del* **07/04/2025** (Rv. **674493-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *Relatore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Parz. Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(PAGLIARULO RICCARDO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 25/02/2016

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 - Sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non

avere commesso il fatto - Efficacia di giudicato nel processo tributario - Rilevanza dei motivi dell'assoluzione (art. 530, comma 1 o comma 2, c.p.p.) - Sussistenza - Ragioni.

L'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione nel solo caso in cui quest'ultima contenga un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione ad esso dell'imputato, ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., dal momento che, in tale ipotesi, essa restituisce un risultato probatorio negativo - in quanto mancante, insufficiente o contraddittorio - in ordine agli elementi strutturali del reato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. del 2000 num. 74 art. 21 bis PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 1 com. 1 lett. M, Decreto Legisl. 14/11/2024 num. 175 art. 119, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1144 del 2025 Rv. 673691-01, N. 17708 del 2023 Rv. 668544-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9085** *del* **07/04/2025** (Rv. **674936-02**)

Presidente: **LA ROCCA GIOVANNI.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(MUCCARI PIERLUIGI)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/05/2018

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Cartella esattoriale - Notifica effettuata a mani del socio di società di persone dopo l'estinzione della stessa per cancellazione dal registro imprese - Validità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere.

In tema di riscossione coattiva, è valida la notifica della cartella di pagamento intestata a società di persone effettuata a mani di uno dei soci dopo l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, in ragione del peculiare fenomeno di tipo successorio in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni sociali inadempiute e della sussistenza dell'interesse dell'Amministrazione a procurarsi un titolo anche nei loro confronti. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva dichiarato la nullità della notifica effettuata al socio accomandatario, nella sua qualità di coobligato in solido, senza la preventiva escussione del patrimonio societario, attribuendo così erroneamente alla cartella esattoriale emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 la natura di atto esecutivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65 com. 4, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 bis

Massime precedenti Vedi: N. 24793 del 2020 Rv. 659465-01, N. 753 del 2024 Rv. 669949-02

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **9278** *del* **08/04/2025** (Rv. **674741-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

P. *(PETRUCCI CLAUDIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/01/2017

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento delle rendite catastali - Inosservanza del termine di cui all'art. 2, comma 3, d.P.R. n. 138 del 1998 - Successiva revisione parziale ex art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 - Illegittimità - Esclusione.

In tema di classamento delle rendite catastali, l'inosservanza del termine stabilito dall'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 138 del 1998, per la delimitazione del territorio comunale in microzone, non comporta l'illegittimità della successiva revisione parziale del classamento delle unità immobiliari private site all'interno delle medesime microzone, in attuazione dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004.

Riferimenti normativi: DPR 23/03/1998 num. 138 art. 2 com. 3, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31112 del 2019 Rv. 656285-01, N. 9035 del 2024 Rv. 671055-01, N. 30532 del 2019 Rv. 655950-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9430** *del* **10/04/2025** (Rv. **674938-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

D. *(SPINA NICOLA) contro* C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/05/2021

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IMU - Soggetto passivo dell'imposta - Esenzione per l'abitazione principale - Possesso di diritto dell'intero immobile - Necessità - Titolare di quota del 50% dell'immobile adibito per intero a prima casa - Spettanza anche per la quota del comproprietario - Esclusione - Fattispecie.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di IMU, il soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile (ovvero il titolare di diritti reali di godimento), sicché non è sufficiente, al fine di beneficiare dell'esenzione per l'abitazione principale, il possesso e l'uso "di fatto" del bene comune; ne consegue che al titolare di una quota pari al 50% dell'immobile, ancorché adibito per intero a prima casa, spetta il beneficio soltanto per la propria quota e non anche per il restante 50%, che deve considerarsi come seconda casa.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del contribuente che invocava l'esenzione integrale dall'imposta, sebbene comproprietario in parti uguali con la sorella dell'abitazione dallo stesso interamente destinata a propria prima casa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 27/05/2008 num. 93 art. 1 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102

Massime precedenti Vedi: N. 24462 del 2022 Rv. 665784-01, N. 5445 del 2025 Rv. 674134-01, N. 4530 del 2024 Rv. 670367-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9450** *del* **10/04/2025** (Rv. **674679-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **GRAZIANO FRANCESCO.** *Relatore:* **GRAZIANO FRANCESCO.**

D. *(PERUZZA DAMIANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 18/05/2023

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica - Azione ex art. 2033 c.c. del consumatore finale nei confronti dell'Erario - Ammissibilità - Prova dell'impossibilità o eccessiva difficoltà di tale azione nei confronti del fornitore - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea, può agire, in forza del principio di effettività, per la ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'Erario, senza necessità di provare l'impossibilità o eccessiva difficoltà di tale azione nei riguardi del fornitore, dovute alla condizione soggettiva di quest'ultimo, giacché detta azione risulta già preclusa in base al principio (riaffermato, da ultimo, dalla CGUE nella sentenza dell'11 aprile 2024, nella causa C-316/22) secondo cui non può aversi, nei rapporti tra privati, efficacia «orizzontale» o diretta di una direttiva unionale non attuata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6 CORTE COST., Legge 27/01/1989 num. 20 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 118, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21154 del 2024 Rv. 671657-01 Rv. 671657-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9379** *del* **10/04/2025** (Rv. **674773-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(VILLA PAOLA)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/11/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Frazionamento di immobile in distinte unità - Attribuzione automatica della medesima tipologia catastale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In ipotesi di frazionamento di un immobile in distinte unità, la tipologia catastale dell'edificio non si estende automaticamente a queste ultime, dovendosi tener conto delle condizioni concrete e delle caratteristiche - intrinseche ed estrinseche - delle stesse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui le nove unità immobiliari derivanti dal frazionamento di un edificio accatastato come A/8 - di dimensioni inferiori a 209 mq e senza finiture superiori all'ordinario - non potevano ritenersi unità autonome, costituendo, invece, appartamenti condominiali, per i quali doveva ritenersi appropriato l'accatastamento nella categoria A/2, classe 4, proposto dalla contribuente).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 3, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 5, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 8 com. 1 CORTE COST., DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 6 com. 1, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 61 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10013 del 2003 Rv. 564513-01, N. 25805 del 2022 Rv. 665869-01, N. 14867 del 2013 Rv. 626827-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9508** *del* **11/04/2025** (Rv. **674939-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

Q. *(REPETTI ROSSELLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 12/09/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Decisioni emesse in procedimenti e per annualità d'imposta distinti - Impugnazione con unico atto - Ammissibilità - Condizioni.

In materia tributaria, la proposizione di un unico ricorso per cassazione avverso più sentenze, emesse tra le stesse parti, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico, è ammissibile quando la soluzione dipende da identiche questioni di diritto, comuni a tutte le cause, ed è suscettibile di dare vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le controversie relative al medesimo rapporto d'imposta, essendo, viceversa, inammissibile ove riguardi tributi e periodi d'imposta diversi ovvero sentenze rette da argomentazioni differenti o attinte da censure non sovrapponibili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 32060 del 2022 Rv. 666103-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9458** *del* **11/04/2025** (Rv. **674861-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 19/10/2021

177329 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RINVIO ALLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Certificazione del passaggio in giudicato della sentenza tributaria - Mancata previsione - Art. 124 disp. att. c.p.c. - Applicabilità.

Nel processo tributario, il passaggio in giudicato della sentenza, in mancanza di una previsione specifica, è certificato secondo quanto previsto dall'art. 124 disp. att. c.p.c., applicabile per analogia legis ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, di modo che il segretario della corte di giustizia tributaria (di primo o secondo grado) deve certificare, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione, senza che possa ritenersi equipollente l'attestazione della corte di giustizia tributaria di primo grado secondo cui, ad una data posteriore alla scadenza del termine per la proposizione dell'appello di una sua sentenza, non è stata chiesta la trasmissione del fascicolo di primo grado prevista dall'art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 124, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 3621 del 2019 Rv. 652341-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9573** *del* **12/04/2025** (Rv. **674862-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/11/2022

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notificazione dell'atto di impugnazione - Indirizzo PEC risultante dai pubblici registri - Validità - Indirizzo PEC non più attuale contenuto nell'elezione di domicilio presso il difensore - Difformità - Irrilevanza.

È valida la notificazione dell'atto di impugnazione effettuata all'indirizzo di posta elettronica del procuratore domiciliatario risultante, al momento della notificazione stessa, dai pubblici registri, essendo irrilevante che lo stesso non corrisponda a quello - rivelatosi non più attuale - contenuto nell'elezione di domicilio effettuata dalla parte presso il suddetto difensore.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 170, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33806 del 2021 Rv. 663645-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9584** *del* **12/04/2025** (Rv. **674672-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 27/12/2022

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Reddito d'impresa derivante dalla cessione di immobili - Rettifica - Scostamento tra il minor prezzo indicato nell'atto di compravendita e l'importo del mutuo erogato all'acquirente - Sufficienza.

In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa, l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull'esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell'atto di compravendita e l'importo del mutuo erogato all'acquirente, ciò non comportando alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14388 del 2017 Rv. 644429-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9670** *del* **13/04/2025** (Rv. **674864-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(CAMMALLERI GIUSEPPE)*

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 28/04/2023

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Contributo unificato - Ulteriore contributo ex art. 13, comma 2-bis, T.U. spese - Assimilazione alla imposta di registro - Esclusione - Conseguenze - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 2-bis, del T.U. spese prevede, oltre al contributo unificato, un ulteriore importo fisso che, anche se pari nel quantum all'imposta di registro, non è assimilabile a quest'ultima, con la conseguenza che ad esso non si applicano le ipotesi di esenzione previste per l'imposta di registro dall'art. 46 della l. n. 374 del 1991, in quanto tale diverso ed autonomo tributo è fondato esclusivamente su esigenze di deflazione del contenzioso di legittimità.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 46 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9632** *del* **13/04/2025** (Rv. **674863-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 13/10/2022

279401 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI Accertamento dell'imposta - Art. 4, comma 2, del d.p.r. n. 441 del 1997 - Raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino e consistenze delle rimanenze registrate - Presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta - Operatività anche per i periodi precedenti all'anno in corso - Condizioni.

In tema di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, le eventuali differenze quantitative - derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture di magazzino di cui al d.p.r. n. 600 del 1973, o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, rispetto alle consistenze delle rimanenze finali registrate dal contribuente - costituiscono, ex art. 4, comma 2, del d.p.r. n. 441 del 1997, presunzioni di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo, quando tali differenze si sono verificate in tale periodo e, quindi, anche per i periodi d'imposta precedenti all'anno in corso al momento della verifica che siano stati comunque oggetto di controllo.

Riferimenti normativi: DPR 10/11/1997 num. 441 art. 4 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 19957 del 2017 Rv. 645328-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9710** *del* **14/04/2025** (Rv. **674940-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(GIZZI MASSIMO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/07/2016

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Fallimento della parte dopo la pubblicazione della sentenza e durante la decorrenza del termine per il ricorso per cassazione - Notificazione del ricorso al soggetto in bonis presso il procuratore domiciliatario - Nullità del ricorso - Costituzione del curatore - Sanatoria.

Se interviene il fallimento di una parte in pendenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, l'atto di impugnazione va notificato al curatore fallimentare - non già al soggetto in bonis presso il procuratore domiciliatario nel giudizio di appello - a pena di nullità ex artt. 163 e 164 c.p.c., suscettibile di sanatoria in caso di costituzione in giudizio dello stesso curatore fallimentare, la quale ha il medesimo effetto della rinnovazione della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16070 del 2014 Rv. 632122-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9699** *del* **14/04/2025** (Rv. **674673-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 23/11/2020

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Debito per imposte dovute e non versate - Interessi corrispettivi ex art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973 - Non debenza per causa di forza maggiore - Esclusione - Ragioni.

L'obbligo di pagamento degli interessi corrispettivi sulle imposte accertate come dovute non viene meno in presenza di una causa di forza maggiore, dal momento che, a differenza di quanto previsto per le sanzioni, l'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel sancire la regola generale della loro automatica decorrenza, non contempla alcuna eccezione di tal genere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 21453 del 2023 Rv. 668536-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9698** *del* **14/04/2025** (Rv. **674865-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 10/07/2020

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI

SPECULATIVE Plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - Rapporti tra le fattispecie di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 67 T.U.I.R.

In tema di redditi diversi, la fattispecie relativa alle plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni edificabili, prevista dall'art. 67, lett. b), del T.U.I.R., si pone come regola ad eccezione rispetto a quella contemplata dalla lett. a) della medesima norma, che riguarda esclusivamente le ipotesi in cui il terreno non sia suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. A, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B

Massime precedenti Conformi: N. 17264 del 2019 Rv. 654393-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9873** *del* **15/04/2025** (Rv. **674742-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

M. *(SAMBATARO DELFO MARIA) contro* A.

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 18/09/2023

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Deposito di copia incompleta della sentenza impugnata - Improcedibilità - Esclusione - Condizioni.

In tema di ricorso per cassazione, il deposito di una copia della sentenza impugnata che, in una sola pagina, non riproduce la parte finale delle parole di ogni frase, perché "tagliata" in sede di digitalizzazione del provvedimento, non determina la sua improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. - interpretato alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU -, se il senso della decisione è comunque comprensibile e non impedisce la piena intelligibilità dei motivi di ricorso, assicurando la possibilità di una piena difesa per le controparti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 28713 del 2024 Rv. 672562-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9863** *del* **15/04/2025** (Rv. **674675-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

C. *(FONTANELLA GIANLUCA) contro* R.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/06/2021

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Liquidazione degli onorari e delle spese - Distinzione per ogni grado di giudizio - Necessità - Fondamento.

Il giudice deve liquidare le spese e gli onorari in modo distinto rispetto a ciascun grado del giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, di conseguenza, le ragioni per le quali siano state eventualmente ridotte le richieste presentate dalle parti nelle note- spese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 91, Cod. Civ. art. 92

Massime precedenti Vedi: N. 18905 del 2017 Rv. 645162-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9872** *del* **15/04/2025** (Rv. **674941-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

S. *(TORRICELLA ALESSANDRO) contro* D.

Dichiara estinto il processo, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 15/05/2023

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Rinuncia al giudizio successiva alla istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c. - Applicabilità dell'art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la rinuncia al giudizio, formulata successivamente alla richiesta di discussione della proposta di definizione, impedisce l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., poiché, venendo meno l'interesse alla pronuncia, la proposta predetta non può trovare conferma, con conseguente mancanza di conformità tra la stessa e l'esito della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 511 del 2025 Rv. 673173-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9876** *del* **15/04/2025** (Rv. **674670-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

L. *(DI PIETRO MARCO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 21/07/2022

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Processo tributario - Compensazione delle spese di lite - "Gravi ed eccezionali ragioni" ex art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente) - Omesso pagamento del tributo non contestato - Esito favorevole della controversia per prescrizione - Sussistenza - Fondamento.

Nel rito tributario ricorrono le "gravi ed eccezionali ragioni", suscettibili di giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), nel caso in cui sia incontestato l'omesso pagamento di un tributo e l'esito favorevole della controversia per il contribuente sia determinato unicamente dall'accertamento dell'intervenuta prescrizione del debito tributario, posto che sulla pubblica amministrazione grava l'obbligo di recuperare i tributi non corrisposti - attività rispetto alla quale non ha margini di discrezionalità e che, dunque, è vincolata a porre in essere - e che l'accertamento del decorso della prescrizione è attività del tutto ipotetica, in quanto rimessa alla sola eventuale iniziativa di parte, che può sempre, in modo potestativo, decidere di non avvalersene.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6059 del 2017 Rv. 643329-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9860** *del* **15/04/2025** (Rv. **674674-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(CECCIO GIANFILIPPO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 04/11/2022

162006 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Principio della soccombenza - Portata - Condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese - Esclusione - Statuizione sulle spese - Sindacato della Corte di cassazione - Limiti.

In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19613 del 2017 Rv. 645187-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9878** *del* **15/04/2025** (Rv. **674671-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

E. *(ALFANO MARIO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/12/2021

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Processo tributario - Annullamento in autotutela dell'atto impugnato nel corso del giudizio - Compensazione delle spese processuali - Illogicità - Fondamento - Fattispecie.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di processo tributario, in assenza di ulteriori elementi giustificativi, è illogica la decisione di disporre la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), in ragione dell'intervenuto annullamento dell'atto impugnato in autotutela, nel corso del giudizio, da parte dell'Amministrazione (nella specie, a causa di un errore di omonimia), avendo l'azione di quest'ultima comunque comportato la necessità, per il contribuente, di svolgere attività difensiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9312 del 2024 Rv. 670803-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9910** *del* **16/04/2025** (Rv. **674942-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**

E. *(MARCHISIO RINUCCIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 16/02/2023

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Comunicazione di irregolarità - Poste non deducibili - Diniego di istanza di rimborso - Sussistenza - Fondamento.

In tema di controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, la comunicazione di irregolarità, contenente il rilievo di poste non deducibili, è finalizzata a ridurre i crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e costituisce un atto d'esercizio della potestà impositiva, diretto a portare a conoscenza del contribuente una ben precisa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, che vale anche ad esprimere il diniego alla richiesta di rimborso dello stesso contribuente fondata su detti crediti di imposta disconosciuti.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33344 del 2019 Rv. 656408-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9912** *del* **16/04/2025** (Rv. **674677-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO BASILICATA, 26/09/2023

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Detrazione IVA del cessionario - Esclusione - Presupposti - Conoscibilità della frode fiscale - Sufficienza - Conseguimento di un vantaggio economico o fiscale - Irrilevanza.

Il diritto alla detrazione dell'IVA da parte del cessionario, ai sensi degli artt. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 17 della dir. CEE n. 388 del 1977, non sussiste non soltanto quando vi è la prova del suo coinvolgimento nella frode fiscale, ma anche al cospetto della mera conoscibilità dell'inserimento dell'operazione in un fenomeno criminoso volto all'evasione fiscale, la quale sussiste ove il cessionario stesso, pur essendo estraneo alle condotte evasive, ne avrebbe potuto acquisire consapevolezza mediante l'impiego della specifica diligenza professionale richiesta all'operatore economico, avuto riguardo alle concrete modalità e alle condizioni di tempo e di luogo in cui si sono svolti i rapporti commerciali, non occorrendo anche il conseguimento di un effettivo vantaggio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388

Massime precedenti Conformi: N. 13545 del 2018 Rv. 648691-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9909** *del* **16/04/2025** (Rv. **674676-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**

C. *(CRAMAROSSA FABIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PIEMONTE, 05/03/2024

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Poteri del giudice di merito - Considerazione del contenuto sostanziale della domanda - Necessità.

Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 21087 del 2015 Rv. 637476-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10004** *del* **16/04/2025** (Rv. **674943-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 26/09/2016

178464 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE Società a ristretta base partecipativa - Presunzione di distribuzione degli utili ai soci - Prova contraria a carico del socio - Contenuto.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, rispetto alla presunzione di distribuzione fra i soci di una società a ristretta base partecipativa degli utili non dichiarati è ammessa la prova contraria consistente nella dimostrazione che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati o distribuiti dalla società, ma accantonati o reinvestiti, oppure che degli stessi si è appropriato altro soggetto oppure, ancora, che il socio è assolutamente estraneo alla gestione, al controllo e all'informazione circa l'andamento della società.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26473 del 2024 Rv. 672610-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9918** *del* **16/04/2025** (Rv. **674704-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**

C. *(AURELI MICHELE) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 26/03/2019

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Investimenti ambientali - Agevolazione ex art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti - ambiente) - Avvio del procedimento - Individuazione - Inizio della realizzazione dell'opera - Esborso dei costi imputabili al prodotto - Consegna dei beni per l'intervento - Rilevanza.

In tema di accesso alla detassazione prevista per gli investimenti ambientali dall'art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000 (cd. Tremonti ambiente), il momento di avvio del procedimento - rilevante anche al fine di stabilire la possibilità di accesso ai benefici pur in presenza dell'intervenuto regime abrogativo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012 (conv. nella l. n. 134 del 2012) - è quello in cui ha avuto inizio la realizzazione dell'opera nella quale l'investimento si concretizza, per tale dovendosi intendere quello dell'esborso dei "costi direttamente imputabili al prodotto", di cui all'art. 2426, comma primo, c.c. e, correlativamente, dell'effettiva consegna dei beni che afferiscono all'intervento, ai sensi dell'art. 109 TUIR.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 13, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 14, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 15, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 16, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 17, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 18, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6 com. 19, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 23 com. 1, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2426 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 3451 del 2025 Rv. 674086-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10215** *del* **17/04/2025** (Rv. **674944-01**)

Presidente: **DI PISA FABIO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

F. *(BERNA FABRIZIO) contro* C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/01/2021

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE ICI - Contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari - Aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale – Applicabilità - Condizioni.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari consente l'applicazione alle stesse dell'aliquota agevolata (trasformatasi in totale esenzione ex art. 1 del d.l. n. 93 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 126 del 2008, vigente ratione temporis) prevista per l'abitazione principale, quando il derivato complesso abitato non trascende la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il loro numero, ma l'effettivo impiego ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva negato l'esenzione in relazione a due appartamenti contigui di proprietà del contribuente, assumendo che le agevolazioni per l'I.C.I. erano limitate ad un solo immobile, a nulla rilevando la circostanza dell'utilizzo effettivo da parte dello stesso contribuente di entrambe le unità immobiliari come abitazione principale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 27/05/2008 num. 93 art. 1 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 126 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17015 del 2019 Rv. 654527-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10336** *del* **19/04/2025** (Rv. **674945-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

S. *(MARINO GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 17/11/2023

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Attività d'impresa - Deducibilità dei costi - Operazioni oggettivamente inesistenti - Fattura - Riparto dell'onere della prova - A carico dell'Amministrazione - Modalità - Prova contraria per il contribuente - Contenuto.

In tema di attività d'impresa, ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 33915 del 2019 Rv. 656602-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **10363** *del* **19/04/2025** (Rv. **675108-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **NARDIN MAURA.** *Relatore:* **NARDIN MAURA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Diff.)*

D. *(BELLI CONTARINI EDOARDO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/12/2015

178338 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTA DIRETTA E VERSAMENTO IN TESORERIA - RICORSI ALL'INTENDENTE - ERRORE MATERIALE Accertamento con metodo sintetico ex art. 38 del d.P.R. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis - Spese per incrementi patrimoniali - Modalità di imputazione del maggior reddito accertato sinteticamente - Presunzione di imputazione temporale all'anno in cui le spese sono effettuate e nei quattro precedenti - Prova contraria - Onere a carico dell'Amministrazione.

In tema di accertamento del reddito con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 600 del 1973 (nel testo applicabile ratione temporis), si presume che le spese per incrementi patrimoniali siano state sostenute con redditi conseguiti, in quote di un quinto, nell'anno in cui le spese sono state effettuate e nei quattro anni precedenti, sicché è onere dell'Amministrazione finanziaria provare che, al contrario, l'intero importo della spesa è riconducibile a redditi percepiti nell'anno di imposta considerato dall'accertamento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5414 del 2017 Rv. 643297-01, N. 6907 del 2013 Rv. 626037-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10356** *del* **19/04/2025** (Rv. **674947-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

G. *(PALERI DOMENICO) contro* C. *(DE NARDIS DOMENICO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 09/11/2017

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Giudizio di cassazione - Condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Abuso del processo - Presupposti.

Nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. costituisce indice sintomatico di abuso del processo lo scarso valore economico della controversia, qualora l'impugnazione, oltre a rivelarsi palesemente inammissibile o infondata, si caratterizzi per la mancata prospettazione di questioni giuridiche o di rilevanza nomofilattica o aventi ricadute economiche rilevanti in contenziosi seriali, anche se ciascuno di scarso valore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 19948 del 2023 Rv. 668146-01, N. 36591 del 2023 Rv. 669749-01, N. 34429 del 2024 Rv. 673363-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32001 del 2022 Rv. 666062-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **10364** *del* **19/04/2025** (Rv. **674948-02**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **NARDIN MAURA.** *Relatore:* **NARDIN MAURA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

C. *(INNOCCA RENATO PIERO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 11/06/2018

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamenti bancari - Presunzione ex art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Operatività - Presupposti - Onere della prova a carico dell'Ufficio.

In tema di accertamenti bancari, la presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che l'Amministrazione finanziaria fornisca la prova della riferibilità del conto, pur se formalmente intestato a terzi, al contribuente, non occorrendo tuttavia necessariamente dimostrare che il conto sia utilizzato soltanto da quest'ultimo, posto che altrimenti la presunzione sarebbe limitata al solo caso di conto fittiziamente intestato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34638 del 2022 Rv. 666359-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **10364** *del* **19/04/2025** (Rv. **674948-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **NARDIN MAURA.** *Relatore:* **NARDIN MAURA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

C. *(INNOCCA RENATO PIERO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 11/06/2018

279386 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE Indagini bancarie nei confronti di società a responsabilità limitata - Estensione ai conti correnti dei soci - Riferibilità dei conti alla società - Onere della prova a carico dell'Amministrazione - Presunzione di cui all'art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, del d.P.R. 600 del 1973 - Conseguenze - Onere della prova contraria a carico del contribuente.

Le indagini bancarie nei confronti di una società a responsabilità limitata possono essere estese ai conti correnti personali dei soci della stessa soltanto se l'Amministrazione fornisce la prova che tali rapporti bancari sono riferibili anche alla società, in quanto utilizzati anche per operazioni legate alle attività d'impresa di quest'ultima; una volta assolta detta dimostrazione, tuttavia, l'operatività della presunzione legale posta dall'art. 32, comma 1, n. 1 e 7 del d.P.R. n. 600 del 1973 determina una inversione dell'onere probatorio, spettando al contribuente giustificare i vari movimenti bancari, dimostrando la loro estraneità alla determinazione del reddito.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2728

Massime precedenti Vedi: N. 33596 del 2019 Rv. 656410-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10341** *del* **19/04/2025** (Rv. **674946-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

N. *(CONTARDI GENNARO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 11/05/2018

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Sentenze di legittimità della Corte di cassazione - Revocazione ai sensi dell'art. 391-ter c.p.c. - Esclusione - Dubbi di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

La scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della S.C. può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 ter, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 862 del 2011 Rv. 616245-01

Massime precedenti Vedi: N. 8472 del 2016 Rv. 639738-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23833 del 2015 Rv. 637609-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10388** *del* **20/04/2025** (Rv. **674949-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **BERNARDO CECILIA.** *Relatore:* **BERNARDO CECILIA.**

M. *(LOCONTE STEFANO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 25/07/2022

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Divieto di doppie imposizioni - Contribuente fiscalmente residente in Italia con disponibilità finanziarie su conto corrente estero - Euroritenuta pagata sui relativi interessi - Diritto al rimborso - Mancato adempimento agli obblighi dichiarativi ex art. 165 T.U.I.R. - Irrilevanza - Condizioni e limiti - Adesione alla procedura di collaborazione volontaria.

In tema di divieto di doppie imposizioni, il contribuente fiscalmente residente in Italia ha diritto al rimborso dell'euroritenuta pagata all'estero sugli interessi prodotti da disponibilità finanziarie detenute presso banche straniere, anche se ab origine non ha adempiuto agli obblighi dichiarativi di cui all'art. 165 del TUIR, purché successivamente abbia aderito alla procedura di voluntary disclosure, la cui irretrattabilità riguarda solo il contenuto della dichiarazione confessoria spontanea, afferente all'indicazione del reddito estero, ed essendo istituto differente dall'accertamento con adesione, che prevede una fase di contraddittorio e presuppone una verifica delle violazioni a carico del contribuente.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE del 2003 num. 48 art. 14, Decreto Legisl. 18/04/2005 num. 84 art. 10, Legge 15/12/2014 num. 86, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165

Massime precedenti Vedi: N. 1002 del 2023 Rv. 666628-01, N. 738 del 2023 Rv. 667070-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10420** *del* **21/04/2025** (Rv. **674951-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

S. *(ESCALAR GABRIELE) contro* C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/05/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Immobile concesso in locazione finanziaria - Soggetto passivo - Occupazione abusiva - Esenzione dall'imposta - Sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 2024 - Condizioni e limiti - Denuncia all'autorità giudiziaria o azione giudiziaria penale - Necessità.

In tema di IMU, in caso di occupazione abusiva dell'immobile da parte di terzi che segua ad inadempimento del contratto di leasing finanziario con conseguente rilascio dell'immobile, l'imposta è comunque dovuta dal locatore finanziario, a meno che - secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 2024 - egli non abbia presentato denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, comma 2, o 633 c.p. o non sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 8, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 6844 del 2023 Rv. 667380-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10394** *del* **21/04/2025** (Rv. **674950-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

C. *(VIVI STEFANO) contro* E. *(RACALBUTO GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 01/08/2023

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IMU - Esenzione ex art. 13, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, nel testo novellato dal d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013 per i "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" (cd. "immobili merce") - Locazione - Fruizione dell'esenzione in proporzione al periodo di godimento - Esclusione - Fondamento.

In tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, nel testo novellato dall'art. 2, comma 2, lett. a), del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd. "immobili merce"), non può essere riconosciuta in caso di locazione (ancorché transitoria) dei medesimi nel corso dell'anno di riferimento, non essendone consentita la fruizione proporzionalmente commisurata al periodo infrannuale di godimento da parte del contribuente secondo la previsione dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto il legislatore ha espressamente tipizzato le fattispecie di riduzione o esenzione usufruibili anche per un periodo di durata inferiore all'anno di riferimento, in relazione alla sussistenza per un tempo corrispondente di una predeterminata condizione di fatto o di diritto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 9 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/08/2013 num. 102 art. 2 com. 2 lett. A) CORTE COST., Legge 28/10/2013 num. 124 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 com. 2 CORTE COST.

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10422** *del* **21/04/2025** (Rv. **674952-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 03/04/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Presupposto dell'autonoma organizzazione - Requisiti - Assenza di dipendenti - Collaborazione di soggetti terzi remunerati - Sufficienza.

In tema di IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione sussiste anche qualora venga accertato che il contribuente, pur in assenza di dipendenti, si è avvalso per l'esercizio della propria attività dell'attività professionale di terzi remunerati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23466 del 2017 Rv. 646310-01, N. 25311 del 2014 Rv. 633690-01, N. 22027 del 2017 Rv. 645678-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10392** *del* **21/04/2025** (Rv. **675109-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*

E. *(TAMIETTI PAOLO) contro* R. *(ARMENANTE ALBERTO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/10/2022

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IMU - Esenzione ex art. 13, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, nel testo novellato dal d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013 per "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" dall'impresa (cd. "immobili merce") - Estensione ai "fabbricati ristrutturati" dall'impresa per essere destinati alla vendita - Esclusione - Fondamento.

In tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 9-bis, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, nel testo novellato dall'art. 2, comma 2, lett. a), del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013, va riconosciuta solamente ai "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" (secondo il tenore letterale del testo legislativo) e non può essere estesa - alla luce di un coordinamento sistematico con l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, richiamato dal comma 3 del predetto art. 13, che esclude la rilevanza del fabbricato in corso di ristrutturazione ai fini della determinazione del presupposto impositivo - anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati per essere destinati dall'impresa acquirente alla vendita, attesa la natura eccezionale delle disposizioni legislative in materia di agevolazioni tributarie.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 3 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/08/2013 num. 102 art. 2 com. 2 lett. A) CORTE COST., Legge 28/10/2013 num. 124 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15407 del 2017 Rv. 644715-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10438** *del* **22/04/2025** (Rv. **674954-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 27/04/2022

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Determinazione del reddito d'impresa - Operazione di transfer pricing - Artt. 9, comma 3, e 110, comma 7, del TUIR - Linee guida OCSE - Rispetto del principio di libera concorrenza - Necessità - Scostamento dal prezzo di mercato - Onere di documentazione del contribuente - Sussistenza - Esenzione da obblighi documentali - Irrilevanza.

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE In genere.

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di determinazione del reddito di impresa, le linee guida elaborate dall'OCSE e la disciplina interna di cui agli artt. 9, comma 3, e 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 prevedono

l'obbligo di rispettare, nelle operazioni di transfer pricing, il principio della libera concorrenza, rispetto al quale non sono ammesse esenzioni documentali, cosicché il contribuente, in caso di scostamento dal prezzo di mercato, è tenuto a dimostrare il rispetto del medesimo principio al momento in cui è stato fissato il prezzo di trasferimento ed a confermare tale risultato al momento della dichiarazione dei redditi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19512 del 2024 Rv. 672013-01, N. 26432 del 2024 Rv. 672608-01, N. 2853 del 2024 Rv. 670249-01, N. 23355 del 2019 Rv. 655078-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10429** *del* **22/04/2025** (Rv. **674953-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 21/03/2018

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - Decorrenza del termine quinquennale ai fini impositivi - Conseguenze sulle obbligazioni della società - Effetto successorio - Trasferimento ai soci - Conseguenze sul litisconsorzio necessario con la società - Esclusione.

159437 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' In genere.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Il venir meno della fictio iuris di cui all'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - relativo alla sopravvivenza della società di persone o di capitali, dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese - per decorrenza del termine quinquennale dalla richiesta di cancellazione da detto registro comporta il consolidamento di un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che - pendente societate - fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; tale effetto successorio elimina in radice ogni esigenza di litisconsorzio necessario originario con la società in ipotesi esistente, come si verifica, ad esempio, nel caso di opzione per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 116

Massime precedenti Vedi: N. 28056 del 2024 Rv. 672620-01, N. 36892 del 2022 Rv. 666520-01, N. 16362 del 2020 Rv. 658435-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10436** *del* **22/04/2025** (Rv. **675262-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(CAUMONT CAIMI CRISTIANO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 07/10/2019

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI IRES - Deduzione di somme pagate a titolo IRAP - Modalità di erogazione - Compensazione - Ammissibilità - Fondamento.

Il diritto del contribuente alla deduzione dall'IRES di somme pagate a titolo di IRAP, nei limiti stabiliti dall'art. 2 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. con l. n. 214 del 2011, ricorre in relazione alle somme da questi effettivamente versate a titolo di IRAP ed a quelle con le quali è stato estinto il relativo debito mediante compensazione, dovendosi ricomprendere anche quest'ultima nella nozione di pagamento prevista dall'art. 99, comma 1, del TUIR.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 99 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 712 del 2007 Rv. 595147-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10665** *del* **23/04/2025** (Rv. **674961-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *Relatore:* **FAROLFI ALESSANDRO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(GALLINARO MARCO)*

Decide su ricusazione

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Proroga ex art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. - Termine lungo aumentato dalla sospensione feriale - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.

Nel processo tributario, la regola secondo cui, in tema di compimento degli atti processuali, se il giorno di scadenza è nella giornata di sabato la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., è applicabile anche al termine lungo per l'impugnazione aumentato dalla sospensione feriale, in ragione della sua generalità ed automaticità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1962 num. 742

Massime precedenti Vedi: N. 740 del 2024 Rv. 669948-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10705** *del* **23/04/2025** (Rv. **674970-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(BONANNO GIUSEPPE)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 21/10/2020

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Disciplina antielusiva ex art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Richiesta di chiarimenti - Necessità a pena di nullità - Fondamento - Legittimità costituzionale - Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi, l'applicazione della disciplina antielusiva di cui all'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ("ratione temporis" applicabile) postula l'osservanza del contraddittorio procedimentale sancito dai commi 4 e 5 e, in particolare, la necessità di una richiesta di chiarimenti nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2, pena la nullità dell'avviso di accertamento emesso; tale sanzione non è in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. (Corte costituzionale, sentenza del 7 luglio 2015, n. 132), in considerazione delle peculiarità dell'accertamento e del ruolo decisivo degli elementi forniti dal contribuente in vista della valutazione dell'Amministrazione circa l'esistenza di valide ragioni economiche sottese alle operazioni esaminate. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la necessità del contraddittorio e della richiesta di chiarimenti anche per le ipotesi di abuso "innominato" del diritto).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128

Massime precedenti Conformi: N. 2439 del 2017 Rv. 642884-01

Massime precedenti Vedi: N. 27886 del 2018 Rv. 651414-01, N. 33793 del 2022 Rv. 666433-01, N. 22072 del 2024 Rv. 672344-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10549** *del* **23/04/2025** (Rv. **674955-01**)

Presidente: **LA ROCCA GIOVANNI.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

B. *(FIANNACCA GIOVANNI) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 06/06/2022

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Appello - Deposito di documenti nuovi - Ampliamento della materia del contendere - Ammissibilità - Limiti.

Nel processo tributario le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Massime precedenti Conformi: N. 17164 del 2018 Rv. 649401-01

Massime precedenti Vedi: N. 14567 del 2021 Rv. 661352-01, N. 18103 del 2021 Rv. 661783-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10711** *del* **23/04/2025** (Rv. **674876-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(DEL VAGLIO MARIO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/08/2020

178036 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SCRITTURE CONTABILI - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO Crediti d'imposta - Compensazione limitata alla sorte capitale - Credito per interessi - Prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. - Fondamento.

In tema di rimborso degli interessi maturati su crediti d'imposta, se oggetto di compensazione (nella specie, ex l. n. 413 del 1991) è il solo credito per il capitale, quello per gli interessi, in quanto autonomo, si prescrive nel termine di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 24295 del 2019 Rv. 655402-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10602** *del* **23/04/2025** (Rv. **675263-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

C. *(SANTI UMBERTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara cessata la materia del contendere, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 02/10/2020

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Deposito di documenti nuovi in sede di legittimità ex art. 372 c.p.c. comprovanti la cessazione della materia del contendere - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, qualora sia venuto meno, per qualsiasi causa, l'interesse all'impugnazione successivamente alla sua notificazione, deve ritenersi consentito, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., il deposito di documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere, in quanto rientranti fra quelli relativi all'ammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3934 del 2016 Rv. 638973-01, N. 21122 del 2008 Rv. 604821-01, N. 14657 del 2009 Rv. 608827-01, N. 824 del 2006 Rv. 586942-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10578** *del* **23/04/2025** (Rv. **674957-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

N. *(TOMASONI BEATRICE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 01/08/2018

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Contenzioso tributario - Litisconsorzio necessario tra società personale e soci - Giudizio di ottemperanza - Esclusione - Fondamento.

Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento tributario sussiste il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci in considerazione dell'unitarietà dell'accertamento e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio; diversamente, nei giudizi di ottemperanza siffatto litisconsorzio non sussiste, in quanto l'accertamento è già avvenuto e occorre solo eseguire il giudicato e ciò può avvenire anche nei confronti o a iniziativa di ciascuna delle parti obbligate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **10693** *del* **23/04/2025** (Rv. **674774-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **SALI MARIA CLARA.** *Relatore:* **SALI MARIA CLARA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

S. *(LA ROSA SALVATORE) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 15/09/2015

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Reddito d'impresa - Spese legali - Deducibilità - Prova della prestazione del professionista - Onere a carico del contribuente - Ricezione e pagamento della fattura - Irrilevanza.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, i costi relativi alle spese legali sono deducibili nell'esercizio di riferimento solo ove il contribuente dimostri l'ultimazione della prestazione del professionista, almeno fino a quel momento, essendo irrilevanti la ricezione ed il pagamento della fattura.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 2, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14477 del 2003 Rv. 567219-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10550** *del* **23/04/2025** (Rv. **674956-01**)

Presidente: **LA ROCCA GIOVANNI.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

B. *(FIANNACCA GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 31/01/2022

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Contenzioso tributario - Rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci - Litisconsorzio processuale - Sussistenza anche per IRAP e IVA - Fondamento.

Anche per IRAP e IVA trova applicazione il principio per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario: da un lato, l'IRAP è imputata per

trasparenza ai singoli soci e, dall'altro, in tema di IVA, pur non ponendosi un problema di litisconsorzio, sorge la necessità del simultaneus processus per l'inscindibilità delle situazioni in ipotesi di accertamento ai fini anche di altre imposte, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni e contestualmente contestato, con un unico atto, dall'Ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1992 num. 546 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6303 del 2018 Rv. 647467-01, N. 14227 del 2020 Rv. 658526-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10589** *del* **23/04/2025** (Rv. **674958-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 10/12/2021

154197 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE Iscrizione in ruoli straordinari - Eccezione di intervenuta decadenza della potestà impositiva - Onere della prova a carico dell' Amministrazione finanziaria - Contenuto.

In caso di notifica di una cartella avente ad oggetto l'intero importo dovuto, qual è quella formata sulla base del ruolo straordinario, il contribuente può eccepire la decadenza della potestà impositiva, mentre l'Amministrazione finanziaria non può limitare le proprie difese alla mera assenza di termine decadenziale con riferimento al ruolo straordinario, ma deve dimostrare la persistenza della potestà impositiva che deve essere esercitata per ogni tributo nei termini decadenziali.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 bis CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/2006 num. 248 art. 37 com. 44

Massime precedenti Vedi: N. 23329 del 2024 Rv. 672110-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10667** *del* **23/04/2025** (Rv. **674707-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *Relatore:* **FAROLFI ALESSANDRO.**

E. *(BRACCI LUCIANO FILIPPO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 19/11/2023

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 - Autonoma impugnabilità - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche sulle quali la stessa si fonda, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, dovendosi pertanto ritenere

immediatamente impugnabile anche l'avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15957 del 2015 Rv. 636113-01

Massime precedenti Vedi: N. 26547 del 2023 Rv. 669075-01, N. 2144 del 2020 Rv. 656679-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10606** *del* **23/04/2025** (Rv. **674959-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* H. *(BATTISTINI NICOLA)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 02/07/2019

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Stock options - Concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51 comma 1 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Assegnazione in favore di lavoratore non residente nello Stato italiano - Imposizione in Italia - Limiti e modalità.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche le forme di remunerazione in natura costituite dall'assegnazione di diritti di opzione su azioni (cosiddette "stock options"); se l'assegnazione di diritti di opzione su azioni è effettuata in favore di lavoratore non residente nello Stato italiano, il reddito da essa rappresentato - corrispondente al "valore normale" delle azioni determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a), del sopracitato d.P.R. - è assoggettabile a imposizione in Italia, salva diversa disciplina dettata da convenzioni internazionali, per la sola parte che costituisce remunerazione di attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato, la quale parte si determina in concreto attraverso il rapporto proporzionale fra il numero di giorni in cui le prestazioni di lavoro sono state rese in Italia e quello dei giorni lavorativi compresi nel periodo di maturazione del diritto all'esercizio dell'opzione (cd. "vesting period").

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 20908 del 2014 Rv. 632516-01, N. 3458 del 2019 Rv. 652638-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10608** *del* **23/04/2025** (Rv. **675264-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* U. *(SAMMARTINO SALVATORE)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 19/02/2019

100086 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - TERMINE Controricorso - Deposito tardivo - Improcedibilità.

In tema di giudizio di legittimità, pur in assenza di un'espressa previsione normativa, il tardivo deposito del controricorso comporta la sua improcedibilità, sanzione che si evince dai principi generali del processo civile in tema di inosservanza di termini relativi ad atti con i quali la parte

porta a conoscenza del giudice e dell'avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersi conto ai fini della decisione né del controricorso stesso, né dell'eventuale memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1., comma 1, terzo periodo, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 2805 del 2000 Rv. 534757-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10870** *del* **24/04/2025** (Rv. **674969-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(CASALI EMILIO MARCO)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 23/10/2023

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro - Art. 2704 c.c. - Applicabilità nei confronti dell'Amministrazione finanziaria - Fondamento.

Ai fini dell'imposta di registro, sulla base della normativa tributaria vigente, l'Amministrazione finanziaria deve essere ricompresa nel concetto di terzo di cui all'art. 2704 c.c., in quanto titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 18, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43

Massime precedenti Conformi: N. 7621 del 2017 Rv. 643472-02

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **10872** *del* **24/04/2025** (Rv. **674877-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*

L. *(MAISTO GUGLIELMO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/02/2016

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Elusione fiscale - Avviso di accertamento ex art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Motivazione - Riferimento integrale e dettagliato alle giustificazioni rese dal contribuente - Necessità.

In tema di disciplina antielusiva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, è nullo, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, l'avviso di accertamento la cui motivazione non rechi integrale e dettagliato riferimento alle giustificazioni fornite dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30770 del 2018 Rv. 651617-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10919** *del* **25/04/2025** (Rv. **674964-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(MONTECAMOZZO LUCIA)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/06/2016

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Utilizzo di perdite fiscali pregresse - Ambito di applicabilità del regime ex art. 84, commi 1 e 2, del D.P.R. 917 del 1986 (come sostituito dall'art. 23, comma 9, del d.l. n. 98 del 2011) - Decorrenza.

In tema di utilizzo delle perdite fiscali pregresse, il regime di cui all'art. 84, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, così come sostituito dall'art. 23, comma 9, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011) si applica - ex art. 23, comma 6, del medesimo d.l. - alle perdite utilizzate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, anche se formatesi anteriormente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 84, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 23 com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 23 com. 6 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28064 del 2023 Rv. 669243-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11006** *del* **27/04/2025** (Rv. **674703-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

A. *(SALVINI LIVIA) contro* C. *(APOLLONI DAVID GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/06/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI, IMU e nuova IMU - Soggetto passivo - Sub-concessionario di area demaniale - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini dell'ICI, dell'IMU e della cd. nuova IMU di cui all'art. 1, comma 743, terzo periodo, della l. n. 160 del 2019, il riconoscimento della soggettività passiva in capo al concessionario di beni demaniali vale, per identità di ratio legis e simmetria di causa negoziale, anche per il sub-concessionario, al quale il godimento degli stessi sia stato affidato dal primo con l'assenso dell'amministrazione concedente, al fine di concorrere nell'esercizio delle attività ausiliarie, sussidiarie e complementari alla gestione del servizio pubblico, subentrando questi, in tal modo, nella posizione del concessionario rispetto all'uso dei beni costituenti oggetto della concessione e partecipando, mediante l'utilizzo vincolato di tali beni, alla gestione del servizio affidatogli, sotto la vigilanza della P.A. concedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la soggettività passiva, ai fini dell'ICI, di Alitalia s.p.a., quale sub-concessionaria delle aree dell'aeroporto di Fiumicino adibite al rimessaggio e alla manutenzione degli aeromobili, nonché all'addestramento degli equipaggi e ad altre funzioni tecnico-operative, sull'erroneo presupposto che la società concessionaria Aeroporti di Roma s.p.a. avesse mantenuto comunque il godimento indiretto di tali immobili mediante la percezione del canone).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 com. 1 CORTE COST., Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 743 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24969 del 2010 Rv. 615380-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11000** *del* **27/04/2025** (Rv. **674965-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

C. *(CHIARELLO ANTONIO) contro* S. *(OLIVIERI LUCIO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 16/12/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Concessionario di area demaniale - Disciplina successiva alla modifica di cui all'art. 18, comma 3, l. n. 388 del 2000 - Imposta - Applicabilità - Verifica della natura reale od obbligatoria del diritto di costruire - Necessità - Esclusione.

In tema di ICI, l'art. 18, comma 3, della l. n. 388 del 2000, nel modificare l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, prevedendo che "nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario", ha reso quest'ultimo, a partire dall'annualità di applicazione della nuova disciplina (2001), obbligato non solo sostanziale, cioè in sede di rivalsa del concedente, ma anche formale, facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione attributiva del diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali, con conseguente tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario, ovvero solo obbligatori, con l'opposta conseguenza della non tassabilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 10/12/2000 num. 388 art. 18 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 28563 del 2020 Rv. 659821-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11152** *del* **28/04/2025** (Rv. **674878-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

M. *(BUGAMELLI ANDREA) contro* C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 05/07/2021

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione articolato in motivi cc.dd. misti - Censure ricondotte a più paradigmi dell'art. 360 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

Il ricorso per cassazione articolato attraverso la proposizione di motivi "misti" - che riconducono, cioè, il vizio della sentenza impugnata a più d'uno fra i parametri elencati dall'art. 360 c.p.c. - è ammissibile se la formulazione della censura permette di isolare le doglianze prospettate onde consentirne l'esame separato, esattamente come se fossero state distinte in motivi diversi, numerati singolarmente. (Nella specie, la S.C. ha giudicato ammissibile un motivo di ricorso in seno al quale erano censurati, da un lato, la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e dall'altro l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., senza però che i due argomenti di critica fossero mescolati in un'inestricabile commistione tra temi di natura fattuale e giuridica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14041 del 2021 Rv. 661492-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9100 del 2015 Rv. 635452-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11085** *del* **28/04/2025** (Rv. **674966-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 08/03/2019

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Imposte sul reddito - Doppia imposizione internazionale - Trattamento pensionistico percepito da cittadino italiano residente in Svizzera - Certificazione rilasciata dall'autorità fiscale locale ex art. 29 della convezione italo-Svizzera - Sufficienza ai fini della prova della residenza in Svizzera - Fondamento.

In tema di divieto di doppia imposizione, ai fini della prova dell'assoggettamento alla fiscalità svizzera del trattamento pensionistico corrisposto dall'Inps a cittadino italiano residente in Svizzera, indipendentemente dalla concreta tassazione dei redditi in detto Stato, la certificazione proveniente dall'autorità fiscale locale (nella specie Ufficio Circondariale di Tassazione di Lugano e del Canton Ticino) costituisce documento idoneo ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della Convenzione Italia-Svizzera (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 943 del 1978), dovendo essere intesa la nozione di persona fisica residente in uno Stato contraente nel senso del potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 943, Cod. Civ. art. 43, Tratt. Internaz. 09/03/1976 art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 30779 del 2023 Rv. 669719-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11192** *del* **28/04/2025** (Rv. **674967-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

C. *(ANNIBALI ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 20/09/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Deduzione costi pluriennali - Derivanti da impianti realizzati su beni altrui - Regime ex art. 108 TUIR e art. 2426 n. 5 c.c. - Durata ammortamento collegata alla futura utilità dell'impianto - Limite.

178478 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - COSTI AD UTILIZZAZIONE PLURIENNALE In genere.

In tema di deduzione di costi pluriennali, quelli derivanti da impianti realizzati su beni altrui risultano disciplinati, ai sensi dell'art. 108 d.P.R. n. 917 del 1986, sulla base del criterio sancito dall'art. 2426, n. 5., c.c. che prevede che la durata dell'ammortamento sia regolata sulla base della relativa utilità futura dell'impianto, avendosi in ogni caso come limite massimo quello della residua vigenza del titolo in base al quale il contribuente dispone del bene a cui l'impianto stesso accede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2426 lett. 5, Cod. Civ. art. 2426 lett. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9993 del 2018 Rv. 648066-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **11303** *del* **29/04/2025** (Rv. **674879-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

L. *(DE ROSA ETTORE) contro* C. *(CANTILLO GUGLIELMO)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 15/11/2018

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI Contributi riscossi dai consorzi di bonifica - Avviso di pagamento - Successiva emissione di avviso di notifica - Conseguenze - Carenza di interesse nel giudizio di impugnazione dell'avviso di pagamento - Fondamento.

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

In materia di contributi riscossi dai consorzi di bonifica, l'emissione di un avviso di notifica, quale atto atipico di messa in mora e di preavviso dell'iscrizione a ruolo, determina la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione del giudizio riguardante l'impugnazione dell'avviso di pagamento (atto atipico di invito bonario al pagamento), sulla cui base non possono più essere avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avere riguardo unicamente all'atto che lo ha integralmente sostituito e alla controversia sorta dalla relativa impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Costituzione art. 53, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11481 del 2022 Rv. 664353-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11430** *del* **30/04/2025** (Rv. **674968-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 23/02/2023

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE Sentenza di primo grado sottoscritta dall'estensore e da un presidente del collegio diverso da quello indicato in epigrafe - Nullità per vizio di costituzione del giudice sanabile ex art. 158 e 161, comma 1 c.p.c. – Mancato rilievo della nullità in appello - Conseguenze processuali.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

La sentenza di primo grado sottoscritta dall'estensore e da un presidente di collegio diverso da quello indicato in epigrafe, fatta salva l'ipotesi dell'errore materiale, è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice, sanabile ai sensi degli artt. 158 e 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che, qualora la stessa sia stata sul punto tempestivamente appellata e il giudice di secondo grado non abbia rilevato il difetto, la decisione d'appello va cassata con rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 31396 del 2018 Rv. 651989-01, N. 9440 del 2017 Rv. 643767-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11356** *del* **30/04/2025** (Rv. **674678-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* H. *(DE' CAPITANI DI VIMERCATE PAOLO GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 13/02/2017

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Deduzione dei costi da attività delittuosa ex art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993 - Automatica rilevanza nel giudizio tributario delle pronunce penali - Esclusione - Equiparazione tra le pronunce ex art. 425 c.p.p. ed ex art. 531 c.p.p. - Esclusione - Conseguenze.

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE In genere.

In tema di divieto di deduzione fiscale di costi derivanti da attività delittuosa di cui all'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il giudice conserva un potere di autonoma valutazione dei fatti sulla base delle regole proprie del procedimento tributario, non potendo, tuttavia, procedersi all'equiparazione, a tali fini, tra la sentenza di estinzione ex art. 425 c.p.p. (che non sottende alcun esame di fondatezza dell'accusa) e quella di cui all'art. 531 c.p.p. (la quale implica, invece, il preventivo vaglio circa la presenza degli elementi posti a fondamento dell'azione penale), di modo che, in questo secondo caso, resta appannaggio del giudice tributario la verifica dei presupposti per il disconoscimento dei costi da reato.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531

Massime precedenti Vedi: N. 1144 del 2025 Rv. 673691-01, N. 33830 del 2024 Rv. 673186-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11474** *del* **01/05/2025** (Rv. **675023-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.**

Z. *(COVINO EMILIANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 27/09/2021

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Nullità notifica atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente - Sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Condizioni.

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere.

La nullità della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ove il vizio dedotto sia unicamente la mancata notifica dell'atto presupposto, dovendo quest'ultimo in tal caso essere oggetto di tempestiva ed autonoma impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24433 del 2018 Rv. 650397-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11509** *del* **02/05/2025** (Rv. **675024-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(CASTALDI ITALO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 11/09/2017

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Società di comodo - Causa di esclusione della presunzione di non operatività di cui all'art. 30, comma 1, lett. c), n. 6-sexies, della l. n. 724 del 1994 - Congruità e coerenza con gli studi di settore - Spese di ristrutturazione di bene detenuto a titolo diverso dalla proprietà - Corretta contabilizzazione tra le immobilizzazioni materiali - Condizioni.

In materia di società di comodo, la clausola di esclusione della presunzione di non operatività di cui all'art. 30, comma 1, lett. c), n. 6-sexies, della l. n. 724 del 1994 si applica alle società congrue e coerenti ai fini degli studi di settore; a tal fine, le spese di ristrutturazione di un bene immobile detenuto dalla società a titolo diverso dalla proprietà vanno contabilizzate tra le immobilizzazioni materiali soltanto se al termine del periodo di locazione o di comodato possano essere rimosse dall'utilizzatore ed avere un impiego a prescindere dal bene a cui accedono, mentre se si tratta di opere non separabili (e, cioè, che non possano avere una loro autonoma funzionalità) devono essere iscritte tra le immobilizzazioni immateriali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2248, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 18912 del 2018 Rv. 649717-01, N. 15572 del 2016 Rv. 640636-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11535** *del* **02/05/2025** (Rv. **675025-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

V. *(VANGELI PIETRO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 20/12/2017

177085 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Querela di falso - Presentazione - Giudizio - Pregiudizialità rispetto al giudizio davanti alle commissioni tributarie - Sospensione - Necessità - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, il disposto dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile ratione temporis (oggi sostituito dall'art. 88, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2024), impone di sospendere il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie fino al passaggio in giudicato o della decisione in ordine a una querela di falso o quando deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone (salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure "incidenter tantum".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 355, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/11/2024 num. 175 art. 88 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 24107 del 2012 Rv. 624700-01

Massime precedenti Vedi: N. 18395 del 2021 Rv. 661775-01, N. 28671 del 2017 Rv. 646429-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11598** *del* **03/05/2025** (Rv. **675029-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

N. *(CANTELLI SALVATORE) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/07/2022

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Accordo conciliativo fuori udienza ex art. 48, comma 4, del d.lgs. 546 del 1992 - Omessa cancellazione dell'ipoteca iscritta dall'Amministrazione a garanzia del debito oggetto di conciliazione - Incidenza sul giudizio sulla debenza del tributo e delle sanzioni - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

Nel caso di perfezionamento di accordo conciliativo "fuori udienza" ex art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 156 del 2015, per il quale non sono più necessari il pagamento della prima rata e la prestazione di idonea garanzia per le rate successive, la mancata cancellazione, da parte dell'Amministrazione, dell'ipoteca iscritta a garanzia del debito oggetto della conciliazione non incide sul giudizio inerente alla debenza del tributo residuo e delle sanzioni, non potendo essere utilmente contestato davanti al giudice tributario un profilo di responsabilità per eventuale cattivo comportamento dell'Amministrazione. (Nella fattispecie, relativa a giudizio di impugnazione di intimazione di pagamento a seguito di decadenza da rateizzazione per conciliazione, la S.C. ha disatteso la censura del contribuente che chiedeva il ripristino del piano rateale e la declaratoria di non debenza delle sanzioni sul tributo residuo quale effetto della mancata cancellazione da parte dell'Agenzia dell'ipoteca iscritta sui beni della società, che aveva determinato il mancato ottenimento di finanziamenti necessari per l'estinzione delle rate e, quindi, la decadenza dal beneficio del termine, potendo eventualmente la contribuente proporre domanda risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione davanti al giudice ordinario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33920 del 2019 Rv. 656603-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11597** *del* **03/05/2025** (Rv. **675028-02**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

N. *(CANTELLI SALVATORE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/06/2022

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Invito al pagamento - Annullamento per vizio proprio - Incidenza sulla debenza del tributo oggetto di successiva cartella di pagamento - Esclusione - Limiti - Prescrizione del credito - Ragioni.

L'annullamento di un invito al pagamento per vizio proprio (nella specie vizio di motivazione) non è, di per sé, idoneo ad incidere sulla debenza del tributo oggetto della successiva cartella di pagamento, a meno che nel frattempo il credito sia prescritto, poiché l'atto annullato non è più idoneo ad interrompere la prescrizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29 com. 1, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2934

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11594** *del* **03/05/2025** (Rv. **675027-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 10/01/2022

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Giudizio di appello - Art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità anche al contumace - Estensione.

Nel processo tributario, l'art. 346 c.p.c., riprodotto, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dall'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 (oggi sostituito dall'art. 110 del d.lgs. n. 175 del 2024), per cui le questioni ed eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applica anche quando il contribuente non si è costituito in giudizio, restando contumace, e va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 56, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/11/2024 num. 175 art. 110

Massime precedenti Conformi: N. 20062 del 2014 Rv. 632654-01

Massime precedenti Vedi: N. 30444 del 2017 Rv. 646990-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11597** *del* **03/05/2025** (Rv. **675028-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

N. *(CANTELLI SALVATORE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/06/2022

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Accordo di conciliazione "fuori udienza" ex art. 48, comma 4, del d.lgs. 546 del 1992 - Mancato adempimento - Intimazione di pagamento - Necessità - Esclusione - Fondamento.

L'accordo conciliativo raggiunto "fuori udienza", ai sensi dell'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 156 del 2015, costituisce già titolo per la

riscossione delle somme dovute all'ente impositore, con la conseguenza che, in caso di suo inadempimento da parte del contribuente, non vi è necessità per l'Amministrazione di notificare a questi, anteriormente alla cartella di pagamento, un'intimazione per il recupero delle rate non versate in dipendenza dell'accordo rimasto inadempiuto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14547 del 2015 Rv. 635867-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11593** *del* **03/05/2025** (Rv. **675026-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

V. *(OLIMPI ENEA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 05/05/2022

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Associazioni non riconosciute - Responsabilità per le obbligazioni tributarie dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa ex art. 38 c.c. - Applicazione del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. - Esclusione - Fondamento.

177200 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA In genere.

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'ente, sebbene inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. nell'ipotesi in cui l'obbligazione principale garantita sia un'obbligazione tributaria, applicandosi in tal caso - stante il legame di accessorietà tra obbligazione di garanzia e obbligazione principale - la normativa di diritto tributario che è speciale, sia con riferimento all'attività di accertamento che a quella di riscossione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4478 del 2018 Rv. 647119-01, N. 11869 del 2024 Rv. 671389-01, N. 12508 del 2015 Rv. 635870-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11729** *del* **05/05/2025** (Rv. **675030-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

P. *(NUTI FLAVIO) contro* C. *(CONOSCENTI GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 11/06/2020

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario telematico - Regime di facoltatività sino al 30 giugno 2019 - Violazione della uniformità delle modalità di deposito degli atti nei diversi gradi del giudizio - Inammissibilità - Giudizio telematico ab initio - Sussistenza - Giudizio introdotto con modalità cartacea - Esclusione - Fondamento.

Nei procedimenti contenziosi incardinati nella vigenza del regime di facoltatività del processo telematico tributario sino al 30 giugno 2019, l'inammissibilità degli atti per violazione della uniformità delle modalità di deposito (in forma cartacea e telematica) nei diversi gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.m. n. 163 del 2013, si applica soltanto nel caso di giudizio introdotto sin dall'inizio in forma telematica, ma non riguarda l'ipotesi dell'utilizzo iniziale della modalità cartacea, che ben può essere limitata al primo grado di giudizio e, comunque, trovando la pronuncia in rito, alla luce dei principi desumibili dalla giurisprudenza della CEDU, un limite nel raggiungimento dello scopo da parte dell'atto depositato in secondo grado con modalità telematica (come nella specie).

Riferimenti normativi: Decr. Minist. min. EFI 23/12/2013 num. 163 art. 2 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 16 com. 5, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2937 del 2025 Rv. 674076-01, N. 1717 del 2019 Rv. 652287-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11740** *del* **05/05/2025** (Rv. **675031-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **NARDIN MAURA.** *Relatore:* **NARDIN MAURA.**

I. *(DEL FEDERICO LORENZO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 21/11/2016

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazioni fiscali sisma Abruzzo 2009 - Scomputo per intero delle somme dovute a titolo di acconti di imposta oggetto di rateizzazione in corso - Esclusione - Ragioni.

In tema di agevolazioni fiscali concernenti il sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009, non è autorizzato lo scomputo per l'intero delle somme dovute a titolo di acconti di imposta, se le stesse non sono state ancora versate per effetto della rateizzazione del pagamento disposta dall'art. 39 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. nella l. n. 122 del 2010, in favore dei contribuenti colpiti dall'evento sismico residenti nel cd. "cratere", in quanto, da un lato, l'art. 22, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 autorizza solo lo scomputo delle somme effettivamente versate, mentre, dall'altro, l'art. 33, comma 28, ultima parte, della l. n. 183 del 2011 riduce l'importo dei tributi dovuti nella misura del 40%, sicché lo scomputo dell'intero rappresenterebbe un'ingiustificata locupletazione, non consentita dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 39, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 22, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 33 com. 28 CORTE COST.

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11782** *del* **05/05/2025** (Rv. **675032-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(MONTANARI FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/12/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Consolidato nazionale - Art. 40 bis TUIR - Rettifica del reddito complessivo di ciascuno dei partecipanti - Impugnazione dell'avviso di accertamento - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.

In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, ai sensi dell'art. 40 bis d.P.R. n. 917 del 1986, quale aggiunto dall'art. 35, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. nella l. n. 122 del 2010, nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento con cui è stato rettificato il reddito complessivo proprio di ciascuno dei partecipanti, sussiste il litisconsorzio necessario tra la società consolidata e la consolidante.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40 bis, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 35 com. 1, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 1329 del 2020 Rv. 656710-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11836** *del* **06/05/2025** (Rv. **675033-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

S. *(CALABRETTA PAOLO) contro* S.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 07/12/2021

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Ricorso per cassazione e domanda di revocazione avverso la stessa sentenza - Contemporanea pendenza - Sentenza sulla revocazione emessa prima dell'esito del giudizio di cassazione - Effetti - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Pendenza del termine per impugnare la sentenza di revocazione - Irrilevanza - Fondamento.

In caso di contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello, l'intervento della sentenza di revocazione determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituisce l'oggetto, né, in senso contrario, assume rilievo la possibilità di proporre, a sua volta, ricorso per cassazione avverso la sentenza di revocazione, giacché l'eventuale impugnazione rappresenta, in tal caso, una mera possibilità, cui si contrappone l'attualità della carenza di interesse a coltivare il ricorso di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Massime precedenti Vedi: N. 27946 del 2023 Rv. 669160-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32619 del 2018 Rv. 652233-01, N. 9776 del 2020 Rv. 657684-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11917** *del* **06/05/2025** (Rv. **675034-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(FERRANTE MASSIMO)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 14/06/2021

178490 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE Redditi d'impresa - Sopravvenienze attive - Riconoscimento di credito (o disconoscimento di un debito preesistente) in sede giudiziale - Esercizio di competenza - Individuazione - Art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986 -

Anno d'imposta di deposito della sentenza - Limiti - Sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.

In tema di imposte sui redditi, le sopravvenienze attive che derivano dal riconoscimento di un credito o dal disconoscimento di un debito preesistente in sede giudiziale devono essere dichiarate nell'anno di imposta in cui la sentenza, che afferma il credito o disconosce il debito, è stata depositata, essendo questo il momento in cui la posta attiva diviene certa nella sua esistenza ed obiettivamente determinabile ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, sempreché l'efficacia esecutiva della sentenza non sia stata nel frattempo sospesa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 3901 del 2023 Rv. 667329-01, N. 24580 del 2022 Rv. 665792-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23225 del 2016 Rv. 641764-03

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11997** *del* **07/05/2025** (Rv. **675265-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 25/09/2020

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Processo tributario - Domanda di accertamento - Improponibilità - Decisione di merito - Pronuncia su detta domanda - Cassazione senza rinvio - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

La proposizione di un'azione di accertamento nel giudizio tributario, pur essendo estranea al modulo di tale processo, da introdursi necessariamente con l'impugnazione di specifici atti, non dà luogo ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione - essendo questa attribuita in via esclusiva e "ratione materiae", e non in considerazione dell'oggetto della domanda - ma all'improponibilità di quest'ultima, che è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di merito che si sia pronunciata su di essa, nonostante l'inesistenza di un atto (anche di solo silenzio rigetto) impugnabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della CTR che aveva omesso di dichiarare l'improponibilità della domanda per inidoneità dell'istanza di rimborso delle ritenute subite sulla pensione privilegiata erogata a favore del contribuente a determinare la formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto mancante dell'indicazione dell'ammontare delle imposte asseritamente versate e del quantum richiesto a titolo di ripetizione d'indebito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. G CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17119 del 2007 Rv. 600352-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 27209 del 2009 Rv. 610763-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20889 del 2006 Rv. 593421-01, N. 13793 del 2004 Rv. 574886-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11955** *del* **07/05/2025** (Rv. **675037-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(CALAMANI MARIA CRISTINA)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 02/03/2020

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Cessione di partecipazioni sociali - Plusvalenza - Regime di tassazione - Momento rilevante - Stipula del contratto - Vicende successive - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di cessione con clausola di " earn-out ".

In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di partecipazioni sociali si realizza al momento della conclusione del contratto, in relazione al quale, pertanto, deve essere individuato il regime di tassazione applicabile, mentre il diverso momento in cui viene percepito il corrispettivo, anche in relazione a vicende successive, determina, sulla base del principio di cassa, il periodo di imposta in cui assoggettare il reddito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto la richiesta del contribuente di applicabilità del regime fiscale, compresa l'aliquota di imposta, vigente all'epoca della conclusione del contratto di cessione anche con riferimento ai componenti aggiuntivi del prezzo stabiliti nell'ambito della pattuita clausola di " earn-out ", in quanto liquidati sulla base di criteri che, sebbene dipendenti da fatti anche esterni alla volontà delle parti, erano stati predeterminati nel contratto di cessione, quali l'andamento economico della società).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. C, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76, Decreto Legisl. 21/11/1997 num. 461 art. 5 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14848 del 2018 Rv. 649020-01, N. 4365 del 2011 Rv. 616776-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11944** *del* **07/05/2025** (Rv. **675035-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

R. *(LA PLACA LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 30/11/2022

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rettifica del reddito di una società di persone - Impugnazione - Litisconsorzio necessario tra società e soci - Configurabilità - Cause relative alla società ed ai soci decise separatamente nella fase di merito - Giudizio di cassazione - Riunione delle cause in luogo della declaratoria di nullità - Possibilità - Condizioni - Fondamento - Attuazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Necessità.

Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento

costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 29, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 29843 del 2017 Rv. 646522-01

Massime precedenti Vedi: N. 32220 del 2019 Rv. 656109-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12003** *del* **07/05/2025** (Rv. **675039-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**

C. *(SASSANI BRUNO NICOLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 18/05/2020

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Restituzione di ritenute non dovute operate dal sostituto di imposta - Richiesta di rimborso avanzata dal contribuente - Prova dell'integrale restituzione a lordo delle somme indebitamente percette assoggettate a ritenuta alla fonte - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di restituzione delle imposte non dovute versate dal sostituto d'imposta, la richiesta di rimborso avanzata dal contribuente, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, non richiede la prova dell'integrale restituzione a lordo delle somme indebitamente percette che, in precedenza, avevano concorso alla determinazione del suo imponibile (e, come tali, erano state assoggettate a ritenuta alla fonte), in quanto dall'alternatività della legittimazione ad agire del "sostituto di imposta" e del "sostituito" prevista dall'art. 38 cit. deriva la sostanziale autonomia dei rapporti tra sostituto e sostituito rispetto al rapporto fiscale, a cui consegue la mancanza di interesse specifico dell'Amministrazione finanziaria per il rapporto tra le parti.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24650 del 2021 Rv. 662134-01, N. 7936 del 2024 Rv. 670897-01 Rv. 670897-02, N. 6208 del 2025 Rv. 674351-02

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **12079** *del* **07/05/2025** (Rv. **675040-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

F. *(PISTOLESI FRANCESCO) contro* A.

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA, 08/06/2023

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Redditi da locazione - Regime della cedolare secca - Opzione del locatore - Contratto concluso dal conduttore nell'esercizio della sua attività professionale - Esclusione, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del d.lgs. n. 23 del 2011 - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.

279172 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE - COMUNICAZIONE DI ATTI E NOTIZIE - CONTRATTI VERBALI - LOCAZIONI O AFFITTI E CONTRATTI ASSIMILATI In genere.

In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, atteso che l'esclusione di cui all'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. (Nella specie, la locazione era destinata a soddisfare esigenze abitative dell'amministratore della società conduttrice).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 3 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12395 del 2024 Rv. 670946-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11999** *del* **07/05/2025** (Rv. **675038-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* N. *(MANCINI FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 08/01/2020

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Deduzione costi - Inerenza - Sproporzione - Indice sintomatico dell'assenza di inerenza - Conseguenze sul piano probatorio - Fattispecie.

In tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, pur riconoscendo l'eccessività dei costi pubblicitari rispetto ai ricavi, li aveva ritenuti inerenti all'attività d'impresa sul mero rilievo che la pubblicità può costituire strumento di ampliamento della clientela e di incremento del volume di affari, senza alcuna verifica, da compiersi sulla scorta di precise allegazioni e prove da offrirsi dal contribuente, della loro concreta destinazione alla produzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 18904 del 2018 Rv. 649772-04

Massime precedenti Vedi: N. 30030 del 2018 Rv. 651424-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11954** *del* **07/05/2025** (Rv. **675036-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLZANO, 18/03/2022

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Operazioni con società estere infra-gruppo ("transfer pricing") - Disciplina di cui all'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Impresa controllata - Rapporto di controllo - Nozione fiscale - Differenze rispetto all'art. 2359 c.c.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, il controllo di cui all'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, alla luce delle specifiche finalità antielusive della disciplina fiscale del "transfer pricing", non coincide con quello di cui all'art. 2359 c.c., che, difatti, non è espressamente richiamato, ma si estende ad ogni ipotesi d'influenza economica potenziale o attuale desumibile da singole circostanze (tra cui, ad esempio, la vendita esclusiva, da parte di un'impresa, dei prodotti dell'altra o l'impossibilità di funzionamento di un'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2359, DPR 22/12/1986 num. 117 art. 110 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 8130 del 2016 Rv. 639440-01

Massime precedenti Vedi: N. 15668 del 2022 Rv. 664741-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12244** *del* **08/05/2025** (Rv. **675041-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(SGAMBATO RAFFAELE)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/11/2022

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Garanzia fideiussoria per sospensione o rateizzazione o rimborso tributi - Quantificazione dei costi da rimborsare - Individuazione dei valori di riferimento - Fattispecie.

In tema di garanzia fideiussoria per sospensione o rateizzazione o rimborso dei tributi, la quota proporzionale del costo da rimborsare al contribuente, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l. n. 212 del 2000, deve essere determinata in considerazione, da un lato, dell'importo garantito e, dall'altro, del controcredito erariale esistente alla data di erogazione del rimborso. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha cassato la decisione di appello che aveva erroneamente quantificato la percentuale degli oneri fideiussori da rimborsare con riferimento al rapporto tra l'entità dell'originario controcredito dell'Erario e quello successivamente rideterminato in diminuzione).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 16409 del 2015 Rv. 636097-01, N. 5508 del 2020 Rv. 657368-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12291** *del* **09/05/2025** (Rv. **675042-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 20/03/2019

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione - Errore di fatto - Rimedio impugnatorio - Condizioni - Non imputabilità dell'errore revocatorio al ricorrente - Rilevanza - Esclusione.

In tema di revocazione, l'art. 395, n. 4, c.p.c. non subordina l'ammissibilità del rimedio impugnatorio alla non imputabilità dell'errore revocatorio alla parte che si avvale di tale rimedio, in quanto la disposizione normativa non richiede la ricorrenza di detta condizione, circoscrivendo la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero sull'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 29297 del 2024 Rv. 672570-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12421** *del* **10/05/2025** (Rv. **675043-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MARCHE, 28/06/2023

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Beneficio fiscale per spese di riqualificazione energetica - Invio della comunicazione all'ENEA dei dati relativi ai lavori eseguiti - Violazione - Decadenza dal beneficio - Esclusione - Fondamento.

In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, il mancato inoltro della comunicazione all'ENEA dei dati relativi ai lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, atteso che tale preclusione, in assenza di un'espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un'interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità essenzialmente statistiche per le quali l'adempimento è prescritto.

Riferimenti normativi: DM min. EFI 19/02/2007 art. 4

Massime precedenti Difformi: N. 34151 del 2022 Rv. 666436-01

Massime precedenti Vedi: N. 7657 del 2024 Rv. 670613-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12672** *del* **13/05/2025** (Rv. **675044-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA.**

I. *(CARBONARI MARCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/10/2016

177346 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - IN GENERE Appello tributario - Tardiva costituzione del resistente - Conseguenze.

Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2585 del 2019 Rv. 652371-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12788** *del* **13/05/2025** (Rv. **675047-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

S. *(PAGLIANI GIORGIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 11/02/2020

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Redditi da lavoro dipendente ed altri redditi - Omessa dichiarazione - Decadenza dal potere di accertamento - Termini - Art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presentazione del CUD da parte del datore quale sostituto di imposta - Irrilevanza.

In tema di redditi da lavoro dipendente ed altri redditi, la decadenza dal potere di accertamento, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, si realizza il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il contribuente, titolare di un CUD, ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, pur essendo obbligato a tale adempimento per aver prodotto, oltre che un reddito di lavoro dipendente, anche altri redditi, risultando irrilevante la presentazione del CUD ad opera del datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, per il reddito da lavoro dipendente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10579 del 2015 Rv. 635638-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **12713** *del* **13/05/2025** (Rv. **675045-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(TARLAO ALBERTO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 21/03/2016

028012 AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE Cessione di ramo d'azienda - Responsabilità del cessionario ex art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997 - Termini per l'accertamento dei redditi -

Riferimento agli obblighi dichiarativi del cedente - Necessità - Responsabilità del cessionario - Autonomia - Esclusione.

279394 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE In genere.

In tema di cessione di azienda e di responsabilità del cessionario per i debiti tributari del cedente, a norma dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, il termine decadenziale per l'accertamento dei redditi si determina in riferimento agli obblighi dichiarativi del cedente, perché la responsabilità del cessionario non è autonoma, ma dipende dall'esistenza del debito del cedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 10377 del 2022 Rv. 664279-01, N. 29722 del 2020 Rv. 660039-02, N. 26480 del 2020 Rv. 659507-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12770** *del* **13/05/2025** (Rv. **675046-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

D. *(PANSIERI SILVIA) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA, 31/10/2023

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Processo tributario - Mediazione - Accoglimento in primo grado ricorso originario - Conformità alla proposta di mediazione formulata dal contribuente - Mancata accettazione dell'Ufficio - Appello del contribuente - Ammissibilità - Limite.

La sentenza con cui il giudice di primo grado accoglie il ricorso in conformità alla proposta di mediazione, formulata dal contribuente ex art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis vigente, ma non accettata dall'Ufficio, non preclude la proposizione dell'appello, da parte del medesimo contribuente, per ottenere effetti favorevoli più ampi di quelli conseguenti alla sua proposta di mediazione, salvo che non abbia limitato la propria doglianza nel ricorso-reclamo originario negli stessi termini di cui a tale proposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 bis CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 9 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/2023 num. 220 art. 2 com. 3

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **12864** *del* **14/05/2025** (Rv. **675048-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

B. *(BOVA ALBERTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 20/01/2020

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Atto impositivo intestato e diretto esclusivamente ad una società - Notificazione a persona fisica estranea ad ogni pretesa tributaria, solidale o sanzionatoria - Difetto di legittimazione passiva in proprio - Sussistenza.

La persona fisica alla quale è stato notificato un atto impositivo, che non reca nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7763 del 2019 Rv. 653052-01, N. 26702 del 2022 Rv. 665856-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **12913** *del* **14/05/2025** (Rv. **675049-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(GIOFFRE' VALERIA MARIATERESA)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 20/09/2023

154052 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - ESATTORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE E CONSORZI ESATTORIALI - DIRITTI DELL'ESATTORE - AGGIO Sentenza di accoglimento del ricorso del contribuente - Somma rimborsabile ex art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Restituzione dell'aggio - Carattere funzionalmente tributario - Pagamento degli interessi - Necessità.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel caso di sentenza di accoglimento del ricorso del contribuente, l'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, oltre a prevedere il rimborso d'ufficio al contribuente del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza, ricomprende fra le somme restituibili, con i relativi interessi, anche l'aggio versato, avendo lo stesso carattere funzionalmente tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27650 del 2020 Rv. 659966-01, N. 18027 del 2016 Rv. 641132-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12981** *del* **15/05/2025** (Rv. **675089-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(RIZZA GIUSEPPINA) contro* G.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 25/11/2021

178404 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Notificazione cartella di pagamento - Consegna relata in bianco - Decorrenza del termine per la impugnazione dal successivo atto per la riscossione - Impugnazione oltre il termine calcolato dalla relata del notificante - Annullamento - Insussistenza - Fondamento.

In tema di notificazione di cartella di pagamento, il termine per impugnare non decorre quando al contribuente è stata consegnata una copia della relata in bianco ed è procrastinato "in limine" sino al successivo atto del procedimento di riscossione, mentre, in caso di impugnazione della cartella, pur oltre il termine calcolato a partire dalla data di perfezionamento della notifica evincibile dalla relata a mani del notificante, il giudice non può annullarla sul presupposto della nullità insanabile della notifica, non costituendo la notifica un requisito di validità della cartella, e deve procedere alla disamina dell'impugnazione nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24506 del 2016 Rv. 642279-01, N. 10079 del 2017 Rv. 643774-01, N. 8245 del 2019 Rv. 653399-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12988** *del* **15/05/2025** (Rv. **675050-01**)

Presidente: **LA ROCCA GIOVANNI.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

B. *(FIANNACCA GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 31/01/2022

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018653/2023 66824701

Massime precedenti Conformi: N. 18653 del 2023 Rv. 668247-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13009** *del* **15/05/2025** (Rv. **675051-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(NAPOLITANO FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 26/04/2023

177510 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI Agevolazioni previste dall'art. 1, commi 98-108, della l. n. 208 del 2015 - Crediti di imposta per investimenti nel Mezzogiorno - Periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 - "Investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale" - Nozione.

In tema di agevolazioni previste dall'art. 1, commi 98-108, della l. n. 208 del 2015, che riconosce un credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 (nel testo vigente ratione temporis), per "investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale" devono intendersi quelli il cui avvio, coincidente con qualsiasi atto giuridicamente rilevante diretto in modo non equivoco a realizzarlo, sia successivo al 1° gennaio 2016.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 197 art. 1 com. 98

Massime precedenti Vedi: N. 33252 del 2024 Rv. 673259-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13032** *del* **16/05/2025** (Rv. **675052-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

A. *(MELE ANNA) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/05/2016

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA relativa a beni e servizi acquistati per la realizzazione di un progetto finanziato a fondo perduto - Diritto alla detrazione - Insussistenza - Fondamento.

In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, ed in conformità all'art. 17 della VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, immediatamente applicabile nell'ordinamento interno, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata per beni e servizi acquistati con denaro proveniente da un finanziamento pubblico a fondo perduto esente da imposta, atteso che, in base alla normativa citata, ai fini della detrazione non è sufficiente che le operazioni attengano all'oggetto dell'impresa, ma è necessario che esse, a loro volta, siano assoggettabili all'IVA.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388

Massime precedenti Conformi: N. 24695 del 2014 Rv. 633622-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13344** *del* **19/05/2025** (Rv. **675061-03**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

R. *(RUSSILLO GERARDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara cessata la materia del contendere, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/12/2019

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE "Rottamazione" ex art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in l. n. 136 del 2018 - Operatività "ipso iure" - Conseguenze - Debiti litigiosi - Estinzione del processo - Provvedimento di sgravio - Necessità - Esclusione.

L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15471 del 2019 Rv. 654397-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13315** *del* **19/05/2025** (Rv. **675056-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 15/06/2021

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Temerarietà della lite - Condizioni - Devoluzione del relativo accertamento al giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Fattispecie.

In materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la condanna per responsabilità aggravata del ricorrente ascritta, dalla corte di merito, ad una colpa grave sostanziatasi nella pervicace reiterazione di argomentazioni già disattese in altri sette giudizi di analogo tenore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19298 del 2016 Rv. 642582-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13325** *del* **19/05/2025** (Rv. **675059-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

B. *(VERDERICO NICOLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 21/06/2021

100051 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE Processo tributario - Appello - Divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza - Violazione - Conseguenze in sede di legittimità - Cassazione con conferma della sentenza di prime cure.

Il divieto di "reformatio in peius" - ricavabile dagli artt. 329 e 342 c.p.c. - opera anche nel processo tributario; perciò, una volta stabilito il "quantum devolutum" in assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), se la decisione di secondo grado è più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata, incorre nel vizio di extrapetizione e deve essere cassata con conferma della statuizione di prime cure.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Conformi: N. 12275 del 2018 Rv. 648371-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **13338** *del* **19/05/2025** (Rv. **675060-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *Relatore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(FRANSONI GUGLIELMO)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PIEMONTE, 05/09/2023

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborso IVA di rivalsa indebitamente pagata - Cessionario - Legittimazione all'istanza di rimborso - Esclusione - Fondamento - Limiti - Fattispecie.

In tema di rimborso dell'IVA di rivalsa indebitamente pagata, deve escludersi in capo al cessionario del bene o servizio la legittimazione all'istanza di rimborso, posto che egli non vanta una relazione diretta con il fisco ma unicamente nei confronti del cedente per l'IVA di rivalsa, rispetto al quale deve, eventualmente, esercitare un'azione di ripetizione d'indebito di natura civilistica per le somme versate in eccesso a titolo di rivalsa; a tale principio fanno eccezione i casi, riconosciuti a livello unionale, in cui l'azione di indebito versamento di imposta in contrasto con il diritto dell'Unione nei confronti del fornitore sia in astratto esperibile e risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore, ma anche quando l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore. (Nella specie, la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario, pur se egli aveva provveduto a versare l'IVA direttamente all'Erario attraverso il meccanismo del c.d. split payment di cui all'art. 17 ter, comma 1-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 ter com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6810 del 2025 Rv. 674327-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13279** *del* **19/05/2025** (Rv. **675054-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.**

D. *(RACIOPPA SERGIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/09/2020

154002 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Recupero del credito tributario di altro Stato dell'Unione europea - Mutua assistenza ex art. 8 del d.lgs. n. 69 del 2003, attuativo dell'art. 14, par. 1, lett. b), della direttiva 2001/44/CE - Decorso del quinquennio dalla formazione del titolo esecutivo - Conseguenze - Decadenza o prescrizione del credito - Esclusione - Venir meno dell'obbligo di assistenza da parte dello Stato italiano - Sussistenza.

In tema di recupero del credito tributario di altro Stato dell'Unione europea, in base alla disciplina sulla mutua assistenza, prevista "ratione temporis" dall'art. 8 del d.lgs. n. 69 del 2003 in attuazione della direttiva 2001/44/CE, il decorso di più di un quinquennio tra la data di formazione del titolo esecutivo nello Stato richiedente e quella della richiesta di recupero del credito non determina alcuna decadenza o prescrizione del credito stesso, né della sua riscossione, provocando unicamente il venir meno dell'obbligo dello Stato italiano di prestare l'assistenza richiesta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 69 art. 8, Direttive del Consiglio CEE 15/06/2001 num. 44

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34981 del 2023 Rv. 669660-05

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13322** *del* **19/05/2025** (Rv. **675057-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

L. *(CANTILLO ORESTE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 11/06/2020

177049 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO ANALITICO - INTEGRAZIONE Documentazione extracontabile - Rinvenimento presso la sede di altra società con cui la contribuente ha stipulato contratti di cessione di prestazioni di servizi a suo beneficio nello svolgimento della propria attività di impresa - Utilizzabilità ai fini dell'accertamento - Sussistenza - Fondamento.

In tema di accertamento analitico, la documentazione extracontabile legittimamente rinvenuta presso la sede di altra società, dei cui servizi la contribuente ha beneficiato nello svolgimento della propria attività di impresa, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità ed è anzi particolarmente attendibile, perché precostituita in data anteriore al processo e non redatta ai fini della controversia poi insorta.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D) CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Vedi: N. 21432 del 2024 Rv. 672032-01, N. 36474 del 2021 Rv. 663058-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13345** *del* **19/05/2025** (Rv. **675062-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.**

P. *(MAGRINI PIETRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 26/01/2022

178395 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE Divieto di doppia imposizione - Presupposti - Duplicità economica di prelievo sullo stesso reddito - Rilevanza - Esclusione.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto; tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, come quella che si realizza in caso di notifica, al socio di una s.r.l.in qualità di coobbligato in solido, dell'invito al pagamento dei dazi doganali di importazione già notificato alla società.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 67

Massime precedenti Vedi: N. 13503 del 2018 Rv. 648690-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13281** *del* **19/05/2025** (Rv. **675055-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.**

M. *(D'AMBRA GIOVANNI) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 20/10/2021

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono ex art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006 - Proroga dello stato di emergenza - Omesso versamento delle rate successiva alla prima - Conseguenze - Decadenza dal beneficio - Fondamento.

In tema di condono fiscale a norma dell'art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, i soggetti interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania stabilita per l'anno 2006, se omettono o ritardano, in tutto o in parte, il versamento delle rate della definizione agevolata successive alla prima, decadono dal relativo beneficio, alla stregua dei principi generali in materia di corretto adempimento degli obblighi fiscali e di accesso agli istituti di agevolazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1011 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11669 del 2016 Rv. 640044-01, N. 10650 del 2013 Rv. 626645-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13329** *del* **19/05/2025** (Rv. **675110-03**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

A. *(PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro* R. *(MARINO PATRIZIA)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 17/01/2017

154099 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - IN GENERE Atto presupposto - Omessa o invalida notifica - Atto consequenziale notificato - Nullità - Sussistenza - Scelta dell'oggetto di impugnazione ex art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Poteri del giudice.

In tema di riscossione delle imposte, l'omissione (o invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce vizio comportante la nullità dell'atto consequenziale notificato, la quale può farsi valere mediante la scelta, ex art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificato, deducendo il vizio dell'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare anche quest'ultimo per contestare la pretesa tributaria; pertanto, la verifica circa la scelta compiuta dal contribuente compete al giudice del merito, il quale, nel primo caso, dovrà acclarare solo il difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, mentre, nel secondo, la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza della pretesa fiscale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13113 del 2018 Rv. 648666-01, N. 22108 del 2024 Rv. 672317-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13202** *del* **19/05/2025** (Rv. **675090-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

C. *(DI DIO ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 30/09/2020

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Detrazione dei costi - Presupposti - Riferibilità all'esercizio dell'impresa ed effettivo sostenimento da parte della società contribuente - Royalties - Requisiti formali del contratto di licenza - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di IVA, la detrazione dei costi richiede la loro inerenza all'attività di impresa - da intendersi come necessità di riferire i costi all'esercizio dell'attività imprenditoriale - e il loro effettivo sostenimento da parte della società contribuente, cosicché, in caso di royalties corrisposte per l'uso di un marchio, restano irrilevanti i requisiti formali del contratto di licenza, non essendo imposta la forma scritta ad substantiam, né risultando vietate le stipulazioni per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1327, Cod. Civ. art. 1350, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3747 del 2025 Rv. 673830-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20684 del 2018 Rv. 650274-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13329** *del* **19/05/2025** (Rv. **675110-02**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

A. *(PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro* R. *(MARINO PATRIZIA)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 17/01/2017

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Nullità inficianti la sentenza impugnata - Produzione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. - Necessità - Produzione in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c. - Inammissibilità.

Nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto ex art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Conformi: N. 28999 del 2018 Rv. 651476-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13250** *del* **19/05/2025** (Rv. **675053-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.**

A. *(DI FIORE MICHELE) contro* L.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 15/03/2023

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Successione di AdER a Riscossione Sicilia ex art. 76 del d.l. n. 73 del 2021 - Difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato - Necessità - Esclusione - Fondamento.

154033 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

Nelle liti in cui è parte la estinta Riscossione Sicilia s.p.a., nel lasso temporale tra l'1 ottobre 2021 e il 31 marzo 2023, il ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione al difensore del libero foro è ammissibile, in quanto la Convenzione 24 settembre 2020, terzo "Addendum", non riserva all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Decreto Legge 25/05/2021 num. 73 art. 76, Legge 23/07/2021 num. 106 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1 com. 8, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1806 del 2024 Rv. 669825-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30008 del 2019 Rv. 656068-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13329** *del* **19/05/2025** (Rv. **675110-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

A. *(PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro* R. *(MARINO PATRIZIA)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 17/01/2017

100155 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - ASSEGNAZIONE DEL RICORSO Istanza di parte di rimessione alle Sezioni Unite - Formalità ai sensi dell'art. 376 c.p.c. - Necessità - Sussistenza.

In tema di ricorso per cassazione, l'istanza con cui una parte chiede la rimessione della causa alle Sezioni Unite, pur avendo valenza meramente sollecitatoria di un potere officioso, richiede l'osservanza delle formalità previste dall'art. 376, comma 2, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 376 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 12962 del 2016 Rv. 640131-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13250** *del* **19/05/2025** (Rv. **675053-02**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.**

A. *(DI FIORE MICHELE) contro* L.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 15/03/2023

133073 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA Giudizio tributario - Necessità dell'assistenza tecnica - Rinuncia del difensore del

contribuente - Conseguenze - Inefficacia sino alla sostituzione con altro procuratore - Inammissibilità dell'appello - Esclusione.

177322 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE In genere.

Nel giudizio tributario, non si verifica alcuna violazione del principio della necessaria assistenza tecnica se il difensore della parte privata rinuncia alla procura, posto che, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., tale rinuncia non è efficace fino alla sostituzione dell'avvocato con altro procuratore; né, in alcun caso, un asserito vizio di rappresentanza del contribuente appellato può determinare l'inammissibilità dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17649 del 2010 Rv. 614327-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29919 del 2017 Rv. 646624-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13324** *del* **19/05/2025** (Rv. **675058-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(SABBATINO EDOARDO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/06/2016

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Frodi carosello - Operazioni soggettivamente inesistenti - Di tipo triangolare - Onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria - Prova della mancanza di adeguate dotazioni personali e strumentali dell'interposto - Sufficienza - Onere a carico del contribuente - Prova contraria - Contenuto.

In tema di evasione dell'IVA a mezzo di frodi carosello, quando l'operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente ed il cessionario, l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l'interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova, contraria, della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta, alla luce delle regole di diligenza massima esigibili da un operatore accorto e dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14102 del 2024 Rv. 671323-01, N. 10120 del 2017 Rv. 644043-01, N. 15369 del 2020 Rv. 658429-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13347** *del* **19/05/2025** (Rv. **675629-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

C. *(CLIMA MATTEO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 24/04/2019

060077 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE) - EFFETTI Principio del "tempus regit actum" - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

Il principio "tempus regit actum", regolante la successione nel tempo delle leggi processuali, non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, dal momento che quest'ultima, non essendo una forma di abrogazione della legge ma una conseguenza della sua invalidità originaria, ha efficacia retroattiva, nel senso che investe anche situazioni processuali precedenti alla sentenza di abrogazione - salva l'avvenuta formazione del giudicato e la presenza di preclusioni processuali già verificatesi -, in ossequio al principio enunciato dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge n. 87 del 1957.

Riferimenti normativi: Legge 10/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10761 del 2006 Rv. 591042-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13439** *del* **20/05/2025** (Rv. **675091-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(MARIANI ALESSANDRO)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 25/01/2023

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Erronea interpretazione della domanda e delle eccezioni - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fondamento.

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA In genere.

In tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31546 del 2019 Rv. 656493-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13442** *del* **20/05/2025** (Rv. **675065-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 15/11/2022

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Contributo unificato - Omesso o insufficiente pagamento - Sanzioni amministrative ex art. 16, comma 1-bis, del TUSG - Applicabilità - Fondamento.

Le sanzioni amministrative per l'omesso pagamento del contributo unificato vanno applicate con riferimento agli artt. 16, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG) e 71 del d.P.R. n. 131 del 1986, ratione temporis applicabile, in ragione della sua natura di entrata tributaria erariale e del suo collegamento ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 16 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 71 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87, Decreto Legisl. 05/11/2024 num. 173 art. 101 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 26995 del 2024 Rv. 672722-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13434** *del* **20/05/2025** (Rv. **675064-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

D. *(FERRONE ALESSANDRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ISERNIA, 07/02/2024

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Attore soccombente nel merito - Impugnazione per difetto di giurisdizione - Inammissibilità.

L'attore che ha incardinato la causa dinanzi ad un giudice ed è rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, non essendo ravvisabile una soccombenza anche sulla questione di giurisdizione, rispetto alla quale va considerato a tutti gli effetti vincitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22439 del 2018 Rv. 650463-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13501** *del* **20/05/2025** (Rv. **675066-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(IACOACCI FILIPPO)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 08/02/2019

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 - Contenuto - Mancata indicazione delle informazioni necessarie a verificarne la non pretestuosità - Difetto di tempestività dell'istanza - Conseguenze.

In tema di riscossione delle imposte, la domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, l. n. 228 del 2012, al fine di essere idonea a determinare l'effetto sospensivo in attesa della riposta da parte del creditore della pretesa fiscale, deve essere tempestivamente depositata rispetto al termine di novanta giorni fissato dalla predetta norma e deve contenere la specifica richiesta del contribuente di sospensione del procedimento di riscossione, non potendo ritenersi equipollente a tali fini una generica istanza di annullamento d'ufficio della pretesa creditoria.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 538 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 540 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 159 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10939 del 2024 Rv. 671061-01, N. 30841 del 2024 Rv. 672966-01, N. 28354 del 2019 Rv. 655725-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13358** *del* **20/05/2025** (Rv. **675063-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.**

T. *(DI PROSPERO ALBERTO) contro* A.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 29/01/2024

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Principio di autosufficienza del ricorso - Sentenza di commissione tributaria regionale - Vizio di motivazione - Censura relativa al giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento - Ammissibilità - Condizioni - Riproduzione testuale degli elementi essenziali dell'atto impugnato - Necessità - Fondamento.

In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale, sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 16147 del 2017 Rv. 644703-01

Massime precedenti Vedi: N. 29093 del 2018 Rv. 651277-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13628** *del* **21/05/2025** (Rv. **675067-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.**

E. *(VERNA MARIA ROSA) contro* S. *(ROMANATO MARCO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/11/2016

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Cartella di pagamento presupposta - Notificazione - Modalità - Fondamento.

In tema di riscossione coattiva, la notificazione della cartella di pagamento, nell'ipotesi di utilizzo della raccomandata con ricevuta di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, "ratione temporis" vigente, si perfeziona alla data di consegna al destinatario attestata nell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria né la stesura di alcuna relata, atteso che è l'ufficiale postale, nel predetto avviso, a garantirne l'avvenuta esecuzione, né, ai fini della relativa

prova in giudizio, l'allegazione in uno con la ricevuta anche della cartella di pagamento presupposta, non risultando tale incombente previsto da alcuna norma di legge.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13439 del 2012 Rv. 623498-01, N. 28373 del 2024 Rv. 672638-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13631** *del* **21/05/2025** (Rv. **675068-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA.**

P. *(BARBUTO ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/10/2019

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Accertamento - Metodo adottato in sede di verifica - Discrezionalità da parte dell'Amministrazione finanziaria - Interesse del contribuente alla contestazione della scelta - Condizioni.

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento tributario, la scelta del metodo, tra quelli disciplinati dalla legge, da utilizzare per procedere rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione finanziaria, potendo il contribuente dolersene solo ove alleghi e dimostri il pregiudizio che dalla scelta sia derivato alla propria posizione sostanziale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2872 del 2017 Rv. 642889-01, N. 5273 del 2019 Rv. 652785-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13732** *del* **22/05/2025** (Rv. **675070-01**)

Presidente: **CANDIA UGO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(GIORDANO VITTORIO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 05/12/2022

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Immobili a destinazione speciale - Rideterminazione della rendita catastale - Art. 1, commi 21 e 22, della l. n. 208 del 2015 - Rinvio per relationem alla circolare dell'Agenzia del territorio 30 novembre 2012 n. 6/T - Abrogazione in parte qua - Esclusione - Conseguenze in tema di impianti eolici.

In materia di catasto, l'art. 1, commi 21 e 22, della l. n. 208 del 2015 (in vigore dall'1 gennaio 2016) non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, l'art. 1, comma 244, della l. n. 190 del 2014, con riguardo al rinvio per relationem - con l'attribuzione di valore normativo - alla circolare emanata dall'Agenzia del territorio il 30 novembre 2012, n. 6/T (con i relativi allegati), in ordine alle metodologie alternative di stima diretta degli immobili a destinazione speciale, essendosi limitato a ridefinire l'oggetto rilevante ai fini della determinazione della rendita, sicché la rendita degli impianti eolici, escluso il computo delle torri e degli aerogeneratori per la loro strumentalità al processo produttivo, va determinata in base al procedimento indiretto con "approccio di costo",

con esclusivo riguardo al valore degli immobili residui, ossia al valore del suolo, delle fondazioni, della piazzola e della cabina prefabbricata, rispetto ai quali soltanto si potrà tener conto delle spese tecniche, del profitto dell'imprenditore e degli oneri finanziari.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 22 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 244 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11359 del 2024 Rv. 671074-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13727** *del* **22/05/2025** (Rv. **675069-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Relatore:* **PAOLITTO LIBERATO.**

C. *(PAOLETTI NICOLO') contro* C. *(BRASCA LEONARDO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 30/12/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Ente ecclesiastico - Immobile destinato ad abitazione di membri della comunità religiosa - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Operatività - Condizioni.

In tema di ICI, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, per le unità immobiliari destinate esclusivamente allo svolgimento delle attività di religione o di culto di cui all'art. 16, lett. a), della l. n. 222 del 1985, spetta ad un ente ecclesiastico in relazione ad un immobile destinato ad abitazione di membri della propria comunità religiosa, con modalità assimilabili all'abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari, comportando tale destinazione lo svolgimento di un'attività non commerciale, ma diretta alla "formazione del clero e dei religiosi", espressamente compresa nell'elencazione di cui all'art. 16, lett. a) cit. e avente altresì le caratteristiche di attività "ricettiva", parimenti inclusa nell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) cit. e da intendersi riferita all'ospitalità ed accoglienza di persone in genere, non necessariamente terze ed estranee all'ente proprietario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST., Legge 20/05/1985 num. 222 art. 16 lett. A

Massime precedenti Conformi: N. 26654 del 2009 Rv. 610885-01

Massime precedenti Vedi: N. 19072 del 2019 Rv. 654737-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13818** *del* **23/05/2025** (Rv. **675071-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

S. *(TERRANOVA ANTONELLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/08/2022

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento tributario - Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi "non armonizzati" - Applicabilità - Condizioni - Specifica previsione normativa - Necessità.

In tema di accertamento tributario, l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di attivare il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente sussiste, per i tributi non armonizzati, esclusivamente nelle ipotesi in cui esso risulti sancito da una specifica previsione normativa.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24823 del 2015 Rv. 637604-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13818** *del* **23/05/2025** (Rv. **675071-02**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

S. *(TERRANOVA ANTONELLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/08/2022

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse - Nozione di soggetto passivo dell'imposta ex art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 - Oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla inclusione o esclusione del bookmaker estero - Norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010 - Ambito applicativo temporale - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, ai fini della nozione di soggetto passivo del tributo ex art. 3 d.lgs. n 504 del 1998, l'obiettiva incertezza in ordine all'inclusione o esclusione del bookmaker estero sussiste fino all'entrata in vigore della norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, cosicché solo fino a tale momento può essere invocata l'esimente ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, ai fini delle sanzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito nella parte in cui, con riguardo all'anno d'imposta 2008, aveva ritenuto legittima l'applicazione delle sanzioni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/12/1998 num. 504 art. 3 CORTE COST., Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 66 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12301 del 2017 Rv. 644141-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13851** *del* **24/05/2025** (Rv. **675072-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 06/10/2020

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento tributario - Verifiche - Rispetto del termine dilatorio - Necessità - Tributi armonizzati - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione - Prova di "resistenza" - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione ex ante in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso ante tempus, anche nell'ipotesi di tributi armonizzati, senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di resistenza, invece necessaria, per i soli tributi armonizzati, ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi

nelle quali il giudice tributario è tenuto a effettuare una concreta valutazione ex post sul rispetto del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 701 del 2019 Rv. 652456-01

Massime precedenti Vedi: N. 11685 del 2021 Rv. 661348-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13862** *del* **25/05/2025** (Rv. **675092-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 08/11/2022

154176 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Cancellazione di società dal registro delle imprese prima dell'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 - Effetti - Estinzione dell'ente e cessazione della capacità processuale del liquidatore - Rilevabilità ex officio anche in sede di legittimità - Conseguenze.

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere.

159364 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento tributario, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese anteriormente al 13/12/2014, data di entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 (norma che non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e, quindi, priva di efficacia retroattiva), determina l'estinzione dell'ente e la cessazione della sua capacità processuale ad agire e a essere convenuta in giudizio in persona del liquidatore e tale difetto è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 28 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36892 del 2022 Rv. 666520-01, N. 18310 del 2023 Rv. 668300-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13928** *del* **26/05/2025** (Rv. **675073-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *Relatore:* **FAROLFI ALESSANDRO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/04/2018

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA - Congruità del corrispettivo dell'operazione - Irrilevanza ai fini della detrazione - Limiti - Fattispecie.

In materia d'IVA, il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall'imposta di cui sono debitori quella dovuta o versata a monte per l'acquisto di beni o servizi prestati non può, in linea di principio, subire limitazioni, in quanto essenziale ad assicurare la neutralità fiscale del tributo, sicché è irrilevante che un'operazione economica sia effettuata ad un prezzo superiore o inferiore a quello normale di mercato, salvo che l'amministrazione finanziaria dimostri, sulla base di elementi oggettivi, che la detrazione sia invocata fraudolentemente o abusivamente, assumendo l'antieconomicità quale valore indiziario della falsità dell'operazione o del prezzo o di non inerenza del bene o del servizio acquistati all'attività espletata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, a fronte della pacifica antieconomicità dell'attività di rivendita di auto usate esercitata dal contribuente, si era limitata ad invocare l'astratto principio di neutralità dell'Iva, omettendo di verificare se, alla luce delle prove dal predetto offerte, le operazioni fossero in tutto o in parte fittizie).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14035** *del* **26/05/2025** (Rv. **675076-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

S. *(MARTELLA GIUSEPPE) contro* A.

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 22/02/2024

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Rinuncia ai motivi di ricorso - Decisione in ordine alla fondatezza di tali censure - Esclusione - Conseguenze.

La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso (nella specie avvenuta sia con il ricorso per revocazione che con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.) rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 414 del 2021 Rv. 660413-02

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **14025** *del* **26/05/2025** (Rv. **675075-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DI PISA FABIO.** *Relatore:* **DI PISA FABIO.**

F. *(CARAVELLA LUCA) contro* C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/06/2021

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE In genere

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 019681/2023 66827701

Massime precedenti Conformi: N. 19681 del 2023 Rv. 668277-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13898** *del* **26/05/2025** (Rv. **675093-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

E. *(MERLINO CARLO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 24/04/2020

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Controllo automatizzato - Disconoscimento credito di imposta - Ammissibilità - Fondamento e limiti - Fattispecie.

In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato, qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi. (in applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva correttamente ritenuto non necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, rilevando il recupero di un credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate fondato sui dati emergenti dalle dichiarazioni della contribuente e dall'anagrafe tributaria).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis

Massime precedenti Conformi: N. 29582 del 2018 Rv. 651286-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13930** *del* **26/05/2025** (Rv. **675408-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *Relatore:* **FAROLFI ALESSANDRO.**

Y. *(MOLTENI ROBERTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/01/2020

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notifica ex art. 140 c.p.c. - Perfezionamento - Condizioni - Affissione dell'avviso di deposito - Omissione - Conseguenze - Nullità - Limiti - Fondamento.

Nel caso di notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., quando nel termine stabilito per la notificazione siano avvenuti sia il deposito dell'atto presso la casa comunale. sia anche la ricezione, da parte del destinatario, della notizia del deposito, e non solo l'invio di tale notizia, la nullità della notificazione, che deriverebbe dal mancato compimento della formalità dell'affissione, non può essere dichiarata, perché deve ritenersi che la ricezione della raccomandata possa fungere da atto sanante della nullità sotto il profilo del raggiungimento dello scopo. La conoscenza della raccomandata produce, infatti, un effetto di conoscenza effettiva dell'avvenuto deposito, certamente non inferiore rispetto a quello dell'affissione dell'avviso, e consente alla parte - quindi - quando il deposito sia stato effettuato, di avere altresì effettiva e completa conoscenza dell'atto a lui indirizzato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8929 del 1998 Rv. 518732-01

Massime precedenti Vedi: N. 11713 del 2011 Rv. 618289-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13939** *del* **26/05/2025** (Rv. **675074-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**

G. *(GENTILE UMBERTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 01/02/2018

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamenti tributari - Violazione delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale - Inutilizzabilità degli elementi raccolti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale sono utilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario, secondo un principio che, oltre ad essere sancito dalle norme sui reati tributari, è desumibile anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220 disp.att. c.p.p. il quale impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento fondato sulle risultanze della cd. lista Falciani).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 20, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 65 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 220

Massime precedenti Conformi: N. 22984 del 2010 Rv. 615821-01

Massime precedenti Vedi: N. 8605 del 2015 Rv. 635558-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14071** *del* **27/05/2025** (Rv. **675395-02**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(LEO MAURIZIO)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/09/2013

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata delle liti pendenti - Dichiarazione di estinzione ex art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022 - Effetti - Successivo diniego dell'Amministrazione finanziaria - Rimozione degli effetti della dichiarazione - Condizioni - Conseguenze.

Per rimovere gli effetti della dichiarazione di estinzione del processo fondata sulla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022 - che, a differenza dei casi di cui agli artt. 310 e 338 c.p.c., fa cessare la materia del contendere e determina l'estinzione dell'obbligazione tributaria, travolgendo le precedenti decisioni - è necessario l'accoglimento del ricorso per revocazione proposto ai sensi del comma 201 della medesima disposizione e, dunque, per poter procedere all'esame dell'impugnazione del

sopravvenuto diniego dell'Amministrazione avanzata dal contribuente, occorre la domanda dell'Amministrazione di revocazione del provvedimento estintivo in ragione del sopravvenuto diniego.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/2022 num. 197 art. 198, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 201

Massime precedenti Vedi: N. 4610 del 2025 Rv. 674113-01, N. 5373 del 2023 Rv. 666822-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14178** *del* **27/05/2025** (Rv. **675266-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *Relatore:* **LA ROCCA GIOVANNI.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V. *(NATOLA GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 02/04/2019

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Esenzione IVA - Ipotesi di cui all'art. 10 nn. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) e Case di riposo - Elemento differenziale - Necessità di accertamento da parte del giudice di merito - Fattispecie.

La disciplina dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, nn. 19 e 21, del d.P.R. n. 633 del 1972, distingue le prestazioni essenziali delle Residenze Sanitarie Assistenziali da quelle delle Case di riposo, spettando al giudice di merito accertare in concreto la prevalenza, per le prime, dell'elemento dell'assistenza sanitaria e, per le seconde, della messa a disposizione di un alloggio a favore di persone meritevoli di particolare protezione e tutela. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che si era limitata a dare rilievo al dato formale relativo alla definizione di RSA desumibile dalla legge regionale rilevante, senza effettuare alcuna indagine in concreto sulla prevalenza delle prestazioni sanitarie-assistenziali).

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 633 art. 10 n. 19 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 633 art. 10 n. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11353 del 2001 Rv. 549140-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **14063** *del* **27/05/2025** (Rv. **675077-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(PRINCIPE ALESSANDRA)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 12/04/2024

168068 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITA' (CHIAMATA ALL'EREDITA') - IN GENERE Imposta di successione - Delazione testamentaria - Revoca del testamento - Conseguenze - Legittimazione tributaria passiva del chiamato revocato - Insussistenza.

168398 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - IN GENERE In genere.

279300 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere.

In tema di imposta di successione, se la delazione avviene per testamento, la revoca di quest'ultimo determina la perdita retroattiva della qualità di chiamato all'eredità in capo al soggetto revocato e il venir meno della sua legittimazione passiva in ordine a detto tributo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 28, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 43, Cod. Civ. art. 479, Cod. Civ. art. 587, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 27161 del 2017 Rv. 646823-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14071** *del* **27/05/2025** (Rv. **675395-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(LEO MAURIZIO)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/09/2013

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata delle liti pendenti - Estinzione ex art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022 - Successivo diniego della definizione finanziaria - Revocazione - Motivi.

In tema di definizione agevolata delle liti pendenti disciplinata dall'art. 1, commi 197 e ss., della l. n. 197 del 2022, è inammissibile il ricorso per revocazione, proposto dall'amministrazione, avverso la dichiarazione di estinzione del processo per dedurre un vizio di legittimità di tale provvedimento anziché il sopravvenuto diniego della definizione, in quanto l'art. 1, comma 201, della l. n. 197 del 2022 prevede un'ipotesi tipica di revocazione.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 197 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 198 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 201 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4610 del 2025 Rv. 674113-01, N. 5373 del 2023 Rv. 666822-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14194** *del* **28/05/2025** (Rv. **675273-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

H. *(GARAO GERMANO GIUSEPPE) contro* C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 26/06/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Notifica atti di accertamento ICI - Esecuzione da parte di un messo del giudice di pace - Disciplina di cui agli artt. 1, commi 158-161, l. n. 296 del 2006 e 10 l. n. 265 del 1999 - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di avvisi di accertamento ICI, la disciplina prevista dall'art. 1, commi 158-161, l. n. 296 del 2006, in combinato disposto con l'art. 10 l. n. 265 del 1999, permette all'ente locale di richiedere che la notificazione di tali atti sia eseguita da un messo del giudice di pace (già messo di conciliazione), trattandosi di soggetto appartenente alla più ampia categoria dei messi comunali.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 158 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/08/1999 num. 265 art. 10, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5654 del 2001 Rv. 545983-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14404** *del* **29/05/2025** (Rv. **675079-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

L. *(AMATO TOMMASO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 30/03/2022

178114 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO (PERSONE FISICHE) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO Processo verbale di constatazione relativo all'imposta unica sulle scommesse - Utilizzabilità ai fini dell'accertamento imposte dirette e IVA - Legittimità - Fondamento - Valutazione del giudice di merito - Natura - Conseguenze.

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

Il processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in relazione all'imposta unica sulle scommesse può essere successivamente utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per l'accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, essendo valido un atto impositivo emesso sulla base di presunzioni ed elementi probatori raccolti relativamente ad un'altra imposta; spetta, tuttavia, al giudice di merito valutare l'ammissibilità e rilevanza di detti elementi, nonché la loro idoneità a dimostrare che la pretesa dell'amministrazione finanziaria è o meno fondata, con un accertamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Decr. Minist. min. EFI 19/06/2003 num. 179, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23115 del 2013 Rv. 629415-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **14328** *del* **29/05/2025** (Rv. **675078-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Relatore:* **CRUCITTI ROBERTA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Diff.)*

B. *(INTERLENGHI RENZO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 04/03/2020

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Tassazione separata - Art. 17 del d.lgs. n. 917 del 1986 - Legittimità - Condizioni - Conseguenze - Differenza del criterio di tassazione del reddito da lavoro dipendente o pensionistico rispetto al reddito d'impresa - Fondamento e conseguenze.

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE In genere.

Il meccanismo della tassazione separata, di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 917 del 1986, non contrasta con l'art. 53 Cost. se rispetta l'effettiva capacità contributiva del soggetto, con la conseguenza che gli emolumenti arretrati da lavoro dipendente o di natura pensionistica sono legittimamente tassati secondo il criterio statico "di cassa", a differenza dei redditi di impresa, che vengono tassati nella loro proiezione dinamica "di competenza", atteso che, mentre per l'impresa rilevano i flussi biunivoci fra costi e ricavi, per i redditi da lavoro e per quelli ad essi assimilati rileva soltanto il momento di formazione della ricchezza, il che comporta la tassazione del reddito nell'anno d'imposta in cui lo stesso viene percepito.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST.

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14445** *del* **29/05/2025** (Rv. **675080-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **NARDIN MAURA.** *Relatore:* **NARDIN MAURA.**

D. *(MACCORA LOREDANA) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 15/06/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Mancata chiamata in causa da parte dell'ente della riscossione dell'ente impositore - Art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, vigente temporis - Intervento volontario dell'ente impositore - Ammissibilità - Conseguenze.

Il mancato assolvimento da parte dell'ente della riscossione, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, dell'onere di chiamata in causa dell'ente impositore non impedisce a quest'ultimo di intervenire volontariamente in giudizio per far valere le difese inerenti al rapporto tributario controverso; l'intervento soggiace alle decadenze e preclusioni già verificatesi per le parti originarie, dovendo l'interveniente accettare il processo nello stato in cui si trova, restando comunque consentite le mere difese, nel limite dei motivi di impugnazione, inclusa la prova della notificazione dell'atto impositivo e degli atti presupposti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16685 del 2019 Rv. 654727-01, N. 9250 del 2019 Rv. 653645-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14562** *del* **30/05/2025** (Rv. **675269-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

M. *(FRANCHELLA MARIO) contro* C. *(GHIRRI FRANCESCA)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 08/10/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rapporto sostanziale - Esame nonostante l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento - Conseguenze - Valutazione implicita di infondatezza - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, qualora il giudice, nonostante l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento, sia passato all'esame del rapporto sostanziale, si deve ritenere che abbia ritenuto tale eccezione implicitamente infondata, atteso che il giudizio tributario, ancorché

avente ad oggetto l'accertamento del rapporto sostanziale, è formalmente costruito come giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, il quale costituisce il "veicolo di accesso" al giudizio di merito, a cui si perviene solo per il tramite di tale impugnazione, con la conseguenza che quando ricorrono vizi formali dell'atto, tali da condurre alla sua invalidazione, il giudice deve arrestarsi alla relativa pronuncia, rimanendo in tal guisa pienamente e correttamente esercitata la giurisdizione attribuitagli.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 2943 del 1998 Rv. 513773-01

Massime precedenti Vedi: N. 31827 del 2024 Rv. 673216-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **14542** *del* **30/05/2025** (Rv. **675267-03**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

E. *(SALVINI LIVIA) contro* C. *(GASPARRONI MARCO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 04/02/2020

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Piattaforme petrolifere marine - Soggezione all'imposta - Fondamento - Determinazione della base imponibile - Criteri.

In tema di IMU, attesa la riconducibilità al concetto d'immobile ai fini civili e fiscali, per suscettibilità di accatastamento e idoneità a produrre reddito proprio sono soggette all'imposta e classificabili nella categoria D/7 le piattaforme petrolifere, la cui base imponibile, in mancanza di rendita catastale, è costituita dall'ammontare che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3618 del 2016 Rv. 639035-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **14542** *del* **30/05/2025** (Rv. **675267-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

E. *(SALVINI LIVIA) contro* C. *(GASPARRONI MARCO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 04/02/2020

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Immobili a destinazione speciale - Determinazione della rendita catastale - Art.1, comma 21, della l. n. 208 del 2015 - Impianti funzionali all'attività produttiva - Esclusione dalla tassazione - Presentazione della richiesta di aggiornamento dei dati catastali - Necessità.

In tema immobili a destinazione speciale, l'art. 1, commi da 21 a 23, l. n. 208 del 2015 nella parte in cui prevede, ai fini della determinazione della rendita catastale, l'esclusione dalla base imponibile degli impianti funzionali all'attività produttiva postula che il contribuente presenti una richiesta di aggiornamento dei dati catastali di immobile iscritto.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 22 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 23 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17045 del 2024 Rv. 671607-01, N. 11359 del 2024 Rv. 671074-02

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **14542** *del* **30/05/2025** (Rv. **675267-04**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

E. *(SALVINI LIVIA) contro* C. *(GASPARRONI MARCO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 04/02/2020

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TASI - Art. 1, comma 669, della l. n. 147 del 2013 - Piattaforma petrolifera marina - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

In tema di TASI, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, ex artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 1, comma 669, l. n. 147 del 2013 nella parte in cui non esclude dal presupposto del tributo le piattaforme petrolifere marine, giacché il fatto che esse si trovino in mare non impedisce che ivi si svolgano attività comportanti l'utilizzo dei servizi pubblici offerti dal comune al quale, dunque, per vicinanza, sono territorialmente riferibili, in via presuntiva, sia le attività correlate alle persone che su tali piattaforme vivono e lavorano, sia i servizi e le attività ivi realizzate, con conseguente fruizione dei servizi indivisibili forniti dal comune costiero.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Legge 11/03/1953 num. 57 art. 23, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 669 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **14542** *del* **30/05/2025** (Rv. **675267-02**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

E. *(SALVINI LIVIA) contro* C. *(GASPARRONI MARCO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 04/02/2020

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU e TASI - Presupposto applicativo - Fabbricati - Possesso - Piattaforme petrolifere per l'estrazione di idrocarburi - Ubicazione - Mare antistante il Comune interessato - Tassabilità - Affermazione - Fondamento.

In tema di IMU e TASI, sono soggette a tali imposte le piattaforme petrolifere per l'estrazione di idrocarburi di proprietà della società contribuente (nella specie, l'ENI S.p.A. quale concessionaria dello Stato) situate nel tratto di mare, facente parte del demanio statale, antistante il Comune interessato; sull'intero territorio dello Stato, infatti, ivi compreso il mare territoriale, convivono e si esercitano i poteri dello Stato contestualmente ai poteri dell'Ente regione e degli Enti locali e, in assenza di un autonomo criterio di determinazione dei limiti del territorio comunale, valgono le stesse regole dettate in materia di demarcazione del territorio nazionale, atteso che non sussistono elementi che possono far ritenere che il territorio comunale sia un'entità diversa, dal punto di vista qualitativo, dal territorio nazionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 812, Cod. Civ. art. 822, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13794 del 2005 Rv. 582282-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **14549** *del* **30/05/2025** (Rv. **675268-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **NARDIN MAURA.** *Relatore:* **NARDIN MAURA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

A. *(LUCCHETTI ALESSANDRO) contro* E. *(SALVINI LIVIA)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 15/12/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI e IMU - Impianti fissi o galleggianti situati sulla piattaforma continentale - Esenzione - Fondamento.

In tema di ICI e IMU, non sono sottoposti all'imposta gli impianti fissi o galleggianti situati sulla piattaforma continentale, come definita dall'art. 76 della Convenzione ONU di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con l. n. 689 del 1994, in quanto la piattaforma continentale non è territorio dello Stato e i diritti sovrani, nonché la giurisdizione esclusiva su di essa assegnati allo Stato costiero, ai sensi degli artt. 77 e 60, comma 2, della Convenzione, sono esercitabili al solo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse.

Riferimenti normativi: Legge 02/12/1994 num. 689, Tratt. Internaz. 10/12/1982 art. 60 com. 2, Tratt. Internaz. 10/12/1982 art. 76, Tratt. Internaz. 10/12/1982 art. 77, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 8, Tratt. Internaz. 10/12/1982 art. 78, Tratt. Internaz. 10/12/1982 art. 79, Tratt. Internaz. 10/12/1982 art. 80, Legge 27/12/2019 num. 160 art. 1 com. 740 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3618 del 2016 Rv. 639035-01, N. 13794 del 2005 Rv. 582282-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14630** *del* **31/05/2025** (Rv. **675081-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **NARDIN MAURA.** *Relatore:* **NARDIN MAURA.**

C. *(BONZANI ELISA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 12/04/2023

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Revisione delle rendite catastali urbane - Previa "visita sopralluogo" dell'ufficio - Necessità - Condizioni.

In tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa "visita sopralluogo" dell'ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 11, Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 58 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 336 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 374 del 2017 Rv. 642462-01

Massime precedenti Vedi: N. 8529 del 2019 Rv. 653348-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14660** *del* **31/05/2025** (Rv. **675083-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

O. *(CUCCIATTI MARCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/12/2021

279143 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE Imposta di registro - Cessione di azienda o rami di essa - Base imponibile - Valore dell'azienda al netto delle passività aziendali - Debiti nei confronti del cessionario avente causa - Deducibilità - Esclusione - Ragioni.

In caso di cessione d'azienda o di rami della stessa, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro viene in rilievo il disposto dell'art. 51, comma 4, del d.P.R n. 131 del 1986, per cui il valore dell'azienda è dato dalla somma dei valori delle attività, ossia dei valori dei beni materiali e dei beni immateriali, al netto delle passività aziendali esistenti al momento del trasferimento; da tale regola fanno eccezione i debiti del cedente nei confronti del cessionario avente causa, i quali si estinguono, ai sensi dell'art. 1253 c.c., nel momento in cui il creditore diventa anche debitore e sono, pertanto, indeducibili dal valore dell'azienda, in coerenza con la previsione di cui all'art.43, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 4, Cod. Civ. art. 1253, Cod. Civ. art. 2555, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2802 del 2024 Rv. 670255-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14664** *del* **31/05/2025** (Rv. **675271-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

F. *(BONZANI ELISA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/10/2019

081215 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE Trasferimento di beni caduti nel fallimento ex art. 107, comma 1, l.fall. - Art. 44, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Conseguenze.

279140 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - TRASFERIMENTI COATTIVI In genere.

In tema di imposta di registro, al contratto che dispone il trasferimento della proprietà di un bene del fallimento (nella specie, azienda) all'esito di una procedura competitiva deformalizzata ex art. 107, comma 1, l.fall. - avendo sempre natura di vendita coattiva, atteso che persegue finalità liquidatorie ed è subordinata ai controlli e all'autorizzazione del giudice delegato - si applica la norma speciale di cui all'art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, che predetermina la base imponibile, in deroga ai normali criteri di determinazione del valore a fini impositivi, nel prezzo di aggiudicazione, con conseguente impossibilità per l'Amministrazione finanziaria di procedere a rettifica.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 107, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 44 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25526 del 2018 Rv. 651060-01, N. 13217 del 2007 Rv. 599652-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14632** *del* **31/05/2025** (Rv. **675082-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

C. *(VICHI ENZO) contro* A. *(PARATORE SALVATORE)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 17/05/2018

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TIA - Tariffa per le attività alberghiere - Tariffa più elevata rispetto a quella per le civili abitazioni - Legittimità - Ragioni - Fattispecie in tema di residenze turistiche alberghiere.

In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), è legittima la delibera comunale che preveda una tariffa per la categoria degli esercizi alberghieri notevolmente superiore a quella applicata alle civili abitazioni, in quanto costituisce un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti propria di tali esercizi. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto corretto, ai fini della determinazione della tariffa, l'inquadramento delle Residenze Turistico Alberghiere nell'ambito delle utenze non domestiche, quali attività di natura alberghiera, secondo la classificazione contenuta nel regolamento comunale, senza compiere una verifica in ordine ai servizi resi agli utenti dalla società locataria, al fine di accertare se eccedenti o meno la mera locazione di unità abitative).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 69, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Legge Reg. Toscana 20/12/2016 num. 86 art. 19

Massime precedenti Conformi: N. 8308 del 2018 Rv. 647687-01

Massime precedenti Vedi: N. 5355 del 2020 Rv. 657361-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14638** *del* **31/05/2025** (Rv. **675270-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(GUIDETTI VITTORIO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 13/07/2021

279150 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI Imposta di registro - Base imponibile - Valore venale in comune commercio - Determinazione - Garanzie reali o altri vincoli sull'immobile derivanti da pignoramento o sequestro - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di imposta di registro, ai fini della corretta individuazione della base imponibile rileva solo il valore venale in comune commercio del singolo bene immobile, senza che su di esso possano incidere eventuali garanzie reali o altri vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, in quanto, seppur suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo inter partes, sono estranei al sistema fissato nell'art. 51, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, il quale è inteso

ad individuare il prezzo che il venditore ha la maggiore probabilità di realizzare e l'acquirente di pagare "in condizioni normali di mercato", prescindendo da situazioni soggettive e momentanee che possono diminuirlo ed aumentarlo.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 11688 del 2002 Rv. 556638-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e comuni alle sezioni

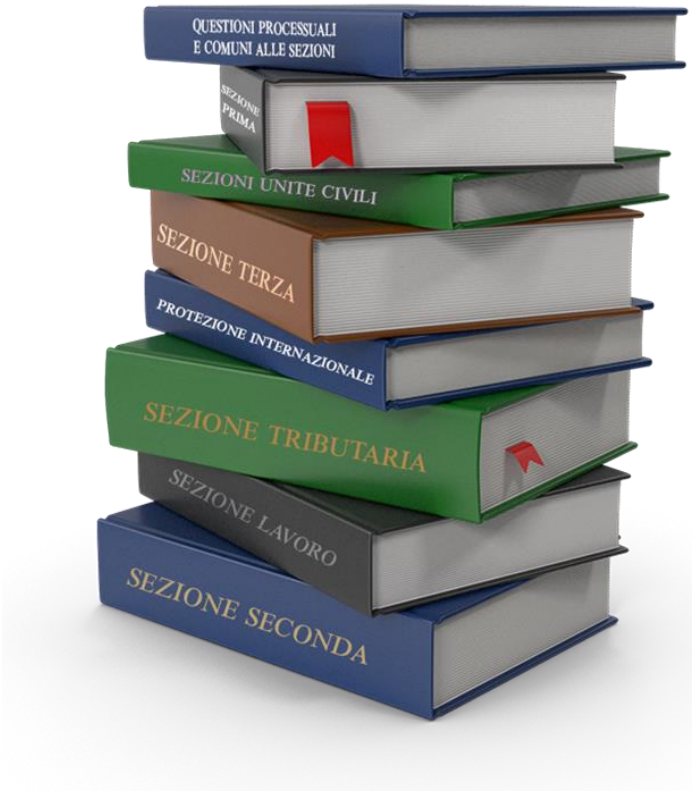

APRILE/MAGGIO 2025

1. GIURISDIZIONE

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **8810** *del* **03/04/2025** (Rv. **674049-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Contributo unificato prenotato a debito (art. 11 d.P.R. n. 115 del 2002) - Recupero dal soccombente da parte dell'ente pubblico - Finalità - Versamento all'erario - Adempimento di obbligazione fiscale - Esclusione - Recupero di costi del giudizio - Configurabilità - Atto autoritativo - Esclusione - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario.

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

Il recupero dal soccombente, da parte dell'amministrazione vittoriosa, del contributo unificato prenotato a debito, al fine di trasferirlo all'erario, non integra adempimento di un'obbligazione fiscale (essendo stata questa già definita tra amministrazione della giustizia e parte processuale del processo concluso) ma realizza il diritto alla ripetizione dei costi del giudizio, sicché in ordine alla relativa azione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, involgendo essa profili meramente patrimoniali circoscritti alla fase esecutiva del titolo giudiziario e non già l'esercizio di poteri pubblici autoritativi.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 11, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 3 com. 1 lett. Q, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23830 del 2015 Rv. 637782-01, N. 18529 del 2019 Rv. 654658-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20427 del 2016 Rv. 641220-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **8802** *del* **03/04/2025** (Rv. **674168-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

P. *(MURA SABRINA) contro* R.

Rigetta, TRIBUNALE SASSARI, 17/03/2020

174125 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE Domanda di compensazione pecuniaria per cancellazione o ritardo del volo ex Reg. CE n. 261 del 2004 - Giurisdizione - Criteri di determinazione - Regolamento UE n. 1215 del 2012 - Norme sulla competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori - Inapplicabilità ex art. 17, par. 3, del citato Regolamento - Domanda di risarcimento di danni supplementari - Giurisdizione - Art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - Contenuto.

La competenza giurisdizionale sulla domanda di compensazione pecuniaria per ritardo o cancellazione del volo, di cui agli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, si determina

in base ai criteri dettati dal Reg. UE n. 1215 del 2012 (con esclusione dell'applicabilità delle disposizioni in tema di contratti di trasporto conclusi dai consumatori, ai sensi dell'art. 17, par. 3, del regolamento da ultimo citato), mentre, nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto il risarcimento supplementare riconosciuto dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 12 del 2004), trova applicazione (anche ai fini della ripartizione territoriale della competenza giurisdizionale tra le autorità di ciascuno Stato contraente) l'art. 33 della Convenzione medesima, che consente al passeggero di agire, a sua scelta, dinanzi al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, ovvero dinanzi al tribunale del luogo di destinazione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 art. 7, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 4, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 17 com. 3, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 71, Legge 10/01/2004 num. 12 all. 1 art. 33, Tratt. Internaz. 28/05/1999 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 20941 del 2024 Rv. 671847-01, N. 24632 del 2020 Rv. 659913-03 Rv. 659913-02 Rv. 659913-04

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36371 del 2021 Rv. 662967-01, N. 21622 del 2017 Rv. 649750-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **8810** *del* **03/04/2025** (Rv. **674049-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Contributo unificato - Natura di obbligazione tributaria "ex lege" - Omesso o insufficiente versamento al momento dell'iscrizione della causa - Invito al pagamento ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 - Funzione di atto liquidatorio dell'imposta - Impugnazione ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 – Necessità - Legittimazione processuale passiva della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che ha emesso l'atto - Inadempimento della P.A. esentata dal versamento del contributo - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

133061 PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - IN GENERE In genere.

Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e l'invito al pagamento ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di omesso o insufficiente versamento all'atto di iscrizione della causa, rappresenta l'atto liquidatorio dell'imposta, contro il quale, nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, i soggetti tenuti all'effettivo versamento devono necessariamente proporre l'impugnazione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non potendosi, invece, configurare un reale inadempimento in capo alle amministrazioni che abbiano prenotato a debito la relativa spesa, trattandosi di un debito solo virtuale la cui escussione si tradurrebbe, peraltro, in un pagamento dell'amministrazione a se stessa.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 11, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 247, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 248 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 280, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 158, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 560 del 2025 Rv. 673504-01, N. 27064 del 2024 Rv. 672765-01, N. 40233 del 2021 Rv. 663238-01, N. 2642 del 2022 Rv. 663666-01, N. 4731 del 2021 Rv. 660741-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4315 del 2020 Rv. 657198-02, N. 5994 del 2012 Rv. 621916-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **8802** *del* **03/04/2025** (Rv. **674168-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

P. *(MURA SABRINA) contro* R.

Rigetta, TRIBUNALE SASSARI, 17/03/2020

174125 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE Volo interno - Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Inapplicabilità dell'art. 49 (nullità di clausole di deroga sulla giurisdizione).

La Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - incluso l'art. 49, che prevede la nullità delle clausole contrattuali derogatorie delle relative disposizioni - non si applica ai voli interni agli Stati contraenti.

Riferimenti normativi: Legge 10/01/2004 num. 12 art. 1, Legge 10/01/2004 num. 12 art. 49, Tratt. Internaz. 28/05/1999 art. 49

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3561 del 2020 Rv. 656952-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **9442** *del* **10/04/2025** (Rv. **674680-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Relatore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

V. *(CHIOCCA ANTONIO) contro* C. *(MORINI VALERIO)*

Rigetta e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 20/11/2023

183028 URBANISTICA - GIURISDIZIONE Demolizione di manufatto abusivo - Competenza concorrente del giudice penale e dell'amministrazione comunale - Atto della P.A. esecutivo di una statuizione del giudice penale - Domanda volta a contestare l'individuazione del colpevole dell'abuso - Giurisdizione del giudice ordinario.

Il potere di demolizione di un manufatto abusivo spetta in maniera autonoma e concorrente al giudice penale e all'amministrazione comunale, di modo che, ove il relativo provvedimento sia stato emesso dalla P.A. in esecuzione di una statuizione del giudice penale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda volta a contestare le valutazioni da quest'ultimo effettuate in sede di individuazione del colpevole dell'abuso edilizio, e non già i vizi del suddetto provvedimento o del procedimento amministrativo ad esso prodromico.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19231 del 2019 Rv. 654591-01, N. 19889 del 2014 Rv. 632993-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10350** *del* **19/04/2025** (Rv. **674792-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/07/2021

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Atto amministrativo generale - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Atto impositivo di prestazione pecuniaria - Contestazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.

102094 ISTRUZIONE E SCUOLE - TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI In genere.

L'atto amministrativo generale - rispetto al quale la posizione del privato si connota in termini di interesse legittimo - può essere impugnato solo davanti al giudice amministrativo, mentre, laddove ad essere contestato sia il singolo atto impositivo di una prestazione pecuniaria - rispetto al quale venga in considerazione l'applicazione della disposizione contenuta in un atto amministrativo generale emanato da un ente pubblico nell'esercizio del suo potere auto-organizzativo -, la posizione del cittadino è quella propria del titolare di un diritto soggettivo, tutelabile davanti al giudice ordinario, al quale può essere chiesta la dichiarazione dell'inesistenza dei presupposti di legittimità della pretesa azionata. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda volta alla restituzione delle tasse universitarie asseritamente pagate in eccesso, poiché calcolate in violazione del limite massimo inderogabile della "contribuzione studentesca", stabilito dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 306 del 1997).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 25/07/1997 num. 306 art. 5 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6322 del 1997 Rv. 505916-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10507** *del* **22/04/2025** (Rv. **674649-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

A. *(PONZANELLI GIULIO) contro* B.

Regola competenza

092018 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO Litispendenza internazionale - Presupposti - Fattispecie.

La litispendenza internazionale presuppone, oltre all'identità delle parti, l'identità dei risultati pratici perseguiti dalle domande, a prescindere dall'identità del loro "petitum" immediato e del titolo specifico che esse fanno valere, atteso che l'art. 7 della l. n. 218 del 1995, interpretato alla luce del successivo art. 64, lett. e), mira ad evitare inutili duplicazioni di attività giudiziaria e ad eliminare il rischio di conflitto tra giudicati, obiettivi che sarebbero frustrati ove il giudizio nazionale e quello straniero potessero determinare risultati pratici fra loro incompatibili. (In applicazione del principio, la S.C. ha accolto il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione del giudizio interno avente ad oggetto la declaratoria di estinzione del performance bond emesso dalla banca convenuta in favore di società bengalese a garanzia dell'adempimento di un contratto di appalto, difettando il presupposto dell'identità delle parti in assenza di prova della notifica alla società ricorrente dell'atto introduttivo del giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale pendente in Bangladesh).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 lett. E CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2654 del 2021 Rv. 660738-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21108 del 2012 Rv. 624040-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21767 del 2021 Rv. 661869-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **10934** *del* **26/04/2025** (Rv. **674778-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

P. *(ALIQUO' IRENE) contro* F.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.

La giurisdizione sulle azioni di indebito arricchimento spetta al giudice ordinario, trattandosi di istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto, anche quando parte sia una P.A., salvo il limite interno del divieto di annullamento e di modificazione degli atti amministrativi. (Fattispecie relativa alla domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dalla società proprietaria di un ponteggio, la cui posa le era stata commissionata dall'appaltatore incaricato della costruzione di un'opera pubblica, nei confronti dell'ente committente che ne aveva mantenuto la disponibilità anche dopo la risoluzione del contratto d'appalto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Legge 22/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23284 del 2010 Rv. 614812-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **10934** *del* **26/04/2025** (Rv. **674778-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

P. *(ALIQUO' IRENE) contro* F.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Trattativa tra privato e P.A. - Azione di responsabilità precontrattuale nei confronti della P.A. - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

In caso di trattativa che si svolga, al di fuori di una procedura di evidenza pubblica, tra il privato e la P.A., la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di richiesta afferente non alla fase pubblicistica della gara, ma a quella prodromica, nella quale si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. (Nella specie - nella quale l'appaltatore di un'opera pubblica aveva commissionato a una società terza la fornitura di un ponteggio, la cui materiale disponibilità era rimasta in capo all'ente committente anche dopo la risoluzione del contratto d'appalto -, la S.C. ha ascritto alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, proposta dalla suddetta società, in ragione della frustrazione

dell'affidamento colposamente ingenerato dall'ente pubblico circa la conclusione di un contratto di noleggio del menzionato ponteggio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29188 del 2020 Rv. 660160-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16419 del 2017 Rv. 644799-01, N. 1567 del 2023 Rv. 666882-01, N. 11656 del 2008 Rv. 602973-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **11487** *del* **01/05/2025** (Rv. **674786-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Personale dell'Agenzia delle Entrate - Domanda di riconoscimento del diritto ad un inquadramento superiore - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La domanda proposta da un dipendente dell'Agenzia delle Entrate, ai fini del riconoscimento del diritto a continuare a svolgere le funzioni di un'area superiore, col correlato trattamento economico, nonché a conservare il relativo inquadramento giuridico, appartiene alla giurisdizione del g.o., non venendo in questione alcun atto autoritativo dell'amministrazione ma unicamente il diritto soggettivo allo svolgimento delle menzionate funzioni. (Nella specie, con riferimento a un lavoratore che, dopo aver svolto per tre anni le mansioni relative alla terza area funzionale, si era visto annullare dal TAR il concorso dal quale era scaturito tale superiore inquadramento, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione ordinaria la domanda volta all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate lo aveva successivamente retrocesso alla seconda area funzionale del c.c.n.l., sul presupposto che, con la stessa, il dipendente non avesse contestato l'obbligo, per la P.A. datrice di lavoro, di ottemperare al dictum del giudice amministrativo, ma si fosse limitato ad invocare l'applicazione, anche nei suoi confronti, della "sanatoria" disposta dall'art. 1, comma 9, della l. n. 208 del 2015, n. 208)

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 9 CORTE COST., Contr. Coll. 28/05/2004 art. 23, Contr. Coll. 10/04/2008 art. 5, Contr. Coll. 12/02/2018 art. 94

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25210 del 2020 Rv. 659294-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11997** *del* **07/05/2025** (Rv. **675265-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 25/09/2020

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Processo tributario - Domanda di accertamento - Improponibilità - Decisione di merito - Pronuncia su detta domanda - Cassazione senza rinvio - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

La proposizione di un'azione di accertamento nel giudizio tributario, pur essendo estranea al modulo di tale processo, da introdursi necessariamente con l'impugnazione di specifici atti, non dà luogo ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione - essendo questa attribuita in via esclusiva e "ratione materiae", e non in considerazione dell'oggetto della domanda - ma all'improponibilità di quest'ultima, che è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di merito che si sia pronunciata su di essa, nonostante l'inesistenza di un atto (anche di solo silenzio rigetto) impugnabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della CTR che aveva omesso di dichiarare l'improponibilità della domanda per inidoneità dell'istanza di rimborso delle ritenute subite sulla pensione privilegiata erogata a favore del contribuente a determinare la formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto mancante dell'indicazione dell'ammontare delle imposte asseritamente versate e del quantum richiesto a titolo di ripetizione d'indebito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. G CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17119 del 2007 Rv. 600352-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 27209 del 2009 Rv. 610763-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20889 del 2006 Rv. 593421-01, N. 13793 del 2004 Rv. 574886-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **12488** *del* **11/05/2025** (Rv. **675620-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **DE MARINIS NICOLA.** *Relatore:* **DE MARINIS NICOLA.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(FONTANA GIORGIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 03/01/2024

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Giudice di pace - Domanda di accertamento della qualità di "lavoratore" ai sensi del diritto eurounitario e del conseguente trattamento economico e normativo - Trattamento spettante al magistrato togato - Assunzione come mero parametro - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza.

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in relazione al petitum sostanziale dedotto in giudizio, la domanda di un giudice di pace volta all'accertamento della sua qualità di "lavoratore" ai sensi del diritto eurounitario (nella specie quale presupposto per il riconoscimento del danno "comunitario" per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine) e della spettanza del conseguente trattamento economico e normativo, in relazione alla quale il riferimento al trattamento spettante al magistrato togato sia assunto come mero parametro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10080 del 2023 Rv. 667553-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21986 del 2021 Rv. 661873-01, N. 11272 del 1998 Rv. 521313-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13434** *del* **20/05/2025** (Rv. **675064-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

D. *(FERRONE ALESSANDRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ISERNIA, 07/02/2024

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Attore soccombente nel merito - Impugnazione per difetto di giurisdizione - Inammissibilità.

L'attore che ha incardinato la causa dinanzi ad un giudice ed è rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, non essendo ravvisabile una soccombenza anche sulla questione di giurisdizione, rispetto alla quale va considerato a tutti gli effetti vincitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22439 del 2018 Rv. 650463-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **13762** *del* **22/05/2025** (Rv. **675013-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Servizio di tesoreria in regime di concessione - Svolgimento oltre il termine di scadenza - Qualificazione del rapporto - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La domanda della banca concessionaria, volta al pagamento del corrispettivo del servizio di tesoreria reso, in favore di un ente locale, dopo la scadenza della relativa convenzione, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo ove presupponga la qualificazione del rapporto dedotto in giudizio, se avvenuto in via di fatto ovvero quale conseguenza di un provvedimento di cd. proroga tecnica. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di conflitto negativo, ha dichiarato la giurisdizione del g.a., sul presupposto che la domanda svolta dalla banca non avesse contenuto meramente patrimoniale ma investisse anche l'accertamento della legittimità ed efficacia degli atti di proroga adottati dal Comune).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22769 del 2019 Rv. 655115-01, N. 24111 del 2020 Rv. 659450-01, N. 16459 del 2020 Rv. 658339-01

---

2. COMPETENZA

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9218** *del* **08/04/2025** (Rv. **674458-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

Z. *(FILOCAMO ROBERTO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, TRIBUNALE BRESCIA, 05/02/2024

188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO Detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 Cedu - Ricorso ex art. 35-ter, comma 3, O.P. - Scopo - Competenza territoriale - Legittimazione - Fattispecie.

In tema di detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 Cedu, il ricorso ex art. 35-ter, comma 3, O.P. rientra nella competenza non del magistrato di sorveglianza, bensì del tribunale civile del capoluogo del distretto in cui l'ex detenuto ha la residenza, che decide in composizione monocratica nelle forme previste dall'art. 737 c.p.c., attesa l'esigenza di assicurare uno strumento processuale agile ed effettivo, e la legittimazione ad avvalersene spetta a coloro che hanno subito una detenzione inumana a titolo definitivo o non definitivo, purché, nel primo caso, la pena sia cessata e, nel secondo, la custodia cautelare non sia convertibile in pena espiata. (Principio applicato in un caso in cui la persona, che aveva sofferto la custodia cautelare in condizioni inumane, non era poi stata condannata).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Massime precedenti Vedi: N. 2519 del 2019 Rv. 652293-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **9371** *del* **09/04/2025** (Rv. **674462-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

A. *(AURELI LORENZO) contro* B.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 04/01/2024

081079 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO Concordato preventivo ordinario e con riserva - Disciplina del c.c.i.i. - Incompetenza per territorio - Rilievo d'ufficio - Termine - Individuazione - Fondamento.

In tema di concordato preventivo ordinario e con riserva, il termine per rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale ex art. 27 del d.lgs. n. 14 del 2019 va individuato nel momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi per compiere tale valutazione e, dunque, quando vi sia l'allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 3 del citato decreto, coincidente con il momento deliberativo dell'ammissione o non ammissione alla procedura pattizia di regolamento della crisi aziendale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 27 com. 2, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9 bis

Massime precedenti Vedi: N. 907 del 2017 Rv. 643152-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9417** *del* **10/04/2025** (Rv. **674483-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

L. *(PABIS TICCI NICOLA) contro* N. *(PENZA ANDREA)*

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Competenza territoriale - Controversia sull'interpretazione dello statuto - Rapporti sociali - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

159024 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE In genere.

Nelle controversie concernenti l'interpretazione dello statuto si applica il criterio di determinazione della competenza territoriale previsto dall'art. 23 c.p.c., trattandosi di cause che hanno ad oggetto questioni attinenti, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale. (Principio applicato in una causa relativa all'esercizio del diritto di prelazione previsto dallo Statuto e all'interpretazione del valore vincolante della denutiatio, non trattandosi di controversia avente ad oggetto l'intervenuto trasferimento di quote sociali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10322 del 2024 Rv. 671161-01, N. 2318 del 2006 Rv. 588141-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9972** *del* **16/04/2025** (Rv. **674641-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

L. *(NORRITO ANTONIO) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/10/2023

132084 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE Domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e morali proposta "jure proprio" da congiunti di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro - Esclusione della competenza per materia del giudice del lavoro - Conseguenza - Assoggettamento della controversia al giudice competente per valore.

Esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non "jure hereditario", per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa, bensì "jure proprio", quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Conformi: N. 907 del 2018 Rv. 647127-01

Massime precedenti Vedi: N. 32072 del 2024 Rv. 672933-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9970** *del* **16/04/2025** (Rv. **674634-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

F. *(FERRERIO ANDREA) contro* A.

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 26/01/2022

100007 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE Giudice di pace - Domanda di risarcimento del danno - Indicazione specifica di somma nei limiti della competenza equitativa - Alternativa richiesta di somma minore o maggiore da determinarsi in corso di causa - Portata - Mera di clausola di stile - Esclusione - Condizioni e limiti - Assenza di circostanze idonee a comprovare il superamento del valore espressamente indicato - Necessità - Fattispecie in tema di individuazione del mezzo di impugnazione esperibile.

140069 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' In genere.

Nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile ex art. 339, comma 3, c.p.c. l'appello proposto avverso la sentenza resa dal giudice di pace, ritenendo ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto al pagamento di "una somma diversa ritenuta di giustizia", rispetto a quella specificamente quantificata di euro 950,00).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24153 del 2010 Rv. 614911-01

Massime precedenti Difformi: N. 3290 del 2018 Rv. 647509-01

Massime precedenti Vedi: N. 29537 del 2024 Rv. 672889-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10151** *del* **17/04/2025** (Rv. **674283-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

T. *(GENOVESE STEFANO) contro* C. *(DEBIASI MASSIMILIANO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO, 26/07/2024

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Procedimento cautelare - Provvedimento d'incompetenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati

dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, in applicazione del foro del consumatore, aveva rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, promosso da un architetto per accertare difformità e problematiche riscontrate nell'esecuzione di lavori commissionati per trasformare un furgone in camper).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Massime precedenti Conformi: N. 1613 del 2017 Rv. 642735-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **11571** *del* **02/05/2025** (Rv. **675282-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

contro

Regola competenza

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Opposizione a cartella esattoriale per notifica intempestiva del verbale di contestazione - Natura - Individuazione del giudice competente - Criterio.

L'opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa non ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela ma di opposizione all'esecuzione volta a contrastare la legittimità dell'iscrizione a ruolo, sicché il giudice territorialmente competente va individuato ai sensi degli artt. 27 e 480 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19579 del 2015 Rv. 636746-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11622** *del* **03/05/2025** (Rv. **674570-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

B. *(LA VECCHIA PATRIZIA) contro* S.

Regola competenza

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimenti in materia di minori - Competenza per territorio - Luogo di residenza abituale del minore - Trasferimento illecito - Eccezione ex art. 471-bis.11 c.p.c. - Fondamento - Fattispecie.

Nei procedimenti in materia di minori, è territorialmente competente il tribunale nel cui circondario il minore ha la residenza abituale, salvo che la stessa sia stata trasferita illecitamente, ossia senza il consenso di uno dei genitori, poiché, ai sensi dell'art. 473-bis.11 c.p.c., anche se si instaura un nuovo habitat con tutte le caratteristiche di una residenza abituale, ove la domanda sia formulata entro l'anno dal trasferimento, resta ferma la competenza per territorio del giudice

del luogo della precedente residenza abituale. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività del disposto dell'art. 473-bis.11, comma 1, seconda parte c.p.c., poiché, a fronte di un rapporto sentimentale gravemente compromesso, il centro della vita del minore si era radicato presso la casa dei nonni materni, in Siracusa, anziché nel luogo di lavoro del padre, in Milano, e tutti gli spostamenti della madre in Sicilia erano stati effettuati consensualmente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 11, Cod. Civ. art. 43, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 22022 del 2023 Rv. 668386-01, N. 15835 del 2021 Rv. 661902-01, N. 27358 del 2017 Rv. 646774-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11804** *del* **05/05/2025** (Rv. **674842-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

S. *(TASSONE BRUNO) contro* A. *(MERELLI STEFANO)*

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Giudizio ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 - Natura - Momento determinativo della competenza - Individuazione - Proposizione dell'istanza di ATP conciliativo - Rilevanza.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

Il giudizio regolato dall'art. 8 della l. n. 24 del 2017 non ha natura di giudizio bifasico a struttura unitaria, ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena), funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.; tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria, con effetto preclusivo in quello a cognizione piena, ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all'introduzione della domanda di merito ex art. 281-undecies c.p.c., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratta di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la "retroazione" degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale ex art. 281-undecies c.p.c. al deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., la natura del giudizio impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell'istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto, anche processuale. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 281 undecies, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5046 del 2022 Rv. 663868-01, N. 33835 del 2024 Rv. 673312-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11815** *del* **05/05/2025** (Rv. **674766-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

D. *(TORELLI CHIARA) contro* V.

Regola sospensione

048068 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE Pregiudiziale comunitaria - Giudizio pendente innanzi alla CGUE - Riproposizione davanti ad altro giudice nazionale, non di ultima istanza, della stessa questione dipendente dall'adottanda decisione del giudice comunitario - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Legittimità - Adozione da parte del giudice di pace - Regolamento di competenza - Ammissibilità.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

In tema di pregiudiziale comunitaria, il giudice nazionale, non di ultima istanza, innanzi al quale è proposta una controversia la cui decisione dipende da una questione già precedentemente sottoposta all'esame della CGUE, può legittimamente sospendere il giudizio in attesa della pronunzia della Corte di Lussemburgo, senza necessità di sollevare la medesima questione dinanzi alla giustizia eurounitaria e ferma restando la possibilità di impugnare con il regolamento necessario di competenza il provvedimento di sospensione, ancorché adottato dal giudice di pace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 13/03/1958 num. 204 art. 3, Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27994 del 2017 Rv. 647003-01, N. 21635 del 2006 Rv. 592383-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12416** *del* **10/05/2025** (Rv. **674579-02**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

P. *(DOLCE ROSARIO) contro* C.

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Consumatore convenuto dinanzi al "suo foro" - Possibilità di eccepire l'incompetenza e la competenza di altri fori - Esclusione - Fondamento.

Il consumatore evocato in giudizio dinanzi al "suo foro" non può eccepire l'incompetenza e la competenza di altri fori (nella specie in ragione di una clausola pattizia derogatoria) ciò in quanto vale il principio secondo il quale è l'attore che sceglie il foro competente e poiché, diversamente, il consumatore potrebbe paralizzare sempre l'azione avversaria, sostenendo la competenza del giudice diverso di quello adito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 8406 del 2022 Rv. 664433-01, N. 12981 del 2020 Rv. 658228-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12630** *del* **12/05/2025** (Rv. **674695-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

M. *(MARCHESE ANTONIO CARMINE) contro* P. *(CHIARADIA GIANCARLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 15/12/2022

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

L'ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 del codice di rito, in regione della formulazione letterale di quest'ultima norma, della sua ratio (assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dell'impossibilità di accedere ad un'interpretazione analogica della disposizione, avente carattere eccezionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5645 del 2017 Rv. 643987-01

Massime precedenti Vedi: N. 7532 del 2025 Rv. 674228-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13483** *del* **20/05/2025** (Rv. **675370-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.** *Relatore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.**

S. *(GUASTAMACCHIA GIUSEPPE) contro* C. *(QUARTO ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/02/2024

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sulle spese - Impugnazione - Con regolamento per quanto attiene alla competenza - Nei modi ordinari relativamente alle spese - Fattispecie.

La sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sulle spese può essere impugnata unicamente con l'istanza di regolamento per quanto riguarda la questione relativa alla competenza e nei modi ordinari relativamente alla pronuncia sulle spese, indipendentemente e separatamente dall'istanza di regolamento. (Nella specie, in presenza di adesione all'eccezione di incompetenza per territorio, il tribunale, anziché disporre la cancellazione della causa dal ruolo, aveva declinato la propria competenza e statuito sulle spese; tale statuizione era stata impugnata dinanzi alla corte distrettuale che aveva dichiarato inammissibile il gravame affermando che l'appellante non poteva impugnare la sentenza di primo grado limitatamente alle spese; la S.C. ha dunque cassato tale decisione in applicazione del principio enunciato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1039 del 1996 Rv. 495797-01

---

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **8847** *del* **03/04/2025** (Rv. **674300-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

L. *(TANA NICOLA) contro* U. *(TASSONI FRANCO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 23/12/2020

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Domanda riconvenzionale trasversale - Termine per la proposizione - Prima udienza di trattazione - Necessità - Memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La domanda riconvenzionale traversale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione e non con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis), che consente all'attore soltanto di precisare e modificare le

domande, le eccezioni e le conclusioni "già proposte", ma non anche di proporre le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva respinto l'eccezione d'inammissibilità della domanda di regresso formulata dalla compagnia assicuratrice nei confronti di alcuni dei corresponsabili del sinistro per le somme versate a titolo di risarcimento in favore di un altro corresponsabile, in conseguenza della riconvenzionale da questi proposta ma solo con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 3238 del 2024 Rv. 670086-01, N. 30745 del 2019 Rv. 656177-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26727 del 2024 Rv. 672396-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9061** *del* **06/04/2025** (Rv. **674607-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

C. *(DI FONSO SIMONA) contro* A.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 13/12/2022

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Azione di accertamento - Proponibilità - Stato di incertezza giuridica - Necessità - Fondamento - Strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale - Scopi dell'azione di accertamento.

In tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare, poiché, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, lo scopo dell'azione di accertamento è il ripristino della certezza giuridica su un diritto in chiave positiva (affermazione della sua esistenza, da altri contestata) o negativa (negazione della sua esistenza, da altri vantata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24552 del 2024 Rv. 672260-01, N. 7353 del 2022 Rv. 664474-01, N. 29479 del 2022 Rv. 666034-01, N. 5361 del 2025 Rv. 674165-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9761** *del* **14/04/2025** (Rv. **674713-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

S. *(FALZEA PAOLO) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SASSARI, 13/01/2021

100107 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA Giudizio di rinvio - Cassazione della condanna alle spese processuali - Domanda di ripetizione d'indebito - Legittimazione passiva - Difensore non distrattario - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

Il difensore della parte vittoriosa in base a una sentenza d'appello poi cassata con rinvio - anche se ha dichiarato solo in sede esecutiva di essere distrattario e purché abbia ottenuto, in tale qualità, l'assegnazione di somme - è passivamente legittimato per la domanda di ripetizione d'indebito svolta nel giudizio di rinvio, poiché la richiesta di restituzione di quanto pagato non può essere rivolta nei confronti dell'assistito, che non ha percepito alcunché, e la domanda, tesa al ripristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, presuppone la legittimazione del solvens e dell'accipiens soltanto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 11656 del 2002 Rv. 556612-01, N. 15030 del 2019 Rv. 654191-01, N. 13736 del 2004 Rv. 574851-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9909** *del* **16/04/2025** (Rv. **674676-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**

C. *(CRAMAROSSA FABIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PIEMONTE, 05/03/2024

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Poteri del giudice di merito - Considerazione del contenuto sostanziale della domanda - Necessità.

Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 21087 del 2015 Rv. 637476-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10289** *del* **18/04/2025** (Rv. **674645-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

D. *(SCARCIOLLA GIANNICOLA) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/09/2021

133098 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE Nullità ex art. 164 c.p.c. per violazione del termine minimo di comparizione o mancanza dell'avvertimento ex art.163, comma 3, n. 7, c.p.c. - Sanabilità - Limiti.

In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi

presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva disatteso il motivo di appello relativo alla nullità, per difettosa formulazione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., del ricorso svolto in primo grado ex art. 702-bis c.p.c., non avendo il convenuto richiesto la fissazione di una nuova udienza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 164 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis lett. 7

Massime precedenti Conformi: N. 21957 del 2014 Rv. 632671-01

Massime precedenti Vedi: N. 28646 del 2020 Rv. 660047-02

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **11455** *del* **30/04/2025** (Rv. **674682-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

G. *(CARNOVALE MASSIMILIANO) contro* P. *(COREA EMILIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/05/2018

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Actio negatoria servitutis - Contestazione del diritto di proprietà nella comparsa di risposta - Domanda di accertamento del suddetto diritto ex art. 34 c.p.c. da parte dell'attore - Formulazione nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (ratione temporis vigente) - Ammissibilità.

136071 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

In caso di esercizio dell'azione negatoria della servitù, di cui all'art. 949 c.c., in un processo soggetto alle regole previgenti rispetto alle modifiche di cui all'art. 3, comma 12, lett. i), e comma 13, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, l'attore, anche a fronte della contestazione del diritto di proprietà operata dal convenuto con la comparsa di risposta, può proporre domanda di accertamento del suddetto diritto con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., non solo nell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. ma anche con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913, Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 12 lett. I, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 13 lett. B, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26782 del 2016 Rv. 642877-01, N. 18322 del 2023 Rv. 668272-01, N. 5307 del 2025 Rv. 673982-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536-01, N. 26727 del 2024 Rv. 672396-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12693** *del* **13/05/2025** (Rv. **674602-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.**

S. *(DI CIOLLO FRANCESCO) contro* D.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/06/2023

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Appello - Omessa sanatoria dei vizi relativi all'editio actionis nel termine per impugnare - Conseguenze - Fattispecie.

133082 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" In genere.

In tema di appello, i vizi riguardanti l'editio actionis non sono più sanabili una volta scaduto il termine perentorio per la notifica dell'atto di gravame, sicché, in tal caso, il giudice adito deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, dichiarando l'inammissibilità dell'appello che, dopo essere stato notificato l'ultimo giorno utile, privo del contenuto del gravame, era stato nuovamente notificato in modo completo il giorno successivo, quando l'appellante era, ormai, decaduto dal termine per impugnare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17951 del 2008 Rv. 604115-01, N. 35325 del 2024 Rv. 673614-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13094** *del* **16/05/2025** (Rv. **674847-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

P. *(DI FONSO SIMONA) contro* A.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 13/12/2022

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Allegazione della titolarità di pensione INPS - Integrazione dell'interesse ad agire "qualificato" ex art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Ragioni - Attualità dell'interesse - Necessità.

In tema di riscossione coattiva, l'allegazione della mera titolarità di una pensione INPS non integra di per sé la condizione dell'azione richiesta dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 per l'impugnazione diretta della cartella di pagamento conosciuta tramite estratto di ruolo, poiché l'attore ha l'onere di provare la sussistenza di un interesse ad agire qualificato (e, cioè, uno specifico pregiudizio) che, in base a regole generali, dev'essere dotato del requisito dell'attualità.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12532 del 2024 Rv. 671493-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26283 del 2022 Rv. 665660-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13145** *del* **17/05/2025** (Rv. **674621-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

S. *(GUALNIERA EMANUELE) contro* A.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PALERMO, 01/03/2023

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Dichiarazione del difensore ai fini del contributo unificato - Valore della domanda - Irrilevanza - Dichiarazione errata - Liquidazione delle spese - Giudizio di impugnazione proposto per emendare l'errore nella determinazione dello scaglione applicabile - Compensazione delle spese - Ammissibilità.

La dichiarazione del difensore, attinente alla determinazione del contributo unificato, è ininfluente sul valore della domanda in quanto è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, ma, ove sia errata, può costituire una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese processuali dell'impugnazione proposta dalla parte che voglia emendare l'errore in cui ha indotto il giudice adito nella determinazione dello scaglione applicabile per liquidare le spese nel provvedimento da lui emesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12770 del 2023 Rv. 668082-01, N. 23132 del 2021 Rv. 662070-02, N. 3290 del 2018 Rv. 647509-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13385** *del* **20/05/2025** (Rv. **674686-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

F. *(TADDEI GABRIELE) contro* B. *(FERRIOLO GIOVAMBATTISTA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 21/03/2022

133012 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE Consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. - Successiva proposizione di azione di accertamento negativo di una delle parti - Legittimazione ad agire - Sussistenza - Presupposto di ammissibilità - Interesse ad agire diverso dalla refusione delle spese di ATP - Necessità - Fattispecie.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

162026 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - SPESE NON RIPETIBILI In genere.

La parte che ha partecipato al procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è legittimata ad agire con una azione di accertamento negativo della propria responsabilità, prospettata nell'ambito di detto procedimento, al fine di verificare giudizialmente la correttezza o meno di quanto assunto nell'ATP, posto che la consulenza è liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite; tuttavia, l'azione, per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto e attuale interesse ad ottenere detto accertamento, ex art. 100 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale della controparte, non potendo coincidere unicamente con quello dell'attore di ottenere la refusione delle spese di ATP sostenute nella fase stragiudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'azione di accertamento negativo proposta da un odontoiatra, la cui responsabilità era stata esclusa in sede di ATP, in quanto, stante la condotta inerte assunta dalla controparte, che non aveva contrastato la domanda, risultava finalizzata esclusivamente al rimborso delle spese).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9061 del 2025 Rv. 674607-01, N. 24552 del 2024 Rv. 672260-01, N. 30854 del 2023 Rv. 669454-01, N. 16162 del 2015 Rv. 636440-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13439** *del* **20/05/2025** (Rv. **675091-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(MARIANI ALESSANDRO)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 25/01/2023

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Erronea interpretazione della domanda e delle eccezioni - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fondamento.

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA In genere.

In tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31546 del 2019 Rv. 656493-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13612** *del* **21/05/2025** (Rv. **674622-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/11/2022

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Preesistenza di titolo giudiziale - Divieto di duplicazione di titoli esecutivi - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso che il creditore, già munito di decreto ingiuntivo, avesse uno specifico interesse a duplicare i titoli esecutivi iscrivendo a ruolo una somma corrispondente a quella del provvedimento monitorio mai portato ad esecuzione e, di conseguenza, aveva ridotto l'importo della cartella di pagamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2808, Cod. Proc. Civ. art. 640, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Massime precedenti Conformi: N. 21768 del 2019 Rv. 655030-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14170** *del* **27/05/2025** (Rv. **674736-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

R. *(CAPOLUPO FRANCESCO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 14/11/2019

133109 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012756/2024 67091601

Massime precedenti Conformi: N. 12756 del 2024 Rv. 670916-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14189** *del* **28/05/2025** (Rv. **674701-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.**

P. *(BARBIERI MAURIZIO) contro* H.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/06/2023

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Eccezione di inammissibilità della domanda per tardiva riassunzione - Controdeduzione di introduzione di autonomo giudizio - Preclusione - Prima udienza di trattazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La deduzione con cui, a fronte di un'eccezione di inammissibilità della domanda per tardiva riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio oltre il termine di cui all'art. 392 c.p.c., si invoca l'avvenuto esercizio della facoltà di avviare un nuovo processo ex art 393 c.p.c., non costituisce l'oggetto di un'eccezione in senso stretto, ma un semplice argomento di difesa, sicché non è tardiva la sua proposizione nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ratione temporis applicabile. (Nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata decisione del giudice d'appello che aveva ritenuto tempestiva la deduzione inerente all'esercizio della facoltà di proporre un autonomo giudizio ex art. 393 c.p.c. dinanzi al tribunale civile, anziché riassumere il giudizio ai sensi dell'art. 622 c.p.p.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Massime precedenti Vedi: N. 26970 del 2023 Rv. 668761-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14528** *del* **30/05/2025** (Rv. **674980-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

B. *(SOZZI OSCAR) contro* S. *(PAZZAGLIA STEFANIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/03/2023

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Domanda originaria di invalidità del finanziamento del TEG usurario e TAEG diverso da quello pattuito - Successiva domanda di restituzione delle commissioni non maturate in sede di estinzione del finanziamento - Novità - Esclusione - Fondamento.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

La domanda di restituzione delle commissioni non maturate in sede di estinzione del finanziamento non è domanda nuova rispetto a quella di invalidità e inefficacia del finanziamento per applicazione di TEG usurario e di TAEG diverso da quello pattuito, poiché attiene alla medesima vicenda sostanziale, sebbene le due domande siano in rapporto di reciproca incompatibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 lett. 1, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 125 sexies

Massime precedenti Vedi: N. 30455 del 2023 Rv. 669490-01

---

4. TERMINI

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **8847** *del* **03/04/2025** (Rv. **674300-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

L. *(TANA NICOLA) contro* U. *(TASSONI FRANCO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 23/12/2020

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Domanda riconvenzionale trasversale - Termine per la proposizione - Prima udienza di trattazione - Necessità - Memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La domanda riconvenzionale traversale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione e non con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis), che consente all'attore soltanto di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni "già proposte", ma non anche di proporre le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva respinto l'eccezione d'inammissibilità della domanda di regresso formulata dalla compagnia assicuratrice nei confronti di alcuni dei corresponsabili del sinistro per le somme versate a titolo di risarcimento in favore di un altro corresponsabile, in conseguenza della riconvenzionale da questi proposta ma solo con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 3238 del 2024 Rv. 670086-01, N. 30745 del 2019 Rv. 656177-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26727 del 2024 Rv. 672396-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **8875** *del* **03/04/2025** (Rv. **674504-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

M. *(MONTERISI DOMENICO ROSARIO) contro* B. *(SALOMONE MARCO BENITO)*

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 13/04/2017

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN

GENERE Giudizio soggetto alla disciplina precedente al d.lgs. n. 5 del 2006 - Costituzione dell'opponente - Termine - Modalità - Produzione dei documenti giustificativi - Necessità

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, soggetto alla disciplina precedente alla novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, l'opponente deve, a pena di improcedibilità, costituirsi in giudizio almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata dal giudice delegato e le modalità della sua costituzione, ricavabili in mancanza di una norma espressa dalla disposizione generale dell'art. 165 c.p.c., consistono nel deposito in cancelleria del fascicolo di parte nel quale deve esserci il ricorso notificato, la procura, nonché i documenti giustificativi del credito offerti in comunicazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto applicabile il suesposto principio nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa bancaria, non ostandovi il disposto dell'art. 87 TUB, nel testo anteriore alla modifica del d.lgs. n. 181 del 2015, in quanto corrispondente al previgente art. 98 l.fall. e trattandosi di adempimento facilmente eseguibile dall'opponente e giustificato dalle esigenze di celerità e chiarezza).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 87

Massime precedenti Conformi: N. 1898 del 2018 Rv. 646858-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **9371** *del* **09/04/2025** (Rv. **674462-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

A. *(AURELI LORENZO) contro* B.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 04/01/2024

081079 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO Concordato preventivo ordinario e con riserva - Disciplina del c.c.i.i. - Incompetenza per territorio - Rilievo d'ufficio - Termine - Individuazione - Fondamento.

In tema di concordato preventivo ordinario e con riserva, il termine per rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale ex art. 27 del d.lgs. n. 14 del 2019 va individuato nel momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi per compiere tale valutazione e, dunque, quando vi sia l'allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 3 del citato decreto, coincidente con il momento deliberativo dell'ammissione o non ammissione alla procedura pattizia di regolamento della crisi aziendale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 27 com. 2, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9 bis

Massime precedenti Vedi: N. 907 del 2017 Rv. 643152-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9315** *del* **09/04/2025** (Rv. **674506-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

B. *(NATALE MICHELA) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2021

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Reclamo ex art. 18 l.fall. - Contraddittorio scritto - Concessione di termini a difesa - Adozione del provvedimento decisorio in epoca antecedente - Conseguenze.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

In tema di reclamo ex art. 18 l.fall., ove il collegio ritenga di "sentire le parti" attraverso il contraddittorio scritto, concedendo termini a difesa per la comunicazione di scritti conclusionali, l'adozione del provvedimento decisorio prima della loro scadenza determina la nullità del procedimento e della conseguente sentenza.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29510 del 2024 Rv. 672887-01, N. 32016 del 2024 Rv. 673011-01, N. 34421 del 2024 Rv. 673181-01, N. 17717 del 2024 Rv. 671597-01, N. 32538 del 2024 Rv. 673111-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9710** *del* **14/04/2025** (Rv. **674940-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(GIZZI MASSIMO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/07/2016

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Fallimento della parte dopo la pubblicazione della sentenza e durante la decorrenza del termine per il ricorso per cassazione - Notificazione del ricorso al soggetto in bonis presso il procuratore domiciliatario - Nullità del ricorso - Costituzione del curatore - Sanatoria.

Se interviene il fallimento di una parte in pendenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, l'atto di impugnazione va notificato al curatore fallimentare - non già al soggetto in bonis presso il procuratore domiciliatario nel giudizio di appello - a pena di nullità ex artt. 163 e 164 c.p.c., suscettibile di sanatoria in caso di costituzione in giudizio dello stesso curatore fallimentare, la quale ha il medesimo effetto della rinnovazione della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16070 del 2014 Rv. 632122-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **9879** *del* **15/04/2025** (Rv. **674269-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*

V. *(MANNINO SAVERIO FELICE) contro* P. *(MANGANIELLO ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/05/2023

082274 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - IN GENERE Pensione di reversibilità - Ripartizione tra

coniuge superstite e coniuge divorziato - Natura previdenziale - Esclusione - Fondamento - Applicazione del termine di sospensione feriale - Sussistenza.

Le controversie, ex art. 9, comma 3, della l. n. 898 del 1970, aventi ad oggetto la ripartizione in quote dell'unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e quello divorziato non hanno natura previdenziale, in ragione dell'oggetto e della causa petendi, nonché della complessa qualificazione giuridica dei diritti in contesa, tutti scaturenti dalla solidarietà post coniugale da un lato (coniuge divorziato) e dalla posizione di parentela giuridicamente qualificata (coniuge superstite). Pertanto la controversia che ne deriva concerne la quantificazione di siffatte quote in applicazione dei criteri stabiliti dalla l. n. 898 del 1970, non riguardando profili strettamente relativi al rapporto assicurativo e previdenziale con l'ente previdenziale, e trova applicazione il termine di sospensione feriale, secondo la regola generale, dettata dalla l. n. 742 del 1969 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, ciò anche in ragione del principio per cui l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale costituisce un presidio della tutela giurisdizionale dei diritti e del principio dell'ultrattività del rito.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 3 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Massime precedenti Vedi: N. 10668 del 2023 Rv. 667677-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **10077** *del* **16/04/2025** (Rv. **674509-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

A. *(PETROZZIELLO ANTONIO) contro* C. *(MATARAZZO GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/07/2023

080020 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA' Decreto liquidazione indennizzo ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 - Opposizione - Termine ex art. 54, comma 2, dello stesso d.P.R. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il termine perentorio previsto dall'art. 54, comma 2, del d.P.R n. 327 del 2001 e, successivamente, dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alla determinazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell'art. 42-bis del d.P.R n. 327 del 2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione; infatti, l'art. 29 citato, pur essendo successivo, non effettua alcun rinvio al precedente art. 42-bis del menzionato d.P.R n. 327, non risultando peraltro, in ogni caso, consentite interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l'esercizio del diritto di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge; al contempo, se la comune natura indennitaria del credito pecuniario dell'espropriato e del soggetto attinto dal decreto di acquisizione può valorizzarsi per giustificare la giurisdizione ordinaria e la competenza funzionale della Corte d'appello, quale giudice delle indennità in materia, ciò non consente di superare le diversità strutturale dei relativi procedimenti amministrativi.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 324 art. 42 bis, DPR 08/06/2001 num. 324 art. 43, DPR 08/06/2001 num. 324 art. 54 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/2001 num. 150 art. 29 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 35287 del 2023 Rv. 669804-01

Massime precedenti Vedi: N. 5517 del 2017 Rv. 644652-01, N. 159 del 2024 Rv. 669816-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10289** *del* **18/04/2025** (Rv. **674645-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

D. *(SCARCIOLLA GIANNICOLA) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/09/2021

133098 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE Nullità ex art. 164 c.p.c. per violazione del termine minimo di comparizione o mancanza dell'avvertimento ex art.163, comma 3, n. 7, c.p.c. - Sanabilità - Limiti.

In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva disatteso il motivo di appello relativo alla nullità, per difettosa formulazione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., del ricorso svolto in primo grado ex art. 702-bis c.p.c., non avendo il convenuto richiesto la fissazione di una nuova udienza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 164 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis lett. 7

Massime precedenti Conformi: N. 21957 del 2014 Rv. 632671-01

Massime precedenti Vedi: N. 28646 del 2020 Rv. 660047-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10608** *del* **23/04/2025** (Rv. **675264-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* U. *(SAMMARTINO SALVATORE)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 19/02/2019

100086 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - TERMINE Controricorso - Deposito tardivo - Improcedibilità.

In tema di giudizio di legittimità, pur in assenza di un'espressa previsione normativa, il tardivo deposito del controricorso comporta la sua improcedibilità, sanzione che si evince dai principi generali del processo civile in tema di inosservanza di termini relativi ad atti con i quali la parte porta a conoscenza del giudice e dell'avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersi conto ai fini della decisione né del controricorso stesso, né dell'eventuale memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1., comma 1, terzo periodo, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 2805 del 2000 Rv. 534757-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10665** *del* **23/04/2025** (Rv. **674961-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *Relatore:* **FAROLFI ALESSANDRO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(GALLINARO MARCO)*

Decide su ricusazione

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Proroga ex art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. - Termine lungo aumentato dalla sospensione feriale - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.

Nel processo tributario, la regola secondo cui, in tema di compimento degli atti processuali, se il giorno di scadenza è nella giornata di sabato la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., è applicabile anche al termine lungo per l'impugnazione aumentato dalla sospensione feriale, in ragione della sua generalità ed automaticità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1962 num. 742

Massime precedenti Vedi: N. 740 del 2024 Rv. 669948-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11449** *del* **30/04/2025** (Rv. **674528-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

T. *(VITALE ANTONIO) contro* T. *(FERRARI MARCO PAOLO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PADOVA, 13/01/2020

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Provvedimento di accoglimento del reclamo avverso decreto di apertura della liquidazione del patrimonio - Comunicazione integrale - Applicabilità del termine lungo - Esclusione - Conseguenze.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

La comunicazione in forma integrale del provvedimento di accoglimento del reclamo avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-quinquies della l. n. 3 del 2012, esclude l'applicabilità del termine "lungo" previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., dovendosi pertanto ritenere inammissibile il ricorso per cassazione, proposto avverso tale provvedimento, senza l'osservanza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 quinquies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4326 del 2024 Rv. 670270-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11376** *del* **30/04/2025** (Rv. **674591-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

H. *(MORSOLETTO PAOLO) contro* S. *(IOELE MANUELA)*

Rigetta, TRIBUNALE VICENZA, 15/11/2022

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Vendita senza incanto - Termine per il versamento del saldo prezzo - Caratteristiche - Decorrenza - Conoscenza della dichiarazione di aggiudicazione - Aggiudicazione provvisoria - Configurabilità - Esclusione.

079225 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI In genere.

In tema di vendita senza incanto nell'espropriazione immobiliare, il termine per versare il saldo del prezzo è perentorio, non è né prorogabile, né soggetto a sospensione nel periodo feriale, e decorre dalla data in cui l'aggiudicatario acquisisce conoscenza della dichiarazione di aggiudicazione in suo favore (nella specie, all'atto dell'esperimento di vendita, svolto con modalità non telematiche dal professionista delegato ed in presenza degli offerenti), non essendo configurabile un'aggiudicazione "provvisoria, sino al decreto di trasferimento", dato che non è ammessa l'offerta in aumento di un quinto ex art. 584 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 572, Cod. Proc. Civ. art. 573, Cod. Proc. Civ. art. 574, Cod. Proc. Civ. art. 587

Massime precedenti Vedi: N. 18421 del 2022 Rv. 665021-01, N. 14542 del 2022 Rv. 664820-01, N. 32136 del 2019 Rv. 656506-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11375** *del* **30/04/2025** (Rv. **674871-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

A. *(CAPONE PASQUALE) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 24/11/2022

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, conv. nella l. n. 27 del 2020 - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 - Termini delle opposizioni esecutive - Applicabilità - Ragioni.

La sospensione straordinaria emergenziale dei termini processuali prevista dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, conv. nella l. n. 27 del 2020, si applica anche alle opposizioni esecutive, in ragione, oltre che dell'inequivoco tenore letterale della disposizione (che prevede la sospensione del decorso dei termini per "il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili"), della ratio legis, ad essa sottesa, di evitare il maturarsi di decadenze processuali in un periodo di tempo in cui il compimento delle attività era materialmente inibito per l'eccezionale vicenda pandemica da Covid-19.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST., Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32015 del 2024 Rv. 672932-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11328** *del* **30/04/2025** (Rv. **674619-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .**

T. *(STANISCIA NICOLA) contro* C. *(PROIETTI LIVIO)*

Rigetta, TRIBUNALE TIVOLI, 16/11/2022

079011 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI Udienza indicata nell'atto di pignoramento ricadente nel periodo di sospensione delle attività giudiziarie ex d.l. n. 18 del 2020 - Anticipazione dell'udienza - Mancata comunicazione - Ordinanza di assegnazione del credito resa in udienza - Opposizione ex art. 617 c.p.c. del debitore - Termine - Decorrenza - Riferimento alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento - Esclusione - Conoscenza del provvedimento.

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione presso terzi, qualora l'udienza ex art. 548 c.p.c. indicata nell'atto di pignoramento ricada nel periodo di sospensione delle attività giudiziarie ai sensi del d.l. n. 18 del 2020, il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione da parte del debitore avverso l'ordinanza di assegnazione del credito, resa durante un'udienza anticipata senza preventiva comunicazione all'esecutato, non decorre dalla data dell'udienza individuata nell'atto, bensì dalla conoscenza dell'emissione del provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15193 del 2018 Rv. 649055-01, N. 28926 del 2023 Rv. 669022-01, N. 27424 del 2023 Rv. 669114-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11482** *del* **01/05/2025** (Rv. **674568-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

S. *(D'ANGELO MAURIZIO) contro* M. *(LOMBARDI SANDRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/05/2024

013043 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - TERMINI PER LA PRONUNCIA - DECADENZA DEGLI ARBITRI Nullità - Eccezione - Termine di proposizione - Limiti.

In tema di impugnazione di lodo arbitrale, la nullità dovuta alla scadenza del termine di deposito della decisione, con conseguente decadenza degli arbitri, può essere eccepita ex art. 821 c.p.c. fino a prima della deliberazione del lodo, purché nel frattempo non siano intervenute le proroghe di cui al comma 4 dell'art. 820 c.p.c., la cui operatività ipso iure è volta ad assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa, così da determinare lo slittamento in avanti del termine per la pronuncia del lodo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 821 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27364 del 2020 Rv. 659897-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11825** *del* **05/05/2025** (Rv. **674845-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

A. *(DE NIGRIS PIA) contro* M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/01/2022

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Ricorso palesemente inammissibile - Notifica nulla o inesistente - Fissazione del termine per la rinnovazione della notifica - Necessità - Esclusione - Fondamento.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 160, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 127, Cod. Proc. Civ. art. 175

Massime precedenti Conformi: N. 12515 del 2018 Rv. 648755-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **11882** *del* **06/05/2025** (Rv. **674668-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Diff.)*

C. *(CALCAGNI LIVIA IDA) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/05/2021

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE "Prospective overruling" - Nozione - Nuovo indirizzo giurisprudenziale di interpretazione di norme sostanziali - Invocabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il mutamento imprevisto di un orientamento di giurisprudenza consolidato (cd. prospective overruling) legittima la rimessione in termini della parte incorsa in una preclusione soltanto quando riguardi l'interpretazione di norme processuali e non quando investa princìpi di diritto sostanziale. (Nel caso di specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha affermato che il mutamento giurisprudenziale relativo alla qualificazione della responsabilità di una struttura ospedaliera per il fatto del medico come responsabilità per fatto proprio e non per fatto altrui attiene a princìpi di diritto sostanziale e non può, quindi, legittimare la rimessione in termini di una clinica che non aveva formulato nei confronti della propria compagnia assicuratrice la domanda di manleva per la responsabilità scaturente dalla condotta di un sanitario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 31681 del 2024 Rv. 672983-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11836** *del* **06/05/2025** (Rv. **675033-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

S. *(CALABRETTA PAOLO) contro* S.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 07/12/2021

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Ricorso per cassazione e domanda di revocazione avverso la stessa sentenza - Contemporanea pendenza - Sentenza sulla revocazione emessa prima dell'esito del giudizio di cassazione - Effetti - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Pendenza del termine per impugnare la sentenza di revocazione - Irrilevanza - Fondamento.

In caso di contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello, l'intervento della sentenza di revocazione determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituisce l'oggetto, né, in senso contrario, assume rilievo la possibilità di proporre, a sua volta, ricorso per cassazione avverso la sentenza di revocazione, giacché l'eventuale impugnazione rappresenta, in tal caso, una mera possibilità, cui si contrappone l'attualità della carenza di interesse a coltivare il ricorso di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Massime precedenti Vedi: N. 27946 del 2023 Rv. 669160-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32619 del 2018 Rv. 652233-01, N. 9776 del 2020 Rv. 657684-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12352** *del* **09/05/2025** (Rv. **674807-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

T. *(DI TIZIO GIUSEPPE) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/08/2021

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Domanda con riserva - Facoltà del tribunale di fissare un termine per il deposito di una somma di denaro rapportata alle spese della procedura - Sussistenza - Mancato versamento del deposito - Automatica inammissibilità della proposta o improcedibilità della domanda - Esclusione - Ragioni.

Nel caso di domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall., il tribunale che, concedendo al debitore il termine per il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, nomina immediatamente il commissario giudiziale, può disporre il deposito di una somma di denaro rapportata alle spese che si presumono necessarie per tale prima fase della procedura, ma il mancato deposito della somma, così come il mancato rispetto del termine all'uopo fissato o il deposito di somma inferiore a quella indicata non possono essere causa di automatica dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità della domanda, in mancanza di espressa disposizione di legge in tal senso, non essendo "ratione temporis" applicabili al giudizio le disposizioni innovative di cui all'art. 44, comma 1, lett. d), e comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 6, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 82 com. 1, Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 com. 2 lett. 4, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 44

Massime precedenti Vedi: N. 8100 del 2016 Rv. 639538-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12450** *del* **11/05/2025** (Rv. **674499-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

B. *(ALESSIO SIMONA) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 22/05/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Carta di soggiorno per motivi familiari - Diniego di aggiornamento da parte della P.A. dei dati ivi indicati - Domanda dello straniero diretta ad accertare il diritto soggettivo a un titolo di soggiorno permanente - Ammissibilità - Assoggettamento della domanda a termini processuali di decadenza - Insussistenza.

In materia di carta di soggiorno per o di permesso di soggiorno per motivi familiari, la domanda giudiziale proposta dal familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, avente a oggetto non già l'impugnazione del provvedimento amministrativo di diniego dell'istanza di "aggiornamento" della carta di soggiorno, ma l'accertamento del diritto soggettivo all'ottenimento da parte del medesimo di un titolo di soggiorno permanente, ai sensi degli artt. da 14 a 17 del d.lgs. n. 30 del 2007 o, in via subordinata, di un permesso di soggiorno ex art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, non è soggetta a termini processuali di decadenza, non previsti né dall'art.16, né dall'art.20 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 16, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 20, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 14, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 15, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 16, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 17, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11033 del 2024 Rv. 671108-01, N. 20856 del 2022 Rv. 665125-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **12636** *del* **12/05/2025** (Rv. **675332-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

B. *(PENNA LEONARDO) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/07/2021

138001 PROVA CIVILE - IN GENERE Preclusioni istruttorie - Successiva produzione di un documento - Termine per controdedurre e articolare prova contraria - Necessità - Documento già conosciuto o maliziosamente nascosto all'avversario - Conseguenze.

La produzione di un documento dopo che sono maturate le preclusioni istruttorie impone al giudice di assegnare alla controparte un termine per controdedurre e articolare prova contraria, anche se essa era già a conoscenza del documento medesimo o lo abbia maliziosamente nascosto all'avversario, potendo tale contegno rilevare solo ai fini della responsabilità aggravata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 171 ter, Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **12684** *del* **13/05/2025** (Rv. **674565-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

T. *(PASQUINI ALESSANDRO) contro* D. *(LANFRANCONI RENATO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notificazioni al domicilio digitale - Costituzione in giudizio contenente la esplicita indicazione dell'indirizzo pec per le sole comunicazioni di cancelleria - Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c. - Validità - Fondamento.

In tema di notificazioni al domicilio digitale, l'indicazione fatta dal difensore, nell'atto di costituzione in giudizio, del proprio indirizzo di posta elettronica con riferimento alle sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria non vale infatti ad escludere la validità della notificazione della sentenza eseguita dalla controparte a tale indirizzo, ai fini ed effetti di cui all'art. 325 c.p.c., non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che prevedono la validità ed efficacia del domicilio digitale di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con l. n. 221 del 2012, per tutte le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 149, Cod. Proc. Civ. art. 325, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 18/12/2012 num. 221 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149

Massime precedenti Vedi: N. 10355 del 2020 Rv. 657819-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12647** *del* **13/05/2025** (Rv. **674571-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.**

C. *(CAMPOCHIARO RICCARDO) contro* Q.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE CATANIA, 27/06/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione dello straniero - Ricorso al giudice di pace - Straniero rimpatriato - Termine ex art. 18, comma 3, d. lgs. n. 150 del 2011 - Individuazione.

In tema di impugnazione del decreto di espulsione, ove la parte impugnante alleghi e dimostri, anche in esito al completamento del procedimento di allontanamento dal territorio nazionale conseguente all'esecuzione del provvedimento amministrativo, di essere residente all'estero, il termine per la proposizione del ricorso è di quaranta giorni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 3, Decreto Legge 05/10/2023 num. 133 art. 1 com. 4, Legge 01/12/2023 num. 176

Massime precedenti Vedi: N. 24938 del 2017 Rv. 646051-01, N. 3218 del 2025 Rv. 674057-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12858** *del* **13/05/2025** (Rv. **674696-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **LA BATTAGLIA LUIGI.** *Relatore:* **LA BATTAGLIA LUIGI.**

F. *(DI MICHELE GENNARO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 02/09/2021

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Mediazione - Rilievo del giudice del mancato previo esperimento - Concessione di un termine ad hoc - Inosservanza - Omesso rilievo e mancata eccezione di parte alla prima udienza successiva - Rilevabilità dell'improcedibilità in appello - Esclusione.

L'improcedibilità della domanda per omesso svolgimento della mediazione obbligatoria non è rilevabile in appello se il giudice di primo grado, dato atto del mancato previo esperimento dell'incombente, ha assegnato alle parti un termine per procedervi e la conseguente inottemperanza non è stata rilevata, né eccepita, alla prima udienza successiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32454 del 2024 Rv. 673144-01, N. 22038 del 2023 Rv. 668560-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12815** *del* **13/05/2025** (Rv. **674532-01**)

Presidente: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Estensore:* **ELEONORA REGGIANI.**

P. *(STARACE ALDO) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/02/2022

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Espropriazione per pubblica utilità - Sistema introdotto dalla l. n. 865 del 1971 - Opposizione alla stima - Termine - Decorrenza - Individuazione.

In tema di espropriazione regolata dalla l. n. 865 del 1971, ove l'indennità provvisoria non sia accettata e venga emesso il decreto di esproprio, ancorché contenente la somma depositata a titolo di indennità in favore degli espropriati, senza la redazione della relazione da parte della Commissione di cui all'art. 16 l. cit., non opera la decadenza prevista dal successivo art. 19 per proporre opposizione alla stima, il cui termine di trenta giorni decorre solo dall'inserzione dell'avviso del deposito di detta relazione nel foglio degli annunci legali della provincia.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 14, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 13, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 13, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14452 del 2014 Rv. 631627-01, N. 21731 del 2016 Rv. 642058-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13329** *del* **19/05/2025** (Rv. **675110-02**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

A. *(PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro* R. *(MARINO PATRIZIA)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 17/01/2017

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Nullità inficianti la sentenza impugnata - Produzione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. - Necessità - Produzione in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c. - Inammissibilità.

Nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto ex art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Conformi: N. 28999 del 2018 Rv. 651476-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13838** *del* **23/05/2025** (Rv. **674593-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

B. *(NIGRO DANIELE) contro* B. *(BOIENTI ALESSANDRO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/10/2022

100043 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE Differimento dell'udienza ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. - Rilevanza ai fini del termine per la proposizione dell'appello incidentale - Esclusione.

In tema di appello incidentale, il differimento della udienza indicata nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.168-bis, comma 4, c.p.c. per il caso che il giudice in quel giorno non tenga udienza, non incide, a differenza di quello previsto dal comma 5 del medesimo art. 168-bis c.p.c., sul termine per la proposizione del gravame incidentale, anche ove il rinvio sia disposto con provvedimento espresso adottato dal Presidente della Corte d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343

Massime precedenti Vedi: N. 8638 del 2020 Rv. 657693-01, N. 2299 del 2017 Rv. 642490-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14348** *del* **29/05/2025** (Rv. **674689-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

A. *(MORGANTI DAVID) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/08/2022

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Rimessione in termini - Presupposti - Tempestività dell'iniziativa della parte incorsa in decadenza - Immediatezza della reazione - Riferibilità al primo momento processualmente utile - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'istituto della rimessione in termini per l'introduzione di mezzi istruttori presuppone la presenza di un errore ascrivibile ad un fattore impeditivo - avente carattere assoluto e non di mera difficoltà e contrassegnato da un rapporto di causalità diretta e incolpevole rispetto alla decadenza maturata - estraneo alla volontà della parte nei cui confronti si è verificata una

decadenza e richiede l'immediata reazione di questa - entro un "termine ragionevolmente contenuto" - dal momento in cui acquisisce la conoscenza e la disponibilità di elementi probatori prima sconosciuti e inaccessibili, nonché la non imputabilità alla parte stessa. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto immune da vizi la decisione della Corte territoriale che aveva considerato tardiva la richiesta di acquisizione della documentazione formatasi in sede penale, poiché avvenuta a distanza di più di sei mesi dall'effettiva conoscenza degli elaborati peritali del pubblico ministero nei procedimenti penali parallelamente pendenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 347

Massime precedenti Vedi: N. 4034 del 2025 Rv. 673885-01

---

5. NOTIFICAZIONE

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **9319** *del* **09/04/2025** (Rv. **674597-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

C. *(RICCI MASSIMO) contro* M. *(PIANESE MARIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/12/2017

133211 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PER PUBBLICI PROCLAMI Omessa specificazione delle generalità dei destinatari - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Configurabilità - Limiti.

In tema di notificazione per pubblici proclami, la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l'inesistenza dell'atto e della relativa vocatio in ius, tutte le volte in cui tale notifica sia necessaria per difficoltà dovute all'elevato numero dei destinatari, sicché è onere del notificante procedere all'individuazione di ciascuno di essi; laddove, invece, la mancata specificazione sia conseguente a difficoltà di identificazione di tutti i possibili destinatari e ciò risulti dal provvedimento autorizzativo emanato dalla competente autorità giudiziaria, la notificazione per pubblici proclami è valida.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 150, Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 121 del 2005 Rv. 582604-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9573** *del* **12/04/2025** (Rv. **674862-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/11/2022

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notificazione dell'atto di impugnazione - Indirizzo PEC risultante dai pubblici registri - Validità - Indirizzo PEC non più attuale contenuto nell'elezione di domicilio presso il difensore - Difformità - Irrilevanza.

È valida la notificazione dell'atto di impugnazione effettuata all'indirizzo di posta elettronica del procuratore domiciliatario risultante, al momento della notificazione stessa, dai pubblici registri, essendo irrilevante che lo stesso non corrisponda a quello - rivelatosi non più attuale - contenuto nell'elezione di domicilio effettuata dalla parte presso il suddetto difensore.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 170, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33806 del 2021 Rv. 663645-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9710** *del* **14/04/2025** (Rv. **674940-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(GIZZI MASSIMO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/07/2016

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Fallimento della parte dopo la pubblicazione della sentenza e durante la decorrenza del termine per il ricorso per cassazione - Notificazione del ricorso al soggetto in bonis presso il procuratore domiciliatario - Nullità del ricorso - Costituzione del curatore - Sanatoria.

Se interviene il fallimento di una parte in pendenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, l'atto di impugnazione va notificato al curatore fallimentare - non già al soggetto in bonis presso il procuratore domiciliatario nel giudizio di appello - a pena di nullità ex artt. 163 e 164 c.p.c., suscettibile di sanatoria in caso di costituzione in giudizio dello stesso curatore fallimentare, la quale ha il medesimo effetto della rinnovazione della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16070 del 2014 Rv. 632122-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10503** *del* **22/04/2025** (Rv. **674925-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

V. *(TUIS PATRIZIA) contro* P.

Rigetta, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 28/04/2022

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Ordinanze-ingiunzione - Notificazione diretta della P.A. ex art. 18 della l. n. 689 del 1981 - A mezzo di posta elettronica certificata - Mancanza della relata, dell'attestazione di conformità o della firma digitale - Validità - Sussistenza - Limiti - Fondamento - Elemento psicologico del destinatario in ordine alla finalità della comunicazione - Irrilevanza.

In tema di ordinanze-ingiunzione, la notifica diretta, operata dalla P.A. - ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 - a mezzo di posta elettronica certificata, è valida anche quando manchi della relata, dell'attestazione di conformità o della firma digitale, salvo che detta mancanza abbia inficiato o anche solo reso verosimilmente sospetta o incerta l'idoneità della comunicazione ad espletare la propria funzione o poco agevole l'esercizio del diritto di difesa: trattandosi di violazione di norme processuali, difatti, non è tutelabile l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, restando peraltro irrilevante l'elemento psicologico del destinatario in ordine alla finalità della comunicazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 20 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 com. 1, DM Interno 18/12/2017 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 28829 del 2020 Rv. 660000-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10806** *del* **24/04/2025** (Rv. **674715-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

A. *(COSI SAVERIO) contro* A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2021

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione sottoscritto da avvocato iscritto nell'apposito albo - Notificazione a mezzo PEC ad istanza di procuratore non iscritto nominato difensore unitamente al primo - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento.

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE In genere.

Il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo può essere validamente notificato a mezzo PEC su istanza di altro avvocato, nominato unitamente al primo difensore e procuratore del ricorrente per il giudizio di legittimità ma non abilitato all'esercizio davanti alle magistrature superiori, sia perché il requisito dell'iscrizione nell'albo speciale riguarda l'attività difensiva e non già quella puramente procuratoria, sia perché il procedimento notificatorio può essere delegato dal soggetto legittimato a compierla ad altro professionista, anche verbalmente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 21/01/1994 num. 53, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3645 del 1976 Rv. 382373-01

Massime precedenti Vedi: N. 10403 del 2017 Rv. 643997-01, N. 19294 del 2016 Rv. 642581-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10778** *del* **24/04/2025** (Rv. **674655-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

I. *(PEPA ROSELLA) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/05/2021

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Notificazione di un atto processuale - Ordine di rinnovazione - Nullità della notificazione in rinnovazione - Ulteriore ordine di rinnovazione - Esclusione - Notificazione tempestivamente effettuata, ma carente sul piano contenutistico - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di notificazione di un atto processuale, l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione non consente di ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., poiché la perentorietà del termine assegnato dal giudice impedisce, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., che lo stesso possa essere prorogato o concesso nuovamente, salva la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini ed essendo irrilevante l'esistenza di una notificazione che, seppur correttamente effettuata sul piano formale, in quanto tempestiva, sia inidonea, in ragione della carenza contenutistica, a soddisfare la finalità di dare al destinatario adeguata notizia dell'atto processuale, in modo da metterlo nelle condizioni di esercitare pienamente il suo diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19218 del 2019 Rv. 654757-01

Sez. **3**, ***Ordinanza interlocutoria*** *n.* **11210** *del* **28/04/2025** (Rv. **674763-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .**

M. *(MIANO ANGELO) contro* S.

Ordina rinnovazione notifica

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Notifica a persona detenuta - Applicazione delle regole ordinarie - Fattispecie in materia di opposizione ex art. 617 c.p.c.

In tema di notificazione al detenuto, a differenza di quanto previsto dal codice di procedura penale, manca nel codice di rito civile una disciplina ad hoc, dovendosi pertanto applicare le regole ordinarie e, in particolare, nel caso di notificazione eseguita a mezzo posta, l'art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982, secondo cui, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, l'operatore postale dà notizia a quest'ultimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. (Nella specie, relativa ad un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la S.C. ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso che era stata effettuata mediante consegna all'ufficio matricola della casa circondariale di reclusione).

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9279 del 1998 Rv. 518986-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **12684** *del* **13/05/2025** (Rv. **674565-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

T. *(PASQUINI ALESSANDRO) contro* D. *(LANFRANCONI RENATO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notificazioni al domicilio digitale - Costituzione in giudizio contenente la esplicita indicazione dell'indirizzo pec per le sole comunicazioni di cancelleria - Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c. - Validità - Fondamento.

In tema di notificazioni al domicilio digitale, l'indicazione fatta dal difensore, nell'atto di costituzione in giudizio, del proprio indirizzo di posta elettronica con riferimento alle sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria non vale infatti ad escludere la validità della notificazione della sentenza eseguita dalla controparte a tale indirizzo, ai fini ed effetti di cui all'art. 325 c.p.c., non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che prevedono la validità ed efficacia del domicilio digitale di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con l. n. 221 del 2012, per tutte le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 149, Cod. Proc. Civ. art. 325, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 18/12/2012 num. 221 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149

Massime precedenti Vedi: N. 10355 del 2020 Rv. 657819-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12981** *del* **15/05/2025** (Rv. **675089-01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(RIZZA GIUSEPPINA) contro* G.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 25/11/2021

178404 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Notificazione cartella di pagamento - Consegna relata in bianco - Decorrenza del termine per la impugnazione dal successivo atto per la riscossione - Impugnazione oltre il termine calcolato dalla relata del notificante - Annullamento - Insussistenza - Fondamento.

In tema di notificazione di cartella di pagamento, il termine per impugnare non decorre quando al contribuente è stata consegnata una copia della relata in bianco ed è procrastinato "in limine" sino al successivo atto del procedimento di riscossione, mentre, in caso di impugnazione della cartella, pur oltre il termine calcolato a partire dalla data di perfezionamento della notifica evincibile dalla relata a mani del notificante, il giudice non può annullarla sul presupposto della nullità insanabile della notifica, non costituendo la notifica un requisito di validità della cartella, e deve procedere alla disamina dell'impugnazione nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24506 del 2016 Rv. 642279-01, N. 10079 del 2017 Rv. 643774-01, N. 8245 del 2019 Rv. 653399-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13132** *del* **17/05/2025** (Rv. **674620-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

A. *(MAVIGLIA BRUNO) contro* A.

Rigetta, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 20/01/2023

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione ex art. 60, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973 (ratione temporis applicabile) - Perfezionamento - Data di ricezione della raccomandata di avviso o di conferma - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

La procedura di notificazione prevista dall'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo ratione temporis applicabile, non ricalca lo schema di notificazione agli irreperibili, ma costituisce una deroga allo schema della notificazione per posta elettronica, sicché la notifica si perfeziona a prescindere dalla data di ricezione della raccomandata di avviso o di conferma.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/02/2024 num. 13 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 3703 del 2025 Rv. 674092-01, N. 1621 del 2025 Rv. 673580-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13628** *del* **21/05/2025** (Rv. **675067-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.**

E. *(VERNA MARIA ROSA) contro* S. *(ROMANATO MARCO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/11/2016

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Cartella di pagamento presupposta - Notificazione - Modalità - Fondamento.

In tema di riscossione coattiva, la notificazione della cartella di pagamento, nell'ipotesi di utilizzo della raccomandata con ricevuta di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, "ratione temporis" vigente, si perfeziona alla data di consegna al destinatario attestata nell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria né la stesura di alcuna relata, atteso che è l'ufficiale postale, nel predetto avviso, a garantirne l'avvenuta esecuzione, né, ai fini della relativa prova in giudizio, l'allegazione in uno con la ricevuta anche della cartella di pagamento presupposta, non risultando tale incombente previsto da alcuna norma di legge.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13439 del 2012 Rv. 623498-01, N. 28373 del 2024 Rv. 672638-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13930** *del* **26/05/2025** (Rv. **675408-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *Relatore:* **FAROLFI ALESSANDRO.**

Y. *(MOLTENI ROBERTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/01/2020

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notifica ex art. 140 c.p.c. - Perfezionamento - Condizioni - Affissione dell'avviso di deposito - Omissione - Conseguenze - Nullità - Limiti - Fondamento.

Nel caso di notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., quando nel termine stabilito per la notificazione siano avvenuti sia il deposito dell'atto presso la casa comunale. sia anche la ricezione, da parte del destinatario, della notizia del deposito, e non solo l'invio di tale notizia, la nullità della notificazione, che deriverebbe dal mancato compimento della formalità dell'affissione, non può essere dichiarata, perché deve ritenersi che la ricezione della raccomandata possa fungere da atto sanante della nullità sotto il profilo del raggiungimento dello scopo. La conoscenza della raccomandata produce, infatti, un effetto di conoscenza effettiva dell'avvenuto deposito, certamente non inferiore rispetto a quello dell'affissione dell'avviso, e consente alla parte - quindi - quando il deposito sia stato effettuato, di avere altresì effettiva e completa conoscenza dell'atto a lui indirizzato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8929 del 1998 Rv. 518732-01

Massime precedenti Vedi: N. 11713 del 2011 Rv. 618289-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14668** *del* **31/05/2025** (Rv. **674982-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

D. *(CASAFINA RICCARDO) contro* A. *(MUSTO LUISA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/06/2022

100209 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003391/2023 66717501

Massime precedenti Conformi: N. 3391 del 2023 Rv. 667175-01

---

6. FASCICOLO

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13198** *del* **18/05/2025** (Rv. **674683-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

C. *(FIERRO FRANCESCO) contro* P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/08/2022

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Processo telematico - Omesso deposito di copia autentica del provvedimento impugnato - Improcedibilità - Limiti - Fondamento.

In tema di processo telematico, dal mancato deposito da parte del ricorrente della copia autentica del provvedimento impugnato non discende l'improcedibilità del ricorso qualora il controricorrente ne abbia depositato la copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione, o il duplicato informatico, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e, per le sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che determini l'alterazione dell'originale; ne consegue che, anche quando dalla copia analogica del duplicato informatico non risulti la data del deposito, i dati necessari ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione sono comunque presenti nel documento informatico e sono leggibili mediante adeguati strumenti informatici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 27379 del 2022 Rv. 665895-01, N. 12971 del 2024 Rv. 671148-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14709** *del* **31/05/2025** (Rv. **674989-03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

G. *(GIANNUBILO GUIDO) contro* S. *(MORELLI ANTONIO)*

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/06/2024

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al provvedimento impugnato - Errore revocatorio ex artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c. - Esclusione.

Non integra errore revocatorio, ai fini degli artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c., la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato o l'inesatta osservanza di altri obblighi a carico del Collegio decidente, ancorché ricavati in via ermeneutica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 137 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 9786 del 2023 Rv. 667725-01

---

7. LITISCONSORZIO

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **8885** *del* **03/04/2025** (Rv. **674485-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

F. *(FRENGUELLI SIMONA) contro* F. *(PULSONI FABIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/03/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione nei confronti del terzo debitore ex art. 8, comma 3, l. n. 898 del 1970 (ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c.) - Opposizione ex art. 615 c.p.c. del terzo - Litisconsorzio necessario del coniuge obbligato - Configurabilità - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. volta a contestare l'an o il quantum del diritto di agire in executivis del coniuge creditore che ha promosso l'esecuzione nei confronti del terzo debitore ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. n. 898 del 1970, ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c., sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge obbligato, interessato a partecipare ad un giudizio che è teso ad accertare l'esatta consistenza del suo obbligo e la cui decisione, avente attitudine al giudicato, incide sulla sua liberazione nei confronti del procedente e/o sul suo diritto di credito verso il terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 437 bis, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29629 del 2024 Rv. 673529-01, N. 13533 del 2021 Rv. 661412-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10547** *del* **22/04/2025** (Rv. **674652-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.**

A. *(CIAMBOTTI STEFANO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/12/2021

149226 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO Revocatoria di atto di trasferimento di bene inserito in fondo patrimoniale - Coniuge non debitore partecipante all'atto per prestare consenso allo scioglimento del fondo - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di azione revocatoria di un atto di trasferimento di un bene inserito in un fondo patrimoniale, sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge non debitore che ha partecipato all'atto di disposizione patrimoniale per prestare consenso allo scioglimento del fondo, ex art. 169 c.c., essendo necessario che sia posto in condizione di difendersi rispetto alla evenienza dell'inefficacia della sua volontà, dirimente per giungere al perfezionamento negoziale, conseguente all'accoglimento dell'azione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 169, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8447 del 2023 Rv. 667106-01, N. 9536 del 2023 Rv. 667254-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10429** *del* **22/04/2025** (Rv. **674953-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 21/03/2018

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - Decorrenza del termine quinquennale ai fini impositivi - Conseguenze sulle obbligazioni della società - Effetto successorio - Trasferimento ai soci - Conseguenze sul litisconsorzio necessario con la società - Esclusione.

159437 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' In genere.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Il venir meno della fictio iuris di cui all'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - relativo alla sopravvivenza della società di persone o di capitali, dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese - per decorrenza del termine quinquennale dalla richiesta di cancellazione da detto registro comporta il consolidamento di un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che - pendente societate - fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; tale effetto successorio elimina in radice ogni esigenza di litisconsorzio necessario originario con la società in ipotesi esistente, come si verifica, ad esempio, nel caso di opzione per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 116

Massime precedenti Vedi: N. 28056 del 2024 Rv. 672620-01, N. 36892 del 2022 Rv. 666520-01, N. 16362 del 2020 Rv. 658435-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10550** *del* **23/04/2025** (Rv. **674956-01**)

Presidente: **LA ROCCA GIOVANNI.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

B. *(FIANNACCA GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 31/01/2022

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Contenzioso tributario - Rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci - Litisconsorzio processuale - Sussistenza anche per IRAP e IVA - Fondamento.

Anche per IRAP e IVA trova applicazione il principio per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario: da un lato, l'IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci e, dall'altro, in tema di IVA, pur non ponendosi un problema di litisconsorzio, sorge la necessità del simultaneus processus per l'inscindibilità delle situazioni in ipotesi di accertamento ai fini anche di altre imposte, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni e contestualmente contestato, con un unico atto, dall'Ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1992 num. 546 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6303 del 2018 Rv. 647467-01, N. 14227 del 2020 Rv. 658526-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10578** *del* **23/04/2025** (Rv. **674957-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

N. *(TOMASONI BEATRICE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 01/08/2018

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Contenzioso tributario - Litisconsorzio necessario tra società personale e soci - Giudizio di ottemperanza - Esclusione - Fondamento.

Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento tributario sussiste il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci in considerazione dell'unitarietà dell'accertamento e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio; diversamente, nei giudizi di ottemperanza siffatto litisconsorzio non sussiste, in quanto l'accertamento è già avvenuto e occorre solo eseguire il giudicato e ciò può avvenire anche nei confronti o a iniziativa di ciascuna delle parti obbligate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11607** *del* **03/05/2025** (Rv. **674831-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

P. *(PATTI MICHELA) contro* E.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 19/04/2024

002014 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di appello - Genitori del minore - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei genitori non impugnanti - Necessità - Mancata integrazione del contraddittorio - Conseguenze.

In tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, il titolo II della l. n. 184 del 1983, nel testo novellato dalla l.n. 149 del 2001, che riflette anche principi sovranazionali (artt. 3, 9, 12, 14, 18, 21 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. n. 176 del 1991; artt. 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con l. n. 77 del 2003; art. 24 della Carta di Nizza), attribuisce a ciascuno dei genitori del minore una legittimazione autonoma connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, atta a fare assumere loro la veste di parti necessarie dell'intero procedimento e, quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio di appello, quand'anche non si siano costituiti in primo grado, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove non abbiano proposto il gravame; pertanto, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Legge 02/03/2003 num. 77

Massime precedenti Conformi: N. 18148 del 2018 Rv. 649903-01

Massime precedenti Vedi: N. 20243 del 2021 Rv. 661967-01, N. 24482 del 2013 Rv. 629091-01, N. 14423 del 2023 Rv. 667948-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11782** *del* **05/05/2025** (Rv. **675032-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(MONTANARI FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/12/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Consolidato nazionale - Art. 40 bis TUIR - Rettifica del reddito complessivo di ciascuno dei partecipanti - Impugnazione dell'avviso di accertamento - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.

In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, ai sensi dell'art. 40 bis d.P.R. n. 917 del 1986, quale aggiunto dall'art. 35, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. nella l. n. 122 del 2010, nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento con cui è stato rettificato il reddito complessivo proprio di ciascuno dei partecipanti, sussiste il litisconsorzio necessario tra la società consolidata e la consolidante.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40 bis, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 35 com. 1, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 1329 del 2020 Rv. 656710-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11944** *del* **07/05/2025** (Rv. **675035-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

R. *(LA PLACA LUIGI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 30/11/2022

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rettifica del reddito di una società di persone - Impugnazione - Litisconsorzio necessario tra società e soci - Configurabilità - Cause relative alla società ed ai soci decise separatamente nella fase di merito - Giudizio di cassazione - Riunione delle cause in luogo della declaratoria di nullità - Possibilità - Condizioni - Fondamento - Attuazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Necessità.

Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 29, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 29843 del 2017 Rv. 646522-01

Massime precedenti Vedi: N. 32220 del 2019 Rv. 656109-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **12683** *del* **13/05/2025** (Rv. **674601-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

L. *(GIGLI DIONISIO) contro* P. *(DE SARIO GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 10/06/2019

133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE Contratto con parte plurisoggettiva - Azione di nullità - Litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i soggetti intervenuti nella stipulazione - Esclusione - Fondamento.

In caso di contratto con parte plurisoggettiva, l'azione di nullità non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio nei confronti di tutti i soggetti che, quale unica controparte, siano intervenuti nella stipulazione, in quanto la sentenza di accoglimento, che dichiara la nullità o l'inefficacia del contratto, ha natura dichiarativa e non costitutiva, sicché essa, senza apportare alcuna modifica all'atto, nullo ab origine, si limita a constatare l'inidoneità del negozio a produrre effetti tra le parti litiganti e non fa stato rispetto agli altri contraenti rimasti estranei al giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4462 del 1997 Rv. 504519-01, N. 19804 del 2016 Rv. 641841-01

---

8. PROVA CIVILE

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **8604** *del* **01/04/2025** (Rv. **674477-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBERATI GIOVANNI.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

C. *(ANTONUCCIO GIUSEPPE) contro* R. *(NOVARA ENZA)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 10/07/2018

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento - Contestazione di conformità all'originale ex art. 2719 c.c. - Specificazione delle ragioni - Necessità - Mero disconoscimento della conformità della copia all'originale - Insufficienza.

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA In genere.

In tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23426 del 2020 Rv. 659342-01, N. 23902 del 2017 Rv. 646629-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **8900** *del* **03/04/2025** (Rv. **674005-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

E. *(ROMANO SALVATORE ALBERTO) contro* G. *(MANZI ANDREA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 09/05/2020

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE Principio di non contestazione - Generica allegazione di fatti - Applicabilità - Esclusione - Specificità dell'allegazione desumibile dai documenti prodotti - Irrilevanza - Fondamento.

Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22055 del 2017 Rv. 646016-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9561** *del* **11/04/2025** (Rv. **674613-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

A. *(IVALDI ENRICO) contro* G. *(PASSALACQUA MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/05/2022

138130 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI Apertura di un sub-procedimento istruttorio distinto dalla ordinaria fase istruttoria - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Il giudice di merito che ha acquisito e ritenuto rilevante l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta deve, ai sensi dell'art. 217 c.p.c., disporre l'apertura della fase istruttoria, non essendo invece necessario ricorrere ad un sub-procedimento istruttorio distinto per il giudizio di verificazione, posto che il principio del libero convincimento del giudice ex art. 116 c.p.c. non impone alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 217, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25508 del 2021 Rv. 662406-01, N. 19024 del 2024 Rv. 671723-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9731** *del* **14/04/2025** (Rv. **674614-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

V. *(CASSIANI MARCO) contro* P. *(CHIARABINI PAOLO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE URBINO, 04/10/2022

138219 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE Prova testimoniale - Mancata ammissione - Vizio di motivazione ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. - Ammissibilità della censura - Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

La mancata ammissione della prova testimoniale non è censurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la prima violazione ricorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e la seconda quando ha disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista o ha valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime. (In applicazione dei predetti principi, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, con cui si censurava la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice

dell'esecuzione di liberazione degli immobili staggiti, da parte dei conduttori, per la "viltà" del canone locatizio, deducendosi la nullità dell'ordinanza che non aveva ammesso le prove volte a dimostrare la natura non "vile" di tale canone).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9877 del 2022 Rv. 664400-02, N. 11892 del 2016 Rv. 640192-01, N. 32547 del 2024 Rv. 673369-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20867 del 2020 Rv. 659037-01 Rv. 659037-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **9957** *del* **16/04/2025** (Rv. **674632-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Parz. Diff.)*

P. *(SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro* A. *(SPIRITO FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/06/2021

138243 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE Prove assunte in processo penale - Sentenze penali prive di efficacia ex art. 651 e 652 c.p.p. - Prove documentali atipiche - Ammissibilità - Poteri delle parti - Poteri del giudice civile.

Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Massime precedenti Vedi: N. 9507 del 2023 Rv. 667489-02, N. 517 del 2020 Rv. 656811-03, N. 5947 del 2023 Rv. 667202-02

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **10328** *del* **18/04/2025** (Rv. **674730-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

G. *(CAVALLONE BRUNO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/07/2018

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Danno alla proprietà - Contenuto - Concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento del bene - Onere di allegazione e prova - Contenuto - Fattispecie.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Il danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per

presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della prova del danno derivante dall'aumento di ombra sull'edificio, la violazione delle distanze, in quanto il pregiudizio si realizzava solamente nelle prime ore del mattino e nelle ore precedenti il tramonto, e limitatamente al periodo ricadente tra ottobre e febbraio, quando il soleggiamento era più scarso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 832

Massime precedenti Vedi: N. 17758 del 2024 Rv. 671712-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33645 del 2022 Rv. 666193-01 Rv. 666193-04

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **10240** *del* **18/04/2025** (Rv. **674289-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

P. *(BRIGUGLIO ANTONIO) contro* C. *(GUASTADISEGNI FABIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/05/2017

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Prova presuntiva - Erroneo apprezzamento del giudice di merito - Vizio ex art. 360, n. 3 c.p.c. - Macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale - Necessità - Controversie in materia di regolazione del mercato e di diritto dell'economia - Criterio di maggior rigore - Ragioni.

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI In genere.

In tema di prova presuntiva, l'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave, precisa e concordante una presunzione, che non lo sia, può configurare un vizio censurabile in cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., purché vi sia stata una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale; tale principio si declina, con maggior rigore, nelle controversie in materia di regolazione del mercato e del diritto dell'economia, ove l'intervento giudiziale, nell'apprezzamento della prova, non deve essere vincolato dalla "tipizzazione" di precostituite fattispecie applicative, dovendosi, invece, esplicare nella libertà di adattamento della regola generale al caso concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729, Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Vedi: N. 9054 del 2022 Rv. 664316-01, N. 18611 del 2021 Rv. 661649-01, N. 27266 del 2023 Rv. 669130-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10374** *del* **19/04/2025** (Rv. **674815-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

G. *(FIORILLO VINCENZO) contro* C. *(DE VIVO ARISTIDE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 01/10/2019

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Fatti allegati dall'attore - Non contestazione - Prova - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.

L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti,

qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - in riforma della pronuncia di primo grado - aveva rigettato la domanda di condanna alla rimozione della struttura di legno lamellare, tipo chalet, realizzata sul terrazzo all'ultimo livello dello stabile, con appoggio ad un muro e ad una canna fumaria modificata, sebbene la convenuta avesse prospettato solamente in appello difese in ordine al contenuto del regolamento condominiale effettivamente vigente e all'inopponibilità della servitù reciproca d'immodificabilità prevista dal regolamento prodotto dagli attori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 27596 del 2008 Rv. 605696-01

Massime precedenti Vedi: N. 10860 del 2011 Rv. 618044-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10459** *del* **22/04/2025** (Rv. **674924-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

F. *(MAIELLA ANTONIO) contro* M. *(BECCARI RENZO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/06/2019

058238 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - IN GENERE Simulazione - Contratto a forma libera - Limitazione di cui all'art. 2725 c.c. - Esclusione - Conseguenze - Rapporti tra le parti - Prova per testimoni o presunzioni - Per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato o nelle ipotesi di cui all'art. 2724 c.c. - Ammissibilità - Limiti.

138254 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA In genere.

In ipotesi di simulazione relativa concernente un contratto a forma libera non opera la limitazione di cui all'art. 2725 c.c., sicché, nel rapporto tra le parti, potrà essere invocata la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c., sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall'art. 2724 c.c., che costituiscono eccezioni al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2722

Massime precedenti Vedi: N. 13857 del 2016 Rv. 640447-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **10858** *del* **24/04/2025** (Rv. **675280-01**)

Presidente: **ROSA MARIA DI VIRGILIO.** *Estensore:* **MARIO BERTUZZI.** *P.M.* **ROSA MARIA DELL'ERBA.**

C. *(MENORELLO DOMENICO) contro* S. *(VIGATO EVA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/05/2019

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Produzione di documenti nuovi in grado di appello - Decadenza - Conoscenza presuntiva - Esclusione - Conoscenza effettiva o presunzione assoluta di conoscenza - Rilevanza - Fattispecie.

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

In tema di appello, ciò che rileva, ai fini della decadenza dal diritto di produrre, entro la prima occasione processuale utile, i documenti nuovi, non è la mera conoscenza presuntiva dell'atto, ma la sua conoscenza effettiva ovvero la presunzione di conoscenza assoluta, potendo solo da essa e dalla successiva inerzia dell'interessato discendere la conseguenza della tardività della produzione. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva ritenuto tardiva la produzione in giudizio di una delibera della giunta comunale, sulla base dell'erronea premessa che la conoscenza dell'atto dovesse essere fatta risalire al momento della pubblicazione nell'albo pretorio e non a quello della comunicazione agli interessati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 12731 del 2011 Rv. 618546-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10815** *del* **24/04/2025** (Rv. **674480-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

S. *(NIGRO BRUNO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/04/2022

138147 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - INTERPELLO DELLA PARTE Querela di falso incidentale avverso il mandato conferito per l'introduzione del giudizio – Mancanza di esplicita volontà della parte di avvalersi della procura - Conseguenze - Inutilizzabilità e giuridica inesistenza del mandato - Sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. ratione temporis vigente - Esclusione - Fattispecie.

Qualora sia proposta querela di falso incidentale avverso la sottoscrizione apposta in calce alla procura rilasciata per l'introduzione del giudizio, la mancanza di un'inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi del mandato conferito, ex art. 222 c.p.c., priva di efficacia e rende giuridicamente inutilizzabile il documento, il quale va considerato come mai rilasciato, con la conseguenza che il vizio non è regolarizzabile, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo ratione temporis vigente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur in assenza di espressa dichiarazione di volersi avvalere della procura oggetto della querela, aveva ritenuto efficace il mandato conferito e, comunque, sanato il vizio per effetto del rilascio, in corso di causa, di un nuovo mandato "in rinnovazione").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 883 del 2006 Rv. 588642-01, N. 23700 del 2014 Rv. 633195-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37434 del 2022 Rv. 666508-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11521** *del* **02/05/2025** (Rv. **674569-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

T. *(BOLOGNESI LUCA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/02/2018

138074 PROVA CIVILE - "AD PROBATIONEM" - "AD SUBSTANTIAM" Contratto con la pubblica amministrazione - Prova del pagamento - Forma scritta ad substantiam - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nei contratti con la pubblica amministrazione, la forma scritta non è richiesta a pena di nullità ai fini della prova del pagamento, poiché essa attiene al momento formativo dell'accordo e non alla fase esecutiva, in cui il requisito formale risponde esclusivamente ad una finalità di documentazione, sicché la sua mancanza non impedisce l'estinzione dell'obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2735, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 4431 del 2017 Rv. 643051-01, N. 525 del 2020 Rv. 656582-01, N. 2091 del 2022 Rv. 663945-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11875** *del* **06/05/2025** (Rv. **674853-02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

S. *(STARA SALVATORE) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 15/01/2020

138149 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO Giudizio di falso in via principale - Valore della causa indeterminabile - Fondamento.

138150 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - DECISIONE - IN GENERE In genere.

In tema di spese processuali, la querela di falso proposta in via principale va considerata causa di valore indeterminabile, tenuto conto sia dello scopo di eliminare la verità del documento, sia delle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 4, DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 15642 del 2017 Rv. 644952-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11875** *del* **06/05/2025** (Rv. **674853-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

S. *(STARA SALVATORE) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 15/01/2020

138149 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO Querela di falso - Finalità - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.

La querela di falso é uno strumento processuale che ha lo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata e, dunque, di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa, sicché essa è inammissibile ove siffatte finalità non debbano essere perseguite. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con la quale era stata dichiarata inammissibile la querela di falso proposta contro alcuni atti compiuti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Vedi: N. 19626 del 2020 Rv. 659001-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **12636** *del* **12/05/2025** (Rv. **675332-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

B. *(PENNA LEONARDO) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/07/2021

138001 PROVA CIVILE - IN GENERE Preclusioni istruttorie - Successiva produzione di un documento - Termine per controdedurre e articolare prova contraria - Necessità - Documento già conosciuto o maliziosamente nascosto all'avversario - Conseguenze.

La produzione di un documento dopo che sono maturate le preclusioni istruttorie impone al giudice di assegnare alla controparte un termine per controdedurre e articolare prova contraria, anche se essa era già a conoscenza del documento medesimo o lo abbia maliziosamente nascosto all'avversario, potendo tale contegno rilevare solo ai fini della responsabilità aggravata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 171 ter, Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12791** *del* **13/05/2025** (Rv. **674567-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

D. *(SORRENTINO PAOLO) contro* U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/01/2021

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Reiterazione delle istanze istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Modalità - Omissione - Conseguenze - Superamento della presunzione di rinuncia alle richieste istruttorie - Condizioni - Fattispecie.

Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non

riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto come implicitamente rinunciata la prova testimoniale, inizialmente ammessa e poi revocata dal giudice istruttore, non espressamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, nel corso della quale la parte si era limitata ad un generico richiamo agli atti difensivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Conformi: N. 33103 del 2021 Rv. 662750-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12879** *del* **14/05/2025** (Rv. **674581-01**)

Presidente: **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

T. *(BELLOMO LUIGI) contro* G. *(SANTORO FRANCESCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 23/12/2019

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Violazione delle distanze legali - Automatico riconoscimento del danno sofferto dal proprietario del fondo confinante - Esclusione - Oneri di allegazione e contestazione - Conseguenze in tema di onere della prova.

In tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10477 del 2024 Rv. 670697-02, N. 30791 del 2024 Rv. 673043-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33645 del 2022 Rv. 666193-04

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12875** *del* **14/05/2025** (Rv. **674872-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

D. *(TREVISAN LUCA) contro* P. *(MANCINI ANTONIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/11/2023

148038 RESPONSABILITA' CIVILE - DENUNCE INFONDATE Presentazione di una denuncia calunniosa - Domanda di risarcimento del danno - Ripartizione onere della prova - Fondamento.

Colui che domanda il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante - sotto il profilo oggettivo e soggettivo - il reato di calunnia, dovendosi considerare l'interesse pubblico all'adempimento del dovere civico di segnalazione, da parte dei cittadini, della possibile sussistenza di fatti criminosi, il quale rischierebbe di essere frustrato nel caso in cui il denunciante andasse incontro a responsabilità per una denuncia inesatta o infondata, nonché, stante il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, l'attività del pubblico ministero, che si sovrappone all'iniziativa del denunciante interrompendo il nesso causale tra denuncia e pregiudizio eventualmente subito dal denunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368

Massime precedenti Conformi: N. 11271 del 2020 Rv. 658144-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13118** *del* **16/05/2025** (Rv. **674604-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

N. *(MILENI MUNARI GIOVANNI MARCO) contro* R. *(MANZONI LAURA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/04/2023

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Querela di falso in via principale - Proposizione nello stesso giudizio di domande dipendenti dall'accertamento nei confronti di terzi - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio introdotto con querela di falso in via principale non possono essere proposte domande nei confronti di terzi, pur ove dipendenti da detto accertamento, in quanto l'unico legittimato passivo e titolare di un interesse a contraddire è il soggetto che intende avvalersi del documento di cui si assume la falsità, tenuto altresì conto che l'eventuale accertamento della dedotta falsità produce effetti erga omnes. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel giudizio relativo alla querela di falso promossa in via principale in relazione ad alcune relate di notifica, aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'operatore postale privato al quale Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva appaltato i servizi di notificazione dei propri atti e nei cui confronti intendeva agire in manleva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 225, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19281 del 2019 Rv. 654635-01, N. 13190 del 2006 Rv. 591908-01, N. 8688 del 2024 Rv. 670698-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13085** *del* **16/05/2025** (Rv. **674873-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

U. *(GARAU PAOLO) contro* P. *(URSINO ANNA MARIA ROSARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/03/2022

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Travisamento della prova - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Presupposti e limiti - Punto controverso - Nozione - Fatto controvertibile - Inclusione - Fattispecie.

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità ad esso dell'informazione probatoria, può essere censurato ai sensi dell'art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale, se ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, nella cui nozione rientra non solo il fatto che è stato oggetto di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la censurabilità, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dell'erronea supposizione, da parte del giudice di merito, di un fatto - la spedizione di un titolo di credito, sottratto prima di pervenire

a destinazione e posto all'incasso, a mezzo posta ordinaria, anziché, come documentalmente emergente, per posta assicurata - che era stato oggetto di discussione tra le parti, essendo stata la metodologia di spedizione del plico ampiamente specificata in comparsa conclusionale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 7187 del 2022 Rv. 664394-02, N. 7435 del 2023 Rv. 667048-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5792 del 2024 Rv. 670391-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14711** *del* **31/05/2025** (Rv. **674990-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**

Z. *(DI COLA MASSIMO) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/03/2023

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Operatività - Limiti - Retrattabilità - Condizioni.

La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31402 del 2019 Rv. 656256-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14668** *del* **31/05/2025** (Rv. **674982-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

D. *(CASAFINA RICCARDO) contro* A. *(MUSTO LUISA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/06/2022

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo - Citazione in giudizio del chiamato all'eredità - Mancata assunzione della qualità di erede - Onere della prova - Spettanza - A carico del chiamato - Fondamento.

In caso di rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo, ove quest'ultimo convenga in giudizio il chiamato all'eredità della parte deceduta, spetta a tale chiamato dimostrare di non aver assunto la qualità di erede e, dunque, di non aver accettato l'eredità, in base al principio di vicinanza della prova, giacché, prima dell'accettazione, il chiamato all'eredità

è titolare di una facoltà che può incidere sull'evoluzione del rapporto successorio e, conseguentemente, su quello processuale sorto in origine tra defunto e terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 459, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6815 del 2024 Rv. 670501-01, N. 3391 del 2023 Rv. 667175-01

---

9. AUSILIARI DEL GIUDICE

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9360** *del* **09/04/2025** (Rv. **674610-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

L. *(ZAMBRELLI DAVIDE) contro* S. *(ACCINNI ALESSANDRO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/10/2022

133012 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE Imparzialità del consulente tecnico d'ufficio - Collaborazione scientifica all'interno di un manuale scritto da diversi autori - Causa di astensione - Condizioni - Fattispecie.

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio, non rappresentano, di per sé, cause di astensione o ricusazione del consulente la mera collaborazione scientifica all'interno di un manuale scritto da più autori o la semplice collaborazione didattica all'interno di un medesimo istituto universitario, attività che non determinano una comunione di interessi da cui l'ausiliario del giudice possa essere condizionato nella stesura della relazione, occorrendo invece la prova di una situazione tale da rendere il c.t.u. interessato a non contraddire il consulente tecnico di parte o ad aderire alle sue tesi. (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione del dovere d'imparzialità del consulente tecnico d'ufficio, incaricato di valutare la capacità di intendere e volere di un soggetto al momento della stipula di un contratto di mandato a gestire investimenti finanziari e pervenuto ad un giudizio concordante col consulente di una delle parti, col quale aveva condiviso un manuale di psichiatria redatto da più autori ed un'esperienza didattica nel medesimo corso universitario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 192, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27902 del 2019 Rv. 655526-01, N. 8406 del 2014 Rv. 630221-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13385** *del* **20/05/2025** (Rv. **674686-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

F. *(TADDEI GABRIELE) contro* B. *(FERRIOLO GIOVAMBATTISTA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 21/03/2022

133012 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE Consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. - Successiva proposizione di azione di accertamento negativo di una delle parti - Legittimazione ad agire - Sussistenza - Presupposto

di ammissibilità - Interesse ad agire diverso dalla refusione delle spese di ATP - Necessità - Fattispecie.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

162026 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - SPESE NON RIPETIBILI In genere.

La parte che ha partecipato al procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è legittimata ad agire con una azione di accertamento negativo della propria responsabilità, prospettata nell'ambito di detto procedimento, al fine di verificare giudizialmente la correttezza o meno di quanto assunto nell'ATP, posto che la consulenza è liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite; tuttavia, l'azione, per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto e attuale interesse ad ottenere detto accertamento, ex art. 100 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale della controparte, non potendo coincidere unicamente con quello dell'attore di ottenere la refusione delle spese di ATP sostenute nella fase stragiudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'azione di accertamento negativo proposta da un odontoiatra, la cui responsabilità era stata esclusa in sede di ATP, in quanto, stante la condotta inerte assunta dalla controparte, che non aveva contrastato la domanda, risultava finalizzata esclusivamente al rimborso delle spese).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9061 del 2025 Rv. 674607-01, N. 24552 del 2024 Rv. 672260-01, N. 30854 del 2023 Rv. 669454-01, N. 16162 del 2015 Rv. 636440-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13752** *del* **22/05/2025** (Rv. **674623-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

G. *(STARVAGGI PAOLO) contro* A.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE PATTI, 26/01/2023

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Atti compiuti da ausiliari del giudice - Ufficiale giudiziario - Proponibilità immediata dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. - Esclusione - Necessità della preventiva istanza al giudice da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 60 c.p.c. - Sussistenza - Fattispecie.

L'opposizione agli atti esecutivi è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, che è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, sicché, ove l'atto che si assume contrario a diritto sia riferibile solo ad un ausiliario del giudice, ivi compreso l'ufficiale giudiziario, esso è sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, e solamente dopo che questi si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'improponibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento dell'ufficiale giudiziario di nomina di un ausiliario, geometra, in asserito conflitto di interessi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 60, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5175 del 2018 Rv. 648289-01

Massime precedenti Vedi: N. 10898 del 2023 Rv. 667592-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14422** *del* **29/05/2025** (Rv. **674586-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

B. *(SPAGLIARDI RICCARDO) contro* G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ASTI, 03/11/2021

162004 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Ausiliari del giudice - Compenso - Liquidazione in sentenza - Mezzo di impugnazione - Ordinario rimedio ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Fondamento.

Il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato, ancorché erroneamente pronunciato all'interno della sentenza o dell'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, anziché con separato decreto come previsto dall'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, è autonomo rispetto al provvedimento conclusivo del giudizio e pertanto soggetto al peculiare regime di impugnazione di cui all'art. 170 del d.P.R. innanzi citato, esclusa l'esperibilità dei rimedi di cui all'art. 323 c.p.c..

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Massime precedenti Vedi: N. 10487 del 2020 Rv. 657893-01, N. 11431 del 2024 Rv. 671032-01

---

10. INTERRUZIONE

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9649** *del* **13/04/2025** (Rv. **674665-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

I. *(BERTOLI FIORELLA) contro* G. *(DE ROSA DAMIANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/10/2019

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Azione revocatoria ordinaria - Fallimento della società convenuta nel corso del giudizio di merito - Omessa dichiarazione di interruzione del giudizio - Nullità relativa degli atti successivi - Parte interessata a farla valere - Curatela fallimentare - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di revocatoria ordinaria, ove la società convenuta sia dichiarata fallita nel corso del giudizio di merito, l'omessa declaratoria di interruzione del processo comporta la nullità relativa degli atti successivi che va fatta valere dalla parte interessata, da identificarsi nella curatela fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che i ricorrenti, parti diverse dalla curatela, avessero interesse a far valere la nullità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12154 del 2021 Rv. 661210-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14668** *del* **31/05/2025** (Rv. **674982-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

D. *(CASAFINA RICCARDO) contro* A. *(MUSTO LUISA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/06/2022

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo - Citazione in giudizio del chiamato all'eredità - Mancata assunzione della qualità di erede - Onere della prova - Spettanza - A carico del chiamato - Fondamento.

In caso di rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo, ove quest'ultimo convenga in giudizio il chiamato all'eredità della parte deceduta, spetta a tale chiamato dimostrare di non aver assunto la qualità di erede e, dunque, di non aver accettato l'eredità, in base al principio di vicinanza della prova, giacché, prima dell'accettazione, il chiamato all'eredità è titolare di una facoltà che può incidere sull'evoluzione del rapporto successorio e, conseguentemente, su quello processuale sorto in origine tra defunto e terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 459, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6815 del 2024 Rv. 670501-01, N. 3391 del 2023 Rv. 667175-01

---

11. SOSPENSIONE

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11535** *del* **02/05/2025** (Rv. **675025-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

V. *(VANGELI PIETRO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 20/12/2017

177085 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Querela di falso - Presentazione - Giudizio - Pregiudizialità rispetto al giudizio davanti alle commissioni tributarie - Sospensione - Necessità - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, il disposto dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile ratione temporis (oggi sostituito dall'art. 88, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2024), impone di sospendere il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie fino al passaggio in giudicato o della decisione in ordine a una querela di falso o quando deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone (salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, del quale il giudice tributario non può conoscere neppure "incidenter tantum".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 355, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/11/2024 num. 175 art. 88 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 24107 del 2012 Rv. 624700-01

Massime precedenti Vedi: N. 18395 del 2021 Rv. 661775-01, N. 28671 del 2017 Rv. 646429-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11815** *del* **05/05/2025** (Rv. **674766-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

D. *(TORELLI CHIARA) contro* V.

Regola sospensione

048068 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE Pregiudiziale comunitaria - Giudizio pendente innanzi alla CGUE - Riproposizione davanti ad altro giudice nazionale, non di ultima istanza, della stessa questione dipendente dall'adottanda decisione del giudice comunitario - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Legittimità - Adozione da parte del giudice di pace - Regolamento di competenza - Ammissibilità.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

In tema di pregiudiziale comunitaria, il giudice nazionale, non di ultima istanza, innanzi al quale è proposta una controversia la cui decisione dipende da una questione già precedentemente sottoposta all'esame della CGUE, può legittimamente sospendere il giudizio in attesa della pronunzia della Corte di Lussemburgo, senza necessità di sollevare la medesima questione dinanzi alla giustizia eurounitaria e ferma restando la possibilità di impugnare con il regolamento necessario di competenza il provvedimento di sospensione, ancorché adottato dal giudice di pace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 13/03/1958 num. 204 art. 3, Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27994 del 2017 Rv. 647003-01, N. 21635 del 2006 Rv. 592383-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **12258** *del* **09/05/2025** (Rv. **674564-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

R. *(LO RE CLAUDIO) contro* T. *(CANNIZZO MAURIZIO SALVATORE MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 24/02/2020

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Sospensione per pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Condizioni - Sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c. - Ammissibilità - Fattispecie.

Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l'art. 336, comma 2 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione che aveva respinto la domanda di sospensione del giudizio di divisione in attesa della definizione, con passaggio in giudicato della relativa sentenza, del giudizio di usucapione introdotto dal convenuto dopo la sentenza di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 9470 del 2022 Rv. 664320-01, N. 8885 del 2023 Rv. 667230-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21763 del 2021 Rv. 662227-03

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12630** *del* **12/05/2025** (Rv. **674695-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

M. *(MARCHESE ANTONIO CARMINE) contro* P. *(CHIARADIA GIANCARLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 15/12/2022

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

L'ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 del codice di rito, in regione della formulazione letterale di quest'ultima norma, della sua ratio (assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dell'impossibilità di accedere ad un'interpretazione analogica della disposizione, avente carattere eccezionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5645 del 2017 Rv. 643987-01

Massime precedenti Vedi: N. 7532 del 2025 Rv. 674228-01

---

12. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **10240** *del* **18/04/2025** (Rv. **674289-02**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

P. *(BRIGUGLIO ANTONIO) contro* C. *(GUASTADISEGNI FABIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/05/2017

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Eccezione riconvenzionale - Erronea declaratoria di inammissibilità in rito - Perdita della "potestas iudicandi" - Successiva statuizione anche sul merito - Mera argomentazione ad abundantiam - Sussistenza.

L'erronea declaratoria di inammissibilità in rito di un'eccezione riconvenzionale comporta che il giudice si spogli della sua "potestas iudicandi", con la conseguenza che la successiva statuizione, anche in relazione al merito della controversia, deve essere in realtà considerata come una mera argomentazione spesa ad abundantiam, come tale non rilevante ai fini decisori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 32092 del 2024 Rv. 673254-01 Rv. 673254-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3840 del 2007 Rv. 595555-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10290** *del* **18/04/2025** (Rv. **674646-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

D. *(BRACCIALE FRANCO) contro* I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/03/2022

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Ricorso per cassazione - Omessa pronuncia - Illustrazione del carattere decisivo dell'omissione - Necessità - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, per integrare il vizio di omessa pronuncia è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che la minuspetizione ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che non aveva riportato, per la parte di interesse, la sentenza di primo grado, così precludendo la verifica della decisività della questione su cui la sentenza di appello gravata aveva asseritamente omesso di pronunciarsi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 bis, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16102 del 2016 Rv. 641581-01

Massime precedenti Vedi: N. 41205 del 2021 Rv. 663494-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9455** *del* **11/04/2025** (Rv. **674507-02**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

G. *(VECCHIOLI PAOLO) contro* B. *(DEL PRINCIPE MARIO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TERAMO, 01/09/2019

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento - Decreto di inammissibilità della proposta - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Ragioni - Decreto reso sul reclamo avverso il diniego di omologazione o avverso l'avvenuta omologazione - Ricorribilità in cassazione - Ammissibilità - Ragioni.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, in quanto privo del carattere di decisorietà, siccome non pronunciato su diritti contrapposti, laddove sono suscettibili di ricorso straordinario per cassazione quelli resi in esito al reclamo avverso il diniego di omologazione, ovvero avverso l'avvenuta omologazione, giacché in tali ipotesi essi integrano una decisione su diritti soggettivi contrapposti e sono resi in esito al contraddittorio tra le parti, divenendo come tali suscettibili di stabilizzazione, equipollente al giudicato allo "stato degli atti".

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 22616 del 2023 Rv. 668434-01, N. 17836 del 2019 Rv. 654542-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9455** *del* **11/04/2025** (Rv. **674507-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

G. *(VECCHIOLI PAOLO) contro* B. *(DEL PRINCIPE MARIO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TERAMO, 01/09/2019

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - Decreto di revoca dell'apertura del procedimento di liquidazione del patrimonio ex artt.14-ter e segg. della l. n. 3 del 2012 - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Ragioni.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

In tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto con cui il tribunale ha revocato il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex artt.14-ter e segg. della l. n. 3 del 2012, in accoglimento del reclamo proposto da un creditore, in quanto si tratta di decisione non definitiva (che non esclude cioè la reiterabilità della proposta) nonché priva di natura decisoria su diritti soggettivi, e pertanto non suscettibile di passaggio in giudicato.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 22616 del 2023 Rv. 668434-01, N. 17836 del 2019 Rv. 654542-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9315** *del* **09/04/2025** (Rv. **674506-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

B. *(NATALE MICHELA) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2021

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Reclamo ex art. 18 l.fall. - Contraddittorio scritto - Concessione di termini a difesa - Adozione del provvedimento decisorio in epoca antecedente - Conseguenze.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

In tema di reclamo ex art. 18 l.fall., ove il collegio ritenga di "sentire le parti" attraverso il contraddittorio scritto, concedendo termini a difesa per la comunicazione di scritti conclusionali, l'adozione del provvedimento decisorio prima della loro scadenza determina la nullità del procedimento e della conseguente sentenza.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29510 del 2024 Rv. 672887-01, N. 32016 del 2024 Rv. 673011-01, N. 34421 del 2024 Rv. 673181-01, N. 17717 del 2024 Rv. 671597-01, N. 32538 del 2024 Rv. 673111-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10814** *del* **24/04/2025** (Rv. **674590-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

S. *(SANTARELLI GUGLIELMO) contro* M. *(MANZIA CLAUDIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/07/2021

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Rigetto dell'istanza di correzione - Rilevanza ai fini dell'interpretazione o integrazione del provvedimento - Esclusione - Fondamento.

L'ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di correzione dell'errore materiale è inutilizzabile ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l'ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Conformi: N. 26047 del 2020 Rv. 659921-01

Massime precedenti Vedi: N. 17836 del 2023 Rv. 668450-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10810** *del* **24/04/2025** (Rv. **674437-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

C. *(SAUCHELLA GIUSEPPE) contro* F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 10/02/2021

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) Pubblicazione e deposito della sentenza - Coincidenza - Momento identificativo - Effetti - Impropria scissione con apposizione di distinte date in calce alla sentenza - Conseguenze - Accertamento del giudice ed onere della parte - Fattispecie.

Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della pronunzia nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, in tale momento venendo ad esistenza la sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione, sicché, se tali momenti sono impropriamente scissi con apposizione in calce alla decisione di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività del gravame, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva erroneamente affermato la tardività dell'impugnazione senza considerare che, in conseguenza dell'accorpamento di due diversi Uffici del G.d.P., la sentenza, pur depositata presso la cancelleria dell'ufficio accorpato, era stata reperita e inserita nell'elenco cronologico delle sentenze - evento dal quale dipende il deposito - di quello accorpante oltre un anno dopo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6384 del 2017 Rv. 644662-01

Massime precedenti Vedi: N. 9917 del 2023 Rv. 667571-01, N. 9958 del 2020 Rv. 657755-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11451** *del* **30/04/2025** (Rv. **674529-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

C. *(CESARE FABIO) contro* F. *(CORTESI MARZIA)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TREVISO, 07/12/2021

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Provvedimento in sede di reclamo che si arresta alla fase dell'inammissibilità della domanda - Decisorietà e definitività - Esclusione - Fattispecie.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

Nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimento reso in sede di reclamo che si arresta alla fase dell'inammissibilità della domanda - ad esempio per carenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, della l. n. 3 del 2012 o dall'art. 14 ter, commi 1 e 5 della stessa legge - non determina una decisione sui diritti contrapposti delle parti e, pertanto, non avendo i connotati della decisorietà e definitività, non è ricorribile per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento che aveva accolto il reclamo nei confronti del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, in ragione della ritenuta mancanza del requisito di ammissibilità previsto dall'art. 14 ter, comma 5, della l. n. 3 del 2012, trattandosi di domanda riproponibile).

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter com. 5 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 quinquies CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11449** *del* **30/04/2025** (Rv. **674528-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

T. *(VITALE ANTONIO) contro* T. *(FERRARI MARCO PAOLO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PADOVA, 13/01/2020

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Provvedimento di accoglimento del reclamo avverso decreto di apertura della liquidazione del patrimonio - Comunicazione integrale - Applicabilità del termine lungo - Esclusione - Conseguenze.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

La comunicazione in forma integrale del provvedimento di accoglimento del reclamo avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-quinquies della l. n. 3 del 2012, esclude l'applicabilità del termine "lungo" previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., dovendosi pertanto ritenere inammissibile il ricorso per cassazione, proposto avverso tale provvedimento, senza l'osservanza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 quinquies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4326 del 2024 Rv. 670270-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11448** *del* **30/04/2025** (Rv. **674527-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

G. *(DI NOVI ANGELO) contro* F. *(BOVENZI GAETANO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PAOLA, 28/12/2020

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Sovraindebitamento - Domanda di apertura della liquidazione del patrimonio in conversione da precedente accordo di composizione della crisi - Pronuncia di inammissibilità - Decisorietà e definitività - Esclusione - Ricorribilità in cassazione - Esclusione.

Il provvedimento che dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 5, l. n. 3 del 2012, la domanda di apertura della liquidazione del patrimonio, in conversione di una precedente procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 14-bis, comma 2, lett. b) della stessa legge, è privo dei caratteri della definitività e decisorietà, con la conseguenza che lo stesso provvedimento, non precludendo di per sé la riproposizione della domanda, non è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111, comma 7, Cost.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter com. 5 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 bis com. 2 lett. B CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 4500 del 2018 Rv. 647890-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11430** *del* **30/04/2025** (Rv. **674968-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 23/02/2023

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE Sentenza di primo grado sottoscritta dall'estensore e da un presidente del collegio diverso da quello indicato in epigrafe - Nullità per vizio di costituzione del giudice sanabile ex art. 158 e 161, comma 1 c.p.c. – Mancato rilievo della nullità in appello - Conseguenze processuali.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

La sentenza di primo grado sottoscritta dall'estensore e da un presidente di collegio diverso da quello indicato in epigrafe, fatta salva l'ipotesi dell'errore materiale, è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice, sanabile ai sensi degli artt. 158 e 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che, qualora la stessa sia stata sul punto tempestivamente appellata e il giudice di secondo grado non abbia rilevato il difetto, la decisione d'appello va cassata con rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 31396 del 2018 Rv. 651989-01, N. 9440 del 2017 Rv. 643767-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11877** *del* **06/05/2025** (Rv. **674693-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

B. *(FARACI CARMELO) contro* M. *(MONTEROSSO TITO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 31/03/2021

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Mancata comunicazione dell'ordinanza di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni - Nullità della sentenza di primo grado - Sussistenza - Fondamento - Poteri del giudice d'appello - Fattispecie.

L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello secondo cui la mancata comunicazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado non era di per sé sufficiente a configurare la suddetta nullità, sulla base dell'erronea convinzione circa la necessità di dedurre il pregiudizio concretamente subito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25628 del 2013 Rv. 628630-01, N. 7845 del 2024 Rv. 670513-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14008** *del* **26/05/2025** (Rv. **674833-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

C. *(FLORIS GONARIO) contro* C. *(DORE GIOVANNI)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAGLIARI, 29/04/2020

099045 IMPRESA - REGISTRO DELLE IMPRESE Provvedimento del tribunale su ricorso ex art. 2192 cod. civ. - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Statuizioni sulla gestione del registro - Inammissibilità - Condanna alle spese - Ricorribilità - Fondamento.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

Il decreto emesso in sede di reclamo dal tribunale, ai sensi dell'art. 2192 c.c., non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, di cui all'art. 111 Cost., con riguardo alle statuizioni che si riferiscono alla gestione del registro e, quindi, agli atti da iscrivere o da cancellare, mentre ad opposta conclusione deve pervenirsi con riguardo all'eventuale distinta decisione con la quale il giudice, pronunciando sul reclamo, condanni una parte al pagamento delle spese processuali, in quanto questa ha carattere decisorio e definitivo, risolvendo un conflitto tra le parti in ordine ad un diritto soggettivo senza che la stessa sia modificabile o revocabile neppure in un procedimento diverso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2191, Cod. Civ. art. 2192, Legge 29/12/1993 num. 580 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 2757 del 2012 Rv. 621561-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14440** *del* **29/05/2025** (Rv. **674627-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

I. *(ZANOTTO PAOLO) contro* D. *(CAROTTA MICHELE)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/04/2023

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Iscrizione ipotecaria - Richiesta di cancellazione al conservatore - Rifiuto - Reclamo alla Corte d'appello ex artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.p.c. - Decreto di rigetto - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento - Contestazione del diritto all'iscrizione ipotecaria - Differenze - Decisione - Idoneità al giudicato - Conseguenze.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

Il decreto della Corte d'appello emesso in sede di reclamo ai sensi degli artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c., riguardante il rifiuto di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria da parte del conservatore, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto provvedimento reso all'esito di un procedimento privo di natura contenziosa e insuscettibile di passare in giudicato; diversamente, qualora la parte contesti il diritto all'iscrizione ipotecaria, il relativo accertamento va compiuto in contraddittorio con chi ha eseguito la formalità, portatore di un interesse contrario, e in sede contenziosa, al fine di ottenere una pronuncia - idonea al giudicato e, quindi, ricorribile per cassazione - sull'esistenza del diritto alla cancellazione ovvero sull'inesistenza del diritto della controparte all'iscrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2888, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 113, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 6749 del 2024 Rv. 670532-01, N. 3279 del 2015 Rv. 634483-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **14684** *del* **31/05/2025** (Rv. **675624-01**)

Presidente: **LUCIA ESPOSITO.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**

C. *(GAUDIO VINCENZO) contro* I.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BARI, 13/12/2021

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Procedimento ex art. 445 bis c.p.c. - Difetto dei presupposti - Ordinanza di inammissibilità - Ricorso ex art. 111 Cost. - Proponibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al secondo comma del menzionato art. 445-bis, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Fattispecie relativa a ricorso proposto ex art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento, a seguito di revoca della

prestazione, dichiarato inammissibile per la mancanza di preventiva nuova domanda amministrativa).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 CORTE COST., Legge 24/04/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8932 del 2015 Rv. 635347-01

Massime precedenti Vedi: N. 10753 del 2022 Rv. 664423-01, N. 16685 del 2018 Rv. 649246-01

---

13. SPESE GIUDIZIALI

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **8810** *del* **03/04/2025** (Rv. **674049-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Contributo unificato prenotato a debito (art. 11 d.P.R. n. 115 del 2002) - Recupero dal soccombente da parte dell'ente pubblico - Finalità - Versamento all'erario - Adempimento di obbligazione fiscale - Esclusione - Recupero di costi del giudizio - Configurabilità - Atto autoritativo - Esclusione - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario.

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

Il recupero dal soccombente, da parte dell'amministrazione vittoriosa, del contributo unificato prenotato a debito, al fine di trasferirlo all'erario, non integra adempimento di un'obbligazione fiscale (essendo stata questa già definita tra amministrazione della giustizia e parte processuale del processo concluso) ma realizza il diritto alla ripetizione dei costi del giudizio, sicché in ordine alla relativa azione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, involgendo essa profili meramente patrimoniali circoscritti alla fase esecutiva del titolo giudiziario e non già l'esercizio di poteri pubblici autoritativi.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 11, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 3 com. 1 lett. Q, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23830 del 2015 Rv. 637782-01, N. 18529 del 2019 Rv. 654658-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20427 del 2016 Rv. 641220-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9761** *del* **14/04/2025** (Rv. **674713-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

S. *(FALZEA PAOLO) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SASSARI, 13/01/2021

100107 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA Giudizio di rinvio - Cassazione della condanna alle spese processuali - Domanda di ripetizione d'indebito - Legittimazione passiva - Difensore non distrattario - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

Il difensore della parte vittoriosa in base a una sentenza d'appello poi cassata con rinvio - anche se ha dichiarato solo in sede esecutiva di essere distrattario e purché abbia ottenuto, in tale qualità, l'assegnazione di somme - è passivamente legittimato per la domanda di ripetizione d'indebito svolta nel giudizio di rinvio, poiché la richiesta di restituzione di quanto pagato non può essere rivolta nei confronti dell'assistito, che non ha percepito alcunché, e la domanda, tesa al ripristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, presuppone la legittimazione del solvens e dell'accipiens soltanto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 11656 del 2002 Rv. 556612-01, N. 15030 del 2019 Rv. 654191-01, N. 13736 del 2004 Rv. 574851-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9863** *del* **15/04/2025** (Rv. **674675-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

C. *(FONTANELLA GIANLUCA) contro* R.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/06/2021

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Liquidazione degli onorari e delle spese - Distinzione per ogni grado di giudizio - Necessità - Fondamento.

Il giudice deve liquidare le spese e gli onorari in modo distinto rispetto a ciascun grado del giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, di conseguenza, le ragioni per le quali siano state eventualmente ridotte le richieste presentate dalle parti nelle note- spese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 91, Cod. Civ. art. 92

Massime precedenti Vedi: N. 18905 del 2017 Rv. 645162-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9876** *del* **15/04/2025** (Rv. **674670-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

L. *(DI PIETRO MARCO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 21/07/2022

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Processo tributario - Compensazione delle spese di lite - "Gravi ed eccezionali ragioni" ex art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente) - Omesso pagamento del tributo non contestato - Esito favorevole della controversia per prescrizione - Sussistenza - Fondamento.

Nel rito tributario ricorrono le "gravi ed eccezionali ragioni", suscettibili di giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), nel caso in cui sia incontestato l'omesso pagamento di un tributo e l'esito favorevole della controversia per il contribuente sia determinato unicamente dall'accertamento dell'intervenuta prescrizione del debito tributario, posto che sulla pubblica amministrazione grava l'obbligo di recuperare i tributi non corrisposti - attività rispetto alla quale non ha margini di discrezionalità e che, dunque, è vincolata a porre in essere - e che l'accertamento del decorso della prescrizione è attività del tutto ipotetica, in quanto rimessa alla sola eventuale iniziativa di parte, che può sempre, in modo potestativo, decidere di non avvalersene.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6059 del 2017 Rv. 643329-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9878** *del* **15/04/2025** (Rv. **674671-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

E. *(ALFANO MARIO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/12/2021

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Processo tributario - Annullamento in autotutela dell'atto impugnato nel corso del giudizio - Compensazione delle spese processuali - Illogicità - Fondamento - Fattispecie.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di processo tributario, in assenza di ulteriori elementi giustificativi, è illogica la decisione di disporre la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), in ragione dell'intervenuto annullamento dell'atto impugnato in autotutela, nel corso del giudizio, da parte dell'Amministrazione (nella specie, a causa di un errore di omonimia), avendo l'azione di quest'ultima comunque comportato la necessità, per il contribuente, di svolgere attività difensiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9312 del 2024 Rv. 670803-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9860** *del* **15/04/2025** (Rv. **674674-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(CECCIO GIANFILIPPO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 04/11/2022

162006 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Principio della soccombenza - Portata - Condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese - Esclusione - Statuizione sulle spese - Sindacato della Corte di cassazione - Limiti.

In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19613 del 2017 Rv. 645187-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10277** *del* **18/04/2025** (Rv. **674644-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

B. *(VALERI DANIELE) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/08/2021

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Pronuncia di compensazione della spese - Contestuale addossamento all'attore delle spese di consulenza tecnica di ufficio - Compensazione parziale - Configurabilità.

Non viola l'art 92 c.p.c. il giudice di merito che, dopo avere dichiarato la compensazione delle spese fra le parti, pone a carico dell'attore quelle della consulenza tecnica di ufficio, in quanto tale pronuncia sta solo ad indicare che la compensazione ha natura parziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22868 del 2019 Rv. 655093-01

Massime precedenti Vedi: N. 11068 del 2020 Rv. 657898-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10356** *del* **19/04/2025** (Rv. **674947-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

G. *(PALERI DOMENICO) contro* C. *(DE NARDIS DOMENICO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 09/11/2017

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Giudizio di cassazione - Condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Abuso del processo - Presupposti.

Nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. costituisce indice sintomatico di abuso del processo lo scarso valore economico della controversia, qualora l'impugnazione, oltre a rivelarsi palesemente inammissibile o infondata, si caratterizzi per la mancata prospettazione di questioni giuridiche o di rilevanza nomofilattica o aventi ricadute economiche rilevanti in contenziosi seriali, anche se ciascuno di scarso valore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 19948 del 2023 Rv. 668146-01, N. 36591 del 2023 Rv. 669749-01, N. 34429 del 2024 Rv. 673363-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32001 del 2022 Rv. 666062-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10794** *del* **24/04/2025** (Rv. **674639-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

D. *(RUTIGLIANO DOMENICO) contro* C. *(GALLO MONICA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 30/12/2021

100058 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE Nullità della sentenza di primo grado per vizio di costituzione del giudice - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Decisione sulle spese di appello - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO In genere.

Il giudice d'appello che rinvia la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo, perché con quel provvedimento chiude il giudizio davanti a sé. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'applicabilità del principio anche in ipotesi di erronea rimessione al giudice di primo grado, per vizio di costituzione del giudice, non sindacabile in quanto non impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11865 del 2021 Rv. 661476-01, N. 8498 del 2025 Rv. 674241-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10786** *del* **24/04/2025** (Rv. **674638-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

T. *(PIZZICARIA SABRINA) contro* M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/08/2021

162011 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA' Intervento in causa - Principio della soccombenza - Applicabilità - Condizioni - Legittimazione o interesse - Irrilevanza - Fattispecie.

Il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo una posizione attiva di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, nel provvedere sulle spese in sede di rinvio, non aveva tenuto conto della soccombenza reciproca in grado d'appello derivante dall'essere stato accolto l'appello incidentale ma rigettato quello proposto in via principale da altra parte, sostenuto adesivamente dall'appellante in via incidentale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 97, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12025 del 2017 Rv. 644284-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **11130** *del* **28/04/2025** (Rv. **675255-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.** *Relatore:* **ORIO ATTILIO FRANCO.**

D. *(MANCUSI SERGIO MASSIMO) contro* I. *(MASSA MANUELA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TIVOLI, 22/10/2020

162024 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - GLOBALE Opposizione ex art. 445-bis c.p.c. - Spese di lite - Valutazione in base all'esito finale del giudizio di merito - Necessità - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione promosso avverso le risultanze conclusive della consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la soccombenza, quale criterio determinativo della statuizione sulle spese, deve essere valutata con riferimento al complesso dell'attività processuale svolta, comprensiva sia della fase di istruzione preventiva che di quella contenziosa di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, nell'accogliere due delle tre domande originariamente proposte dal ricorrente, aveva condannato l'INPS al pagamento della metà delle spese di lite della fase di istruzione preventiva, compensandole per la restante metà, e posto, invece, a carico del ricorrente quelle del giudizio di opposizione, sulla scorta di una valutazione della soccombenza parcellizzata in rapporto alle due fasi suddette).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26849 del 2019 Rv. 655550-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13145** *del* **17/05/2025** (Rv. **674621-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

S. *(GUALNIERA EMANUELE) contro* A.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PALERMO, 01/03/2023

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Dichiarazione del difensore ai fini del contributo unificato - Valore della domanda - Irrilevanza - Dichiarazione errata - Liquidazione delle spese - Giudizio di impugnazione proposto per emendare l'errore nella determinazione dello scaglione applicabile - Compensazione delle spese - Ammissibilità.

La dichiarazione del difensore, attinente alla determinazione del contributo unificato, è ininfluente sul valore della domanda in quanto è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, ma, ove sia errata, può costituire una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese processuali dell'impugnazione proposta dalla parte che voglia emendare l'errore in cui ha indotto il giudice adito nella determinazione dello scaglione applicabile per liquidare le spese nel provvedimento da lui emesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12770 del 2023 Rv. 668082-01, N. 23132 del 2021 Rv. 662070-02, N. 3290 del 2018 Rv. 647509-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13145** *del* **17/05/2025** (Rv. **674621-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

S. *(GUALNIERA EMANUELE) contro* A.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PALERMO, 01/03/2023

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Rimborso delle spese a carico del soccombente - Determinazione del valore della controversia in primo grado e in grado di appello - Criterio del "disputatum" - Fattispecie.

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del principio, la S.C. ha riformato la sentenza che, nonostante l'impugnazione fosse fondata sull'erronea compensazione parziale delle spese in primo grado, aveva liquidato quelle del grado d'appello in ragione dello scaglione corrispondente all'intero importo e non alla sola differenza ancora oggetto di contestazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 6, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147

Massime precedenti Conformi: N. 35195 del 2022 Rv. 666350-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13315** *del* **19/05/2025** (Rv. **675056-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 15/06/2021

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Temerarietà della lite - Condizioni - Devoluzione del relativo accertamento al giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Fattispecie.

In materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la condanna per responsabilità aggravata del ricorrente ascritta, dalla corte di merito, ad una colpa grave sostanziatasi nella pervicace reiterazione di argomentazioni già disattese in altri sette giudizi di analogo tenore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19298 del 2016 Rv. 642582-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13294** *del* **19/05/2025** (Rv. **674684-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .**

F. *(POLARA VERUSCHA GLENDA) contro* R. *(GIULIANO CORRADO V.)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 04/07/2023

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Spese di lite - Compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale - Assoluta novità della questione - Limitazione alla valutazione giuridica - Esclusione - Dimensione fattuale - Rilevanza - Fattispecie.

In tema spese di lite, l'assoluta novità della questione trattata - che può giustificare la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018) - non deve necessariamente investire la valutazione giuridica, ma può anche riguardare la dimensione fattuale. (In applicazione del principio, la S.C., in relazione ad un giudizio di risarcimento del danno da immissioni ambientali di sostanze nocive, ha disposto la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, valorizzando la novità della questione epidemiologica esaminata e la circostanza che l'esito negativo della causa era dipeso dal deficit probatorio sul nesso di causalità, legato al progresso scientifico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3977 del 2020 Rv. 656993-01, N. 6424 del 2024 Rv. 670340-01, N. 16130 del 2023 Rv. 667829-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13385** *del* **20/05/2025** (Rv. **674686-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

F. *(TADDEI GABRIELE) contro* B. *(FERRIOLO GIOVAMBATTISTA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 21/03/2022

133012 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE Consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. - Successiva proposizione di azione di accertamento negativo di una delle parti - Legittimazione ad agire - Sussistenza - Presupposto di ammissibilità - Interesse ad agire diverso dalla refusione delle spese di ATP - Necessità - Fattispecie.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

162026 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - SPESE NON RIPETIBILI In genere.

La parte che ha partecipato al procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è legittimata ad agire con una azione di accertamento negativo della propria responsabilità, prospettata nell'ambito di detto procedimento, al fine di verificare giudizialmente la correttezza o meno di quanto assunto nell'ATP, posto che la consulenza è liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite; tuttavia, l'azione, per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto e attuale interesse ad ottenere detto accertamento, ex art. 100 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale della controparte, non potendo coincidere unicamente con quello dell'attore di ottenere la refusione delle spese di ATP sostenute nella fase stragiudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'azione di accertamento negativo proposta da un odontoiatra, la cui

responsabilità era stata esclusa in sede di ATP, in quanto, stante la condotta inerte assunta dalla controparte, che non aveva contrastato la domanda, risultava finalizzata esclusivamente al rimborso delle spese).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9061 del 2025 Rv. 674607-01, N. 24552 del 2024 Rv. 672260-01, N. 30854 del 2023 Rv. 669454-01, N. 16162 del 2015 Rv. 636440-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13863** *del* **25/05/2025** (Rv. **674971-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

M. *(GUARALDI BRUNO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/10/2023

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Responsabilità aggravata - Estraneità del fatto fondante l'abuso - Valorizzazione - Esclusione - Fattispecie.

In materia di responsabilità aggravata, ai fini dell'accertamento dell'abuso del processo non può essere valorizzato un fatto estraneo all'ambito del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva fondato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. sulla ritenuta consapevolezza in capo alla ricorrente di un presunto credito privilegiato di lavoro vantato verso la procedura fallimentare, pur essendo elemento estraneo all'oggetto del giudizio, che verteva su un indennizzo per equa riparazione ex l. n. 89 del 2001).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19298 del 2016 Rv. 642582-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14422** *del* **29/05/2025** (Rv. **674586-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

B. *(SPAGLIARDI RICCARDO) contro* G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ASTI, 03/11/2021

162004 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Ausiliari del giudice - Compenso - Liquidazione in sentenza - Mezzo di impugnazione - Ordinario rimedio ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Fondamento.

Il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato, ancorché erroneamente pronunciato all'interno della sentenza o dell'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, anziché con separato decreto come previsto dall'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, è autonomo rispetto al provvedimento conclusivo del giudizio e pertanto soggetto al peculiare regime di impugnazione di cui all'art. 170 del d.P.R. innanzi citato, esclusa l'esperibilità dei rimedi di cui all'art. 323 c.p.c..

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Massime precedenti Vedi: N. 10487 del 2020 Rv. 657893-01, N. 11431 del 2024 Rv. 671032-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14571** *del* **30/05/2025** (Rv. **675288-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

G. *(LOMBARDI DAVIDE) contro* C. *(DONEGATTI FEDERICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/12/2022

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Accordo sui compensi - Accertata debenza di somma superiore a quella già corrisposta in base all'accordo - Esubero derivante dalla quantificazione degli oneri accessori - Conseguenze - Avvocato parte vittoriosa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE In genere.

Nell'ipotesi di accordo sui compensi, l'accertata debenza di una somma superiore a quella già corrisposta e derivante dalla sola quantificazione degli oneri accessori non comporta che l'avvocato possa essere considerato parte vittoriosa, in quanto, ai fini della valutazione della soccombenza, rileva il solo importo liquidato a titolo di compenso e non la maggior somma dovuta a tale titolo, esulando dal principio della domanda il riconoscimento degli oneri accessori, siccome previsti dalla legge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva condannato al pagamento delle spese di lite il difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 13693 del 2018 Rv. 648785-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32061 del 2022 Rv. 666063-01

---

14. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **8499** *del* **01/04/2025** (Rv. **674342-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

G. *(NISSOLINO LAURA) contro* G. *(DEL FANTE FAUSTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/05/2022

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Impugnazione contro uno o alcuni capi della sentenza - Consumazione del diritto limitatamente ai capi non impugnati - Esclusione - Condizioni - Impugnazione incidentale della controparte relativamente a detti capi - Proposizione di ricorso incidentale avverso i medesimi capi - Ammissibilità - Fondamento.

La regola generale della consumazione del diritto d'impugnazione - secondo cui la parte che ha già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell'ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello, incidentale, in presenza d'impugnazione proposta dalla parte avversa - vale ogni qual volta l'impugnazione principale concerna una sentenza articolata in più capi tutti astrattamente suscettibili d'impugnazione, perché sorretti da un corrispondente interesse attuale e concreto della parte che impugna in via principale; non può trovare applicazione, invece, nella diversa ipotesi in cui la pronuncia impugnata consti di più capi e in relazione soltanto ad alcuno di essi sussista, per l'impugnante, un interesse all'impugnazione, essendo egli risultato, quantunque per ragioni parzialmente

differenti da quelle da lui prospettate nel precedente grado del giudizio, in parte vittorioso, sicché una sua impugnazione principale involgente anche i capi favorevoli della decisione (impugnati, questi, al solo fine di ottenere una motivazione conforme ad altre sue richieste) sarebbe, in relazione a tali capi, inammissibile per carenza d'interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 333

Massime precedenti Conformi: N. 1616 del 2004 Rv. 569781-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **8678** *del* **02/04/2025** (Rv. **674242-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

B. *(BIANCO PAOLO) contro* L.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 14/04/2023

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Art. 371 c.p.c. - Riforma d.lgs. n. 149 del 2022 - Ricorso incidentale - Deposito - Sufficienza - Conseguenze.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, il ricorso incidentale, che la parte, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., deve proporre con l'atto contenente il controricorso, va soltanto depositato - esclusivamente con modalità telematiche, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione - e non anche notificato, sicché è onere della parte che riceve rituale notifica del ricorso seguire diligentemente, mediante accesso anche solo per via telematica agli atti, lo sviluppo del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 18683 del 2024 Rv. 671673-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **8810** *del* **03/04/2025** (Rv. **674049-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

contro

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Contributo unificato - Natura di obbligazione tributaria "ex lege" - Omesso o insufficiente versamento al momento dell'iscrizione della causa - Invito al pagamento ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 - Funzione di atto liquidatorio dell'imposta - Impugnazione ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 – Necessità - Legittimazione processuale passiva della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che ha emesso l'atto - Inadempimento della P.A. esentata dal versamento del contributo - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

133061 PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - IN GENERE In genere.

Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e l'invito al pagamento ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di omesso o insufficiente versamento all'atto di iscrizione della causa, rappresenta l'atto liquidatorio dell'imposta, contro il quale, nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, i soggetti tenuti all'effettivo versamento

devono necessariamente proporre l'impugnazione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non potendosi, invece, configurare un reale inadempimento in capo alle amministrazioni che abbiano prenotato a debito la relativa spesa, trattandosi di un debito solo virtuale la cui escussione si tradurrebbe, peraltro, in un pagamento dell'amministrazione a se stessa.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 11, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 247, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 248 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 280, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 158, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 560 del 2025 Rv. 673504-01, N. 27064 del 2024 Rv. 672765-01, N. 40233 del 2021 Rv. 663238-01, N. 2642 del 2022 Rv. 663666-01, N. 4731 del 2021 Rv. 660741-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4315 del 2020 Rv. 657198-02, N. 5994 del 2012 Rv. 621916-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9059** *del* **06/04/2025** (Rv. **674606-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

N. *(MIRACAPILLO ISABELLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 18/10/2022

100200 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE Motivo di impugnazione - Contenuto - Critica della decisione impugnata - Considerazione delle motivazioni poste a fondamento della decisione - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.

Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui il ricorrente, nell'invocare l'ammissibilità dell'opposizione avverso una cartella esattoriale, fondata su ingiunzione di pagamento ex r.d. n. 639 del 1910, perché proponibile senza limiti di tempo, quando volta a contestare il difetto del titolo esecutivo, non si era confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata nella quale l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione era stata pronunciata in forza del principio per cui il debitore opponente non può far valere vizi antecedenti alla formazione del titolo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 1341 del 2024 Rv. 669796-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7931 del 2013 Rv. 625631-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9062** *del* **06/04/2025** (Rv. **674589-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

M. *(SPARTI VINCENZO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/12/2022

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Interesse all'impugnazione - Nozione sostanziale di soccombenza - Contenuto - Fattispecie in materia di impugnazione di un fermo amministrativo - Accoglimento dell'impugnazione solo per idoneità del bene a soddisfare una futura eventuale esecuzione - Interesse dell'opponente ad impugnare tale capo della pronuncia - Sussistenza.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, la quale fa riferimento (non già alla mera divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia del giudice di merito, ma) all'eventuale pregiudizio che la parte potrebbe subire a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato e, corrispondentemente, all'utilità concreta che, in quanto diretta all'eliminazione di tale pregiudizio, potrebbe derivare alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione; pertanto, accolta un'impugnazione di un fermo amministrativo esclusivamente per inidoneità del bene aggredito a soddisfare una futura eventuale esecuzione, ma previamente respinta la contestazione della sussistenza o dell'entità del credito cautelato dal fermo, sussiste l'interesse dell'opponente ad impugnare tale specifico capo della pronuncia, a lui sfavorevole.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 658 del 2015 Rv. 633855-01, N. 12086 del 2023 Rv. 667569-01, N. 38054 del 2022 Rv. 666530-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9212** *del* **08/04/2025** (Rv. **674505-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

A. *(PELLEGRINI PAOLA) contro* P. *(FERRAJOLO UMBERTO)*

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 10/10/2023

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Inammissibilità dell'appello - Mancato rilievo da parte del giudice del merito - Rilevabilità d'ufficio in fase di legittimità - Configurabilità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio - Fattispecie.

La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione. (Nella specie, il tribunale aveva rigettato nel merito l'appello avverso la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, omettendo di dichiarare l'inammissibilità del gravame in quanto proposto per motivi esorbitanti quelli deducibili ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Conformi: N. 26525 del 2018 Rv. 650843-01

Massime precedenti Vedi: N. 22256 del 2017 Rv. 645418-01, N. 5991 del 2020 Rv. 657577-01

Sez. **U**, ***Decreto*** *n.* **9301** *del* **09/04/2025** (Rv. **674669-01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **CASSANO MARGHERITA.**

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VENEZIA, 04/02/2025

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Presupposti - Rilevanza della questione - Incidenza della questione sulla domanda subordinata - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ai fini della sussistenza del requisito della rilevanza della questione afferente alla domanda svolta in via subordinata, è necessario e sufficiente che il giudice del merito, nel disporre il rinvio, evidenzi la possibile infondatezza della domanda principale, senza che occorra che questa sia effettivamente decisa con sentenza. (Nella specie, la Prima Presidente ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale volto a definire l'ambito applicativo dell'istituto della cd. protezione complementare, non avendo il giudice remittente effettuato alcuna delibazione preliminare circa la possibile infondatezza delle domande formulate, in via principale, dal ricorrente, volte ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 10/03/2023 num. 20, Legge 05/05/2023 num. 50, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11688 del 2024 Rv. 671117-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9315** *del* **09/04/2025** (Rv. **674506-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

B. *(NATALE MICHELA) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/07/2021

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Reclamo ex art. 18 l.fall. - Contraddittorio scritto - Concessione di termini a difesa - Adozione del provvedimento decisorio in epoca antecedente - Conseguenze.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

In tema di reclamo ex art. 18 l.fall., ove il collegio ritenga di "sentire le parti" attraverso il contraddittorio scritto, concedendo termini a difesa per la comunicazione di scritti conclusionali, l'adozione del provvedimento decisorio prima della loro scadenza determina la nullità del procedimento e della conseguente sentenza.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29510 del 2024 Rv. 672887-01, N. 32016 del 2024 Rv. 673011-01, N. 34421 del 2024 Rv. 673181-01, N. 17717 del 2024 Rv. 671597-01, N. 32538 del 2024 Rv. 673111-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9501** *del* **11/04/2025** (Rv. **674612-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .**

G. *(GRANDINETTI ERNESTO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/06/2022

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Artt. 370 e 371 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Giudizi introdotti con ricorso notificato prima dell'1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

Ai giudizi di legittimità introdotti con ricorso notificato prima dell'1 gennaio 2023, non si applicano gli artt. 370 e 371 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022, non essendo tali disposizioni richiamate dall'art. 35, comma 6, del medesimo d.lgs. fra quelle che - in deroga alla regola generale di cui al precedente comma 5 - sono applicabili anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato a tale data, per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 18683 del 2024 Rv. 671673-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9455** *del* **11/04/2025** (Rv. **674507-02**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

G. *(VECCHIOLI PAOLO) contro* B. *(DEL PRINCIPE MARIO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TERAMO, 01/09/2019

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento - Decreto di inammissibilità della proposta - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Ragioni - Decreto reso sul reclamo avverso il diniego di omologazione o avverso l'avvenuta omologazione - Ricorribilità in cassazione - Ammissibilità - Ragioni.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, in quanto privo del carattere di decisorietà, siccome non pronunciato su diritti contrapposti, laddove sono suscettibili di ricorso straordinario per cassazione quelli resi in esito al reclamo avverso il diniego di omologazione, ovvero avverso l'avvenuta omologazione, giacché in tali ipotesi essi integrano una decisione su diritti soggettivi contrapposti e sono resi in esito al contraddittorio tra le parti, divenendo come tali suscettibili di stabilizzazione, equipollente al giudicato allo "stato degli atti".

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 22616 del 2023 Rv. 668434-01, N. 17836 del 2019 Rv. 654542-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9455** *del* **11/04/2025** (Rv. **674507-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

G. *(VECCHIOLI PAOLO) contro* B. *(DEL PRINCIPE MARIO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TERAMO, 01/09/2019

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - Decreto di revoca dell'apertura del procedimento di liquidazione del patrimonio ex artt.14-ter e segg. della l. n. 3 del 2012 - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Ragioni.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

In tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto con cui il tribunale ha revocato il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex artt.14-ter e segg. della l. n. 3 del 2012, in accoglimento del reclamo proposto da un creditore, in quanto si tratta di decisione non definitiva (che non esclude cioè la reiterabilità della proposta) nonché priva di natura decisoria su diritti soggettivi, e pertanto non suscettibile di passaggio in giudicato.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 22616 del 2023 Rv. 668434-01, N. 17836 del 2019 Rv. 654542-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **9471** *del* **11/04/2025** (Rv. **674790-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**

T. *(ANGELOZZI GIOVANNI) contro* I. *(CIACCI PATRIZIA)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VELLETRI, 17/09/2020

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Errore revocatorio - Percezione inesatta della documentazione prodotta in giudizio - Configurabilità - Fattispecie.

Costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso volto a censurare l'erroneità della condanna alle spese di lite in presenza di dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. in calce alla procura, siccome proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c. anziché secondo lo schema della revocazione ex art. 395 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5369 del 2001 Rv. 545816-01

Massime precedenti Vedi: N. 2529 del 2016 Rv. 638935-01, N. 1562 del 2021 Rv. 660223-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9573** *del* **12/04/2025** (Rv. **674862-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/11/2022

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notificazione dell'atto di impugnazione - Indirizzo PEC risultante dai pubblici registri - Validità - Indirizzo PEC non più attuale contenuto nell'elezione di domicilio presso il difensore - Difformità - Irrilevanza.

È valida la notificazione dell'atto di impugnazione effettuata all'indirizzo di posta elettronica del procuratore domiciliatario risultante, al momento della notificazione stessa, dai pubblici registri, essendo irrilevante che lo stesso non corrisponda a quello - rivelatosi non più attuale - contenuto nell'elezione di domicilio effettuata dalla parte presso il suddetto difensore.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 170, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33806 del 2021 Rv. 663645-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9670** *del* **13/04/2025** (Rv. **674864-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(CAMMALLERI GIUSEPPE)*

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 28/04/2023

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Contributo unificato - Ulteriore contributo ex art. 13, comma 2-bis, T.U. spese - Assimilazione alla imposta di registro - Esclusione - Conseguenze - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 2-bis, del T.U. spese prevede, oltre al contributo unificato, un ulteriore importo fisso che, anche se pari nel quantum all'imposta di registro, non è assimilabile a quest'ultima, con la conseguenza che ad esso non si applicano le ipotesi di esenzione previste per l'imposta di registro dall'art. 46 della l. n. 374 del 1991, in quanto tale diverso ed autonomo tributo è fondato esclusivamente su esigenze di deflazione del contenzioso di legittimità.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 46 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9761** *del* **14/04/2025** (Rv. **674713-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

S. *(FALZEA PAOLO) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SASSARI, 13/01/2021

100107 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA Giudizio di rinvio - Cassazione della condanna alle spese processuali - Domanda di ripetizione d'indebito - Legittimazione passiva - Difensore non distrattario - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

Il difensore della parte vittoriosa in base a una sentenza d'appello poi cassata con rinvio - anche se ha dichiarato solo in sede esecutiva di essere distrattario e purché abbia ottenuto, in tale qualità, l'assegnazione di somme - è passivamente legittimato per la domanda di ripetizione d'indebito svolta nel giudizio di rinvio, poiché la richiesta di restituzione di quanto pagato non può essere rivolta nei confronti dell'assistito, che non ha percepito alcunché, e la domanda, tesa al ripristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, presuppone la legittimazione del solvens e dell'accipiens soltanto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 11656 del 2002 Rv. 556612-01, N. 15030 del 2019 Rv. 654191-01, N. 13736 del 2004 Rv. 574851-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9710** *del* **14/04/2025** (Rv. **674940-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(GIZZI MASSIMO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/07/2016

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Fallimento della parte dopo la pubblicazione della sentenza e durante la decorrenza del termine per il ricorso per cassazione - Notificazione del ricorso al soggetto in bonis presso il procuratore domiciliatario - Nullità del ricorso - Costituzione del curatore - Sanatoria.

Se interviene il fallimento di una parte in pendenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, l'atto di impugnazione va notificato al curatore fallimentare - non già al soggetto in bonis presso il procuratore domiciliatario nel giudizio di appello - a pena di nullità ex artt. 163 e 164 c.p.c., suscettibile di sanatoria in caso di costituzione in giudizio dello stesso curatore fallimentare, la quale ha il medesimo effetto della rinnovazione della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16070 del 2014 Rv. 632122-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9774** *del* **14/04/2025** (Rv. **674442-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

P. *(ABRAM DANIELA) contro* D. *(MARZI CORINNA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/07/2024

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Sentenza di appello - Sentenza sull'istanza di revocazione - Distinti ricorsi per cassazione - Riunione - Necessità - Esclusione - Trattazione alla medesima udienza con priorità alla sentenza di merito - Sussistenza - Ragioni.

Qualora pendano contemporaneamente, proposti dalla stessa parte, sia ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, impugnata anche per revocazione, sia ricorso avverso la sentenza che ha deciso, rigettandola, sulla revocazione, è sufficiente trattare i ricorsi nella stessa udienza o camera di consiglio. (Nella specie, la Corte ha dato priorità all'esame del ricorso avverso la sentenza di appello, sul rilievo che il suo accoglimento era suscettibile di riconoscere la giurisdizione italiana anche sulla domanda concernente l'entità del contributo, da parte del genitore, del mantenimento della figlia minore, giurisdizione invece esclusa dalla sentenza di appello, e di incidere, così, sulla sentenza resa in sede di impugnazione per revocazione, il cui ricorso sarebbe divenuto privo di oggetto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Civ. art. 395, Cod. Proc. Civ. art. 397

Massime precedenti Vedi: N. 18966 del 2024 Rv. 671721-01, N. 21315 del 2022 Rv. 665129-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9872** *del* **15/04/2025** (Rv. **674941-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

S. *(TORRICELLA ALESSANDRO) contro* D.

Dichiara estinto il processo, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 15/05/2023

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Rinuncia al giudizio successiva alla istanza di decisione ex art. 380 bis c.p.c. - Applicabilità dell'art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la rinuncia al giudizio, formulata successivamente alla richiesta di discussione della proposta di definizione, impedisce l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., poiché, venendo meno l'interesse alla pronuncia, la proposta predetta non può trovare conferma, con conseguente mancanza di conformità tra la stessa e l'esito della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 511 del 2025 Rv. 673173-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **9873** *del* **15/04/2025** (Rv. **674742-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

M. *(SAMBATARO DELFO MARIA) contro* A.

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 18/09/2023

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Deposito di copia incompleta della sentenza impugnata - Improcedibilità - Esclusione - Condizioni.

In tema di ricorso per cassazione, il deposito di una copia della sentenza impugnata che, in una sola pagina, non riproduce la parte finale delle parole di ogni frase, perché "tagliata" in sede di digitalizzazione del provvedimento, non determina la sua improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. - interpretato alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU -, se il

senso della decisione è comunque comprensibile e non impedisce la piena intelligibilità dei motivi di ricorso, assicurando la possibilità di una piena difesa per le controparti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 28713 del 2024 Rv. 672562-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **9882** *del* **15/04/2025** (Rv. **674270-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

V. *(REGGIO D'ACI MICHELA) contro* T. *(CARUGNO CUCCIA RAFFAELLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2023

082296 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - IMPUGNAZIONI Giudizio di appello in controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio - Rito cartolare ex art.221, comma 4, del d. l. n. 34 del 2020 - Possibilità per le parti di produrre documenti sopravvenuti allegati alle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione - Sussistenza - Provvedimenti necessari a garantire il diritto di difesa della controparte - Contenuto.

In sede di appello avverso la decisione di primo grado sulle statuizioni economiche nelle controversie aventi a oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove trovi applicazione il rito cartolare previsto dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, le parti hanno il diritto di depositare documenti nuovi sopravvenuti, nella cui eventualità il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, deve disporre la rimessione della causa sul ruolo o, in alternativa, consentire un differimento per assicurare alla controparte di replicare alla nuova documentazione prodotta in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7067 del 2025 Rv. 674151-01, N. 29908 del 2024 Rv. 673190-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9970** *del* **16/04/2025** (Rv. **674634-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

F. *(FERRERIO ANDREA) contro* A.

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 26/01/2022

100007 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE Giudice di pace - Domanda di risarcimento del danno - Indicazione specifica di somma nei limiti della competenza equitativa - Alternativa richiesta di somma minore o maggiore da determinarsi in corso di causa - Portata - Mera di clausola di stile - Esclusione - Condizioni e limiti - Assenza di circostanze idonee a comprovare il superamento del valore espressamente indicato - Necessità - Fattispecie in tema di individuazione del mezzo di impugnazione esperibile.

140069 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' In genere.

Nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile ex art. 339, comma 3, c.p.c. l'appello proposto avverso la sentenza resa dal giudice di pace, ritenendo ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto al pagamento di "una somma diversa ritenuta di giustizia", rispetto a quella specificamente quantificata di euro 950,00).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24153 del 2010 Rv. 614911-01

Massime precedenti Difformi: N. 3290 del 2018 Rv. 647509-01

Massime precedenti Vedi: N. 29537 del 2024 Rv. 672889-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10341** *del* **19/04/2025** (Rv. **674946-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

N. *(CONTARDI GENNARO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 11/05/2018

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Sentenze di legittimità della Corte di cassazione - Revocazione ai sensi dell'art. 391-ter c.p.c. - Esclusione - Dubbi di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

La scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della S.C. può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 ter, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 862 del 2011 Rv. 616245-01

Massime precedenti Vedi: N. 8472 del 2016 Rv. 639738-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23833 del 2015 Rv. 637609-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10350** *del* **19/04/2025** (Rv. **674792-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/07/2021

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Atto amministrativo generale - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Atto impositivo di prestazione pecuniaria - Contestazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie.

102094 ISTRUZIONE E SCUOLE - TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI In genere.

L'atto amministrativo generale - rispetto al quale la posizione del privato si connota in termini di interesse legittimo - può essere impugnato solo davanti al giudice amministrativo, mentre, laddove ad essere contestato sia il singolo atto impositivo di una prestazione pecuniaria - rispetto al quale venga in considerazione l'applicazione della disposizione contenuta in un atto amministrativo generale emanato da un ente pubblico nell'esercizio del suo potere auto-organizzativo -, la posizione del cittadino è quella propria del titolare di un diritto soggettivo, tutelabile davanti al giudice ordinario, al quale può essere chiesta la dichiarazione dell'inesistenza dei presupposti di legittimità della pretesa azionata. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda volta alla restituzione delle tasse universitarie asseritamente pagate in eccesso, poiché calcolate in violazione del limite massimo inderogabile della "contribuzione studentesca", stabilito dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 306 del 1997).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 25/07/1997 num. 306 art. 5 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6322 del 1997 Rv. 505916-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10511** *del* **22/04/2025** (Rv. **674651-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 23/06/2022

113225 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - REGRESSO Domanda di regresso verso più condebitori solidali - Accoglimento nei confronti di uno solo di essi "per l'intero" - Impugnazione della statuizione di rigetto emessa in favore dell'altro - Effetti ex art. 336 c.p.c. sulla statuizione di accoglimento quale parte dipendente dalla decisione impugnata - Configurabilità.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

In presenza di una domanda di regresso avanzata verso più condebitori solidali, la statuizione di accoglimento nei confronti di uno solo di essi "per l'intero" implica il rigetto della stessa domanda proposta contro gli altri, sicché l'accoglimento dell'impugnazione volta a censurare tale rigetto, postulando l'erroneità del riconoscimento del diritto in via esclusiva e totalitaria, produce effetto,

ex art. 336 c.p.c., sulla statuizione di accoglimento quale parte dipendente dalla decisione impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 5550 del 2021 Rv. 660830-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10509** *del* **22/04/2025** (Rv. **674650-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

M. *(BRUNO MARIA ANTONIETTA) contro* D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 03/03/2021

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE Individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile - Rito in concreto adottato - Rilevanza - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., ratione temporis applicabile, sull'erroneo presupposto che, dovendo farsi applicazione del rito del lavoro, in realtà non disposto dal giudice di prime cure, ai fini della tempestività dell'impugnazione rilevava la data di deposito e non di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17646 del 2021 Rv. 661595-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10608** *del* **23/04/2025** (Rv. **675264-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* U. *(SAMMARTINO SALVATORE)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 19/02/2019

100086 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - TERMINE Controricorso - Deposito tardivo - Improcedibilità.

In tema di giudizio di legittimità, pur in assenza di un'espressa previsione normativa, il tardivo deposito del controricorso comporta la sua improcedibilità, sanzione che si evince dai principi generali del processo civile in tema di inosservanza di termini relativi ad atti con i quali la parte porta a conoscenza del giudice e dell'avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersi conto ai fini della decisione né del controricorso stesso, né dell'eventuale memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1., comma 1, terzo periodo, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 2805 del 2000 Rv. 534757-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **10602** *del* **23/04/2025** (Rv. **675263-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

C. *(SANTI UMBERTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara cessata la materia del contendere, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 02/10/2020

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Deposito di documenti nuovi in sede di legittimità ex art. 372 c.p.c. comprovanti la cessazione della materia del contendere - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, qualora sia venuto meno, per qualsiasi causa, l'interesse all'impugnazione successivamente alla sua notificazione, deve ritenersi consentito, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., il deposito di documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere, in quanto rientranti fra quelli relativi all'ammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3934 del 2016 Rv. 638973-01, N. 21122 del 2008 Rv. 604821-01, N. 14657 del 2009 Rv. 608827-01, N. 824 del 2006 Rv. 586942-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10829** *del* **24/04/2025** (Rv. **674617-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**

L. *(FIORILLO ERNESTO) contro* F. *(TABACCO LUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 03/01/2022

062001 COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE Formazione del giudicato - Sentenza contenente due statuizioni - Di cessazione della materia del contendere e di accertamento - Conseguenze - Fattispecie.

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE In genere.

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE In genere.

In tema di formazione del giudicato, se una sentenza contiene due statuizioni, una di cessazione della materia del contendere (nella specie, in relazione alla domanda di esecuzione dell'obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 c.c.) e l'altra contenente un accertamento (nella specie, di responsabilità del promissario acquirente che non aveva dato esecuzione al preliminare, ai fini della soccombenza virtuale), detta seconda statuizione va impugnata onde evitare che la decisione diventi definitiva, a differenza della prima che è inidonea al giudicato, salvo quanto alla statuizione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 5641 del 2015 Rv. 634954-01, N. 36572 del 2022 Rv. 666258-01, N. 4167 del 2020 Rv. 657307-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10794** *del* **24/04/2025** (Rv. **674639-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

D. *(RUTIGLIANO DOMENICO) contro* C. *(GALLO MONICA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 30/12/2021

100058 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE Nullità della sentenza di primo grado per vizio di costituzione del giudice - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Decisione sulle spese di appello - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

162015 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO In genere.

Il giudice d'appello che rinvia la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo, perché con quel provvedimento chiude il giudizio davanti a sé. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'applicabilità del principio anche in ipotesi di erronea rimessione al giudice di primo grado, per vizio di costituzione del giudice, non sindacabile in quanto non impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11865 del 2021 Rv. 661476-01, N. 8498 del 2025 Rv. 674241-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10806** *del* **24/04/2025** (Rv. **674715-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

A. *(COSI SAVERIO) contro* A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/05/2021

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione sottoscritto da avvocato iscritto nell'apposito albo - Notificazione a mezzo PEC ad istanza di procuratore non iscritto nominato difensore unitamente al primo - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento.

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE In genere.

Il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo può essere validamente notificato a mezzo PEC su istanza di altro avvocato, nominato unitamente al primo difensore e procuratore del ricorrente per il giudizio di legittimità ma non abilitato all'esercizio davanti alle magistrature superiori, sia perché il requisito dell'iscrizione nell'albo speciale riguarda l'attività difensiva e non già quella puramente procuratoria, sia perché il procedimento notificatorio può essere delegato dal soggetto legittimato a compierla ad altro professionista, anche verbalmente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 21/01/1994 num. 53, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3645 del 1976 Rv. 382373-01

Massime precedenti Vedi: N. 10403 del 2017 Rv. 643997-01, N. 19294 del 2016 Rv. 642581-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **10858** *del* **24/04/2025** (Rv. **675280-01**)

Presidente: **ROSA MARIA DI VIRGILIO.** *Estensore:* **MARIO BERTUZZI.** *P.M.* **ROSA MARIA DELL'ERBA.**

C. *(MENORELLO DOMENICO) contro* S. *(VIGATO EVA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/05/2019

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Produzione di documenti nuovi in grado di appello - Decadenza - Conoscenza presuntiva - Esclusione - Conoscenza effettiva o presunzione assoluta di conoscenza - Rilevanza - Fattispecie.

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

In tema di appello, ciò che rileva, ai fini della decadenza dal diritto di produrre, entro la prima occasione processuale utile, i documenti nuovi, non è la mera conoscenza presuntiva dell'atto, ma la sua conoscenza effettiva ovvero la presunzione di conoscenza assoluta, potendo solo da essa e dalla successiva inerzia dell'interessato discendere la conseguenza della tardività della produzione. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva ritenuto tardiva la produzione in giudizio di una delibera della giunta comunale, sulla base dell'erronea premessa che la conoscenza dell'atto dovesse essere fatta risalire al momento della pubblicazione nell'albo pretorio e non a quello della comunicazione agli interessati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 12731 del 2011 Rv. 618546-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10830** *del* **24/04/2025** (Rv. **674640-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**

M. *(RUSSO CLAUDIO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/08/2023

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura apposta a margine o in calce - Requisito della specialità - Sussistenza - Errori materiali - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce all'atto è presuntivamente riferibile all'attività difensiva compiuta con l'atto a cui accede, in ragione della specialità della procura così collocata, sicché sono irrilevanti gli eventuali errori materiali in essa contenuti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di ius postulandi in quanto la procura in calce all'atto introduttivo risultava apparentemente rilasciata per un procedimento diverso, in ragione dell'erronea indicazione nel corpo di un soggetto conferente diverso da quello effettivo, il quale, però, aveva effettivamente e correttamente sottoscritto il mandato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 27302 del 2020 Rv. 659726-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12445 del 2022 Rv. 664568-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **10964** *del* **26/04/2025** (Rv. **674801-01**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.**

C. *(GALDO MANUEL) contro* P. *(MELE MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/01/2020

133112 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE Istanze ex art. 89 c.p.c. - Autonomia rispetto all'oggetto principale della causa - Conseguenze - Impugnazione specifica - Necessità - Omessa impugnazione - Giudicato interno - Sussistenza.

L'istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive e l'eventuale correlata domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. sono caratterizzate da una propria specificità rispetto all'oggetto del contendere e danno luogo, pertanto, a una decisione del tutto indipendente rispetto a quella afferente alla domanda originariamente formulata, che può essere autonomamente impugnata e sulla quale, in mancanza di apposita impugnazione, si forma il giudicato interno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17914 del 2022 Rv. 665073-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11152** *del* **28/04/2025** (Rv. **674878-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

M. *(BUGAMELLI ANDREA) contro* C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 05/07/2021

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione articolato in motivi cc.dd. misti - Censure ricondotte a più paradigmi dell'art. 360 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

Il ricorso per cassazione articolato attraverso la proposizione di motivi "misti" - che riconducono, cioè, il vizio della sentenza impugnata a più d'uno fra i parametri elencati dall'art. 360 c.p.c. - è ammissibile se la formulazione della censura permette di isolare le doglianze prospettate onde consentirne l'esame separato, esattamente come se fossero state distinte in motivi diversi, numerati singolarmente. (Nella specie, la S.C. ha giudicato ammissibile un motivo di ricorso in seno al quale erano censurati, da un lato, la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e dall'altro l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., senza però che i due argomenti di critica fossero mescolati in un'inestricabile commistione tra temi di natura fattuale e giuridica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14041 del 2021 Rv. 661492-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9100 del 2015 Rv. 635452-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **11319** *del* **29/04/2025** (Rv. **674618-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

C. *(DEFILIPPI CLAUDIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/12/2020

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Giudizio di cassazione - Improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. - Oneri a carico delle parti - Ripartizione - Conseguenze.

In tema di improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare, ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copia autentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione solo ove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo è stato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre, ove l'avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso da taluno dei controricorrenti, ad essi spetterà dare prova di tale affermazione, depositando la relata nel termine per il deposito del controricorso o in quello più ampio di cui all'art. 372 c.p.c., con la conseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata la tardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e non improcedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermare l'avvenuta notifica, senza depositare la relata, di tale allegazione non potrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini della valutazione della tempestività del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 27883 del 2024 Rv. 672552-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11448** *del* **30/04/2025** (Rv. **674527-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

G. *(DI NOVI ANGELO) contro* F. *(BOVENZI GAETANO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PAOLA, 28/12/2020

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Sovraindebitamento - Domanda di apertura della liquidazione del patrimonio in conversione da precedente accordo di composizione della crisi - Pronuncia di inammissibilità - Decisorietà e definitività - Esclusione - Ricorribilità in cassazione - Esclusione.

Il provvedimento che dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 5, l. n. 3 del 2012, la domanda di apertura della liquidazione del patrimonio, in conversione di una precedente procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 14-bis, comma 2, lett. b) della stessa legge, è privo dei caratteri della definitività e decisorietà, con la conseguenza che lo stesso provvedimento, non precludendo di per sé la riproposizione della domanda, non è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111, comma 7, Cost.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter com. 5 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 bis com. 2 lett. B CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 4500 del 2018 Rv. 647890-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11449** *del* **30/04/2025** (Rv. **674528-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

T. *(VITALE ANTONIO) contro* T. *(FERRARI MARCO PAOLO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PADOVA, 13/01/2020

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Provvedimento di accoglimento del reclamo avverso decreto di apertura della liquidazione del patrimonio - Comunicazione integrale - Applicabilità del termine lungo - Esclusione - Conseguenze.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

La comunicazione in forma integrale del provvedimento di accoglimento del reclamo avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-quinquies della l. n. 3 del 2012, esclude l'applicabilità del termine "lungo" previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., dovendosi pertanto ritenere inammissibile il ricorso per cassazione, proposto avverso tale provvedimento, senza l'osservanza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 quinquies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4326 del 2024 Rv. 670270-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11451** *del* **30/04/2025** (Rv. **674529-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

C. *(CESARE FABIO) contro* F. *(CORTESI MARZIA)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TREVISO, 07/12/2021

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Provvedimento in sede di reclamo che si arresta alla fase dell'inammissibilità della domanda - Decisorietà e definitività - Esclusione - Fattispecie.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

Nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimento reso in sede di reclamo che si arresta alla fase dell'inammissibilità della domanda - ad esempio per carenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, della l. n. 3 del 2012 o dall'art. 14 ter, commi 1 e 5 della stessa legge - non determina una decisione sui diritti contrapposti delle parti e, pertanto, non avendo i connotati della decisorietà e definitività, non è ricorribile per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento che aveva accolto il reclamo nei confronti del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, in ragione della ritenuta mancanza del requisito di ammissibilità previsto dall'art. 14 ter, comma 5, della l. n. 3 del 2012, trattandosi di domanda riproponibile).

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter com. 5 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 quinquies CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11565** *del* **02/05/2025** (Rv. **674692-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

A. *(CONSOLI RODOLFO) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VASTO, 23/11/2022

018162 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE Obbligazione a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada - Natura sostitutiva e non solidale - Uniformità della decisione per tutte le parti - Necessità - Violazione - Conseguenze.

100209 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI In genere.

In caso di esercizio dell'azione diretta nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, obbligato ex lege a una prestazione avente natura risarcitoria sostitutiva e non solidale, la decisione assunta in ordine alla responsabilità e al danno deve essere uniforme per tutte le parti che partecipano al processo, diversamente risultando inutiliter data; ne consegue che, in un tale giudizio, l'impugnazione di un capo della sentenza che attenga ai presupposti della domanda impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronuncia con riguardo a tutte le parti e gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcuna delle parti si estendono anche a quelle non impugnanti o contumaci, che condividono la stessa posizione processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 292, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2347 del 2011 Rv. 617266-01, N. 29038 del 2018 Rv. 651661-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11616** *del* **03/05/2025** (Rv. **674488-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

M. *(AMITRANO MARGARETH) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 28/02/2022

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Controricorso - Art. 365 c.p.c. - Applicabilità - Procura conferita prima della pubblicazione della sentenza - Requisito della specialità - Mancanza - Conseguenza - Inammissibilità del controricorso - Fattispecie.

In tema di giudizio di legittimità, al controricorso si applica la disposizione dell'art. 365 c.p.c. che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale; in particolare, il requisito di specialità della procura implica l'esigenza che questa riguardi specificamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata e, di conseguenza, non può considerarsi speciale la procura rilasciata in data precedente a quella della decisione da impugnare. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il controricorso proposto dal difensore che aveva richiamato nell'atto la procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2125 del 2006 Rv. 588052-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11825** *del* **05/05/2025** (Rv. **674845-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

A. *(DE NIGRIS PIA) contro* M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/01/2022

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Ricorso palesemente inammissibile - Notifica nulla o inesistente - Fissazione del termine per la rinnovazione della notifica - Necessità - Esclusione - Fondamento.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 160, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 127, Cod. Proc. Civ. art. 175

Massime precedenti Conformi: N. 12515 del 2018 Rv. 648755-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11891** *del* **06/05/2025** (Rv. **674846-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

M. *(PISONI GIOVANNI FRANCESCO) contro* G. *(VIGANOTTI LUDOVICO ITALO GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/03/2022

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Giudizio di appello - Deliberazione della sentenza anteriormente all'udienza di discussione ex art. 352 c.p.c., ratione temporis vigente - Nullità - Fondamento.

Nel giudizio di appello, la deliberazione prima dell'udienza di discussione, ritualmente richiesta ai sensi dell'art. 352 c.p.c., ratione temporis vigente, comporta la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, in quanto l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di cooperare, anche nelle forme orali, alla decisione della controversia costituisce, di per sé, un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 2067 del 2023 Rv. 666781-01, N. 1769 del 2025 Rv. 673942-01, N. 11877 del 2025 Rv. 674693-01, N. 7845 del 2024 Rv. 670513-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11836** *del* **06/05/2025** (Rv. **675033-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

S. *(CALABRETTA PAOLO) contro* S.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 07/12/2021

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Ricorso per cassazione e domanda di revocazione avverso la stessa sentenza - Contemporanea pendenza - Sentenza sulla revocazione emessa prima dell'esito del giudizio di cassazione - Effetti - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Pendenza del termine per impugnare la sentenza di revocazione - Irrilevanza - Fondamento.

In caso di contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello, l'intervento della sentenza di revocazione determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituisce l'oggetto, né, in senso contrario, assume rilievo la possibilità di proporre, a sua volta, ricorso per cassazione avverso la sentenza di revocazione, giacché l'eventuale impugnazione rappresenta, in tal caso, una mera possibilità, cui si contrappone l'attualità della carenza di interesse a coltivare il ricorso di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Massime precedenti Vedi: N. 27946 del 2023 Rv. 669160-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32619 del 2018 Rv. 652233-01, N. 9776 del 2020 Rv. 657684-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **12291** *del* **09/05/2025** (Rv. **675042-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 20/03/2019

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione - Errore di fatto - Rimedio impugnatorio - Condizioni - Non imputabilità dell'errore revocatorio al ricorrente - Rilevanza - Esclusione.

In tema di revocazione, l'art. 395, n. 4, c.p.c. non subordina l'ammissibilità del rimedio impugnatorio alla non imputabilità dell'errore revocatorio alla parte che si avvale di tale rimedio, in quanto la disposizione normativa non richiede la ricorrenza di detta condizione, circoscrivendo la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero sull'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 29297 del 2024 Rv. 672570-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **12636** *del* **12/05/2025** (Rv. **675332-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

B. *(PENNA LEONARDO) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/07/2021

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Doppia conforme - Motivo di impugnazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Preclusione ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. - Sentenza d'appello resa in sede di rinvio - Applicabilità - Fondamento.

La regola secondo cui, in caso di cd. "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è applicabile anche alle sentenze d'appello rese in sede di rinvio, perché, non distinguendo l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. tra queste e quelle d'appello rese in via ordinaria, la ratio della norma va individuata nell'esigenza di evitare la proliferazione di ricorsi per cassazione volti alla rivisitazione della ricostruzione dei fatti, qualora la doppia giurisdizione di merito li abbia valutati in senso conforme.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 26934 del 2023 Rv. 669015-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12628** *del* **12/05/2025** (Rv. **675286-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

B. *(MENGUCCI MAURO) contro* E.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/09/2019

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura speciale ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c. - Contestualità rispetto alla redazione dell'atto cui accede - Necessità - Esclusione - Congiunzione materiale o telematica - Sufficienza - Conferimento non antecedente alla pubblicazione dell'impugnando provvedimento e non posteriore alla notificazione del ricorso - Necessità - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in forza di procura conferita "giusta delega a margine del ricorso in appello" ossia prima della pronuncia della sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2075 del 2024 Rv. 669833-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12693** *del* **13/05/2025** (Rv. **674602-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.**

S. *(DI CIOLLO FRANCESCO) contro* D.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/06/2023

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Appello - Omessa sanatoria dei vizi relativi all'editio actionis nel termine per impugnare - Conseguenze - Fattispecie.

133082 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" In genere.

In tema di appello, i vizi riguardanti l'editio actionis non sono più sanabili una volta scaduto il termine perentorio per la notifica dell'atto di gravame, sicché, in tal caso, il giudice adito deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, dichiarando l'inammissibilità dell'appello che, dopo essere stato notificato l'ultimo giorno utile, privo del contenuto del gravame, era stato nuovamente notificato in modo completo il giorno successivo, quando l'appellante era, ormai, decaduto dal termine per impugnare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17951 del 2008 Rv. 604115-01, N. 35325 del 2024 Rv. 673614-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12791** *del* **13/05/2025** (Rv. **674567-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

D. *(SORRENTINO PAOLO) contro* U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/01/2021

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Reiterazione delle istanze istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Modalità - Omissione - Conseguenze - Superamento della presunzione di rinuncia alle richieste istruttorie - Condizioni - Fattispecie.

Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto come implicitamente rinunciata la prova testimoniale, inizialmente ammessa e poi revocata dal giudice istruttore, non espressamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, nel corso della quale la parte si era limitata ad un generico richiamo agli atti difensivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Conformi: N. 33103 del 2021 Rv. 662750-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12833** *del* **13/05/2025** (Rv. **674580-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.**

P. *(DAVALLI PIER PAOLO) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/12/2018

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Giudizio di cassazione - Procedimento instaurato in data antecedente al 4 luglio 2009 - Costituzione di un nuovo difensore e conferimento della procura in calce all'atto di richiesta della decisione ex art. 380-bis, c.p.c. - Nullità della costituzione - Fondamento - Sostituzione del difensore - Rilevanza - Esclusione - Art. 380-bis, comma 2, c.p.c., come sostituito dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Deroga all'art. art. 83 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione relativo ad un procedimento instaurato in data antecedente al 4 luglio 2009, la successiva comparsa di costituzione di un nuovo difensore, con il conferimento della procura in calce all'atto ed autenticata dallo stesso legale nominato, è nulla in quanto la procura speciale, ex art. 83, comma 3, c.p.c., vigente ratione temporis, deve essere rilasciata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c., ove non apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso; non può pervenirsi, peraltro, ad una soluzione diversa quando sopraggiunge la sostituzione del difensore, dovendosi anche escludere l'introduzione da parte dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - come sostituito dal d.lgs. n. 149 del 2022, che ha disposto che l'istanza di decisione è eseguita dal difensore munito di nuova procura speciale - di una regola in deroga all'art. 83 c.p.c., nella formulazione applicabile al giudizio in relazione alla data di suo inizio. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso, relativo ad una giudizio iniziato nel 1976, affermando la nullità dell'atto denominato "comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ." in ragione del conferimento della procura speciale con atto in calce a tale comparsa e sottoscrizione autenticata dal difensore stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164

Massime precedenti Vedi: N. 12434 del 2022 Rv. 664786-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13085** *del* **16/05/2025** (Rv. **674873-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

U. *(GARAU PAOLO) contro* P. *(URSINO ANNA MARIA ROSARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/03/2022

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Travisamento della prova - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Presupposti e limiti - Punto controverso - Nozione - Fatto controvertibile - Inclusione - Fattispecie.

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità ad esso dell'informazione probatoria, può essere censurato ai sensi dell'art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale, se ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, nella cui nozione rientra non solo il fatto che è stato oggetto di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo,

è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la censurabilità, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dell'erronea supposizione, da parte del giudice di merito, di un fatto - la spedizione di un titolo di credito, sottratto prima di pervenire a destinazione e posto all'incasso, a mezzo posta ordinaria, anziché, come documentalmente emergente, per posta assicurata - che era stato oggetto di discussione tra le parti, essendo stata la metodologia di spedizione del plico ampiamente specificata in comparsa conclusionale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 7187 del 2022 Rv. 664394-02, N. 7435 del 2023 Rv. 667048-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5792 del 2024 Rv. 670391-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **13103** *del* **16/05/2025** (Rv. **674929-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

L. *(CARDOSI UGO) contro* V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/09/2021

071083 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - (STIMA) DEI BENI Giudizio di divisione - Contestazioni alla stima del bene da dividere formulate per la prima volta in appello - Domanda o eccezione nuova - Esclusione - Fondamento.

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di divisione, le contestazioni alla stima del valore del bene da dividere, formulate per la prima volta in appello, non integrano domande o eccezioni nuove, precluse ex art. 345 c.p.c., atteso che la contestazione mira semplicemente a verificare la legittimità dello svolgimento delle operazioni divisionali e, precisamente, l'esattezza della stima del bene comune, ma sempre in vista del perseguimento del risultato cui mirava la proposizione della domanda originaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 8194 del 2020 Rv. 657641-01

Massime precedenti Vedi: N. 9655 del 2013 Rv. 626171-01, N. 21791 del 2010 Rv. 615045-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13145** *del* **17/05/2025** (Rv. **674621-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

S. *(GUALNIERA EMANUELE) contro* A.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PALERMO, 01/03/2023

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Dichiarazione del difensore ai fini del contributo unificato - Valore della domanda - Irrilevanza - Dichiarazione errata - Liquidazione delle spese - Giudizio di impugnazione proposto per emendare l'errore nella determinazione dello scaglione applicabile - Compensazione delle spese - Ammissibilità.

La dichiarazione del difensore, attinente alla determinazione del contributo unificato, è ininfluente sul valore della domanda in quanto è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui

compete il relativo controllo, ma, ove sia errata, può costituire una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese processuali dell'impugnazione proposta dalla parte che voglia emendare l'errore in cui ha indotto il giudice adito nella determinazione dello scaglione applicabile per liquidare le spese nel provvedimento da lui emesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12770 del 2023 Rv. 668082-01, N. 23132 del 2021 Rv. 662070-02, N. 3290 del 2018 Rv. 647509-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13198** *del* **18/05/2025** (Rv. **674683-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

C. *(FIERRO FRANCESCO) contro* P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/08/2022

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Processo telematico - Omesso deposito di copia autentica del provvedimento impugnato - Improcedibilità - Limiti - Fondamento.

In tema di processo telematico, dal mancato deposito da parte del ricorrente della copia autentica del provvedimento impugnato non discende l'improcedibilità del ricorso qualora il controricorrente ne abbia depositato la copia informatica, recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione, o il duplicato informatico, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico e, per le sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione che determini l'alterazione dell'originale; ne consegue che, anche quando dalla copia analogica del duplicato informatico non risulti la data del deposito, i dati necessari ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione sono comunque presenti nel documento informatico e sono leggibili mediante adeguati strumenti informatici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 27379 del 2022 Rv. 665895-01, N. 12971 del 2024 Rv. 671148-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13329** *del* **19/05/2025** (Rv. **675110-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

A. *(PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro* R. *(MARINO PATRIZIA)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 17/01/2017

100155 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - ASSEGNAZIONE DEL RICORSO Istanza di parte di rimessione alle Sezioni Unite - Formalità ai sensi dell'art. 376 c.p.c. - Necessità - Sussistenza.

In tema di ricorso per cassazione, l'istanza con cui una parte chiede la rimessione della causa alle Sezioni Unite, pur avendo valenza meramente sollecitatoria di un potere officioso, richiede l'osservanza delle formalità previste dall'art. 376, comma 2, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 376 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 12962 del 2016 Rv. 640131-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13325** *del* **19/05/2025** (Rv. **675059-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

B. *(VERDERICO NICOLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 21/06/2021

100051 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE Processo tributario - Appello - Divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza - Violazione - Conseguenze in sede di legittimità - Cassazione con conferma della sentenza di prime cure.

Il divieto di "reformatio in peius" - ricavabile dagli artt. 329 e 342 c.p.c. - opera anche nel processo tributario; perciò, una volta stabilito il "quantum devolutum" in assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), se la decisione di secondo grado è più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata, incorre nel vizio di extrapetizione e deve essere cassata con conferma della statuizione di prime cure.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Conformi: N. 12275 del 2018 Rv. 648371-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13329** *del* **19/05/2025** (Rv. **675110-02**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

A. *(PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro* R. *(MARINO PATRIZIA)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 17/01/2017

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Nullità inficianti la sentenza impugnata - Produzione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. - Necessità - Produzione in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c. - Inammissibilità.

Nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto ex art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Conformi: N. 28999 del 2018 Rv. 651476-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **13217** *del* **19/05/2025** (Rv. **674932-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

D. *(PASQUINI ALESSANDRO) contro* T. *(GIOVANNELLI MAURO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 15/04/2020

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Compravendita di terreno con permesso di costruire - Illegittimità di variante - Azione per la riduzione del prezzo - Vizio di contraddittorietà della motivazione - Configurabilità - Fattispecie.

187126 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE In genere.

In tema di compravendita di terreno con permesso di costruire e azione di riduzione del prezzo per illegittimità di variante, ricorre il vizio di contraddittorietà della motivazione, censurabile in sede di legittimità, ove la sentenza di merito, escludendo la presenza di evidenze del fatto che, se l'altezza dell'edificio fosse stata conforme alla normativa, i servizi igienici avrebbero potuto essere legittimamente realizzati, non abbia considerato quanto affermato in precedenza circa la conformità agli strumenti urbanistici della variante relativa a vani e cantina, come acclarata dal c.t.u..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25081 del 2024 Rv. 674785-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13434** *del* **20/05/2025** (Rv. **675064-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

D. *(FERRONE ALESSANDRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ISERNIA, 07/02/2024

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Attore soccombente nel merito - Impugnazione per difetto di giurisdizione - Inammissibilità.

L'attore che ha incardinato la causa dinanzi ad un giudice ed è rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, non essendo ravvisabile una soccombenza anche sulla questione di giurisdizione, rispetto alla quale va considerato a tutti gli effetti vincitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22439 del 2018 Rv. 650463-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13358** *del* **20/05/2025** (Rv. **675063-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CARADONNA LUNELLA.** *Relatore:* **CARADONNA LUNELLA.**

T. *(DI PROSPERO ALBERTO) contro* A.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 29/01/2024

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Principio di autosufficienza del ricorso - Sentenza di commissione tributaria regionale - Vizio di motivazione - Censura relativa al giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento - Ammissibilità - Condizioni - Riproduzione testuale degli elementi essenziali dell'atto impugnato - Necessità - Fondamento.

In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale, sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 16147 del 2017 Rv. 644703-01

Massime precedenti Vedi: N. 29093 del 2018 Rv. 651277-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13439** *del* **20/05/2025** (Rv. **675091-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(MARIANI ALESSANDRO)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 25/01/2023

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Erronea interpretazione della domanda e delle eccezioni - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fondamento.

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA In genere.

In tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31546 del 2019 Rv. 656493-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **13442** *del* **20/05/2025** (Rv. **675065-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 15/11/2022

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Contributo unificato - Omesso o insufficiente pagamento - Sanzioni amministrative ex art. 16, comma 1-bis, del TUSG - Applicabilità - Fondamento.

Le sanzioni amministrative per l'omesso pagamento del contributo unificato vanno applicate con riferimento agli artt. 16, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG) e 71 del d.P.R. n. 131 del 1986, ratione temporis applicabile, in ragione della sua natura di entrata tributaria erariale e del suo collegamento ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 16 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 71 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87, Decreto Legisl. 05/11/2024 num. 173 art. 101 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 26995 del 2024 Rv. 672722-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13483** *del* **20/05/2025** (Rv. **675370-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.** *Relatore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.**

S. *(GUASTAMACCHIA GIUSEPPE) contro* C. *(QUARTO ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/02/2024

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sulle spese - Impugnazione - Con regolamento per quanto attiene alla competenza - Nei modi ordinari relativamente alle spese - Fattispecie.

La sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sulle spese può essere impugnata unicamente con l'istanza di regolamento per quanto riguarda la questione relativa alla competenza e nei modi ordinari relativamente alla pronuncia sulle spese, indipendentemente e separatamente dall'istanza di regolamento. (Nella specie, in presenza di adesione all'eccezione di incompetenza per territorio, il tribunale, anziché disporre la cancellazione della causa dal ruolo, aveva declinato la propria competenza e statuito sulle spese; tale statuizione era stata impugnata dinanzi alla corte distrettuale che aveva dichiarato inammissibile il gravame affermando che l'appellante non poteva impugnare la sentenza di primo grado limitatamente alle spese; la S.C. ha dunque cassato tale decisione in applicazione del principio enunciato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1039 del 1996 Rv. 495797-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13662** *del* **21/05/2025** (Rv. **674891-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**

M. *(BIGARI MARCO) contro* S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/03/2024

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Deduzione di violazione del giudicato - Contenuto del ricorso - Osservanza del principio di autosufficienza - Necessità.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

Il ricorso per cassazione, con il quale si deduce la violazione dell'art. 2909 c.c., deve contenere, a pena di inammissibilità, per il principio dell'autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., la specifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi: N. 15737 del 2017 Rv. 644674-01, N. 1041 del 2025 Rv. 673537-01, N. 17310 del 2020 Rv. 658895-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5633 del 2022 Rv. 664034-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13608** *del* **21/05/2025** (Rv. **674824-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

P. *(LATTARULO CARMINE) contro* A.

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 13/10/2022

018047 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - OGGETTO - AREA: PASSEGGERI - ABBONAMENTO Convenzione Card - Contenuto - Censurabilità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - Esclusione.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

La Convenzione Card (Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto) è un negozio di diritto privato, con valenza interna tra le compagnie assicurative che vi aderiscono, rispetto al quale non può essere predicato il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 CORTE COST., DPR 18/07/2006 num. 254 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 12172 del 2023 Rv. 667556-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13759** *del* **22/05/2025** (Rv. **674624-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

T. *(STANISCIA NICOLA) contro* P.

Regola competenza

100169 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA A SEZIONI UNITE Rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c. - Condizioni - Contrasto sincronico e non diacronico - Fondamento.

In tema di rimessione alle Sezioni Unite di una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., il contrasto tra le sezioni semplici deve essere sincronico e non diacronico, ben potendo la giurisprudenza evolversi in senso diverso da quello precedentemente seguito, né occorrendo la rimessione alle Sezioni Unite ogniqualvolta si intenda mutare orientamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 374 com. 2

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13760** *del* **22/05/2025** (Rv. **674688-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

S. *(MAGRI' ROBERTO CRISTOFARO) contro* L.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 11/09/2023

100007 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE Intimazione di pagamento avente ad oggetto la c.d. TIA 2, ex art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 - Sentenza del Giudice di pace – Appellabilità - Fondamento - Limiti ex art. 339, ultimo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis - Esclusione.

La sentenza del giudice di pace che decide sull'intimazione di pagamento relativa alla tariffa integrata ambientale (cosiddetta TIA2), disciplinata dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, deve intendersi pronunciata secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia, in quanto, riguardando il diritto di una delle parti di percepire dall'altra l'importo corrispondente ad una prestazione dovuta per legge, ha ad oggetto una prestazione patrimoniale imposta e, pertanto, un diritto indisponibile ed è, dunque, appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238

Massime precedenti Vedi: N. 5782 del 2025 Rv. 674065-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8631 del 2020 Rv. 657620-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13838** *del* **23/05/2025** (Rv. **674593-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

B. *(NIGRO DANIELE) contro* B. *(BOIENTI ALESSANDRO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/10/2022

100043 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE Differimento dell'udienza ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. - Rilevanza ai fini del termine per la proposizione dell'appello incidentale - Esclusione.

In tema di appello incidentale, il differimento della udienza indicata nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.168-bis, comma 4, c.p.c. per il caso che il giudice in quel giorno non tenga udienza, non incide, a differenza di quello previsto dal comma 5 del medesimo art. 168-bis c.p.c., sul termine per la proposizione del gravame incidentale, anche ove il rinvio sia disposto con provvedimento espresso adottato dal Presidente della Corte d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343

Massime precedenti Vedi: N. 8638 del 2020 Rv. 657693-01, N. 2299 del 2017 Rv. 642490-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13860** *del* **24/05/2025** (Rv. **674856-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

F. *(IULIANO GABRIELE) contro* D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 17/12/2021

018144 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) Domanda di regresso ex art. 292, comma 1, d.lgs. 209 del 2005 - Natura speciale e autonoma - Conseguenze - Omessa pronuncia da parte del primo giudice - Riproposizione ex art. 346 c.p.c.

100023 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) In genere.

La domanda di regresso ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che ha risarcito il danno, avendo natura di azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato, va riproposta in appello ex art. 346 c.p.c., ove non sia intervenuta alcuna statuizione su di essa da parte del primo giudice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 292, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 9491 del 2025 Rv. 674611-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21514 del 2022 Rv. 665191-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14035** *del* **26/05/2025** (Rv. **675076-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

S. *(MARTELLA GIUSEPPE) contro* A.

Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 22/02/2024

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Rinuncia ai motivi di ricorso - Decisione in ordine alla fondatezza di tali censure - Esclusione - Conseguenze.

La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso (nella specie avvenuta sia con il ricorso per revocazione che con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.) rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 414 del 2021 Rv. 660413-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14008** *del* **26/05/2025** (Rv. **674833-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

C. *(FLORIS GONARIO) contro* C. *(DORE GIOVANNI)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAGLIARI, 29/04/2020

099045 IMPRESA - REGISTRO DELLE IMPRESE Provvedimento del tribunale su ricorso ex art. 2192 cod. civ. - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Statuizioni sulla gestione del registro - Inammissibilità - Condanna alle spese - Ricorribilità - Fondamento.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

Il decreto emesso in sede di reclamo dal tribunale, ai sensi dell'art. 2192 c.c., non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, di cui all'art. 111 Cost., con riguardo alle statuizioni che si riferiscono alla gestione del registro e, quindi, agli atti da iscrivere o da cancellare, mentre ad opposta conclusione deve pervenirsi con riguardo all'eventuale distinta decisione con la quale il giudice, pronunciando sul reclamo, condanni una parte al pagamento delle spese processuali, in quanto questa ha carattere decisorio e definitivo, risolvendo un conflitto tra le parti in ordine ad un diritto soggettivo senza che la stessa sia modificabile o revocabile neppure in un procedimento diverso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2191, Cod. Civ. art. 2192, Legge 29/12/1993 num. 580 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 2757 del 2012 Rv. 621561-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14272** *del* **28/05/2025** (Rv. **674575-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

L. *(CARBONI FRANCESCO) contro* B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SASSARI, 07/06/2019

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Ricorso proposto congiuntamente avverso la sentenza di primo grado e l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. - Trattazione separata delle censure - Necessità - Fondamento.

Il ricorso per cassazione, con il quale sono impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all'uno e quale all'altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica ai provvedimenti impugnati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12440 del 2017 Rv. 644293-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14422** *del* **29/05/2025** (Rv. **674586-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

B. *(SPAGLIARDI RICCARDO) contro* G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ASTI, 03/11/2021

162004 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Ausiliari del giudice - Compenso - Liquidazione in sentenza - Mezzo di impugnazione - Ordinario rimedio ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Fondamento.

Il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato, ancorché erroneamente pronunciato all'interno della sentenza o dell'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, anziché con separato decreto come previsto dall'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, è autonomo rispetto al provvedimento conclusivo del giudizio e pertanto soggetto al peculiare regime di impugnazione di cui all'art. 170 del d.P.R. innanzi citato, esclusa l'esperibilità dei rimedi di cui all'art. 323 c.p.c..

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Massime precedenti Vedi: N. 10487 del 2020 Rv. 657893-01, N. 11431 del 2024 Rv. 671032-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14440** *del* **29/05/2025** (Rv. **674627-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

I. *(ZANOTTO PAOLO) contro* D. *(CAROTTA MICHELE)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/04/2023

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Iscrizione ipotecaria - Richiesta di cancellazione al conservatore - Rifiuto - Reclamo alla Corte d'appello ex artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.p.c. - Decreto di rigetto - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento - Contestazione del diritto all'iscrizione ipotecaria - Differenze - Decisione - Idoneità al giudicato - Conseguenze.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

Il decreto della Corte d'appello emesso in sede di reclamo ai sensi degli artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c., riguardante il rifiuto di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria da parte del conservatore, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto provvedimento reso all'esito di un procedimento privo di natura contenziosa e insuscettibile di passare in giudicato; diversamente, qualora la parte contesti il diritto all'iscrizione ipotecaria, il relativo accertamento va compiuto in contraddittorio con chi ha eseguito la formalità, portatore di un interesse contrario, e in sede contenziosa, al fine di ottenere una pronuncia - idonea al giudicato e, quindi, ricorribile per cassazione - sull'esistenza del diritto alla cancellazione ovvero sull'inesistenza del diritto della controparte all'iscrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2888, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 113, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 6749 del 2024 Rv. 670532-01, N. 3279 del 2015 Rv. 634483-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **14488** *del* **30/05/2025** (Rv. **675488-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

C. *(BIANCULLI DOMENICO) contro* G. *(MASNADA MASSIMILIANO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 20/02/2024

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Diritto all'oblio - Bilanciamento con il diritto di cronaca - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE In genere.

In tema di diritto all'oblio, la valutazione compiuta dal giudice di merito nel bilanciamento con il diritto di cronaca è censurabile in sede di legittimità nella misura in cui tocca non l'accertamento del fatto nella sua dimensione storica, bensì la correttezza del metodo adottato e il rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che il giudice di legittimità è tenuto a verificare in relazione al diritto fondamentale alla cd. autodeterminazione informativa, inteso come controllo sull'insieme delle informazioni che definiscono l'immagine sociale dell'individuo, rispetto al quale elementi come il decorso del tempo o l'intervenuto provvedimento penale favorevole assumono rilievo centrale, concorrendo a orientare il senso e l'esito del bilanciamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 17, Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 5, Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 6, Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 10, Regolam. Comunitario 27/04/2016 num. 679 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 3952 del 2022 Rv. 664161-02, N. 17738 del 2024 Rv. 671573-01, N. 17005 del 2024 Rv. 671706-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14709** *del* **31/05/2025** (Rv. **674989-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

G. *(GIANNUBILO GUIDO) contro* S. *(MORELLI ANTONIO)*

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/06/2024

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo civile telematico - Giudizio di legittimità - Risultanze degli applicativi - Fede privilegiata - Esclusione - Limiti - Conseguenze - Produzione dei documenti unitamente al ricorso originario - Dimostrazione a cura del ricorrente - Certificazione della Cancelleria - Necessità.

In tema di processo civile telematico, nel giudizio di revocazione di una decisione di legittimità, in difetto di espressa disposizione normativa, non può essere attribuita fede privilegiata alle risultanze degli applicativi attualmente in dotazione all'ufficio, ove esse non siano state certificate dalla cancelleria ad impulso di chi ne abbia interesse, cosicché il ricorrente è tenuto a provare, tramite apposita certificazione di cancelleria, che i documenti rilevanti erano stati ritualmente prodotti col ricorso originario e risultavano nella disponibilità della Corte al momento della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater

Massime precedenti Vedi: N. 12971 del 2024 Rv. 671148-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14707** *del* **31/05/2025** (Rv. **674988-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

S. *(MAGRI' ROBERTO CRISTOFARO) contro* P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 11/09/2023

100010 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITA' Tariffa integrata ambientale (cd. TIA 2) - Intimazione di pagamento - Prestazione patrimoniale concernente diritto indisponibile - Conseguenze - Sentenza del giudice di pace - Pronuncia secondo diritto - Necessità - Appellabilità.

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI In genere.

L'intimazione di pagamento della tariffa integrata ambientale (cd. TIA 2), disciplinata ex art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), concerne una prestazione patrimoniale imposta e riguarda, pertanto, un diritto indisponibile, cosicché la sentenza del giudice di pace che decide su di essa deve intendersi pronunciata secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia ed è appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile, ratione temporis, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 114, Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5782 del 2025 Rv. 674065-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14668** *del* **31/05/2025** (Rv. **674982-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

D. *(CASAFINA RICCARDO) contro* A. *(MUSTO LUISA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/06/2022

100209 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003391/2023 66717501

Massime precedenti Conformi: N. 3391 del 2023 Rv. 667175-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14709** *del* **31/05/2025** (Rv. **674989-04**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

G. *(GIANNUBILO GUIDO) contro* S. *(MORELLI ANTONIO)*

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/06/2024

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Formulazione della proposta - Atto dovuto - Esclusione - Valutazione discrezionale - Mancato esercizio - Errore revocatorio - Esclusione.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento per la decisione accelerata del giudizio di legittimità ex art. 380-bis c.p.c., anche in presenza dei presupposti ivi previsti, la formulazione della proposta definitoria non è atto dovuto, ma è lasciata alla valutazione discrezionale della Corte e il mancato esercizio di tale facoltà non integra un errore percettivo rilevante ai fini della revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **14684** *del* **31/05/2025** (Rv. **675624-01**)

Presidente: **LUCIA ESPOSITO.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.**

C. *(GAUDIO VINCENZO) contro* I.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BARI, 13/12/2021

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Procedimento ex art. 445 bis c.p.c. - Difetto dei presupposti - Ordinanza di inammissibilità - Ricorso ex art. 111 Cost. - Proponibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al secondo comma del menzionato art. 445-bis, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Fattispecie relativa a ricorso proposto ex art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento, a seguito di revoca della prestazione, dichiarato inammissibile per la mancanza di preventiva nuova domanda amministrativa).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 CORTE COST., Legge 24/04/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8932 del 2015 Rv. 635347-01

Massime precedenti Vedi: N. 10753 del 2022 Rv. 664423-01, N. 16685 del 2018 Rv. 649246-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14709** *del* **31/05/2025** (Rv. **674989-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

G. *(GIANNUBILO GUIDO) contro* S. *(MORELLI ANTONIO)*

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/06/2024

100276 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE Improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito della copia notificata del provvedimento impugnato - Ricorso per revocazione - Onere del ricorrente ex art. 366, n. 4) e n. 6), c.p.c. - Contenuto.

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.

In tema di revocazione avverso la decisione della Corte di cassazione che abbia dichiarato l'improcedibilità del ricorso originario per mancato deposito della copia notificata del provvedimento impugnato (completa, cioè, del provvedimento munito dei suoi dati identificativi e della relata di notifica), il ricorrente è tenuto a precisare ex art. 366, n. 4) e n. 6), c.p.c., di aver fornito, nel ricorso originario, puntuale indicazione circa la collocazione dei documenti rilevanti all'interno del fascicolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14002 del 2017 Rv. 644473-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14709** *del* **31/05/2025** (Rv. **674989-03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

G. *(GIANNUBILO GUIDO) contro* S. *(MORELLI ANTONIO)*

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/06/2024

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al provvedimento impugnato - Errore revocatorio ex artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c. - Esclusione.

Non integra errore revocatorio, ai fini degli artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c., la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato o l'inesatta osservanza di altri obblighi a carico del Collegio decidente, ancorché ricavati in via ermeneutica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 137 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 9786 del 2023 Rv. 667725-01

---

15. COSA GIUDICATA

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **9148** *del* **07/04/2025** (Rv. **674493-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *Relatore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Parz. Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(PAGLIARULO RICCARDO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 25/02/2016

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 - Sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non

avere commesso il fatto - Efficacia di giudicato nel processo tributario - Rilevanza dei motivi dell'assoluzione (art. 530, comma 1 o comma 2, c.p.p.) - Sussistenza - Ragioni.

L'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione nel solo caso in cui quest'ultima contenga un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione ad esso dell'imputato, ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., dal momento che, in tale ipotesi, essa restituisce un risultato probatorio negativo - in quanto mancante, insufficiente o contraddittorio - in ordine agli elementi strutturali del reato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. del 2000 num. 74 art. 21 bis PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 1 com. 1 lett. M, Decreto Legisl. 14/11/2024 num. 175 art. 119, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1144 del 2025 Rv. 673691-01, N. 17708 del 2023 Rv. 668544-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9082** *del* **07/04/2025** (Rv. **674266-01**)

Presidente: **FALABELLA MASSIMO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.**

P. *(ASTONE FRANCESCO) contro* E. *(D'ANGELO ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/04/2021

089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Giudicato penale di condanna - "Reato di danno" - Effetti sul giudizio civile - Danno-conseguenza - Accertamento ulteriore - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Il giudicato penale di condanna, formatosi su una fattispecie di "reato di danno" in cui il danno-evento coincide con il danno-conseguenza, si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno che, pertanto, non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, affermando che il giudicato penale di condanna per il reato previsto dall'art. 224, comma 2 l.fall. si estende non solo alla violazione dei doveri contestata all'amministratore, ossia la distribuzione di utili fittizi, ma anche all'accertamento che tale condotta ha determinato il dissesto della società o, comunque, il suo aggravamento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 224 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8477 del 2020 Rv. 657804-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4549 del 2010 Rv. 611796-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **9727** *del* **14/04/2025** (Rv. **674710-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(BRANCATO GIANFRANCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/03/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile - Contenuto e limiti - Fattispecie.

089028 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE In genere.

In tema di recupero di spese di giustizia penali, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile avverso la cartella di pagamento è ammissibile qualora - senza mettere in discussione l'estensione, i caratteri e la portata della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, pronunziata dal giudice penale - il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base di tale decisione, come liquidato dagli organi competenti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dall'interessato per essere stato posto a suo carico un decimo delle spese relative a un procedimento penale e non solo quelle relative al reato a lui ascritto, senza considerare che la sua posizione processuale era del tutto secondaria rispetto a quella degli altri coimputati a cui si riferivano la quasi totalità delle intercettazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 bis, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter

Massime precedenti Conformi: N. 31774 del 2023 Rv. 669475-01 Rv. 669475-01

Massime precedenti Vedi: N. 560 del 2025 Rv. 673504-03, N. 14082 del 2023 Rv. 667834-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **10829** *del* **24/04/2025** (Rv. **674617-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**

L. *(FIORILLO ERNESTO) contro* F. *(TABACCO LUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 03/01/2022

062001 COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE Formazione del giudicato - Sentenza contenente due statuizioni - Di cessazione della materia del contendere e di accertamento - Conseguenze - Fattispecie.

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE In genere.

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE In genere.

In tema di formazione del giudicato, se una sentenza contiene due statuizioni, una di cessazione della materia del contendere (nella specie, in relazione alla domanda di esecuzione dell'obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 c.c.) e l'altra contenente un accertamento (nella specie, di responsabilità del promissario acquirente che non aveva dato esecuzione al preliminare, ai fini della soccombenza virtuale), detta seconda statuizione va impugnata onde evitare che la decisione diventi definitiva, a differenza della prima che è inidonea al giudicato, salvo quanto alla statuizione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 5641 del 2015 Rv. 634954-01, N. 36572 del 2022 Rv. 666258-01, N. 4167 del 2020 Rv. 657307-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11138** *del* **28/04/2025** (Rv. **674658-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

S. *(PAOLETTI GINEVRA) contro* C. *(BRUGNANO ALBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 19/10/2022

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Formazione del giudicato interno - Conseguenze - Fattispecie.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

Il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio anche in appello (così come in sede di rinvio), fermo restando il limite del giudicato interno, sicché, qualora sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di ravvisare l'avvenuta eventuale formazione del giudicato interno sulle questioni concernenti l'esistenza dell'illecito commesso dall'ente locale e l'entità delle relative conseguenze dannose, in relazione alla compromissione delle capacità edificatorie del terreno di proprietà degli originari attori, atteso che tali questioni erano state costantemente devolute, dapprima al giudice d'appello, e poi al giudice di legittimità, e quindi al giudice del rinvio, mediante le impugnazioni proposte dalle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 27258 del 2024 Rv. 672543-01

Massime precedenti Vedi: N. 19218 del 2018 Rv. 649740-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **11356** *del* **30/04/2025** (Rv. **674678-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* H. *(DE' CAPITANI DI VIMERCATE PAOLO GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 13/02/2017

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Deduzione dei costi da attività delittuosa ex art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993 - Automatica rilevanza nel giudizio tributario delle pronunce penali - Esclusione - Equiparazione tra le pronunce ex art. 425 c.p.p. ed ex art. 531 c.p.p. - Esclusione - Conseguenze.

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE In genere.

In tema di divieto di deduzione fiscale di costi derivanti da attività delittuosa di cui all'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il giudice conserva un potere di autonoma valutazione dei fatti sulla base delle regole proprie del procedimento tributario, non potendo, tuttavia, procedersi all'equiparazione, a tali fini, tra la sentenza di estinzione ex art. 425 c.p.p. (che non sottende alcun esame di fondatezza dell'accusa) e quella di cui all'art. 531 c.p.p. (la quale implica, invece, il preventivo vaglio circa la presenza degli elementi posti a fondamento dell'azione penale), di modo che, in questo

secondo caso, resta appannaggio del giudice tributario la verifica dei presupposti per il disconoscimento dei costi da reato.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531

Massime precedenti Vedi: N. 1144 del 2025 Rv. 673691-01, N. 33830 del 2024 Rv. 673186-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11887** *del* **06/05/2025** (Rv. **674694-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

A. *(TUNDO ANTONIO) contro* D. *(MARCHETTI GIULIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/12/2022

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Limiti oggettivi e soggettivi - Individuazione - Fattispecie.

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO In genere.

L'individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva accolto l'eccezione di giudicato, in quanto non vi era identità tra le domande di garanzia proposte nei giudizi conclusi con le sentenze richiamate dalle parti e la domanda di garanzia formulata nella fattispecie in esame, essendo diverse le parti della domanda principale risarcitoria e, dunque, diversi il petitum e la causa petendi della domanda accessoria, con cui era stato azionato, in forza di una clausola on claims made basis, il diritto di manleva dell'ente ospedaliero verso la compagnia assicuratrice).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932, Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Vedi: N. 32545 del 2024 Rv. 673070-01, N. 29437 del 2024 Rv. 672578-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **11943** *del* **07/05/2025** (Rv. **675541-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

G. *(DORSI DANIELE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/02/2024

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Giudicato - Interpretazione - Criteri - Esame del dispositivo e della motivazione - Necessità - Fattispecie.

L'interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva illegittimamente integrato ab extra, con conseguente rideterminazione in peius della carriera della ricorrente, la sentenza passata in giudicato con cui, tanto nella motivazione quanto nel

dispositivo, era stato univocamente riconosciuto il diritto della docente al computo integrale del servizio prestato ai fini dell'anzianità di servizio e della retribuzione, senza alcun abbattimento e senza escludere l'applicazione della regola dell'equivalenza prevista dell'art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 489

Massime precedenti Vedi: N. 31149 del 2019 Rv. 655985-01, N. 21165 del 2019 Rv. 654996-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **13169** *del* **18/05/2025** (Rv. **674764-01**)

Presidente: **VINCENTI ENZO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

H. *(MORGANTI DAVID) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/11/2022

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato esterno - Rilevanza entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione - Sussistenza - Identità di petitum e causa petendi - Necessità - Fattispecie.

Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva escluso la sussistenza del giudicato esterno in ordine all'estinzione delle obbligazioni di una compagnia assicuratrice per intervenuto esaurimento del massimale aggregato, accertata in altro giudizio tra le medesime parti e in relazione al medesimo periodo di vigenza del contratto, ma avente diverso petitum e diversa causa petendi, in quanto relativa ad altro sinistro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 211 del 2024 Rv. 670130-01, N. 5138 del 2019 Rv. 652760-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13916 del 2006 Rv. 589696-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **13237** *del* **19/05/2025** (Rv. **675567-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.**

F. *(FERRARI MORANDI ESTER) contro* I. *(GIANNICO GIUSEPPINA)*

Rigetta, TRIBUNALE TIVOLI, 23/12/2021

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Assegno ordinario di invalidità - Diversità delle conclusioni dei CTU nominati in giudizi distinti - Violazione del giudicato - Esclusione - Ragioni.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la diversità delle conclusioni rassegnate dal CTU nel giudizio per la mancata conferma dell'assegno ordinario di invalidità, rispetto a quelle del CTU nominato in altro procedimento che aveva dato luogo al riconoscimento di tale assegno, non consente di ravvisare alcuna violazione di giudicato se prospettata in relazione a stati patologici la cui valutazione è ex se variabile nel tempo, e per i quali può dunque escludersi la sovrapponibilità del quadro clinico accertato dai due consulenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30828 del 2024 Rv. 672953-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13662** *del* **21/05/2025** (Rv. **674891-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**

M. *(BIGARI MARCO) contro* S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/03/2024

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Deduzione di violazione del giudicato - Contenuto del ricorso - Osservanza del principio di autosufficienza - Necessità.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

Il ricorso per cassazione, con il quale si deduce la violazione dell'art. 2909 c.c., deve contenere, a pena di inammissibilità, per il principio dell'autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., la specifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi: N. 15737 del 2017 Rv. 644674-01, N. 1041 del 2025 Rv. 673537-01, N. 17310 del 2020 Rv. 658895-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5633 del 2022 Rv. 664034-02

---

16. ESECUZIONE FORZATA

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **8885** *del* **03/04/2025** (Rv. **674485-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

F. *(FRENGUELLI SIMONA) contro* F. *(PULSONI FABIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/03/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione nei confronti del terzo debitore ex art. 8, comma 3, l. n. 898 del 1970 (ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c.) - Opposizione ex art. 615 c.p.c. del terzo - Litisconsorzio necessario del coniuge obbligato - Configurabilità - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. volta a contestare l'an o il quantum del diritto di agire in executivis del coniuge creditore che ha promosso l'esecuzione nei confronti del terzo debitore ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. n. 898 del 1970, ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c., sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge obbligato, interessato a partecipare ad un giudizio che è teso ad accertare l'esatta consistenza del suo obbligo e la cui decisione, avente attitudine al giudicato, incide sulla sua liberazione nei confronti del procedente e/o sul suo diritto di credito verso il terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 437 bis, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29629 del 2024 Rv. 673529-01, N. 13533 del 2021 Rv. 661412-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **8888** *del* **03/04/2025** (Rv. **674486-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

C. *(AUGUSTO VINCENZO) contro* P. *(MICCOLIS GIUSEPPE)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BARI, 29/03/2023

079052 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - IN GENERE Domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. - Ambito di applicazione - Ipotesi diverse da quelle espressamente previste - Esclusione - Conseguenze.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione forzata, la domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. può essere proposta in particolari e ben delimitati casi e soltanto dal creditore intervenuto sine titulo (nell'ipotesi di disconoscimento del credito da parte del debitore e nella pendenza del giudizio intrapreso per ottenere il titolo esecutivo), sicché è inammissibile l'istanza di accantonare somme proposta in relazione a qualunque altra pretesa che terzi estranei al processo esecutivo possano vantare verso il debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 510

Massime precedenti Vedi: N. 15996 del 2022 Rv. 664899-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9063** *del* **06/04/2025** (Rv. **674608-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

C. *(SALVAGO RITA) contro* S. *(DI BENEDETTO MAURIZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/04/2023

079143 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Fatto sopravvenuto impediente - Nozione - Condotta ostativa della parte del giudizio in cui si è formato il titolo giudiziale - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

Nell'esecuzione forzata di obblighi di fare, il "fatto sopravvenuto impediente", che comporta l'ineseguibilità del titolo esecutivo, non è integrato né dalla condotta ostativa o renitente di colui che è stato parte del giudizio in cui si è formato il titolo giudiziale e che avrebbe dovuto sottoporre al in quel giudizio eventuali ostacoli alla realizzazione, né dalla condotta ostativa o renitente di soggetti sottoposti a poteri di direzione dell'esecutato o, comunque, all'obbligo di conformarsi alle indicazioni di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, secondo cui l'obbligo di realizzare le opere necessarie per eliminare la fuoriuscita di liquami, contenuto nel titolo esecutivo giudiziale emesso nei confronti di un Comune, non poteva essere eluso dall'ente pubblico obbligato, adducendo l'affidamento del servizio idrico integrato a terzi concessionari e il rifiuto di questi ultimi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **9727** *del* **14/04/2025** (Rv. **674710-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(BRANCATO GIANFRANCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/03/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile - Contenuto e limiti - Fattispecie.

089028 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE In genere.

In tema di recupero di spese di giustizia penali, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice civile avverso la cartella di pagamento è ammissibile qualora - senza mettere in discussione l'estensione, i caratteri e la portata della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, pronunziata dal giudice penale - il debitore contesti la concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base di tale decisione, come liquidato dagli organi competenti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dall'interessato per essere stato posto a suo carico un decimo delle spese relative a un procedimento penale e non solo quelle relative al reato a lui ascritto, senza considerare che la sua posizione processuale era del tutto secondaria rispetto a quella degli altri coimputati a cui si riferivano la quasi totalità delle intercettazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 bis, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter

Massime precedenti Conformi: N. 31774 del 2023 Rv. 669475-01 Rv. 669475-01

Massime precedenti Vedi: N. 560 del 2025 Rv. 673504-03, N. 14082 del 2023 Rv. 667834-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **10933** *del* **25/04/2025** (Rv. **674681-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

B. *(ALONGI ANTONIETTA) contro* S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AGRIGENTO, 09/07/2019

079179 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IPOTECA Immobile ipotecato - Acquisizione al patrimonio del Comune ex art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente) - Espropriazione forzata - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze per l'aggiudicatario - Presupposti.

183087 URBANISTICA - VIGILANZA E SANZIONI - SINDACO - ACQUISIZIONE GRATUITA (CONFISCA AMMINISTRATIVA) In genere.

A seguito dell'espropriazione forzata di immobile ipotecato che sia stato acquisito al patrimonio disponibile del Comune ex art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente) - da condursi nelle forme di cui agli artt. 602 ss. c.p.c. - l'aggiudicatario, qualora ricorrano le condizioni per la sanatoria ex art. 13 della l. n. 47 del 1985, ratione temporis vigente (ovvero per il condono ex art. 40, comma 6, della l. n. 47 del 1985 o ex art. 39 della l. n. 724 del 1994 o, ancora, ex art. 32 del d. l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003), è tenuto

a presentare domanda di concessione in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente), mentre, ove tali condizioni non ricorrano - e fermo restando che il carattere abusivo e non sanabile dell'immobile deve risultare dall'avviso di vendita -, riceverà il bene con l'obbligazione propter rem di provvedere alla relativa demolizione, con tutte le conseguenze che ne derivano in caso di inottemperanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 2808, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 com. 6 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 4640 del 2009 Rv. 607035-01 Rv. 607036-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25021 del 2019 Rv. 655501-05

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11376** *del* **30/04/2025** (Rv. **674591-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

H. *(MORSOLETTO PAOLO) contro* S. *(IOELE MANUELA)*

Rigetta, TRIBUNALE VICENZA, 15/11/2022

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Vendita senza incanto - Termine per il versamento del saldo prezzo - Caratteristiche - Decorrenza - Conoscenza della dichiarazione di aggiudicazione - Aggiudicazione provvisoria - Configurabilità - Esclusione.

079225 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI In genere.

In tema di vendita senza incanto nell'espropriazione immobiliare, il termine per versare il saldo del prezzo è perentorio, non è né prorogabile, né soggetto a sospensione nel periodo feriale, e decorre dalla data in cui l'aggiudicatario acquisisce conoscenza della dichiarazione di aggiudicazione in suo favore (nella specie, all'atto dell'esperimento di vendita, svolto con modalità non telematiche dal professionista delegato ed in presenza degli offerenti), non essendo configurabile un'aggiudicazione "provvisoria, sino al decreto di trasferimento", dato che non è ammessa l'offerta in aumento di un quinto ex art. 584 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 572, Cod. Proc. Civ. art. 573, Cod. Proc. Civ. art. 574, Cod. Proc. Civ. art. 587

Massime precedenti Vedi: N. 18421 del 2022 Rv. 665021-01, N. 14542 del 2022 Rv. 664820-01, N. 32136 del 2019 Rv. 656506-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11328** *del* **30/04/2025** (Rv. **674619-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .**

T. *(STANISCIA NICOLA) contro* C. *(PROIETTI LIVIO)*

Rigetta, TRIBUNALE TIVOLI, 16/11/2022

079011 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI Udienza indicata nell'atto di pignoramento ricadente nel periodo di sospensione delle attività giudiziarie ex d.l. n. 18 del 2020 - Anticipazione dell'udienza - Mancata comunicazione - Ordinanza di assegnazione del credito resa in udienza - Opposizione ex art. 617 c.p.c. del debitore - Termine - Decorrenza - Riferimento alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento - Esclusione - Conoscenza del provvedimento.

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione presso terzi, qualora l'udienza ex art. 548 c.p.c. indicata nell'atto di pignoramento ricada nel periodo di sospensione delle attività giudiziarie ai sensi del d.l. n. 18 del 2020, il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione da parte del debitore avverso l'ordinanza di assegnazione del credito, resa durante un'udienza anticipata senza preventiva comunicazione all'esecutato, non decorre dalla data dell'udienza individuata nell'atto, bensì dalla conoscenza dell'emissione del provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15193 del 2018 Rv. 649055-01, N. 28926 del 2023 Rv. 669022-01, N. 27424 del 2023 Rv. 669114-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11376** *del* **30/04/2025** (Rv. **674591-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

H. *(MORSOLETTO PAOLO) contro* S. *(IOELE MANUELA)*

Rigetta, TRIBUNALE VICENZA, 15/11/2022

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Prassi giudiziaria "contra legem" - Legittimo affidamento - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

Una prassi contraria alla legge o che implica la disapplicazione di norme primarie è inidonea, a prescindere dal suo livello di radicamento, a determinare un legittimo affidamento negli utenti del servizio giustizia. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di un legittimo affidamento dell'aggiudicatario, dichiarato decaduto per tardivo versamento del saldo prezzo, sulla prassi locale, secondo cui la pronuncia dell'aggiudicazione da parte del professionista delegato - dies a quo del termine per il predetto versamento - era soggetta a "convalida" del giudice dell'esecuzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 587

Massime precedenti Vedi: N. 15985 del 2024 Rv. 671138-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **11481** *del* **01/05/2025** (Rv. **674700-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

L. *(ALIPERTI VINCENZO FIORAVANTE) contro* I.

Rigetta, TRIBUNALE NOLA, 05/10/2022

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI Espropriazione forzata di un bene in comunione legale - Notifica dell'atto di pignoramento al coniuge non debitore - Natura - Atto strutturato come un pignoramento - Conseguenze.

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione forzata di un bene in comunione legale promossa dal creditore particolare di uno dei coniugi, la notifica dell'atto di pignoramento al coniuge non debitore ha natura di mera denuntiatio (equiparabile, quanto agli effetti, all'avviso ex art. 599 c.p.c.) dell'avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in contitolarità; qualora, tuttavia, detto atto sia in concreto strutturato come un pignoramento (rechi cioè l'ingiunzione ad astenersi, gli avvisi e gli avvertimenti previsti dall'art. 492 c.p.c.), il coniuge non debitore assume le vesti di esecutato, sicché è legittimo l'intervento nella procedura di suoi creditori personali e il concorso di questi nella distribuzione della quota del ricavato di spettanza di tale coniuge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 498, Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 189, Cod. Civ. art. 186

Massime precedenti Vedi: N. 150 del 2023 Rv. 666945-01, N. 6575 del 2013 Rv. 625462-01, N. 9536 del 2023 Rv. 667254-01, N. 1647 del 2023 Rv. 666729-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11613** *del* **03/05/2025** (Rv. **674851-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

G. *(LAI MICHELE) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/05/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Assegnazione del bene pignorato al creditore con funzione satisfattiva - Rimedi cognitivi endoesecutivi - Necessità - Ripetizione d'indebito - Esclusione - Mancata opposizione - Ragioni - Irrilevanza.

113178 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE In genere.

In tema di esecuzione forzata, nel caso in cui l'assegnazione del bene staggito sia divenuta definitiva per mancato esperimento dei rimedi endoesecutivi, il debitore espropriato non può più contestare, con l'azione di ripetizione dell'indebito, l'esistenza o l'entità del diritto del creditore procedente in tal guisa soddisfatto, essendo irrilevante che la mancata proposizione dell'opposizione sia dipesa da negligente o infedele patrocinio del difensore dell'esecutato, ciò potendo fondare unicamente un'azione di responsabilità professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23283 del 2024 Rv. 672062-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11800** *del* **05/05/2025** (Rv. **674843-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

G. *(COLOMBINI DAVID) contro* J. *(MANZATO PAOLO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/05/2022

079175 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE Spese "per gli atti necessari al processo" ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Nozione - Spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato - Inclusione - Spese di manutenzione ordinaria o straordinaria - Esclusione - Conseguenze.

Nelle spese per gli atti necessari al processo ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 rientrano, in quanto strumentali all'espropriazione forzata, le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato, ossia quelle indissolubilmente finalizzate a mantenerlo in fisica e giuridica esistenza, mentre ne sono escluse quelle che non hanno un'immediata funzione conservativa della sua integrità, come le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria, sicché il creditore procedente e il custode non sono passivamente legittimati rispetto a domande di rimborso per spese manutentive o riparative effettuate dal conduttore, ma asseritamente gravanti sul locatore, o rispetto a domande di riduzione del corrispettivo per vizi della cosa locata, poiché tale legittimazione spetta al locatore esecutato, il quale, ai sensi dell'art. 1577 c.c., è tenuto a rimborsare il conduttore dei costi delle riparazioni che non sono a suo carico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 95 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Proc. Civ. art. 560, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2770 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12877 del 2016 Rv. 640292-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13131** *del* **17/05/2025** (Rv. **674605-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

V. *(BORNEY GIOVANNI) contro* A. *(RIGHETTI ELENA)*

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE BIELLA, 19/04/2023

079111 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - RIVENDITA Subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo - Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015 - Funzione.

Il subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, diversamente da quanto affermato rispetto al giudizio regolato dal previgente art. 548 c.p.c., non ha la funzione di ricostruire le vicende tra debitore e "debitor debitoris", bensì di stabilire, al solo fine della definizione della procedura espropriativa, se il terzo debitore, in esito all'eventuale ordinanza di assegnazione del credito, possa legittimamente liberarsi pagando al creditore procedente anziché al debitore e, quindi, se e nella misura in cui avrebbe potuto farlo pagando a quest'ultimo. (Principio affermato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 20 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 19 com. 1, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363

Massime precedenti Vedi: N. 23123 del 2022 Rv. 665425-01, N. 16266 del 2018 Rv. 649508-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13611** *del* **21/05/2025** (Rv. **674789-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

F. *(PALLOTTA LEONARDO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/10/2021

079115 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA Pignoramento di somme di danaro dovute da un terzo al debitore - Obbligo del terzo di rendere la dichiarazione - Insussistenza - Conseguenza - Mancata dichiarazione - Comportamento antigiuridico produttivo dell'obbligo di risarcimento del danno - Esclusione - Fattispecie.

Nell'espropriazione forzata di crediti presso terzi, il terzo, chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., non diviene parte del giudizio, né assume un dovere, giuridicamente sanzionato, di rendere la menzionata dichiarazione, poiché, nel regime normativo anteriore alla l. n. 228 del 2012, l'unica conseguenza derivante dalla mancata comparizione o dal rifiuto della dichiarazione o dalle contestazioni insorte su quest'ultima è costituita dall'assoggettamento al successivo ed eventuale giudizio di accertamento del suo obbligo; ne consegue che la mancata presentazione del terzo all'udienza per rendere la dichiarazione oppure la sua omessa costituzione nel giudizio di accertamento non costituiscono - diversamente dal caso in cui sia resa una dichiarazione manifestamente reticente od elusiva, che allontani nel tempo la realizzazione del credito - comportamenti antigiuridici produttivi dell'obbligo di risarcire eventuali danni in favore del creditore pignorante, il quale, fino all'assegnazione, può tutelarsi facendo valere la responsabilità contrattuale del proprio debitore in mora, dal quale può pretendere gli interessi e l'eventuale maggior danno, a norma dell'art. 1224 c.c. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso che la condotta del terzo - il Ministero delle Infrastrutture - integrasse gli estremi dell'illecito civile, atteso che questo, nel momento in cui aveva reso la dichiarazione, effettivamente non aveva posizioni debitorie nei confronti del debitore esecutato, non rilevando le vicende successive del credito pignorato in ragione del ritardo nell'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, imputabile a scelte processuali dello stesso creditore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9888 del 1995 Rv. 494076-01

Massime precedenti Vedi: N. 5037 del 2017 Rv. 643141-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **13752** *del* **22/05/2025** (Rv. **674623-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

G. *(STARVAGGI PAOLO) contro* A.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE PATTI, 26/01/2023

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Atti compiuti da ausiliari del giudice - Ufficiale giudiziario - Proponibilità immediata dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. - Esclusione - Necessità della preventiva istanza al giudice da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 60 c.p.c. - Sussistenza - Fattispecie.

L'opposizione agli atti esecutivi è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, che è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo,

sicché, ove l'atto che si assume contrario a diritto sia riferibile solo ad un ausiliario del giudice, ivi compreso l'ufficiale giudiziario, esso è sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, e solamente dopo che questi si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'improponibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento dell'ufficiale giudiziario di nomina di un ausiliario, geometra, in asserito conflitto di interessi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 60, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5175 del 2018 Rv. 648289-01

Massime precedenti Vedi: N. 10898 del 2023 Rv. 667592-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14158** *del* **27/05/2025** (Rv. **674625-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

A. *(VACCARELLA ROMANO) contro* C. *(BRATTELLI VITTORIO)*

Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 19/04/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione per consegna o rilascio - Verbale di immissione in possesso ex art. 608 c.p.c. - Opposizione al giudice della cognizione - Possibilità di sanatoria - Esclusione - Ragioni.

In tema di esecuzione per consegna o rilascio, qualora il soggetto passivo dell'esecuzione avanzi opposizione al verbale di immissione in possesso ex art. 608 c.p.c. con ricorso presentato direttamente al giudice della cognizione, si configura una nullità insuscettibile di sanatoria, poiché la violazione della necessaria bifasicità delle opposizioni esecutive consente la trasmissione dell'atto introduttivo al giudice dell'esecuzione soltanto se quest'ultimo è posto in condizione di esaminarlo tempestivamente, in relazione alla natura e ai motivi dell'opposizione, non già se questa risulta tardiva perché proposta successivamente all'immissione dell'istante nel possesso del bene oggetto di esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25170 del 2018 Rv. 651161-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **14253** *del* **28/05/2025** (Rv. **674626-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(CONTI CINZIA) contro* S. *(GUILIZZONI MARCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/03/2023

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Conto corrente di uno Stato estero - Impignorabilità - Regime anteriore alla l. n. 212 del 2014 - Mera intestazione dei conti - Esclusione - Prova della concreta destinazione delle somme all'esercizio delle funzioni sovrane - Necessità.

In tema di esecuzione forzata, per configurare l'impignorabilità del conto corrente di uno Stato estero (nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 19-bis del d. l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del 2014) non è sufficiente la sola intestazione del rapporto bancario, ma è invece necessario che, con atto anteriore alla notifica del pignoramento, risulti espressamente effettuata la destinazione degli importi all'esercizio delle finalità pubbliche istituzionali dello Stato e che le movimentazioni del conto siano state coerenti con tale destinazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 19 bis, Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2041 del 2010 Rv. 611265-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16136 del 2024 Rv. 671735-01, N. 27044 del 2008 Rv. 605246-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14463** *del* **30/05/2025** (Rv. **674746-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

P. *(GORI FRANCESCO) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/04/2024

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 031575/2023 66947202

Massime precedenti Conformi: N. 31575 del 2023 Rv. 669472-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **14682** *del* **31/05/2025** (Rv. **674986-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

I. *(STRATICO' PASQUALE) contro* D.

Rigetta, TRIBUNALE PAOLA, 19/05/2023

079168 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ALIENAZIONI: INEFFICACIA; CESSIONI E LIBERAZIONE PIGIONI E FITTI - IN GENERE Art. 2914 c.c. - Cessione di contratto di durata a prestazioni corrispettive parzialmente eseguite - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Limiti.

L'art. 2914 c.c. non è applicabile alla cessione del contratto di durata a prestazioni corrispettive parzialmente eseguite (cioè della mera posizione contrattuale che, di per sé, non è un bene pignorabile), in quanto tale disposizione riguarda la cessione dei crediti, anche futuri, oggetto di pignoramento, salva l'ipotesi in cui la cessione del contratto implichi anche quella di determinati crediti, già sorti o anche futuri ed eventuali, purché derivanti dalle attività di adempimento del contratto riconducibili alla sola parte cedente e realizzate prima della cessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2914, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1406

Massime precedenti Vedi: N. 8579 del 2024 Rv. 670660-01

17. PROCEDIMENTI SOMMARI E SPECIALI

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **8839** *del* **03/04/2025** (Rv. **674301-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

M. *(IANNARELLI MASSIMO) contro* R. *(MESSORE SERGIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/07/2022

130022 PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE Sub procedimento cautelare - Liquidazione delle spese - Valutazione complessiva dell'esito della controversia - Necessità.

La liquidazione delle spese relative al sub procedimento cautelare deve essere operata nell'ambito di una valutazione complessiva dell'esito della controversia, attraverso una riconsiderazione delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9785 del 2022 Rv. 664323-02, N. 12898 del 2021 Rv. 661381-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10151** *del* **17/04/2025** (Rv. **674283-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

T. *(GENOVESE STEFANO) contro* C. *(DEBIASI MASSIMILIANO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO, 26/07/2024

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Procedimento cautelare - Provvedimento d'incompetenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, in applicazione del foro del consumatore, aveva rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, promosso da un architetto per accertare difformità e problematiche riscontrate nell'esecuzione di lavori commissionati per trasformare un furgone in camper).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Massime precedenti Conformi: N. 1613 del 2017 Rv. 642735-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Rassegna tematica in tema di protezione internazionale

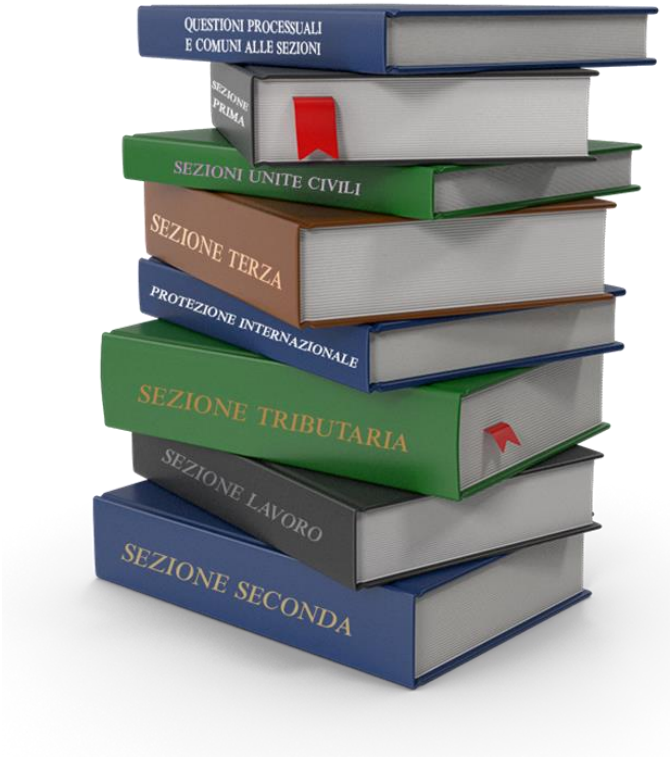

APRILE/MAGGIO 2025

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9072** *del* **06/04/2025** (Rv. **674455-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

B. *(VEGLIO MAURIZIO) contro* P.

Rigetta, GIUDICE DI PACE VICENZA, 29/06/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Immigrazione - Decreto prefettizio di espulsione - Rispondenza dell'atto alle fattispecie normative espulsive - Verifica del giudice di pace - Necessità.

In tema di immigrazione, il giudice di pace, investito dell'impugnazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto, non incorre in un'illegittima integrazione del provvedimento amministrativo a carattere vincolato ove, nel vagliare la contestazione, dia conto della descrizione dei fatti presenti nell'atto, essendo suo compito verificare, in sede di convalida, la corretta rispondenza dello stesso alle fattispecie normative espulsive, senza basarsi sul mero richiamo delle norme, operato dal provvedimento espulsivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26173 del 2023 Rv. 668934-01, N. 17408 del 2015 Rv. 636696-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **9196** *del* **08/04/2025** (Rv. **674456-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE BARI, 14/12/2023

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Immigrazione - Decreto di trattenimento dello straniero espulso - Sindacato del giudice di pace - Novellato art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008 - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, il provvedimento che dispone l'obbligo di rimpatrio e il divieto di reingresso in Italia, previsto dal novellato art. 32, comma 4, del d.lgs. 25 del 2008, in ossequio al principio di economia degli atti giuridici e per espressa previsione normativa, tiene luogo e produce gli stessi effetti del decreto di espulsione emesso dalla Commissione territoriale, la cui esecuzione è affidata al Questore, e, pertanto, non è necessario un ulteriore provvedimento sottoposto a un diverso rimedio giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, in sede di convalida del trattenimento, aveva ritenuto illegittimo il provvedimento di espulsione, per la mancanza di un espresso conferimento alla Commissione territoriale di poteri espulsivi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 4, Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7 ter, Decreto Legge 05/05/2023 num. 50, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12609 del 2014 Rv. 631511-01, N. 7841 del 2019 Rv. 653116-02, N. 18404 del 2023 Rv. 668301-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9755** *del* **14/04/2025** (Rv. **674496-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

U. *(VIGLIOTTI DANIELA) contro* M.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE VARESE, 21/02/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione - Art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata - Necessità - Distinzione tra vita privata e familiare - Esclusione - Fondamento.

In tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115

Massime precedenti Conformi: N. 23957 del 2018 Rv. 650406-01

Massime precedenti Vedi: N. 20075 del 2024 Rv. 672082-01, N. 19815 del 2022 Rv. 665219-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11392** *del* **30/04/2025** (Rv. **674497-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

T. *(VIGLIOTTI DANIELA) contro* M.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE VARESE, 19/12/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Straniero richiedente protezione internazionale ex art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 142 del 2015 - Condizioni - Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno - Applicabilità - Fattispecie.

Il principio in forza del quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 142 del 2015, è richiedente protezione internazionale non solo il cittadino straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale, ma anche colui che ha solo manifestato la volontà di chiedere tale protezione, si applica anche nel caso in cui la domanda di protezione si sostanzia in una richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Giudice di pace che, decidendo sull'impugnazione di un decreto di espulsione, aveva rigettato il ricorso proposto dal cittadino straniero, omettendo di considerare che il ricorrente già in precedenza aveva manifestato la volontà di presentare domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 2 com. 1 lett. A, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 9597 del 2024 Rv. 670879-01, N. 20930 del 2022 Rv. 665230-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11395** *del* **30/04/2025** (Rv. **674498-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

R. *(RAGO LOREDANA) contro* M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE MELFI, 15/01/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Trattenimento dello straniero presso il CPR - Prima proroga e proroghe successive - Valutazione del giudice - Differenze - Fattispecie.

In tema di trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, il giudice è tenuto ad un giudizio di congruità da rapportare, nel caso della prima proroga, alla gravità delle difficoltà incontrate per la preparazione del rimpatrio e, nel caso delle proroghe successive, ad un attività già diligentemente espletata, ma non portata a termine per fatto non imputabile all'Amministrazione bensì a terzi, con un accertamento necessariamente più rigoroso sulla necessità del trattenimento, in considerazione del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso. (Fattispecie relativa alla richiesta di prima proroga chiesta dall'Amministrazione, in ragione della necessità di attendere il rilascio del lasciapassare e la disponibilità di un vettore per il rimpatrio del cittadino straniero trattenuto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 10, Decreto Legge 05/10/2023 num. 133, Legge 01/12/2023 num. 176, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 370 del 2025 Rv. 673833-01, N. 3843 del 2025 Rv. 673844-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12085** *del* **07/05/2025** (Rv. **674541-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* K.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 05/03/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Impugnazione del trasferimento - Clausola discrezionale ex art. 17 del reg. (UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - Valutazione del giudice dello Stato membro richiedente - Limiti.

In tema di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, il giudice dello Stato richiedente, pur non potendo valutare il rischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, né fondare la decisione su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale (salva la acclarata sussistenza di carenze nel sistema di asilo e di accoglienza), può valutare il mancato esame, da parte dell'Autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, potendo questo configurare rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale, ex art. 17 reg. UE n. 604 del 2013, purché i fatti posti a fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 935 del 2025 Rv. 673420-01, N. 24413 del 2021 Rv. 662246-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12085** *del* **07/05/2025** (Rv. **674541-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* K.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 05/03/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Cassazione del provvedimento di annullamento del trasferimento - Clausola discrezionale ex art. 17 del reg. (UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - Giudizio di rinvio - Verifiche - Limiti.

Nel giudizio di rinvio all'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, fondato sul rischio di refoulement indiretto, il giudice nazionale deve verificare se, in base alle allegazioni contenute nel ricorso, ai documenti prodotti, integrati dai fatti acquisiti nella decisione oggetto d'impugnazione e da ulteriori fatti, sopravvenuti o in precedenza non emersi, allegati o acquisiti in sede di giudizio di rinvio, il rifiuto anche tacito di avvalersi della clausola discrezionale ex art. 17 del reg. n. 604 del 2013 possa considerarsi illegittimo per violazione del diritto al riconoscimento della protezione complementare nazionale, che ha consistenza di diritto umano fondamentale, essendo fondata sul diritto d'asilo, di cui all'art. 10, comma 3, Cost., di cui costituisce una delle forme di attuazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2954 del 2020 Rv. 657583-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 935 del 2025 Rv. 673420-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12021** *del* **07/05/2025** (Rv. **674889-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

L. *(BRIANNI FILIPPO) contro* P.

Rigetta, GIUDICE DI PACE RAGUSA, 16/02/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione amministrativa - Trattenimento illegale nel territorio dello Stato - Decreto prefettizio di espulsione - Carattere di automaticità - Affermazione - Sussistenza di poteri discrezionali del Prefetto - Esclusione - Ingresso regolare nel territorio dello Stato e svolgimento di attività lavorativa in assenza di attivazione della procedura di sanatoria - Rilevanza - Esclusione.

In tema di immigrazione e condizione giuridica dello straniero, la ricorrenza dell'ipotesi di trattenimento illegale nel territorio dello Stato, di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n.

286 del 1998, comporta l'emissione del decreto di espulsione con carattere di automaticità, salvo il solo caso di tardiva presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale del Prefetto al riguardo e senza che assumano alcun rilievo né la circostanza che lo straniero sia entrato regolarmente in Italia, né che vi svolga attività lavorativa, in assenza dell'attivazione della specifica procedura di sanatoria al riguardo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8984 del 2016 Rv. 639502-01

Massime precedenti Vedi: N. 18540 del 2016 Rv. 641169-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12450** *del* **11/05/2025** (Rv. **674499-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

B. *(ALESSIO SIMONA) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 22/05/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Carta di soggiorno per motivi familiari - Diniego di aggiornamento da parte della P.A. dei dati ivi indicati - Domanda dello straniero diretta ad accertare il diritto soggettivo a un titolo di soggiorno permanente - Ammissibilità - Assoggettamento della domanda a termini processuali di decadenza - Insussistenza.

In materia di carta di soggiorno per o di permesso di soggiorno per motivi familiari, la domanda giudiziale proposta dal familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, avente a oggetto non già l'impugnazione del provvedimento amministrativo di diniego dell'istanza di "aggiornamento" della carta di soggiorno, ma l'accertamento del diritto soggettivo all'ottenimento da parte del medesimo di un titolo di soggiorno permanente, ai sensi degli artt. da 14 a 17 del d.lgs. n. 30 del 2007 o, in via subordinata, di un permesso di soggiorno ex art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, non è soggetta a termini processuali di decadenza, non previsti né dall'art.16, né dall'art.20 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 16, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 20, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 14, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 15, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 16, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 17, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11033 del 2024 Rv. 671108-01, N. 20856 del 2022 Rv. 665125-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12647** *del* **13/05/2025** (Rv. **674571-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.**

C. *(CAMPOCHIARO RICCARDO) contro* Q.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE CATANIA, 27/06/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione dello straniero - Ricorso al giudice di pace - Straniero rimpatriato - Termine ex art. 18, comma 3, d. lgs. n. 150 del 2011 - Individuazione.

In tema di impugnazione del decreto di espulsione, ove la parte impugnante alleghi e dimostri, anche in esito al completamento del procedimento di allontanamento dal territorio nazionale

conseguente all'esecuzione del provvedimento amministrativo, di essere residente all'estero, il termine per la proposizione del ricorso è di quaranta giorni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 3, Decreto Legge 05/10/2023 num. 133 art. 1 com. 4, Legge 01/12/2023 num. 176

Massime precedenti Vedi: N. 24938 del 2017 Rv. 646051-01, N. 3218 del 2025 Rv. 674057-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **12741** *del* **13/05/2025** (Rv. **674500-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA.**

A. *(PETRUCCI AMERIGA MARIA) contro* P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE POTENZA, 11/03/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Provvedimento di espulsione - Irreperibilità di un traduttore della lingua dello straniero - Onere prova - Riparto - Accertamento del giudice - Contenuto.

In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, sull'Amministrazione che provvede ad adottare il provvedimento di espulsione in una lingua non conosciuta dalla persona destinataria del medesimo grava l'onere di dimostrare l'impossibilità della traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall'espellendo, potendo ritenersi legittimo il ricorso all'uso della lingua "veicolare" le volte in cui l'Amministrazione allega, e il giudice ritiene plausibile, l'indisponibilità di un testo predisposto nella lingua dello straniero, o l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta, in presenza dell'attestazione dell'irreperibilità nell'immediato di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 5837 del 2022 Rv. 664008-01, N. 14733 del 2015 Rv. 635877-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13037** *del* **16/05/2025** (Rv. **674723-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*

C. *(LEO LOREDANA) contro* M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 10/09/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Unità Dublino - Decisione di trasferimento del richiedente asilo - Colloquio personale ex art. 5 Reg. UE n. 604 del 2013 - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.

Nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, così come nell'ambito di una procedura di ripresa in carico, l'amministrazione è tenuta a svolgere, "di persona", il colloquio, ex art. 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, con la finalità di acquisire direttamente dal richiedente tutte le informazioni potenzialmente idonee a impedire l'applicazione del criterio generale di competenza previsto dal regolamento di Dublino; ne consegue che, nel caso in cui il colloquio personale sia mancato o non sia stato svolto nelle modalità garantistiche previste dal regolamento, la decisione di trasferimento deve essere annullata, salvo che, nel procedimento giurisdizionale, il giudice non abbia proceduto all'audizione personale del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale

che, in presenza di un verbale del colloquio che si esauriva nella mera compilazione del modulo nella parte delle generalità del ricorrente, aveva rigettato il ricorso avverso la decisione di trasferimento, perché il richiedente non aveva adempiuto all'onere di anticipare la rilevanza delle proprie allegazioni, quale condizione per accedere all'audizione).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 10331 del 2024 Rv. 671163-01, N. 25310 del 2024 Rv. 672414-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 935 del 2025 Rv. 673420-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13148** *del* **17/05/2025** (Rv. **674725-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

G. *(FOGLIATI SILVIO) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 02/01/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2007 - Vivenza a carico di cittadino UE - Attestazione del Sindaco del Comune del Paese di provenienza - Prova - Esclusione.

In tema di permesso di ingresso e soggiorno a favore di familiare del cittadino dell'Unione europea, di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2007, il requisito della "vivenza a carico" non è provato dall'attestazione da parte del Sindaco del Comune del Paese di provenienza, in assenza di una prova certa di rimesse in denaro continuative nel tempo che dimostrino il mantenimento del familiare, in modo strutturato e continuativo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 3 com. 2 lett. A, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 38

Massime precedenti Vedi: N. 13189 del 2024 Rv. 671456-01, N. 27772 del 2024 Rv. 672789-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **13151** *del* **18/05/2025** (Rv. **674832-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA.**

F. *(RUSSO JACOPO) contro* P.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE FOGGIA, 10/01/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto di espulsione - Successiva proposizione di domanda di protezione internazionale - Effetti - Sopravvenuta invalidità del decreto - Esclusione - Sospensione dell'efficacia - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace, adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza del giudice di pace, che aveva respinto il ricorso proposto contro il decreto di espulsione, emesso 21 aprile 2023, dopo che il ricorrente

era già stato attinto da altro provvedimento di espulsione, divenuto definitivo nel 2022, in seguito al quale lo stesso aveva presentato domanda di protezione internazionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 9, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 5437 del 2020 Rv. 657039-01

Massime precedenti Vedi: N. 3206 del 2025 Rv. 673957-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14340** *del* **29/05/2025** (Rv. **674576-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

S. *(MORETTI ANNA) contro* M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE MILANO, 24/02/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Riesame del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione - Garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

Il riesame del trattenimento della persona straniera in attesa dell'attuazione del provvedimento di espulsione, pur in assenza di un procedimento ad hoc, deve essere effettuato con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio, previste nel diritto interno dagli artt. 24 e 111 Cost. e - a livello euro unitario - dagli artt. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dovendosi infatti ritenere che le amministrazioni degli Stati membri abbiano l'obbligo di rispettare i diritti di difesa dei destinatari di decisioni che incidono in modo rilevante sui loro interessi, ogniqualvolta si debbano adottare provvedimenti che rientrano nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione. (Nella specie, la S.C. ha cassato, senza rinvio, la decisione del Giudice di pace che, nell'udienza di discussione dell'istanza di proroga del trattenimento, non aveva verificato se vi fosse stata una regolare nomina di difensore di fiducia e se questi fosse stato tempestivamente avvisato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 14, Costituzione art. 111, Tratt. Internaz. 07/12/2000

Massime precedenti Vedi: N. 4774 del 2025 Rv. 673961-01, N. 7613 del 2023 Rv. 667270-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14318** *del* **29/05/2025** (Rv. **674836-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

E. *(PASQUALINO GAETANO MARIO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 19/12/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Procedimenti in materia di protezione internazionale - Credibilità soggettiva del richiedente - Valutazione negativa - Incidenza sulle domande volte ad ottenere il riconoscimento dello status e della protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 251 del 2007 - Sussistenza

- Incidenza sulle domande di protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 251 del 2007 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di non credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente esclude la necessità di un approfondimento istruttorio officioso esclusivamente ai fini del riscontro dei presupposti prescritti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria nelle ipotesi previste all'art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007, mentre non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) della stessa disposizione, in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull'accertamento officioso della situazione generale esistente nell'area di provenienza del cittadino straniero. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, sulla base del mero giudizio d'inattendibilità espresso in ordine alla vicenda personale riferita dal ricorrente e senza procedere all'acquisizione d'informazioni relativamente alla situazione in atto nel suo Paese di origine, aveva ritenuto infondato il timore, prospettato dal ricorrente, di rimanere esposto, in caso di rimpatrio, ad una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, per effetto di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato nel Borno State, in Nigeria).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 16122 del 2020 Rv. 658561-01, N. 21363 del 2023 Rv. 668381-01, N. 11058 del 2023 Rv. 667741-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14340** *del* **29/05/2025** (Rv. **674576-03**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

S. *(MORETTI ANNA) contro* M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE MILANO, 24/02/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Riesame del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione - Istanza di allontanamento - Esigenze di salute dello straniero - Valutazione da parte del giudice - Necessità.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

Nel giudizio di riesame del trattenimento, nel corso del quale la difesa della persona straniera trattenuta ha presentato istanza di autorizzazione al temporaneo allontanamento, il giudice di pace è tenuto ad esaminare i documenti attestanti lo stato di salute del trattenuto, nonché a valutare se nella situazione concreta vi siano effettivamente esigenze di cura non assolvibili all'interno del centro.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 33 PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 21

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14340** *del* **29/05/2025** (Rv. **674576-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**

S. *(MORETTI ANNA) contro* M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE MILANO, 24/02/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003843/2025 67384401

Massime precedenti Conformi: N. 3843 del 2025 Rv. 673844-01